

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. XIV
N. 1

DECISIONE E RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

*Comunicata alla Presidenza
il 27 giugno 1992*

VOLUME II
TOMO I

*(seconda
partizione ottica)*

11-CDC-RGS-0001-0

ROMA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 1992

Capitolo XXVIII

LA SPESA STATALE NEL MEZZOGIORNO

Sommario: — 1. Premessa.

2. **Profili istituzionali: il disegno normativo e la sua attuazione.** 2.1 *La programmazione*; 2.2 *Il coordinamento degli interventi*; 2.3 *La struttura di supporto*.

3. **La spesa «ordinaria» nel Mezzogiorno.** 3.1 *Le principali stime e tendenze dei flussi di spesa dal bilancio dello Stato*; 3.2 *La ricognizione degli stanziamenti destinati al Mezzogiorno per spese d'investimento: risorse di bilancio, leggi pluriennali, programmi settoriali*; 3.3 *La riserva del 40% sulle spese per investimenti*.

4. **Profili dell'intervento straordinario.** 4.1 *Premessa e quadro d'insieme*; 4.2 *I programmi infrastrutturali*; 4.3 *Gli incentivi*; 4.4 *I progetti strategici e le intese di programma*; 4.5 *Le prospettive di rifinanziamento*.

5. **Il coordinamento con le risorse comunitarie.** 5.1 *La riforma dei fondi strutturali*; 5.2 *I programmi di iniziativa comunitaria*.

1. Premessa

1.1 Il dibattito sulla funzione dell'intervento straordinario, sulla entità complessiva delle risorse destinate al Mezzogiorno, sul ruolo delle diverse strutture, centrali e territoriali, cui è demandato il compito di promuoverne lo sviluppo ha assunto negli ultimi anni un crescente rilievo giuridico, politico ed istituzionale.

Mentre si dispone, attraverso reiterati provvedimenti d'urgenza (1) il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, le cui risorse risultano già interamente programmate con anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista (2), viene posta radicalmente in discussione la stessa ragione d'essere di organi e strumentazioni di carattere «straordinario» per lo sviluppo del Mezzogiorno (3).

Sotto un altro e forse più rilevante profilo, i vincoli posti dall'appartenenza alle Comunità europee da un lato sollecitano interventi atti a rimuovere il divario infrastrutturale e produttivo che ancora esiste, sia pure in misura non indifferenziata (4), nelle regioni del Mezzogiorno d'Italia rispetto a quelle del Centro-nord ed alle aree economicamente «forti» del resto d'Europa, dall'altro impongono una revisione degli strumenti di incentivazione e di sostegno nazionali sin qui adottati.

(1) Il rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, già previsto dall'art. 6 del d.l. 11.1.1992 e dal d.l. 20.3.1992, decaduti, è ora disposto con identica formulazione, dall'art. 6 del d.l. n. 293 del 20.5.1992. Per tale rifinanziamento la legge finanziaria 1992 prevede i seguenti accantonamenti: per l'anno 1992, 2,125 miliardi, di cui 2.000 collegati ad un fondo negativo di pari ammontare; per l'anno 1993, 2.800 miliardi; per l'anno 1994, 8.900 miliardi. Cfr. amplius quanto verrà esposto al par. 4.5.

(2) La scadenza prevista dalla legge n. 64 è, come è noto, il 1993.

(3) Significativa, al riguardo, l'iniziativa referendaria del Comitato «Giannini» tendente alla abrogazione delle norme che governano l'intervento straordinario.

(4) Cfr. Rapporto CER n. 3/1991. Rapporto SVIMEZ 1991. «Libro bianco» del Ministro per gli interventi straordinari 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Significativo in tal senso appare il superamento della riserva del 30% sugli acquisti e le forniture a favore delle regioni meridionali, già prevista dall'art. 113 del T.U. sugli interventi nel Mezzogiorno e ribadita dall'art. 17, commi 16 e 17 della legge n. 64 del 1986. Il ricorso a tali disposizioni, dichiarate incompatibili con i principi comunitari dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 20 marzo 1990, è stato infatti ritenuto illegittimo dalla Sezione controllo Stato della Corte dei conti.

Con deliberazione n. 105 del 5 novembre 1991, la Sezione - ripercorrendo l'iter giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia CEE che ha sancito la diretta applicabilità e la primazia delle norme e dei principi del diritto comunitario sulle contrastanti disposizioni del diritto interno e in particolare il riconoscimento (5) della efficacia delle sentenze interpretative rese dalla Corte di giustizia CEE in via pregiudiziale (art. 117 del trattato) - ha preso atto della dichiarazione di incompatibilità resa da detta Corte in ordine alla riserva a favore delle imprese ubicate in determinate regioni del centro-sud, nella percentuale del 30% degli appalti pubblici di forniture, ed ha quindi dichiarato, coerentemente con gli orientamenti emersi anche nella giurisprudenza amministrativa, la illegittimità delle procedure seguite in base alle richiamate disposizioni dell'ordinamento interno contrastanti con i principi comunitari.

La valenza della questione trascende il rilievo, pur notevole, della disposizione in esame: la deliberazione assunta, coerentemente con i principi enunciati dalla Corte Costituzionale, dalla Corte di giustizia CEE e dagli Organi di giustizia amministrativa, sollecita infatti una riconsiderazione complessiva della strumentazione adottata nell'ordinamento interno a favore delle regioni del Mezzogiorno, alla luce dei principi di libera concorrenza ed al regime degli aiuti (artt. 30, 92 e 93 del trattato CEE). La verifica della compatibilità del sistema di incentivi appare, infatti, pregiudiziale nella prospettiva di rifinanziamento dell'intervento straordinario, dovendosi da un lato assicurare la compatibilità giuridica di ogni intervento, dall'altro evidenziare la situazione di minor sviluppo riscontrabile nel Mezzogiorno d'Italia insieme ad altre aree in ritardo della Comunità, situazione che consente ed impone lo studio e l'attivazione di meccanismi e di procedure che tendano a migliorarne il livello infrastrutturale e produttivo.

In tale ottica una attenzione maggiore va riservata agli strumenti di cui già la Comunità dispone, ed in particolare ai Fondi che assicurano le politiche comunitarie nel settore dell'occupazione (FES Fondo sociale europeo), dell'agricoltura (FEAOG Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura), dello sviluppo regionale (FESR).

Alla luce della recente riforma dei fondi strutturali (6), le regioni del Mezzogiorno sono state infatti incluse nell'«obiettivo 1», concernente la formazione, lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo, che hanno un livello PIL/abitante inferiore al 75% della media CEE.

Con il relativo quadro comunitario di sostegno viene previsto il cofinanziamento di iniziative sia a carattere regionale che multiregionale ed intersettoriale, con il concorso dei diversi fondi strutturali ed il finanziamento della Banca europea degli investimenti (7).

(5) Corte Cost., sent. n. 123 del 1985.

(6) Regolamento CEE n. 2052/88 e successivi n. 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88.

(7) Cfr. amplius, il successivo paragrafo 5 dedicato al coordinamento con le risorse comunitarie.

Peraltro, a fronte di una rilevante destinazione di risorse della Comunità, la effettiva utilizzazione ne è finora risultata ridotta. Talune difficoltà a livello propositivo, programmatico e gestionale, il non sempre tempestivo ed efficace coordinamento tra i diversi soggetti competenti, i vincoli posti da taluni passaggi procedurali non hanno sinora consentito un soddisfacente decollo delle iniziative finanziabili, con la preoccupazione di una possibile contrazione delle risorse poste a disposizione dalle Comunità (8).

Prioritario appare dunque un migliore coordinamento tra i diversi centri decisionali per una più sollecita programmazione ed attivazione degli interventi finanziabili e per una puntuale armonizzazione con le risorse pubbliche e private a carattere nazionale.

Va peraltro segnalato che in base all'art. 9 del regolamento CEE n. 4253/88 è espressamente previsto un ruolo «addizionale» delle risorse comunitarie, nel senso che le stesse sono subordinate alla verifica di un «impatto economico reale intensificato» nelle regioni interessate, e che comporti un incremento almeno equivalente del volume totale degli interventi pubblici ed assimilabili destinati a finalità strutturali nello Stato membro interessato, tenuto conto delle condizioni macroeconomiche in cui operano i finanziamenti stessi.

Tale impostazione dovrebbe consentire un flusso «raddoppiato» di risorse (nazionali e comunitarie) e una verifica del concreto impatto economico e propulsivo nell'area interessata.

Nel nostro ordinamento, ove, come è noto, già sono presenti consistenti flussi di spesa ordinaria (ed anche «straordinaria» per il Mezzogiorno) destinati allo sviluppo regionale, esiste il problema, al di là del reperimento di ulteriori risorse «parallele», di un efficace coordinamento e programmazione di quelle nazionali con quelle comunitarie e con quelle canalizzabili dal settore privato. Al riguardo, anche le ipotesi di rifinanziamento dell'intervento straordinario potrebbero trovare una loro reale giustificazione solo ove presentino un carattere di stretta correlazione funzionale e programmatica con gli obiettivi e le risorse comunitarie, evitando in tal modo che sia nella prassi operata una sorta di «rimborso» dai fondi CEE per iniziative già previste nell'ambito dell'intervento pubblico nel Mezzogiorno.

La riforma dei fondi strutturali presuppone un forte approccio programmatico ed una corretta interazione tra programmazione nazionale (e regionale) e comunitaria, con la predisposizione di piani pluriennali da parte degli Stati membri, la definizione di quadri comunitari di sostegno, decisi dalla Commissione previo accordo con le autorità nazionali, la individuazione degli opportuni strumenti di intervento (programmi operativi, grandi progetti, sovvenzioni globali e in regime di aiuto), la vigilanza nella fase di attuazione, anche per l'adozione di eventuali modifiche e aggiustamenti. Tale approccio partecipativo («partnership») tra autorità nazionali e comunitarie è risultato particolarmente problematico nel nostro Paese, proprio per la compresenza di molteplici centri decisionali (centrali e territoriali) e di una pluralità di strumentazioni e procedure non sempre agevolmente armonizzabili con quelle comunitarie.

È necessario quindi assicurare, insieme ad una coerenza tra le azioni strutturali e le politiche sociali ed economiche, una migliore gestione delle risorse, una semplificazione ed una maggiore flessibilità delle procedure, più efficaci modalità di sorveglianza e di controllo, con l'adozione anche di misure sostitutive e sanzionatorie nel caso di riscontrate inefficienze.

Il ruolo prioritario attribuito alla programmazione richiede altresì il superamento delle logiche che privilegiano le competenze di settore dei diversi soggetti interessati, mentre acquista rilevanza l'adozione delle decisioni in forme concertate, cui dovrebbe però conseguire anche l'assunzione di responsabilità.

(8) Per il 1993 è infatti previsto il raddoppio delle disponibilità destinate all'obiettivo n. 1 (art. 12, par. 2 del regolamento CEE n. 2052/88). Secondo dati CEE, per il triennio 1989-1991, su 4.637 milioni di E.C.U. (pari a circa 6.000 miliardi di lire), risultano dall'Italia presentati progetti per 3.692 milioni di E.C.U.; i pagamenti già effettuati dalla CEE ammonterebbero a 1.986 milioni di E.C.U., con una percentuale del 54%, sensibilmente inferiore a quella media comunitaria (70%). È da rilevare che con d.P.R. 10 settembre 1991 è stato emanato un atto di indirizzo e coordinamento alle regioni concernente procedure di accelerazione per il pieno utilizzo dei finanziamenti comunitari.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Anche sotto tale riguardo, il vincolo ed il collegamento comunitario sollecitano una revisione del tradizionale quadro istituzionale e procedimentale, con un maggiore coinvolgimento delle autonomie regionali che non deve rallentare, ma stimolare ed utilizzare a pieno il flusso di risorse comunitarie.

Pur dovendosi privilegiare, in armonia con il disegno costituzionale, il ruolo delle regioni, peraltro già rilevante sia nel disegno della legge n. 64 del 1986 che nella riforma dei fondi strutturali, possono tuttavia riscontrarsi problemi di sviluppo infrastrutturale che travalichino l'assetto territoriale regionale, anche per la loro valenza nazionale e comunitaria, e che siano quindi da ascrivere alle competenze delle amministrazioni centrali, anche se con il necessario concerto e concorso programmatico ed operativo degli enti territoriali.

Agli organi centrali vanno comunque riservate, oltre a tali competenze, anche specifiche funzioni di indirizzo, coordinamento e di monitoraggio sull'andamento dei programmi e sulla gestione delle risorse; in particolare andrebbe potenziata la funzione di controllo sulla efficace utilizzazione degli incentivi pubblici, sia di provenienza nazionale che comunitaria, subordinando eventuali ulteriori attribuzioni di risorse ad una puntuale verifica di quanto già realizzato dai soggetti beneficiari con procedure agevolate, procedendo alle necessarie revoche e rendendo anche operativamente più significativo il regime delle responsabilità connesse alla insoddisfacente attuazione degli interventi.

In tale prospettiva, un ripensamento delle strutture centrali preposte non può non coinvolgere, oltre all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed agli Enti di promozione, anche la collocazione istituzionale del Dipartimento e dell'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari, dovendosi approfondire le ragioni del loro ruolo e definire meglio anche le interazioni funzionali ed operative con gli uffici del Ministro per gli affari regionali e del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, più direttamente coinvolti nelle politiche di sviluppo regionale, e con i quali peraltro già si registrano significativi momenti di collaborazione.

Una particolare riflessione va altresì dedicata ai rapporti con la Conferenza Stato-Regioni, ora disciplinata dall'art. 12 della legge n. 400 del 1988 e dal decreto legislativo n. 418 del 1989, ed alle competenze tuttora riservate in tema di programmazione e di politica di sviluppo regionale al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

1.2 Il ruolo cd. «addizionale» delle risorse dell'intervento straordinario trae la sua ragione d'essere dalla asserita insufficienza della spesa «ordinaria» dello Stato per assicurare un reale decollo produttivo delle regioni meridionali.

Da ciò l'esigenza di verificare, in primo luogo, l'ammontare della spesa totale che affluisce nelle diverse regioni, dall'altra di operare una disaggregazione per categorie e sezioni, in guisa da individuare la natura e la capacità propulsiva della stessa.

Come già evidenziato dalla Corte, la mancanza di un idoneo codice di destinazione territoriale della spesa impedisce una sicura ricostruzione, per aree geografiche di destinazione, dei flussi che provengono dal bilancio dello Stato: a tale carenza si è tentato di ovviare, come già per il passato (9), con l'ausilio dei servizi della Direzione generale del tesoro, per comporre un quadro attendibile della destinazione finale della spesa.

Con le necessarie dovute avvertenze (10) continua a sussistere il problema di una connotazione della spesa destinata al Mezzogiorno che anche per l'entità dei trasferimenti di parte corrente, non denota una chiara finalizzazione in chiave produttiva.

Una conferma dell'insufficiente afflusso di capitali è dato, per altro verso, anche dalla limitata funzione della riserva del 40% sulla spesa per investimenti, iscritta nel bilancio di previsione dello Stato e delle aziende autonome (11); nel successivo paragrafo 3.3, viene evidenziata la insoddisfacente attuazione di tale disposto normativo, che pur presta il fianco a talune critiche, basandosi su un presupposto essenzialmente, se non esclusivamente, quantitativo.

(9) Cfr. referto specifico n. 1/1990 e relazione al rendiconto generale per l'esercizio 1990, vol. II, tomo I, analisi speciali su «La spesa statale nel Mezzogiorno», pagg. 25 e segg.

(10) Cfr. per i problemi metodologici, *amplius* par. 3.1, oltre a quanto già riferito nei referti richiamati nella precedente nota.

(11) La riserva in questione è prevista dall'art. 107 del T.U. n. 218 del 1978, e ribadita dall'art. 17 nonché da numerose disposizioni normative speciali. Per gli enti a partecipazione statale tale riserva è, come è noto, pari al 60%.

Fondato appare dunque il timore, al di là del pur rilevante profilo quantitativo, che la spesa complessiva per investimenti nell'operatore pubblico non risulti effettivamente correttiva nel senso di un riequilibrio territoriale, ma denoti andamenti di tipo «inerziale», nel senso di seguire il processo di sviluppo, con l'attrazione verso le aree già economicamente più forti.

Pur a fronte di una crescente attenzione, anche in sede di leggi a carattere pluriennale e settoriale e di atti di programmazione e di indirizzo, per gli obiettivi di riequilibrio territoriale, il persistere di insufficienze strutturali sembra rallentare la concreta recettività delle risorse destinate allo sviluppo.

Anche sotto tale profilo appare quindi necessario procedere ad un ripensamento complessivo dei meccanismi di intervento a favore delle regioni meno sviluppate, rafforzando da un lato un vincolo ed il processo di adeguamento all'ordinamento comunitario e procedendo, dall'altro, ad una revisione interna tra programmazione e gestione delle risorse a carattere «ordinario» e «straordinario».

Un rifinanziamento di queste ultime non può quindi prescindere da una riconsiderazione complessiva anche delle tendenze e delle eventuali disarmonie riscontrabili nella spesa ordinaria, così come, a livello istituzionale, di discrasie o sovrapposizioni tra strutture ordinarie ed a carattere speciale.

Va altresì riconsiderato il ruolo delle autonomie locali ed il rapporto con gli organi centrali di coordinamento e programmazione, in particolare per quanto attiene alla realizzazione di iniziative multiregionali od a carattere intersettoriale, che postulano l'utilizzo di risorse diverse, anche della Comunità europea, e l'integrazione di molteplici centri decisionali.

Sotto un aspetto più marcatamente quantitativo è stata rilevata (12) una riduzione negli anni ottanta della spesa «straordinaria», sia a livello di impegni che di pagamenti: secondo dati SVIMEZ, nel quinquennio 1981-1986 e nel successivo triennio 1987-1989, essa si è situata ad un livello medio, in termini di pagamenti, rispetto al PIL (0,65%) sensibilmente inferiore a quello (0,9%) del decennio precedente.

Mentre relativamente contenuto è apparso l'ammontare della spesa dell'intervento straordinario, soprattutto se depurata dalla rilevante quota destinata agli sgravi contributivi, più rilevante è risultata, nell'ambito dei trasferimenti complessivi, la quota riconducibile a forme di sostegno dei redditi.

Un «trend» crescente, tra i trasferimenti, è stato segnalato per le incentivazioni alle attività produttive, che hanno raggiunto rilevanti percentuali medie di aiuto (13).

Come più estesamente evidenziato nel successivo par. 4.1, larga parte delle risorse assegnate con la legge n. 64 del 1986 sono state dirottate verso obiettivi diversi da quelli propri di una impostazione strategica della politica di sviluppo del Mezzogiorno ed assorbiti da finalità parallele (sgravi contributivi, piano dei completamenti della ex Cassa, leggi speciali di intervento, emergenza, etc.) (14).

Il rifinanziamento dell'intervento straordinario non si pone, però, ad avviso della Corte, in termini meramente quantitativi, ma anche di riconsiderazione degli strumenti e delle procedure da adottare, soprattutto con riferimento ai principi posti dall'appartenenza alle Comunità europee.

In particolare per gli aiuti (15) emerge fortemente l'esigenza del rispetto dei principi comunitari in materia di concorrenza (artt. 30, 92 e 93 del trattato): alla già riferita dichiarazione di incompatibilità di talune disposizioni dell'ordinamento interno relative alla riserva sulle forniture, non può non aggiungersi il contenzioso maturato con gli Organi comunitari sia nella individuazione precisa delle aree ammissibili ai benefici, che sembra postulare l'abbandono di una valutazione indifferenziata delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, che di procedure e di sistemi di incentivazione (fiscalizzazione degli oneri sociali, contratti di programma e di impresa) (16).

(12) Cfr. gli studi citati nella nota 4.

(13) Ci si riferisce ancora ai risultati delle ricerche già citate alla nota 4.

(14) Una correzione di rotta sembra emergere solo nel recente periodo. Cfr. par. 4.4.

(15) Cfr., amplius, l'apposito capitolo dedicato nella Relazione ai trasferimenti alle imprese.

(16) Cfr., amplius par. 4 e 5.

Sotto il profilo più propriamente istituzionale appare opportuna la individuazione di un centro unitario di riferimento, anche nei confronti delle Comunità europee, delle competenze attualmente ripartite tra i diversi soggetti (Ministro per gli interventi straordinari, Ministro per gli affari regionali, Ministro per le politiche comunitarie, Ministro del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento per il Mezzogiorno, Agenzia, Enti di promozione) a livello programmatico, di coordinamento e di monitoraggio, fermo rimanendo lo specifico ruolo da riconoscersi alle sedi interministeriali (CIPE E CIPI) e alla Conferenza Stato-Regioni.

In parallelo andrebbe promossa, anche attraverso moduli procedurali più flessibili, la «concertazione» tra Enti territoriali, Stato, Comunità, insieme a forme collaborative che, in linea con i più generali principi partecipativi (17), assicurino una corretta canalizzazione e gestione anche delle risorse private comunque orientate allo sviluppo delle aree in ritardo. La canalizzazione di risorse private, oltre a consentire una possibile e graduale riduzione del capitale pubblico destinato agli investimenti delle regioni in ritardo, potrebbe altresì rivestire un ruolo di stimolo e di accelerazione anche nei riguardi del modo di operare dell'azione pubblica, assicurando una efficace sinergia di obiettivi e procedure.

Rimane aperto il problema di garantire e controllare l'attuazione dei più rilevanti progetti infrastrutturali di interesse interregionale, anche con eventuale previsione di un soggetto «ad hoc», che comunque operi nel rispetto delle autonomie territoriali, soprattutto per la realizzazione di grandi opere, laddove l'afflusso di capitale pubblico e la presenza di un forte centro attuatore possano rivelarsi di maggiore utilità rispetto ad un eventuale insufficiente apporto di risorse private e a difficoltà di coordinamento di centri decisionali ed operativi.

2. Profili istituzionali: il disegno normativo e la sua attuazione

2.1 La programmazione

Delineando il sistema dell'intervento pubblico in favore del Mezzogiorno, la legge n. 64 del 1986 ha dato una diversa e prioritaria considerazione all'attività di coordinamento ed alla programmazione degli interventi, con la previsione di programmi triennali di sviluppo, aggiornati annualmente e piani annuali di attuazione, elaborati con il concorso anche delle altre amministrazioni pubbliche.

Tali strumenti programmatici hanno contemplato, fra l'altro, la predisposizione di azioni organiche, la indicazione delle opere e delle attività da realizzare, la individuazione dei soggetti promotori ed attuatori, pubblici e privati, e la ripartizione fra i singoli settori di opere e di attività economiche, delle risorse finanziarie, comprese quelle da trasferire alle regioni per la realizzazione dei piani regionali di sviluppo o da utilizzare per lo studio e l'attuazione dei «progetti strategici» di intervento. Nei programmi triennali risultano inseriti provvedimenti, emanati per far fronte a particolari situazioni congiunturali e quindi non qualificati come attinenti all'intervento straordinario, in senso proprio, ma il cui onere è stato comunque posto a carico del fondo della legge 64 del 1986 (18).

I piani annuali di attuazione hanno consentito di definire i progetti inseriti nelle azioni organiche, di quantificarne i relativi costi, di assicurare gli idonei mezzi finanziari e di provvedere alla incentivazione delle attività produttive. Dei tre piani annuali approvati, il primo risulta ormai concluso come attività di impegno progettuale e finanziario.

(17) Ci si riferisce in particolare alla legge n. 241 del 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo.

(18) Cfr., *amplus*, par. 4.1.

Con l'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno per il periodo 1990-92, approvato con delibera del CIPE il 29.3.90, hanno preso l'avvio i progetti strategici già previsti nel programma precedente, che tendono a rappresentare e caratterizzare la nuova strategia di intervento nei territori meridionali: essi sono promossi dal Ministro per il Mezzogiorno, hanno rilevanza nazionale o interregionale e vengono realizzati attraverso specifici strumenti, quali le intese e/o gli accordi di programma.

L'obiettivo perseguito attraverso tali strumenti è quello di affrontare, tramite singole azioni mirate, i principali nodi strutturali dell'economia meridionale, integrando i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti nelle iniziative ed utilizzando le risorse finanziarie disposte da norme nazionali (ordinarie, straordinarie, regionali) e comunitarie.

Alcuni progetti strategici sono già stati definiti con la sottoscrizione di apposite «intese di programma» con altre amministrazioni interessate e concernono la difesa e valorizzazione dell'ambiente, i parchi tecnologici, la formazione dei quadri tecnici ed amministrativi, le aree urbane (19).

Il ricorso a tali strumenti operativi merita una particolare attenzione in quanto, al di là della pur rilevante portata settoriale, appaiono indicativi di un diverso modo di operare dell'Amministrazione rispetto ai più tradizionali moduli di intervento.

Con essi si intende, infatti, promuovere una concezione dell'azione amministrativa caratterizzata da tendenze unificanti e non settorializzate: i grandi progetti perseguiti (ambiente, rete universitaria, parchi scientifici e tecnologici) richiedono infatti una coordinata azione di diversi soggetti istituzionali, i quali tuttavia conservano, insieme alla tutela di interessi pubblici differenziati, anche eventuali specifiche procedure operative.

La Corte, nel segnalare il rilievo crescente di tali strumenti di raccordo e coordinamento tra i diversi centri istituzionali, non può peraltro non evidenziare l'opportunità di un ulteriore approfondimento della problematica relativa, anche alla luce di talune perplessità emerse sulla adeguatezza e sulla concreta operatività di tali strumenti di coordinamento. Non sempre univoca appare, infatti, la loro funzione: se prevalentemente di studio e propositiva, ovvero connotata da compiti di vera e propria programmazione e progettazione degli interventi, fino alla loro concreta realizzazione.

L'adozione di siffatti strumenti, pur esaltando la intersettorialità degli interventi e creando quindi le premesse per una più coordinata gestione delle risorse pubbliche, richiede una attenta riflessione proprio sulle implicazioni che comporta rispetto alle tradizionali strutture e procedure di programmazione, di decisione, di realizzazione, di controllo già puntualmente definite nell'ordinamento.

Andrebbe infatti meglio precisato anche normativamente, il carattere dei «comitati» previsti dalle rispettive intese, che talora assumono la veste di sede di raccordo interministeriale, talora sembrano qualificarsi come vere e proprie strutture e centri di imputazione gestionale e contabile (significativa al riguardo la previsione della possibilità di attingere a fondi appositamente stanziati) (20).

2.2 Il coordinamento degli interventi

Nell'intento di assicurare un efficace coordinamento delle iniziative e soprattutto di evitare dispersioni di risorse, la legge n. 64 del 1986 (art. 2) ha attribuito la funzione di coordinare il «complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno» al Presidente del Consiglio e, per sua delega, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. La norma citata prevede che siano comunicati entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari ed al Ministro del bilancio i programmi di intervento ordinario, articolati per regioni, elaborati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dalle regioni meridionali, dagli enti pubblici e dai comuni, nonchè le proposte di aggiornamento del programma triennale, di cui all'art. 2 della legge n. 651 del 1983 ed all'art. 1, comma 3, della legge n. 64 del 1986.

(19) Una più diffusa esposizione è contenuta nel par. 4.4.

(20) Tale previsione è espressamente contemplata nel di 27.XI.1990 relativo alla materia ambientale.

È prevista altresì, per tali amministrazioni e/o enti, la comunicazione agli stessi Ministri, con cadenza semestrale, dello stato di attuazione degli interventi di competenza, nonché la trasmissione delle richieste di stanziamento da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Al fine di assicurare la «coerenza della politica finanziaria dello Stato e delle regioni meridionali con gli interventi straordinari nel Mezzogiorno», già la legge citata n. 651 del 1983 prevedeva (art. 2, comma 10) la trasmissione, da parte del Ministro per gli interventi straordinari ai Ministri del tesoro e del bilancio, delle indicazioni, sulla base del programma triennale, per l'elaborazione dei bilanci annuale e pluriennale, del disegno di legge finanziaria, nonché della programmazione disciplinata da leggi di spesa pluriennale.

Il «sistema» delle norme sinteticamente richiamato prevede quindi una puntuale definizione, anche temporale, delle comunicazioni e degli interventi di attivare al fine di assicurare una coerenza dell'intervento straordinario con la politica finanziaria «ordinaria» ed in particolare con la programmazione di bilancio.

L'esigenza di coordinamento è avvertita, nella legge n. 651 del 1983 ai fini dell'approvazione del programma triennale, anche nei confronti degli enti locali, degli enti di gestione delle partecipazioni statali, degli altri enti pubblici interessati nonché delle Comunità europee (art. 2, commi 4 e 5).

La sede del coordinamento è identificata nel CIPE, cui è riconosciuto il potere di deliberare le direttive di coordinamento e misure necessarie alla loro attuazione, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari, d'intesa con il Ministro del bilancio, sentite le regioni interessate (art. 2, commi 4 e 5 della legge n. 64 del 1986).

Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno è attribuito altresì il potere di verificare in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienza o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, di proposta al Consiglio dei Ministri di misure integrative o sostitutive.

Il disegno normativo sinteticamente evidenziato non sembra finora aver trovato puntuale e soddisfacente attuazione: inadeguato e talora inesistente si appalesa il flusso di informazioni necessarie per l'attività di coordinamento, che andrebbe riferito non solo ad elementi di carattere quantitativo, ma anche qualitativo sulla tipologia degli interventi proposti.

La già ridotta significatività del flusso conoscitivo si aggrava nella fase di attuazione degli interventi e dei relativi consuntivi, rendendo difficoltoso il riconoscimento dell'effettiva destinazione territoriale della spesa e dei benefici acquisiti dalle aree meno sviluppate.

In carenza di direttive organiche del CIPE in ordine alle modalità di coordinamento della spesa pubblica nel Mezzogiorno, non risulta esercitata la funzione di verifica della puntuale applicazione delle stesse, con l'avvio delle misure integrative o sostitutive in caso di inadempienza e ritardi (art. 2, comma 5, legge n. 64 del 1986).

Per poter formulare le proposte di coordinamento di cui al comma 4 dell'art. 2 della citata legge n. 64 del 1986, il Ministro per il Mezzogiorno, come si è detto, dovrebbe valutare i programmi che vengono predisposti dalle Amministrazioni ordinarie, comprese le regioni, e lo stato di attuazione degli interventi dei singoli soggetti titolari della spesa pubblica. Una base conoscitiva completa ed organica è infatti condizione necessaria per un efficace coordinamento, così come è da ritenere indispensabile la puntuale conoscenza delle forme, delle modalità e dei tempi dell'intervento ordinario per poter organizzare quello straordinario, nella sua auspicata funzione di aggiuntività.

Per agevolare tale flusso informativo il Dipartimento provvede, all'inizio di ogni anno, ad inviare alle altre Amministrazioni apposite schede da riempire, al fine di acquisire un quadro riepilogativo dei dati sulle previsioni di spesa e sui consuntivi, con l'indicazione delle quote di risorse assegnate e spese nel Mezzogiorno: tale meccanismo di informazione non ha però finora prodotto i risultati attesi, essendo pervenuti dati parziali, non esaurienti, spesso disomogenei e quindi difficilmente utilizzabili per comporre un quadro organico e realistico dell'andamento della spesa ordinaria nel Mezzogiorno. Viene segnalata una particolare difficoltà nel flusso informativo con le regioni, dalle quali è risultato meno agevole acquisire tempestivamente utili informazioni sui programmi e sull'andamento delle erogazioni delle risorse pubbliche.

La carenza indicata incide negativamente sulla elaborazione di proposte e sulla funzione partecipativa nei documenti finanziari che vengono elaborati dai competenti ministeri, in relazione alle richieste annuali di stanziamento da includere nel bilancio dello Stato.

Ancora meno soddisfacente risulta l'attività di vigilanza «a valle» sullo stato e sui tempi di realizzazione degli interventi contenuti nei piani di settore e nelle leggi pluriennali, per la carenza di dati sull'andamento delle erogazioni in relazione a programmi o spese pluriennali.

L'attività di coordinamento appare quindi concretamente esercitata solo in fase di predisposizione e discussione dei provvedimenti di legge, di elaborazione ed approvazione di piani di settore, nonché della ripartizione delle risorse autorizzate da leggi pluriennali di spesa.

Non sempre l'azione esercitata dal Ministro per il Mezzogiorno risulta sufficientemente incisiva: per quanto riguarda i piani di settore e le direttive per le leggi pluriennali di spesa sarebbe auspicabile una rappresentazione delle esigenze di sviluppo del Meridione già nella fase di impostazione dei programmi, per evitare un confronto limitato al momento delle decisioni finali assunte nelle competenti sedi di Governo (CIPE, CIPD).

Nell'intento di migliorare il necessario supporto informativo è stata prevista, nell'aggiornamento del piano triennale di sviluppo 1990-92, la costituzione presso il Dipartimento per il Mezzogiorno di un «Osservatorio per la rilevazione e la valutazione della distribuzione territoriale del complesso della spesa pubblica». L'iniziativa si appalesa di notevole interesse, non solo per le evidenti difficoltà sinora incontrate in sede di analisi dell'effettiva destinazione territoriale della spesa pubblica, quanto per il soddisfacimento di una esigenza di programmazione e migliore allocazione delle risorse che viene avvertita anche in altri ordinamenti come presupposto necessario per una corretta politica di riequilibrio territoriale. L'iniziativa, che dovrebbe consentire l'acquisizione di dati completi sulla spesa effettuata sul territorio dai diversi operatori pubblici, interni e comunitari, e con riferimento sia alle spese ordinarie che straordinarie, a quelle correnti e per investimenti, non sembra però ancora in fase di concreta operatività.

Va quindi ribadita anche per i profili di buon andamento, la necessità, già espressa dalla Corte, di inserire un elemento di «codice» all'interno del sistema operativo di contabilità pubblica, che renda possibile l'attribuzione di ogni voce di spesa al territorio cui risulta destinata; sussistono infatti, come si è detto, notevoli e talora insuperabili difficoltà di acquisire dati di spesa effettiva a consuntivo, i quali soli possono «certificare» la reale destinazione territoriale delle risorse. (21)

Gli obiettivi posti alla base della legge n. 64 del 1986 di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una efficace sinergia dell'intervento straordinario e di quello ordinario, risultano dunque in parte disattesi; le carenze nella programmazione e nel coordinamento hanno messo in dubbio la stessa funzione ed il carattere di aggiuntività dell'intervento straordinario, concepito per dare una ulteriore e diversa accelerazione nel processo di sviluppo del Mezzogiorno, assicurando la compatibilità delle diverse politiche adottate ai vari livelli dell'ordinamento interno e comunitario, e che è stato invece talora utilizzato in via «sostitutiva» rispetto alle procedure ed alle risorse «ordinarie».

L'esigenza di una efficace attività di programmazione e coordinamento è stata avvertita in maniera ancor più incisiva ed ineludibile per l'emergere consistente, accanto all'intervento straordinario in senso proprio (e quindi riferito al complesso degli strumenti e delle risorse così espressamente qualificati dal legislatore), di una ingente mole di destinazioni finanziarie a localizzazione vincolata, costituenti una sorta di «tertium genus». Primario rilievo qualitativo e quantitativo rivestono gli interventi attuati ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modificazioni, (industrializzazione delle zone maggiormente colpite dal terremoto del 1980 in Campania e in Basilicata) e dal titolo VIII della stessa legge n. 219 e successive modificazioni, (costruzione nell'area napoletana di 20 mila alloggi nel quadro della realizzazione di un piano straordinario di edilizia abitativa), ai quali è dedicato un apposito capitolo della relazione (22).

(21) Cfr. par. 3.1.

(22) Analisi speciale su «Legge 219».

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nella stessa tipologia di interventi si situano inoltre le iniziative concernenti le particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e Catania e gli interventi per la città di Reggio Calabria.

La pluralità dei canali e dei moduli operativi con cui le risorse pubbliche destinate al Meridione trovano allocazione avrebbe quindi richiesto una piena attuazione dei principi di coordinamento delineati nella legge n. 64 del 1986: l'esigenza di una corretta programmazione ed armonizzazione degli interventi, non più semplicemente inquadrabili nella tradizionale ripartizione tra intervento ordinario e intervento straordinario, sollecita altresì l'identificazione e la messa in opera di ulteriori ed incisivi strumenti.

La stessa riforma dei fondi strutturali della CEE, in attuazione dell'Atto Unico Europeo (reg. n. 2052/88 e successivi), con la previsione di nuovi meccanismi di compartecipazione e cofinanziamento postula la concreta attivazione di efficaci forme di raccordo tra Enti locali, Regioni, Ministro per gli interventi straordinari e Comunità Europea.

Una particolare esigenza di coordinamento, a livello ministeriale è stata evidenziata dalla Corte in materia di riserva ex art. 107 del T.U. n. 218 del 1978 ed art. 17 della legge n. 64 del 1986, tra le competenze attribuite al Ministro del tesoro e quelle proprie del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (art. 2, comma 5, della legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988) (23).

2.3 *La struttura di supporto al Ministro per gli interventi straordinari.*

La Corte, già nel recente passato, aveva evidenziato la necessità di dare attuazione alla norma di riordino del Dipartimento per il Mezzogiorno, così come previsto dall'art. 21 della legge n. 400 del 1988, al fine di definire una struttura coerente con il nuovo disegno ordinamentale della Presidenza del Consiglio. Tale esigenza appare ancora più avvertita con riferimento alle delicate funzioni di coordinamento affidate dalla normativa vigente e che coinvolgono strutture, centri decisionali e risorse di livello diverso (CEE, Ministeri, Regioni, enti locali) e che sollecitano, come si è riferito in premessa, una riforma di più ampio livello.

Le ragioni del mancato previsto riordino sono molteplici ed investono non solo un profilo formale di coordinamento tra norme diverse (art. 21 della legge n. 400 del 1988 ed art. 3 della legge n. 64 del 1986) oggetto insieme ad una pronuncia del Consiglio di Stato (24) di un vivo dibattito in sede parlamentare (25) - ma la stessa configurazione dei rapporti tra i soggetti cui è demandato il «governo» dell'intervento straordinario ed il coordinamento con quello ordinario (Presidente del Consiglio, CIPE, Ministro per gli interventi straordinari), e sue strutture.

La complessità dei problemi e la varietà delle soluzioni allo studio non dovrebbero, tuttavia, indurre, ad una indefinita situazione di stallo, attesa l'urgenza di ridefinire compiti, strutture e mezzi deputati allo sviluppo territoriale del Mezzogiorno.

In attesa di tale riordino l'articolazione operativa del MISM risulta tuttora differenziata tra Uffici del Gabinetto del Ministro (Ufficio affari generali e riservati, Ufficio legislativo e Ufficio stampa, - D.P.C.M 5 marzo 1988 in G.U. 26-marzo 1988) e Dipartimento. Il Dipartimento, ai sensi del D.P.R. 19.1.1987, n. 12, ha sei servizi ed un ispettorato per l'amministrazione ed il personale.

I sei servizi, cui sono preposti dirigenti generali dello Stato o di qualifiche equiparate, sono i seguenti: affari legislativi e generali, contenzioso e stampa; attività di coordinamento; valutazione economica; programmazione e accordi di programma; attività promozionale ed innovazione; programmi comunitari.

(23) Cfr. successivo par. 3.3.

(24) Parere del 16 maggio 1989.

(25) Cfr. resoconti della Commissione parlamentare per il controllo degli interventi nel Mezzogiorno del 10 aprile, 7 e 8 maggio 1991.

Sia il Gabinetto che il Dipartimento utilizzano per il loro funzionamento personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, oltre che personale di Enti pubblici anche economici e degli organismi dell'intervento straordinario, nella consistenza numerica fissata con la tab A) allegata al citato D.P.R. n. 12 del 1987. Oltre al personale comandato o collocato fuori ruolo, il Dipartimento per il Mezzogiorno si avvale anche dell'opera di 40 esperti.

La consistente presenza di esperti e di personale comandato, talora proveniente dagli Enti vigilati, pur essendo prevista e consentita dalla legge, non sembra assicurare appieno la elaborazione ed attuazione di autonome linee di programmazione, intervento e vigilanza: con l'atteso riordino ex art. 21 della legge n. 400/1988, e con il conseguente inquadramento del personale nei ruoli della Presidenza, dovrebbero crearsi le premesse di un diverso assetto, anche sotto il profilo del personale utilizzato.

Rilevante appare il ricorso, oltre che ad esperti esterni, a commissioni, comitati e gruppi di lavoro.

Nel corso del 1991 sono stati istituiti o riconfermati, spesso con provvedimento interministeriale, i seguenti organi, nei quali appare consistente la presenza di rappresentanti di altre amministrazioni: Commissione tecnico-scientifica per i Parchi scientifici e tecnologici (d.i. 22.1.1991); Commissione consultiva per i problemi connessi all'attuazione degli interventi nelle zone terremotate (d.m. 4.2.1991); Commissione per la revisione ed il coordinamento degli interventi previsti nell'ambito dell'azione organica n. 2 «Innovazione tecnologica» (d.m. 11.3.1991); Comitato di coordinamento del progetto RIPAM sulla riqualificazione della Pubblica Amministrazione (d.i. 22.3.1991).

Risultano altresì istituite Commissioni interne, quali le Commissioni consultive per i problemi organizzativi del personale (d.m. 16.1.1991) e la Commissione permanente per la biblioteca (d.m. 23.2.1991) mentre la partecipazione di rappresentanti del MISM è stata assicurata anche in altri organismi: gruppo di lavoro per l'edilizia scolastica nelle aree urbane del Mezzogiorno; Comitato nazionale per la difesa del suolo; comitato accordi di programma sui sistemi e sulle aree urbane del Mezzogiorno; gruppo di lavoro misto per la istruzione tecnica del Mezzogiorno.

Per sopperire ai fabbisogni finanziari derivanti dalle attività delle riferite strutture, sono inserite nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio (tab. n. 1/A) due rubriche:

a) la rubrica 4 intestata al Dipartimento per il Mezzogiorno sulla quale, a fronte di uno stanziamento definitivo per l'anno 1991 pari a 5,9 miliardi, sono stati impegnati 5,4 miliardi, di cui 0,6 erogati e 4,8 rimasti da pagare.

b) la rubrica 5 intestata all'Ufficio del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla quale, a fronte di uno stanziamento per l'anno 1991 pari a 3,4 miliardi, sono stati impegnati 2,9 miliardi, di cui 0,2 erogati e 2,7 rimasti da pagare.

3. La spesa «ordinaria» nel Mezzogiorno

3.1 *Le principali stime e tendenze dei flussi di spesa*

La mancanza, più volte evidenziata dalla Corte, di un apposito elemento di codice, che renda riconoscibile la specifica destinazione territoriale di ogni voce di spesa a carico del bilancio dello Stato, non consente una sicura ricostruzione per aree geografiche dei flussi di spesa che transitano attraverso la Tesoreria.

Come emerge dalla tabella 1, attraverso la Tesoreria centrale (cod. 600) e le Tesorerie provinciali di Roma (in particolare la tes. 348) transitano, infatti, i più cospicui flussi finanziari provenienti dal bilancio dello Stato, per cui risulta estremamente difficoltoso individuare con esattezza la destinazione finale, sotto il profilo territoriale, della spesa statale. Nel ribadire quindi l'esigenza di prevedere in via normativa una codifica apposita, si è comunque ritenuto di comporre, come già per il passato, con l'ausilio determinante dei servizi della Direzione Generale del tesoro, una stima ragionata delle ripartizioni dei principali flussi di spesa che interessano la Tesoreria centrale e la Tesoreria provinciale (cod. 348) di Roma. In tal modo è stato possibile ricostruire una tabella che, pur scontando il peso non indifferente degli oneri ritenuti comunque non ripartibili, consente una meno incerta visione d'insieme della destinazione territoriale dei flussi di spesa.

Ad essa seguono, come già nel referto n. 1/1990 e nella relazione per l'esercizio finanziario 1990, ulteriori disaggregazioni per titoli e categorie.

Va altresì precisato che, al fine di individuare la precisa ricaduta territoriale di ogni spesa andrebbe operata una ulteriore e più complessa analisi, che partendo dalla localizzazione del soggetto attributario del pagamento, individui altresì l'effettivo «rimbalzo» e quindi la concreta potenzialità propulsiva sul territorio della spesa stessa; andrebbe, cioè, tenuto presente che non sempre e non necessariamente una spesa «pagata» nel Mezzogiorno (o viceversa nel Centro-Nord) ha un beneficiario ed una incidenza reale nella relativa area territoriale.

3.2 La ricognizione degli stanziamenti destinati al Mezzogiorno per spese di investimento: risorse di bilancio, leggi pluriennali, programmi settoriali

La ricognizione delle risorse di bilancio destinate agli investimenti nel Mezzogiorno presenta talune difficoltà metodologiche in quanto, a fronte di poste che hanno una precisa destinazione territoriale, per altre occorre operare una stima. Va altresì tenuto presente che accanto alla tradizionale ripartizione tra spese «ordinarie» e «straordinarie» destinate al Mezzogiorno, una consistente quota di risorse appare riconducibile ad un «tertium genus» di interventi speciali (ricostruzione aree terremotate, etc.) che, pur essendo teoricamente indipendenti da una esplicita finalizzazione di sviluppo «regionale»; hanno in realtà canalizzato ingenti risorse al Mezzogiorno.

Per tali ultime risorse si fa rinvio all'apposito capitolo della Relazione dedicato agli interventi di cui alla legge n. 219, rilevando solo che, sulla base del documento redatto dal Ministro per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 468 del 1978, così come modificato dalla legge n. 362 del 1988, essi ammontano complessivamente a 4.402,9 miliardi (1.500 miliardi per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-81 e 2.902,9 miliardi per il risanamento di territori danneggiati da eventi calamitosi).

Per gli interventi straordinari risultano nel bilancio 1991 4.192,1 miliardi, di cui 4.072,1 destinati all'Agenzia per il Mezzogiorno (3.421,1 per l'attuazione della legge n. 64 del 1986 e 645 miliardi per il rimborso e/o l'ammortamento di prestiti esteri); 100 miliardi destinati alla formazione e sviluppo della imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno e 20 miliardi per la realizzazione di centri di sviluppo della imprenditorialità.

Il rendiconto 1991 presenta la seguente situazione, con riferimento ai capitoli che interessano l'Agenzia per il Mezzogiorno.

Sul cap. 7759 è stata pagata nell'esercizio 1991 la somma di 3.143,9 miliardi in conto competenza su uno stanziamento iniziale di 3.370 miliardi, ridotto di 100 miliardi con d.m. di variazione di bilancio n. 109318/91.

Sempre a favore dell'Agenzia è stato interamente erogato nel corso del 1991 lo stanziamento di 57 miliardi sul cap. 7773 relativo al fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale - art. 25 D.P.R. n. 90 del 1976.

Per gli interventi finanziari di cui all'art. 47 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 risultano erogati all'Agenzia a valere sul cap. 7736, in conto residui es. fin. 1989, 95 miliardi.

In relazione al D.P.R. 6 agosto 1984, con il quale la gestione dei prestiti esteri della Cassa per il Mezzogiorno è stata attribuita al Ministero del tesoro, sono stati erogati 1,2 miliardi per l'anno 1991, a valere sullo stanziamento di 45 miliardi del cap. 7824 in conto competenza.

Sono stati, inoltre, effettuati a valere sul cap. 7767 in conto competenza (stanziamento di 600 miliardi, ridotto di 100 miliardi con legge di assestamento 1991), pagamenti per 395 miliardi relativi a rate di ammortamento, per capitale ed interesse, di mutui a carico del bilancio dello Stato, che la Cassa per il Mezzogiorno ai sensi dell'art. 31, comma 4 del D.P.R. 8 marzo 1978 n. 218 aveva contratto con la BEI, portandone il controvalore netto a scomputo della assegnazione di cui all'art. 24 dello stesso D.P.R.

Tra gli interventi ordinari il citato documento ha individuato per il 1991 una destinazione al Mezzogiorno di 9.056,7 miliardi, di cui 2.255,1 risultanti dalla quota di riserva delle spese di investimento per i Ministeri (26); 4.251,6 da risorse vincolate alla realizzazione di infrastrutture nel Mezzogiorno; 1.515,2 derivanti dalle somme del Fondo speciale del Ministero del tesoro assegnate al Mezzogiorno; 1.034,8 miliardi quale stima attribuibile al Mezzogiorno delle risorse destinate ad interventi di sviluppo dell'intero territorio nazionale.

(26) Cfr. amplius par. 3.3.

Complessivamente verrebbero quindi a risultare previsioni di spesa per investimenti nel Mezzogiorno pari a 17.651,7 miliardi a fronte di complessivi 70.655 miliardi di spesa in conto capitale nel bilancio dello Stato.

Il quadro delineato va però opportunamente integrato con i programmi degli enti di gestione delle partecipazioni statali (IRI, ENI, EFIM, EAGC, EAMO), che avevano previsto per il 1991 investimenti nel Mezzogiorno per 8.084 miliardi pari al 33,7% della quota di investimenti complessivamente localizzabile sul territorio nazionale (23.999 miliardi). Per il 1990 risultano a consuntivo, secondo dati desunti dalla Relazione programmatica del Ministero delle partecipazioni statali per il 1992, effettuati investimenti per 7.192 miliardi di cui la quota maggiore (3.626 miliardi) assorbiti dalle telecomunicazioni.

Per le Aziende autonome, oltre ai 1.188,6 miliardi della quota riservata (27), vanno considerati altri 400 miliardi destinati dall'ANAS all'attuazione di programmi pluriennali e 99,7 miliardi per altri interventi, per un totale di 1.688,3 miliardi.

Per l'Ente ferrovie dello Stato il programma di investimenti, proposto per il triennio 1990-92, stanziava un'importo di 25.100 miliardi per interventi di potenziamento e di recupero delle reti nazionali e locali (21.150 miliardi) e per rinnovo di materiali e soppressione di passaggi a livello (3.950 miliardi): il 37,7% del totale (9.468 miliardi) risulta destinato ai territori meridionali. La quota relativa all'anno 1991 corrisponde a 3.156 miliardi, di cui 2.629 miliardi per interventi di potenziamento e 527 miliardi per rinnovi e soppressioni. Per la migliore attuazione degli obiettivi fissati dal piano è stato predisposto, fra Ministero dei trasporti ed Ente F.S., un contratto di programma avente lo scopo di individuare i progetti prioritari da realizzare nei territori meridionali e di coordinare la utilizzazione delle risorse ordinarie e straordinarie.

Per l'ENEL il complesso degli investimenti programmati per il periodo 1991-96 su tutto il territorio nazionale è previsto in 83.000 miliardi di cui 35.852,5 (43,2%) per interventi localizzati nelle aree meridionali. Per quanto attiene al 1991 la spesa programmata risulta pari a 8.667 miliardi di cui 3.893 destinati agli investimenti nel Mezzogiorno. Per il 1990 il preventivo ENEL stimava in 7.994 miliardi la spesa complessiva per investimenti su tutto il territorio nazionale di cui 3.527,3 miliardi nel Meridione: i dati consuntivi del 1990 quantificano i medesimi interventi in 7.979,3 miliardi e 3.493,3 miliardi (43,8%).

Dai dati programmatici sopra esposti emerge un rispetto della riserva prevista dalla legge solo per l'ENEL. Come è noto gli enti delle Partecipazioni statali, peraltro interessati, come è noto, dal processo di privatizzazione di cui alla legge n. 35 del 1992, processo che potrebbe avere riflessi anche su tali modalità di canalizzazione di capitale legislativamente garantite, sono tenuti ad investire nel Mezzogiorno il 60% del totale e l'80% delle nuove iniziative.

Ulteriori apporti di risorse per investimenti nel Mezzogiorno sono previsti in atti normativi e programmatici nel settore dei trasporti: si ricordano la legge n. 385 del 15 dicembre 1990 («Disposizioni in materia di trasporti») e la delibera CIPE del 20 dicembre 1990 (Aggiornamento del Piano generale dei trasporti), oltre al ricordato programma decennale di risanamento e sviluppo delle FF.SS., per il quale sono previste nel triennio 1990-92 spese per 25.100 miliardi, di cui 9.468 nel Mezzogiorno.

La stessa legge n. 385 del 1990 prevede misure finanziarie a favore dell'Azienda autonoma di assistenza al volo, in merito alle quali è intervenuta una delibera del CIPE in data 30 maggio 1991, che ha approvato il programma triennale 1991-93, con la previsione di investimenti per 991,2 miliardi, di cui 293,5 relativi al 1991, nonché misure di sostegno agli investimenti per la realizzazione e l'ammodernamento di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e con la rete varia esistente.

(27) Cfr. amplius. par. 3.3.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per gli aeroporti il relativo piano generale, che ha natura sostanzialmente programmatica, prevede per il periodo 1991-1995 investimenti pari a 1.753,5 miliardi, con una quota destinata al Mezzogiorno di 691,3 miliardi (39,4%).

Ulteriori interventi sono previsti, in base a differenti disposizioni normative, anche in taluni documenti programmatici relativi ad altri settori, quali il trasporto merci (legge n. 240 del 4 agosto 1990), i servizi postali (legge n. 43 del 1991), i programmi spaziali (piano spaziale 1990-1994), l'agricoltura e zootecnia (legge n. 201 del 10 luglio 1991), la pesca ed acquacoltura (legge n. 267 dell'8 agosto 1991), le miniere (legge n. 221 del 1990).

Va tuttavia rilevata, al di là della pur presente attenzione nei documenti programmatici ai problemi di sviluppo del Mezzogiorno, la insufficienza degli interventi sinora attuati: larga parte degli stessi risulta ancora nella fase programmatoria, necessitando di ulteriori momenti procedurali ed attuativi, nonché talora di una più puntuale verifica dei relativi finanziamenti.

Inoltre, come già rilevato dalla Corte, appare fondata la preoccupazione che la minore competitività strutturale del Mezzogiorno e le diseconomie tuttora persistenti costituiscano un freno sostanziale al flusso di investimenti pur programmato, accentuandosi comunque il fenomeno dell'attrazione degli stessi verso aree territoriali che presentano già una maggiore «ricettività» e disponibilità complessiva all'utilizzo di nuove risorse.

3.3 La riserva del 40% sulle spese per investimenti.

L'art. 107 del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, disponeva che «fino al 31 dicembre 1980» alle aree del meridione fosse riservata «una quota non inferiore al 40% della somma globalmente stanziata nello stato di previsione delle amministrazioni dello Stato per spese di investimento». Le norme del citato T.U. sono state, da ultimo, prorogate fino al 31 dicembre 1993 dalla legge 1° marzo 1986 n. 64, che all'art. 17, riprendendo ed integrando (ai commi 6, 7 e 8) disposizioni già contenute nella ricordata norma del T.U., ha inteso dare maggiore evidenza ed effettività all'obbligo della riserva, attribuendo al Ministro del tesoro specifici compiti di accertamento e verifica.

È stato infatti previsto che i capitoli di spesa, ai quali si applica la riserva del 40% di cui al citato art. 107 del T. U. (nonché quelli per i quali è individuata una percentuale diversa), siano elencati in appositi «allegati» agli stati di previsione della spesa dei singoli ministeri e delle aziende autonome: il Ministro del tesoro determina, quindi, i corrispondenti importi definitivi con proprio decreto, da allegare alla legge di assestamento del bilancio.

In caso di mancata utilizzazione dei fondi entro i termini previsti per il loro mantenimento in bilancio - (a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 tale termine è stato ridotto ad un anno dall'art.6, comma 5, del D.L. n. 65 del 1989, convertito dalla legge 26 aprile 1989, n. 155) -, essi sono devoluti con decreto del Ministro del tesoro «come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

Il Ministro del tesoro è altresì tenuto (art. 17, comma 8, legge n. 64) a predisporre «un quadro riepilogativo», da allegare al rendiconto generale dello Stato, dal quale risultino l'osservanza della riserva da parte delle singole amministrazioni e le modalità con le quali la riserva stessa ha operato, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della evoluzione di cui sopra.

Al fine di evidenziare, in sede di approvazione del bilancio, la ripartizione, tra il Mezzogiorno ed il resto del Paese, delle spese di investimento, l'art. 2 comma 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel testo modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, prescrive, infine, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nell'esercizio dell'attività di coordinamento prevista dall'art. 2 della legge 1° marzo 1986 n. 64, presenti al Parlamento un apposito documento allegato al disegno di legge di approvazione del bilancio. Dal quadro normativo sinteticamente delineato emerge dunque un bipolarismo di competenze tra Ministro del tesoro e Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, bipolarismo che, anche per il non sempre adeguato reciproco flusso conoscitivo, ha concorso a rendere non pienamente soddisfacente tale esperienza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è rilevata, infatti, una tendenza restrittiva nelle politiche del Tesoro nella individuazione delle somme (28) ritenute assoggettabili, così come una insufficiente evidenziazione, anche in sede di quadro riepilogativo, delle modalità con cui la riserva stessa ha operato nelle diverse Amministrazioni. Tale situazione ha inciso negativamente anche sull'efficacia del coordinamento tra intervento ordinario ed intervento straordinario, non consentendo il pieno decollo e l'efficacia propulsiva del meccanismo in questione. Peraltro, in sede di approvazione di nuove normative, si rileva anche una tendenza ad una progressiva deroga al sistema (29), suscettibile esso stesso, anche in relazione a tale insoddisfacente attuazione, di una revisione alla luce delle politiche comunitarie e nazionali di riequilibrio territoriale.

È peraltro da segnalare una crescente attenzione in sede CIPE alla destinazione territoriale della spesa in favore delle aree del Mezzogiorno, anche se la concreta utilizzazione e «domanda» proveniente dalle stesse è sovente ridotta proprio a causa del persistere di diseconomie e di insufficienze strutturali che non consentono di valorizzare a pieno la spinta propulsiva.

Anche per le leggi di incentivazione, pur risultando difficile individuare «a priori» una puntuale programmazione degli investimenti ed una precisa articolazione territoriale dei benefici indotti, essendo gli stessi conseguenti al volume della domanda delle imprese, emerge sovente una sostanziale inutilizzazione della riserva del 40% normativamente prevista.

È il caso della legge n. 46 del 1982 (ricerca ed innovazione tecnologica) nonché della legge n. 517 del 1975 (incentivi al commercio). È stato infatti rilevato che gli incentivi sono attratti prevalentemente nelle aree territoriali già sviluppate che dispongono di una idonea situazione infrastrutturale e strutturale, seguendo meccanismi di tipo inerziale che tendono a canalizzarli laddove più viva è la domanda da parte delle imprese.

Tale fenomeno si riscontra anche in taluni piani di settore, ove, pur essendo disponibili a favore del Mezzogiorno consistenti risorse, le carenze e le diseconomie infrastrutturali e la prevalenza di una domanda caratterizzata da finalità di sostegno del reddito, piuttosto che da finalità competitive e di mercato, non ne consente una piena e tempestiva utilizzazione.

Per il 1989, su una spesa complessiva in conto capitale pari a 77.523,8 miliardi, la riserva determinata dal Ministro del tesoro con D.M. 15 giugno 1989, è stata individuata in 4.813,3 miliardi (6,2% del totale). Per il 1990, a fronte di una spesa in conto capitale di 77.601,8 miliardi di lire, sono stati ritenuti assogget-

(28) Rispetto alla nozione onnicomprensiva prevista dall'art. 107 del T.U. più volte citato, l'ammontare delle spese di investimento effettivamente preso a base per il calcolo della riserva è risultato alquanto ridotto nella concreta individuazione operata dal Ministro del tesoro.

Come si evince dalle premesse dei relativi decreti annuali, tale importo è infatti determinato al netto degli accantonamenti per i provvedimenti legislativi in corso (di cui al cap. 9001 dello stato di previsione del predetto dicastero), nonché degli importi relativi alle categorie XIII (anticipazioni azionarie e conferimenti) e XV (concessione di crediti e anticipazioni per finalità non produttive); inoltre, ai fini della determinazione della quota da destinare a riserva non vengono prese in considerazione le spese di investimento contraddistinte da una precisa destinazione territoriale o settoriale o che risultano vincolate da impegni pluriennali.

Ai sensi del ripetuto art. 107 del T.U., in tale quota non vanno computati gli stanziamenti attribuiti alla ex Cassa del Mezzogiorno ora al nuovo intervento straordinario ex lege n. 64 del 1986), nonché destinati da leggi speciali direttamente a territori dell'Italia meridionale.

Sotto il profilo soggettivo deve evidenziarsi che, oltre alla Presidenza del Consiglio, non vengono sottoposti a riserva i Ministeri del Tesoro, degli affari esteri, del commercio con l'estero, di grazia e giustizia, dell'interno, delle partecipazioni statali, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel riflesso che i fondi iscritti nei rispettivi stati di previsione o riguardano meri trasferimenti o concernono interventi per loro natura non assoggettabili alla riserva medesima; per motivi analoghi risultano anche escluse le Amministrazioni autonome degli archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, del fondo edifici di culto e della azienda di Stato per le foreste demaniali.

Va anche sottolineato che la perdurante difficoltà di stabilire un flusso costante e tempestivo di informazioni con le singole Amministrazioni indirettamente accresce la discrezionalità del Tesoro nella determinazione degli importi definitivi da riservare al Mezzogiorno sui singoli capitoli di spesa: infatti, come esplicitato nelle premesse dei decreti annuali del Ministero del tesoro, la quantificazione della riserva - oltre che sulla scorta delle indicazioni contenute negli appositi allegati agli stati di previsione e degli ulteriori aggiornamenti - viene effettuata, «nei casi di carenza o mancanza di informazioni, procedendo per autonome valutazioni, previa comunicazione alle Amministrazioni interessate».

(29) Cfr. in particolare le disposizioni contenute all'art. 16 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», che, ai commi 2 e 3 prevedono, nel caso di mancato impegno delle somme riservate ex art. 107 D.P.R. n. 218 del 1978, la loro riassegnazione al fondo speciale previsto dalla legge stessa e non la devoluzione all'intervento straordinario.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tabili alla riserva in base al D.M. del Ministro del tesoro del 15 giugno 1990, 11.259,5 miliardi, di cui 6.770,9 miliardi attribuiti ai Ministeri e 4.488,6 miliardi attribuiti alle Aziende autonome. La riserva complessiva destinata ai territori meridionali, determinata su tali spese, è stata quantificata in 4.166 miliardi così ripartiti: per i Ministeri 3.034,4 miliardi e per le Aziende autonome 1.131,7 miliardi.

Per il 1991 il Ministro del tesoro, con D. M., 13 giugno 1991, ha individuato le seguenti riserve: per il Ministero delle finanze 88 miliardi sul cap. 7901; per il Ministero del bilancio e della programmazione economica 1.265,5 miliardi, di cui 621,1 miliardi sul Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (cap. 7081) e 644,4 miliardi sul Fondo sanitario nazionale (cap. 7082); per il Ministero dei lavori pubblici 323,8 miliardi; per il Ministero dei trasporti 151,9 miliardi; per il Ministero della difesa 12 miliardi; per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste 1,2 miliardi; per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 186,5 miliardi; per il Ministero del lavoro e previdenza sociale 18 miliardi; per il Ministero della marina mercantile 2,5 miliardi; per il Ministero del turismo e dello spettacolo 114,7 miliardi; per il Ministero dei beni culturali 50,7 miliardi; per il Ministero dell'ambiente 40 miliardi. Il totale della riserva per i ministeri ammonta a 2.255 miliardi che rappresenta il 42,1% del totale delle spese ritenute assoggettabili (5.361,2 miliardi).

Per le Aziende autonome risultano riservati 18,3 miliardi degli stanziamenti relativi all'Amministrazione dei monopoli; 792 miliardi degli stanziamenti ANAS; 170 miliardi per le Poste e Telecomunicazioni 208 miliardi per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Complessivamente per le Aziende la riserva è individuata in 1.188,5 miliardi, pari al 24,1% dell'ammontare delle spese ritenute assoggettabili (4.938 miliardi).

Il totale della riserva individuata sulle spese in conto capitale per l'esercizio risulta quindi pari a 3.443,5 miliardi (4.166 nel 1990), calcolata su una quota ritenuta assoggettabile di 10.299,3 miliardi (5.361,2 dei ministeri e 4.938 per le Aziende autonome) e a fronte di una spesa complessiva in conto capitale, di 70.665 miliardi (77.601,8 nel 1990).

Con D.M. 31 dicembre 1991 il Ministro del tesoro ha dato applicazione per il 1991 all'art. 17, comma 7, della legge n. 64 del 1986, che prevede la devoluzione a favore dell'intervento straordinario delle somme in conto capitale già sottoposte a riserva e non utilizzate. Tali importi sono assegnati al cap. 7736 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, concernente somme da devolvere all'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 47 del T.U. n. 218 del 1978.

Con il citato D.M. 31 dicembre 1991 sono state individuate disponibilità residue per l'esercizio 1991 per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (4,7 miliardi), per il Ministero del turismo e dello spettacolo (250 miliardi), per il Ministero dell'ambiente (565 milioni).

Nello stesso provvedimento si esplicita che «nel conto dei residui passivi delle Aziende ed Amministrazioni autonome non risultano alla chiusura dell'esercizio 1991 disponibilità residue a valere sulle somme riservate».

Il totale della variazione in aumento al cap. 7736 del Ministero del tesoro apportata con il citato provvedimento è quindi risultato pari a 5,5 miliardi.

Per quanto attiene alla devoluzione delle somme non impegnate, come già evidenziato dalla Corte nei precedenti referti (30), il quadro riepilogativo redatto dal Ministro del tesoro non soddisfa pienamente il precetto normativo di cui all'art. 17, comma 8, della legge n. 64 del 1986, che prevede una illustrazione delle «modalità» con le quali ha operato la riserva..., con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente».

Tale illustrazione consentirebbe invero una migliore conoscenza dell'andamento della riserva nell'esercizio esaurito, anche al fine di promuovere opportune correzioni in sede di reimpostazione programmatica e finanziaria di quello successivo.

(30) Referto specifico n. 1/1990 e Relazione generale es. 1990.

4. Profili dell'intervento straordinario.

4.1 Premessa e quadro d'insieme

La già completa programmazione delle risorse (120.000 miliardi) assegnate per l'intervento straordinario con la legge n. 64 del 1986 prima della scadenza prevista (1993), l'accesso dibattuto giuridico, politico ed istituzionale che pone il suo rifinanziamento, i vincoli e le interazioni sempre più incisive che derivano dall'appartenenza alle Comunità europee, sollecitano, insieme ad una riflessione sulle politiche di intervento di sviluppo regionale, il tentativo di un primo bilancio dell'esperienza maturata del quinquennio 1986-1991.

Rinviando, per una più approfondita valutazione, all'apposita relazione deliberata dalla Sezione di controllo sugli Enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, verranno qui di seguito enucleati, sia pure sinteticamente, quei profili di maggior rilievo per una valutazione complessiva dell'impatto delle procedure e delle risorse destinate al Mezzogiorno, che più direttamente coinvolgono anche l'azione del Ministro per gli interventi straordinari (31).

Con la legge n. 64 del 1986 sono state assegnate all'intervento straordinario nel Mezzogiorno risorse finanziarie per 120.000 miliardi, di cui 30.000 per il finanziamento della fiscalizzazione degli oneri sociali: i restanti 90.000 miliardi erano destinati nell'arco di nove anni (dal 1985 al 1993) agli interventi di infrastrutturazione, incentivazione e formazione. Con l'approvazione del «III Piano annuale di attuazione» (del CIPE 28.III.1990) tali risorse risultano integralmente programmate o comunque vincolate per un ammontare già superiore al tetto assegnato ed esattamente per 92.183 miliardi.

Non tutte le risorse però sono state concretamente destinate agli obiettivi propri e specifici dell'intervento straordinario: secondo dati forniti dal M.I.S.M., solo 55.868,7 miliardi sono stati utilizzati per la realizzazione di interventi originariamente previsti dalla programmazione triennale formulata ai sensi delle leggi n. 651 del 1983 e n. 64 del 1986 (azioni organiche; programmi regionali di sviluppo; accordi ed intese di programma; contributi ed agevolazioni finanziarie).

Una consistente quota (36.314,3 miliardi) risulta infatti utilizzata per finalità non immediatamente riferibili agli interventi di piano. E precisamente: 19.022,3 miliardi destinati al completamento delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno; 10.369 miliardi per il finanziamento di altre leggi, la cui attuazione è stata in tutto o in parte posta a carico dei fondi della legge n. 64; 6.923 miliardi per la copertura di spese raccordate alla legge n. 64 (agevolazioni fiscali e tariffarie, spese di funzionamento, contributi alle Regioni per cofinanziamento degli interventi CEE, etc.).

Tra tali ultime risorse che, vanno comunque ricondotte alla spesa «straordinaria» si segnalano 1.941,5 miliardi per il funzionamento dell'Agenzia per il Mezzogiorno (di cui il 74% utilizzato al 31.XII.1992); 1.505 miliardi per conferimenti agli Enti di promozione; 1.200 miliardi per contributi alle Regioni per il cofinanziamento degli interventi CEE, a cui nei primi mesi del 1992 si sono aggiunti impegni per 542,1 miliardi; 1.150 miliardi per la riduzione dei contributi agricoli unificati (art. 14, comma 1).

Dei fondi complessivamente programmati per gli obiettivi di piano (55.868,7 miliardi) risultano al maggio 1991 impegnati 41.757,3 miliardi ed erogati 15.255,7 miliardi.

Per quanto attiene al principale soggetto tributario delle risorse (Agenzia per il Mezzogiorno) emerge che, a fronte di 84.682 miliardi di assegnazioni dai fondi della legge n. 64 (comprensivi sia degli obiettivi di piano che degli altri interventi), risultano impegnati al 31 dicembre 1991 67.769 miliardi ed erogati 25.475 miliardi (37,6% degli impegni).

Le ragioni di tale sensibile scarto tra programmazione delle risorse e pagamenti sono diverse e possono essere individuate sia nella natura infrastrutturale di taluni degli interventi, che postulano procedure e tempi non brevi, sia nella coesistenza di diversi soggetti e centri d'imputazione di decisioni ed interventi, di cui è finora apparso debole il coordinamento, sia infine nei sensibili ritardi registrati nella costituzione e

(31) Cfr. anche quanto esposto in premessa. I dati e gli elementi conoscitivi riportati nel presente paragrafo sono in larga parte attinti dall'amministrazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riorganizzazione delle strutture previste (Dipartimento ed Enti di promozione). L'Amministrazione segnala tuttavia un incremento della capacità di spesa (da 4.360 miliardi del 1987 a 7.013 del 1989, a 8.771 nel 1991) ed il vincolo posto dal Tesoro alla disponibilità di cassa, con un ammontare di mandati in giacenza a fine 1990 per circa 550 miliardi.

Vanno altresì ricordati, tra gli altri interventi a carico dei fondi della legge 64/86, quelli attuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nelle città di Palermo e Catania, il cui intero stanziamento (250 miliardi) è stato trasferito nel 1990 alla stessa Presidenza, quelli relativi alla legge n. 113 del 1986 (fondo di 622 miliardi erogati dall'Agenzia per il Mezzogiorno per la realizzazione di programmi per creare occupazione giovanile), il cui volume di impegni aveva raggiunto al 31 dicembre 1991 91 miliardi, con erogazioni alla stessa data per 62 miliardi.

Per la realizzazione del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, posta a carico della legge 64/86, la legge n.184 del 1989 ha previsto interventi complessivi pari a 500 miliardi. Al 31 dicembre 1991 non risultano ancora assunti impegni.

Infine per la reindustrializzazione delle zone siderurgiche in declino industriale la legge n. 181 del 1989 ha disposto uno stanziamento di 921 miliardi da erogare con le procedure proprie degli incentivi industriali della legge 64/86. Gli impegni assunti ammontano a tutt'oggi a 545,6 miliardi (60%).

4.2. I programmi infrastrutturali (azioni organiche, programmi regionali, etc.)

4.2.1 Per le azioni organiche di carattere infrastrutturale (aree industriali, schemi idrici, disinquinamento del Golfo di Napoli, aree urbane, turismo) risultano al 31 dicembre 1991 programmati interventi per 15.497 miliardi, (18,3% di 84.682,5) di cui impegnati 13.761 ed erogati 4.125,7.

Il livello di utilizzo delle risorse è schematizzabile nel modo seguente: 10.367 miliardi (67%) si riferiscono ad iniziative avviate (lavori consegnati o incarichi affidati); di questi investimenti lo stato di attuazione è pari al 45% circa (avanzamento dedotto dall'entità delle risorse erogate, pari a 4.702 miliardi). Dei rimanenti 5.130 miliardi, 2.500 circa risultano, viceversa, non utilizzabili nel breve periodo, in quanto l'avvio dei relativi progetti non è stato autorizzato a causa del mancato perfezionamento degli elaborati tecnici e/o degli atti amministrativi, ovvero in quanto ostacoli di varia natura impediscono o rallentano la consegna dei lavori.

Diversa è la situazione dei tre piani di attuazione approvati, come si può desumere dal prospetto che segue (gli importi sono in miliardi di lire, l'aggiornamento è al 12 gennaio 1992; fonte MISM.)

	A: IMPORTI PROGR.TI	B: IMPORTI DA AUTOR.	C: IMPORTI AUTORIZ.	D: CONVE.NI STIPUL	E: LAVORI AVVIATI	F: % E/A	G: EROG.NI	H: % G/E
1° P.A.A.	5.849.433	—	5.849.443	5.776.724	5.078.479	86,8	3.133.061	61,6
2° P.A.A.	5.700.400	13.613	5.686.787	5.473.328	4.133.857	72,5	1.405.211	34,0
3° P.A.A.	3.947.300	364.461	3.582.839	3.130.416	1.154.448	29,2	164.310	14,2
TOTALE	15.497.533	378.074	15.119.069	14.380.468	10.366.784	66,9	4.702.582	45,4

Le cause maggiori dei ritardi, a prescindere dalla natura degli interventi a carattere infrastrutturale e dalle necessità procedurali, sono state riscontrate in diversi fattori: inadempienze dei soggetti attuatori; carenze di talune amministrazioni locali nella gestione delle opere pubbliche; varianti apportate a progetti; irregolarità progettuali e procedurali; inerzia delle imprese aggiudicatari. L'Amministrazione informa che presso l'Agenzia risulta istituito un apposito gruppo di lavoro con il compito di assicurare una specifica assistenza tecnica ed amministrativa ai soggetti attuatori, al fine di rimuovere gli ostacoli riscontrati.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.2.2 Particolarmente complesso appare il discorso relativo al piano dei completamenti delle opere avviate dalla Cassa per il Mezzogiorno, a seguito della sua messa in liquidazione (d.P.R. 4 agosto 1984).

In base alle leggi n.651/1983, n. 775/1984, e n. 64/1986 ed alle delibere CIPE del 20 dicembre 1984 e dell'8 aprile 1987 risultano assegnate al piano risorse per 24.022,3 miliardi, di cui 5.000 sui fondi della citata legge n. 651/1983.

L'attività di completamento delle opere della ex Cassa per il Mezzogiorno può sintetizzarsi nel modo seguente, alla data del 31 maggio 1991: oltre alle opere già ultimate (oltre 36.000 interventi), restano da ultimare a cura della Agenzia per il Mezzogiorno 209 interventi per complessivi 883 miliardi di impegni, di cui 192 con una percentuale di esecuzione dei lavori superiore all'80%.

Rilevante è, ancora il numero delle opere da trasferire: oltre 12.000 interventi, di cui la maggior parte (10.668) alle amministrazioni locali titolari degli stessi.

4.2.3 Tra gli interventi regionali vanno ricompresi i programmi regionali di sviluppo, l'azione organica n. 6.3, gli interventi delle azioni organiche infrastrutturali del 2° p.a.a. di importo inferiore o uguale a 5 miliardi di lire, le azioni organiche n. 7,8,9. Secondo dati dell'amministrazione gli impegni assunti dalla Agenzia ammontano, al 31 dicembre 1991, al 68,5% della spesa programmata (11.765,4 miliardi su 17.164).

Il dato non riflette, però, il reale andamento delle iniziative, in quanto si tratta di trasferimenti da un centro di spesa ad un altro (generalmente le regioni), che successivamente provvede ad un ulteriore trasferimento ai soggetti attuatori (enti sub-regionali).

Nell'ambito del terzo piano annuale, sono stati assegnati altri 3.090 miliardi, con innovazioni che dovrebbero migliorarne l'effettiva utilizzazione. È stata infatti resa obbligatoria l'adozione di una gestione separata di tali fondi, non più riconducibili nell'ambito del bilancio ordinario, e ne è stata maggiormente vincolata l'utilizzazione con la prescrizione di un accantonamento pari ad almeno il 10% dell'aliquota disponibile per il completamento delle opere comunque programmate dall'intervento straordinario, prevalentemente a supporto dei progetti strategici e quindi degli accordi di programma conseguenti.

4.2.4 Per le infrastrutture finanziate dal Ministero del bilancio con i fondi della legge 64/86 (Fio 1986), va ricordato infine che, con delibera del 12 maggio 1988, il CIPE ha finanziato un «pacchetto» di interventi, esaminati dal Nucleo di valutazione presso il Ministero del bilancio, ai sensi dell'art. 17, comma 34, della legge 67 del 1988, la cui attuazione è stata demandata all'Agenzia per il Mezzogiorno.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 1.177 miliardi, utilizzati nel modo seguente (importi in miliardi):

A: IMPORTI PROGR.TI	B: IMPORTI DA AUTOR.	C: IMPORTI AUTORIZ.	D: CONVE.NI STIPUL.	E: LAVORI AVVIATI	F:% E/A	G: EROG.NI	H:% G/E
1.177,5	—	1.177,5	1.177,5	905,5	76,9	471,4	52

4.3 Gli incentivi

4.3.1 *Incentivi alle attività produttive ed ai servizi reali.* Per quanto concerne gli incentivi alle attività produttive a valere sulle risorse della legge 64/86 sono stati disposti, con i tre piani annuali approvati, accantonamenti per la voce «agevolazioni alle attività produttive» per un ammontare di 9.710,4 miliardi. La totalità delle risorse è stata impegnata dall'Agenzia per il Mezzogiorno prima della conclusione del 1990, per cui si è operata una integrazione di 3.244,6 miliardi stornati provvisoriamente dall'accantonamento per i contratti di programma. Pertanto, allo stato attuale le uniche possibilità di approvare nuove domande di incentivazione da parte dell'Agenzia per il Mezzogiorno derivano da eventuali revocche di concessione già assentite.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Successivamente alla emanazione della legge 64/86, il quadro normativo si è andato precisando con le indicazioni contenute nei tre piani annuali, con l'emanazione di una serie di delibere da parte del CIPE e del CIPI, nonché di decreti del Ministro per il Mezzogiorno e del Ministro del tesoro.

Le forme di agevolazione, già previste dalla precedente normativa, comprendono contributi in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato, cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'investimento, nonché il leasing di impianto e di macchinario.

La gamma delle attività agevolabili è stata inoltre ampliata, comprendendo anche il settore dei servizi reali delle attività produttive per i quali le agevolazioni includono anche la acquisizione, nonché la contrattazione programmata, in ordine alla quale sono state recentemente approvate importanti delibere.

Con delibera CIPE 2 febbraio 1990, è stata infatti prevista l'estensione della contrattazione programmata alle piccole e medie imprese e sono state definite ulteriori indicazioni in materia di agevolazioni finanziarie. Con delibera CIPI 2 febbraio 1990, risultano definiti gli «indirizzi di politica industriale per il Mezzogiorno» e disciplinata l'applicabilità della contrattazione programmata, con l'indicazione delle maggiorazioni settoriali delle agevolazioni.

Per quanto riguarda l'attività svolta nel quadriennio 1987-90 dall'Agenzia, risultano approvate, sulla base di dati forniti dal MISM, 10.908 domande per oltre 26 mila miliardi di investimenti ed un riflesso occupazionale di oltre 76 mila unità lavorative.

Le agevolazioni concesse ammontano nel complesso a 8.700 miliardi di contributo in conto capitale e a 3.929 miliardi di contributo sugli interessi (quest'ultimo onere è distribuito su un arco di 10 anni mediamente).

Operando una suddivisione delle iniziative per tipologia emerge una maggior quota destinata agli ampliamenti ed una minore ai nuovi impianti dagli ammodernamenti. L'investimento medio per addetto, pari a circa 249 milioni, scende a 150 milioni per i nuovi impianti e sale a 428 milioni per gli ampliamenti; per gli ammodernamenti risulta un saldo occupazionale di segno negativo.

La distribuzione per regione evidenzia che sul complesso dell'onere per incentivi, più del 40% è assorbito dalle regioni al confine Nord del Mezzogiorno, mentre la distribuzione per settori vede prevalere le industrie alimentari e meccaniche (circa il 50% degli investimenti agevolati).

L'attività di revoca delle concessioni riguarda prevalentemente piccole industrie, dal modesto livello degli investimenti e risulta motivata prevalentemente da cessazioni di attività, spesso per fallimento, o da disinteresse dell'operatore a completare gli investimenti.

Nell'attività di erogazione per contributi in conto capitale, emerge un incremento degli ordini di pagamento per stati di avanzamento emessi nel corso del 1989 rispetto ai due anni precedenti; in termini di pratiche «chiuse» con erogazione a saldo del contributo in conto capitale nel 1988 risultano definite 2.170 iniziative rispetto alle 1.407 del 1987 ed alle 1.603 del 1988; 2009 risultano definite nel 1990.

L'amministrazione segnala che nel 1991 l'attività dell'Agenzia in materia di approvazione di nuove domande di agevolazione è stata notevolmente rallentata per la indisponibilità di nuove risorse; le agevolazioni deliberate fino al 31 maggio ammontano, in termini di contributo, a 680 miliardi a fronte di 8.508 domande per oltre 23.000 miliardi di investimenti.

L'art. 12 della legge n. 64 del 1986, nell'obiettivo di rafforzare l'offerta e la domanda dei cosiddetti «servizi reali», ha ampliato la gamma delle attività agevolative estendendola alla produzione ed acquisto dei servizi destinati al sostegno delle attività produttive.

Il carattere innovativo della norma, e la non tempestiva adozione dei provvedimenti attuativi, hanno comportato un ritardo d'avvio nel settore.

Per quanto riguarda la produzione di tali servizi, risultano approvate a tutto il 31 dicembre 1990 n. 133 domande per investimenti complessivi di 117,2 miliardi (881 milioni di investimento per iniziativa).

Per quanto riguarda invece, l'acquisto di servizi reali, le domande presentate sino al 31/12/90 sono nel complesso 1.054 per un costo complessivo di 223,9 miliardi. Ne risultano approvate dal Comitato di gestione dell'Agenzia 122, per un costo di 24 miliardi e un contributo di 14,1 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.3.2 *Gli interventi a sostegno dell'innovazione (azione organica n.2).* Le risorse assegnate ammontano a 3.426 miliardi (4% di 84.682,5 assegnati). Lo stato di attuazione degli interventi è rappresentato nel prospetto che segue (fonte MISM).

Le iniziative avviate ammontano a 2.323 miliardi (68%) e la relativa percentuale di avanzamento risulta pari al 47% circa.

	A: IMPORTI PROGR.TI	B: IMPORTI DA AUTOR.	C: IMPORTI AUTORIZ.	D: CONVE.NI STIPUL	E:% E/A	F: EROG.	G:% F/D
Iniziative avviate al 100%	1.769	—	1.769	1.499	84,7	996	66,4
Iniziative avviate per tranches annuali	459,5	—	459,5	100	21,8	28	28,0
Iniziative avviate per lotti funzionali	769,5	—	769,5	724	94,1	80	11,0
Iniziative sospese	428	428	—	—	—	—	—
TOTALE	3.426	428	2.998	2.323	67,8	1.104	47,5

Per quanto attiene al sistema scientifico tecnologico, con le risorse dell'intervento straordinario sono stati finanziati programmi e progetti mirati al potenziamento ed all'espansione della rete consortile di ricerca, della rete scientifica pubblica extra-universitaria, della rete universitaria (32). Al riguardo risultano finanziate agevolazioni erogate su singole iniziative, proposte da imprese industriali per la realizzazione di centri e laboratori di ricerca «industriale». Nel quadriennio 1987-90 sono state autorizzate 51 iniziative di potenziamento di centri di ricerca per un investimento complessivo di 602 miliardi, dei quali il contributo in c/c è risultato pari a 335 miliardi.

A titolo di contributo per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla qualificazione dell'apparato produttivo meridionale proposti da singoli consorzi di ricerca sono state approvate e finanziate 26 iniziative, per un costo complessivo di 285 miliardi, di cui 228 a carico dell'intervento straordinario.

Ulteriori agevolazioni finanziarie e contributi sono stati attribuiti a favore delle grandi imprese pubbliche e private all'interno dei «contratti di programma» approvati dal CIPE.

Per quanto attiene alla rete universitaria, a carico dell'intervento straordinario risulta un impegno di 80 miliardi per la modernizzazione di strutture didattiche (aule informatizzate, biblioteche automatizzate, etc.).

Rilevanti risorse finanziarie sono state destinate all'intesa di programma sottoscritta con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica per potenziare le strutture edilizie e le attrezzature scientifiche della rete universitaria meridionale (previsione complessiva 1.200 miliardi, di cui 450 a carico dell'intervento straordinario).

Ulteriori risorse (75 miliardi) risultano impegnate sui fondi dell'intervento straordinario per finanziare iniziative del sistema formativo extrascolastico.

Nell'obiettivo di far progredire le reti di telecomunicazione specializzate nel Mezzogiorno sono stati impegnati circa 1.200 miliardi. Da segnalare al riguardo il programma STAR, cofinanziato con le risorse CEE, il cui valore complessivo, calcolato in 834 miliardi, grava per circa il 50% sui fondi dell'intervento straordinario (33).

(32)Secondo i dati del M.U.R.S.T. risulterebbe che la spesa per la ricerca, soprattutto privata, è quasi integralmente concentrata nel centro-nord (93,4%).

(33)Cfr. il successivo par. 5.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.3.3 La contrattazione programmata. Nell'intento di coinvolgere grandi gruppi industriali nazionali ed internazionali nella realizzazione di programmi integrati (impianti di produzione, centri di ricerca, programmi di ricerca e di formazione) per il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il primo piano annuale introdusse fin dal 1987 la «contrattazione programmata».

Di recente, con delibera CIPI del 2.2.90, si sono aggiunti altri due strumenti di contrattazione programmata: i contratti con i consorzi di piccole e medie imprese ed i contratti d'impresa.

A valere sulle risorse della legge 64/86, risultano approvate dal CIPI 6 contratti di programma e 2 di impresa, comportanti investimenti per circa 5.486,2 miliardi.

I gruppi che hanno utilizzato tali moduli operativi appartengono all'area pubblica e privata ed a settori ad alto contenuto tecnologico; essi sono: il Gruppo IRI, FIAT, OLIVETTI, TEXAS, ITALGRANI, BULL-HN, HN, ENI. Sono anche operativi i contratti d'impresa con la Polli-Gepi (G.T.C.) e con la N.P.T. (Noel Penny Turbines).

Il grado di realizzazione delle iniziative risulta alquanto differenziato, anche per effetto del differente lasso di tempo intercorso dalla loro approvazione ad oggi. La FIAT ha realizzato oltre il 75% degli investimenti ed attivato il 100% della occupazione prevista nel programma; OLIVETTI, IRI e TEXAS, viceversa, hanno raggiunto percentuali di realizzazione (e di occupati) oscillanti tra il 20 e il 30%.

Per i rimanenti contratti (BULL HN, ITALGRANI, N.P.T., G.T.C.), a circa due anni dalla approvazione non si registrano sensibili avanzamenti, non essendo stata ancora esaurita la fase di istruttoria delle domande di finanziamento presentate sui progetti esecutivi (che vengono elaborati soltanto dopo la approvazione del contratto).

Il seguente prospetto (fonte MISM-importi in miliardi di lire) illustra lo stato di attuazione dei progetti al 31 dicembre 1991.

	A: Investimenti previsti dal piano progettuale	B: Progetti approvati da Agensud	C: Investimenti realizzati	
FIAT 1	3.517,1	2.488,4	2.658,1	75,5
OLIVETTI *	770	379	181	23,5
IRI *	1.560	390,8	496,7	31,8
TEXAS	1.686,1	628,5	387,6	23,0
BULL HN	245,6	43,8	—	—
ITALGRANI	890,0	—	—	—
POLLI-GEPI	193,4	—	—	—
N.P.T.	60,0	36,2	—	—

Ulteriori contratti di programma sono stati recentemente approvati dal CIPE. Si tratta dei contratti con la FIAT (n. 2), l'ENI, l'IBM SEMEA e la SNIA-BPD, il cui costo dovrebbe gravare per intero sul rifinanziamento della legge n. 64/86.

L'investimento previsto è di circa 10.000 miliardi (di cui il 65% riguarda il contratto FIAT), così ripartito:

ENI	1.692,3 (3.962 NUOVI OCCUPATI)
FIAT 2.	6.581,8 (17.300 NUOVI OCCUPATI)
IBM.	108
SNIA BPD	1.528,8 (1611 NUOVI OCCUPATI)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sempre nel 1991 è stata avviata e definita l'istruttoria relativa alla proposta di contratto del Gruppo Barilla, che prevede investimenti pari a 859,9 miliardi di lire e 1.300 occupati a regime; sono stati avviati contatti e intese concernenti il contratto di programma con il Gruppo Piaggio, con un investimento previsto di 608,9 miliardi di lire e una occupazione a regime di circa 1.392 unità; verso la fine dello stesso anno, sono stati presentati i contratti d'impresa della Palfin (122 miliardi), del Gruppo Tari (130 miliardi) e della Sopin (108 miliardi).

Con la società ITALGRANI è stato ridefinito il programma, a seguito di contenzioso con la CEE, per 774 miliardi di lire; la nuova occupazione prevista a regime è pari a 1.800 unità.

Risultano infine siglati due contratti d'impresa con la Soc. «Gruppo Tessile Castrovillari», per uno stabilimento per la lavorazione del cotone ed un centro di ricerca per materiali (investimento di 173,9 miliardi); e con la società Noel Penny Turbines-Italia, per la realizzazione di uno stabilimento per la costruzione di piccole turbine (55 miliardi di investimento).

Nella categoria degli accordi di programma (art.7, legge n. 64 del 1986) rientra l'accordo per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento. Le competenze dell'intervento straordinario sono relative alle opere di urbanizzazione primaria ed agli altri interventi necessari per la realizzazione del Parco Tecnologico.

Al 31 dicembre 1991 risulta il seguente stato di attuazione:

A: IMPORTI PROGR.TI	B: IMPORTI DA AUTORIZZ.	C: IMPORTI AUTORIZZ.	D: CONVENI STIPULATE	E: IMPORTI EROGATI	F: % E/D
225	—	225	225	81	36.0

4.4 I progetti «strategici» e le intese di programma.

Nella impostazione dell'aggiornamento del programma triennale per il periodo 1990-1992 emergono segnali di una correzione di rotta rispetto alla precedente esperienza.

In particolare appare privilegiato l'intento di ricondurre attraverso «progetti strategici» l'intervento straordinario ad iniziative non attuabili dalle singole amministrazioni. A tale fine risultano assegnati, nell'aggiornamento 1990-92, 4.200 miliardi (in aggiunta ai primi 100 destinati dall'aggiornamento del piano 1988-90).

Tra tali iniziative vanno segnalati, anche per la rilevanza delle risorse finanziarie impegnate, i progetti per la difesa e la valorizzazione dell'ambiente (1.053 miliardi, di cui 400 a carico dell'intervento straordinario); per i parchi tecnologici (1.100 miliardi, di cui 400 a carico dell'i.s.); per la formazione (414 miliardi integralmente a carico dell'i.s.); per le Università (1.200 miliardi, di cui 450 a carico dell'i.s.); per i «sistemi territoriali» (Sicilia centro-occidentale e Sardegna centrale (1.150 miliardi, di cui 607 a carico dell'i.s.). Ulteriori progetti in via di definizione riguardano la razionalizzazione e lo sviluppo delle risorse idriche, il turismo e i beni culturali; nonché altri interventi sui sistemi territoriali (800 miliardi).

Sui 4.300 miliardi sino ad oggi stanziati con i piani annuali 1988 e 1990, risultano attualmente vincolati ad intese di programma approvate dal CIPE (Riqualificazione della pubblica amministrazione meridionale e Parchi Tecnologici) 814,1 miliardi.

Per il progetto «formazione» in data 3 aprile 1991 è stato costituito il Consorzio «RIPAM» tra IRI, ENI e FORMEZ per l'attuazione del programma di interventi. Allo stato attuale gli stanziamenti non risultano ancora utilizzati.

Per i «Parchi tecnologici» è stata approvata dai Ministri sottoscrittori l'intesa che definisce il quadro generale di regole, modalità e standards informativi per l'ammissibilità delle proposte al finanziamento.

Allo stato attuale risultano impegnati dall'Agenzia per il Mezzogiorno solo 4,35 miliardi per attività di studio e progettazione.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Risultano approvate intese di programma anche con il C.N.R., l'ENEA e con il Ministro per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica.

Le risorse complessivamente stanziati ammontano a 2.240 miliardi, di cui 1.148 a carico dell'intervento straordinario e 886,6 transitanti per il bilancio dell'Agenzia.

Lo stato di attuazione è riassumibile nel prospetto seguente (importi in miliardi di lire-fonte M.I.S.M.).

	A: Importi progr.ti	B: Importi da autor.	C: Importi autoriz.	D: Conve.li stipul.	E: Lavori avviati	F: Erog.ni	G: F/D
CNR.	518	451,77	66,23	66,23	—	17	25,66
ENEA	180	115,2	64,8	—	—	—	—
UNIVERS.	191,6	61	130,6	130,6	130,6	6,5	5
TOTALE . . .	886,6	627,97	261,63	196,83	130,6	23,5	11,94

Più in dettaglio, con il C.N.R., per il riequilibrio della ricerca scientifica nel Mezzogiorno, è stata sottoscritta l'intesa di programma in data 8 marzo 1988, deliberata dal CIPE nella seduta del 30 marzo 1988 e aggiornata il 30 giugno 1990.

Gli interventi ammontano complessivamente a 740 miliardi di lire, di cui 518 miliardi a carico della legge 64/86 e 22 miliardi a carico del C.N.R.. L'intesa prevede la realizzazione nel Mezzogiorno, ed in particolare nelle 9 aree di ricerca, dei seguenti progetti-obiettivo: EDILIZIA 287 mld; BORSE DI STUDIO 64 mld; PERSONALE 75 mld.; ATTIVITÀ DI RICERCA 62 mld.; STRUMENTAZIONE 170 mld.; PROGETTI STRATEGICI 75 mld.; DOCUMENTAZIONE, PROMOZIONE 7 mld., per un totale di 740, mld.

Il C.N.R. ha già avviato la realizzazione degli interventi impegnando a proprio carico risorse per complessivi 148,2 miliardi. A detta somma occorre aggiungere risorse pari a 66,2 miliardi, che l'Agenzia per il Mezzogiorno ha attivato attraverso le prime due convenzioni autorizzate dal Ministro.

L'intesa con l'ENEA per la realizzazione di interventi di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno è stata sottoscritta in data 26 marzo 1990 e deliberata dal CIPE nella seduta del 12 aprile 1990.

Gli interventi ammontano complessivamente a 300 miliardi di lire, di cui 180 miliardi a carico della legge 64/86 e 120 miliardi a carico dell'ENEA.

L'intesa prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

	(Lit./Mld.)
INTERVENTI SULL'AMBIENTE MARINO	3,5
CENTRO RICERCHE NEL SETTORE ELETTRONICO	7,0
MONITORAGGIO DI PARAMETRI SISMICI	7,0
PROGETTO INTEGRATO TRISALIA	115,0
MONITORAGGIO DI PARAMETRI SISMICI	9,0
PROGETTO INTEGRATO CALABRIA	26,0
INTERVENTI SU AMBIENTE E AGRICOLTURA	8,0
ACQUACOLTURA MARINA	6,0
PROGETTO INTEGRATO PORTICI	77,0
CENTRO SVILUPPO MONITORAGGIO AMBIENTALE	1,0
CENTRO NAZ. DI ORIENTAMENTO GESTIONE DEI RIFIUTI	1,0
CENTRO NAZ. DI RICERCA SUI MATERIALI	30,0
INTERVENTI SULL'AMBIENTE MARINO	3,5
INTERVENTI SULL'AMBIENTE MARINO	6,0
	<hr/>
	300,0

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il Progetto RIPAM (formazione di quadri tecnici ed amministrativi nel Mezzogiorno) l'intesa è stata sottoscritta il 17 dicembre 1990 e deliberata dal CIPE il 16 gennaio 1991. Relativamente alla prima fase triennale, il costo è pari a 414,1 miliardi ed è a completo carico della legge 64/86. L'intesa prevede la realizzazione, dando priorità attuativa agli interventi destinati ai territori più svantaggiati nel Mezzogiorno (fascia «A» della delibera CIPE del 29 dicembre 1986), delle seguenti iniziative:

FORMAZIONE e relative borse di studio per n. 4.400 unità da immettere nei ruoli degli Enti locali e regionali.	266,6 mld
AGGIORNAMENTO di n. 18.700 unità già in servizio.	23,4 mld
RIORGANIZZAZIONE comuni di Napoli, Bari, Palermo e Catania.	10,0 mld
PROGETTAZIONE, spese generali e IVA.	414,1 mld

È in corso di definizione il primo progetto «pilota» (costo: 79 miliardi).

4.5 Le prospettive di rifinanziamento

A fronte di pur importanti segnali di inversione di tendenza nell'andamento dell'economia meridionale negli ultimi anni (34), permane un ritardo complessivo del Mezzogiorno ed in specie di talune aree: il grado di dotazione di infrastrutture del sistema produttivo e dei servizi risulta ancora sensibilmente inferiore a quello medio delle regioni italiane del centro-nord e delle regioni avanzate del Centro-Europa.

D'altro canto il rapido processo di integrazione europea, la più accentuata concorrenzialità conseguente alla attuazione del mercato unico, i vincoli giuridici, istituzionali e programmatici posti dalla appartenenza alle Comunità sovranazionali, rendono indilazionabile un ripensamento complessivo dell'azione pubblica in favore del Mezzogiorno.

In tale prospettiva «strategica» non appare risolutivo un semplice rifinanziamento della legge n. 64 del 1986, la cui esperienza ha rivelato, insieme al maggior coinvolgimento delle amministrazioni territoriali, le già segnalate disfunzioni, come la debolezza del coordinamento e la dispersione degli interventi, aggravati dalla mancata riorganizzazione delle strutture preposte ed in particolare dal mancato riordino degli enti di gestione.

Peraltro assai discussa è la stessa funzione e necessità (35) dell'intervento straordinario, che, indipendentemente dalla sua entità (36), ha sovente evidenziato un carattere sostitutivo e non realmente additivo (sul piano qualitativo oltre che quantitativo) rispetto agli interventi «ordinari».

L'eventuale rifinanziamento dell'intervento straordinario non sembra quindi possa prescindere da una revisione dei meccanismi e delle procedure, per renderle più compatibili con i vincoli giuridici e programmatici posti dall'appartenenza alle Comunità Europee e da una selezione degli interventi che non siano di assistenza, ma di reale incentivo per uno sviluppo delle regioni meridionali.

Il possibile ruolo delle risorse straordinarie sembra quindi da ricondurre esclusivamente a logiche di iniziative a carattere multi-settoriale e pluriregionale, che postulano l'intervento di organismi e procedure diverse da quelle ordinarie, in stretto raccordo con le risorse comunitarie a ciò destinate (37).

Mentre iniziative di segno diverso (38) tendono ad una sostanziale eliminazione dell'intervento straordinario e ad una riconduzione dell'intervento pubblico a favore del Mezzogiorno nelle strutture e nei moduli procedurali «ordinari», sia pure con una accentuata attenzione agli obiettivi di riequilibrio terri-

(34) In particolare nell'occupazione e nelle industrie manifatturiere: Cfr. rapporti citati alla nota 4.

(35) Cfr. quanto esposto in premessa.

(36) Cfr. i dati SVIMEZ, secondo cui la incidenza della spesa «straordinaria» rispetto al PIL è passata dallo 0,9% degli anni '70 allo 0,6% degli anni '80.

(37) Cfr. *amplius*, Premessa e par. 5.

(38) Tra le quali quella refendaria, tendente all'abrogazione delle norme di settore.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

toriale, il Governo, dopo la presentazione di un disegno di legge mirante alla integrazione finanziaria della legge n. 64 del 1986 (A.C. n. 6057, A.S. n. 3062), ha prescelto, anche per la anticipata chiusura della legislatura, la via della decretazione di urgenza per non interrompere il flusso finanziario alle iniziative dell'intervento straordinario, prevedendo la utilizzazione degli accantonamenti a tal fine presenti nei documenti di bilancio.

Già a partire dalla legge finanziaria 1990 (legge n. 407 del 27 dicembre 1986) nella tabella B sotto la voce «Rifinanziamento della legge n. 64/1986», risultavano 8.500 miliardi per il 1992.

La legge finanziaria 1991 (legge 405/1990) ha riproposto la stessa voce, sempre in tab. B, predisponendo stanziamenti pari a 2.076 miliardi nel 1992 e 8.700 miliardi nel 1993, mentre nella tab. D, per l'anno 1991, veniva indicato un rifinanziamento pari a 950 miliardi.

La legge finanziaria 1992 (legge n. 415 del 31 dicembre 1991) evidenzia in Tab. B, sempre alla voce «Rifinanziamento della legge 1 marzo 1986, n. 64, 2.125 miliardi per il 1992 (di cui 2.000 bloccati dal collegamento con un fondo negativo di pari ammontare, corrispondenti a quota parte delle entrate derivanti dal condono tributario), 2.800 miliardi per il 1993 e 8.900 per il 1994. Sulla base di tali accantonamenti il comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 237 del 20 maggio 1992 reca per il finanziamento del sistema di agevolazioni e contributi finanziari da destinare all'economia delle aree meridionali una autorizzazione di spesa pari a 14.000 miliardi, di cui 125 per il 1992, 2.350 per il 1993 e 3.275 per il 1994, mentre per la quota rimanente, pari a 8.250 miliardi, destinata agli anni successivi, viene riservata alle leggi finanziarie la sua ripartizione.

Particolarmente significativa è la disposizione sempre contenuta nel comma 1, che consente l'assunzione impegni di spesa anche in eccedenza alle quote annuali (39).

Per la realizzazione dei progetti strategici di interesse nazionale nel campo infrastrutturale, con riguardo ai settori idrico, della ricerca scientifica, ambientale, territoriale, turistico, dei beni culturali e agroalimentare, è prevista la possibilità (comma 2) per l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno di contrarre prestiti con l'estero per 10.000 miliardi (3.000 per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 e 1.000 per il 1995); si prevede inoltre che tali prestiti siano contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche per le quote residue derivanti da anni precedenti.

L'autorizzazione a contrarre tali mutui viene introdotta in deroga all'art. 17, comma 4, della legge 64, il quale prevede che l'Agensud, per il finanziamento di iniziative di sua competenza, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, d'intesa col Ministro per gli interventi straordinari, possa contrarre mutui con la BEI e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi quelli di credito speciale, abilitati alla provvista all'estero, con onere a carico del bilancio dello Stato, mediante iscrizione delle rate di ammortamento di capitale e di interessi in appositi capitoli di spesa del Ministero del tesoro e che il controvalore dei prestiti venga scomputato dalle assegnazioni destinate alla stessa Agensud.

La copertura finanziaria, quantificata in 125 miliardi per il 1992, 2.800 miliardi per il 1993 (di cui 450 dovuti agli oneri di cui al comma 2), e 4.175 per il 1994 (905 relativi ai mutui di cui al comma 2) viene prevista mediante l'utilizzo: della quota dell'apposito accantonamento del fondo speciale 1992 non bloccata dal collegamento con il fondo negativo, dell'accantonamento del 1993 e delle residue disponibilità dell'accantonamento del 1994 che residuano dagli sgravi contributivi di cui all'art. 1 dello stesso D.L., che differisce al 30 novembre 1992 il termine dei benefici previsti al riguardo dell'art. 59 del T.U. sul Mezzogiorno, via via prorogato (da ultimo con la legge n. 214 del 19 luglio 1991).

Rinviando per gli specifici profili concernenti la copertura del provvedimento alle valutazioni della competente sede del controllo ed alla relazione della Corte che, ove convertito in legge, verrà effettuata ai sensi dell'art. 11-ter, comma 6, della legge n. 468/1978, introdotto dalla legge n. 362 del 1988, la Corte pur

(39) A tale riguardo il comma 3 dell'art. 18 della legge 64 prevede che la facoltà di assumere impegni di spesa superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'art. 25 del T.U. 6 marzo 1978, n. 218, «T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno» in relazione alle esigenze tecniche dei lavori e alla opportunità di svolgerli con la massima celerità, sia riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni considerati nel programma triennale approvato dal CIPE.

prendendo atto delle esigenze prospettate di evitare una interruzione nel flusso di finanziamenti all'intervento straordinario, ritiene comunque necessario, come si è già detto, operare una più vasta riconsiderazione dell'intero sistema di intervento pubblico nel Mezzogiorno.

5. Il coordinamento con le risorse comunitarie.

5.1 La riforma dei fondi strutturali.

Con i regolamenti comunitari a finalità strutturale (reg. CEE 2052/88 e successivi reg. 4253/88, 4254/88, 4255/88, 4256/88) emanati in attuazione dell'Atto Unico Europeo è entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 1986, una riforma dei fondi comunitari con finalità di sostegno, intesa ad affermare il principio della compartecipazione dell'intervento comunitario con l'attuazione delle politiche strutturali degli Stati membri, nonché la sostituzione degli strumenti di rimborso di finanziamenti nazionali di singoli progetti con un sistema di cofinanziamento di programmi operativi di durata pluriennale (40).

Il Dipartimento cura, in base a tale normativa, l'inoltrare agli organi comunitari sia dei programmi di interesse multiregionale, sia quelli di stretta competenza delle singole regioni del Mezzogiorno, dalle stesse predisposti.

In attuazione di tale nuova normativa è stato formulato il «Piano globale di sviluppo delle regioni dell'obiettivo n. 1», d'intesa con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'Agricoltura e con il concerto delle regioni interessate (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna), che è stato approvato dal CIPE con delibera del 30 maggio 1986 e dalla Commissione CEE con decisione del 31 ottobre 1986, relativa all'adozione del quadro comunitario di sostegno dell'«obiettivo 1» per l'Italia.

L'ammontare globale dell'impegno comunitario a carico dei tre fondi strutturali ammonta a 7.443 milioni di ECU (pari a circa 11.000 miliardi di lire) per il quinquennio 1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1993.

La ripartizione per fondi di tale impegno è di 4.942 MECU a carico del FESR, 1.700 MECU a carico del FSE, 801 MECU del FEAOG orientamento.

Il «Quadro Comunitario di Sostegno obiettivo 1», si articola in un sottoquadro pluriregionale — che prevede un intervento globale a carico dei tre fondi per 3.303 MECU, di cui FESR 2.422, FSE 681 e FEAOG 200 — ed in 8 sottoquadri regionali, uno per ciascuna Regione interessata.

I fondi CEE attribuiti a ciascuna delle 8 Regioni sono i seguenti:

- Abruzzo 313,7 MECU, di cui 41 a titolo degli obiettivi 3 e 4; (relativi alla lotta alla disoccupazione ed all'inserimento professionale dei giovani).
- Basilicata 314,4 MECU, di cui 70,7 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Calabria 515,7 di cui 94,6 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Campania 916,0 MECU, di cui 85,0 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Molise 153 MECU, di cui 85,0 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Puglia 679,2, di cui 119,2 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Sardegna 526,2 MECU, di cui 80,7 a titolo degli obiettivi 3 e 4;
- Sicilia 826,5 MECU, di cui 153,4 a titolo degli obiettivi 3 e 4.

Gli obiettivi prioritari concernono interventi nei settori: delle infrastrutture di comunicazione; dell'industria, artigianato e servizi alle imprese; del turismo; della valorizzazione delle risorse agricole e sviluppo rurale; delle infrastrutture di supporto alle attività economiche; della valorizzazione delle risorse umane.

Sotto il profilo qualitativo risultano approvati dalla Comunità i programmi operativi relativi alla metanizzazione, alla telefonia di base, allo sviluppo delle disponibilità idriche (988 miliardi) e alle aree attrezzate per l'insediamento industriale (382 miliardi).

(40) Cfr. amplius relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1990, cap. XIII «Comunità europee» ed in particolare il par. 4, pagg. 331 segg.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per la metanizzazione, il programma approvato il 21 dicembre 1986 prevede un costo complessivo di 2.904 miliardi ed una durata quinquennale (1986-1993). Per coordinare le risorse e la normativa interna con quella comunitaria è intervenuta al riguardo anche la legge n. 10 del 9 gennaio 1991.

Sono stati inoltre predisposti i programmi multiregionali concernenti la «ricerca e lo sviluppo tecnologico» che, comprendendo anche interventi del Fondo Sociale Europeo, (costo 745 miliardi) assume il carattere di Programma Operativo Plurifondo (POP), nonché il programma operativo «turismo» che la Commissione delle Comunità Europee ha approvato nel dicembre 1990.

Nel corso del 1991 è stato approvato il programma operativo concernente «aiuti all'industria e ai servizi», superando talune riserve della Commissione concernenti la notifica del rifinanziamento della legge 44 del 1986 per la promozione dell'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno. Il programma, approvato il 25 luglio 1991, comporta un costo di 113 miliardi ed una durata triennale (1991-1993).

A fronte di tale consistente canalizzazione di risorse della Comunità europea sono tuttavia emersi problemi attuativi: talune carenze programmatiche e gestionali, il non sempre adeguato e tempestivo coordinamento dei diversi centri propositivi e decisionali, le difficoltà riscontrate nella ricognizione e nella attivazione delle ulteriori risorse da reperire nel settore pubblico (Stato e Regioni) e privato, non hanno finora consentito una piena utilizzazione dei finanziamenti comunitari. Secondo dati CEE, per il triennio 1986-1991, su 4.037 milioni di ECU (pari a circa 6.000 miliardi di lire) risultano presentati progetti per 3.692 milioni di ECU; i pagamenti già effettuati dalla CEE ammonterebbero a 1.886 milioni di ECU, con una percentuale del 51%, sensibilmente inferiore a quella media comunitaria (70%).

Tali profili sollecitano una attenta verifica dei meccanismi procedurali e di reperimento delle risorse interne, in guisa da consentire una più efficace attuazione degli interventi assentiti in sede comunitaria, anche in vista dei rispettivi rifinanziamenti: al riguardo in data 16 dicembre 1991 la Commissione CEE ha approvato la seconda fase di attuazione dei Programmi integrati mediterranei, che prevedono per l'Italia finanziamenti pari a 865 miliardi per il biennio 1991-1992, a fronte di investimenti complessivi di 2.390 miliardi, con una previsione di afflusso di risorse nazionali per 1.495 miliardi (961 dal settore pubblico e 534 da quello privato) (41).

5.2 I programmi di iniziativa comunitaria

Nel corso del 1990 e del 1991 sono state approvate dalla Commissione CEE ulteriori iniziative che possono beneficiare di contributi comunitari aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel Quadro comunitario di sostegno. Tali iniziative, con riferimento a quelle rilevanti per le regioni meridionali, riguardano: interventi nel campo della depurazione delle acque e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei centri urbani costieri con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, nonché lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici e nocivi e la protezione dei biotipi marini (programma ENVIREG, definito d'intesa con il Ministero dell'ambiente); interventi nel campo della ricerca scientifica, della diffusione delle innovazioni e dello sviluppo tecnologico (programma STRIDE, definito d'intesa con il Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica); il programma per la realizzazione di grandi infrastrutture di interesse comunitario (programma REGEN), che interessa il Mezzogiorno per alcuni progetti identificati dalla Commissione (metanodotto sottomarino Toscana-Corsica-Sardegna ed elettrodotto sottomarino Italia-Grecia); iniziative di intervento transfrontaliero che, nel Mezzogiorno, interessano solo la provincia di Sassari (programma INTERREG); iniziative a favore delle piccole e medie imprese meridionali nel campo della certificazione di qualità al fine di accrescerne la competitività nella prospettiva del mercato unico (programma PRISMA); iniziative di promozione alle piccole e medie imprese dei servizi di telecomunicazioni avanzate (programma TELEMATIQUE).

Nel 1991 si è conclusa la fase attuativa relativa ai programmi comunitari di cui al Reg. CEE n. 1787 del 1984, STAR (telecomunicazioni avanzate), per un costo complessivo di 835 miliardi, e VALOREN (energie alternative e rinnovabili), mentre sono stati completati i programmi fuori quota (ampliamento, siderurgia, tessile, cantieristica).

(41) Per l'attuazione della prima fase dei PIM, cfr. Relazione al rendiconto generale per lo Stato, es. 1990, Cap. XIII «Comunità europee» ed in particolare il par. 5, pagg. 337 segg.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1987-1990
RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Spesa complessiva con pagamenti su tesoreria centrale

(importi in miliardi)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti resto Paese	Pagamenti su Tes. (*) non ripartibili
1987	235.932	99.935	42,36	135.997	88.568
1988	247.545	96.984	39,18	150.561	92.185
1989	262.339	104.337	39,77	158.002	60.066
1990	294.840	115.222	39,08	179.618	60.307
1991	322.321	122.058	37,87	200.263	61.080

(*) Elaborati dalla Direzione Generale del Tesoro

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento

N.B. — Le discordanze sul totale pagamenti vanno imputate al fatto che i dati forniti per le categorie VI (interessi) e XX (rimborso prestiti) riguardano soltanto gli importi validati dalla Banca d'Italia, quindi transitati per la tesoreria.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI BILANCIO STATO SU TESORERIA CENTRALE

Dicitura voce	1987	1988	1989	1990	1991
FS corr.	6.571	6.677	7.398	7.146	7.263
FS capit.	5.971	6.371	6.128	6.491	5.873
FS anticip.	—	—	—	—	—
Totale da BS a FS.	12.542	13.048	13.526	13.637	13.146
Monop. corr.	26	49	29	52	103
Monop. cap.	—	60	30	218	15
Totale da BS a Monopoli	26	109	59	270	118
ANAS corr.	1.474	1.496	1.443	1.139	1.166
ANAS capit.	3.340	5.913	3.347	5.555	4.524
Totale da BS a ANAS	4.814	7.409	4.790	6.694	5.690
P.T. corr.	545	803	295	298	509
P.T. capit.	134	166	211	327	305
P.T. anticip.	1.666	1.736	1.945	1.782	1.952
P.T. altro	272	772	10	976	8
Totale da BS a P.T.	2.345	2.705	2.451	3.383	—
For. dem. corr.	—	—	—	—	—
For. dem. cap.	44	21	28	34	33
Totale da BS a FD.	44	21	28	34	33
Totale aziende autonome.	19.771	23.292	20.854	23.041	21.761
C.D.P corr.	7.487	3.618	8.251	9.177	10.260
C.D.P. capit.	3.610	3.583	5.001	4.754	3.918
Totale C.D.P.	11.097	7.201	13.252	13.931	14.178
Totale da BS a INPS	30.893	29.712	30.059	44.402	39.801
Ag. mezz. corr.	57	—	—	—	—
Ag. mezz. capit.	9.207	3.916	5.989	4.374	3.730
Totale da BS a Ag. Mezz.	9.264	3.916	5.989	4.374	3.730
Regioni corr.	58.855	74.350	71.622	73.582	98.834
Regioni capit.	8.211	8.843	10.693	7.155	8.532
Totale da BS a Reg.-USL	67.066	83.193	82.316	80.737	107.366
Totale da BS ad altro	68.525	68.120	39.202	36.288	39.319
Totale da BS a T.C.	206.888	215.207	191.682	203.751	226.155
REGIONI:					
Mezzogiorno.	25.944	28.539	28.195	28.038	38.431
Resto del Paese.	41.122	54.654	54.121	52.698	68.935
I.N.P.S.:					
Mezzogiorno.	10.748	9.924	10.621	15.687	11.820
Resto del Paese.	20.415	19.788	19.438	28.715	2.981
CASSA D.P.:					
Mezzogiorno.	3.130	2.275	3.652	3.762	2.066
Resto del Paese.	7.967	4.926	9.600	10.169	12.112
AGENZIA MEZZOGIORNO	9.264	3.916	5.989	4.374	3.730
TOTALE da BS a T.C.	206.888	215.207	191.682	203.751	226.155
di cui:					
MEZZOGIORNO	48.816	44.654	48.457	51.861	56.047
RESTO DEL PAESE	69.504	79.368	83.159	91.583	109.028
NON RIPARTIBILI	88.568	92.185	60.066	60.307	61.080

Dati elaborati dalla Direzione Generale del Tesoro

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA

Spesa complessiva

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1987	433.283.405	51.119.113	11,80	66.492.991	206.888.047	108.783.254
1988	482.816.593	52.330.030	10,84	71.192.681	216.206.662	143.087.220
1989	437.280.007	55.879.949	12,78	74.843.240	191.682.195	114.874.624
1990	522.414.728	63.361.218	12,13	88.034.541	203.750.686	167.268.284
1991	620.055.541	66.011.090	10,65	91.235.322	C.E.D. - Servizi 226.041.004	Relazioni al Parlamento 236.768.125

PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA

Spesa finale

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	443.835.111	52.330.030	11,79	71.192.680	216.058.348	104.254.052
1989	422.604.888	55.879.944	13,22	74.843.239	191.497.595	100.384.109
1990	484.490.153	63.361.218	13,08	88.034.541	203.547.587	129.546.807
1991	517.339.961	66.011.090	12,76	91.235.322	225.792.881	134.300.668

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA

Titolo I - Spese correnti

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	376.623.741	44.893.352	11,92	62.851.738	178.129.674	90.748.976
1989	350.330.189	48.173.571	13,75	66.046.996	149.684.178	86.425.445
1990	413.438.433	55.416.785	13,40	79.194.558	167.847.428	110.979.662
1991	448.546.804	58.251.817	12,99	80.462.227	191.543.955	118.188.805

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA

Titolo II - Spese in conto capitale

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	67.211.370	7.436.678	11,06	8.340.942	37.928.674	13.505.076
1989	72.274.699	7.706.374	10,66	8.796.243	41.813.418	13.958.664
1990	71.051.720	7.944.433	11,18	8.839.982	35.700.159	18.567.146
1991	68.793.157	7.750.274	11,28	10.773.095	34.148.926	16.111.862

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo III - Rimborso di prestiti

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	38.981.481	—	—	—	148.314	38.833.168
1989	14.675.114	—	—	—	184.599	14.490.514
1990	37.924.576	—	—	—	203.099	37.721.476
1991	102.715.580	—	—	—	248.123	102.467.457

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

**Titolo I - Spese correnti
Categoria I
(Servizi degli organi costituzionali)**

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	1.012.994	—	—	—	143.411	869.583
1989	1.115.305	—	—	—	149.103	966.202
1990	1.195.441	—	—	—	165.329	1.030.112
1991	1.333.093	—	—	—	167.232	1.165.861

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria II

(Personale in attività di servizio)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	61.166.230	16.751.113	27,39	24.184.384	10.850.524	9.380.210
1989	66.103.094	18.351.512	27,76	25.827.549	12.084.617	9.839.414
1990	77.075.407	21.628.191	28,06	31.185.890	12.017.416	12.243.910
1991	82.642.572	22.632.261	27,39	32.653.760	14.114.658	13.241.893

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria III

(Personale in quiescenza)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	16.773.575	8.215.652	48,98	7.417.500	162.259	978.164
1989	18.828.047	9.521.826	50,57	8.299.960	47.627	958.635
1990	21.799.688	11.125.451	51,03	9.658.767	70.676	944.795
1991	24.693.246	12.548.844	50,82	10.974.092	73.168	1.097.142

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

**Titolo I - Spese correnti
Categoria IV
(Acquisto di beni e servizi)**

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	20.019.537	3.326.225	16,61	6.049.810	1.871.603	8.771.899
1989	19.266.779	3.488.136	18,10	6.364.246	2.551.637	6.862.760
1990	21.021.451	3.329.404	15,84	5.918.738	2.212.489	9.560.820
1991	21.236.019	3.192.869	15,04	6.302.059	2.220.419	9.520.672

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DEL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

**Titolo I - Spese correnti
Categoria V
(Trasferimenti)**

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	215.124.763	15.885.173	7,38	20.082.817	152.516.972	26.839.802
1989	179.823.492	16.184.871	9,00	21.274.770	121.088.286	21.275.565
1990	208.764.696	18.607.427	8,91	26.314.243	138.675.922	25.167.104
1991	222.396.061	19.025.072	8,55	24.140.185	157.994.925	21.235.879

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria VI
(Interessi)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	47.318.223	29.405	0,06	555.894	3.280.651	43.452.273
1989	50.832.030	34.020	0,07	524.086	4.299.082	45.974.843
1990	67.359.041	84.736	0,13	923.193	5.011.517	61.339.595
1991	77.359.476	53.165	0,07	998.955	5.105.207	71.202.148

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria VII
(Poste correttive e compensative delle entrate)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	14.716.906	492.614	3,35	4.537.892	9.083.488	602.911
1989	14.039.081	581.688	4,14	3.743.706	9.183.486	530.201
1990	15.805.018	626.609	3,96	5.176.655	9.378.183	623.571
1991	18.338.800	760.069	4,14	5.312.787	11.568.750	696.994

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria VIII

(Ammortamenti)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	217.944	—	—	—	217.944	—
1989	277.061	—	—	—	277.061	—
1990	310.782	—	—	—	310.782	—
1991	377.821	—	—	—	377.821	—

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo I - Spese correnti

Categoria IX

(Somme non attribuibili)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	273.569	193.171	70,61	23.441	2.823	54.134
1989	45.300	11.517	25,42	12.7678	3.279	17.826
1990	106.910	14.968	14,00	17.072	5.114	69.755
1991	189.917	39.536	23,27	80.389	21.775	28.217

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria X

(Beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	3.163.215	851.937	26,93	1.291.795	146.141	873.342
1989	3.407.153	916.514	26,90	1.386.219	142.862	961.558
1990	3.758.291	904.848	24,06	1.375.527	163.231	1.314.686
1991	4.975.564	875.123	17,59	1.499.358	962.196	1.638.887

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria XI

(Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche etc.)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	324.991	22.849	7,03	73.961	33.511	194.671
1989	520.720	29.195	5,61	135.186	217.024	139.317
1990	501.521	33.565	6,69	118.585	72.319	277.052
1991	633.747	27.415	4,33	136.786	310.229	159.317

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

**Titolo II - Spese in conto capitale
Categoria XII
(Trasferimenti)**

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	52.229.016	3.213.053	6,15	6.888.677	34.359.167	7.768.118
1989	56.958.301	4.581.313	8,04	7.249.247	36.331.423	8.796.318
1990	55.731.149	5.615.231	10,08	7.307.242	30.707.541	12.101.134
1991	51.727.016	4.355.964	8,42	9.108.984	28.780.726	9.481.341

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

**Titolo II - Spese in conto capitale
Categoria XIII
(Partecipazioni azionarie e conferimenti)**

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	1.413.686	10.000	0,71	26.000	613.503	764.183
1989	1.927.996	—	—	15.000	1.292.660	620.336
1990	2.342.280	240.000	10,25	20.000	1.360.566	721.715
1991	2.217.872	—	—	10.000	1.030.512	1.177.360

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria XIV

(Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	1.877.311	8.489	0,45	60.509	1.427.000	381.313
1989	2.111.829	2.000	0,09	10.591	1.640.900	458.338
1990	2.038.810	12.335	0,61	18.330	1.671.948	336.197
1991	2.053.434	771	0,04	17.966	1.820.500	214.197

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**

Titolo II - Spese in conto capitale

Categoria XV

(Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	4.741.715	—	—	—	1.218.266	3.523.449
1989	5.111.346	—	—	—	2.128.548	2.982.798
1990	5.541.2315	—	—	—	1.724.853	3.816.362
1991	4.685.523	—	—	—	1.244.763	3.440.760

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**
Titolo II - Spese in conto capitale
Categoria XVI
(Somme non attribuibili)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	3.461.436	3.330.350	96,21	—	131.086	—
1989	2.237.352	2.177.352	97,32	—	60.000	—
1990	1.136.454	1.136.454	100,00	—	—	—
1991	2.500.000	2.500.000	100,00	—	—	—

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.

**PAGAMENTI COMPLESSIVI (COMPETENZA + RESIDUI) DAL BILANCIO STATALE
NEL QUADRIENNIO 1988-1991 RILEVATI DALLE CONTABILITÀ DI TESORERIA**
Titolo III - Rimborso prestiti
Categoria XX
(Rimborso prestiti)

(Importi in milioni)

Esercizio	Totale pagamenti (a)	Pagamenti Mezzogiorno (b)	% b/a	Pagamenti Resto Paese	Pagamenti Tes. 600	Pagamenti Tes. 348
1988	38.981.481	—	—	—	148.314	38.833.168
1989	14.675.114	—	—	—	184.599	14.490.514
1990	37.924.576	—	—	—	203.099	37.721.476
1991	102.715.580	—	—	—	248.123	102.467.457

C.E.D. - Servizio Relazioni al Parlamento.



Capitolo XXIX

LEGGE N. 219 DEL 1981

Sommario: — **Premessa.**

1. **Gestione fuori bilancio ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981.** 1.1. *Risultanze istruttorie.* 1.1.1. *Punto a).* 1.1.2. *Punto b).* 1.1.3. *Punto c).* 1.2. *Aspetti finanziari.* 1.3. *Interventi.* 1.4. *Profili contabili.* 1.5. *Rendicontazione.*
2. **Gestioni fuori bilancio ex artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981.** 2.1. *Gestione fuori bilancio ex art. 21 della legge n. 219 del 1981.* 2.2. *Gestione fuori bilancio ex art. 32 della legge n. 219 del 1981.*

Premessa

La presente relazione, oltre riportare le consuete risultanze delle gestioni fuori bilancio della legge n. 219 del 1981, riferisce, in particolare, sui risultati dell'istruttoria di cui all'ordinanza n. 139 del 21 giugno 1991, emessa a seguito della deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte in sede referente nell'adunanza del 13 giugno 1991, con la quale sono stati individuati i punti ritenuti meritevoli di ulteriori approfondimenti che rientrano anche nella sfera di attribuzioni della Corte, secondo le indicazioni emerse nella relazione conclusiva della Commissione parlamentare di inchiesta sull'attuazione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dal terremoto del novembre 1980 e febbraio 1981.

I punti sottoposti ad accertamenti particolari concernono:

– la sproporzione emersa, nell'ambito degli interventi di riparazione, ricostruzione e delocalizzazione degli stabilimenti industriali danneggiati (art. 21 legge n. 219 del 1981), dal numero delle domande e dalla loro localizzazione, tra l'accesso alle opportunità offerte dall'art. 21 e dalle sue modalità attuative e i danni effettivamente registrati dagli stabilimenti industriali a causa del terremoto del 1981 e l'adeguamento degli impianti rispetto alla produzione e al mercato con riferimento alle aziende beneficiarie;

– la rilevante differenza di costi fra Basilicata e Campania e la grande divergenza dei costi tra le varie localizzazioni, ravvisate in relazione agli interventi previsti dall'art. 32 della legge n. 219 del 1981; – gli effetti delle deviazioni nel sistema delle concessioni, nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dall'art. 32 della legge n. 219 del 1981, per cui non è stato possibile accertare le differenze tra il prezzo riconosciuto dal committente e il prezzo pagato dal concessionario all'appaltatore in mancanza delle informazioni riguardanti i contratti di appalto e subappalto che pure le imprese si erano impegnate a fornire; – le modalità di ricorso all'appalto (e successivo subappalto), per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, da parte dei consorzi e delle imprese presenti nei consorzi concessionari e sugli intrecci tra queste istituiti attraverso associazioni temporanee, consorzi e consorzi di consorzi, società consortili etc..

Nella stessa sede è emersa, altresì, la necessità di procedere ad accertamenti volti, in particolare, ad individuare: – i nominativi degli assegnatari – in proprietà o in locazione – degli alloggi e dei locali realizzati o acquistati, specificando: gli estremi del provvedimento di assegnazione e del contratto di locazione; la data di consegna dell'alloggio o locale; la decorrenza dell'obbligo di pagare il canone; l'entità del canone dovuto e, distintamente, le altre voci di pagamento (manutenzione, spese condominiali, etc.); i pagamenti effettuati e nei casi di incongruità di questi le cause e la entità degli scostamenti nonché le azioni intraprese dagli organi gestori;

– gli oneri per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare, distintamente per servizi generali (specificatamente per strade, giardini, scuole, impianti sportivi, altre infrastrutture etc.) e per servizi comuni di edifici (da individuare in stretto riferimento agli oneri posti a carico degli assegnatari),

specificando per i singoli contratti o atti di affidamento: le procedure seguite per ciascun affidamento; le procedure di controllo della esecuzione dei servizi e delle opere; l'entità e la regolarità dei pagamenti in favore dei singoli affidatari.

A seguito della richiamata iniziativa istruttoria con nota 21 ottobre 1991 del funzionario incaricato dal CIPE per la ultimazione delle operazioni del programma straordinario di edilizia residenziale è stata trasmessa la documentazione relativa agli interventi di edilizia abitativa nel comune di Napoli e nelle aree esterne ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981.

Riguardo il punto concernente il ricorso all'appalto e al subappalto per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, è pervenuta la relazione dell' Ufficio Antimafia che fornisce informazioni circa l'attuazione delle norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa ed alle forme di criminalità organizzata, riferisce sulle procedure dirette al rilascio di autorizzazioni da parte del concedente, riporta le direttive relative all'individuazione dei concessionari ed è corredata da tutte le ordinanze emanate in materia e dagli allegati contenenti l'elenco di tutti i concessionari per gli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale.

In ordine al punto relativo alla gestione degli alloggi realizzati o acquistati è pervenuta la relazione dell'U.G.A.P.I. (Ufficio gestione amministrativa patrimonio immobiliare) che riferisce sulla gestione degli alloggi, sui canoni, sulle situazioni debitorie e sulle procedure adottate per il recupero delle morosità. Sono anche pervenuti i tabulati contenenti i dati richiesti circa gli assegnatari degli alloggi, i provvedimenti di assegnazione, la data di consegna etc..

Per quanto riguarda il punto attinente gli oneri manutentivi e gestionali degli alloggi è stata trasmessa la relazione dell' Ufficio tecnico manutenzione che riporta notizie concernenti i servizi comuni agli edifici, indica le procedure seguite per l'affidamento di ciascun servizio ed è corredata da tabelle contenenti i nominativi degli affidatari dei servizi, le date di consegna e di scadenza e gli importi liquidati.

Relativamente ai punti della ordinanza concernenti gli artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981, per i quali non risulta pervenuta risposta, con nota del magistrato relatore in data 19 marzo 1992 è stata reiterata la richiesta di elementi e documentazione.

L'estensione assunta dagli interventi di ricostruzione e sviluppo ed il loro perdurare nel tempo fanno anche sorgere il problema della compatibilità delle procedure adottate con la direttiva CEE n. 89/440/CEE attuata con decreto legislativo n. 406 del 19 dicembre 1991 nonché per quanto attiene alla disciplina degli incentivi con l'art. 90 del trattato in materia di aiuti.

Va anche aggiunto che, mancando un controllo appositamente legiferato nei confronti delle gestioni in esame, trattandosi di gestioni in deroga, occorre che si faccia luogo ad un controllo interno rispondente a quanto disposto in merito dalla legge n. 1037 del 1939 recante norme sull'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

1. Gestione fuori bilancio ex titolo VIII, legge n. 219 del 1981

1.1. Risultanze istruttorie

1.1.1. Punto a) Modalità di ricorso all'appalto e al subappalto per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 da parte dei consorzi e delle imprese presenti nei consorzi concessionari e sugli intrecci tra queste istituti attraverso associazioni temporanee, consorzi e consorzi di consorzi, società consortili.

1.1.1.1. Per la realizzazione degli interventi ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981 è stato utilizzato lo strumento dell'affidamento in concessione delle opere a mezzo di convenzioni «in deroga» il cui oggetto è stato definito in modo molto ampio tanto da comprendere, oltre l'ordinario processo costruttivo, anche tutte le attività connesse, dalla progettazione all'espropriazione delle aree ed alla consegna agli assegnatari degli alloggi.

L'utilizzo del sistema della concessione ha consentito di eludere la disciplina comunitaria nella procedura concorsuale di scelta del contraente.

Tale sistema si pone, altresì, in contrasto con i principi di buona gestione finanziaria ai quali deve corrispondere l'attuazione degli interventi di ricostruzione.

In virtù del meccanismo della concessione, sulla base della disciplina straordinaria degli interventi (decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 – T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 – artt. 19, 20 e 21), lo Stato si trova ad erogare ai privati prestati con largo anticipo rispetto all'inizio dei lavori e, in sostanza, non garantiti da anticipazioni finanziarie alle imprese concessionarie da parte dei Commissari straordinari, che hanno raggiunto importi considerevoli, talvolta pari anche al 37% del totale (1).

La Corte ha più volte richiamato l'attenzione sulla non conformità a legge dell'indicato sistema di anticipazioni sottolineando la non cumulabilità in base alle clausole contrattuali del beneficio dell'anticipazione con quello della revisione prezzi (2).

La prassi applicativa della concessione in esame mostra un completo distacco rispetto alla progressiva utilizzazione dell'istituto della concessione di sola costruzione-appalto già nella fase di avvio del programma originario di 20.000 alloggi.

In particolare ha costituito una deroga, legislativamente prevista, al sistema normale della concessione la vastità dei compiti affidati ai soggetti concessionari estranei alla amministrazione, già rappresentata dalla Corte in precedenti relazioni al Parlamento (3) ove è stata lamentata la progressiva estensione dell'istituto della supplenza di funzioni proprie della pubblica amministrazione.

Il rapporto di concessione, così inteso, ha consentito alle imprese partecipanti ai consorzi di operare con larghissima autonomia per quanto concerne le modalità di suddivisione dei lavori, la individuazione dei lavori da dare in appalto o delle forniture esterne, le condizioni degli appalti e delle forniture e la selezione delle imprese appaltatrici.

Riguardo la scelta del contraente nell'ambito della concessione la Commissione parlamentare di inchiesta ha precisato che «l'idoneità è stata oggetto di valutazione per il consorzio nel suo insieme, e non per le singole imprese» e che «talvolta le imprese incluse nei consorzi non rispondevano ai requisiti previsti» aggiungendo che «per la scelta dei concessionari si è usato un sistema che contrastava totalmente con criteri di selezione basati sui principi della concorrenza e quindi della migliore offerta per l'interesse della pubblica amministrazione» valutando «le imprese in sede di prequalificazione tecnica per i loro requisiti soggettivi» (4).

Nella nota n. 1301/U.A. del 9 settembre 1991, acquisita con la richiamata istruttoria, il funzionario incaricato dal CIPE per l'ultimazione del programma straordinario di edilizia residenziale ha affermato che «le concessioni non furono affidate in base a sindacabili scelte amministrative, ma equamente ripartite tra tutti i soggetti che, avendo concorso al bando di prequalificazione, erano risultati idonei e cioè in possesso dei requisiti di capacità tecnica e imprenditoriale».

Sulla questione sono in corso ulteriori iniziative istruttorie da parte della Corte.

Dalla documentazione trasmessa dal predetto funzionario risulta anche che l'accorpamento dei soggetti qualificati è avvenuto con le modalità e le forme previste dalla normativa vigente (5). La normativa successiva (6) ha previsto altre forme di raggruppamento interno agli stessi consorzi, A.T.I. e R.T.I. (Società consortili), che poterono, quindi, intervenire in nome e per conto dei soggetti concessionari senza che ciò costituissero forma di appalto.

1) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol. I, tomo I, p. 697 e 698.

2) Vedasi delibere n. 2193 del 12 ottobre 1989 e n. 25 del 22 novembre 1990 della Sezione del controllo della Corte con cui sono stati dichiarati irregolari i conti consuntivi relativi agli esercizi 1983 e 1984 della gestione per l'attuazione nel comune di Napoli del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 anche per l'errata interpretazione delle norme commissariali circa la revisionabilità dei prezzi contrattuali.

Vedasi anche la relazione della Corte al Parlamento per l'esercizio finanziario 1990, vol. II, tomo I, p. 79.

3) Vedasi la relazione della Corte al Parlamento per l'esercizio finanziario 1990, vol. II, tomo I, p. 65.

4) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol. I, tomo I, p. 687 e 688.

5) Artt. 21 e 22 della legge n. 77 del 1984.

6) Art. 9 della legge n. 687 del 1984 e n. 80 del 1987.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'intreccio che l'esecuzione delle opere ha determinato tra imprese incluse nei consorzi ed imprese esterne è di particolare rilievo. E diviene ancor più significativo ove si consideri che, mentre nella fase iniziale gli appalti e le forniture erano affidate dal consorzio come tale (e, quindi, dall'impresa mandataria), successivamente le singole imprese consorziate furono autorizzate a procedere direttamente senza passare per i consorzi di appartenenza (7).

Si realizza in tal modo una sorta di commistione e identificazione tra stazioni appaltanti ed appaltatori.

Riguardo l'esecuzione dei lavori da parte dello stesso concessionario o dei terzi appaltatori nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta si attesta che «nessuno si preoccupò di controllare nè che le imprese affidabili partecipassero effettivamente ai lavori, nè che esse svolgessero almeno un ruolo di direzione del consorzio» (8).

Nella cennata nota del funzionario incaricato è detto che «da parte dei concessionari» si è attuato «un rigoroso controllo» sulla «riconosciuta facoltà di questi ultimi di eseguire direttamente i lavori ovvero di appaltarli a terzi regolarmente iscritti all' A.N.C.».

Anche su tal punto ulteriori iniziative istruttorie verranno assunte dalla Corte in sede di Sezioni Riunite.

1.1.1.2. Per quanto riguarda, più in particolare, le modalità e le procedure di appalto, va rappresentato che molte delle difficoltà e delle disfunzioni procedurali legate a tale istituto sono state determinate dal susseguirsi di ordinanze e direttive del Commissario straordinario (9) con le quali è stata dettata una disciplina di autorizzazione all'appalto non sempre ordinata, suscettibile di modificazioni ed integrazioni dei soggetti gestori ed organizzatori dell'intervento e delle modalità procedurali, spesso contraddittoria ed estremamente complessa che ha finito per creare incertezze interpretative con gravi ripercussioni sulla celerità degli interventi e sulla loro efficacia.

Una prima disciplina della materia, ancorchè in via provvisoria, venne dettata con ordinanza n. 362 del 1983 con la quale venne delegato ai Concessionari l'esercizio del potere autorizzatorio di cui all'art. 21 della legge n. 646 del 1982.

La generica dizione «Concessionari», in fase di applicazione della normativa antimafia (10) alle opere interessanti la pubblica amministrazione, e la tendenza ad una eccessiva estensione dello status di Concessionario (11) anche al di là di quanto poteva ritenersi consentito dalla normativa in vigore, ha comportato una proliferazione di circolari ministeriali (12) ognuna delle quali ha dato una propria e diversa interpretazione in ordine all'individuazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

Al fine di ovviare a tale situazione di incertezza, favorita dal susseguirsi di interventi amministrativi e legislativi, dall'adozione di regimi particolari e derogatori e dal carattere provvisorio delle decisioni, si è reso necessario un intervento dell'organo straordinario risolutivo della questione e, con ordinanza n. 691 del 1983, venne fatto obbligo ai concessionari di richiedere al concedente Commissario l'autorizzazione per l'appalto dei lavori e delle forniture alle imprese che avessero i requisiti prescritti, e fu prevista, altresì, la possibilità da parte dell'appaltatore, di affidare a terzi la esecuzione di lavori speciali consentiti.

7) Vedasi nota 9.

8) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol. I, tomo I, p. 687.

9) Ordinanza commissariale n. 362 del 28 gennaio 1983 con la quale è stata disciplinata la materia in via provvisoria attraverso la delega al concessionario dell'esercizio del potere autorizzatorio ex art. 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646. Direttiva commissariale n. 19 del 29 marzo 1983 con la quale è stato precisato che lo status di concessionario doveva intendersi esteso anche alle singole imprese facenti parte dei consorzi. Ordinanza commissariale n. 691 del 14 novembre 1983, derogativa dell'ordinanza n. 362, con la quale è stato sancito l'obbligo per i concessionari di richiedere al concedente Commissario l'autorizzazione per gli appalti, è stata prevista, per l'appaltatore, la possibilità di affidare a terzi speciali lavori ed è stato adottato un duplice sistema autorizzativo: provvisorio e definitivo. Ordinanza commissariale n. 867 dell'8 febbraio 1984 con la quale sono stati disposti specifici controlli e verifiche sul possesso dei requisiti di idoneità da parte delle imprese. Ordinanza commissariale n. 7428 del 9 giugno 1988 con la quale è stata estesa la procedura autorizzativa anche alle forniture di cemento preconfezionato e materiale lapideo da cava. Ordinanza commissariale n. 7283 del 3 maggio 1988 con la quale è stata prevista l'emanazione di un'unica autorizzazione definitiva.

10) Legge 19 marzo 1990, n. 55.

11) Vedasi nota 9.

12) Cfr. Circolare del Ministero di grazia e giustizia n. I/2439/U.L. dell'8 giugno 1983 e Circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 447 del 9 marzo 1983 (parte III, p. 7) e n. 1243 dell'8 luglio 1983.

Alle ordinanze del Commissario straordinario si è, di nuovo, fatto ricorso per disporre indagini e controlli ai fini dell' accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei responsabili delle imprese coinvolte nella realizzazione del Programma straordinario (13), e dell'estensione dell'applicazione della procedura autorizzativa anche alle forniture di cemento confezionato e materiale lapideo da cava (14).

L'emanazione di ordinanze appare sintomo di non buon andamento della gestione ove continui ad essere utilizzata per disciplinare qualsivoglia questione in luogo dei normali provvedimenti amministrativi normativi e ove non sia correlata da comprovati motivi di urgenza o di estrema necessità.

Le soluzioni d'emergenza (Commissari di governo, poteri e procedure straordinarie), difatti, potevano essere giustificate con la previsione di realizzare in diciotto mesi 20.000 alloggi, mentre i tempi si sono almente dilatati da arrivare al 1992 senza che il programma abitativo risulti ancora completato. Difatti alla data del 31 dicembre 1991 gli alloggi ultimati ammontano a 7.618 unità.

Questo è il risultato dell'intreccio tra soluzioni d'emergenza, poteri di deroga, gestioni fuori bilancio, insufficienti controlli sulle concessioni, scelte progettuali aperte, flusso nel tempo degli stanziamenti, elementi tutti che appaiono sintomo di cattiva ed inefficiente gestione.

1.1.3. Per quanto riguarda la procedura relativa al rilascio delle autorizzazioni da parte del concedente, tenuto conto del carattere di estrema urgenza riconosciuto agli interventi nelle aree interessate, con la menzionata ordinanza n. 691 si stabilì di adottare un duplice sistema autorizzativo: l'uno provvisorio e l'altro definitivo.

L'autorizzazione provvisoria, rispondendo alla esigenza di dare corso celermente alla fase attuativa delle opere, consentiva al Concessionario di stipulare, con immediatezza, il contratto di appalto, subordinandone, nel contempo, la validità alla successiva emanazione dell'autorizzazione definitiva garantendo, in tal modo, l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Successivamente con ordinanza n. 7283 del 1988, essendo venuti meno i particolari motivi di urgenza che avevano determinato l'adozione della particolare procedura autorizzativa, si stabilì di adottare un'unica autorizzazione definitiva.

Attualmente anche il funzionario incaricato della ultimazione dei lavori si avvale delle procedure introdotte dalle richiamate ordinanze (15).

Tali provvedimenti prevedono che l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un accertamento dei requisiti, primo dei quali il certificato della competente Prefettura sulla insussistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 1423 del 1956, né dei provvedimenti indicati dalla legge n. 575 del 1965, come modificata dalla legge n. 646 del 1982, oltre al possesso di iscrizione all'A.N.C. per importi congrui alle opere affidate, effettuato da un Ufficio appositamente costituito.

Con i citati provvedimenti sono state individuate, considerato il carattere straordinario dell'intervento, anche le opere cosiddette «speciali» che è possibile affidare ad imprese non iscritte all'A.N.C., ma che tuttavia, ne posseggano i requisiti.

Va aggiunto che a seguito dell'entrata in vigore della legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 18, è stato previsto che appaltatori di opere pubbliche o sub-appaltatori possono essere solo imprese regolarmente iscritte all'A.N.C (16).

13) Ordinanza commissariale n. 867 dell'8 febbraio 1982. Vedasi nota 9.

14) Ordinanza commissariale n. 7428 del 9 giugno 1988. Vedasi nota 9.

15) Cfr. art. 2 delibera CIPE n. 4 del 1989.

16) Vedasi Circolare del Ministero di grazia e giustizia n. I/2439/U.L. dell'8 giugno 1983 interpretativa della legge n. 646 del 1982.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sul fenomeno del subappalto non risulta pervenuta alcuna notizia o elemento utile. Del resto anche la Commissione di inchiesta, nonostante da molte parti — stampa, sindacati etc. — sia stata lamentata la vasta estensione del ricorso al sistema del subappalto, non è stata in grado di effettuare alcuna verifica al riguardo (17).

1.1.1.4. Per maggiore informativa vengono allegati alla presente relazione quattro elenchi, trasmessi da funzionario nominato dal CIPE sulla base delle richieste istruttorie, da cui risultano, rispettivamente:

— i concessionari PSER 1981 (Programma straordinario di edilizia residenziale) in forma di Consorzi ovvero Associazioni temporanee di imprese, nell'originaria composizione ed in quella attuale con indicazione in nota, apposta di seguito a ciascun concessionario, delle modificazioni intervenute e approvate ovvero in corso di istruttoria. Degli undici concessionari elencati tre sono associazioni temporanee di imprese e otto consorzi (allegato 1.1.1.4./A);

— nuovi concessionari 1984 « Opere infrastrutturali » con evidenza, in nota a ciascuno, delle variazioni intervenute. Dei quattordici concessionari elencati due sono associazioni temporanee di imprese, due sono consorzi e i restanti dieci singole imprese (allegato 1.1.1.4./B);

— attuali quote di partecipazione delle imprese nei rispettivi consorzi (allegato 1.1.1.4./C);

— associazioni temporanee, raggruppamenti e società consortili costituite tra imprese facenti parte dei consorzi o dei raggruppamenti di imprese concessionari (allegato 1.1.1.4./D). — schede consorzi e raggruppamenti concessionari dei lavori ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e artt. 5 bis e 5 ter della legge n. 456 del 1981 (allegato 1.1.1.4./E).

I dati contenuti negli elenchi sono stati forniti dall'Ufficio PSER Città di Napoli, dall'Ufficio Antimafia e dagli stessi concessionari e sono stati soggetti a verifiche e controlli incrociati.

Il più delle volte espongono mere indicazioni numeriche e nominative sulle imprese, sui consorzi e sulle associazioni temporanee che non consentono alcuna più approfondita valutazione dei rapporti tra essi delle dimensioni e delle capacità operative, dell'appalto dei lavori, delle modalità di esecuzione delle opere etc.

I richiamati documenti appaiono, quindi, incompleti ed insufficienti per cui si fa riserva di esperire ulteriori indagini istruttorie al fine di verificare la corretta gestione del pubblico denaro.

È certo, comunque, che il susseguirsi di variazioni della composizione originaria dei consorzi e delle singole imprese facenti parte dei consorzi e delle associazioni temporanee durante l'esecuzione di uno stesso lavoro e/o opera, quale emerge dalle schede dell'allegato E, non ha favorito il regolare e tempestivo svolgimento degli interventi ricostruttivi.

1.1.2. Punto b) *I nominativi degli assegnatari in proprietà o in locazione degli alloggi e dei locali realizzati e acquistati, specificando: gli estremi del provvedimento di assegnazione e del contratto di locazione; la data di consegna dell'alloggio o locale; la decorrenza dell'obbligo di pagare il canone; l'entità del canone dovuto e distintamente, le altre voci di pagamento (manutenzione, spese condominiali etc.); i pagamenti effettuati e nei casi di incongruità di questi le cause e la entità degli scostamenti nonché le azioni intraprese dagli organ gestori.*

1.1.2.1. La gestione del patrimonio immobiliare realizzato in attuazione del programma straordinario di edilizia residenziale (18) ha risentito degli inconvenienti e delle disfunzioni connessi, da una parte, alla

17) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol I, tomo I, p. 491.

18) Tale gestione, secondo la previsione normativa di cui all'art. 84 ter della legge n. 219 del 1981, come introdotto dalla legge n. 84 del 1980, doveva essere svolta dai Comuni territorialmente competenti ai quali dovevano essere assegnate le spese edilizie da parte dei Commissari straordinari in attesa della legge degli Enti destinatari del patrimonio edilizio. La gestione in questione comprende oltre le unità abitative ed i locali della città di Napoli, quelli acquistati ex lege n. 211 del 1985 e quelli realizzati dal Presidente della Giunta Regionale ex titolo VIII della legge n. 219 del 1981 nei comuni della provincia di Napoli, consegnati al Sindaco di Napoli Commissario straordinario del Governo.

XI LEGISLATURA.— DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inesatta applicazione della normativa in materia (19) e, dall'altra, alla ritardata individuazione per legge degli Enti destinatari delle opere.

La prima disfunzione fu generata dalla impossibilità del comune di Napoli — rappresentata con determinazione della Giunta Municipale dell'11 aprile 1985 — a ricevere la consegna degli alloggi ultimati dal Commissario straordinario.

Ciò ha comportato rilevanti problemi organizzativi e notevoli difficoltà essendo la struttura commissariale inadeguata all'assunzione di compiti gestionali, ancorché di carattere transitorio, per carenza di personale specializzato e competenze specifiche e, comunque, di qualsiasi esperienza in materia dato che l'assetto organizzativo e del personale è stato formato in funzione della attuazione degli interventi abitativi ed infrastrutturali del programma straordinario.

Ha contribuito a rendere precaria la situazione l'impossibilità di determinare l'entità esatta del fenomeno gestionale, anche in mancanza di dati precisi, e, conseguentemente, l'impossibilità di individuare e pianificare l'entità dei mezzi e del personale occorrente per lo svolgimento dei compiti in questione e di porre in essere un preventivo studio per ottimizzare procedure e modalità di gestione.

Dal progressivo uso dello strumento dell'ordinanza è derivata una regolazione dei rapporti giuridici con gli assegnatari che non ha mai raggiunto un assetto definitivo e stabile sia per il carattere marginale che la funzione gestionale, specie all'inizio, ha assunto rispetto alle attività di ricostruzione, sia per la impossibilità di individuare l'autorità competente circa la gestione degli alloggi, sia per la carenza di una ordinata disciplina delle procedure e delle modalità di gestione, sia per il carattere provvisorio delle decisioni e dei relativi provvedimenti attuativi non più giustificabile una volta superata la situazione di emergenza e dato avvio ad un regime ordinario di gestione del patrimonio abitativo.

Il mutamento dei criteri seguiti nella determinazione dei canoni (20) può aver contribuito alla inadeguatezza dei canoni stessi e può essere stato causa di disfunzioni nella riscossione dei pagamenti.

Nè costituisce sintomo di buon andamento della gestione il fatto che anche l'ord. n. 3820 del 30 aprile 1986, destinata alla regolamentazione dei pregressi rapporti giuridici, abbia prodotto serie difficoltà in fase di applicazione.

Ed è stato solo con ord. n. 5925 dell'11 maggio 1987 che si è pervenuti alla regolamentazione dei pregressi rapporti giuridici scaturenti dalle assegnazioni provvisorie attraverso la determinazione dei canoni definitivi.

1.1.2.2. Problematiche di non minor rilievo sono ravvisabili in relazione alle procedure di riscossione dei canoni. Tale riscossione in una prima fase è avvenuta a carattere manuale, con approntamento manuale di tutti i bollettini di pagamento (circa 10.000) e, successivamente, si è fatto luogo alla rilevazione manuale dei canoni insoluti attraverso il controllo delle ricevute di versamento trasmesse dalla Banca d'Italia, resa non agevole dai ritardi nella disponibilità degli attestati di pagamento e per la massiccia mole di arretrato poi costituitosi.

19) Difatti la gestione tecnico-amministrativa degli alloggi realizzati nei comuni della provincia di Napoli, anziché ai comuni stessi, venne trasferita al funzionario PSER aree esterne al comune di Napoli in data 1 maggio 1988.

20) Vedasi ordinanza commissariale n. 3252 del 6 febbraio 1986 con la quale si stabilì di adottare, nella determinazione del canone provvisorio, un criterio relativo alle sole caratteristiche dimensionali dei locali da utilizzarsi fino all'emanazione dell'ordinanza commissariale con la quale vennero poi fissati criteri diversi per il calcolo del canone definitivo (Cfr. ordinanza commissariale n. 5925 dell'11 maggio 1987).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con la informatizzazione del servizio di riscossione dei canoni, avvenuta nel 1987, ebbe inizio una seconda fase meccanizzata che portò alla stampa dei bollettini di versamento, previa creazione di una banca dati degli assegnatari.

Queste varie fasi e gli inconvenienti ad esse collegati stanno a dimostrare come per molti anni l'attività gestionale sia stata caratterizzata da irregolarità ed inefficienze che hanno determinato fenomeni di morosità in cui si sono inseriti anche altri eventi (occupazioni abusive, mancata utilizzazione delle opere, degrado e atti vandalici etc.) in evidente contrasto con le esigenze minime di buon andamento della gestione. Confermano questo orientamento le già individuate discrasie del sistema gestionale alla cui eliminazione, nell'ambito di un più generale contesto di studio articolato di tutti i complessi problemi legati alla gestione, è diretto l'Ufficio Gestione Amministrativa Patrimonio Immobiliare, istituito nell'ottobre 1989, al quale è stata affidata la manutenzione del patrimonio in questione.

Le attività del nuovo ufficio sono volte, principalmente, al controllo dei pagamenti dei canoni e al recupero delle somme dovute e non pagate. Sono state anche attivate le operazioni di notifica di inviti di pagamento per i debiti di data più lontana al fine di eventuali prescrizioni.

Inoltre con l'impiego di strumenti informatici si è proceduto all'acquisizione in banca-dati di tutte le informazioni relative ai versamenti effettuati dagli assegnatari; ciò ha consentito la notifica di diffide e costituzioni in mora per le somme non corrisposte per canoni ed oneri accessori sino al dicembre 1990.

A seguito delle cennate notifiche nei primi nove mesi del 1991 sono stati incassati 2,3 miliardi (21).

Attraverso il pagamento in forma rateizzata, consentito dalla delibera CIPE del 24 maggio 1990, è stato possibile realizzare una forma di controllo aggiornato sulle situazioni debitorie; ne sono seguite diffide e n. 1.400 provvedimenti di revoca di assegnazione per la mancata regolarizzazione.

È auspicabile che il successivo trasferimento, avvenuto in data 31 gennaio 1991, della gestione relativa a tutto il patrimonio al comune di Napoli e per esso alla E.R. S.p.A., concessionaria dei servizi di ricognizione, inventariazione e gestione del patrimonio stesso, possa contribuire a normalizzare e regolarizzare l'andamento della gestione dell'intero patrimonio abitativo.

1.1.2.3. I dati complessivi relativi alle entrate e uscite per la gestione del patrimonio immobiliare realizzato in esecuzione del programma straordinario alla data del 21 giugno 1991 esponevano le seguenti risultanze: entrate pari a 27,9 miliardi e uscite pari a 29 miliardi.

In proposito va precisato che per l'adempimento degli specifici compiti gestionali venne autorizzata la tenuta di una contabilità speciale - cod. 1438 - distinta da quella relativa ai compiti istituzionali.

Su tale contabilità venivano trasferiti i versamenti per cauzioni e canoni di locazione effettuati dagli assegnatari degli alloggi costruiti o acquistati ex lege n. 211 del 1985 che costituivano la fonte necessaria per il pagamento dei lavori e servizi vari per la gestione del patrimonio immobiliare.

Detta contabilità è stata chiusa nel corso dell'anno 1991 a seguito del trasferimento del patrimonio immobiliare agli Enti destinatari.

Dai tabulati forniti dal funzionario nominato dal CIPE, aggiornati alla data del 31 luglio 1991, risultano, rispettivamente per il comune di Napoli e per le aree esterne, i nominativi degli assegnatari in proprietà o in locazione degli alloggi e dei locali realizzati o acquistati con l'indicazione della data di consegna degli alloggi o locali, la decorrenza dell'obbligo di pagare il canone, l'entità del canone, i pagamenti effettuati e le morosità come espressamente richiesto nell'ordinanza istruttoria.

21) Tale incasso si riferisce, esclusivamente, al pagamento di arretrati tenuto conto dell'inesistenza di gestione corrente a seguito del trasferimento della gestione al comune di Napoli.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda, in particolare, i dati di morosità la situazione al 31 luglio 1991 era la seguente:

(Importi espressi in lire)

		Canoni	Oneri	Totale
Ass. alloggi L. 219/81 Città di Napoli e L. 211/85	Dovuto	17.606.611.280	9.849.626.530	27.456.237.810
	Pagato	13.821.930.343	7.223.017.763	21.044.948.106
	Morosità	3.784.680.937	2.626.608.767	6.411.289.704
Ass. alloggi L. 219/81 Aree esterne comune di Napoli	Dovuto	6.264.349.862	2.032.917.424	8.297.267.286
	Pagato	2.737.851.342	931.136.883	3.668.988.225
	Morosità	3.526.498.520	1.101.780.541	4.628.279.061
Assegnatari Locali Commerciali	Dovuto	2.896.184.348	—	2.896.184.348
	Pagato	1.253.476.368	—	1.253.476.368
	Morosità	1.642.707.980	—	1.642.707.980

1.1.3. *Punto c) Gli oneri per la manutenzione e la gestione del patrimonio immobiliare, distintamente per servizi generali (specificatamente per strade, giardini, scuole impianti sportivi, altre infrastrutture etc.) e per servizi comuni di edifici (da individuare in stretto riferimento agli oneri posti a carico degli assegnatari), specificando per i singoli contratti o atti di affidamento: le procedure seguite per ciascun affidamento; le procedure di controllo della esecuzione dei servizi e delle opere; l'entità e la regolarità dei pagamenti in favore dei singoli affidatari.*

1.1.3.1. Dalle informazioni trasmesse dall'U.T.A.A.M. (Ufficio tecnico aree attrezzate e manutenzione istituito nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale città di Napoli) si rileva che la materia degli oneri manutentivi e gestionali del patrimonio edilizio è rendicontabile esclusivamente con riferimento ai servizi comuni non essendo stati sopportati oneri per i servizi generali in quanto riferiti ad immobili ed infrastrutture, allo stato, tenuti in consegna dai Consorzi costruttori stante la indisponibilità degli Enti destinatari ex lege ad acquisirli nel proprio patrimonio o, comunque, ad assumerne la gestione.

La descritta situazione di provvisorietà che ha caratterizzato la prima fase della gestione degli alloggi quando gli stessi non erano stati ancora trasferiti agli Enti destinatari, si riproduce in egual misura e con analoghe connotazioni per la gestione dei servizi comuni, gestione assicurata, ancorchè provvisoriamente, dal Commissario straordinario.

All'inizio, attesa la natura transitoria e limitata ai soli lavori indifferibili che la gestione avrebbe dovuto avere, la gestione dei lavori venne condotta mediante l'affidamento diretto, mentre, successivamente, a causa del consolidarsi della continuità della gestione, la stessa venne affidata ai consorzi costruttori come soggetti operativi mediante affidamenti convenzionali.

L'utilizzazione dei consorzi per gli anzidetti compiti desta rilevanti perplessità sia perchè tali funzioni esulano dai compiti primari dei consorzi consistenti nella costruzione degli alloggi e sia perchè specie i consorzi di grandi dimensioni non ritenevano la loro struttura organizzativa conforme alla gestione di tali tipi di servizi.

Le difficoltà e le disfunzioni che in tale prima fase derivarono dalla gestione dei servizi comuni portarono alla istituzione di apposito ufficio (U.T.A.A.M.) al quale vennero trasferiti tutti i compiti di gestione dei servizi comuni del patrimonio immobiliare ivi compresi i rapporti esterni con l'utenza e con le imprese fornitrici di servizi, nonchè la determinazione delle procedure, dei formulari etc.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il passaggio dalla prima fase alla seconda è segnato dalla adozione di contratti tipo, di disciplinari tecnici e di prezziari elementari in luogo dell'affidamento diretto e dell'utilizzo dei consorzi costruttori (22).

1.1.3.2. Dalla allegata tab 1.1.3.2./A relativa ai costi riassuntivi del servizio ascensori risulta che il totale dei costi è ammontato a 1,041 miliardi di cui 0,227 miliardi relativi alla prima fase e 0,814 miliardi relativi alla seconda fase.

La tabella 1.1.3.2./B riassume i costi per il servizio di pulizia ammontanti, in totale a 11,034 miliardi di cui 3,969 miliardi relativi alla prima fase e 7,065 miliardi relativi alla seconda fase.

La tabella 1.1.3.2./C espone i dati riepilogativi del servizio di riscaldamento centralizzato che nella stagione 1988/89 sono ammontati a 80 milioni, nella stagione 1989/90 a 106 milioni e nella stagione 1990/91, periodo 1 dicembre - 31 dicembre 1990 a 31 milioni, in totale 218 milioni.

Le tabelle 1.1.3.2./D contengono un riepilogo degli oneri di manutenzione - comprensivi di pulizia, ascensori, manutenzione immobili, manutenzione impianti depurazione, Agip, Enel, Aman, Gas, rimborso deposito cauzionale, consulenze/varie, USL (collaudo ascensori), vigilanza e poste correttive e compensative - che nel periodo gennaio 1986 - giugno 1991 sono ammontati complessivamente a 29,034 miliardi.

I dati esposti nelle indicate tabelle decorrono, mediamente dal 1986 e, nei casi di cui alle tabelle A, B e C, anche dal 1985 mentre nessuna indicazione viene fornita per gli anni precedenti nei quali risulta che già si era proceduto all'assegnazione degli alloggi e, quindi, doveva essere iniziata anche la relativa manutenzione.

1.2. Aspetti finanziari

1.2.1. Per il completamento del programma abitativo di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 la legge finanziaria 1992 (legge 31 dicembre 1991, n. 415) alla tabella F indica in 125 miliardi, di cui 65 miliardi per il 1992 e 60 miliardi per il 1993, e in 2.300 miliardi, di cui 25 miliardi per il 1992, 595 miliardi per il 1994 e 1.880 miliardi per il 1995, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate, rispettivamente, dall'art. 6 della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987) e dall'art. 17, comma 3, della legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988).

Per la prosecuzione degli interventi a favore delle zone terremotate della Campania, Basilicata, Calabria e Puglia la legge 23 gennaio 1992, n. 32 ha disposto l'autorizzazione complessiva di spesa di 4.300 miliardi, di cui 1.400 miliardi per il 1992, 1.500 miliardi per il 1993 e 1.400 miliardi per il 1994.

Per il reperimento delle somme è previsto il ricorso ad apposite operazioni di mutuo da effettuare da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

L'80% degli stanziamenti, pari a 3.440 miliardi è destinato alle esigenze abitative delle zone terremotate, il 10%, pari a 430 miliardi, è destinato agli interventi per le aree industriali da attivarsi con nuove norme e il restante 10%, pari a 430 miliardi, è destinato all'utilizzazione da parte delle amministrazioni statali per gli interventi nelle zone «strettamente connesse con gli eventi sismici».

La indicata ripartizione tiene conto delle indicazioni contenute nella relazione della Commissione parlamentare di inchiesta (23) che raccomandava il completamento delle opere già iniziate, privilegiando, però, il settore abitativo e la realizzazione delle indispensabili opere di urbanizzazione primaria, stante il gravissimo degrado edilizio esistente nell'area napoletana.

La stessa Commissione parlamentare di inchiesta (24) aveva anche affermato la necessità di consentire, eccezionalmente, il solo completamento delle opere avviate od in corso di esecuzione che avessero raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori superiore al 50% dell'importo finale previsto

22) Vedasi ordinanza commissariale n. 4822 del 18 ottobre 1986 relativa alla pulizia e manutenzione del verde, ordinanza commissariale n. 5232 del 23 dicembre 1986 relativa alla manutenzione degli ascensori e ordinanza commissariale n. 7033 del 27 gennaio 1988 relativa alla manutenzione degli impianti di riscaldamento.

23) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol. I, tomo I, p. 755 e ss.

24) Vedasi relazione conclusiva e propositiva della Commissione parlamentare di inchiesta, vol. I, tomo I, p. 760.

Gli indicati criteri per la ripartizione dei fondi appaiono però disattesi ove si consideri che l'art. 3, comma 4, lett. c), della cennata legge, consente ai comuni di destinare le disponibilità finanziarie di cui è questione al completamento delle opere pubbliche di interesse comunale per le quali siano già state espletate le procedure di gara.

Si realizza in tal modo un ampliamento qualitativo e quantitativo delle provvidenze statali, sia perchè non è stato riprodotto il limite del 50% indicato dalla Commissione parlamentare di inchiesta, sia perchè sono state previste disponibilità finanziarie per finalità diverse da quelle del completamento degli interventi per l'edilizia residenziale e sia perchè il provvedimento legislativo sembra destinato, prelevatamente, ad assicurare la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di opere pubbliche da anni in corso di esecuzione.

La scelta dei criteri per la ripartizione dei fondi è un elemento determinante per evitare il ripetersi degli inconvenienti già registrati in passato tra cui sperperi, distorsione delle possibilità offerte dalle risorse finanziarie legislativamente previste, mancata correlazione tra decisioni di spesa ed obiettivi, mancato raggiungimento degli obiettivi, disfunzioni gestionali, dilatazione dei tempi di intervento.

Particolare attenzione va anche dedicata alle modalità di utilizzazione delle risorse che richiede un adeguato riesame della strutturazione degli interventi attraverso la predisposizione di programmi che tengano conto del numero delle abitazioni e dell'entità numerica della popolazione complessivamente interessata.

Per l'accertamento dell'entità delle risorse necessarie al completamento delle opere di ricostruzione abitativa la stessa legge n. 32 del 1992 ha previsto la costituzione di un apposito Comitato al quale è affidato il compito di effettuare una ricognizione dello stato della ricostruzione nei singoli comuni e presso le amministrazioni statali interessate.

È ben noto che la grave situazione, verificatasi nel decennio precedente, fu originata dalla mancanza di programmazione e controlli che ha provocato una eccessiva dilatazione della spesa nel tempo e nello spazio.

Risulta, infatti, che opere, a suo tempo programmate e per le quali esiste un contratto di concessione, o non sono ancora iniziate o si trovano nello stato iniziale di esecuzione.

Pertanto non dovrebbero essere destinate disponibilità finanziarie a finalità diverse da quella del completamento degli interventi per l'edilizia residenziale.

Potrebbero le nuove somme essere impiegate per il completamento di infrastrutture che furono avviate in difetto della prescritta copertura finanziaria, mentre è da ritenere criticabile la previsione del completamento di infrastrutture la cui utilità appare alquanto dubbia o che si trovino in un arretrato stato di costruzione.

1.2.2. Sino al 1991, per quanto concerne le risorse destinate agli interventi delle due gestioni di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981, gli stanziamenti di bilancio complessivamente erano ammontati a 10.650 miliardi, ripartiti in 5.520 miliardi per gli interventi nella città di Napoli e 5.130 miliardi per interventi nelle aree esterne.

A tali stanziamenti, come comunicato dagli organi gestori, vanno aggiunte le risorse provenienti da finanziamenti comunitari (rispettivamente, in termini di competenza, pari a 630,5 miliardi e 650 miliardi), da canoni ed affitti (rispettivamente, pari a 29,3 miliardi e 10,9 miliardi), dal FIO (210 miliardi) e da altre fonti (129,8 miliardi) che hanno portato al 31 dicembre 1991 le entrate accertate, rispettivamente e complessivamente, a 7.640 miliardi (comprensivi di 1.250 miliardi, quale prestito acceso a favore della gestione aree esterne) e a 5.921 miliardi e quelle riscosse a 6.394 miliardi e a 6.742 miliardi (quest'ultima cifra riferita agli interventi nelle aree esterne, comprende tre anticipazioni di cassa da parte dell'altra gestione, pari a complessivi 1.250 miliardi, di cui 600 miliardi e 400 miliardi, ricevuti negli anni 1988 e 1989, restituiti parzialmente nel corso dell'esercizio 1990 e 250 miliardi ricevuti nel 1991).

Per quanto concerne le spese, quelle complessivamente pagate ammontano a 5.844 miliardi e a 5.967 miliardi (quest'ultima cifra comprendente anche la restituzione di 361 miliardi in conto delle anticipazioni di cassa ricevute).

Per quanto riguarda la gestione relativa all'attuazione del programma edilizio nel comune di Napoli nell'anno 1991 i pagamenti sono risultati pari a 670 miliardi con un aumento di 183 miliardi rispetto al 1990

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(percentualmente del 27,31%), mentre rispetto al 1990 i pagamenti della gestione relativa ai comuni dell'area metropolitana del programma di cui al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (777 miliardi) sono diminuiti di 472 miliardi, percentualmente 37,79%.

1.3. Interventi

La gestione del 1991 risulta caratterizzata dalla scarsa entità delle realizzazioni costruttive in contrasto con quelle che erano le finalità della normativa in materia di ricostruzione post-sismica.

Va tenuto presente che la mancata acquisizione dei fondi «FERS» e la insufficienza delle risorse finanziarie rese disponibili dal C.I.P.E. hanno indotto il Comitato stesso, anche in considerazione dell'indicazioni in tal senso fornite dalla Commissione parlamentare di inchiesta, a disporre, in data 30 luglio 1991, il blocco delle opere non iniziate e la sospensione di quelle realizzate in misura inferiore al 50%.

A causa della perdurante indisponibilità dei fondi anche il Funzionario incaricato della ultimazione delle opere ha disposto, a far data dal 5 dicembre 1991, la sospensione dei lavori in corso, limitatamente al programma costruttivo delle «Aree esterne».

A seguito della assegnazione dei fondi deliberata dal C.I.P.E. a partire dal 12 febbraio 1992 è stata disposta la ripresa dei lavori.

Lo stato di realizzazione degli interventi nel comune di Napoli emerge dai prospetti 1.3./A e 1.3./B: il primo ricomprende lo schema delle realizzazioni, distinte per concessionari, alla data del 20 marzo 1992 e il secondo lo schema delle infrastrutture viarie, acquedottistiche e fognarie.

Dal prospetto A emerge che su un totale di 12 concessionari la percentuale di realizzazione delle opere è pari all'86,52%, con un minimo del 71,2% relativo al concessionario Novocem ed un massimo del 99,4% relativo alle Imprese riunite ing. Manfredi ed altre.

Dal prospetto B emerge che la percentuale delle infrastrutture viarie aree attrezzate riattazione alloggi ammonta all'85,12% su un totale di sedici opere e quella delle infrastrutture opere acquedottistiche e fognarie ammonta al 76,57% su un totale di quaranta opere.

Lo stato di realizzazione degli interventi nelle aree esterne emerge dai prospetti 1.3./C e 1.3./D: il primo ricomprende lo schema delle realizzazioni di alloggi distinte per aree di intervento (comparti) alla data del 31 dicembre 1991 e il secondo la scheda delle infrastrutture esterne integrata da una scheda indicante gli atti aggiuntivi stipulati nel 1991.

Dal prospetto C risulta che alla data del 31 dicembre 1991 la percentuale di alloggi assegnati era dell'86,16% per un numero totale di alloggi pari a 7.618.

Dal prospetto D emerge che la percentuale delle infrastrutture esterne realizzate ammonta al 73,01% su un totale di 26 opere.

1.4. Profili contabili

Anche la gestione ex titolo VIII, in previsione della generale soppressione delle gestioni fuori bilancio sancita dall'art. 8, 4 comma, della legge n. 155 del 1989, è stata inclusa nel disegno di legge recante disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (25).

Al fine di uniformarsi agli orientamenti relativi alla generale soppressione delle gestioni fuori bilancio occorre prevedere il completamento delle opere ex titolo VIII e, quindi, chiudere, definitivamente, gli interventi straordinari.

Appaiono, dunque, opportune l'abrogazione delle procedure eccezionali e la revisione degli interventi straordinari per favorire l'elaborazione di regole di comportamenti e l'esercizio dei relativi controlli.

La riconduzione della gestione degli interventi alle procedure ordinarie richiede, anche, che l'erogazione delle risorse avvenga al di fuori delle procedure della legislazione straordinaria e senza ricorrere al sistema delle concessioni.

25) A.C. 6266 (X legislatura), approvato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 21 dicembre 1991 (stampato Senato n. 2884), art. 15.

1.5. Rendicontazione

Con delibere della Sezione del controllo della Corte, rispettivamente, n. 15/91, emessa nell'adunanza del 22 novembre 1990, e n. 47/91, emessa nell'adunanza del 20 dicembre 1990, sono stati dichiarati irregolari i rendiconti per l'esercizio 1984 relativi alle gestioni fuori bilancio di cui all'art. 85 della legge n. 219 del 1981 affidate, rispettivamente, al Presidente della Giunta regionale della Campania e al Sindaco di Napoli quali Commissari straordinari del Governo.

I motivi di irregolarità hanno riguardato l'erronea quantificazione dell'indennità speciale corrisposta al personale nonché delle ritenute assistenziali sui compensi pagati al personale medesimo e l'errata detrazione dell'alea contrattuale in sede di liquidazione dei compensi revisionali in favore delle imprese concessionarie.

Nel corso dell'anno 1991 sono stati deferiti alla Sezione del controllo della Corte gli atti dei rendiconti relativi all'esercizio 1985 presentati dal Presidente della Giunta regionale della Campania e dal Sindaco di Napoli.

I motivi di rilievo attengono alla mancata acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato sui contratti transattivi stipulati con i concessionari e alla parziale detrazione dell'alea contrattuale in sede di liquidazione dei compensi revisionali alle imprese concessionarie, la cui illegittimità, peraltro, è già stata dichiarata dalla Sezione del controllo in relazione ai rendiconti dell'esercizio 1984, e, relativamente al solo rendiconto 1985 del Sindaco di Napoli, anche alla mancanza di motivazione delle valutazioni apportate nella determinazione delle indennità di espropriazione dei fabbricati e alle valutazioni dell'U.T.E., obbligatoriamente previste dalle convenzioni stipulate con i concessionari.

Allo stato è tuttora in corso di svolgimento l'istruttoria relativa ai rendiconti presentati dalla due gestioni per l'esercizio 1986.

2. Gestioni fuori bilancio ex artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981

Nell'anno 1991 le gestioni fuori bilancio ex artt. 21 e 32 della legge n. 219 del 1981 hanno operato presso il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno - Ufficio per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate - fino al 28 febbraio 1991 in conformità al disposto dell'art. 5 del D.M. 3 aprile 1990, n. 117.

Dal 1° marzo 1991 l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo nel Mezzogiorno è subentrata all'Ufficio speciale stesso in tutti i rapporti attivi e passivi (art. 39, commi 12 e 13 del T.U. n. 76 del 1990) con conseguente chiusura della contabilità speciale e della relativa posizione fuori bilancio.

Sono state, quindi, trasferite all'Agenzia per il Mezzogiorno risorse finanziarie per 1.204 miliardi di cui 550 miliardi quali disponibilità per l'attuazione degli interventi ex art. 21 e 654 miliardi quali disponibilità per l'attuazione degli interventi ex art. 32.

Entro il 30 giugno 1991 sono, altresì, affluite all'Agenzia da parte del Ministero del tesoro ulteriori fondi pari a 33,8 miliardi a valere su finanziamenti comunitari CEE.

2.1. Gestione fuori bilancio ex art. 21 della legge n. 219 del 1991

a) Alla data del 28 febbraio 1991 la situazione finanziaria della gestione in questione esprimeva le seguenti risultanze: entrate accertate 1.602 miliardi, di cui 19 miliardi assegnati negli anni 1987 e 1988 per le finalità di cui all'art. 23 della legge n. 219 del 1981 (contributi per l'ammortamento di mutui pregressi), entrate riscosse 1.480 miliardi, di cui 6,452 miliardi costituiti da entrate diverse ed in particolare per recupero contributi revocati ed interessi relativi; impegni assunti 1.501 miliardi, spese erogate 930 miliardi; residuo di cassa 550 miliardi.

Alla data del 30 giugno 1991, sulla scorta dei dati forniti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine ad impegni ed uscite verificatesi nel periodo 1 marzo-30 giugno 1991, le risultanze contabili erano le seguenti: impegni pari a 1.498 miliardi, diminuiti di 2,589 miliardi per revoche intervenute dopo il 28 febbraio 1991, e uscite pari a 932 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nell'anno 1991 i pagamenti sono ammontati a 586 miliardi con un considerevole aumento rispetto al 1990 (+429 miliardi, percentualmente +73,20%); tenuto conto che gli incassi sono stati pari a 48 miliardi il saldo è risultato soltanto di 302 milioni (26).

b) Stato di attuazione degli insediamenti industriali.

Su un totale generale di 525 ditte:

b1) — 66 ditte sono state ammesse a contributo definitivo per un totale di 98,253 miliardi;

— 43 ditte sono state ammesse a contributo per adeguamento funzionale per un totale di 67,920 miliardi;

— 3 ditte sono state ammesse a contributo per delocalizzazione per un totale di 28,114 miliardi;

— 20 ditte sono state ammesse a contributo per danni per un totale di 2,228 miliardi.

b2) 67 ditte avevano in corso di approvazione il collaudo finale per un importo complessivo di 66,141 miliardi di cui 36 per adeguamento funzionale per un importo di 63,350 miliardi e 3 per soli danni per un importo di 2,791 miliardi.

b3) 129 ditte avevano completato il lavoro con una spesa effettiva di 227,448 miliardi di cui 92 per adeguamento funzionale per un importo di 199,445 miliardi, 2 per delocalizzazione per un importo di 22,804 miliardi e 25 per soli danni per un importo di 5,238 miliardi.

b4) 138 ditte avevano superato il 50% dei lavori per un importo globale di 772,232 miliardi di cui 110 per adeguamento funzionale per un importo di 430,562 miliardi, 24 per delocalizzazione per un importo di 339,788 miliardi e 4 per soli danni per un importo di 1,881 miliardi.

b5) 126 ditte non avevano superato il 50% dei lavori di cui 47 sono in possesso del decreto di approvazione del progetto per una spesa di 246,490 miliardi così ripartita: 37 ditte per adeguamento funzionale per un importo di 131,423 miliardi, 7 per delocalizzazione per un importo di 113,531 miliardi e 3 per soli danni per un importo di 1,535 miliardi. Per 9 ditte il Comitato Tecnico Amministrativo aveva espresso parere favorevole in ordine all'approvazione dell'indicato progetto per un importo di 20,008 miliardi di cui 8 per adeguamento funzionale per un importo di 8,133 miliardi e 1 per delocalizzazione per un importo di 11,875 miliardi.

b6) Nei mesi di gennaio e febbraio 1991 8 ditte sono state ammesse definitivamente a contributo, di cui 6 per adeguamento funzionale per un importo di 11,106 miliardi e 2 per soli danni per un importo di 0,414 miliardi; per 7 ditte è stato approvato il collaudo finale per un importo di 11,099 miliardi, di cui 4 per adeguamento funzionale per un importo di 10,609 miliardi e 3 per soli danni per un importo di 0,490 miliardi; per 26 ditte sono stati approvati i progetti esecutivi per un totale di 211,387 miliardi, di cui 21 per adeguamento funzionale per un importo di 60,938 miliardi e 5 per delocalizzazione per un importo di 150,449 miliardi; sono stati effettuati atti di collaudo finale per 14 ditte e di collaudo parziale per 6 ditte.

c) Per quanto riguarda la situazione dei rendiconti va segnalato che è stato esaminato il rendiconto per l'esercizio finanziario 1985 al quale sono stati mossi rilievi per carenze di dichiarazioni nelle domande o di legalizzazione delle firme delle stesse, per mancanza di perizia, per accertata costituzione della società in epoca successiva all'evento sismico e per duplicità di intervento.

Allo stato è in corso l'esame del rendiconto relativo all'esercizio 1986.

2.2. Gestione fuori bilancio ex art. 32 della legge n. 219 del 1981

a) Nel periodo gennaio-febbraio 1991, secondo i dati comunicati dall'organo gestore, le entrate globali accertate sono state pari a 6.468 miliardi (di cui 5.292 miliardi provenienti dal bilancio dello Stato e 1.176 miliardi da finanziamenti comunitari) (+70 miliardi rispetto al 1990, percentualmente +1,08%) e quelle effettivamente riscosse sono state pari a 4.526 miliardi di cui 830 miliardi provenienti da finanziamenti comunitari (-829 miliardi rispetto al 1990, percentualmente -15,48%).

26) Vedasi conto riassuntivo del tesoro alla data del 31 dicembre 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le spese erogate alla data del 28 febbraio 1991 sono ammontate a 4.702 miliardi (rispetto al 1990 non risulta affettuata alcuna erogazione).

Alla data del 30 giugno 1991, secondo i dati forniti dal Ministro per il Mezzogiorno, gli impegni erano pari a 6.326 miliardi e le uscite a 4.725 miliardi.

Nell'anno 1991 i pagamenti sono ammontati a 1.293 miliardi con un notevole aumento rispetto al 1990 (+ 940 miliardi percentualmente + 72,69%); tenuto conto dell'esiguità degli incassi (41 miliardi) ne è seguito l'azzeramento del saldo di gestione (27).

Nello stesso periodo non è stata affidata in concessione alcuna nuova opera nè sono stati stipulati atti aggiuntivi relativi alle opere già concesse.

Sono stati approvati n. 5 progetti esecutivi riguardanti la elettrificazione delle aree industriali per un importo complessivo di 2.842 miliardi.

b) Stato di attuazione dei lavori.

b1) Opere di infrastrutturazione.

Le opere di infrastruttura interna alle ventuno aree industriali (13 in Campania e 8 in Basilicata) risultano completate al 99% per una spesa complessiva di 954 miliardi, di cui erogati 889 miliardi, e quelle di infrastruttura esterna alle aree (strade, acquedotti, linee elettriche, etc.) al 95% per una spesa complessiva di 2.430 miliardi, di cui erogati 1.856 miliardi.

b2) Contributi alle imprese.

— Su 144 (28) ditte ammesse a contributo ex art. 32 della legge n. 219 del 1981 per una spesa complessiva di 1.337 miliardi, 109 risultano avere ultimato i lavori, 21 hanno superato il 75% dello stato di avanzamento dei lavori, 6 si trovano tra il 30% e il 75% dello stato di avanzamento dei lavori e 8 non hanno raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori.

Per 3 ditte sono stati approvati i collaudi parziali, per altre 3 sono state effettuate le operazioni di collaudo finale e per 4 ditte sono stati emessi decreti di approvazione degli atti di collaudo finale.

— Delle 88 ditte ammesse a contributo ex art. 8, 1 e 2 comma, della legge n. 120 del 1987 (29) per una spesa complessiva di 1.429 miliardi, 4 risultano avere ultimato i lavori, 7 hanno superato l'80% dello stato di avanzamento dei lavori, 6 si trovano tra il 20% ed il 50% dello stato di avanzamento dei lavori, 32 non hanno raggiunto il 20% dello stato di avanzamento dei lavori e 34 non risultano avere iniziato i lavori.

Soltanto per 2 ditte sono stati approvati i collaudi parziali.

— Delle 27 ditte ammesse a contributo ex art. 8, 3 comma (Servizi) della legge n. 120 del 1987 (30) per una spesa complessiva di 64 miliardi, di cui 17 erogati, 9 risultano non avere iniziato i lavori, 5 non hanno raggiunto il 10% dello stato di avanzamento dei lavori, 6 non hanno raggiunto il 30% dello stato di avanzamento dei lavori, 2 si trovano al di sotto del 60% dello stato di avanzamento dei lavori e 5 hanno superato il 70% dello stato di avanzamento dei lavori.

27) Vedasi conto riassuntivo del tesoro alla data del 31 dicembre 1991.

28) Le imprese ammesse a contributo erano state 204, ma a 58 di esse, successivamente, veniva revocato il contributo.

29) La norma in questione ha consentito l'attribuzione di lotti, ancora non assegnati alla data del 30 settembre 1986, ad imprese operanti in settori prioritari per il Mezzogiorno e in quelli indotti dalle industrie localizzate nell'area. Il termine di presentazione delle domande di assegnazione venne fissato al 30 giugno 1987. Le imprese ammesse a contributo furono 103 ma a 9 di esse, successivamente, venne revocato il contributo.

30) La norma in questione ha consentito la concessione di contributi per la realizzazione, entro il 31 dicembre 1988, di «strutture di servizio» nei comuni dei nuclei industriali o in quelli disastriati o gravemente danneggiati confinanti. Le iniziative ammesse a contributo sono state 27.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) Per quanto riguarda la situazione dei rendiconti va segnalato che nel corso dell'anno 1991 è stato trasmesso alla Sezione del controllo della Corte il rendiconto dell'esercizio finanziario 1984 per il quale sono stati mossi rilievi in ordine all'ammissione ai benefici di imprese le cui iniziative o non avevano riportato il parere favorevole degli Istituti di credito istruttori o erano state ammesse in difformità ai criteri di priorità fissati dalle norme o relativamente alla quantificazione dei contributi, e alle irregolarità riscontrate sui pagamenti riguardanti i lavori delle opere infrastrutturali e a quelle per la formazione delle percentuali di revisione prezzi corrisposte ai concessionari e relativamente alle anticipazioni contrattuali concesse al Consorzio ITALTECNA e alla congruità della documentazione concernente il rapporto di tesoreria svolto dal Consorzio medesimo.

Il rendiconto relativo alla gestione 1985 è ancora in corso di esame presso la Corte.

TABELLA 1.1.1.4 A

ELENCO CONCESSIONARI 1981 — P.S.E.R. ex lege 219/81 —
NELLA COMPOSIZIONE ORIGINARIA ED IN QUELLA ATTUALE

* * *

COMPARTO N. 1 (SOCCAVO)

CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE MANFREDI ED ALTRI

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
DE SANCTIS COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli	CALLISTO PONTELLO
FINTECH S.p.A. - Castelromano (RM)	DE SANCTIS
Ing. G. MANFREDI S.p.A. - Napoli	FINTECH
	MANFREDI

NOTA: Con ordinanza n. 320/82 è stato autorizzato il recesso dell'impresa Callisto Pontello.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTI NN. 2 (PIANURA) - 3 (CHIAIANO) - 5 (MIANO)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO CO.RI.

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
ALOSA IMMOBILIARE ED.LL.PP. S.p.A. - Roma	ANTONNICOLA
BALSAMO COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli	ALOSA
Ingg. CARRIERO & BALDI S.p.A. - Napoli	BALSAMO
DE LIETO CO.GE. S.p.A. - Napoli	CARRIERO & BALDI
DEL FAVERO S.p.A. - Trento	DEL FAVERO
FERROCEMENTO COSTRUZIONI E LL.PP. S.p.A. - Roma	DE LIETO
FURLANIS CO.GE. S.p.A. - F. Portogruaro (VE)	FERROCEMENTO
GIGLIO S.p.A. - Napoli	FURLANIS
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. - Roma	GIGLIO
ICAR COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. - Napoli	GRANDI LAVORI
IGI SOC. CONS. a r.l. - Pozzuoli (NA)	ICAR
INFRASUD PROGETTI S.p.A. - Napoli	INFRASUD
INTERCANTIERI S.p.A. - Limena (PD)	ITALSTRADE
ITALSTRADE S.p.A. - Roma	LODIGIANI
LODIGIANI S.p.A. - Milano	LA MERIDIONALE
LA MERIDIONALE s.r.l. - Napoli	PIZZAROTTI
Ing. ANGELO RAIOLA S.p.A. - Napoli	SCIPIONE CAPECE
PIZZAROTTI & C. S.p.A. - Milano	SORRENTINO
LUIGI VISCONTI COSTRUZIONI s.a.s. - Napoli	VISCONTI
	VITTADELLO

NOTA: Con ordinanza n. 1295/64 sono stati approvati il recesso della SCIPIONE CAPECE, l'inserimento della Società consortile IGI s.r.l. (costituita tra le imprese ICAR e GIGLIO) e la trasformazione della ICAR da s.r.l. a S.p.A..

Con ordinanza n. 3924/86 sono state approvate la trasformazione della BALSAMO da s.r.l. a S.p.A. e la trasformazione della VISCONTI da ditta individuale a s.a.s..

Con ordinanza n. 8823/89 sono stati approvati la modifica della denominazione sociale della VITTADELLO in INTERCANTIERI, il recesso della ANTONNICOLA, la fusione per incorporazione della ICOSIT (già SORRENTINO) nella RAIOLA.

Con ordinanza n. 9011/89 è stata approvata la fusione, per incorporazione, della ICAR nella A.C. S.p.A. e la successiva modifica della denominazione sociale della A.C. in ICAR Costruzioni Generali S.p.A..

Con ordinanza n. 9511/90 è stata approvata la fusione per incorporazione della GRANDI LAVORI nella GRANDI LAVORI FINCOSIT.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 4 (PISCINOLA-MARIANELLA)
 CONCESSIONARIO: CONSORZIO NOVOCEN

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
ASTALDI COSTRUZIONI e LL.PP. S.p.A. - Roma	ASTALDI
GRUPPO DI PENTA CO. S.p.A. - Roma	CODELFA
GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A. - Roma.	COMAPRE
LAUDIERO S.p.A. - Napoli.	DI PENTA
RECCHI CO.GE S.p.A. - Torino	FINCOSIT
S.I.A. S.p.A. - Napoli	MEROLLA
	E. RECCHI
	RECCHI
	SIA

NOTA: Con ordinanza n. 289/82 è stata approvata l'esclusione della CODELFA.

Con ordinanza n. 1294/84 sono stati approvati l'esclusione della MEROLLA e l'inserimento della LAUDIERO.

Sono in corso di istruttoria i provvedimenti definitivi relativi alle seguenti modifiche:

- fusione, per incorporazione, della EDILP nella GRANDI LAVORI e successiva fusione, per incorporazione, della GRANDI LAVORI nella GRANDI LAVORI FINCOSIT;
- esclusione COMAPRE;
- fusione, per incorporazione, della DI PENTA nel GRUPPO DI PENTA CO.;
- recesso della E. RECCHI & C..

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 6 (SECONDIGLIANO)
 CONCESSIONARIO: CONSORZIO CONSECOR

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
BORSELLI e PISANI S.p.A. - Napoli	BORSELLI e PISANI
BUONTEMPO CO.GE. S.p.A. - Napoli	BUONTEMPO
COBNA Soc. Consortile S.p.A. - Napoli	COSTANZO
COSTANZO S.p.A. - Misterbianco (CT).	CONACAL
ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli	ITALCONSULT
	LOMBARDI
	MAGGIÒ
	SOCIS
	ZECCHINA

NOTA: Con ordinanza n. 139/82 è stato approvato il recesso della CONACAL, ITALCONSULT e LOMBARDI.

Con ordinanza n. 738/83 è stata approvata la trasformazione della BUONTEMPO da ditta individuale a S.p.A.

Con ordinanza n. 985/84 è stata approvata l'ammissione della società consortile per azioni COBNA (costituita dalle imprese SOCIS COSTANZO e BUONTEMPO).

Con ordinanza n. 6839/87 sono stati approvati il recesso della MAGGIÒ e la trasformazione della BORSELLI e PISANI DA s.r.l. a S.p.A.

È in corso di istruttoria il provvedimento definitivo relativo alla seguente modifica:

- fusione per incorporazione della SOCIS nella COSTANZO.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 7 (S. PIETRO A PATIERNO)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO C.P.R.2

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
FONDEDILE S.p.A. - Napoli	FEAL
IRINA S.p.A. - Napoli	FONDEDILE
TODINI CO.GE S.p.A. - Roma	SOGENE
VIANINI LAVORI S.p.A. - Roma	VIANINI

NOTA: Con ordinanza n. 31/81 è stato approvato l'inserimento della SOGESTRA.
 Con ordinanza n. 292/81 è stato approvato l'inserimento della IRINA.
 Con ordinanza n. 6403/87 è stato approvato il recesso della FEAL.
 Con ordinanza n. 7751/88 è stata approvata l'esclusione della SOGENE.
 È in corso di istruttoria il provvedimento definitivo relativo alla seguente modifica:
 — Fusione per incorporazione della SOGESTRA nella TODINI.

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 8 (S. ARPINO)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO C.R.8

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
COGEFARIMPRESIT S.p.A. - Milano	COGEFAR
CO.GE.CO. S.p.A. - Roma	COGECO
ICLA s.r.l. - Napoli	ICLA
Ing. A. RAIOLA S.p.A. - Napoli	RAIOLA
VIBROC.SARDA - VIBROCESA S.p.A. - Monastir (CA)	VIBROC. SARDA VI- BROCESA
VOLANI S.p.A. - Rovereto (TN)	VOLANI

NOTA: Sono in corso di istruttoria i provvedimenti relativi alle seguenti modifiche:
 — fusione per incorporazione della IMPRESIT nella COGEFAR che assume la nuova denominazione di COGEFAR IMPRESIT;
 — conferimento da parte della ICLA S.p.A. del ramo aziendale relativo all'attività edilizia alla ICLA S.r.l. che subentra nel rapporto consortile.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTI NN. 9 (PONTICELLI) - 12 (SECONDIGLIANO 167)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO EDIFAR

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
Ingg. BRUNO e MARINO BRANCACCIO s.n.c. - Napoli	BRANCACCIO
EDINCO S.p.A. - Napoli	CASSINA
GIUSTINO COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli	ETERNIT
IREP S.p.A. - Napoli	FARSURA
PONSEC Soc. Cons. S.p.A. - Napoli	GIUSTINO
S.C.I. S.p.A. - Genova	SCI
	VITOLO

NOTA: Con ordinanza n. 84/82 è stata approvata l'ammissione della S.p.A. EDINCO (costituita dalle imprese: GIUSTINO, SCI, ETERNIT) e dalla Soc. Cons. PONSEC S.p.A. (costituita dalle imprese: FARSURA, BRANCACCIO, CASSINA e VITOLO).

Con ordinanza n. 690/83 è stata approvata la sostituzione della VITOLO con l'IREP.

Con ordinanza n. 1794/85 è stata approvata l'esclusione della ETERNIT.

Con ordinanza n. 9972/91 sono stati approvati il recesso della CASSINA e l'esclusione della FARSURA.

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 10 (BARRA-S. GIOVANNI)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO NAPOLI 10

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
CA.SA S.p.A. - Cagliari	CASA
CO.SMA. S.p.A. - Vicenza	COSMA
I.CO.RI. S.p.A. - Roma	FERRARO
S.A.L.C. S.p.A. - Padova	ICORI
SCHIAVO & C. S.p.A. - Vallo della Lucania (SA)	SALC
	SCHIAVO

NOTA: Con ordinanza n. 4717/86 sono stati approvati l'esclusione della FERRARO e la trasformazione della CA.SA. da ditta individuale a S.p.A.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 11/1 (PONTICELLI 167)

CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CONACO ED ALTRI

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
CONACO Cons. Naz. Coop. - Roma	CONACO
C.C.C. Cons. Coop. Costr. - Bologna	C.C.C.
C.M.C. Coop. Muratori e Cementisti - Ravenna	C.M.C.

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 11/2 (PONTICELLI 167)

CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CONDOTTE ED ALTRI

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
Soc. IT. PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A. - Roma	CONDOTTE
F.lli DIOGUARDI S.p.A. - Napoli	DIOGUARDI
GARBOLI S.p.A. - Roma	ITALEDIL
ITALEDIL S.p.A. - Roma	RISANAMENTO
Soc. RISANAMENTO DI NAPOLI S.p.A. - Napoli	

NOTA: Con ordinanza n. 2936/85 è stato approvato l'inserimento della GARBOLI.

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTO N. 11/3 (PONTICELLI 167)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO EDINSUD

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
CAPALDO Costruzioni Generali S.p.A. - Napoli	CAPALDO
CASTALDO COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli	GASTALDO
COMECO Cons. Coop. Meridionali S.p.A. - Napoli	COMECO
C.M.F. SUD S.p.A. - Napoli	CMF
Ing. G. POMARICI & C. s.a.s. - Napoli	POMARICI

NOTA: Il Consorzio COMECO è costituito da: Coop. LA SANTA MARIA - Napoli, Coop. LA SANTA TERESA - Napoli e Coop. EDILTIRRENIA a r.l. - S. Marcellino (CE).

Con ordinanza n. 6922/88 sono stati approvati la trasformazione della CAPALDO da s.n.c. a s.a.s. ed il subentro della C.M.F. Sud S.p.A. in luogo della C.M.F. FINSIDER S.p.A..

Con ordinanza n. 9936/91 è stata approvata la fusione, per incorporazione, della CAPALDO Costruzioni Generali s.a.s. nella CAPALDO Costruzioni Generali S.p.A.

Segue TABELLA 1.1.1.4 A

COMPARTI N. 13 (VIA MARITTIMA) - 14 (CENTRO URBANO)

CONCESSIONARIO: CONSORZIO EDINA

<i>Attuale composizione</i>	<i>Composizione originaria</i>
NUOVA BREDA S.p.A. - Roma	BREDA
EDINA S.p.A. - Roma	EDINA
IRNA CONSORZIO S.p.A. - Napoli	FERRARI
PESSINA S.p.A. - Rho (MI)	PESSINA
SUDITALIA S.p.A. - Napoli

NOTA: Con ordinanza n. 40/81 è stato approvato l'inserimento della SUDITALIA.

Con ordinanza n. 2533/85 sono stati approvati il recesso della FERRARO e l'immissione del Consorzio IRNA (costituito da: COLLA s.n.c. Parma - EDILINDUSTRIALE s.r.l. Napoli - SVILUPPO SILICALCITE S.p.A. Caiazzo CE) - IMPRESA COSTANTINO ANTONINO Letojanni-Messina).

È in corso di istruttoria il provvedimento definitivo relativo alla seguente modifica:

— conferimento da parte dell'Impresa Pessina S.p.A. della propria azienda alla Pessina Costruzioni S.p.A. che subentra nel rapporto consortile, e conferimento da parte della Breda S.p.A. della propria azienda alla Nuova Breda S.p.A., che anch'essa subentra nel rapporto consortile.

TABELLA 1.1.1.4 B

ELENCO NUOVI CONCESSIONARI 1984 — PROGETTO INTEGRATO NAPOLI
(OPERE INFRASTRUTTURALI)

* * *

(N.B.: sono evidenziate, in nota, le variazioni intervenute rispetto all'originaria composizione)

1) Ingg. CARRIERO & BALDI S.p.A. - Napoli;
2) CONSORZIO CARRIERO & BALDI S.p.A. - RAIOLA S.p.A. - Napoli;
3) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA tra: CONDOTTE S.p.A. - Roma e COINFRA Consorzio Infrastrutture S.p.A. - Napoli (costituito da Cons. Prov. C.B.L.T. Bologna, Cons. I.C.C.I.S. Napoli, COME-CO Coop. Meridionali Napoli, BRANCACCIO s.n.c. Napoli, SUDITALIA S.p.A. Napoli, S.I.A. S.p.A. Napoli e IMPRESA ZECCHINA Napoli);

4) Ing. ITALO DELLA MORTE S.p.A. - Napoli;

5) V. IANNITTI S.p.A. - Napoli;

6) ICLA S.p.A. - Napoli;

NOTA: È in corso di istruttoria il procedimento definitivo relativo al conferimento da parte della ICLA S.p.A. del ramo aziendale relativo all'attività edilizia alla ICLA s.r.l., che subentra nel rapporto concessorio).

7) LA MERIDIONALE s.r.l. - Napoli;

8) MEDEDIL S.p.A. - Napoli;

9) RAIOLA ing. ANGELO S.p.A. - Napoli;

10) JANDOLO COSTRUZIONI s.r.l. - Napoli;

NOTA: Con ordinanza n. 10026/91 si è preso atto della modifica della ragione sociale della S.I.A.C.C. in JANDOLO COSTRUZIONI s.r.l.

11) Ing. MASSIMILIANO VLASSOPULO COSTR. s.r.l. - Napoli;

● 12) ZECCHINA COSTRUZIONI S.p.A. - Napoli;

13) CONSORZIO IMAFID tra: INFRASUD S.p.A. - MANFREDI S.p.A. - DE SANCTIS S.p.A. - DE LUCA S.p.A. tutte con sede in Napoli;

NOTA: Con ordinanza n. 4716/86 è stato approvato il subentro della DE LUCA in sostituzione della FINTECH.

14) ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE tra: RAFFAELE PIANESE CO.GE. S.p.A. - CO.GE.PI S.p.A. - CO.G.IN. S.p.A. - SO.CO.PI S.p.A. tutte con sede in Napoli;

NOTA: Con ordinanza n. 4715/86 è stata approvata la trasformazione della PIANESE da ditta individuale a S.p.A.
Con ordinanza n. 5946/87 è stata approvata la costituzione di tale associazione temporanea che ha sostituito l'impresa individuale RAFFAELE PIANESE.

TABELLA 1.1.1.4 C

ATTUALI QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE NEI RISPETTIVI CONSORZI

* * *

EDINSUD

CMF	50,99%
CASTALDO	15,00%
CAPALDO	12,50%
POMARICI	12,50%
COMECO	10,00%

CONSECOR

ZECCHINA	24,98%
COBNA	15,01%
BORSELLI e PISANI	20,01%
COSTANZO	20,00%
BUONTEMPO	20,00%

EDINA

EDINA	49,00%
SUDITALIA	24,50%
BREDA	2,00%
IRNA	22,50%
PESSINA	2,00%

C.P.R.2

TODINI	34,92%
VIANINI	13,08%
FONDEDILE	13,08%
IRINA	4,00%

C.R.8

COGEFAR-IMPRESIT	35,50%
COGECO	23,60%
ICLA	14,10%
VIBROCEMENTO SARDA	7,70%
VOLANI	0,60%
RAIOLA	18,50%

CO.RI

DEL FAVERO	6,68%
CARRIERO e BALDI	6,66%
VISCONTI	6,66%
PIZZAROTTI	10,00%
INTERCANTIERI	10,00%
DE LIETO	4,00%

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.1.4 C

RAIOLA	4,00%
INFRASUD	4,00%
ITALSTRADE	4,00%
FURLANIS	4,00%
GRANDI LAVORI FINCOSIT	6,67%
ICAR	5,66%
GIGLIO	5,67%
IGI	2,00%
ALOSA	4,00%
LODIGIANI	4,00%
FERROCEMENTO	4,00%
LA MERIDIONALE	4,00%
BALSAMO	4,00%

NAPOLI 10

COSMA	27,30%
ICORI	26,30%
SCHIAVO	21,30%
CASA	19,05%
SALC	6,05%

NOVECEN

ASTALDI	17,33%
DI PENTA	17,33%
GRANDI LAVORI FINCOSIT	22,04%
LAUDIERO	3,14%
RECCHI	25,20%
SIA	14,96%

EDIFAR

GIUSTINO	24,00%
SCI	24,00%
EDINCO	2,00%
BRANCACCIO	24,00%
IREP	24,00%
PONSEC	2,00%

IMAFID

INFRASUD	40,00%
MANFREDI	26,94%
DE LUCA	0,72%
DE SANCTIS	29,64%

TABELLA 1.1.1.4 D

ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE, RAGGRUPPAMENTI E SOCIETÀ CONSORTILI
COSTITUITE TRA IMPRESE FACENTI PARTE DEI CONSORZI O DEI RAGGRUPPAMENTI
DI IMPRESE CONCESSIONARI

* * *

CONCESSIONARIO: CONSORZIO CO.RI.

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — CA.DEL.VI. a r.l., costituita tra le Imprese CARRIERO e BALDI S.p.A., DEL FAVERO S.p.A. e VISCONTI s.a.s.;
2. — DIFIS a r.l., costituita tra le Imprese DE LIETO S.p.A., FURLANIS S.p.A., INFRASUD S.p.A., ITALSTRADE S.p.A. e RAIOLA S.p.A.;
3. — CORIMAR a r.l., costituita tra le Imprese ICAR S.p.A., ITALSTRADE S.p.A., DEL FAVERO S.p.A., CARRIERO e BALDIS.p.A., ALOSA S.p.A., VISCONTI s.a.s., BALSAMO S.p.A., LA MERIDIONALE s.r.l., GIGLIO S.p.A., GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., FURLANIS S.p.A., DE LIETO S.p.A., INTERCANTIERI S.p.A., PIZZAROTTI S.p.A., LODIGIANI S.p.A., FERROCEMENTO S.p.A., RAIOLA S.p.A.;
4. — C.I.N. a r.l., costituita tra le Imprese PIZZAROTTI S.p.A. e INTERCANTIERI S.p.A.;
5. — CONSORZIO OPERATIVO S.B.L., costituito tra le Imprese ALOSA S.p.A., LODIGIANI S.p.A. e LA MERIDIONALE s.r.l.;
6. — CO.MA.BA. a r.l., costituita tra le Imprese LODIGIANI S.p.A. e PIZZAROTTI S.p.A..

CONCESSIONARIO: CONSORZIO NOVOCEN

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE TRA:

1. — CO.MA.PRE S.p.A. e S.I.A. S.p.A. (non più operante);
2. — RECCHI CO.GE S.p.A. e E. RECCHI e C. s.a.s. (non più operante);
3. — DI PENTA S.p.A. e ASTALDI S.p.A..

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — DIP.A. a r.l., costituita tra le Imprese DI PENTA S.p.A. e ASTALDI S.p.A.;
2. — SI.CO. a r.l., costituita tra le Imprese CO.MA.PRE. S.p.A. e S.I.A. S.p.A. (non più operante).

CONCESSIONARIO: CONSORZIO C.R.8

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE TRA:

1. — ICLA s.r.l. e CO.GE.CO S.p.A..

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — LO SPERONE a r.l., costituita tra le Imprese COGEFARIMPRESIT S.p.A., ICLA s.r.l., CO.GE.CO. S.p.A., VIBROCEMENTO SARDA S.p.A. e RAIOLA S.p.A.;
2. — ARPINO a r.l., costituita tra le Imprese COGEFARIMPRESIT S.p.A., CO.GE.CO. S.p.A., ICLA S.R.L., RAIOLA S.p.A. e VIBROCEMENTO SARDA S.p.A..

Segue TABELLA 1.1.1.4 D

CONCESSIONARIO: CONSORZIO NAPOLI 10

RAGGRUPPAMENTI TRA:

1. — COS.MA S.p.A. e S.A.L.C. S.p.A.;
2. — CA.SA. S.p.A. e COS.MA. S.p.A..

CONCESSIONARIO: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE CONDOTTE ED ALTRI

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — OTTAVIANO a r.l., costituita tra le imprese GARBOLI S.p.A. e DIOGUARDI S.p.A..

CONCESSIONARIO: CONSORZIO IMAFID

ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE TRA:

1. — MANFREDI S.p.A., DE SANCTIS S.p.A. e DE LUCA S.p.A..

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — SOCOSTRADE a r.l., costituita tra le imprese MANFREDI S.p.A. e DE SANCTIS S.p.A..

CONCESSIONARIO: CONSORZIO CARRIERO E BALDI S.p.A. e RAIOLA S.p.A.

SOCIETÀ CONSORTILI:

1. — C.B.R., costituita tra le imprese CARRIERO e BALDI S.p.A. e RAIOLA S.p.A..

CONCESSIONARIO: CONSORZIO EDINSUD

CONSORZI:

1. — CON.I.P., costituito tra le imprese CAPALDO S.p.A. e CO.ME.CO.

TABELLA 1.1.1.4 E

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Tit. VIII L. 219/81

Aree Esterne al Comune di Napoli

SCHEDE CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI CONCESSIONARI DEI LAVORI

EX TIT. VIII - LEGGE N. 219/81

ET ARTT. 5/BIS E 5/TER LEGGE N. 456/81

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDENZE E GRANDI INFRASTRUTTURE

Scheda N.	CONCESSIONARIO LAVORI	INTERVENTI
1	Consorzio QUARTO-POZZUOLI	— Ed. Res. POZZUOLI e QUARTO — Colleg. Asse Mediano - Circumvallazione Esterna — Colleg. Quarto - Pozzuoli Reginelle — Canale di Quarto
2	Consorzio CO.RE.CA.	— Ed. Res. STRIANO e VOLLA — Ed. Res. MELITO — Asse Mediano (II lotto) — Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Luframno - Lago Patria (IV lotto)
3	Consorzio ROMAGNOLI LOMBARDI - IRCES	— Ed. Res. CASALNUOVO — Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria (I lotto)
4	Consorzio NOVECEN	— Ed. Res. BRUSCIANBO e CASTELLO DI CISTERNA — Emissario Brusciano - Castello di Cisterna
5	Consorzio San Vitaliano	— Ed. Res. S. VITALIANO
6	Consorzio ED.IN.CA.	— Ed. Res. CERCOLA — Collegamento C.D. Napoli - 167 Ponticelli - Cercola - Pomigliano
7	A.T.I. CONDOTTE d'ACQUA (Mandataria)	— Ed. Res. POMIGLIANO D'ARCO
8	Consorzio CO.R.IN.	— Ed. Res. MARIGLIANO
9	Consorzio c.p.r.3	— Ed. Res. CASORIA
10	Consorzio CAIVANO (CAIVANO UNO)	— Ed. Res. CAIVANO — Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto (II lotto)
11	Consorzio CAIVANO (CAIVANO UNO)	— Ed. Res. CAIVANO — Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto (II lotto)
	(CO.GE.RI.)	— Ed. Res. CAIVANO — Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di Supporto (I lotto)
11	A.T.I. C.C.C. Mandataria	— Ed. Res. BOSCOREALE — Variante alla s.s. 268
12	Consorzio CONSAFRAG	— Ed. Res. AFRAGOLA — Asse Mediano (I lotto) — Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lago Patria - Lufrano (III lotto)
13	Consorzio AS.CO.SA.	— Ed. Res. S. ANTIMO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: RESIDENZE E GRANDI INFRASTRUTTURE

Scheda N.	CONCESSIONARIO LAVORI	INTERVENTI
14	A.T.I. AS.CO.SA. (Mandataria)	— Bretella Asse Mediano - Asse di Supporto
15	Consorzio ECOSIC	— Collettore Frascatoli
16	A.T.I. AS.CO.SA.	— Alifana
17	A.T.I. CO.R.IM. (Mandataria)	— Sistemazione Definitiva Asta Valliva Regi Lagni
18	A.T.I. DE SANCTIS (Mandataria)	— Variante alla s.s. 7-quater
19	Consorzio GOI	— Acquedotto del Serino
20	Consorzio COSMO	— S.F.S.M.: Raddoppio linea Pomigliano - S. Vitaliano (Opere Civili)
21	ANSALDO Trasporti	— S.F.S.M.: Raddoppio linea Pomigliano - S. Vitaliano (Attrezzaggio)
22	A.T.I. ITALSTRADE (Mandataria)	— Completamento Asse di Supporto
23	Consorzio U.M.A.	— Emissario Pomigliano
24	Consorzio S. GIORGIO - VOLLA	— Ferrovia S. Giorgio - Volla - Casoria
25	A.T.I. C.C.C. (MANDATARIA)	— Canale Conte di Sarno

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 1 — QUARTO - POZZUOLI

Concessionario: Consorzio QUARTO - POZZUOLI (Convenzione n. 9 del 21 novembre 1981) (*)

Scheda 1

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
COSMA Costruzioni MALTAURO S.p.A.	25,5	—	COSMA Costruzioni MALTAURO S.p.A.	24,5
SALC Società Appalti Lavori Carpenteria S.p.A.	5	—	SALC Società Appalti Lavori Carpenteria S.p.A.	5
SPAZZAPAN S.p.A.	5	Receduta (decr. 3564 - 21-1-1987)	—	—
DONDI Costruzioni S.p.A.	2	—	DONDI Costruzioni S.p.A.	0,1
SCHIAVO e C. s.r.l.	12	Trasformata in S.p.A. (Decr. 278 - 7-11-1983)	SCHIAVO e C. S.p.A.	11,5
Impresa Costruzioni F.III FERRARO s.n.c.	25,5	—	Impresa Costruzioni F.III FERRARO s.n.c.	24
Impresa MONDELLI S.p.A.	5	—	Impresa MONDELLI S.p.A.	5
C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.	10	—	C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento S.p.A.	10
Impresa Antonio DELLA GATTA	10	Trasformata in s.a.s. (Decr. 2112 - 12-3-1986) e poi trasformata in S.p.A. (Decr. 4479 - 13-7-1987) Ingresso Impresa Ing. Paolo DE LUCA Costruzioni S.p.A. (Decr. 3174 - 4-12-1986)	Impresa Antonio DELLA GATTA S.p.A. Impresa Ing. Paolo DE LUCA Costruzioni S.p.A.	10 9,9

NOTE (*) Concessionario anche di: — Collegamento Asse Mediano - Circumvallazione Esterna.
 — Collegamento Quarto - Pozzuoli Ragnelle.
 — Canale di Quarto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 2 — STRIANO - VOLLA

Concessionario: Consorzio CO.RE.CA. (Convenzione n. 13 del 3 giugno 1982) (*)

Composizione originaria Consorzio		Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ingg. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	1/19	—	Ingg. Lino e Ito DEL FAVERO S.p.A.	1/18	
Ingg. CARRIERO e BALDI S.p.A.	1/19	—	Ingg. CARRIERO e BALDI S.p.A.	1/18	
Immobiliare SCIPIONE CAPECE S.p.A.	1/19	Receduta (Decr. 468 - 5-6-1984)	—	—	
Immobiliare Luigi VISCONTI - Impr. Indiv.	1/19	Trasformata in s.a.s (decr. 2111 - 12-3-1986)	Impresa Luigi VISCONTI s.a.s.	1/18	
Impresa Sante ANTONNICOLA S.p.a.	1/19	—	Impresa Sante ANTONNICOLA S.p.a.	1/19	
Impresa PIZZAROTTI e C. S.p.A.	1/19	—	Impresa PIZZAROTTI e C. S.p.A.	1/18	
Impresa VITTADELLO Antonio di Sergio e Gino s.a.s.	1/19	Trasformata in S.p.A. (Decr. 966 - 7-12-1985). Nuova ragione sociale «ITALCANTIERI S.p.A.» (Decr. 6469 - 10-5-1989)	ITALCANTIERI S.p.A.	1/18	
Impresa Alessandro SORRENTINO	1/19	Trasformata in S.p.A. (Decr. 899 - 29-12-1984) poi receduta (Decr. 1500 - 25-7-1985) e reimmessa come ICOSIT S.p.A. (Decr. 5420 - 25-2-1988) poi fusa con RAIOLA Ing. Angelo S.p.A. (Nota 3958/C - 2-3-1989)	(ICOSIT) - RAIOLA S.p.A.	1/18	
DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	1/19	—	DE LIETO Costruzioni Generali S.p.A.	1/18	
INFRASUD Progetti S.p.A.	1/19	—	INFRASUD Progetti S.p.A.	1/18	
ITALSTRADE S.p.A.	1/19	—	ITALSTRADE S.p.A.	1/18	
FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	1/19	—	FURLANIS Costruzioni Generali S.p.A.	1/18	
ALOSA Immobiliare S.p.A.	1/19	—	ALOSA Immobiliare S.p.A.	1/18	
Impresa Ing. LODIGIANI S.p.A.	1/19	—	Impresa Ing. LODIGIANI S.p.A.	1/18	
Impresa FERROCEMENTO S.p.A.	1/19	—	Impresa FERROCEMENTO S.p.A.	1/18	
Impresa LA MERIDIONALE s.r.l.	1/19	—	Impresa LA MERIDIONALE s.r.l.	1/18	

NOTE (*) Concessionario anche di: — Comparto 13 Melito.
 — Asse Meridiano II lotto.
 — Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria IV lotto

Scheda 2

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 2 — STRIANO - VOLLA

Concessionario: Consorzio CO.RE.CA. (Convenzione n. 13 del 3 giugno 1982)

Scheda 2

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ingg. BALSAMO s.n.c. COGEPRE Costruzioni Generali Prefabbricati S.p.A. Impresa Antonio PASSARELLI	1/19 1/19 1/19	Trasformata in S.p.A. (Decr. 1751 - 12-11-1985) — Ingresso COMEL s.c.a.r.l. (Decr. 1090 - 27-3-1985) Costituzione CONVISUD s.c.a.r.l. (nota 14814 - 11-7-1988) Costituzione ASSI STRADALI s.c.a.r.l. (nota 3955/C - 2-3-1989)	Ingg. BALSAMO s.n.c. COGEPRE Costruzioni Generali Prefabbricati S.p.A. Impresa Antonio PASSARELLI COMEL s.c.a.r.l.; costituito da PIZZAROTTI e C. S.p.A. - FURLANIS CO.GE. S.p.A. - DE LIETO CO.GE. S.p.A. CONVISUD s.c.a.r.l. (*); costituito da ing. Lino e Ito DEL FAVERO - Impresa Costruzioni S.p.A. COGEPRE S.p.A. - Ing. CARRIERO e BALDI - Luigi VISCONTI Costruzioni s.a.s. ASSI STRADALI s.c.a.r.l. (*); costituito da PIZZAROTTI e C. S.p.A. - FURLANIS CO.GE. S.p.A. - DE LIETO Costruzioni CO.GE. S.p.A. - (ICOSIT) RAIOLA ing. Angelo S.p.A.	1/18 1/18 1/18 1/36

NOTE (*) Consorzio costituita ex legge n. 80/87.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 3 — CASALNUOVO

Concessionario: Consorzio ROMAGNOLI - LOMBARDI - IRCES (Convenzione n. 4 del 14 novembre 1981) (*)

Scheda 3		Quota % partecipaz. attuale		
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Impresa Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	33,333	Variazione quote comunicata il 31-10-1983 (prot. 40121/C)	Impresa Enrico ROMAGNOLI S.p.A.	1
IRCES S.p.A.	33,333	—	IRCES S.p.A.	1
F.lli LOMBARDI S.p.A.	33,333	—	F.lli LOMBARDI S.p.A.	98

NOTE (*) Concessionario anche di: Alstrutturazione Circumvallazione Esterna Lufrano - Lago Patria I lotto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 4 — BRUSCIANO - CASTELLO DI CISTERNA

Concessionario: Consorzio NOVECEN (Convenzione n. 7 del 21 novembre 1981) (*)

Scheda 4

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
RECCHI S.p.A.	8	—	RECCHI S.p.A. + (quote E. RECCHI S.p.A.)	25,20
Ing. RECCHI e C. s.a.s.	8	Trasformata in S.p.A. (Nota n. 5806/5 - 27-7-1984) poi receduta (nota 030/C dell'8-1-1991)	—	—
Impresa ASTALDI S.p.A.	11	—	Impresa ASTALDI S.p.A.	17,33
COMAPRE S.p.A.	11	Esclusa (nota 20001/C - 11-10-1988)	—	—
DI PENTA S.p.A.	11	Fusa nel Gruppo DI PENTA Costruzione S.p.A. (nota 030/C dell'8-1-1991)	DI PENTA S.p.A. (subentra Gruppo DI PENTA)	17,33
EDILP S.p.A.	7	Incorporata nella GRANDI LAVORI S.p.A. (Decr. 1253 22-5-1985)	—	—
MEROLLA S.p.A.	10	Esclusa per fallimento (Decr. 363 - 5-3-1984)	—	—
SIA S.p.A.	9,5	—	SIA S.p.A.	14,96
FINCOSIT S.p.A.	7	Incorporata nella GRANDI LAVORI S.p.A. (Decr. 8064/EST m17-7-1990)	—	—
CODELFA S.p.A.	15,2	Esclusa per fallimento (Decr. 192 - 5-7-1983)	—	—
Impresa LAUDIERO S.p.A.	2	—	Impresa LAUDIERO S.p.A.	3,14
		Ingresso GRANDI LAVORI S.p.A. (Decr. 1253 - 22-5-1985)	GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	22,14

NOTE (*) Concessionario anche di: Emisario Brusciiano - Castelciatena.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 5 — S. VITALIANO

Concessionario: Consorzio S. VITALIANO (Convenzione n. 2 del 14 novembre 1981)

Scheda 5

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
INCISA S.p.A.	60	—	INCISA S.p.A.	70
INCO S.p.A.	40	Esclusa per fallimento (Decr. 3426 - 24-12-1986) Ingresso EDILME scari. (Decr. 338 - 19-1-1984) poi sciolta per fine lavori (Decr. 5741 - 25-5-1988) Ingresso Ingg. BORSELLI e PISANI S.p.A. (Decr. 3426 - 24-12-1986)	— — Ingg. BORSELLI e PISANI S.p.A.	— — 30

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 6 — CERCOLA
 Concessionario: Consorzio ED.IN.CA. (Convenzione n. 10 del 9 novembre 1981) (*)

Schema 6

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
C.M.F. S.p.A.	28,7	Trasformata in NUOVA CMF S.p.A. (Decr. 1495 - 8-7-1986) con subingresso della CMF SUD S.p.A. (Decr. 4581 - 27-7-1987)	C.M.F. SUD S.p.A.	28,7
CASTALDO Costruzioni S.p.A.	18	—	CASTALDO Costruzioni S.p.A.	18
CAPALDO Costruzioni Generali S.n.c.	10	Trasformata in s.a.s. (Decr. 4258 - 8-6-1987) e poi fusa con CAPALDO S.p.A. (Decr. 7468/EST 17-1-1990)	CAPALDO Costruzioni Generali S.p.A.	10
Soc. Ing. Giulio POMARICI s.a.s.	10	—	Soc. Ing. Giulio POMARICI s.a.s.	10
Soc. CO.ME.CO	11,1	—	Soc. CO.ME.CO	11,1
CONS. NAZ. LAVORO PATRIA E FAMIGLIA	11,1	—	CONS. NAZ. LAVORO PATRIA E FAMIGLIA	11,1
INSO S.p.A.	11,1	—	INSO S.p.A.	11,1

NOTE (*) Concessionario anche di: Collegamento C.D. Napoli - 187 Ponticelli - Cercola - Pomigliano.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 7 — POMIGLIANO D'ARCO

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) (Convenzione n. 6 del 21 novembre 1981)

Scheda 7

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA (Mandataria)	(*)	—	Soc. Italiana CONDOTTE D'ACQUA	(*)
Soc. RISANAMENTO di NAPOLI S.p.A.	—	—	Soc. RISANAMENTO di NAPOLI S.p.A.	—
Impresa Pasquale CORSICATO	—	Trasformata in Soc. Pasquale CORSICATO S.p.A. (Decr. 679 - 5-10/1984)	Soc. P. CORSICATO S.p.A.	—
I.M.C.O. S.p.A.	—	—	I.M.C.O. S.p.A.	—

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 8 — MARIGLIANO

Concessionario: Consorzio CO.R.IN. (Convenzione n. 1 del 14 novembre 1981) (*)

Scheda 8					
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale	
GRANDI LAVORI S.p.A.	33,333	Fusa con la Soc. FINCOSIT S.p.A. (Decr. 8064/EST 17-7-1990)	GRANDI LAVORI - FINCOSIT S.p.A.	34	
Impresa GIGLIO S.p.A.	33,333	—	Impresa GIGLIO S.p.A.	29	
ICAR s.r.l.	33,333	Trasformate in S.p.A. (Nota 1947/C - 2-3-1984). Fusione	ICAR S.p.A.	28	
		ICAR S.p.A. - AC S.p.A. e modifica ragione sociale in ICAR S.p.A. (nota 15-12-1988, prot. 24393/C del 17-12-1988)	—	10	
		Ingresso dell'I.G.I. s.c.a.r.l. (Decr. 332 - 16-1-1984) e (Decr. 354 - 5-3-1984)	I.G.I. s.c.a.r.l.; costituita da ICAR s.r.l. e GIGLIO S.p.A.		

NOTE (*) Concessionario anche di Sistemazione definitiva Aste Valliva Regi Legni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 9 — CASORIA

Concessionario: Consorzio C.P.R. (Convenzione n. 8 del 21 novembre 1981 (**))

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Scheda
S.G.I. SOGENE Lavori S.p.A.	25	Esclusa per fallimento (*)	—	—
VIANINI S.p.A.	7	—	VIANINI S.p.A.	13,08
FEAL S.p.A.	25	Receduta (*)	—	—
FONDEDILE S.p.A.	25	—	FONDEDILE S.p.A.	48
Impresa Franco TODINI	5	Receduta (*)	—	—
SOGESTRA S.p.A.	11	Fusa nella TODINI Costruzioni Generali S.p.A. (*)	—	—
SOCIT S.p.A.	1	Fusa nella SOGESTRA (*)	—	—
GENERALVIE S.p.A.	1	Receduta (*)	—	—
		Ingresso TODINI Costruzioni Generali S.p.A. (*) Ingresso CORINA s.c.a.r.l. (Decr. 828 - 5-12-1984)	TODINI Costruzioni Generali S.p.A. CORINA s.c.a.r.l.; costituita da tutte le imprese consorti	34,92 4

NOTE (*) Decr. 7824/EST del 28 maggio 1980.
 (***) Concessionario anche di: Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufano - Lago Patria II lotto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 10 — CAIVANO

Concessionario: Consorzio CAIVANO (convenzione n. 14 del 1° settembre 1982)

Scheda 10

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ing. Vito FASANO S.p.A.	12,50	—	Impresa Generale Costruzioni Vito FASANO S.p.A.	13,75
SACIEP S.p.A.	12,50	—	SACIEP S.p.A.	6,25
NETTIS Impianti s.r.l.	12,50	—	NETTIS Impianti s.r.l.	13,75
SPEI Società Prefabbr. Ed. Industr. s.r.l.	12,50	Variazione delle quote iniziali (Dec. 281 - 9-11-1983)	SPEI Società Prefabbr. Ed. Industr. s.r.l.	13,75
Ing. Orfeo MAZZITELLI	12,50	—	Ing. Orfeo MAZZITELLI	12,50
Domenico DI BATTISTA S.p.A.	12,50	—	Domenico DI BATTISTA	12,50
Impresa Giuseppe BARLETTA S.p.A.	12,50	—	Impresa Giuseppe BARLETTA S.p.A.	13,75
Impresa Ing. G. FERRARO s.a.s.	12,50	—	Impresa Ing. G. FERRARO s.a.s.	13,75
		Successivamente il Consorzio si scinde in due Consorzi CAIVANO UNO E CO.GE.RI. (*)		

NOTE (*) Vedi schede seguenti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 10 — CAIVANO

Concessionario: Consorzio CAIVANO UNO (Convenzione n. 27 del 13 novembre 1984) (*)

Scheda 10

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ing. Vito FASANO S.p.A.	28,95	Regione sociale modificata in «Impresa Generale di Costruzioni FASANO S.p.A.» (Nota 18830/C - 7-11-1990)	Impresa Generale di Costruzioni FASANO S.p.A.	28,95
SACIEP S.p.A.	13,15	—	SACIEP S.p.A.	13,15
NETTIS Impianti s.r.l.	28,95	—	NETTIS Impianti s.r.l.	28,95
SPEI s.r.l.	28,95	—	SPEI s.r.l.	28,95

NOTE (*) Concessionario anche di: Raccordo Circonvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di supporto il lotto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Arece esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 10 — CAIVANO
 Concessionario: Consorzio CO.GE.RI (Convenzione n. 26 del 13 novembre 1984) (*)

Scheda 10		Quota % partecip. attuale	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione originaria Consorzio
Immobiliare Giuseppe BARLETTA		99	NAOS s.r.l.	74	Trasformata in S.p.A. (Dec. 4636 - 28-8-1987). Poi incorporata nella NAOS s.r.l. decr. 9144/EST del 5-7-1991	
DI BATTISTA Domenico		0,50	DI BATTISTA Domenico	0,50	—	
Impresa Orfeo MAZZITELLI		0,50	Impresa Orfeo MAZZITELLI	0,50	—	
Impresa Ing. FERRARO e C. s.a.s.		—	—	25	Receduta per fallimento (Dec. 4576 - 6-8-1987)	

NOTE (*) Concessionario anche di: Raccordo Circumvallazione Esterna - Asse Mediano - Asse di supporto I lotto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 11 — BOSCOREALE

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (ATI) (Convenzione n. 3 del 14 novembre 1981) (*)

Scheda 11

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Consorzio Cooperative Costruzioni (Impresa Mandataria) CONSCOOP	(**)	— Ingresso di COOPSUD s.c.a.r.l. (Nota 11711/C - 11-7-1987)	Consorzio Cooperative Costruzioni CONSCOOP COOPSUD s.c.a.r.l.; costituita da EDILTER - CESICOOP - Costruttori - RESCOOP - MUCAFER	(**)

NOTE (*) Concessionario anche di: Variante alla S.S. 288.
 (**) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 12 — AFRAGOLA

Concessionario: Consorzio CONSAFRAG (Convenzione N. 5 del 21 novembre 1981) (*)

Scheda 12

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Cavaliere Lavoro Giovanni MAGGIÒ	31	Receduta (Dec. 2040 - 3-3-1986)	ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	48
ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	26	—	—	—
SOCIS S.p.A.	9	Fusa nella F.lli COSTANZO S.p.A. (Dec. 6470/EST - 10-5-1989)	F.lli COSTANZO S.p.A.	18,5
F.lli COSTANZO S.p.A.	10	—	Impresa Eugenio BUONTEMPO S.p.A.	18,5
Impresa Eugenio BUONTEMPO	19	Trasformata in S.p.A. (nota 1076/C - 22-2-1984)	—	—
Ingg Giuseppe e Mario DI STASIO	3	Receduta (Dec. 75 - 8-5-1982)	—	—
Impresa ROSSETTI SIMMACO	1	Receduta (Dec. 75 - 8-5-1982)	—	—
Ing. Eugenio MARINO S.p.A.	1	Receduta (Dec. 75 - 8-5-1982)	—	—
		Ingresso di COSAFRA s.c.a.r.l. (nota 981/C - 17-2-1984)	COSAFRA s.c.a.r.l.; F.lli Costanzo S.p.A. - BUONTEMPO Costruzioni S.p.A.	17

NOTE (*) Concessionario anche di: Asse Mediano I lotto.
 Ristrutturazione Circumvallazione Esterna Lufriano - Lago Petris III lotto.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Arete esterne al Comune di Napoli

Comparto: N. 14 — S. ANTIMO

Concessionario: Consorzio AS.CO.SA (Convenzione n. 11 del 9 dicembre 1981) (*)

		Scheda 13		
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Impresa M.B.M. MEREGAGLIA S.p.A.	16,25	—	Impresa M.B.M. MEREGAGLIA S.p.A.	25
Impresa MOLINARI S.p.A.	5	Receduta (Dec. 191 - 5-7-1983)	—	—
Ingg. LOY, DONÀ e BRANCACCIO S.p.A.	22,5	—	Ingg. LOY, DONÀ e BRANCACCIO S.p.A.	25
SOGE CONSULT S.p.A.	3	Receduta (Dec. 191 - 5-7-1983)	—	—
Impresa SICILIANA MOLINARI e C. S.p.A.	3	Receduta (Dec. 191 - 5-7-1983)	—	—
Impresa Ugo VITOLO	12,5	Diventa IREP S.p.A. (Dec. 334 - 16-1-1984)	IREP S.p.A.	20
Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c.	12,5	—	Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c.	20
Impresa Angelo FARSURA S.p.A.	12,5	Esclusa (Dec. 8625/EST dell'11-12-1990)	—	—
Impresa Arturo CASSINA s.a.s.	12,5	Receduta (Dec. 8625/EST dell'11-12-1990)	—	—
		Ingresso ASCO s.c.a.r.l. (Dec. 353 - 24-2-1984)	ASCO s.c.a.r.l.; Costituito da IREP - Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c.	10

NOTE (*) Concessionario anche di: Bretella Asse Mediano - Asse supporto. Alliana.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Arete esterne al Comune di Napoli

Comparto: Bretella di Raccordo ASSE MEDIANO - ASSE DI SUPPORTO

Concessionario: Consorzio ascosa (convenzione n. 32 del 6 marzo 1985)

Scheda 14

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
<p>Consorzio ASCOSA</p>	<p>—</p>	<p>Ampliamento affidatario con (Atto aggiuntivo n. 126 - 12-9-1986) formazione ATI con: — IMCA a.r.l. — IMECO S.p.A. (Vedi scheda successiva)</p>		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Bretella di Raccordo ASSE MEDIANO - ASSE DI SUPPORTO

Concessionario: Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) (Atto aggiuntivo n. 125 del 12 settembre 1986)

Scheda 14

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
<p>Consorzio ASCOSA (Mandataria) IMCA s.r.l. IMECO S.p.A.</p>	<p>(*)</p>	<p>— Trasformata in IMCA S.p.A. (Decr. 6471/EST - 10-5-1989) Ingresso SOGECA s.r.l. (Decr. 3540 - 12-1-1987) Ingresso COBRA s.c.a.r.l. (nota 9454/C - 54-6-1987) Ingresso CANTIERI STRADALI s.c.a.r.l. (nota 9682/C - 8-6-1987) Ingresso DUE ASCOSA s.c.a.r.l. (nota 11114/C - 30-6-1987)</p>	<p>Consorzio ASCOSA IMCA S.p.A. IMECO S.p.A. SOGECA s.r.l. COBRA s.c.a.r.l.; costituita IREP S.p.A. - SOGECA s.r.l. - Ingg. M. e B. BRANCACCIO s.n.c. CANTIERI STRADALI s.c.a.r.l.; costituita Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c. - Ingg. LOY - DONA e BRANCACCIO L.D.B. S.p.A. - IMCA - Impresa GENERALI COSTRUZIONI M.B.M. MEREGAGLIA S.p.A. DUE ASCOSA s.c.a.r.l.; costituita IMCA - M.B.M. MEREGAGLIA S.p.A. - LOY-DONA e BRANCACCIO L.B.B. S.p.A. - IMECO S.p.A. - Ingg. B. e M. BRANCACCIO s.n.c. - IREP S.p.A. - SOGECA s.r.l.</p>	<p>(*)</p>

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: COLLETTORE FRASCATOLI

Concessionario: Consorzio ECOSIC (Convenzione n. 50 del 23 settembre 1985)

Scheda 15

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Impresa CAROLA s.a.s.	1	—	Impresa Carola s.a.s.	1
ICAR S.p.A.	1	—	ICAR S.p.A.	1
IMECO S.p.A.	48	—	IMECO S.p.A.	48
PROVERA ECARASSI S.p.A.	25	Fonde la S.p.A. Ing. PROVERA E CARASSI Impresa di Costruzioni (nota 8381/C - 25-5-1989)	PROVERA e CARASSI Impresa di Costruzione S.p.A.	25
SAISEB S.p.A.				
ECOLOGIA S.p.A.	25	—	ECOLOGIA S.p.A.	25

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Ristrutturazione Ferroviaria ALIFANA (Opere Civili)
 Concessionario: Consorzio ASCOSA (Convenzione n. 51 del 29 ottobre 1985)

Scheda 16

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Consorzio ASCOSA	—	Ampliamento affidatario (Atto aggiuntivo n. 127 del 12-9-1986) formazione ATI con: Ing. PALIOTTO Salvatore s.p.A. Ing. MARINELLI Angelo S.p.A. D'ALESSIO FARAONE MENNELLA s.n.c. BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A. ANSALDO Trasporti S.p.A. IMCA S.p.A. IMECO S.p.A. (vedi scheda successiva)	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Ristrutturazione Ferroviaria ALIFANA

Concessionario: Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) (Atto aggiuntivo n. 127 del 12 settembre 1986)

Scheda 16

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Consorzio ASCOSA (mandataria)	(*)	—	Consorzio ASCOSA	(*)
Ing. PALIOTTO Salvatore S.p.A.	—	—	Ing. PALIOTTO Salvatore S.p.A.	—
Ing. MARINELLI Angelo S.p.A.	—	—	Ing. MARINELLI Angelo S.p.A.	—
D'ALESSIO FARAONE MENNELLA s.n.c.	—	—	D'ALESSIO FARAONE MENNELLA s.n.c.	—
BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A.	—	—	BUONTEMPO Costruzioni Generali S.p.A.	—
ANSALDO Trasporti S.p.A.	—	—	ANSALDO Trasporti S.p.A.	—
IMCA s.r.l.	—	Trasformata in S.p.A. (Decr. 6471/EST - 10-5-1989)	IMCA S.p.A.	—
IMECO S.p.A.	—	—	IMECO S.p.A.	—
		Ingresso Ingg. BORSELLI e PISANI S.p.A. (Decr. 7477/EST - 24-1-1990)	Ingg. BORSELLI e PISANI S.p.A.	
		Costituzione TREASCOSA (nota 11152/C - 1-7-1987)	TREASCOSA s.c.a.r.l.: costituita da Ing. B. e M. BRANCACCIO s.n.c. - IMECO S.p.A. - IMCA S.p.A. - Ing. LOY e DONA e BRANCACCIO S.p.A. - D'ALESSIO FARAONE MENNELLA s.n.c. - IREP S.p.A. - BUONTEMPI S.p.A. - Ingg. BORSELLI e PISANI S.p.A.	
		Costituzione ASCOFER (nota 11151/C - 1-7-1987)	ASCOFER s.c.a.r.l.: costituita Ing. B. e M. BRANCACCIO s.n.c. - Ing. L. e D. BRANCACCIO S.p.A. - IMCA S.p.A.	

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Sistemazione definitiva Asta Valliva REGI LAGHI

Concessionario: Consorzio CORIN (Convenzione n. 53 del 29 ottobre 1985)

Scheda 17

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Consorzio CORIN	—	Ampliamento affidatario con (Atto aggiuntivo n. 65 - 4-7-1986 (formazione ATI con: ZECCHINA Costruzioni S.p.A. CAPALDO Costruzioni s.a.s. BALSAMO Costruzioni S.p.A. CORSICATO Costruzioni S.p.A. Impresa Eugenio MARINO e C. S.p.A. IPRA S.p.A. (Vedi scheda seguente)		

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Arete esterne al Comune di Napoli

Comparto: Sistemazione Definitiva Asta Valliva REGI LAGNI

Concessionario: Associazione Temporanea d'Imprese (ATI) (Atto aggiuntivo n. 55 del 4-7-1986)

Scheda 17

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Consorzio CORIN (mandataria)	(*)	—	Consorzio CORIN	(*)
ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	—	—	ZECCHINA Costruzioni S.p.A.	—
CAPALDO Costruzioni s.a.s.	—	Trasformazione in S.p.A. (Decr. 7468 - 17-1-1990)	CAPALDO Costruzioni s.a.s.	—
BALSAMO Costruzioni S.p.A.	—	—	BALSAMO Costruzioni S.p.A.	—
CORSICATO Costruzioni S.p.A.	—	Incorporata nella Pasquale CORSICATO S.p.A. (Decr. 8825/EST - 24-3-1990)	PASQUALE CORSICATO S.p.A.	—
Eugenio MARINO e C. S.p.A.	—	—	Eugenio MARINO e C. S.p.A.	—
IPRA S.p.A.	—	Variazione regionale sociale in «EDILIA» S.p.A. (Decr. 6472/EST - 10-5-1989)	EDILLA S.p.A.	—
		Costituzione REGI LAGNI s.c.a.r.l. (nota 10901/C - 9-8-1986)	REGI LAGNI s.c.a.r.l.: costituita da CO.R.IN, ZECCHINA Costruzioni S.p.A. - CAPALDO S.p.A. - BALSAMO S.p.A. - PASQUALE CORSICATO S.p.A. e MARI-NO e C. S.p.A.	
		Costituzione CON.REL s.c.a.r.l. (6017/C - 13-4-1987)	CON.REL s.c.a.r.l.: costituita da ZECCHINA Costruzioni S.p.A. - PASQUALE CORSI-CATO S.p.A.	

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Variante alla S.S. 7 Quater «Domitiana»

Concessionario: DE SANCTIS Costruzioni S.p.A. (Convenzione n. 54 del 29 ottobre 1985)

Scheda 18

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
DE SANCTIS Costruzioni S.p.A.	—	Ampliamento affidatario (atto aggiuntivo n. 531 - 10-5-1987) Cpettizione ATI con: CORSICATO Costruzioni S.p.A. Ing. Pietro MESSERE CODES S.p.A. Ingresso Pasquale CORSICATO S.p.A. (Deer. 2781 - 7-8-1986) (Vedi scheda successiva)	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Variante alla S.S. 7 Quater «Domitiana»

Concessionario: Associazione Temporanea Imprese (ATI) (Atto aggiuntivo n. 531 del 10 maggio 1987)

Scheda 18

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
DE SANCTIS Costruzioni S.p.A. (mandataria)	(*)	—	DE SANCTIS Costruzioni S.p.A.	—
CORSICATO Costruzioni S.p.A.	—	Incorporata dalla Pasquale CORSICATO S.p.A. (Decr. 7725/EST - 24-3-1990)	—	—
Ing. Pietro MESSERE	—	Trasformata in S.p.A. (Decr. 4575 - 6-8-1987)	Ing. Pietro MESSERE S.p.A.	—
CODES S.p.A.	—	Trasformata in s.r.l. (Nota del 18-6-1991 prot. numero 10827/C del 21-6-1991)	CODES s.r.l.	—
Pasquale CORSICATO S.p.A.	—	—	Pasquale CORSICATO S.p.A.	—

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Area esterne al Comune di Napoli

Comparto: Acquedotto SERINO

Concessionario: Ingg. CARRIERO e BALDI S.p.A. (Convenzione n. 55 del 29 ottobre 1985)

Scheda 19				
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ingg. CARRIERO e BALDI	—	— Costituzione Consorzio GOI (Atto aggiuntivo n. 64 - 2-2-1966) (vedi scheda successiva)	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Acquedotto SERINO

Concessionario: Consorzio GOI (Atto aggiuntivo n. 64 del 2-7-1986)

Scheda 19

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Ingg. CARRIERO e BALDI S.p.A.	40	—	Ingg. CARRIERO e BALDI S.p.A.	33,33
Impresa ICLA S.p.A.	20	Subentro ICLA Costr. s.r.l. trasformata in s.r.l. (Decr. 8666/EST del 19-12-1990)	ICLA Costruzioni s.r.l.	16,66
CO.GE.CO S.p.A.	20	—	CO.GE.CO S.p.A.	16,66
Ditta Raffaele Pianese s.r.l.	20	Ingresso Salvatore FIORE S.p.A. (Decr. 3684 - 9-2-1987)	Raffaele PIANESE S.p.A.	8,33
		Ingresso Impresa DI DONNA poi trasformata in LAI s.r.l. (Decr. 5856 - 12-7-1988 (Decr. 3684 - 9-2-1987)	Impresa LAI s.r.l.	8,33
		Ingresso COGIN S.p.A. (Decr. 3684 - 9-2-1987)	COGIN S.p.A.	8,33
		Costituzione GOI - FIOR - DI s.c.a.r.l. (nota 1445/C - 24-1-1989) (*)	GOI - FIOR - DI s.c.a.r.l. (*)	

NOTE (*) Soc. consortile costituita ex L. 80/87

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROVVEDIMENTI STRUTTURALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 2/19/81

Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: S.F.S.M.: Raddoppio in nuova sede linea ferroviaria FOMIGLIANO - S. VITALIANO (opere civili)

Concessionario: Consorzio COSNO (Atto aggiuntivo n. 34 del 27-3-1985)

Scheda 20

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
Consorzio CORIN	36	—	Consorzio CORIN	27
Consorzio S. VITALIANO	28	—	Consorzio S. VITALIANO	19
Consorzio NOVECEN	36	—	Consorzio NOVECEN	27
		Ingresso Impresa Antonio DELLA MORTE S.p.A. (Decr. 1259 - 29-5-1985)	Impresa Antonio DELLA MORTE S.p.A.	27

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81

Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: S.F.S.M.: Attrezzaggio linea ferroviaria POMIGLIANO - S. VITALIANO
 Concessionario: ANSALDO Trasporti S.p.A. (Convenzione n. 56 del 29-10-1985)

Scheda 21

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
ANSALDO Trasporti S.p.A.	—	—	ANSALDO Trasporti S.p.A.	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Area esterne al Comune di Napoli

Comparto: Completamento ASSE DI SUPPORTO

Concessionario: ASSOCIAZIONE TEMPORANEA IMPRESE (ATI) (Convenzione n. 57 del 5 novembre 1985)

Scheda 22				
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
ITALSTRADE S.p.A. (Mandataria) GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	(*) —	— — Costituzione COVI S.p.A. (Nota 10787 - 8-8-1986)	ITALSTRADE S.p.A. GIUSTINO Costruzioni S.p.A. COVI S.p.A.: costituita da ITALSTRADE S.p.A. e GIUSTINO Costruzioni S.p.A.	(*) —

NOTE (*) Quote non in nostro possesso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: EMISSARIO POMIGLIANO

Concessionario: Consorzio UMA (Convenzione n.58 del 2-1-1986)

Scheda 23				
Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
Ing. Italo DELLA MORTE S.p.A.	15	—	Ing. Italo DELLA MORTE S.p.A.	15
COEN S.p.A.	15	—	COEN S.p.A.	15
FERROCEMENTO S.p.A.	15	—	FERROCEMENTO S.p.A.	15
Ing. LODIGIANI S.p.A.	15	—	Ing. LODIGIANI S.p.A.	15
SNAM Progetti S.p.A.	20	—	SNAM Progetti S.p.A.	22
SOGEDINA S.p.A.	20	—	SOGEDINA S.p.A.	22

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGETTO DI LEGGE
 Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Linea ferroviaria S. GIORGIO - VOLLA - CASORIA (opere civili e attrezzaggio)
 Concessionario: Consorzio S. GIORGIO - VOLLA (Convenzione n. 59 dell'8 gennaio 1986)

Scheda 24

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecip. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecip. attuale
ANSALDO TRASPORTI S.p.A. Ing. S. PALIOTO e C. S.p.A.	20 20	— —	ANSALDO Trasporti S.p.A. (attrezzaggio) Ing. S. PALIOTO e C. S.p.A. (attrezzaggio)	50 50
LODIGIANI S.p.A. COMAPRE S.p.A. Luigi VISCONTI Costruzioni s.a.s.	20 20 20	— — —	LODIGIANI S.p.A. (opere civili) COMAPRE S.p.A. (opere civili) Luigi VISCONTI Costr. s.a.s. (opere civili)	28,57 19,05 19,05
		Ingresso PIZZAROTTI e C. S.p.A. (Dec. 2707 - 17-7-1986)	PIZZAROTTI e C. S.p.A. (opere civili)	19,05
		Ingresso Paolo DE LUCA S.p.A. (Dec. 2707 - 17-7-1986)	Paolo DE LUCA S.p.A. (opere civili)	14,28
		Costituzione CIRCUMFER s.c.a.r.l. (Prot. 7211/C - 30-4-1987)	CIRCUMFER s.c.a.r.l. (*) (opere civili) costituita da LODIGIANI S.p.A. - PIZZAROTTI e C. S.p.A. - Luigi VISCONTI Costruzioni S.p.A. - COMAPRE S.p.A. - Paolo DE LUCA S.p.A.	

NOTE (*) Soc. Consortile costituita ex L. 80/87.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE EX TITOLO VIII LEGGE 219/81
Aree esterne al Comune di Napoli

Comparto: Sistemazione CANALE CONTE DI SARNO
 Concessionario: Associazione Temporanea Imprese (ATI) (Convenzione n. 62 del 29 aprile 1986)

Scheda 25

Composizione originaria Consorzio	Quota % partecipaz. al Consorzio	Variazioni	Composizione attuale Consorzio	Quota % partecipaz. attuale
CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI (Mandataria) CONSCOOP	(*) —	— — Ingresso ASTALDI S.p.A. (Dec. n. 5559 - 30-3-1988) Ingresso COGEFAR S.p.A. (Dec. n. 5559 - 30-3-1988) Nuova denominazione COGEFAR-IMPRESIT S.p.A. (nota 4729/C - 8-3-1990) Ingresso GIUSTINO S.p.A. (Dec. n. 5559 - 30-3-1988)	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CONSCOOP ASTALDI S.p.A. COGEFAR - IMPRESIT S.p.A. GIUSTINO S.p.A. CANAL SARNO s.c.a.r.l.: costituito da sistema Soc. COOP a.r.l. - COOP EDIL - STRADE IMOLESE Soc. COOP r.l. - COOP. MURATORI DEL COMPRESORIO RIO DI MIRANDOLA s.r.l. - EDIL COOP s.r.l. - VERNOTICO Costruzioni s.r.l. - R.E.S. COOP ROMAGNOLA - EDIL STRADE Soc. COOP s.r.l. - COOP MUCAFER s.r.l. - EDIL ATELLANA s.r.l.	(*) —

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 A

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli
(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZIO ASCENSORI - I FASE

DITTA	Località	Data consegna	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.
ALBATROS	Via Stadera, 84/86	1- 1-1985	31- 3-1987	4.373.997
CEAM	S. Pietro - fab. 1-2-3	16- 4-1985	31-12-1986	36.899.973
SABIEM	Secondigliano 167 - fab. T1-T2-T3	15- 7-1985	31-12-1989	52.642.690
DEL BO	Via Ghisleri - torre 1-2-3	15-10-1985	31-12-1987	19.392.598
FIAM	Via C. Piperno - fabbr. 1-2-3	1-11-1985	30- 6-1988	6.475.595
STIGLER-OTIS	Via Eurialo, 18	1- 2-1986	31- 1-1991	6.400.022
C.G.E.	Via del Cassano	1- 7-1986	dicembre 1987	10.856.992
C.G.E.	Cupa S. Cesarea	1- 7-1987	dicembre 1987	7.546.994
DEL BO	Via Acerra Brusciano	1- 7-1986	31-12-1987	39.597.692
RIMA	Via Selva Cafaro - edif. B3	15- 7-1986	31- 3-1987	4.279.997
DEL BO	Via Selva Cafaro	1- 8-1986	31-12-1987	15.755.188
DEL BO	Via Taverna del Ferro	10- 9-1986	30- 6-1987	23.802.890
Totale . . .				227.824.628

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 A

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli
(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZIO ASCENSORI - II FASE

DITTA	Località	Data contratto	Data consegna	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.
DEL BO	Ponticelli	21- 1-1987	21- 1-1987	31-12-1990	15.353.522
DEL BO	Arpino	21- 1-1987	12-12-1987	31-12-1990	55.412.076
PARAVIA	Ponticelli 167	1- 3-1987	1- 5-1987	31-12-1990	9.888.382
SCHINDLER	L. 211/Volla	31- 3-1987	1- 4-1987	31-12-1990	41.647.357
BONAVOLONTÀ	Pomigliano d'Arco	31- 3-1987	1- 4-1987	31-12-1990	4.592.980
CEAM	S. Pietro	1- 4-1987	1- 4-1987	31-12-1990	9.890.580
CEAM	S. Pietro	1- 4-1987	1- 4-1987	31-12-1990	78.056.265
DEL BO	L. 211/Casalnuovo	1- 4-1987	1- 4-1987	31-12-1990	2.944.114
RIMA	Arpino	1- 4-1987	1- 4-1987	31-12-1990	15.889.549
SABIE M	Chiano-Ponticelli-Miano	1- 4-1987	1- 4-1987	31-12-1990	26.750.132
ALBATROS	Centro urbano	30- 4-1987	1- 5-1987	31-12-1990	20.083.012
PARAVIA	L. 112/Cercola	30- 4-1987	1- 5-1987	31-12-1990	19.151.795
PARAVIA	L. 211/Acerca	30- 4-1987	1- 5-1987	31-12-1990	2.787.980
DEL BO	Ponticelli 167	16- 6-1987	16- 6-1987	31-12-1990	3.758.072
DEL BO	Caivano	16- 6-1987	16- 6-1987	30- 4-1988	16.259.250
FIAM	Soccavo	30- 6-1987	1- 7-1987	31-12-1990	41.096.219
DEL BO	Barra/S. Giovanni	1- 7-1987	1- 7-1987	31-12-1990	62.868.210
STIGLER/OTIS	Caivano	28- 9-1987	1-11-1987	30- 4-1988	2.165.520
C.G.E.	Miano	28-12-1987	1- 1-1988	31-12-1990	25.912.045
C.G.E.	Secondigliano	28-12-1987	1- 1-1988	31-12-1990	34.178.483
DEL BO	Secondigliano 167	28-12-1987	1- 1-1988	31-12-1990	29.634.313
DEL BO	Arpino	28-12-1987	1- 1-1988	31-12-1990	22.286.796
DEL BO	Brusciano	28-12-1987	1- 1-1988	30- 4-1988	8.784.906
ALBATROS	Centro urbano	28- 1-1988	1- 2-1988	31-12-1990	5.395.050
ALBATROS	Centro urbano	15- 4-1988	15- 4-1988	31-12-1990	2.845.119

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 A

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli
(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZIO ASCENSORI - II FASE

DITTA	Località	Data contratto	Data consegna	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.
ALBATROS	Secondigliano	15- 4-1987	15- 4-1987	31-12-1990	15.062.006
GRANATO	L. 112/Somma Vesuviana	13- 5-1988	16- 5-1988	31-12-1990	14.526.120
FIAM	Soccavo	2- 6-1988	1- 7-1988	31-12-1990	7.849.011
FIAM	L. 211/Volla	2- 6-1988	1- 7-1988	31-12-1990	12.129.566
PARAVIA	Ponticelli 167	27- 6-1988	1- 7-1988	31-12-1990	39.133.955
DEL BO	Ponticelli 167	29- 7-1988	1- 8-1988	31-12-1990	2.769.657
DEL BO	L. 211/Crispasno	24-10-1988	1-11-1988	31-12-1990	13.246.613
C.G.E.	Secondigliano	12-12-1988	15-12-1988	31-12-1990	18.555.695
DEL BO	Ponticelli 167	13- 1-1989	16- 1-1989	31-12-1990	10.399.809
DEL BO	Ponticelli 167	10- 2-1989	13- 2-1989	31-12-1990	13.418.763
DEL BO	L. 211/S. Anastasia	10- 2-1989	15- 2-1989	31-12-1990	5.734.670
PARAVIA	Soccavo	28- 4-1989	2- 5-1989	31-12-1990	19.147.261
MICRON	Ponticelli 167	25-10-1989	1-11-1989	31-12-1990	24.817.961
PARAVIA	L. 211/Casalnuovo	15- 1-1990	15- 1-1990	31-12-1990	813.912
SABIE M	Ponticelli 167	30- 1-1990	1- 2-1990	31-12-1990	12.670.181
SABIE M	Secondigliano 167	30- 1-1990	1- 2-1990	31-12-1990	11.249.307
DEL BO	L. 211/Volla	20- 2-1990	1- 3-1990	31-12-1990	1.415.493
FIAM	Ponticelli 167	18- 4-1990	18- 4-1990	31-12-1990	15.477.181
FIAM	Ponticelli 167	18- 4-1990	18- 4-1990	31-12-1990	14.448.902
ALBATROS	Centro urbano	15- 5-1990	15- 5-1990	31-12-1990	459.072
STIGLER/OTIS	L. 211/Secondigliano 167	18- 6-1990	18- 6-1990	31-12-1990	1.085.533
PARAVIA	L. 211/Casalnuovo	1- 7-1990	18- 6-1990	31-12-1990	1.702.140
C.G.E.	L. 211/Quarto	24- 9-1990	15-10-1990	31-12-1990	32.180
DEL BO	Ponticelli 167	15-10-1990	15-10-1990	31-12-1990	366.788
Totale . . .					814.143.503

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 E

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli
(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZIO PULIZIA - I FASE

DITTA	Località	Data consegna	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.
CONSORZIO EDIFAR	Secondigliano 167	luglio 1985	giugno 1987	894.588.698
CONSORZIO NOVOCEN	Brusciano	18- 7-1985	31- 5-1986	276.139.760
CONSORZIO NOVOCEN	Brusciano - raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani	18- 7-1985	31- 5-1986	180.150.000
FOBODI	Via Napoli, 93	16- 9-1985	16- 8-1986	12.650.000
FOBODI	Via Eurialo, 1	16- 9-1985	25- 4-1988	5.640.000
FOBODI	Via M. Guadagno, 17	16- 9-1985	25- 4-1988	14.559.300
FOBODI	Via Palazziello, 2	16- 9-1985	29- 2-1988	49.880.000
FOBODI	Via Leopardi, 53	1-10-1985	30- 4-1988	18.240.000
CONSORZIO EDIFAR	Ponticelli	gennaio 1986	giugno 1987	357.028.550
FOBODI	L. 211/Via Carducci - Volla	4- 1-1986	15- 4-1988	14.022.200
FOBODI	L. 211/Via Ovidio - Volla	4- 1-1986	15- 4-1988	11.297.760
CONSORZIO NOVOCEN	Castelcisterna	7- 1-1986	31- 5-1986	77.317.275
G.B.R.	L. 211/Via Nuova - Quarto	15- 3-1986	29- 4-1987	71.440.000
SIELEM	Via Cannavino, 1/2	15- 3-1986	31-10-1987	55.575.000
SIELEM	Via Tav. del Ferro	15- 3-1986	31-10-1987	96.581.000
SIELEM	Via del Cassano	15- 3-1986	31-10-1987	206.415.847
G.B.R.	L. 211/Via Viticella - Quarto	18- 3-1986	29- 2-1988	19.300.113
SPLENDOR	L. 211/Via Carmignano - Casalnuovo	18- 3-1986	31-10-1988	3.111.112
E.P.M.	Via Salicelle - Afragola	21- 3-1986	30- 4-1988	80.559.262

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 B

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli
(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIASSUNTIVA SERVIZIO PULIZIA - I FASE

DITTA	Località	Data contratto	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.
SUD APPALTI	Via Selva Cafaro	21- 3-1986	29- 2-1988	302.166.442
SUD APPALTI	Cupa S. Cesarea	21- 3-1986	30- 4-1988	215.257.841
G.B.R.	L. 211/Via G. De Falco - Quarto	27- 3-1986	29- 2-1988	3.219.998
G.B.R.	L. 211/Via Campana - Quarto	7- 4-1986	29- 2-1988	5.864.996
MERIDIONAL SEPAM	L. 211/Via S. Barbara - Crispiano	1- 5-1986	31-10-1987	16.503.886
FRAMA	Brusciano-Castelcisterna	1- 6-1986	31- 5-1987	302.293.820
SIELEM	Via Mastellone	10- 6-1986	31-10-1987	49.999.963
FOBODI	Via Leopardi, 2	19- 6-1986	30- 4-1988	40.199.970
ITALSERVIZI	L. 211/IV Trav. Filichito - Volia	20- 6-1986	5- 4-1988	204.413.383
MERIDIONAL SEPAM	L. 211/Corso d'Italia, 169 - Acerra	1- 8-1986	31-10-1987	4.399.997
MERIDIONAL SEPAM	L. 211/Viale Mazzei - Cercola	1- 8-1986	31-10-1987	4.89.996
G.B.R.	L. 211/Via Cimitero, 2 - Quarto	1- 8-1986	29- 2-1988	35.624.974
G.B.R.	L. 211/Via Prov. Nuova - Quarto	1- 8-1986	29- 2-1988	13.394.990
EMA COOP.	L. 211/Cupa Romani - S. Anastasia	11- 8-1986	29- 2-1988	23.519.983
CANELL e C.	Via Pazzigno	20- 8-1986	31-10-1987	17.999.978
CANELL e C.	L. 211/Via S. Sossio - Somma Vesuviana	21- 8-1986	31-10-1987	19.394.986
SIELEM	Tav. del Ferro	26- 9-1986	31-10-1987	133.773.232
FRAMA	Cupa Spinelli	8-10-1986	15- 5-1988	131.780.301
Totale . . .				3.969.204.613

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 B

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli

(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIEPILOGATIVA SERVIZIO PULIZIA - II FASE

DITTA	Località	Data contratto	Data consegna	Data scadenze	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.	Detrazioni e/o penali apportate
LA MONDIAL	L. 211/Casalnuovo - Cercola - Somma Vesuviana - Acerra - Brusciiano - S. Anastasia - Torre Annunziata	16- 2-1987	9- 9-1987	31- 7-1988 (*)	17.070.129	2.314.742
BERGANTINO	L. 211/Secondigliano 167 - Crispiano - Giugliano	20- 2-1987	1- 6-1987	31-12-1990	226.784.808	—
C.E.D.I.S.	Piscinola - Marianella	24- 2-1987	1- 6-1987	31-12-1990	240.454.490	276.102
FRAMA	Brusciiano - Castelcisterna	20- 3-1987	1- 6-1987	30- 4-1988	216.406.826	—
TECNECO	Secondigliano	21- 3-1987	16- 6-1987	31- 7-1988 (*)	145.486.584	12.835.815
ST. AMBROGIO	Secondigliano 167	23- 3-1987	8- 6-1987	31-12-1990	508.639.760	—
C.I.S.A.F.	Barra - S. Giovanni	2- 4-1987	15- 7-1987	31-12-1990	949.242.021	223.388
PULINDUSTRIAL SUD	Pianura	3- 4-1987	9-11-1987	31-12-1990	377.085.161	1.428.824
SPLENDIDA	Ponticelli	18- 5-1987	15-10-1987	31-12-1990	439.118.177	361.093
AGIZZA	Ponticelli 167/1	8- 6-1987	10- 2-1988	31-12-1989	31.264.317	1.441.366
PULINDUSTRIAL SUD	L. 211/Quarto	19-11-1987	1- 3-1988	31-12-1990	271.269.846	1.492.450
LA PERLA	Ponticelli 167/3	9-12-1987	17- 2-1988	31-12-1990	211.670.363	—
MERIDIONALE MANUT.	L. 211/Volla	11-12-1987	6- 4-1988	31-12-1990	253.583.130	1.352.367

(*) Contratto rescisso per inadempienza della ditta.

(**) Affidamento temporaneo nelle more espletamento gara.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 B

Programma straordinario edilizia residenziale città di Napoli

(Art. 84 legge 219/81)

TABELLA RIEPILOGATIVA SERVIZIO PULIZIA - II FASE

DITTA	Località	Data contratto	Data consegna	Data scadenza	Importo complessivo liquidato al netto d'I.V.A.	Detrazioni e/o penali approntate
SO.LA.PU.MA	Miano	18-12-1987	21- 4-1988	31-12-1988	204.876.821	259.132
ST. AMBROGIO	Arpino	14-12-1987	15- 2-1988	31-12-1990	492.588.626	368.148
SBROCCHI	Chiatiano	29-12-1987	16- 5-1988	31-12-1990	145.564.945	172.508
C.E.D.I.S.	Centro urbano	30-12-1987	26- 4-1988	31-12-1990	99.899.210	835.034
PULINDUSTRIAL SUD	Soccavo	13- 1-1988	1- 3-1988	31-12-1990	886.511.982	2.183.158
MERIDIONALE MANUT.	S. Pietro a Paterno	12- 2-1988	6- 4-1988	31-12-1990	252.248.087	403.094
LA FRESCHEZZA	Secondigliano	22- 9-1988	2- 1-1989	31-12-1990	213.700.320	—
LA PERLA	L. 211/Casainuovo - Cercola - Somma Vesuviana - Acerra - Brusciano S. Anastasia - Torre Annunziata	22- 9-1988	3- 1-1989	31-12-1990	137.912.684	8.414.454
BERGANTINO	Ponticelli 167/2	12-10-1988	1- 6-1988	31-12-1990	310.760.433	965.091
FRAMA	Ponticelli 167/1	11-12-1989	11-12-1989	15- 2-1990	364.688.610	—
C.E.D.I.S.	Secondigliano	(**)	1- 8-1988	31-12-1988	60.487.464	—
C.E.D.I.S.	L. 211/Casainuovo - Cercola - Somma Vesuviana - Acerra - Brusciano - S. Anastasia - Torre Annunziata	(**)	1- 8-1988	31-12-1988	8.046.485	5.076.065
Totale . . .					7.065.359.279	40.403.903

N.B.: La diversità di importi tra i vari comparti è in parte da attribuire alla differente consistenza del costruito assegnato agli aventi diritto ed in parte alla estensione territoriale ed alla diversa entità delle dotazioni di superfici esterne a carattere patrimoniale.

(*) Contratto rescisso per inadempienza della ditta.

(**) Affidamento temporaneo nelle more espletamento gara.

TABELLA 1.1.3.2 C

DATI RIEPILOGATIVI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO

Società concessionaria:

AGIP SERVIZI S.p.a.

Affidamento:

Ordinanza n. 7033 del 27 gennaio 1988;

Località:

Secondigliano (corte garofani, corte rose-corte gelsomini-ginestra grande 1/2 ginestra piccola 1/2);

Volla, via Ovidio;

Crispano, via S. Barbara.

Importo complessivo liquidato al netto d'IVA stagione 1988/89	Importo complessivo liquidato al netto d'IVA stagione 1989/90	Importo complessivo liquidato al netto d'IVA stagione 1990/91 periodo 1/12 - 31-12-1990
80.229.429	106.628.947	31.652.176

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 D
ALLOGGI 219 - Comune
(Cod. 02)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991 (al 21/6)	TOTALE
Pulizia	275.676.070	998.671.775	2.648.727.655	2.157.605.665	2.905.764.065	707.592.545	9.693.497.775
Ascensori	43.542.000	88.197.110	197.457.275	203.150.981	317.502.987	162.910.345	1.012.760.698
Manutenzione immobili	—	—	280.059.355	720.520.505	2.163.583.480	2.350.359.285	5.514.522.625
Manutenzione impianti depuraz.	—	—	—	—	446.999.710	—	446.999.710
Agip	—	—	—	48.461.499	91.361.485	39.733.650	179.556.634
Enel	37.936.250	580.466.805	645.272.810	1.285.329.945	1.812.420.000	600.744.280	4.962.170.090
Arman	—	—	86.074.900	66.659.500	79.131.600	45.953.100	277.819.100
Gas	—	155.090.000	110.224.600	231.128.000	218.242.000	37.139.000	751.823.600
Rimborso deposito cauzionale	665.500	2.335.440	380.870	518.750	2.119.880	756.135	6.776.575
Consulenze varie	6.287.920	50.001.236	24.479.375	143.250.490	1.648.400	—	225.667.421
U.S.L. (collaudo ascensori)	—	—	2.356.440	2.089.780	2.452.720	1.742.160	8.641.100
Vigilanza	25.063.200	—	—	—	—	—	25.063.200
Poste correttive e compartimentali	—	—	—	—	340.720.790	—	340.720.790
TOTALE	388.630.940	1.874.762.366	3.995.033.280	4.858.715.115	8.381.947.117	3.946.930.500	23.446.019.318

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLOGGI 219 - Regione
(Cod. 07)

Segue TABELLA 1.1.3.2 D

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	TOTALE
Pulizia	580.936.315	542.389.190	159.209.915	2.319.740	14.241.490	—	1.279.096.650
Ascensori	—	23.283.675	28.861.350	3.424.650	—	—	55.569.675
Manutenzione immobili	—	—	—	20.940.670	—	3.188.770	24.129.440
Manutenzione impianti depuraz.	—	—	—	—	—	—	—
Agip	—	—	—	—	—	—	—
Enel	—	285.859.090	97.441.960	167.025.010	653.616.970	—	1.204.143.030
Aman	—	—	—	—	—	—	—
Gas	—	—	—	—	—	—	—
Rimborso deposito cauzionale	477.500	198.580	736.000	—	—	—	1.412.080
Consulenze varie	—	—	—	—	—	—	—
U.S.L. (collaudo ascensori)	—	—	—	—	—	—	—
Vigilanza	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	561.413.815	851.730.585	286.249.225	193.710.070	668.058.460	3.188.770	2.564.350.875

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 D

ALLOGGI 211 - Regione
(Cod. 11)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991 (al 21/6)	TOTALE
Pulizia	82.811.660	322.308.585	831.547.940	435.676.060	530.335.585	112.378.075	2.315.057.925
Ascensori	—	—	27.572.725	38.372.949	32.326.703	24.485.230	122.757.607
Manutenzione immobili	—	—	—	271.101.210	54.148.520	83.142.780	408.392.510
Manutenzione impianti depuraz.	—	—	—	—	—	—	—
Agip	—	—	—	48.516.836	—	—	48.516.836
Enel	—	44.297.320	53.162.495	29.184.245	—	—	126.644.060
Aman	—	—	—	—	—	—	—
Gas	—	—	—	—	—	—	—
Rimborso deposito cauzionale	—	425.000	91.940	—	189.000	—	705.940
Consulenze varie	—	—	—	—	—	—	—
U.S.L. (collaudo ascensori)	—	—	1.677.960	—	—	352.240	2.030.200
Vigilanza	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	82.811.660	367.030.905	914.053.060	822.851.300	616.999.808	220.358.325	3.024.105.078

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 E

SPESE PER ENERGIZZAZIONE

COMUNE	Fatture liquidate all'11 settembre 1991	In liquidazione	
Quarto	15.313.935	48.854.591	—
Pozzuoli	1.990.350	1.526.200	—
Volla	—	—	—
Striano	—	—	—
Casalnuovo	13.953.650	—	—
Brusciano	33.732.960	95.797.394	—
Castelcisterna	10.168.765	45.172.634	—
San Vitaliano	19.778.430	1.449.402	—
Cercola	5.968.480	7.308.599	—
Massa di Somma	—	—	—
Pomigliano	80.032.220	41.361.521	—
Marigliano	138.786.980	587.360.572	—
Casoria	109.125.850	—	—
Caivano	71.831.045	60.967.357	—
Boscoreale	46.028.850	58.448.312	—
Afragola	195.003.220	79.656.859	—
Melito	109.670.945	—	—
Sant'Antimo	24.246.735	23.171.893	—
	875.632.415	—	—
Importo anticipato dal ramo comunale (*)	2.254.025.375	—	—
TOTALE . . .	3.129.657.790	1.052.075.334	—
TOTALE DI GESTIONE . . .			4.181.733.124

(*) Per spese Enel - Aman come da note Ufficio Ragioneria n. 4756 del 27 luglio 1990 e n. 6384 del 29 ottobre 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 F

SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORI

COMUNE	Fatture liquidate all'11-9-1991	In liquidazione
1) BRUSCIANO	100.665.270	13.722.012
2) CASTELCISTERNA	36.159.745	9.171.787
3) CASORIA	—	10.398.339
4) CAIVANO	30.160.500	8.435.264
5) BOSCOREALE	—	7.405.306
TOTALI	216.985.515	49.132.708
Totale di gestione		266.118.223

- 1) Ditta affidataria: DEL BO s.r.l.
Contratto n. 2058 del 23 febbraio 1988 stipulato con il ramo comunale per i fabbr. 1-2-3-4, estensione per i fabbricati 5-6-7 (ord. n. 1383 del 24 agosto 1988).
- 2) Ditta affidataria: DEL BO s.r.l.
Contratto n. 2058 del 23 febbraio 1988 stipulato con il ramo comunale (ord. n. 1393 del 21 dicembre 1988).
- 3) Ditta affidataria: CEAM s.p.a.
Contratto Rep. n. 1483 del 20 settembre 1990 (ord. n. 1517 del 9 gennaio 1990).
- 4) Ditta affidataria: DEL BO s.r.l.
Contratto n. 6848 del 20 giugno 1987 stipulato con il ramo comunale (ord. n. 1382 del 24 agosto 1988).
- 5) Ditta affidataria: DEL BO s.r.l.
Contratto Rep. n. 1463 del 10 luglio 1990 località Passanti ed. 30, località Villa Regina ed. 2-5-8-9.
Ditta affidataria: CEAM s.p.a.
Contratto Rep. n. 1482 del 20 settembre 1990 località Passanti ed. 27-28-29 (ord. n. 1527 del 13 febbraio 1990).

TABELLA 1.1.3.2 G

SPESE PER PULIZIE FABBRICATI E MANUTENZIONE DEL VERDE*Fabbricati ed aree adiacenti*

COMUNE	Fatture liquidate all'11-9-1991	Da liquidare
1) BRUSCIANO	727.921.914	(*) 34.361.734
2) CASTELCISTERNA	553.362.683	(*) 29.218.062
3) CAIVANO	836.658.690	99.865.930
TOTALI	2.117.943.287	163.445.726
Totale		2.281.389.013

(*) Incr. ISTAT + RITENUTE A GARANZIA

- 1) Ditta: FRAMA s.r.l., Napoli
Contratto: atto di cottimo del 1° giugno 1987, Rep. n. 115 stipulato dal Commissario Straordinario del Governo per il Comune di Napoli;
— Ord. di volturazione n. 1378 del 4 agosto 1988;
— Ord. di ampliamento n. 1392 del 21 dicembre 1988.
- 2) Ditta: FRAMA s.r.l., Napoli
Contratto: atto aggiuntivo di cottimo all'atto di cottimo del 1° giugno 1987, Rep. n. 115 del 31 ottobre 1987 stipulato dal Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario;
— Ord. di volturazione n. 1348 del 24 agosto 1988;
— Ord. di ampliamento n. 1392 del 21 dicembre 1988.
- 3) Ditta: Concessionario
Contratto: Ord. n. 1485/EST del 17 novembre 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 H

USCITE GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ALL'11-9-1991

Insegiamento	Anno	Energizzazione	Ascensori	Pulizia e verde	Totali x anno	Totale
QUARTO	1991	15.313.935	—	—	15.313.935	15.313.935
POZZUOLI	1991	1.990.350	—	—	1.990.350	1.990.350
CASALNUOVO	1991	13.953.650	—	—	13.953.650	13.953.650
BRUSCIANO	1987	967.205	—	—	967.205	
	1988	7.993.915	—	113.563.185	121.557.100	
	1989	9.116.580	36.978.215	174.349.130	220.443.295	
	1990	8.361.790	43.530.245	302.234.874	354.126.909	
	1991	7.293.470	20.156.810	137.774.725	165.225.005	
Totale . . .	—	33.732.960	100.665.270	727.921.914	—	862.320.144
CASTELCISTERNA	1988	1.829.750	—	79.329.810	81.159.560	
	1989	2.854.840	11.413.340	113.400.380	127.668.560	
	1990	3.721.420	17.186.695	228.367.848	249.225.963	
	1991	1.762.755	7.609.710	132.264.645	141.637.110	
Totale . . .	—	10.168.765	36.159.745	553.362.683	—	599.691.193
CERCOLA	1991	5.968.480	—	—	5.968.480	5.968.480
S. VITALIANO	1988	4.797.730	—	—	4.797.730	
	1989	5.339.875	—	—	5.339.875	
	1990	5.719.450	—	—	5.719.450	
	1991	3.921.375	—	—	3.921.375	
Totale . . .	—	19.778.430	—	—	—	19.778.430
POMIGLIANO	1989	17.342.770	—	—	17.342.770	
	1990	40.584.685	—	—	40.584.685	
	1991	22.104.765	—	—	22.104.765	
Totale . . .	—	80.032.220	—	—	—	80.032.220
MARIGLIANO	1990	138.786.980	—	—	138.786.980	138.786.980

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.1.3.2 H

USCITE GESTIONE E MANUTENZIONE ALLOGGI ALL'11-9-1991

Inseadimento	Anno	Energizzazione	Ascensori	Pulizia e verde	Totali x anno	Totale
CASORIA	1988	26.243.345	—	—	26.243.345	109.125.850
	1989	30.718.410	—	—	30.718.410	
	1990	24.478.810	—	—	24.478.810	
	1991	27.685.285	—	—	27.685.285	
	Totale . . .	—	109.125.850	—	—	
CAIVANO	1987	14.543.220	—	—	14.543.220	988.650.235
	1988	18.148.465	—	—	18.148.465	
	1989	14.644.850	32.552.140	437.195.460	484.392.450	
	1990	13.945.820	34.370.730	256.798.110	305.114.660	
	1991	10.548.690	13.237.630	142.665.120	166.451.440	
	Totale . . .	—	71.831.045	80.160.500	836.658.690	
BOSCOREALE	1988	13.421.220	—	—	13.421.220	46.028.850
	1989	9.507.295	—	—	9.507.295	
	1990	12.758.585	—	—	12.758.585	
	1991	10.341.750	—	—	10.341.750	
	Totale . . .	—	46.028.850	—	—	
AFRAGOLA	1988	47.050.195	—	—	47.050.195	195.003.220
	1989	56.405.195	—	—	56.405.195	
	1990	50.343.510	—	—	50.343.510	
	1991	41.204.320	—	—	41.204.320	
	Totale . . .	—	195.003.220	—	—	
MELITO	1991	109.670.945	—	—	—	109.670.945
S. ANTIMO	1987	5.268.940	—	—	5.268.940	24.246.735
	1988	5.734.740	—	—	5.734.740	
	1989	5.019.360	—	—	5.019.360	
	1990	4.949.480	—	—	4.949.480	
	1991	3.274.215	—	—	3.274.215	
	Totale . . .	—	24.246.735	—	—	
TOTALI GENERALI . . .	—	875.632.415	216.985.515	2.117.943.287	3.210.561.217	3.210.561.217

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.1.3.2 I

ENTRATE — CANONE DI LOCAZIONE SULLA CONTABILITÀ
SPECIALE N. 1401/1 ALL'11 SETTEMBRE 1991

ANNO	IMPORTO
1987	276.581.800
1988	568.963.690
1989	518.967.870
1990	1.762.020.979
1991	6.294.645.561
(Già affluite alla contabilità speciale 1401)	
TOTALE	9.421.179.900
Giacenza su c/c postale al 31 agosto 1991	1.463.728.320
TOTALE	10.884.908.220

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 01 Imprese Riunite Ing. G. Manfredi e altre
 Comprensorio: 001 Soccavo
 Importo di convenzione 1981: 31.200.000.000 - convenzione n. 1 del 31-10-1981
 Importo atto integrativo: 45.576.683.933 - convenzione n. 81 del 23-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Via Palazziello-Via Monti - 252 alloggi	19.459.016.144	18.757.253.717	18.682.291.057	24- 3-83	12-85	—	Consegnato
020	Via Palazziello-Fab. A2.A3.B1 - 56 alloggi	3.678.293.055	3.678.293.055	3.662.892.971	31- 5-86	12-85	—	Consegnato
030	Intero ambito NE (urbanizzazioni prim.)	2.607.502.807	2.507.502.807	2.488.543.381	21- 6-84	30- 6-86	—	Consegnato
040	Scuola materna	704.742.451	698.573.052	698.573.052	26- 9-84	31-12-85	—	Coll. def.
050	Via Grimaldi (recupero) - 13 alloggi	1.868.535.559	1.789.133.405	1.783.974.987	18-12-86	11-88	—	Consegnato
060	Via Grimaldi (r.u.) - 92 alloggi e primarie	8.457.253.396	8.379.601.111	8.357.806.938	2-10-85	4-87	—	Consegnato
070	U.S.L. Via Canonico Scherillo	2.776.948.270	2.490.028.564	2.439.218.771	1- 1-90	10-91	98,4	In corso
080	Vie Pia e Monti - 13 ne, 34 cons, primarie	5.580.694.833	5.580.694.832	5.558.275.033	22- 1-87	12-90	—	Cons. partz.
090	Fabbr. Via Pia 23bis/25 all. protetto	265.773.309	265.773.309	265.773.309	18-12-86	26- 2-88	—	Coll. def.
110	Via Pia-Via Bottazzi - 15 ne, 9 cons.	2.171.592.791	2.145.904.159	2.087.255.944	23- 7-87	12-88	—	Consegnato
Totali comprensorio		47.570.352.615	46.282.758.011	46.024.605.443			99,4	
Totali concessionario		47.570.352.615	46.282.758.011	46.024.605.443			99,4	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3.A

Concessionario: 02 Consorzio CO.RI.

Comprensorio: 002 Pianura

Importo di convenzione 1981: 134.095.000.000 - convenzione n. 2 del 31-7-1981

Importo atto integrativo: 187.629.073.018 - convenzione n. 35-75 del 14-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Via Napoli - 234 alloggi - N.E.	14.450.667.451	13.850.667.451	13.823.377.649	24- 1-83	5-86	—	Cons. parz.
020	Via Napoli - urbanizzazioni primarie	3.977.043.294	3.522.730.957	2.733.444.773	3- 6-85	6-91	77,6	In corso
030	Via Camaldoli - (101 alloggi)	6.252.660.500	5.924.810.651	2.944.230.425	5- 6-85	—	48,7	Sospens.
040	Via Duca D'Aosta (Comparto 17) - 156 su 222	7.869.746.598	7.869.746.598	7.633.097.591	13- 6-83	6-85	—	Consegnato
050	Via Marano nord - (edif. A-B) 88 alloggi	5.089.591.639	5.060.547.027	4.948.327.794	18-11-83	7-85	—	Cons. parz.
060	Via Duca D'Aosta - (urb. primarie)	6.363.290.354	6.363.290.354	5.342.520.232	5-12-84	4-88	84,0	In corso
070	Via Luigi S. Maria - 35 alloggi conservaz.	3.455.071.346	3.418.806.665	2.504.609.473	4-12-86	6-91	73,3	Parz. imp.
080	Via Napoli - scuola mater. ed elementare	3.542.207.852	3.442.207.842	3.424.221.403	18-10-85	13-12-88	—	Consegnato
090	Via Napoli - asilo nido	1.208.939.301	1.108.939.301	1.108.939.301	18-10-85	13-12-88	—	Consegnato
100	Parco Via Camaldoli sud	1.344.971.816	815.821.852	127.434.348	1- 1-89	—	15,6	Sospens.
110	Nido - sc. mat. - sc. media N.E. - Via Duca D'Aosta	3.716.112.940	3.716.112.940	3.081.478.516	12-91	12-92	82,9	In corso
120	Centro culturale - Via Duca D'Aosta	1.046.171.004	1.046.171.004	1.044.824.545	3-10-85	4- 8-89	—	Consegnato
130	I str. riq. - 27 alloggi (23 cons. + 4 sost.)	2.895.834.306	2.851.012.708	1.855.990.917	12-91	6-92	65,1	Parz. imp.
140	Via Duca D'Aosta (ristr. urb.) - 62 alloggi	3.351.668.286	3.263.057.303	2.899.810.547	15- 6-86	7-91	88,9	In corso
150	Via Duca D'Aosta (parco)	1.145.163.361	1.094.814.768	614.389.945	21- 4-90	12-91	56,1	In corso
160	Attrezzature sportive - Via Duca D'Aosta	1.150.000.000	687.779.825	—	1- 1-88	6-92	—	In corso
180	Poliambulatorio - Via de Grassi	8.072.740.250	—	—	—	—	—	Impedito
190	IV str. riq. - Via de Grassi (20 sost. 4 r.u.)	2.041.860.067	1.989.319.430	1.601.492.189	6-88	12-91	80,5	In corso
200	II str. riq. - Via de Grassi (14 cons.-21 sost.)	3.502.825.284	3.502.825.284	1.730.774.414	10-91	12-92	49,4	Parz. imp.
210	III str. riq. - Via de Grassi (38 all. cons.)	3.338.281.842	2.970.881.940	—	1- 1-89	—	—	Parz. imp.
220	V str. riq. - Via Napoli-Carrozz. (42 cons.)	3.944.809.976	3.517.776.405	2.446.370.514	12-91	12-92	69,5	Parz. imp.
230	Urbanizzazioni primarie riqualificazione	2.463.735.319	1.895.598.747	1.111.684.797	4-91	11-92	5,89	In corso
240	Chiesa - Via Duca D'Aosta	2.389.480.163	2.295.564.534	1.879.693.842	8- 5-87	6-91	81,9	In corso
260	Caserma VV.FF. - Polo artigianale	2.000.000.000	1.236.898.876	—	10-91	3-93	—	In corso
270	VI str. riq. - 60 all. sost. + Casa Comunale	8.614.344.313	6.090.087.396	948.017.970	7-91	1-93	15,6	Parz. imp.
280	Via Duca D'Aosta - Comparto 17 - 66 alloggi	3.181.717.246	3.181.717.246	3.108.785.331	6- 2-85	4-86	—	Consegnato
290	Via Duca D'Aosta - 139 su 296 alloggi	7.549.532.083	7.413.873.392	7.395.158.780	21-10-83	10-86	—	Consegnato
300	Via Duca D'Aosta - 37 alloggi su 296	1.918.027.314	1.899.689.345	1.880.780.549	12- 6-85	10-86	—	Consegnato
310	Via Duca D'Aosta - 120 alloggi su 296	6.725.612.205	6.725.612.205	6.523.947.219	12- 6-85	5-86	—	Consegnato
Totale comprensorio		122.602.096.110	106.756.362.046	81.813.403.064			76,6	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3.A

Concessionario: 02 Consorzio CO.RI.
 Comprensorio: 003 Chialiano

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Intero ambito N.E. (133 alloggi e as. nido)	10.146.241.541	10.048.453.167	10.060.243.347	14- 1-83	4-86	—	Consegnato
030	Parco e attrezzature sportive	987.472.780	955.790.687	948.616.222	21-11-85	6-91	—	Ultimato
040	Via Cupa Spinelli - scuola elemen. 15 aule	3.099.151.801	3.003.581.473	2.952.316.034	28- 2-86	20- 4-89	—	Consegnato
Totale comprensorio		14.232.866.122	14.007.825.327	13.961.175.603			99,7	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1.3.A

Concessionario: 02 Consorzio CO.RI.
Comprovisorio: 005 Milano

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultrim.		
010	Sub area 4 I (edificio a corte) 54 all.	3.723.838.151	3.670.037.269	3.668.705.869	2- 2-83	5-84	—	Consegnato
020	Sub area 4 II (edificio in linea) 156 all.	9.762.232.055	9.762.232.055	9.762.232.053	15- 7-83	10-85	—	Consegnato
030	Sub area 4 III (40 alloggi)	2.639.135.000	2.600.510.935	2.532.134.062	16- 4-85	9-86	—	Consegnato
040	Urb. prim. e aree verdi sub-area 4	1.862.972.990	1.811.264.770	1.811.264.770	13-12-84	7-91	100	Parz. cons.
050	Sub area 3 (quadra) 53 alloggi	3.959.512.390	3.959.512.390	3.956.463.716	5- 7-85	9-87	—	Consegnato
060	Sub area 3/mat. 3 sez. e nido 30 bambini	1.529.657.252	1.529.657.252	1.464.436.967	14-10-88	12-91	95,7	In corso
070	Sub area 3 Urbanizzazioni primarie	1.052.750.316	1.052.750.316	1.009.406.397	1-12-89	6-91	95,9	In corso
080	Sub area 2 - Via Valente Polifunzionale	6.733.140.619	6.536.629.380	5.964.840.955	4- 5-87	12-91	—	Consegnato
090	Sub area 3 Mianella 100 all. sostituz.	7.700.000.000	7.698.751.510	7.666.115.622	31- 7-87	6-91	—	Ultimato
100	Centro sportivo sub area 1	6.292.223.070	3.339.495.497	—	28- 1-88	12-93	—	In corso
110	Sub area 2 demolizioni	501.012.555	501.012.555	501.012.555	2- 5-85	—	—	Ultimato
120	Sub area 1, sostituzione - 25 alloggi.	2.277.747.446	2.277.747.446	2.059.424.015	5- 5-86	2-91	—	Consegnato
130	Sub area 2 I str. - 83 all. sost. e prim.	6.822.368.759	6.636.913.620	6.452.630.621	28- 2-86	2-91	—	Consegnato
140	Sub area 3 Parco pubblico	471.165.031	471.165.031	293.229.101	28- 2-90	12-91	62,2	In corso
150	Sub area 3 rimboscimento	300.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
160	Sub area 1 - III str. 45 all. (17 sost. + 28 cons.)	5.931.036.121	5.931.036.121	5.493.122.058	6- 5-86	9-91	92,6	In corso
170	Sub area 1 - II str. 56 sost./21 n.e. - 13 cons.	7.040.420.730	7.040.420.730	6.948.548.368	3- 5-86	2-91	—	Consegnato
180	Sub area 1 - Urbanizzazioni primarie.	1.090.000.000	942.780.105	752.573.871	3- 7-89	1-92	79,8	In corso
190	Sub area 2 - II str. 24 all. (21 cons. 3 sost.)	3.058.264.204	2.777.331.375	2.756.458.274	14- 4-86	2-91	—	Consegnato
200	Sub area 2 - Urbanizzazioni primarie	3.890.176.164	1.864.356.625	1.587.157.551	1-91	3-92	85,1	In corso
Totali comprovisorio		76.547.652.853	70.403.604.982	64.681.756.823			91,9	
Totali concessionario		213.382.615.085	191.167.792.355	160.456.335.490			83,9	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1.3.A

Concessionario: 03 Consorzio Novocen
 Comprensorio: 004 Piscinola - Marianella
 Importo di convenzione 1987: 64.740.000.000 - convenzione n. 5 del 1-8-1981
 Importo atto integrativo: 131.033.000.000 - convenzione n. 42, 86, 87 del 21-2-1986

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	RE6 - 31 alloggi conservazione Piscinola.	3.983.834.570	3.728.218.416	3.649.438.749	18- 5-83	7-85	—	Consegnato
020	NE5-NE6 - 154 alloggi - Marianella nord	9.778.484.737	9.384.326.414	9.384.316.689	17- 1-84	6-86	—	Consegnato
030	NE1 - 74 alloggi - Marianella sud	5.561.000.000	4.272.241.503	4.004.849.069	15- 1-87	8-88	—	Ultimato
040	NE2 - 122 alloggi N.E. - Marianella sud	7.796.260.887	7.046.260.887	7.046.260.887	5- 3-85	1-88	—	Consegnato
050	NE4 - 56 alloggi N.E. - Marianella sud	3.668.750.057	3.413.803.740	3.318.750.057	15- 4-85	7-88	—	Consegnato
060	RE2 - 29 all. cons./20 sost. Piscinola	4.740.235.083	4.227.243.298	4.227.243.298	25- 1-85	10-88	—	Consegnato
070	NE3 - 92 alloggi N.E. Marianella	7.453.358.273	6.615.358.273	6.139.901.637	31- 1-85	5-91	—	Consegnato
080	RE7 Marianella - 64 alloggi sostituzione	7.329.202.967	7.215.935.039	7.215.935.041	23- 9-85	2-90	—	Consegnato
090	UP2/UP5/NA3/NA5 Urb. primarie Marianella	11.811.645.646	10.044.625.301	4.500.011.737	25- 1-85	6-92	44,8	In corso
100	NA3/NA5/mat./ido/un. commerc./ristorante	2.602.584.485	2.595.995.881	1.560.141.765	19-12-85	12-92	60,1	In corso
110	RE8 Piscinola - 32 sost/22 conser.	6.892.655.306	4.938.300.862	3.844.324.727	21-10-85	7-87	77,8	Parz. ultimato
120	RE4 - 44 all. cons. - 13 all. sost. Piscinola	6.790.187.008	4.309.999.937	—	28- 4-86	—	—	Lav. prel.
130	NE1/NE4 bonifica cavità (cunicolo)	6.299.399.701	5.301.423.201	5.265.255.727	22- 1-86	10-87	—	Ultimato
140	NA5 Scuola media 24 aule Marianella nord	3.016.000.000	3.016.000.000	2.714.400.000	21- 1-86	20- 8-86	—	Ultimato
150	RE3 42 N.E./cons./18 sost./sc. materna N.E.	3.749.028.285	3.212.324.240	3.067.919.851	5- 8-86	24- 8-90	—	Consegnato
160	NA3 Circ. ricr./bar/attr. commerc.	9.100.000.000	7.626.881.972	6.917.698.103	1-12-86	12-92	90,7	In corso
170	RA1 - 18 all. cons./sc. elem./nido/parco/gar.	1.594.398.351	1.375.745.011	522.430.715	21- 2-86	12-91	38,0	In corso
180	RE9 - 14 all. N.E. - 18 cons. Marianella	8.617.543.734	6.784.926.825	—	1-10-88	—	—	Lav. prel.
190	NA3 Scuola materna - 3 sez. Marianella sud	5.127.010.528	4.501.224.730	4.121.654.704	8-86	2-92	91,6	In corso
200	R1 - 39 All. sost/50 all. cons. Piscinola	1.050.000.000	592.310.549	—	1- 9-88	12-94	—	Impedito
210	NA5 Parascolastico	9.947.701.462	9.946.368.082	9.624.726.218	11-12-86	6-91	96,8	In corso
220	RE10 - 4 all. cons/16 N.E. cavità Marianella	500.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
230	NA3/NA5 Parchi	3.000.000.000	2.519.381.010	127.261.047	2- 6-90	19-11-91	5,05	In corso
240	NA5 Zona sportiva	1.550.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
250	UP1 Urbanizzazioni primarie Piscinola	1.300.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
260	RA2 Parco	2.591.795.715	2.091.795.715	538.814.619	21-12-87	6-91	25,8	In corso
270	Discount	1.460.000.000	1.357.573.379	618.150.653	6- 2-91	11- 6-92	45,5	In corso
280	UP3 urbanizzazioni primarie	1.200.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
290	UP3 urbanizzazioni primarie	9.000.000.000	7.956.830.845	—	—	—	—	Impedito
300	Rete idrica - Via Plebiscito - Piscinola	109.132.551	89.132.551	51.808.513	24-10-85	7- 1-86	58,1	In corso
Totale comprensorio		147.620.209.346	124.164.227.661	88.461.293.806			71,2	
Totale concessionario		147.620.209.346	124.164.227.661	88.461.293.806			71,2	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 04 Consorzio CONSECOR

Comprendente: 006 Secondigliano

Importo di convenzione 1981: 52.700.000.000 - convenzione n. 7 del 1-8-1981

Importo atto integrativo: 84.084.410.822 - convenzione n. 79 del 20-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					inizio	Ultim.		
010	Nuova edificazione 292 alloggi	20.270.278.710	19.586.599.034	19.467.680.845	3-11-82	8-85	—	Consegnato
020	Via Camposanto 292 alloggi	21.768.409.507	20.337.591.024	20.092.748.347	7-12-83	8-86	—	Consegnato
030	Censi I stralcio 34 alloggi (sostituz.)	2.890.310.991	2.790.310.991	2.731.811.818	7- 3-85	1-87	—	Collaudato
040	Scuola materna ed elementare	3.121.098.143	2.821.098.143	2.582.685.389	12- 4-86	10-89	—	Consegnato
050	Circoscriz./pollambul./piazza/autorimessa	13.553.210.822	10.726.322.916	4.187.199.586	12- 1-88	12-92	39,0	In corso
060	Parco	3.194.951.086	2.988.627.158	2.417.607.105	24- 9-88	12-91	80,9	In corso
070	Censi II stralcio 131 all. sost./41 cons.	15.128.578.172	15.100.000.000	14.502.242.353	10-10-86	10-91	96,0	Parz. cons.
080	Urbanizzazioni primarie Censi	4.706.895.812	4.463.713.544	3.016.551.489	18-11-86	6-91	67,6	In corso
090	Chiesa parrocchiale	3.649.369.397	2.273.619.820	1.644.752.149	26- 1-88	12-91	72,3	In corso
100	Capannoni attività artigianali	1.397.068.161	1.297.068.161	1.167.594.093	14- 1-86	5- 3-87	—	Consegnato
110	Censi III 27 sost./mat. 6 sez./nido 40 b.	4.892.501.094	4.752.412.000	4.437.350.981	15- 7-87	6-91	93,4	Parz. cons.
120	Censi IV 45 all. sostit./biblioteca cons.	4.292.342.731	4.292.342.731	3.870.309.659	23- 3-89	10-90	90,2	Parz. cons.
Totale comprensorio		98.865.015.826	91.409.706.522	80.118.533.814			87,6	
Totale concessionario		98.865.015.826	91.409.706.522	80.118.533.814			87,6	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 05 Consorzio C.P.R. 2
 Comprensorio: 007 S. Pietro a Paterno
 Importo di convenzione 1981: 51.610.000.000 - convenzione n. 4 del 31-7-1981
 Importo atto integrativo: 71.195.977.038 - convenzione n. 46 del 7-2-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Via Casoria I (N1 + N2) 210 alloggi	13.481.056.187	13.129.870.843	12.722.922.953	1- 9-82	6-84	—	Cons. parz.
020	2 Str. Agg. D/E/F 55 al. (30 c. 25 s. 121 oc. cm.)	5.783.628.000	5.572.319.602	578.972.927	—	—	10,4	Impedito
030	Via Acquedotto stralcio n. 3 136 alloggi	8.235.230.107	7.790.476.805	7.531.476.332	10- 1-83	11-87	—	Cons. parz.
040	Via Casoria Scuola materna (3 sezioni)	772.240.819	772.240.819	772.240.376	29-11-83	17- 6-86	—	Consegnato
050	Strada circunvallazione	1.683.705.240	1.679.142.065	1.236.547.177	28- 6-86	12-91	73,6	In corso
060	Via Casoria NE2 CIPE 24 alloggi	1.518.223.339	1.436.027.184	1.388.223.339	24- 1-83	6-86	—	Consegnato
070	Int. S24 (10 all. + 2 negozi) ris. urb.	888.524.483	872.821.713	872.821.713	19-11-84	2-86	—	Coll. def.
080	NR1B (36 alloggi)	2.238.650.214	2.158.427.135	2.110.763.986	18- 7-84	12-85	—	Consegnato
090	Collettore fognario	1.419.430.471	1.317.878.595	1.317.878.595	29- 5-85	17- 1-91	—	Coll. def.
100	Aggregazione B 35 sost./2 conser.	3.349.703.131	3.251.461.035	3.248.605.740	4- 7-85	12-90	—	Ultimato
110	Parco IV Aprile	1.950.046.644	1.950.046.641	1.949.571.955	13- 1-86	6-91	100	Ultimato
120	Asilo nido e scuola materna	1.533.944.268	1.506.066.124	1.505.832.929	30- 7-87	6-91	100	Ultimato
130	Centro sanitario e piazzetta IV Aprile.	1.174.041.294	1.020.121.222	1.015.325.053	9- 4-86	6-91	99,5	Ultimato
140	Chiesa	1.500.000.000	1.374.876.999	1.241.297.381	4- 8-86	12-91	90,3	In corso
150	2° str. riq. ag. C 154 all. (33 cons./121 sos.)	12.752.397.347	12.752.397.347	11.827.622.831	13- 1-86	3-91	92,7	Parz. cons.
160	3° str. riq. ag. D/E/F 24 all. (5 s. 19 c.)	2.855.350.706	2.855.350.706	2.732.062.503	18- 5-87	2-91	—	Ultimato
180	Complesso polisport. via Aquino e parco	2.745.524.991	2.689.401.166	2.289.732.667	1-10-86	10-91	84,4	In corso
190	Piazza Centr. 5 cons./40 sost. Parco U.P.	7.478.641.957	7.239.691.647	35.001.967	10-91	5-93	0,48	In corso
200	Biblioteca e centro culturale via Casoria.	1.125.653.565	1.053.233.258	950.560.619	4- 5-87	12-91	90,3	In corso
210	Attrezzature commerciali (9 negozi)	698.524.474	699.524.474	699.524.474	31- 7-85	14- 8-86	—	Coll. def.
220	Scuola media 12 aule (area containers)	2.330.701.433	2.293.894.493	2.283.318.094	30- 7-87	5- 2-91	—	Consegnato
230	NR7 24 alloggi r.u. 12 negozi	2.373.060.638	1.973.060.638	—	—	—	—	Impedito
240	Piazza centrale II str. 10 all. sost.	986.360.600	986.360.600	—	—	—	—	Impedito
250	Nuovo collettore	1.400.000.000	767.420.241	705.340.552	20- 2-90	6-91	91,9	In corso
260	S15/S16	1.774.956.331	1.767.751.737	1.758.141.540	1- 7-88	4-91	99,5	Ultimato
Totali comprensorio		82.050.596.239	78.909.863.089	60.753.775.693			77,0	
Totali concessionario		82.050.596.239	78.909.863.089	60.753.775.693			77,0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 06 Consorzio C.R. 8

Comprensorio: 008 S. Arpino

Importo di convenzione 1981: 67.600.000.000 - convenzione n. 3 del 31-7-1981

Importo atto integrativo: 83.086.000.000 - convenzione n. 73 del 3-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	NE 1° stralcio 59 alloggi	3.252.415.256	3.252.415.256	3.218.736.803	10- 5-84	7-86	—	Consegnato
020	NE 2° (blocchi 1 e 2) 255 alloggi	12.570.496.277	12.444.107.655	12.439.540.863	24- 3-83	12-85	—	Consegnato
030	NE 3° (blocco 3) 201 alloggi	9.192.905.164	9.192.905.164	9.192.905.162	2- 9-83	12-85	—	Consegnato
040	NE 4° str. (blocco 4) 151 alloggi	7.253.749.011	7.253.749.011	7.207.276.034	20- 7-83	12-85	—	Consegnato
050	NE urbanizzazioni primarie	5.968.933.753	5.581.078.152	5.313.176.363	1- 2-85	20-12-85	—	Consegnato
060	NE (scuola mat. 3 sez./elem. 20 aule)	3.061.728.006	3.061.728.006	3.061.728.006	12- 9-84	15- 1-86	—	Consegnato
070	C2 Verde/gioco attrezzato/sport	282.073.555	282.073.555	196.804.649	15-10-85	20- 2-86	—	Consegnato
080	Soitopasso F.S.	3.541.399.455	3.438.777.693	3.438.598.843	30- 3-87	3- 9-90	—	Ultimato
090	Scuola media 15 aule	2.291.504.902	2.091.504.902	2.083.709.993	15- 3-85	30- 4-87	—	Consegnato
100	R1 (blocchi 6 e 7 riq.) 216 alloggi	13.521.020.112	12.047.606.815	11.926.445.954	28- 1-85	12-88	—	Ultimato
110	R2 (blocco 8) 32 all. r.u./attr./Can. Solla	3.291.375.633	2.491.375.633	—	—	—	—	Impedito
120	C3 Verde/gioco attrezzato/sport	235.434.426	235.434.426	205.979.359	15-10-85	20- 2-86	—	Consegnato
130	Via Stadera viab. di coll. e fogne (In NE)	2.612.466.486	2.121.466.486	1.550.632.071	2- 2 87	13-12-89	—	Ultimato
140	Asilo nido e scuola mat. in riquallif.	1.089.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
150	Parcheggio coperto	600.000.000	376.383.655	—	—	—	—	Impedito
160	Centro commerciale	384.695.541	384.695.541	—	—	—	—	Impedito
170	R5 Urb. post./c. civico/chiesa/box artig.	3.695.705.081	3.695.705.081	3.197.769.767	12-12-86	30- 3-90	—	Ultimato
180	Capannone art.le per fal.ria Ambito N.E.	349.295.018	349.295.018	345.805.302	10- 5-90	6-91	—	Ultimato
190	R3 (blocchi 9 e 10) 14 all. r.u. e cons. USL	1.878.212.514	1.547.049.702	1.357.180.985	4- 5-89	8-90	—	Ultimato
200	Urb. prim. per la riqualificazione	4.237.085.877	2.793.022.830	2.241.867.000	25-11-88	6-92	80,3	In corso
220	Verde ed attrezzature sport. in riquall.	900.000.000	778.167.347	—	—	—	—	Da iniz.
230	R4 (blocchi 11 e 12) 64 alloggi, 17 neg.	5.495.771.436	4.574.440.592	2.963.722.968	20- 6-90	12-92	64,8	In corso
250	Civico via Stadera attr. comm. sostit.	1.500.000.000	589.469.408	—	—	—	—	Da iniz.
Totali comprensorio		87.205.247.503	78.562.451.928	69.941.880.122			89,0	
Totali concessionario		87.205.247.503	78.562.451.928	69.941.880.122			89,0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 07 Consorzio EDIFAR

Comprensorio: 009 Ponticelli

Importo di convenzione 1981: 64.740.000.000 - convenzione n. 6 del 1-8-1981

Importo atto integrativo: 182.192.015.000 - convenzione n. 74 del 10-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	NER I Stralcio Fondo Apostolico	15.897.203.569	15.747.203.569	12.717.071.959	28- 7-83	7-85	—	Cons. parz.
020	Via Crisconio 51/59/71 - 78 alloggi sostit.	6.175.648.814	6.142.226.402	5.857.420.141	23- 3-87	3-87	—	Consegnato
030	NER II stralcio (Fondo Apostolico) 88 alloggi	5.272.530.867	5.222.530.867	5.109.791.317	15-10-84	10-86	—	Consegnato
040	Parco 1° stralcio via Toscano	1.316.990.303	1.248.576.015	1.233.580.169	13- 9-85	29- 9-86	—	Consegnato
050	Urbanizzazioni primarie NER	2.312.842.504	1.612.842.504	1.612.842.504	31- 5-85	3- 6-86	—	Ultimato
060	Edilizia sost. str. 2-AT1 via Toscano	1.413.684.950	1.413.684.541	1.412.086.066	18- 6-85	3-87	—	Consegnato
070	Edilizia sost. str. 1-AT2 via Napoli	3.649.346.320	3.529.853.522	3.168.357.873	26- 1-87	4-91	—	Ultimato
080	Corso Ferrovia III str. 12 sost./25 cons.	4.641.618.222	4.091.618.222	3.669.844.972	14-12-89	12-92	89,7	In corso p
090	Sostit. AT9/10/11 77 sost./7 cons./30 negoz.	8.645.933.563	7.645.933.563	4.774.637.101	26-10-89	12-92	82,4	In corso
100	Urb. prim. rec. via Crisconio via Napoli SUB B	2.221.872.547	1.101.355.932	243.244.387	13- 2-89	12-92	—	Consegnato
110	Scuola materna (3 sezioni) nel Parco	830.128.543	792.587.990	790.653.409	14-10-85	29- 9-86	—	Consegnato
120	Piscina via Toscano a.t. 1	3.116.091.228	3.116.091.228	3.116.091.228	28-11-86	20- 8-88	—	Ultimato
130	Presidio sanitario N.E.R.	2.006.259.176	2.006.258.763	2.005.050.264	21- 1-86	8- 7-87	—	Consegnato
140	Sede municipale (ampliamento)	2.656.450.000	1.771.877.907	640.053.751	31- 7-90	12-92	36,1	In corso
150	Termin. ATAN e parcheggio pub. via Argine	1.603.863.777	1.603.863.777	1.600.916.943	16- 5-86	23- 7-87	—	Cons. parz.
160	Vico Santillo biblioteca 5 all. cons.	2.500.000.000	1.688.784.865	1.416.395.830	2-11-89	3-92	89,9	In corso
170	Centro documentaz. circoscrizione. F. A. cons.	734.641.832	584.641.832	567.835.826	21- 4-87	30- 8-88	—	Consegnato
180	Via Napoli I str. rec. 33 all. cons.	4.449.423.495	4.449.423.495	3.649.997.526	18- 3-86	3-88	—	Ultimato
190	Urbanizzazioni primarie SUB A	3.047.681.932	3.047.682.243	3.014.695.418	22- 5-86	20- 5-88	—	Consegnato
200	Urb. prim. NER (racc. corso Ponticelli)	1.028.119.048	1.023.678.279	1.023.853.279	14- 5-86	16- 1-88	—	Coll. def.
210	Via Napoli II str. 14 sost./54 conservaz.	6.641.869.271	6.426.322.891	5.989.533.343	30- 4-86	5-88	—	Ultimato
220	Via Napoli/C. Ferrovia IV str. 36 all. cons.	5.361.987.255	4.602.240.286	2.522.159.203	15- 4-88	12-92	54,8	In corso
230	Via Napoli/C. Ferrovia V str. 11 all. cons.	1.895.912.260	1.595.912.260	1.595.912.260	4- 1-89	8-90	—	Ultimato
240	Asilo nido AT1 via Toscano	599.230.792	599.230.557	598.919.303	8- 9-87	14- 9-88	—	Consegnato
250	Viabilità via Argine	30.760.139	30.760.139	30.760.139	24- 4-86	12- 9-86	—	Consegnato
260	Parco 2° stralcio	1.900.000.000	1.280.264.181	1.279.763.155	8- 5-90	12-91	—	Ultimato
270	Parco 3° stralcio	562.881.069	562.880.923	561.258.293	18- 7-86	27-10-87	—	Consegnato
280	Sistem. e allarg. di via Cupa Oliva	563.284.735	563.284.735	563.284.735	15- 5-86	30- 9-86	—	Coll. def.
Totale comprensorio		91.276.276.211	83.501.611.488	70.766.010.394			84,7	
Totale concessionario		91.276.276.211	83.501.611.488	70.766.010.394			94,7	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 07 Consorzio EDIFAR
 Conrensorio: 012 Secondigliano 167

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori	
					Inizio	URim.			
010	Strialcio 1° lotto P 270 alloggi	18.340.524.434	18.340.524.434	18.333.794.133	3- 5-83	28- 2-86	—	Consegnato	
020	Lotti R e 3N 148 alloggi	9.839.828.062	9.839.828.062	9.823.565.251	3- 5-83	14- 5-85	—	Consegnato	
030	Lotto 6W asilo nido e scuola materna	1.372.929.683	1.172.929.683	1.022.461.821	27-11-84	6- 6-86	—	Consegnato	
040	Lotto 8V asilo nido e scuola materna	1.152.340.582	1.002.340.582	1.002.340.582	2- 5-85	8- 7-86	—	Consegnato	
050	Lotto 190/11K/10H (6 scuole)	13.698.768.322	12.598.768.322	12.449.310.983	26-10-84	14- 5-86	—	Consegnato	
060	Lotto P (asilo nido)	480.000.000	472.984.744	472.009.428	5-11-84	15- 9-85	—	Consegnato	
070	Lotto R (asilo nido)	513.123.023	513.123.023	512.952.049	18- 2-85	5-11-85	—	Consegnato	
080	Lotto 1N (3 scuole: mat.; elem.; media)	7.292.096.821	7.068.057.792	7.033.731.815	14- 5-85	30- 5-87	—	Consegnato	
090	Scuola media (lotto 5P)	2.941.722.844	2.941.722.844	2.929.410.556	2- 5-85	30- 5-86	—	Consegnato	
100	Scuola media sup. e palestra (lotto 2G)	10.641.754.748	10.452.087.234	10.322.146.245	21-11-85	16-12-87	—	Consegnato	
110	Mercatino lotto R	2.309.618.212	2.297.601.463	2.297.601.463	21- 3-88	5- 8-89	—	Consegnato	
120	Centrale smistamento SIP	720.133.657	719.523.022	719.523.022	1- 4-86	6- 4-87	—	Coll. def.	
130	Piscina coperta e loc. commer. lotto 2G	3.684.856.299	3.484.856.299	3.398.398.992	29-12-86	9- 9-88	—	Ultimato	
140	Caserma VV.FF. LOTTO 2G	1.385.420.658	1.385.420.658	1.383.523.577	23- 3-86	13-11-87	—	Consegnato	
150	Parco	14.493.497.978	13.040.639.756	13.040.167.232	13-11-86	12- 9-91	—	Ultimato	
160	Centro culturale e N.U. (lotto 2G)	1.572.212.507	1.474.818.790	1.474.765.989	15- 1-86	22- 7-88	—	Consegnato	
170	Ufficio postale lotto 5P	449.945.097	449.945.150	449.945.150	15- 5-87	21-10-88	—	Ultimato	
180	Chiesa, piazza e primarie lotto 5P	4.426.059.757	4.326.059.757	4.323.915.827	2-10-86	18- 3-89	—	Consegnato	
190	Completamento opere e verde lotto P	397.439.644	397.439.286	397.439.286	10- 2-88	15- 7-88	—	Ultimato	
200	Lotto 13C campo di calcio	1.995.049.650	1.460.907.968	1.378.019.532	13- 8-88	1-92	94,3	In corso	
210	Trasformazione d'uso sottopasso 1/N	900.000.000	—	—	1- 6-89	—	—	Impedito	
220	Attrezzature pubbliche parco	13.073.236.015	13.073.236.015	151.029.080	1- 6-89	6-93	1,16	In corso	
230	Area a verde lotto 16X	264.273.570	264.272.560	49.293.921	8- 9-86	—	18,7	Parz. Imp.	
Totall comprensorio		111.944.631.363	106.777.286.844	92.965.335.834				87,1	
Totall concessionario		203.221.107.574	190.276.898.332	163.731.346.228				86,0	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1.3.A

Concessionario: 08 Consorzio Napoli 10
 Comprensorio: 010 Barra - S. Giovanni
 Importo di convenzione 1981: 108.615.000.000 - convenzione n. 8 del 4-8-1981
 Importo atto integrativo: 197.546.000.022 - convenzione n. 41,88 del 25-2-1986

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	AR1 - Corso Mastellone - I Stralcio - 80 alloggi	4.440.031.982	4.440.031.982	4.459.240.936	13-10-82	2-86	—	Consegnato
020	AR4 - Pazzigno - I Stralcio - 48 alloggi	2.866.029.317	2.866.029.000	2.834.409.463	16-3-83	5-88	—	Consegnato
030	AR3 - Taverna del ferro - 524 alloggi	39.470.862.099	39.391.838.888	37.433.569.834	25-11-82	1-86	—	Consegnato
040	AR4 - Pazzigno - II Stralcio str. - 180 alloggi	12.305.881.000	12.305.118.168	12.151.640.079	12-5-83	6-89	—	Consegnato
050	AR1 - C.so Mastellone - II str. - 80 alloggi	4.727.047.983	4.727.047.983	4.684.779.528	19-10-83	7-86	—	Consegnato
060	AR1 - C.so Mastellone - III str. - 144 alloggi	8.684.998.745	8.684.998.745	8.697.512.798	7-8-84	10-86	—	Consegnato
070	AR1 - As. nido (60 bambini) e sc. mat. (3 sez.)	1.414.838.795	1.382.838.795	1.292.885.593	18-7-84	30-4-87	—	Consegnato
080	AR2 - Sett. A cons. 20 - sostit. 28 alloggi	4.295.292.302	4.295.292.302	4.222.417.234	9-10-84	9-89	—	Cons. parz.
090	AR1 (urb. prim.) I-II-III stralcio	4.667.990.921	4.667.990.921	4.082.613.494	18-2-85	31-12-86	87,5	In corso
100	AR1 - Barra I str. (32 cons. 4 sos. 69 comp.)	8.641.405.711	8.641.405.711	8.634.954.992	19-6-86	4-87	—	Consegnato
110	AR1 - scuola media (15 aule)	2.570.803.793	2.370.803.793	2.206.833.483	22-11-84	19-6-86	—	Consegnato
120	AR4 (urbanizzazioni primarie)	2.827.938.814	2.764.383.652	1.158.439.536	1-10-85	1-92	41,9	In corso
130	AR1 - III Settore C sost. 2 compl. 30 c	4.166.635.255	4.166.635.255	4.067.503.775	2-12-88	7-89	—	Consegnato
140	AR1 - III Settore D-71 all. (67 sost. 4 cons.)	5.801.084.000	5.789.981.354	5.680.484.490	16-4-88	4-91	—	Consegnato
150	AR1 - Viabilità di accesso (Barra nord)	3.698.742.524	3.303.563.365	2.264.037.430	9-3-87	12-91	68,5	In corso
160	AR1 - Villa Letizia-Barra (restauro monum.)	2.841.970.807	2.817.533.345	2.539.113.425	6-12-85	12-91	90,1	In corso
170	AR1 - Centro sportivo e piscina	10.943.185.201	10.943.185.201	9.658.465.990	25-9-87	12-91	88,3	In corso
180	AR1 - Parco Repubbliche Marinare	996.637.038	996.637.038	—	1-9-88	6-92	—	In apert.
200	AR3 - Taverna del Ferro-parco	8.490.576.084	8.484.425.012	6.876.047.050	12-6-85	2-89	81,0	Parz. ult.
210	AR3 - Scuola materna (6 sezioni)	1.242.573.017	1.229.973.401	1.211.660.334	30-4-86	31-3-87	—	Consegnato
220	AR4 - Sc. mat. (3 sez.) e nido (60 bambini)	1.309.884.931	1.250.084.809	1.226.287.644	27-7-85	18-9-86	—	Consegnato
230	AR4 - Pazzigno - scuola media (12 aule)	2.070.089.620	2.070.089.620	1.994.179.738	27-8-85	29-7-87	—	Consegnato
240	AR3 - Urb. primarie (Taverne del ferro)	3.927.562.211	3.625.082.569	3.307.219.773	18-12-89	8-3-90	—	Cons. Parz.
250	AR2 - Villa asilo nido (60 bambini)	810.646.169	808.862.780	789.071.083	8-5-87	6-6-88	—	Collaudato
260	AR3 - Sc. media (9 aule) sc. elem. (20 aule)	4.740.835.229	4.631.351.760	4.594.784.354	11-9-86	27-11-87	—	Consegnato
270	AR3 - C.C. Circostr., Pretura, C. Culturale	5.754.449.486	5.754.449.486	5.718.938.135	18-12-87	23-2-89	—	Collaudato
280	AR3 - Commissariato P.S. e circolo N.U.	1.798.777.385	1.724.527.406	1.715.969.153	30-8-86	27-11-87	—	Cons. parz.
290	AR4 - Mercato e chiesa	1.606.999.380	1.379.630.746	726.176.657	1-10-90	12-91	52,6	In corso
300	AR1 - Circolo N.U. e Uff. postale a Barra	1.998.554.457	1.998.554.457	—	1-1-89	—	—	Da iniziare
310	AR3 - Distretto sanit. e staz. Carabinieri	2.614.057.958	2.600.498.099	2.547.762.119	30-5-86	27-8-87	—	Consegnato
320	AR3 - Edif. Ponte Centro Soc. Polifunzionale	1.674.204.563	1.568.823.092	1.564.223.067	15-10-87	12-91	—	Ultimato
330	AR1 - P.zza Bisignano (attr. comm. e urb.p.)	4.568.981.464	2.830.661.221	542.271.108	1-12-88	6-92	19,2	In corso
340	AR1 - Viabilità Barra (zona sud)	464.831.880	464.831.880	457.594.976	14-2-89	—	98,4	Ultimato

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.2.A

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
350	AR1 - Urb. prim. riqualificazione Barra	2.893.451.618	2.268.734.060	1.084.257.042	3- 1-86	12-91	47,8	In corso
360	AR2 - Urb. prim. ris. urb a Villa	2.139.248.620	2.104.157.143	2.040.542.766	—	—	—	Ultimato
370	AR1 - Stecca attività artigianali	1.019.442.770	984.137.562	952.442.618	16- 4-86	13-12-87	—	Ultimato
380	AR4 - Parco Pazzigno I	1.569.715.637	1.569.354.037	349.080.008	29- 1-87	1-92	22,2	Impedito
390	AR4 - Ristr. urb. 26 consi/46 sost. C. Cultur.	8.250.432.527	7.611.790.234	1.680.109.709	16- 5-90	4-92	22,1	In corso
400	AR1 - Centrale SIP	1.800.000.000	1.632.857.591	1.607.043.012	23- 1-89	14- 1-90	—	Consegnato
410	AR3 - Raddoppio - Via B. Quaranta	2.093.814.829	2.093.814.829	2.069.782.860	2- 5-87	6-12-88	—	Collaudato
420	AR4 - Pazzigno III Polo Sportivo (Dep. ATAN)	680.187.617	535.379.112	527.718.315	9- 6-86	31- 7-86	—	Ultimato
430	AR1 - Barra Day Hospital (conservazione)	12.263.152.666	12.263.152.666	10.211.414.723	24- 5-88	12-91	83,3	In corso
440	AR1 - IV Settore E - 58 all. (49 cons. 9 sost.)	7.070.921.000	6.705.921.000	4.864.127.891	20- 9-89	7-91	72,5	In corso
460	AR2 - Settore B - 43 all. (16 cons. 27 sost.)	3.386.646.082	3.308.120.761	3.202.521.125	3- 2-86	2-88	—	Cons. parz.
470	AR2 - Settore C - 76 all. (2 cons. 74 sost.)	5.887.334.000	5.487.334.000	5.442.743.088	15- 5-87	2-90	—	Collauf. parz.
480	AR2 - Settore D - 50 all. (28 cons. 22 sost.)	5.453.620.107	5.453.620.107	5.172.796.982	2- 6-87	4-91	94,9	In corso
510	AR1 - 13/12 Prolungamento via Buozzi	803.128.712	803.023.000	393.089.594	2- 3-91	12-91	49,0	In corso
520	AR1 - 13/13 Villa Letizia/Ponticelli	221.911.299	221.911.299	—	14- 2-89	12-9-89	—	Da iniziare
530	AR1 - 13/14 Prolungamento corso Sirena	1.118.195.763	1.118.195.763	516.003.794	9- 3-91	2-92	46,1	In corso
Totali comprensorio		225.091.603.368	219.090.665.000	189.454.790.618			86,5	
Totali concessionario		225.091.603.368	219.090.665.000	189.454.790.618			86,5	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 09 Imprese Asso Consorzio CONACO ed altre
 Comprensorio: 111 Ponticelli 167 (1)
 Importo di convenzione 1981: 244.400.000.000 - convenzione n. 9 del 5-8-1981
 Importo atto integrativo: 226.996.483.508 - convenzione n. 80 del 21-12-1985

Cod. Sir.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Viab. prior. interq. lotto 3 (l tronco)	34.772.102.253	34.772.102.253	33.300.497.854	7- 9-83	30- 6-91	95,5	In corso
020	Lotto 9/A - 222 alloggi	15.452.638.335	15.452.638.335	15.324.203.335	7- 9-83	15- 4-85	—	Consegnato
030	Lotto I/A - 276 alloggi	16.335.052.626	16.335.052.626	15.848.504.494	18-11-83	21- 7-85	—	Consegnato
040	Lotto 11/C - 156 alloggi	9.164.030.287	9.164.030.287	8.693.220.363	12- 7-84	3- 2-86	—	Collaudato
050	Lotto I/B - 300 alloggi	17.333.536.150	17.333.536.150	17.212.261.651	18-11-83	21- 7-85	—	Consegnato
060	Lotto 11/B - 144 alloggi	8.507.100.483	8.507.100.483	8.060.831.327	4- 7-84	26- 1-86	—	Collaudato
070	Spostamento electr. 60KV Castelluccia	30.983.545	30.983.545	30.568.050	—	—	—	Ultimato
080	Lotto 11/A - 144 alloggi	8.096.089.986	8.096.089.986	7.948.394.378	21- 4-86	8- 9-88	—	Collaudato
090	Lotto I/C - 348 alloggi	19.571.838.895	19.571.838.895	19.492.314.609	14- 1-85	17- 9-86	—	Consegnato
100	Viabilità locale I	15.715.548.307	15.715.548.307	14.037.555.222	26- 6-85	30- 6-91	85,1	In corso
110	Viabilità locale II	11.325.921.970	11.325.921.970	10.440.889.044	2- 9-86	30- 9-91	81,6	In corso
120	Sc. elem. 25 aule - media 15 aule (lotto I)	6.096.531.201	6.096.531.201	6.090.817.569	18-11-85	25- 4-87	—	Consegnato
130	Scuola materna ed asilo nido (lotto 1/B)	1.435.756.528	1.435.756.528	1.435.041.046	7- 1-86	6- 8-87	—	Consegnato
140	Asilo nido (lotto I/C)	662.114.687	662.114.687	651.444.256	19- 3-86	21- 3-87	—	Ultimato
150	Scuola materna ed asilo nido (11b)	1.299.348.749	1.299.348.749	1.299.348.749	8- 5-86	6- 8-87	—	Ultimato
160	Scuola materna lotto 9A	740.308.765	740.308.765	740.308.765	16- 9-85	2- 1-86	—	Collaudati
170	Scuola materna zona Incis nord - lotto Q	1.321.250.894	1.321.250.894	1.316.114.145	24- 4-86	22- 7-87	—	Ultimati
180	Scuola media Sub Q Incis nord	2.509.838.574	2.509.838.574	2.509.838.574	24- 9-86	22-12-87	—	Consegnati
190	Raddoppio via Ottaviano lotto n. 1	3.453.991.130	3.453.991.130	3.320.229.540	15-11-89	30- 6-91	—	Ultimati
200	Istituto tecnico per geometri - lotto Q	9.598.392.133	9.598.392.133	9.598.392.133	24- 9-86	25- 5-88	—	Consegnati
210	Poliambulatorio 9/A zona Incis	2.780.874.425	2.780.874.425	2.780.874.425	4- 8-86	17- 1-88	—	Ultimati
220	Centro sociale sub Q lotto Incis	1.708.996.343	1.708.996.343	1.609.632.878	8- 8-86	12-12-87	—	Collaudati
230	Palestra/C. Sport Polif. via Argine Nord	7.772.101.227	7.772.101.227	7.694.995.809	27- 4-87	30- 7-91	—	Ultimati
240	Complesso sport. (Palazzetto sport)	10.761.693.599	10.761.693.599	10.761.206.671	25- 5-87	2- 2-89	—	Ultimato
250	Circolo N.U. a sud via Argine	1.452.929.314	1.452.929.314	1.451.896.812	10- 6-87	6- 9-88	—	Collaudato
260	Campo calcio Sub Q Incis	1.628.190.241	1.628.190.089	1.505.643.696	1- 2-90	27- 3-91	98,8	In corso
270	Fascia centrale attrezz. Sub Q Incis	819.639.055	819.639.055	815.530.164	23- 1-89	30- 6-91	—	Ultimati
280	Attrezzature comm. e uffici (lotto 11C)	3.854.795.057	3.854.795.057	3.854.795.057	2-10-86	16- 3-88	—	Consegnato
290	Chiesa a nord di via Argine	3.129.426.527	3.129.426.527	3.047.114.213	31- 7-87	30- 6-91	—	Ultimato
300	Spostamento Elettrodoto 220kV Ercolano	15.740.650	15.740.650	15.284.503	10- 1-85	—	—	Ultimato
310	Opere civili per pubbl. illum. e servizi	—	—	—	—	—	—	Ultimato
320	Mercatino rionale lotto I/C	560.595.457	560.595.457	560.595.457	18- 7-86	3- 8-87	—	Collaudato
330	Sirada per Enel Castelluccia 167 Pontic.	4.286.250.526	4.286.250.526	3.887.295.737	8- 3-88	20- 9-91	48,6	In corso

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 1.3.A

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
340	Direzione centro sport. via Argine nord	643.220.074	643.220.074	487.268.864	1- 8-87	17- 9-91	75,7	In corso
350	Sist. est parco e attr. via Argine nord.	6.213.320.022	6.213.320.022	4.465.421.753	11- 5-88	30-10-91	70,5	In corso
360	Espurgo fogna via Botteghe	33.800.000	33.800.000	—	—	—	—	Ultimato
370	Cabina trasfor. MT-BT circolo NU - VVFF.	32.956.534	32.956.534	31.810.508	8- 9-89	1- 10-89	—	Ultimato
Totall comprensorio		228.116.604.549	228.116.604.397	220.220.940.651			96,1	
Totall concessionario		228.116.604.549	228.116.604.397	220.220.940.651			96,1	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 10 A.T.I.S.I. Condotte d'Acqua S.p.A. e al.
 Comprensorio: 211 Ponticelli 167 (2)
 Importo di convenzione 1981: 244.400.000.000 - convenzione n. 10 del 5-8-1981
 Importo atto integrativo: 260.932.440.984 - convenzione n. 76-77 del 20-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					inizio	Ultim.		
010	Viabilità interquartiere	35.909.482.056	35.900.948.538	25.854.249.303	16-11-83	11- 8-91	59,0	In corso
020	Lotto «O» 552 alloggi	34.425.793.416	33.833.461.858	33.059.054.158	28- 7-83	28- 3-85	—	Consegnati
030	Lotto «O» di completamento (512 alloggi)	27.214.549.671	26.201.985.548	26.029.885.878	23- 9-83	26- 5-85	—	Collaudati
040	Viabilità locale I	25.611.257.778	24.901.472.842	22.844.656.410	6-12-84	30-10-91	87,2	In corso
050	Lotto 10 - 536 alloggi	32.125.290.841	30.625.290.841	27.876.468.979	1-12-86	10- 6-91	91,0	In corso
060	Viabilità locale II	30.925.765.543	30.664.197.321	21.562.534.757	27-11-85	16- 5-91	64,6	In corso
070	Lotto «O» scuola media	8.375.197.764	8.324.948.923	8.030.897.213	27- 1-86	31- 8-88	—	Consegnato
080	Lotto «O» scuola elementare 25 aule	4.065.120.684	4.018.026.505	3.963.178.472	27- 1-86	1- 6-87	—	Consegnato
090	Sc. elementare 20 aule - lotto G	3.213.578.022	3.140.329.917	3.011.866.927	21- 7-86	24- 6-88	—	Consegnato
100	Lotto «O» sc. mat. 3 sez. e aree verdi	1.207.012.211	1.080.443.333	—	—	—	—	Impedito
110	Lotto «O» as. nido 2 sez. sc. mat. 4 sez.	1.507.089.761	1.507.016.436	1.364.202.891	3- 8-87	30- 9-89	—	Consegnato
120	Lotto «10» scuola media	2.918.313.321	2.918.313.321	2.756.366.516	21- 7-86	27-11-87	—	Ultimato
130	Lotto «10» scuola materna + asilo nido	—	—	—	—	—	—	Impedito
140	Raddoppio via Ottaviano - lotto n. 2	14.773.247.555	10.159.921.544	2.790.250.670	3-10-87	21-10-91	27,4	In corso
150	Ist. tecn. comm. 50 aule via Argine	9.201.151.995	9.201.126.946	9.103.549.866	8- 9-86	3- 4-89	—	Ultimato
160	Liceo scient. 50 aule via Botteghe	11.095.764.397	11.080.173.231	11.080.173.231	18- 6-86	9- 3-88	—	Consegnato
170	Poliambulatorio (lotto «O»)	2.400.836.309	2.400.836.121	2.326.429.008	18-11-86	31- 7-88	—	Collaudato
180	Parco urbano a sud via Argine	10.804.254.668	9.964.941.433	6.283.490.649	25-10-86	30-10-91	38,3	In corso
190	Centro culturale polivalente lotto 10	732.708.650	697.817.762	—	1-10-86	31- 7-91	—	Impedito
200	Centro culturale polivalente - lotto «O»	1.410.180.173	1.410.180.173	1.287.508.703	18-11-86	12-11-88	—	Collaudato
210	Distribuzione artig. e uffici - lotto «O»	3.323.908.946	3.341.732.655	2.833.777.889	18-11-86	24- 3-88	—	Collaudato
220	Edifici per il culto - lotto «O»	3.005.289.304	2.953.732.361	2.785.928.970	27-11-87	30-11-89	—	Consegnato
230	Distr. art. e uff. - lotto 10 (Ed. A/B/B1/D)	6.798.058.123	6.474.341.070	4.559.271.443	22-12-86	30- 9-91	47,8	In corso
240	Attr. artig. - lotto «O» (F/FI/FII) Sist. a verde	5.580.938.443	5.580.938.443	5.061.417.707	22-12-86	30- 6-91	48,0	In corso
250	Spostamento elettrodotto 60 kW	45.345.006	45.345.006	—	—	—	—	Ultimato
260	Opere civili per P.I. e servizi.	—	—	—	—	—	—	—
Totali comprensorio		276.670.144.637	266.427.531.828	224.485.159.640			84,3	
Totali concessionario		276.670.144.637	266.427.531.828	224.485.159.640			84,3	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.A

Concessionario: 11 Consorzio Ed.In.Sud
 Comprensorio: 311 Ponticelli 167 (3)
 Importo di convenzione 1981: 244.400.000.000 - convenzione n. 11 del 5-8-1981
 Importo atto integrativo: 117.633.237.509 - convenzione n. 78 del 20-12-1985

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	Viabilità interquartiere	15.852.914.302	15.472.516.818	15.401.683.553	3- 7-84	30- 4-86	—	Consegnato
020	Lotto 9/B - 258 alloggi	15.793.868.259	15.793.868.259	15.122.105.539	17-10-83	19- 6-85	—	Consegnato
030	Viabilità locale I	1.869.229.904	1.869.229.904	779.552.176	28-11-88	20- 6-91	10,0	In corso
040	Lotto sub 3 - 212 su 540 alloggi	13.682.866.971	13.477.507.912	13.434.061.040	9-12-85	20- 1-90	—	Ultimato
050	Viabilità locale II	17.449.536.376	17.449.536.376	14.135.031.157	24- 4-86	30- 6-91	77,9	In corso
060	Asilo nido 2 sezioni - lotto G	951.772.590	835.024.008	811.587.414	22- 4-88	20- 6-91	99,8	In corso
070	Asilo nido 2 sezioni - lotto 9/B	756.926.241	756.926.241	756.926.241	18- 2-86	16- 2-87	—	Collaudato
080	Scuola materna 3 sezioni - lotto G	980.757.962	969.918.049	908.695.380	2- 3-88	7- 6-91	—	Ultimati
090	Scuola elementare - lotto 11, 25 aule	2.913.670.741	2.815.798.542	2.815.798.542	27- 5-86	3-10-87	—	Consegnato
100	Sc. mater. 3 sez. e asili nido 2 sez. - lotto 3	1.519.963.284	1.519.963.284	1.519.602.168	20- 9-86	30-12-91	—	Ultimati
110	Lotto sub 3 - 108 su 540 alloggi	7.042.347.745	6.942.443.673	6.846.608.121	3- 4-86	30-10-91	95,7	In corso
120	Raddoppio via Ottaviano - lotto n. 3	3.773.859.433	3.699.466.280	2.583.466.939	1-10-87	20- 9-91	65,2	In corso
130	Ist. prof. industria ed artig. zona Cis	9.306.554.955	9.279.764.523	9.279.764.523	10- 6-87	26- 1-89	—	Consegnato
140	Distretto socio-sanitario e sede USL	12.321.028.396	11.956.138.980	8.993.768.686	24-10-86	20- 6-91	94,1	In corso
150	Caserma VV.FF.	2.294.408.596	2.110.628.905	2.110.628.905	14- 6-87	30- 1-89	—	Consegnato
160	Lotto sub 3 - 144 su 540 alloggi	8.078.240.654	8.078.240.654	8.074.295.279	18- 3-86	8-11-87	—	Ultimati
170	Attrezzature commerciali - lotto 3	2.963.332.757	2.963.226.497	2.583.252.929	19- 7-86	22-11-87	—	Ultimati
180	Attrezzature commerciali - lotto 9B	916.052.773	790.680.977	790.416.813	25- 9-86	24-11-87	—	Collaudato
190	Chiesa e serv. parrocchiali zona Cis	4.643.451.962	4.143.451.962	3.063.910.296	22- 3-87	30- 6-91	73,9	In corso
200	Spostamento elettrodotto 220 kW	47.018.605	47.018.605	—	—	—	—	Ultimato
210	Edificio centrale SIP	1.523.094.840	1.523.094.840	538.481.134	3- 4-88	30- 9-91	35,3	In corso
220	Opere civili per P.I. e servizi	—	—	—	—	—	—	—
230	Lotto sub 3 - 76 alloggi su 540	4.548.366.383	4.548.366.383	4.489.270.381	15-12-86	16- 6-88	—	Ultimato
240	Ristrutturaz. 1, 2 e 3 trav. Botteghele	1.397.729.293	1.397.729.293	1.369.401.689	11-11-88	5- 2-90	—	Ultimato
Totale comprensorio		130.626.993.022	128.440.540.975	116.408.308.915			90,6	
Totale concessionario		130.626.993.022	128.440.540.975	116.408.308.915			90,6	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LABELLA 1.3.A

Concessionario: 12 Consorzio Edina
Comrensorio: 014 Centro Urbano
Importo di convenzione 1981: 58.045.000.000 - convenzione n. 12 del 5-8-1981
Importo atto integrativo: 158.645.000.000 - convenzione n. 89 del 14-3-1986

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Importo approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
010	22 via Stadera 86 (99 alloggi)	6.106.925.165	6.106.925.165	6.053.367.292	11- 9-82	6-84	—	Coll. def.
020	14 Via M.R. di Torrepadula I. sport./pisc.	3.938.752.603	3.938.752.603	3.938.752.603	30-11-83	11-86	—	Ultimato
030	8 via Leopardi 2 (22 alloggi e attrez.)	4.159.011.273	4.148.210.899	4.148.210.899	2- 5-83	4-85	—	Consegnato
040	43 via Guadagno 17 (10 all. + es. com.)	908.977.326	904.914.692	904.914.692	6- 5-83	3-85	—	Coll. def.
050	5 via Eurialo 18 (9 all. + servizi)	729.123.628	729.123.628	704.644.860	5- 8-83	2-85	—	Coll. def.
060	9 via Canzanella Vecchia 14 (I. sport.)	2.775.311.770	2.747.872.887	2.747.872.430	19- 4-84	10-90	—	Ultimato
070	23 Via Montalcone 60 (piscina)	2.592.585.901	2.592.585.901	2.590.650.911	3- 3-84	9-86	—	Ultimato
080	21 via Nuovo Tempio 27 (9 alloggi + verde)	1.198.948.846	1.198.948.846	1.195.509.646	6- 5-83	8- 8-84	—	Consegnato
090	10 via Leopardi 53 (21 all. + es. commer.)	2.061.857.487	1.961.857.487	1.949.372.643	28-11-83	7-85	—	Consegnato
100	38 vico VIII Duchessa (attr. collettive)	1.045.597.970	1.045.597.970	1.044.289.072	28-11-83	8-85	—	Coll. def.
110	20 Masseria Luca 20 cons. (centro cult.)	1.469.000.000	1.317.164.800	1.288.946.699	17- 4-85	1-88	—	Ultimato
120	46 vico Conc. Montecal. cons./sost. (24 all.)	2.201.000.000	2.150.626.968	1.001.039.398	29- 1-85	12-86	46,5	Parz. imp.
130	1 via Pozzuoli 110 cons. (centro assist.)	1.205.608.190	1.203.496.543	1.203.496.543	3- 6-86	3-88	—	Consegnato
140	44 via N.S. Rocco cons. (biblioteca)	1.577.758.489	1.577.758.489	1.577.758.489	22-10-84	9-86	—	Coll. def.
150	52 Sal. Trinc. del Spagnoli cons. (10 all.)	1.117.095.500	1.117.095.500	1.098.377.819	27-11-84	8-86	—	Consegnato
160	17 vico Fiorentino 18 (verde attrezzato)	348.684.966	348.684.966	344.232.063	10-12-85	5-87	—	Consegnato
170	28 via Stadera 60/B (impianto sportivo)	4.165.949.110	4.161.875.488	4.133.299.993	11- 2-87	10-90	—	Ultimato
190	41 S.M. Antesaecula cons. (c. igiene ment.)	2.060.309.169	2.052.265.660	1.964.417.957	31-10-84	7-88	—	Consegnato
200	53 corso V. Emanuele (scuola media)	7.661.599.784	7.661.599.784	7.652.137.058	2- 8-84	7-86	—	Consegnato
210	8b-9c-9d urb. secon. e uff. circoscriz.	1.321.927.601	1.131.417.512	1.131.417.512	28- 8-86	10-90	—	Ultimato
220	13 via M.R. di Torrepadula (v. attr.)	209.508.428	200.045.226	200.045.226	27-11-86	9-87	—	Coll. def.
230	16 corso Secondigliano 143 (verde attr.)	222.487.178	222.487.178	216.710.788	10-12-85	3-87	—	Coll. def.
240	18 C. Secondigliano 292 (compi. sportivo)	4.387.336.188	3.627.778.617	3.627.778.617	23- 3-87	12-91	—	Ultimato
250	34 via S. Sofia cons. (5 all. + attr. coll.)	893.632.337	893.632.337	893.632.337	20- 5-84	12-85	—	Coll. def.
260	48 via Pergolella (ex Girardi) compl. socol.	3.608.316.371	3.608.316.371	3.608.316.371	26- 2-86	6-88	—	Consegnato
270	36 via S. Paolo 42 (attrezzature)	952.748.243	952.748.243	952.748.243	31-10-84	11-86	—	Coll. def.
280	27 via Montalcone 42 - cons. (str. psich.)	1.219.039.477	1.138.378.299	1.134.323.094	5-12-85	6-87	—	Consegnato
290	50 via S. Antonio ai Monti (verde)	3.078.800.000	3.209.585.280	2.553.291.822	11-12-85	6-92	79,6	In corso
300	40 vico Carrette e Supporico - cons. (USL)	655.511.810	655.511.810	607.842.807	16-5-85	10-90	—	Ultimato
310	11 via Morghen 84 - Centro circostrazionale	3.816.073.819	3.740.429.694	3.740.429.694	22- 9-84	5-88	—	Consegnato
320	15a via Miano Agnato (sovrappas. ss. Appia)	1.300.000.000	—	—	—	—	—	Impedito
330	4 via Miseno 21 e via Plinio 1 (giardino)	141.234.761	141.234.761	141.234.761	10- 4-85	4-86	—	Coll. def.
340	47a Avellino a Tarsia (consolid. costone)	647.817.665	647.817.665	647.817.665	8- 4-86	11-88	—	Ultimato

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue: TABELLA 2.2.A

Cod. Str.	DESCRIZIONE OPERA	Totale presunto	Impono approvato (A)	Lavori eseguiti (B)	Tempi		% B/A	Stato dei lavori
					Inizio	Ultim.		
350	15 Via Milano Agnano - 144 all. e asilo nido	11.270.114.289	11.258.172.452	10.580.331.032	29- 7-85	12-92	94,0	In corso
360	37 S.G. in Porta (Iudoteca) S. Petrillo (verd.)	480.000.000	84.921.999	78.642.696	1-12-88	—	92,6	Parz. ult.
370	2 Via Pozzuoli 14 - ex Dazio (imp. fognie)	1.886.757.236	1.847.032.062	1.841.939.636	29- 1-85	6-88	—	Consegnato
380	22b Via Stadera 86 (scuola materna)	815.746.829	805.062.777	805.062.757	22- 9-84	4-86	—	Consegnato
390	34a Via S.M. ad Agnone - cons. - 8 all. + attrez.	2.424.254.384	2.424.254.384	2.260.317.217	9- 3-87	4-91	93,2	Consegnato
400	44 Via N.S. Rocco (centro anziani) cons.	811.479.144	801.479.144	802.122.627	29-10-85	5-87	—	Consegnato
410	25 Via Aquilea (scuola materna)	1.581.755.868	1.581.755.868	1.581.755.868	13- 5-85	7-86	—	Coll. def.
420	42 SS. Giovanni e Paolo N.E. - 160 all. e attr.	20.950.048.358	20.908.023.580	19.548.489.988	3- 1-86	10-91	82,5	Cons. parz.
430	Via S. Severino (attrezzature) conserv.	2.850.000.000	2.179.809.249	—	—	—	—	Impedito
440	13b Via M.R. di Torrepad. cons. (c. anz. cult.)	930.742.729	930.742.729	930.129.066	4-12-85	3-87	—	Consegnato
450	Grotta della Marra (complesso scolastico)	609.648.005	402.201.279	—	1-12-88	—	—	Impedito
460	Via Pigna (verde)	261.150.705	244.919.965	244.919.965	4- 7-85	12-87	—	Coll. def.
470	Via Brin (autosilos)	21.401.954.686	21.401.954.686	20.763.436.095	1-12-86	6-90	—	Ultimato
480	13a Via M.R. di Torrepadula (parco)	850.090.300	398.608.970	398.608.970	26- 5-87	9-87	—	Consegnato
490	42 SS. Giov. e Paolo (82 cons./c. soc./piazza)	11.582.071.156	10.592.071.156	—	1-12-88	—	—	Impedito
500	Via Acate (Uffici circoscrizionali)	2.218.879.000	2.203.879.446	2.203.879.446	13- 5-86	7-88	—	Consegnato
510	9a Via Canzanella/Ginestre (16 alloggi)	1.471.568.808	1.471.568.808	1.471.568.808	24- 9-86	1-91	—	Consegnato
520	44a Via Nuova S. Rocco (Parco attrezzato)	2.006.086.954	1.982.143.932	1.983.374.920	29- 1-86	6-91	—	Ultimato
530	51 Via Bisignano (10 all. e attrezzature)	2.066.774.282	—	—	1- 6-89	—	—	Impedito
540	15b Via Milano Agnano (attrezz. sportive)	300.000.000	—	—	1-12-88	—	—	Impedito
550	47 Recupero chiesa Vico Sottomonte	113.805.300	113.805.300	113.805.300	26- 4-88	6-91	—	Ultimato
560	35 De Nicola 166 (verde attrezzato)	350.000.000	53.162.331	53.162.201	1- 9-88	—	—	Ultimato
570	45 Carriglio Casa dello studente cons.	2.797.170.750	2.597.170.750	2.064.696.658	6- 5-88	12-91	79,5	In corso
580	38 Via Rosaroli (verde pubblico)	250.000.000	—	—	1-12-88	—	—	Impedito
590	44c Via N.S. Rocco (asilo nido)	559.673.980	559.673.980	557.324.178	29- 1-86	5-87	—	Consegnato
600	47 Recupero alloggi Sal. Ventaglieri 33	1.220.600.450	1.220.600.450	1.220.600.450	26- 4-88	2-91	—	Consegnato
610	47 Avellino a Tarsia (compi. polifunz.)	5.576.965.880	4.509.345.499	3.898.953.991	8- 4-86	3-92	86,5	In corso
620	33 Vico Maffei (attrezzature)	1.000.000.000	—	—	1-12-88	—	—	Impedito
630	47 Via Sottomonte - 10 cons./artig./commerc.	1.043.388.940	1.043.388.940	1.043.388.940	8- 1-88	2-91	—	Consegnato
640	47 Recupero attrez. Vico Avellino a Tarsia	436.919.806	436.919.806	396.729.183	26- 4-88	12-91	90,8	In corso
650	47a (consolidamento costone) Il stralcio	3.532.816.166	3.532.816.166	3.532.806.194	25- 8-87	11-88	—	Ultimato
660	C/so Secondigliano 143 Il stralcio	178.979.428	154.979.428	148.314.108	25- 8-87	31-12-90	—	Consegnato
670	47 Avellino a Tarsia (parco/imp. risalita)	3.738.341.171	3.738.341.171	1.321.164.374	8- 5-90	10-92	35,3	In corso
Totale comprensorio		177.346.315.479	166.603.547.596	144.802.238.529			86,9	
Totale concessionario		177.346.315.479	166.603.547.596	144.802.238.529			86,9	

TABELLA 1.3 B

UFFICIO TECNICO INFRASTRUTTURE VIARIE AREE ATTREZZATE RIATTAZIONE ALLOGGI

Denominazione dell'opera: Polo Artigianale di Pianura.

Concessionari: Consorzio EDIFAR;
Consorzio CO.RI.

Convenzioni: EDIFAR n. 6 del 1° agosto 1981 - CO.RI. n. 2 del 31 luglio 1981.

Atti aggiuntivi: EDIFAR ord. n. 5415 del 4 febbraio 1987 e n. 8069 del 25 novembre 1988;
CO.RI. n. 37 del 16 luglio 1984 e n. 60 del 23 febbraio 1985.

Stralci o lotti: 4

° stralcio: importo lavori L. 1.053.884.863;

EDIFAR importo somme a disposizione: L. 56.115.137;
termine previsto per l'ultimazione: 21 maggio 1991;
importo avanzamento: L. 857.611.863;
% avanzamento: 81;
collaudo: in corso d'opera;

note: la rimanente parte dei lavori non è ancora eseguibile in quanto gli allacciamenti fognari e
pavimentazioni stradali potranno eseguirsi solo dopo la messa in esercizio dell'emissario di Bagnoli e
dello spostamento di linee elettriche da parte dell'ENEL.

° stralcio: importo lavori L. 7.050.716.436;

CO.RI. importo somme a disposizione: —;
termine previsto per l'ultimazione: 5 maggio 1988;
importo avanzamento: L. 6.482.654.124;
% avanzamento: 92;
collaudo: in corso d'opera;

note: la rimanente parte dei lavori non è ancora eseguibile in quanto gli allacciamenti fognari e
pavimentazioni stradali potranno eseguirsi solo dopo la messa in esercizio dell'emissario di Bagnoli.

° stralcio: importo lavori L. 6.196.376.094

CO.RI. importo somme a disposizione: L. 1.281.928.109;
termine previsto per l'ultimazione: 31 ottobre 1990;
importo avanzamento: L. 5.895.374.175;
% avanzamento: 95;
collaudo: in corso d'opera;

note: la rimanente parte dei lavori non è ancora eseguibile in quanto gli allacciamenti fognari e
pavimentazioni stradali potranno eseguirsi solo dopo la messa in esercizio dell'emissario di Bagnoli.

° stralcio: importo lavori L. 4.435.940.136;

CO.RI. importo somme a disposizione: L. 594.059.864;
termine previsto per l'ultimazione: 29 maggio 1991;
importo avanzamento: L. 3.082.674.586;
% avanzamento: 70;
collaudo: in corso d'opera;

note: la rimanente parte dei lavori non è ancora eseguibile in quanto gli allacciamenti fognari e
pavimentazioni stradali potranno eseguirsi solo dopo la messa in esercizio dell'emissario di Bagnoli.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Denominazione dell'opera: Adeguamento e sistemazione di via Padula - via Monte;
Concessionario: CO.RI.;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 37 del 16 luglio 1984, n. 60 del 23 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 7.444.514.821;
importo somme a disposizione: L. 421.313.014;
termine previsto per l'ultimazione: 31 gennaio 1987;
importo avanzamento: L. 4.965.540.521;
% avanzamento: 68;
collaudo: in corso d'opera;
note: in istruttoria provvedimento per la risoluzione del contenzioso in corso e la ridefinizione dei tempi di esecuzione; l'avanzamento effettivo dei lavori ammonta a circa l'82% in quanto il Concessionario ha eseguito opere oggetto di una perizia da approvare in sede di definizione del contenzioso.

Denominazione dell'opera: Adeguamento e sistemazione di via Pallucci e via Cannavini;
Concessionario: Consorzio CO.RI.;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 37 del 16 luglio 1984, n. 60 del 23 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 6.011.354.103;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: 15 dicembre 1986;
importo avanzamento: L. 5.042.781.711;
% avanzamento: 84;
collaudo: in corso d'opera;
note: opera sostanzialmente ultimata con riduzione di spesa; mancano opere di rifinitura eseguibili solo dopo la messa in esercizio dell'emissario di Bagnoli.

Denominazione dell'opera: Prolungamento di via Cintia;
Concessionario: CO.RI.;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 37 del 16 luglio 1984, n. 60 del 23 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 3.686.465.040;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: Ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso;
note: opera consegnata ed aperta al traffico.

Denominazione dell'opera: Sistemazione ed allargamento della via Montagna Spaccata;
Concessionario: CO.RI.;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 37 del 16 luglio 1984, n. 60 del 23 febbraio 1985;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Stralcio: importo lavori L. 17.251.132.228;
importo somme a disposizione: L. 50.000.000;
termine previsto per l'ultimazione: 18 gennaio 1992;
importo avanzamento: L. 10.796.190.030;
% avanzamento: 63;
collaudo: in corso d'opera;
note: l'autorizzazione da parte della SEPSA all'esecuzione dei lavori relativi alla galleria artificiale in località Cupafredda non è ancora pervenuta per cui, dovendosi i lavori essere eseguiti solo dopo tale autorizzazione, la proroga agli stessi si potrà quantificare solo all'atto dell'approvazione da parte di detta società.

Denominazione dell'opera: Centro Commerciale Artigianale di via Aganoor;
Concessionario: Consorzio NOVOCEN;
Convenzione: n. 5 del 1° agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 42 del 1° agosto 1984, n. 59 del 23 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 4.045.365.698;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: espletato;
note: opere consegnate.

Denominazione dell'opera: Adeguamento di via S. Cesarea e via Vecchia Miano;
Concessionario: Consorzio CO.RI.;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 37 del 16 luglio 1984, n. 60 del 23 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 1.337.294.000;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso;
note: opere consegnate.

Denominazione dell'opera: Ampliamento di via Luce;
Concessionario: Consorzio CPR2;
Convenzione: n. 2 del 31 luglio 1981;
Atti aggiuntivi: n. 46 del 7 febbraio 1985;

Stralcio: importo lavori L. 977.194.653;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: approvato;
note: opere consegnate.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Denominazione dell'opera: Polo Artigianale di Pazzigno;
Concessionario: Consorzio Napoli 10;
Convenzione: n. 8 del 4 agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 38 del 18 luglio 1984, n. 53 del 22 febbraio 1985, n. 99 del 9 ottobre 1986;
Stralci o lotti: 3.

1° Stralcio: importo lavori L. 1.487.472.834;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso;
note: opere consegnate.

2° Stralcio: importo lavori L. 1.096.851.655;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso;

3° Stralcio: importo lavori L. 6.266.827.488;
importo somme a disposizione: L. 2.066.740.183;
termine previsto per l'ultimazione: 31 dicembre 1990;
importo avanzamento: L. 4.930.859.525;
% avanzamento: 79;
collaudo: in corso d'opera;
note: in attesa della ridefinizione del termine di ultimazione a seguito della mancata autorizzazione all'allacciamento fognario da parte del Comune di Napoli.

Denominazione dell'opera: Raddoppio di via Ottaviano;
Concessionario: Consorzio Napoli 10;
Convenzione: n. 8 del 4 agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 38 del 18 luglio 1984, n. 53 del 22 febbraio 1985, n. 99 del 9 ottobre 1986;

Stralcio: importo lavori L. 7.646.461.481;
importo somme a disposizione: L. 153.538.519;
termine previsto per l'ultimazione: 20 aprile 1993;
importo avanzamento: L. 4.365.487.740;
% avanzamento: 57;
collaudo: in corso d'opera;
note: in esame perizia di variazione del tracciato.

Denominazione dell'opera: Viabilità Barra Nord;
Concessionario: Consorzio Napoli 10;
Convenzione: n. 8 del 4 agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 38 del 19 luglio 1984, n. 53 del 22 febbraio 1985, n. 99 del 9 ottobre 1986;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Stralcio: importo lavori L. 9.042.648.946;
importo somme a disposizione: L. 387.227.301;
termine previsto per l'ultimazione: 20 dicembre 1991;
importo avanzamento: L. 6.022.866.528;
% avanzamento: 67;
collaudo: in corso d'opera;
note: domanda di proroga in corso d'istruttoria.

Denominazione dell'opera: viabilità Barra Nord;
Concessionario: Consorzio Napoli 10;
Convenzione: n. 8 del 4 agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 38 del 18 luglio 1984, n. 53 del 22 febbraio 1985, n. 99 del 9 ottobre 1986;

Stralcio: importo lavori L. 31.477.731.459;
importo somme a disposizione: L. —;
termine previsto per l'ultimazione: 20 dicembre 1991;
importo avanzamento: L. 29.657.596.384;
% avanzamento: 94;
collaudo: in corso d'opera;
note: domanda di proroga in corso d'istruttoria.

Denominazione dell'opera: Asse di collegamento tra lo svincolo della tangenziale, il quartiere «167» di Secondigliano e la Circumvallazione esterna;
Concessionario: La Meridionale;
Convenzione: n. 23 del 12 luglio 1984;
Atti aggiuntivi: n. 58 del 23 febbraio 1985 e n. 93 del 9 maggio 1986;

Stralci o lotti: 2

1° Stralcio: importo lavori L. 38.459.619.574;
importo somme a disposizione: L. 7.936.868.176;
termine previsto per l'ultimazione: 12 agosto 1992;
importo avanzamento: L. 13.023.031.453;
% avanzamento: 34;
collaudo: in corso d'opera;

2° Stralcio: importo lavori L. 49.993.865.214;
importo somme a disposizione: L. 27.127.506;
termine previsto per l'ultimazione: 8 marzo 1992;
importo avanzamento: L. 45.358.803.000;
% avanzamento: 91;
collaudo: in corso d'opera;

Denominazione dell'opera: Asse di collegamento tra lo svincolo Napoli Est della Tangenziale, la «167» di Secondigliano e la Circumvallazione esterna - 4° lotto;
Concessionario: Consorzio EDIFAR;
Convenzione: n. 6 del 1° agosto 1981;
Atti aggiuntivi: n. 28 del 14 luglio 1984 e n. 52 del 21 febbraio 1985;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Stralcio: importo lavori L. 39.760.247.272;
importo somme a disposizione: L. 1.292.066.005;
termine previsto per l'ultimazione: 3 settembre 1991;
importo avanzamento: L. 38.906.704.334;
% avanzamento: 98;
collaudo: in corso d'opera;
note: lavori sostanzialmente ultimati, mancano unicamente opere di rifinitura da eseguirsi immediatamente prima della consegna; sono in corso le procedure per la consegna.

Denominazione dell'opera: Lavori di completamento dello «Svincolo Vomero» della Tangenziale Est-Ovest alla città di Napoli;
Concessionario: Infrasad Progetti;
Convenzione: n. 20 del 28 dicembre 1983;
Atti aggiuntivi: n. 21 del 13 giugno 1984 e n. 40 del 26 luglio 1984

Stralci o lotti: 3

1° Stralcio: importo lavori L. 17.962.253.511;
importo somme a disposizione: L. 11.187.746.489;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso;
note: opere consegnate ed aperte al traffico.

2° Stralcio: importo lavori L. 9.165.047.525;
importo somme a disposizione: L. 4.834.952.475;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso d'opera;
note: opere consegnate ed aperte al traffico.

3° Stralcio: importo lavori L. 23.295.309.155;
importo somme a disposizione: L. 17.000.868.313;
termine previsto per l'ultimazione: 8 ottobre 1990;
importo avanzamento: L. 17.383.710.363;
% avanzamento: 75;
collaudo: in corso d'opera;
note: in istruttoria perizia di variante tecnica e suppletiva con richiesta di proroga.

Denominazione dell'opera: Asse viario a scorrimento veloce Corso Malta - Centro Direzionale - Ponticelli;
Concessionario: Infrasad Progetti;
Convenzione: n. 67 del 17 aprile 1985;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue TABELLA 1.3 B

Stralci o lotti: 3

«A» Stralcio: importo lavori L. 25.377.981.947;
importo somme a disposizione: L. 2.161.516.221;
termine previsto per l'ultimazione: lavori ultimati;
importo avanzamento: —;
% avanzamento: 100;
collaudo: in corso d'opera;

«C» Stralcio: importo lavori L. 39.354.330.190;
importo somme a disposizione: L. 2.147.669.810;
termine previsto per l'ultimazione: 21 agosto 1991;
importo avanzamento: L. 25.502.840.933;
% avanzamento: 65;
collaudo: in corso d'opera;
note: in corso di approvazione perizia suppletiva con concessione di proroga.

«E» Stralcio: importo lavori L. 78.200.000.000;
importo somme a disposizione: L. 4.090.000.000;
termine previsto per l'ultimazione: 12 aprile 1993;
importo avanzamento: L. 20.671.477.100;
% avanzamento: 27;
collaudo: in corso d'opera;

Denominazione dell'opera: Asse viario Soccavo-Pianura;
Concessionario: Consorzio Imafid;
Convenzione: n. 84 del 4 febbraio 1986;

Stralcio: importo lavori L. 91.925.623.747;
importo somme a disposizione: L. 5.513.449.155;
termine previsto per l'ultimazione: 16 febbraio 1992;
importo avanzamento: L. 82.621.292.543;
% avanzamento: 90;
collaudo: in corso d'opera;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.3.B

UFFICIO TECNICO INFRASTRUTTURE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinanze	Note
		% prevista	ultim. prevista			
MANFREDI	Canali Circondariali Soccavo	—	36 mesi	n. 1 del 31/7/81	80.500.000.000 progetto istruito	In attesa approvaz. Ordinanza
CR8	Collettore di Volia 0,00-1242,97	91	lavori sospesi	n. 3 del 31/7/81 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86 n. 22 del 12/7/84	17.989.070.584	Lavori sospesi in attesa autorizzaz. FS
CR8	Collettore di Volia 1242,97-2489,11	100	ultimati	n. 3 del 31/7/81 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86 n. 22 del 12/7/84	22.420.563.371	Collaudo in corso
S.I.A.C.C.	Collettore di Volia ML. 330	100	ultimati	n. 48 del 12/2/85	7.649.834.945	Collaudo in corso
CR8	Ristrutturazione Alveo Sperone - 1° Stralcio	69	30/6/92	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	71.101.228.687	In corso approv. Ordinanza proroga
CR8	Ristrutturazione Alveo Sperone - Canali Tributari - 2° Stralcio - 2° Lotto	89	27/2/93	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	56.713.386.419	
CR8	Cilettore Via De Roberto - 2° Stralcio - 1° Lotto	100	ultimati	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	3.695.675.357	In corso approv. Ordinanza variante e assenso
CR8	Ristrutturazione e copertura Fosso Reale di Monte e Canale Cozzone	—	10 mesi	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	2.738.892.666 progetto già istruito	In attesa approv. Ordinanza

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 1.3.B

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinanze	Note
		% prevista	ultim. prevista			
ICLA	Collettore Levante	100	ultimati	n. 29 del 14/7/86 n. 47 del 11/2/85	14.737.210.423	Approv. collaudo
ICLA	Vasca Ex Cozzolino	100	ultimati	n. 29 del 14/7/86 n. 47 del 11/2/85 n. 100 del 9/10/86	14.031.937.321	Approv. collaudo
CR8	Collettore Nera Via Stadera	51	12 mesi dalla appr. perizia	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	8.085.777.786	Approv. III perizia
CPR2	Collettore Voila - 1° Lotto - Monte	100	ultimati	n. 4 del 31/7/81 n. 46 dell'1/4/81	17.362.298.931	Approv. collaudo
CR8	Collettore Capodichino	98	3 mesi da concessione aree Casoria	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 22/7/84	27.253.577.602	Istrutoria proroga
CORI	Canali Circondariali Pianura	—	36 mesi	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 83 dell'1/2/86	30.760.744.593 progetto istruito	In attesa approv. Ordinanza
NAPOLI 10	Completamento Alveo Pollena (Voila) tratta dalla Caserma della Guardia di Finanza a Mare	20	1/9/83	n. 8 del 4/8/81 n. 41 del 31/7/84 n. 88 del 25/2/86 n. 101 del 14/10/86	19.500.000.000	In corso di approv. perizia suppletiva 500 milioni
CORI-NOVOCEN	Rete idrica e fognaria nei comprensori di Chiaiano - Piscinola - Marianella	100	22/12/88 20/1/88	n. 2 del 31/7/81 n. 63 del 23/2/85	9.689.695.360	In corso approv. perizia assestamento per L. 72.351.324
CORI	Collettore di Via Montagna Spaccata	97	Ottobre '87	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 60 del 23/2/85	22.407.000.000	In corso approv. perizia assestamento per L. 2.145.477.675

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 1.3.B

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinanze	Note
		% prevista	ultim. prevista			
CORI	Collettore di Via Pallucci - Cannavino	98	11/87	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 60 del 23/2/85	6.183.925.913	
ZECCHINA	Opere di fognatura per le Sezioni di Barra S. Giovanni - Ponticelli	100	5/5/89	n. 68 del 4/6/85	1.918.298.988	
RAIOLA	Fogna pluviale e cunicolo sottoservizi in Via Epomeo a Soccavo	100	26/6/87	n. 34 del 14/7/84 n. 45 del 5/2/85 n. 50 del 21/2/85	7.485.260.371	
PIANESE	Sistemazione idraulica Alveo S. Rocco con annessa galleria scolmatrice 1° Stralcio 2° Stralcio	31	Ottobre '92 *	n. 24 del 12/7/84 n. 92 del 5/6/86 n. 94 del 5/6/86	1° stralcio 33.614.661.826	
MEDEDIL	Depuratore S. Giovanni a Teduccio	—	—	n. 64 del 1/3/85	33.250.424.808	
NAPOLI 10	Recapiti fognari finali di Pazzigno	5	Giugno '92	n. 8 del 4/8/81	12.500.000.000	
NAPOLI 10	Completamento Alveo Pollena - Tratto Via Argine - Via Repubbliche Marinare	100	29/10/87	n. 8 del 4/8/81 n. 41 del 31/7/84 n. 88 del 25/2/86 n. 101 del 14/10/86	2.000.000.000	
NAPOLI 10	Completamento Alveo Pollena - Tratto da Via Repubbliche Marinare alla Caserma della Guardia di Finanza	100	29/5/90	n. 8 del 4/8/81 n. 41 del 31/7/84 n. 88 del 25/2/86 n. 101 del 14/10/86	3.400.000.000	
CORI	Collettore di Via Cintia emissario di Bagnoli - 1° lotto	99	30/4/91 + 6 mesi	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 60 del 23/2/85 n. 83 del 1/2/86	81.913.434.660	

* Approvato soltanto in linea tecnica

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 1.3.B

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinato	Note
		% prevista	ultim. prevista			
CORI	Collettore di Via Cintia emissario di Bagnoli - 2° lotto	100	30/4/91	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 60 del 23/2/85 n. 83 dell'1/2/86	38.506.856.658	Presentata perizia di assessorato per L. 1.800.000.000 circa
CORI	Collettore di Via Cintia emissario di Bagnoli - 3° lotto	100	15/12/90	n. 2 del 31/7/81 n. 37 del 16/7/84 n. 60 del 23/2/85 n. 83 dell'1/2/86	31.638.093.628	Presentata perizia di completamento per L. 1.696.164.564
VLASSOPULO scheda n. 22/II	Completamento condotta forzata 1300 dal serbatoio Scudillo alla rete Sotessa a Q. 183,70	100	collaudo in corso	n. 30 del 14/7/84 n. 49 del 15/2/85	1.733.048.812	
DELLA MORTE scheda n. 21/II	Completamento galleria Gerolomini centrale Scudillo - S. Giacomo dei Capri	100	collaud.	n. 25 del 12/7/84 n. 65 del 21/3/85 n. 95 del 6/6/86	5.069.365.130	
CARRIERO BALDI E RAIOLA scheda n. 19/II	Adduttori da S. Prisco ai serbatoi Capodimonte/Scudillo - Completamento tronco Capodimonte/Miano/Giugliano I e II stralcio	100	—	n. 32 del 14/7/84 n. 62 del 23/2/85 n. 90 del 15/3/86	88.855.586.228	
RAIOLA scheda n. 24/II	Potenziamento centrale di sollevamento Capodimonte/Scudillo	98	13/3/91	n. 33 del 14/7/84 n. 51 del 21/2/85	10.470.993.145	
PIANESE scheda n. 27/II	Costruzione serbatoio S. Sebastiano per allmentare la zona orientale della Città di Napoli - Città annonaria e polo artigianale	85	Aprile '92	n. 27 del 13/7/84 n. 55 del 23/2/86	15.810.019.405	
PIANESE scheda n. 26/II	Ristrutturazione centrale di Lufrano con nuova centrale di sollevamento	85	Aprile '92	n. 27 del 13/7/84 n. 55 del 23/2/86	12.145.164.659	
CARRIERO & BALDI scheda n. 23/II	Completamento posa tubazioni e opere accessorie fosso Arena S. Antonio	100	collaudo in corso appr.	n. 31 del 14/7/84 n. 4154 del 22/2/86	3.020.818.787	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue Tabella 1.3.B

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinanze	Note
		% prevista	ultim. prevista			
DELLA MORTE scheda n. 29/II	Condotta da Capodimonte a Via Zanfagna a Fuorigrotta (grande arteria)	97	—	n. 26 del 13/7/84 n. 66 del 21/3/85	33.926.325.945	Ultimato ad eccezione Centrale Catena in attesa decisione AMAN
DELLA MORTE scheda n. 20/II	Nuova condotta S. Giacomo - Cangiani ed ampliamento serbatoio del Cangiani	100	collaud.	n. 25 del 12/7/84 n. 65 del 21/3/85 n. 95 del 6/6/86	14.247.428.000	
PIANESE scheda n. 25/II	Adduttori da S. Tersa di Arragola al serbatoio dello Scudillo (trasf. acqued. Serino in pressione)	51	Settem. 1992	n. 24 del 12/7/84 n. 57 del 23/2/85	35.872.830.846	
CARRIERO E BALDI	Acquedotto del Serino da canale a pelo libero a condotta in pressione (galleria Ciardelli - Pannarano)	99	Marzo '92	n. 31 del 14/7/84 n. 54 del 22/2/85	53.044.239.752	Perizia in istruttoria

TABELLA 1.3 C

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
TITOLO VIII LEGGE 219/81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

NUOVA EDIFICAZIONE

AGGIORNAMENTO AL 31/12/1991 SULLO STATO
DI AVANZAMENTO DEI LAVORI RELATIVO ALLE RESIDENZE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE PER COMPARTO

* * *

STATO DEI LAVORI DELLA GRANDI INFRASTRUTTURE

SERVIZIO COORDINAMENTO
COMMISSIONI COLLAUDO

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3.C.

QUADRO RIEPILOGATIVO AL 20/3/1992

COMPARTO	ALLOGGI IN PROGRAMMA	ALLOGGI RISERVATI		ALLOGGI ASSEGNATI		ALLOGGI DA ASSEGNARE	NOTE
		Ai residenti		Ai residenti			
N. 1 Pozzuoli (Reginelle)	135	Ai residenti	27	Ai residenti	25	2	
		Ai Com. Comune	108	Ai Napoletani	108	—	
N. 1 Quarto	300	Ai residenti	60	Ai residenti	59	1	
		Ai Com. Comune	240	Ai Napoletani	238	2	
N. 2 Striano	100	Ai residenti	20	Ai residenti	—	20	
		Ai Com. Comune	80	Ai Napoletani	—	80	Tutti da collaudare
N. 2 Volta	255	Ai residenti	51	Ai residenti	50	1	
		Ai Com. Comune	204	Ai Napoletani	99	105	Consegnati anche se in fase di collaudo.
N. 3 Casalnuovo	316	Ai residenti	63	Ai residenti	57	6	
		Ai Com. Comune	253	Ai Napoletani	238	15	
N. 4 Brusciano	430	Ai residenti	86	Ai residenti	86	—	
		Ai Com. Comune	344	Ai Napoletani	239	105	Compresi 79 alloggi già dati nella disponibilità del Comune di Napoli.
N. 4 Castello di Cisterna	265	Ai residenti	53	Ai residenti	53	—	
		Ai Com. Comune	212	Ai Napoletani	206	6	
N. 5 S. Vitiliano	311	Ai residenti	62	Ai residenti	—	62	Requisiti ed assegnati dal Sindaco di S. Vitiliano.
		Ai Com. Comune	249	Ai Napoletani	240	9	
N. 6 Cercola	386	Ai residenti	72	Ai residenti	71	1	
		Ai Com. Comune	314	Ai Napoletani	284	30	Consegnati anche se in fase di collaudo.
N. 6 Massa di Somma	96	Ai residenti	24	Ai residenti	23	1	
		Ai Com. Comune	72	Ai Napoletani	72	—	Consegnati anche se in fase di collaudo.
N. 7 Pomigliano d'Arco	462	Ai residenti	92	Ai residenti	88	4	
		Ai Com. Comune	370	Ai Napoletani	357	13	Compresi 80 alloggi già dati nella disponibilità del Comune di Napoli.
N. 8 Marigliano	502	Ai residenti	100	Ai residenti	98	2	
		Ai Com. Comune	402	Ai Napoletani	354	48	Compresi 54 alloggi già dati nella disponibilità del Comune di Napoli.
N. 9 Casoria	452	Ai residenti	90	Ai residenti	89	1	
		Ai Com. Comune	362	Ai Napoletani	362	—	
N. 10 Caivano	750	Ai residenti	150	Ai residenti	150	—	
		Ai Com. Comune	600	Ai Napoletani	544	56	
N. 11 Boscoreale	653	Ai residenti	131	Ai residenti	128	3	
		Ai Com. Comune	522	Ai Napoletani	435	87	
N. 12 Afragola	940	Ai residenti	237	Ai residenti	227	10	
		Ai Com. Comune	703	Ai Napoletani	595	108	
N. 13 Melito	664	Ai residenti	150	Ai residenti	149	1	
		Ai Com. Comune	514	Ai Com. Comune	512	2	
N. 14 S. Antimo	356	Ai residenti	71	Ai residenti	71	—	
		Ai Com. Comune	285	Ai Napoletani	257	28	N. 14 alloggi devastati dopo il collaudo
			1539		1.424	115	
			5.834		5.140	694	
Totale	7.373		7.373		—	809	
Recupero edil. Afragola	245	Recup. edil. Afragola	245	Recup. edil. Afragola	—	245	
Totale	7.618		7.618		6.564	1.054	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 1 - INTERVENTO DI POZZUOLI-QUARTO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 435

Consorzio: Pozzuoli-Quarto

Cantiere: Quarto

Residenze: alloggi in programma n. 300

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
18-5-1983	ED. A 30- 9-1985 ED. B 31- 7-1985 ED. C 4-10-1985 ED. B 29-10-1985

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	60	300	300
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	240		
TOTALE	300	300	300

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	5-11-1984	100%	—	—
RETE IDRICA	5-11-1984	100%	—	—
RETE FOGNARIA	5-11-1984	100%	—	—
RETE ELETTRICA	5-11-1984	100%	—	—
RETE SIP	5-11-1984	100%	—	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5-11-1984	100%	—	—
RETE GAS	5-11-1984	100%	—	—
DEPURATORE	5-11-1984	29-10-1985	3-12-1985	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA MEDIA (12 aule)	1-3-1985	30-7-1987	10-9-1987	15-9-1987
ATTREZZATURE SPORTIVE (campo basket, campo polivalente)	1-3-1985	30-7-1987	10-9-1987	15-9-1987
ASILO NIDO (42 bamb.) S. MAT.(3 sez./90 bamb.) . .	1-3-1985	30-7-1987	3-11-1987	3-11-1987
EDIFICIO DESTINATO AD ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE	1-3-1985	30-7-1987	17-11-1987	8-3-1988
MATTATOIO	9-12-1989	35%	—	—
CENTRO PARROCCHIALE	9-9-1988	95%	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 1 - INTERVENTO DI POZZUOLI-QUARTO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 435

Consorzio: Pozzuoli-Quarto

Cantiere: Reginelle

Residenze: alloggi in programma n. 135

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
1-7-1985	28-3-1989

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	27	135	135
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA	108		
TOTALE	135	135	135

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE IDRICA(*)	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE FOGNARIA	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE ELETTRICA	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE SIP	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
RETE GAS	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
ADEGUAMENTO STRADA COM. REGINELLE	14-9-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991

NOTE: (*) Approvvigionamento provvisorio dall'anello interno - rete Monteruscello

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (5 aule/125 alunni)	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
A. NIDO (30 bamb.) S. MAT. (2 Sez./60 bamb.)	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
MERCATO (1 ufficio - 2 locali polizia)	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
CENTRO COMMERCIALE (4 negozi, 1 emporio)	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
SALA POLIFUNZIONALE	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991
VERDE PUBBLICO ATTREZZATO (area gioco, pista pattinaggio)	1-7-1985	28-5-1990	29-11-1990	24-4-1991

NOTE: Imminente il collaudo provvisorio di tutte le opere

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 2 - INTERVENTO DI STRIANO-VOLLA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 355

Consorzio: CO.RE.CA.

Cantiere: Striano

Residenze: alloggi in programma n. 100

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
19-12-1984	18-5-1987

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	20	100	—
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	80		
TOTALE	100	100	—

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
RETE VIARIA	19-12-1984	95%	—	—
RETE IDRICA	19-12-1984	95%	—	—
RETE FOGNARIA	19-12-1984	95%	—	—
RETE ELETTRICA	19-12-1984	95%	—	—
RETE SIP	19-12-1984	95%	—	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	19-12-1984	95%	—	—
RETE GAS	19-12-1984	95%	—	—
EMISSARIO FOGNARIO VIA FARRICELLE - VIA RIVOLTA	11-7-1988	60%	—	—
DEPURATORE	22- 3-1991	10%	—	—
STRADA DI COLLEGAMENTO VIA FARRICELLE - VIA RIVOLTA	10-5-1988	60%	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (15 aule)	27-7-1987	90%	—	—
CENTRO SOCIO-SANITARIO	8-1-1990	40%	—	—
EDIFICIO SPOGLIATOIO E SERVIZI PER IMPIANTI SPORTIVI (Tennis, pallavolo, bocce)	5-8-1987	1-8-1988	—	—
ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE annesse alle residenze (6 negozi, locali commerc.)	19-12-1984	95%	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tabella 1.3.B

UFFICIO TECNICO INFRASTRUTTURE OPERE ACQUEDOTTISTICHE E FOGNARIE

Concessionario	Titolo progetto	Stato lavori		Convenzioni e atti aggiuntivi	Importo ordinanza	Note
		% prevista	ultim. prevista			
MANFREDI	Canali Circondariali Soccavo	—	36 mesi	n. 1 del 31/7/81	80.500.000.000 progetto istruito	In attesa approvaz. Ordinanza
CR8	Collettore di Voila 0,00-1242,97	91	lavori sospesi	n. 3 del 31/7/81 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86 n. 22 del 12/7/84	17.989.070.584	Lavori sospesi in attesa autorizzaz. FS
CR8	Collettore di Voila 1242,97-2489,11	100	ultimati	n. 3 del 31/7/81 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86 n. 22 del 12/7/84	22.420.563.371	Collaudo in corso
S.I.A.C.C.	Collettore di Voila ML. 330	100	ultimati	n. 48 del 12/2/85	7.649.834.945	Collaudo in corso
CR8	Ristrutturazione Alveo Sperone - 1° Stralcio	69	30/6/92	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	71.101.228.687	In corso approv. Ordinanza proroga
CR8	Ristrutturazione Alveo Sperone - Canali Tribulari - 2° Stralcio - 2° Lotto	89	27/2/93	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	58.713.386.419	
CR8	Collettore Via De Roberto - 2° Stralcio - 1° Lotto	100	ultimati	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	3.695.675.357	In corso approv. Ordinanza variante e assentiamento
CR8	Ristrutturazione e copertura Fosso Reale di Monte e Canale Cozzone	—	10 mesi	n. 3 del 31/7/81 n. 22 del 12/7/84 n. 44 del 5/2/82 n. 85 del 13/2/86	2.738.892.666 progetto già istruito	In attesa approv. Ordinanza

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 2 - INTERVENTO DI STRIANO-VOLLA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 355

Consorzio: CO.RE.CA.

Cantiere: Volla 2

Residenze: alloggi in programma n. 60

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
23-1-1985	18-9-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	12 Assegnati	60	—
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	48		
TOTALE	60	60	—

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	23-1-1985	95%	—	—
RETE IDRICA	23-1-1985	95%	—	—
RETE FOGNARIA	23-1-1985	95%	—	—
RETE ELETTRICA	23-1-1985	95%	—	—
RETE SIP	23-1-1985	95%	—	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	23-1-1985	95%	—	—
RETE GAS	23-1-1985	95%	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA MATERNA (Sub area 4 - 3 Sezioni)	—	—	—	—
SCUOLA ELEMENTARE (Sub area 4 - 15 aule)	—	—	—	—
ATTREZ. INTERESSE COMUNE (annesse alle residenze - 16 negozi)	23-1-1985	18-9-1986	—	—
SISTEMAZ. ARRE ESTERNE ALLE RESIDENZE (8 aree gioco)	23-1-1985	18-9-1986	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 3 - INTERVENTO DI CASALNUOVO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 316

Consorzio: Romagnoli - Lombardi - Irces

Cantiere: Striano

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
4-6-1984	FABB. 3 e 4 16-6-1986 FABB. 2 9-9-1986 FABB. 1 15-3-1987 FABB. 5 15-5-1987 FABB. 6 15-6-1987

RESIDENZE

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	63	316	316
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	253		
TOTALE . . .	316	316	316

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
RETE IDRICA	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
RETE FOGNARIA	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
RETE ELETTRICA	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
RETE SIP	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-90/26-2-91
RETE GAS	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	—
ALLACCIAM. RETE POMIGLIANO - CASALNUOVO . .	5-11-1985	23-10-1987(*)	30-11-1989	8-6-1990
COLLETTORE FOGNARIO IN VIA PIGNA ED ABITATO TAVERNANOVA	5-11-1985	23-10-1987(*)	—	—
AMPLIAMENTO STRADE	5-11-1985	23-10-1987(*)	—	—
POTENZIAMENTO RETE IDRICA	5-11-1985	23-10-1987(*)	—	—

NOTE: (*) Ad eccezione del tappet. di usura e allac. serbatoio di Pomigliano

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (10 aule) MEDIA (9 aule) . .	19-5-1985	30-8-1987	15-9-1989	21-9-1989
SCUOLA MATERNA (4 sezioni)	19-5-1985	30-8-1987	15-9-1989	21-9-1989
ASILO NIDO (60 bambini)	19-5-1985	30-8-1987	15-9-1989	21-9-1989
SCUOLA MEDIA IN TAVERNANOVA (12 aule)	19-5-1985	30-8-1987	27-7-1989	28-7-1989
CENTRO SOCIALE (sala riunione + verde att.) . . .	19-5-1985	30-8-1987	30-11-1989	—
CENTRO SPORTIVO (campo polivalente)	19-5-1985	30-8-1987	20-7-1990	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 4 - INTERVENTO DI BRUSCIANO-CASTELLO DI CISTERNA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 695

Consorzio: Novocen

Cantiere: Brusciano 1

Residenze: alloggi in programma n. 265

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
CORPO 1 - 2	25-6-1983	24-10-1984
CORPO 3 - 4	25-7-1983	21-12-1984

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	—	265	265
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	265		
TOTALE	265	265	265

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE IDRICA	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE FOGNARIA	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE ELETTRICA	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE SIP	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
RETE GAS	6-7-1984	21-12-1984	30-3-1987	27-6-1985(**)
SERBATOIO PENSILE	25-10-1985	16-5-1986	1-12-1987	14-11-1988(*)
SERBATOIO INTERRATO	1-8-1985	30-9-1985	1-12-1987	14-11-1988(*)
CONDOTTA IDRICA BRUSCIANO-MARIGLIANO	25-5-1985	8-7-1987	1-12-1987	14-11-1988(*)
ADEGUAMENTO VIA ACERRA	27-10-1987	10%	—	—
BRETELLA DI COLLEG. V. MARCONI - V. CUCCA	28-7-1987	10%	—	—
COLLETTORE TERMINALE FOGNATURE PLUVIALI COMUNI DI CASTELLO DI CISTERNA E BRUSCIANO	18-6-1990	50%	—	—

NOTE: (*) Consegnate al Comune di Marigliano. (**) Consegnate al Commis. Comunale.

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
ASILO NIDO (42 bambini)	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986(*)
SCUOLA MATERNA (5 sezioni)	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986(*)
SCUOLA MATERNA (5 sezioni)	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986(*)
SCUOLA ELEMENTARE (15 aule) Palestra B1	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986(*)
S. MEDIA (24 aule) Palestra A1 AUDITORIUM	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986(*)
PISCINA COPERTA (42 bambini)	9-7-1987	7-3-1990	—	—
CENTRO COMMERCIALE	4-9-1984	30-9-1985	12-12-1986	25-9-1986(*)
CENTRO RELIGIOSO (42 bambini)	7-8-1985	18-12-1985	12-12-1986	21-12-1986
CENTRO SOCIALE	4-9-1984	29-7-1985	30-3-1987	25-9-1986
ATTREZ. INTERESSE COMUNE annesse alle residenze (10 + 3 negozi)	4-9-1984	29-7-1985	27-6-1985	Consegnate
SISTEMAZ. ESTERNE DI EDIL. SCOL. E SOC.	12-8-1985	30-9-1985	—	—

NOTE: Consegne effettuate in pendenza del collaudo provvisorio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 4 - INTERVENTO DI BRUSCIANO-CASTELLO DI CISTERNA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 695

Consorzio: Novocen

Cantiere: Castello di Cisterna

Residenze: alloggi in programma n. 265

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
EDIF. 2-3-6	27-4-1984	28-2-1986
EDIF. 1-4	27-4-1984	26-9-1985
EDIF. 5	27-4-1984	20-12-1985
EDIF. 7	27-4-1984	31-12-1985

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	53	265	265
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	212		
TOTALE	265	265	265

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE IDRICA	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE FOGNARIA	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE ELETTRICA	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE SIP	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990
RETE GAS	9-11-1984	28-2-1986	23-6-1987	6-4-1990

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (10 aule)	26-7-1985	31-7-1986	30-3-1987	12-5-1987
S. MAT. E A. NIDO (3 sez. 42 bamb.)	26-7-1985	31-7-1986	15-12-1987	6-4-1990
CENTRO SOCIALE	26-2-1986	22-4-1987	23-6-1987	6-4-1990
CENTRO SPORTIVO (piscina coperta - palestra - pallacanestro)	26-2-1986	22-4-1987	23-6-1987	16-4-1991
CAMPO DI CALCIO	20-7-1987	20-2-1988	16-4-1991	16-4-1991
GALLERIA MERCATO	23-2-1987	20-6-1987	23-6-1987	16-4-1991
IMPIANTI ALL'APERTO	23-2-1987	19-5-1988	23-6-1987	6-4-1990

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 4 - INTERVENTO DI BRUSCIANO-CASTELLO DI CISTERNA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 695

Consorzio: Novocen

Cantiere: Brusciano 2

Residenze: alloggi in programma n. 165

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
16-7-1985	10-5-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	86	165	165
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA	79		
TOTALE	165	165	165

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE IDRICA	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE FOGNARIA	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE ELETTRICA	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE SIP	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
RETE GAS	16-7-1985	10-5-1986	21-3-1989	—
COLLETTORE MISTO VIA MARCONI	21-3-1986	9-11-1989	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
EDIFICIO SPOGLIATOIO	4-12-1985	20-3-1986	21-3-1989	—
CAMPI TENNIS (N. 2) PALLACANESTRO - BOCCHE	5-10-1986	4-3-1987	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 5 - INTERVENTO DI S. VITALIANO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 311

Consorzio: S. VITALIANO

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
Area Nord	16-9-1983	30-5-1986
Area Sud	16-9-1983	10-10-1986

RESIDENZE

ALLOGGI		RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	Area Nord	—	62	62
	Area Sud	62		
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA	Area Nord	163	249	249
	Area Sud	86		
TOTALE		311	311	311

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA		CONSEGNA IN DATA	
			N	S	N	S
RETE VIARIA (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE IDRICA (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE FOGNARIA (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE ELETTRICA (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE SIP (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
RETE GAS (Area Nord e Sud)	30-9-1985	10-10-1986	6-3-1987	12-7-1988	9-7-1987	12-7-1988
SERBATOIO IDRICO PENSIONE	10-6-1987	20-4-1988	12-7-1988		12-7-1988	
STRADA TRIVALI-PETRARCA	6-7-1984	15-10-1985	6-3-1987		12-5-1987	

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA MEDIA - AUDITORIUM - PALESTRA (12 Aule)	30-8-1985	28-5-1987	28-7-1987	28-7-1987
CENTRO COMMERCIALE	30-8-1985	15-4-1987	28-7-1987	27-9-1990
CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE (Area Nord)	6-7-1984	30-5-1986	6-3-1987	9-7-1987

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 6 - INTERVENTO DI CERCOLA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 482

Consorzio: ED.IN.CA.

Cantiere: Caravita

Residenze: alloggi in programma n. 386

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
Edif. 6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.7 - 6.8 - 6.9 - 6.10	11-3-1985	10-9-1986
Edif. 6.4 - 6.5 - 6.6 - 6.11 - 6.12 - 6.13 - 6.14 - 6.15 - 6.16 - 6.17 - 6.18 6.19 - 6.20 - 6.21	11-3-1985	10-9-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	72	386	172
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	314		
TOTALE . . .	386	386	172

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	11-5-1985	(*) 31-10-1990	—	—
RETE IDRICA	11-5-1985	31-10-1990	—	—
RETE FOGNARIA	11-5-1985	31-10-1990	—	—
RETE ELETTRICA	11-5-1985	31-10-1990	—	—
RETE SIP	11-5-1985	31-10-1990	—	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	11-5-1985	31-10-1990	—	—
RETE GAS	11-5-1985	31-10-1990	—	—
COLLETTORE FOGNARO PER IL DEPURATORE DI NAPOLI EST	27-6-1989	31-12-1990	—	—

NOTE: Data verbale di constatazione

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (10 aule)	16-10-1986	28-2-1990	17-9-1990	21-9-1990
SCUOLA MEDIA (9 aule)	16-10-1986	17-1-1990	21-6-1990	2-7-1990
ASILO NIDO (30 bambini)	16-10-1986	14-9-1990	17-10-1990	19-10-1990
SCUOLA MATERNA (3 sezioni)	16-10-1986	30-10-1987	26-4-1990	18-5-1990
MERCATO COPERTO	16-10-1986	90%	—	—
EDIFICIO PER UFFICI COMUNALI	16-10-1986	95%	—	—
IMPIANTI SPORTIVI (Palazzetto dello Sport, campo di calcio, pista di atletica)	5-8-1987	21-4-1991 (*)	—	—

NOTE: Ultimato solo il campo di calcio

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 6 - INTERVENTO DI CERCOLA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 482

Conorzio: ED.IN.CA.

Cantiere: Messa di Somma

Residenze: alloggi in programma n. 96

INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
18-12-1984	17-6-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	24 20 occupati	96	—
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	72		
TOTALE	96	96	—

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE IDRICA	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE FOGNARIA	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE ELETTRICA	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE SIP	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	6-2-1985	30-7-1987	—	—
RETE GAS	6-2-1985	30-7-1987	—	—
SISTEMAZIONE ALVEO MOLARO	15-7-1987	1-8-1991	—	—
BRETELLA COLLEGAMENTO - Via Provinciale Massa di Somma - Ponte Valente	26-6-1991	40%	—	—
COLLETTORE FOGNARIO	3-9-1990	31-1-1991	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (5 aule)	16-10-1986	30-10-1987	21-9-1991	21-9-1991
SCUOLA MEDIA (9 aule)	16-10-1986	29-2-1988	21-9-1991	21-9-1991
EDIFICIO PER UFFICI COMUNALI	16-10-1986	11-7-1988	29-9-1988	29-9-1988

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 7 - INTERVENTO DI POMIGLIANO D'ARCO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N.462

Consorzio: SOCIETÀ ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
SR1.	5-8-1983	31-12-1986
SR2.	5-8-1983	31-10-1985
SR2. 1 - 2 - 3 - 4 - 5	5-8-1983	31-1-1986
SR4.	5-8-1983	31-3-1986

RESIDENZE

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	92	462	462
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	370		
TOTALE	462	462	462

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
RETE IDRICA	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
RETE FOGNARIA	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
RETE ELETTRICA	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
RETE SIP	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	10-7 e 11-10-1989
RETE GAS	30-10-1985	31-8-1987	13-1-1989	—
SISTEMAZIONE ALVEO SANTO SPIRITO	1-3-1985	2-10-1986	29-7-1988	—
BONIFICA VASCA DI PACIANO	26-5-1987	31-3-1988	29-7-1988	—
SERBATOIO PENSILE	10-5-1987	31-12-1988	24-7-1989	—
DEPURATORE SETTORE SR2	—	4-1-1986	13-1-1989	—
DEPURATORE SETTORE SR3 - SR1 - SR4	—	31-3-1988	29-7-1988	—
ALLARGAMENTO PONTE N.1 SULLA STRADA PROVINCIALE LICIGNANO-POMIGLIANO	—	—	—	—
STRADA PERIMETRALE ESTERNA	26-3-1985	31-10-1987	—	—
CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ACQUEDOTTO EX CASMEZ fino al pieno del serbatoio pens.	10-5-1987	15-4-1988	10-7-1989	11-10-1989
SISTEMAZIONI ESTERNE	5-2-1986	20-12-1987	—	—
RETE FOGNARIA PROG. 414/47	22-4-1991	—	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
A. NIDO E S. MATERNA (SR 1 - 30 bamb. - 3 sez.) . . .	6-9-1985	31-4-1987	23-12-1987	17-3-1988
A. NIDO E S. MATERNA (SR 2 - 30 bamb. - 3 sez.) . . .	6-9-1985	31-4-1987	23-12-1987	17-3-1988
SCUOLA ELEMENTARE (15 aule)	6-9-1985	30-1-1987	4-11-1987	4-11-1987
SCUOLA MEDIA (12 aule)	6-9-1985	13-2-1987	4-11-1987	19-9-1987 *
CHIESA E COMPLESSO PARROCCHIALE.	30-5-1988	—	—	—
CENTRO SOCIO-SANITARIO.	16-9-1988	15-10-1991	20-12-1991	20-12-1991
CENTRO SPORTIVO - PIAZZA - ATT. CONCESSE . . .	5-12-1986	31-12-1988	16-7-1990	—
PARCO E STRADA PARCO.	5-2-1986	31-12-1988	21-11-1990	—

* NOTE. Consegna in pendenza del collaudo provvisorio

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 6 - INTERVENTO DI MARIGLIANO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 502

Consorzio: CO.R.IN.

Residenze

EDIFICI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
B 1.2 - B 1.3 - B 1.4 - T2 - T3	13-3-1984	11-6-1986
B2 - B 1.1 - T4 - A1	13-3-1984	18-11-1986
A2 - T1	13-3-1984	11-3-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	100	502	502
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	402		
TOTALE	502	502	502

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE IDRICA	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE FOGNARIA	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE ELETTRICA	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE SIP	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
RETE GAS	26-5-1984	31-7-1987	15-11-1988	1-6-1989
COPERTURA E SISTEMAZIONE DEL LAGNO DI SOMMA-MARIGLIANO-CASAFERRO	23-5-1984 12-12-1984	20-5-1988	12-9-1989	—
VASCA DI LAMINAZIONE	21-9-1987	30-5-1988	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
ASILO NIDO (N. 2) (104 bambini)	9-9-1985	31-7-1987	23-2-1988	(*)
SCUOLE MATERNE (N. 2) (8 sezioni)	9-9-1985	31-7-1987	23-2-1988	(*)
SCUOLA MEDIA (12 aule)	9-9-1985	31-7-1987	23-2-1988	(*)
SCUOLA ELEMENTARE (20 aule)	9-9-1985	31-7-1987	23-2-1988	(*)
CENTRO SANITARIO	21-9-1987	90%	—	—
SUPERMERCATO	21-9-1987	90%	—	—
CHIESA	21-9-1987	95%	—	—
IMPIANTI SPORTIVI (EDIFICIO SPOGLIATOIO - PISTA ATLETICA - 2 CAMPI DA TENNIS - 2 CAMPI DI PALLACANESTRO	12-11-1987	20-5-1991	—	—

NOTE: (*) Requisite e occupate dal comune in periodo di vacato legis.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 9 - INTERVENTO DI CASORIA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 452

Consorzio: CPR 3

Residenze: alloggi in programma n. 265

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
ED. 2 - 3 - 4 - 5	7-3-1984	31-3-1987
ALTRI EDIFICI	22-10-1984	31-3-1987

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	90	452	452
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	362		
TOTALE	452	452	452

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE IDRICA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE FOGNARIA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE ELETTRICA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE SIP	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
RETE GAS	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
IMPIANTO DI DEPURAZIONE E VASCHE DI LAMINAZIONE	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEM. E MEDIA (10 - 9 aule)	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
SCUOLA MATERNA (3 sezioni)	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
ASILO NIDO (42 bambini)	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
PARCO PUBBL. PER GIOCO E SPORT	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
BIBLIOTECA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
COMPLESSO PARROCCHIALE E CHIESA	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	28-4-1988
AMBULATORIO	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
PRONTO SOCCORSO	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989
UFFICIO POSTALE	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	12-3-1989
UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	7-3-1984	31-3-1987	28-10-1987	31-7-1989

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 10 - INTERVENTO DI CAIVANO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 750
 Consorzio: Caivano uno - CO.GE.RI.

Residenze

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
CO.GE.RI. C1, C2, C3, C4, C5 C6 ÷ C8 B1 ÷ B3	10-3-1984 10-3-1984 10-3-1984	31-10-1985 20-2-1986 31-7-1985
CAIVANO UNO A1 ÷ A4, A5, A6 A5/6-7 B4	10-3-1984 10-3-1984 10-3-1984	31-1-1986 28-2-1986 31-7-1985

ALLOGGI		RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	CAIVANO 1 CO.GE.RI.	150	750	750
AL COMMISS.TO COMUNE - NA	CAIVANO 1 CO.GE.RI.	171 429		
TOTALE		750	750	750

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA		CONSEGNA IN DATA	
					CO.GE.RI.	CAIVANO 1	CO.GE.RI.	CAIVANO 1
RETE VIARIA (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	10-3-1984	lotto B 31-7-1985	10-3-1984	lotto A 31-3-1986	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE IDRICA (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	2° lotto 31-10-1985	—	lotto B 31-7-1985	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE FOGNARIA (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	C6-C8 22-2-1986	—	—	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE ELETTRICA (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	lotto A 31-3-1986	—	—	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE SIP (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	—	—	—	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE PUBBLICA ILLUMINAZ. (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	—	—	—	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989
RETE GAS (CO.GE.RI. - CAIVANO 1)	—	—	—	—	10-11-1987	10-11-1987	20-7-1989	20-7-1989

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
CONDOTTA IDRICA DI AVVICINAMENTO CAIVANO-AVERSA (CAIVANO 1)	21-4-1987	30-4-1988	10-11-1987	20-7-1989
COLLETTORE FOGNARIO FINO ALL'IMMISSIONE NEL COLLETTORE CONSORTILE (CO.GE.RI.)	10-3-1984	31-7-1985	10-11-1987	20-7-1989
ASSE VIARIO ADIACENTE LOTTO B (CO.GE.RI.)	10-3-1984	31-7-1985	10-11-1987	20-7-1989
TRONCO DI STRADA PREVISTO NEL P.E.E.P. (CAIVANO 1)	—	14-7-1988	11-9-1989 (parz.)	21-5-1990 (parz.)
IMPIANTO POTABILIZZAZIONE (CO.GE.RI.)	—	3-9-1987	—	—
SERBATOIO PENSILE E VASCHE DI ACCUMULO (CAIVANO 1)	—	11-5-1989	11-9-1989	21-5-1990

OTE: (*) Consegna formale senza presa in possesso; consegna definitiva 21-5-1990

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
N. 2 A. NIDO (60 bamb.) N. 2 S. MATERNE (6 sez.) S. ELEMENTARE (15 aule) (CO.GE.RI.)	10-9-1985	4-8-1986	10-11-1987	9-10-1986(*)
SCUOLA MEDIA (CAIVANO 1) (15 aule)	10-9-1985	22-9-1986	19-7-1989	20-7-1989
POLIF. IST. MEDIO SUP. (20 aule) (CO.GE.RI.)	22-10-1987	15-3-1991	17-6-1991	24-6-1991
COMPL. RELIGIOSO - NEGOZI (CO.GE.RI.)	1-7-1987	12-12-1989	20-12-1989	22-12-1989
NEGOZI E BOTTEGHE ARTIGIANE (CO.GE.RI.)	10-3-1984	28-10-1986	—	22-11-1991 (n. 1)(*)
SUPERMERCATO	10-3-1984	15-12-1986	—	—
NEGOZI DI TESTATA ED. A2-A4 - PORTICATO ED. A5.1-A6.2 LOT. A (CAIVANO)	10-3-1984	15-12-1986	—	29-11-1991 (n. 1/mq 162)
CENTRO COMM. E AMMINISTR. (CAIVANO 1).	10-3-1984	11-12-1987	—	—
CENTRO CIVICO - BIBLIOTECA (CAIVANO 1).	10-3-1984	11-10-1989	9-4-1990	21-5-1990
CENTRO SPORTIVO (PISCINA COPERTA - PALESTRA) (CAIVANO 1)	10-3-1984	29-9-1988	11-9-1989	6-11-1991
AUDITORIUM (CAIVANO 1)	21-4-1987	90%	—	—
PIAZZA (CAIVANO 1)	10-3-1984	11-9-1989	11-9-1989	21-5-1990
PARCO URBANO (CO.GE.RI.)	—	3-9-1988	17-12-1990	—
PARCO SCOLASTICO L.C. (CO.GE.RI.)	6-1991	80%	—	—
SISTEMAZ. A VERDE AREA NORD (CO.GE.RI.)	6-1991	80%	—	—
PARCO URBANO ANTISTANTE GLI EDIFICI A5.1-A5.6 (CAIVANO 1)	10-3-1984	30-10-1987	11-9-1989	20-7-1989 e 21-5-1990

NOTE: (*) Consegnate in pendenza del collaudo provvisorio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 11 - INTERVENTO DI BOSCOREALE - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 653
 Consorzio: Cooperative costruzioni

Cantiere: Villa Regina

Residenze: alloggi in programma n. 414

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	83	414	414
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA	331		
TOTALE	414	414	414

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE IDRICA	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE FOGNARIA	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE ELETTRICA	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE SIP	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
RETE GAS	—	100%	6-11-1986	27-7-1987
CONDOTTA IDRICA VIA SPINELLI	—	100%	—	—
PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA	20-12-1985	80%	—	—
DEPURATORE	—	100%	6-11-1986	8-60-1990
SOSTIT. CONDOTTA ACQUEDOTTO CAMPANO TRA V. SETTETERMINI E FERR. CANCELLO-CASTEL-LAMMARE	—	60%	—	—
SOTTOPASSO VIARIO B.P.S.M. COLLEGAMENTO CON P.ZZA VARGAS	1-10-1987	30%	—	—
COLLEGAM. VIA SETTEMBRINI - P.ZZA VARGAS	1-10-1987	90%	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE	19-9-1983	15-1-1986	6-11-1986	8-8-1986
SCUOLA MATERNA	—	—	6-11-1986	8-8-1986
CHIOSCHI (n. 4)	—	100%	16-1-1986	20-6-1991
CENTRO CULTURALE	10-5-1988	90%	—	—
PALAZZINA UFFICI COMUNALI	10-5-1988	30-11-1990	20-12-1990	20-12-1990
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	—	100%	3-3-1988	8-6-1990
SISTEMAZIONE AREA ADIACENTE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA	—	100%	24-7-1990	24-7-1990
ORTO BOTANICO	—	75%	—	—
PASSEGGIATA ALBERATA	25-5-1987	26-9-1988	24-7-1990	24-7-1990
AREA ATTREZZATA/PARCO	—	100%	24-7-1990	24-7-1990

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 11 - INTERVENTO DI BOSCOREALE - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 653

Consorzio: Cooperative costruzioni

Cantiere: di Passanti

Residenze: alloggi in programma n. 239

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	48	239	239
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	191		
TOTALE	239	239	239

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
RETE VIARIA	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE IDRICA	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE FOGNARIA	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE ELETTRICA	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE SIP	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
RETE GAS	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
AMPLIAMENTO STRADALE ALVEO PENNINIELLO TORRE ANNUNZIATA	19-3-1987	65%	—	—
CONDOTTA DEPURAT. CANALE CONTE SARNO	—	100%	16-6-1988	8-6-1990
SVINCOLI STRADE ACCESSO AL COMPRESORIO DI PASSANTI	—	100%	9-4-1987	—
DEPURATORE	—	100%	9-4-1987	8-6-1990
SERBATOIO	18-10-1985	31-7-1986	—	—

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNATA IN DATA
SCUOLA ELEMENTARE (20 aule)	14-10-1985	100%	9-4-1987	27-7-1987
SCUOLA MEDIA (12 aule)	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
SCUOLA MATERNA (6 sezioni)	—	100%	9-4-1987	27-7-1987
CHIOSCHI	—	100%	9-4-1987	20-6-1991
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	—	100%	16-6-1988	11-10-1988

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 12 - INTERVENTO DI AFRAGOLA - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 940
 Consorzio: Consafrag

Residenze

EDIFICI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
CASE PARCH.	25-1-1988	30-10-1991
ED. 1 - 7 - 19	23-6-1983	9-5-1986
ED. 8-9-16-22	23-6-1983	10-12-1985
INSULA 23	23-6-1983	24-10-1985
INSULA 25	23-6-1983	19-12-1985
INSULA 26	23-6-1983	10-2-1986

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	237	940	868
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	703		
TOTALE . . .	940	940	868

NOTA: I rimanenti 72 alloggi saranno collaudati a completamento delle autorimesse e delle sistemazioni esterne interferenti con gli edifici residenziali

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991
RETE IDRICA	27-4-1984	5-2-1990	7-2-1990	4-7-1991
RETE FOGNARIA	27-4-1984	5-2-1990	7-2-1990	4-7-1991
RETE ELETTRICA	27-4-1984	5-2-1990	7-2-1990	4-7-1991
RETE SIP	27-4-1984	5-2-1990	7-2-1990	4-7-1991
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27-4-1984	5-2-1990	15-12-1988 26-5-1989	12-12-1988 30-5-1989
RETE GAS	27-4-1984	5-2-1990	7-2-1990	4-7-1991
COLLEGAMENTO CON LA S.S. 87	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991
RACCORDO CON LA STRADA COM.LE CINQUEVIE .	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991
POTENZIAM. STRADA COM.LE SALICELLE	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991
STRADA INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO CON LA CHIESA DI S. MICHELE	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991
POTENZIAM. VIABILITÀ IN CORRISPONDENZA INNESTO CON LA STRADA AFRAGOLA-CARDITO .	27-4-1984	5-2-1990	14-11-1990	4-7-1991

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA ELEM. E MEDIA (20 - 12 aule)	7-3-1985	20-11-1986	7-5-1987	5-12-1986(*)
SCUOLA MATERNA (6 sezioni)	7-3-1985	16-2-1987	7-5-1987	30-7-1987
ASILO NIDO (42 bambini).	7-3-1985	18-11-1986	7-5-1987	5-12-1986(*)
POLIAMBULATORIO	7-3-1985	18-5-1988	28-6-1988	4-4-1991
CHIESA CON CASA CONONICA	4-9-1986	30-3-1990	19-12-1990	4-4-1991
UFFICIO POSTALE	26-6-1985	1-2-1990	19-12-1990	24-10-1991
MERCATO	7-3-1985	16-11-1987	28-6-1988	31-7-1991
CENTRO SOCIALE	6-5-1987	28-10-1990	10-4-1991	4-7-1991
PIAZZA	7-3-1985	28-2-1990	10-4-1991	4-7-1991
ATTREZZATURE SPORTIVE ALL'APERTO	25-1-1988	27-6-1991	16-9-1991	4-10-1991
PARCO PUBBLICO	25-1-1988	27-6-1991	16-9-1991	4-10-1991
CASERMA C.C. E VV.FF.	25-1-1988	1-7-1991 VV.FF. 8-7-1991 C.C.	16-9-1991	—

NOTE: (*) Consegna effettuata in pendenza del collaudo provvisorio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 13 - INTERVENTO DI MELITO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 664

Consorzio: CO.RE.CA.

Residenze: alloggi in programma - C1 n.244 - C2 n.280 - C3 n.140

	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
C3	26-2-1986	31-10-1987
C2	30-10-1985	30-4-1987
C1	1-7-1986	31-8-1987

ALLOGGI		RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
AI RESIDENTI	AREA C1 . . .	49	664	244 18-6-1990 C1
	AREA C2 . . .	56		280 30-7-1990 C2
	AREA C3 . . .	28		140 30-7-1990 C3
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA	AREA C1 . . .	195		
	AREA C2 . . .	224		
	AREA C3 . . .	112		
TOTALE . . .		664	664	664

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZ. LAVORI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZ. LAVORI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZ. LAVORI	COLLAUDATA IN DATA			CONSEGNERATA IN DATA
	C1		C2		C3		C1	C2	C3	
RETE VIARIA	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE IDRICA	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE FOGNARIA	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE ELETTRICA	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE SIP	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
RETE GAS	27-5-1985	21-10-1988	30-10-1985	4-7-1988	26-2-1986	10-11-1989	18-6-1990	30-7-1990	30-7-1990	—
ASSE PERIMETRALE	Inizio lavori 14-4-1988 - Stato ultimazione 100% (*)									
SERBATOIO RETE ADDUZIONE IDRICA	Inizio lavori 26-10-1988 - Stato ultimazione 95%									
(*) STRALCIO/SVINCOLO CIMITERO							28-11-1991			28-11-1991

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI		ULTIMAZ. LAVORI		MIZIO LAVORI		ULTIMAZ. LAVORI		MIZIO LAVORI		ULTIMAZ. LAVORI		COLLAURATA IN DATA				CONSEGATA IN DATA	
	CI	CA	CI	CA	CI	CA	CI	CA	CI	CA	CI	CA	CI	CA	CI	CA		
ASILO NIDO (30 b.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SCUOLA ELEM. (20 A.)	24-9-1988	15-2-1988	14-4-1987	30-9-1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16-8-1991
SCUOLA MATERNA (6 S.)	24-9-1988	15-2-1988	14-4-1987	30-9-1988	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10-9-1991
SCUOLA MEDIA (24 A.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26-7-1991
IMPIANTI SPORTIVI	—	19-11-1989	—	10-11-1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PISCINA COPERTA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CHIESA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PARCO PUBBLICO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UFFICIO POSTALE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
CASERMA C.C.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

INTERVENTO RECUPERO	STATO DI ULTIMAZIONE	COLLAURATA IN DATA	CONSEGATA IN DATA
CENTRO SOCIALE	—	—	—
NEGOZI E UFFICIO POSTALE	—	—	—

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPARTO N. 14 - INTERVENTO DI S. ANTONIO - TOTALE ALLOGGI IN PROGRAMMA N. 356
 Consorzio: AS.CO.SA.

RESIDENZE

EDIFICI	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI
FABB. A - B	12-9-1983	31-5-1986
FABB. C - D	12-9-1983	30-12-1985

ALLOGGI	RISERVATI	COMPLETATI	COLLAUDATI
Ai RESIDENTI	71	356	356
AL COMMISSARIATO COMUNE - NA .	285		
TOTALE	356	356	356

URBANIZZAZIONI PRIMARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
RETE VIARIA	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE IDRICA	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE FOGNARIA	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE ELETTRICA	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE SIP	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
RETE GAS	12-9-1983	5-7-1990	24-7-1990	26-7-1990
VIA PRINCIPE DI NAPOLI	12-9-1983	8-4-1991	24-7-1990	30-11-1990

NOTE. (*) Ricontrati danni vari alle reti.

URBANIZZAZIONI SECONDARIE

OPERA	INIZIO LAVORI	ULTIMAZIONE LAVORI	COLLAUDATA IN DATA	CONSEGNA IN DATA
SCUOLA MATERNA (3 sezioni)	12-9-1983	15-3-1987	29-9-1987	29-9-1987
SCUOLA MEDIA (12 Aule)	12-9-1983	15-3-1987	29-9-1987	29-9-1987
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE (25 Aule)	12-9-1983	15-9-1989	29-5 e 5-6-1990	26-7-1990
CENTRO COMMERCIALE	12-9-1983	15-9-1989	25-7-1990	—
CHIESA	12-9-1983	15-9-1989	25-7-1990	26-7-1990
CENTRO SOCIALE	12-9-1983	15-9-1989	25-7-1990	26-7-1990
POLIAMBULATORIO	12-9-1983	15-9-1989	25-7-1990	26-7-1990

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GRANDI INFRASTRUTTURE - STATO DEI LAVORI

AGGIORNAMENTO AL 4-10-1991

	Intervento	Lotto	Lavori consegnati in data	Note
S1	Asse Mediano	1° lotto	6-5-1985 20-5-1985 3-6-1985 13-7-1985 13-7-1985 23-8-1985 28-4-1986 5-6-1986 6-6-1986 18-7-1986 4-8-1986 11-6-1986 28-8-1986 29-1-1987 2-2-1987	Lavori in fase di ultimazione. Consegne parziali.
S2	Asse Mediano	2° lotto	29-1-1986 10-4-1986 16-6-1986 7-7-1986 1-9-1986 22-1-1987 22-6-1987 16-11-1988	Lavori in fase di ultimazione.
S3	Circumvallazione Lago Patria Lufrano	1° lotto	1-7-1986	Lavori in fase di ultimazione.
S4	Circumvallazione Lago Patria Lufrano	2° lotto	9-6-1987	Lavori in fase di ultimazione.
S5	Circumvallazione Lago Patria Lufrano	3° lotto	1-9-1986	
S6	Circumvallazione Lago Patria Lufrano	4° lotto	18-10-1986	
S7	Collegamento Asse Mediano - Circumvallazione Esterna	1° lotto 2° lotto S. Idraul.	25-8-1986	Collaudato il 29-11-1991. Collaudato provv. del «Nuovo Acquedotto sulla Circumvallazione est. (prog. 8712 a 11.000)» rilasciato il 6-6-1988 e svincoli S5, S6, S5 bis.
S8	Racc. Circum. Asse Mediano - Asse Supporto - A.S.I.	Lotto 1/a Lotto 1/b Lotto 1/c	11-4-1987 1-9-1986 11-4-1987	Coll. provv. 6-12-1991
S9	Racc. Circum. Asse Mediano - Asse Supporto - A.S.I.	2° lotto	3-8-1987	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Intervento	Lotto	Lavori consegnati in data	Note
S10	Bretella Raccordo Asse Mediano - Asse Supporto	1° lotto 2° lotto 3° lotto	14-4-1987	
S11	Racc. Varianti alla SS.7 Quater	1° lotto 2° lotto	11-5-1987 12-9-1988 11-5-1987	Collaudo provvisorio 9-11-1990 (1°), 12-11-1990 (2°).
S12	Allac. Autostrada A2 - Asse Sup. - A.S.I. - Completamento Asse fino a Villa Literno e Raccordo Asse andata a lavoro	1° lotto 1° lotto 3° lotto	2-2-1987 16-3-1987 15-4-1987 31-7-1987 11-5-1987 1-9-1987 30-10-1987 17-4-1987	Collaudo prov. dei lavori di «Ripristino e rifunzionalizzazione dell'Asse di Supporto e di Andata al lavoro» - 3° lotto, rilasciato il 4-3-1988. Coll. parziale prov. 9-11-1990 (2°), 12-11-1990 (1°). Lavori quasi ultimati.
S13	Strada Colleg. Quarto-Pozzuoli Reginelle	1° lotto 2° lotto	30-9-1987 30-9-1987	
S14	Compleat. Variante SS. 260	1° lotto 2° lotto 3° lotto	15-10-1986	
S15	Allacciamento Centro Direzionale Cercola - Pomigliano	1° lotto 2° lotto 3° lotto 4° lotto	14-9-1987 21-2-1991 6-6-1991	
F1	Radd. Linea S.F.S.M. Pomigliano - S. Vitaliano (Op. Civ.)	1° lotto 2° lotto	12-11-1987	
F1	Radd. Linea S.F.S.M. Pomigliano - S. Vitaliano (Op. Att.)		28-6-1988	
F2	Nuova Linea S. Giorgio - Volla (Tratto S. Giorgio - Volla, Op. Civ.)	1° lotto 2° lotto	3-12-1986	
F2	Nuova Linea S. Giorgio - Volla	Op. Attr.	28-6-1988	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Intervento	Lotto	Lavori consegnati in data	Note
F3	Ammodernamento Ferrovia Alifana (Op. Civ.)	1° lotto 2° lotto 3° lotto	27-6-1990 29-5-1987 27-6-1990	
F3	Ammodernamento Ferrovia Alifana	Op. Attr.	17-7-1990	
F4	Nuova Linea S. Giorgio - Volla (Tratto Volla - Casoria - Op. Civ.)	1° lotto 2° lotto 3° lotto	6-9-1990 11-4-1991	Non si realizza
O11	Collettore Frascatoli		16-10-1985	Lavori ultimati 18-7-1990.
O12	Copertura Canale Quarto		20-12-1986 9-6-1987	
O13	Collettore Brusciano-Cast. Cister.		29-4-1986	Lavori ultimati 18-12-1990.
O14	Emissario Pomigliano		10-11-1986	Lavori ultimati 7-3-1991.
O15	Canale Conte di Sarno	1° lotto 2° lotto 3° lotto	2-10-1987 15-5-1991	Non iniziato.
O16	Acquedotto del Serino	1° lotto 2° lotto 3° lotto 4° lotto 6° lotto 8° lotto 5° lotto	27-4-1987 28-4-1987 29-4-1987 23-4-1988	
O17	Sistemazione Asta Valliva Regi Lagni	1° lotto 2° lotto 3° lotto 4° lotto 5° lotto	16-4-1987 28-4-1987 13-4-1987 8-4-1987 15-4-1987	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3 D

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
AREE ESTERNE AL COMUNE DI NAPOLI TIT. VIII L. 219/81GRANDI INFRASTRUTTURE
ATTI AGGIUNTIVI STIPULATI

CONCESSIONARIO	ATTO		INTERVENTO	IMPORTO IN MILIONI	DATA FINALE CONTRATTUALE
	N.	DEL			
CONSAFRAG	1642	1- 3-1991	Circumvallazione Lago Patria - Lufrano III lotto	70.484	1- 9-1992
CO.RE.CA.	1643	1- 3-1991	Circumvallazione Lago Patria - Lufrano I e II lotto	60.430	1- 9-1992
QUARTO-POZZUOLI	1646	28- 5-1991	Asse mediano-Circumvall. est. I e II lotto	201.000	28- 5-1993
QUARTO-POZZUOLI	1647	28- 5-1991	Colleg. Quarto-Pozzuoli Reginelle	69.500	28- 5-1993
ED.IN.CA.	1553	25- 1-1991	Centro direz. Cercola-Pomigliano	175.000	25- 1-1993
QUARTO-POZZUOLI	1645	28- 5-1991	Copertura canale di Quarto	34.500	28- 2-1993
C.C.C.	1554	25- 1-1991	Copertura canale Conte di Sarno	248.934	25- 1-1993

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1.3 D

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
AREE ESTERNE AL COMUNE DI NAPOLI L. 219/81
GRANDI INFRASTRUTTURE

INTERVENTO	IMPORTO PRESUNTO FINALE	IMPORTO LAVORI ESEGUITI	STATO DI ATTUAZIONE %
ASSE MEDIANO I LOTTO	240.561	235.281	97.81
ASSE MEDIANO II LOTTO	49.350	48.023	97.31
CIRCUMVALLAZIONE LAGO PATRIA - LUFRANO I LOTTO	86.700	80.663	93.04
CIRCUMVALLAZIONE LAGO PATRIA - LUFRANO II LOTTO	90.600	64.410	71.09
CIRCUMVALLAZIONE LAGO PATRIA - LUFRANO III LOTTO	70.484	22.901	32.49
CIRCUMVALLAZIONE LAGO PATRIA - LUFRANO IV LOTTO	60.430	15.238	25.22
CIRCUMV. EST. - A. MEDIANO-A. SUPPORTO I LOTTO	268.863	158.673	59.02
CIRCUMV. EST. - A. MEDIANO-A. SUPPORTO II LOTTO	92.200	83.453	90.51
ASSE MEDIANO-CIRCUMVALL. EST. I E II LOTTO	201.00	167.576	83.37
RACCORDO VARIANTI ALLA S.S. 7 QUATER	304.000	303.279	99.76
COMPLETAMENTO ASSE DI SUPPORTO	212.500	209.611	98.64
COLLEG. QUARTO-POZZUOLI REGINELLE	69.500	7.866	11.32
COMPLETAMENTO VARIANTE ALLA S.S. 268	190.000	104.316	54.90
CENTRO DIREZ. CERCOLA-POMIGLIANO	175.000	115.706	66.12
RACCORDO A. MEDIANO - A. SUPPORTO	177.000	176.285	99.60
SFSM:RADD. POMIGLIANO-S. VITALIANO (OPERE CIVILI)	171.000	123.797	72.40
SFSM:RADD. POMIGLIANO-S. VITALIANO (ATTREZZAGGIO)	100.000	66.082	66.08
SFSM:S. GIORGIO-VOLLA-CASORIA	360.515	276.471	76.69
AMMODERNAMENTO FERROVIA ALIFANA	277.140	154.615	55.79
COPERTURA CANALE DI QUARTO	34.500	27.133	78.65
COLLETTORE FRASCATOLI	15.922	15.922	100.0
COPERTURA CANALE CONTE DI SARNO	248.934	75.602	30.37
COLLETTORE BRUSCIANO-CASTELLO DI CISTERNA	11.870	11.379	95.86
EMISSARIO POMIGLIANO	29.900	29.900	100.00
SISTEMAZIONE ASTA VALLIVA REGI LAGNI	526.500	444.078	84.35
ACQUEDOTTO DEL SERINO	420.765	265.446	63.09

Capitolo XXX

FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE

Sommario: — 1. **Considerazioni generali.** 1.1. *La protezione civile.* 1.2. *I poteri di ordinanza in deroga.*
2. **Il Fondo per la protezione civile.** 2.1. *Aspetti organizzativi.* 2.2. *Quadro normativo* 2.3.
Tipologie di interventi. 2.4. *Profili finanziari.* 2.5. *Rendicontazione.*

1. Considerazioni generali

1.1. *La protezione civile*

La recente normativa istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile (1) ha dettato una regolamentazione complessiva ed organica del settore allo scopo di arginare i meccanismi che hanno condotto alle disfunzioni dell'attuale sistema.

Il testo definitivamente approvato contiene rilevanti innovazioni in armonia con le analisi conseguenti al rinvio alle Camere operato dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato del 15 agosto 1990.

Tale normativa conferma la validità di una visione organizzativa, più volte in passato approfondita dalla Corte, che privilegia il modello del servizio nazionale in luogo della creazione di ministeri o di grandi uffici centrali.

Essa esprime, inoltre, un radicale mutamento di tendenza nell'intera materia della protezione civile, recependo un diffuso orientamento volto a distinguere il soccorso e la relativa situazione di emergenza, dagli interventi volti «alla ripresa delle normali condizioni di vita».

Nel primo caso, quando a seguito di calamità nazionali, catastrofi o altri eventi (art. 2, comma 1, lett. c) il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza (art. 5, comma 1), trova giustificazione l'intervento diretto da parte dello Stato con poteri straordinari ma limitati nel tempo e nello spazio alla qualità e natura degli eventi.

Nell'ambito degli interventi diretti, invece, alla ripresa delle normali condizioni di vita (art. 3, comma 5), l'azione amministrativa è svolta dagli organi istituzionali preposti, in regime di ordinaria gestione con un potere di coordinamento dello Stato.

Il potere di ordinanza con effetti derogatori rispetto alla normativa vigente resta limitato al solo ambito dell'emergenza (art. 5, comma 2) con l'obbligo di motivare le ragioni che inducono a superare l'ordinario regime (art. 5, comma 5).

1) Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (G.U. n. 54 del 17 marzo 1992) recante norme sull'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

È noto che l'iter legislativo del richiamato provvedimento è stato lungo e laborioso. Il primo disegno di legge in tema di istituzione del servizio nazionale di protezione civile fu, infatti, presentato dall'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile On.le Zamberletti il 5 febbraio 1982 (Atto Camera n. 3140, VIII legislatura); decaduto per fine legislatura, nel corso del 1983 si registrò una ulteriore iniziativa legislativa (Atto Camera n. 878, IX legislatura). In sede di Comitato ristretto fu poi elaborato un testo unificato scaturito da quest'ultimo disegno di legge e dalle proposte dell'On.le Gualandri ed altri (Atto Camera n. 702, IX legislatura) e dell'On.le Zaniboni ed altri (Atto Camera n. 480, IX legislatura). Anche l'iter di tale testo, tuttavia, dopo aver suscitato positive aspettative, è stato interrotto dalla fine anticipata della legislatura. Nel corso della successiva legislatura non si registra alcuna iniziativa governativa; risultano invece presentate due proposte di legge (dell'On. le Balestracci ed altri, Atto Camera n. 395, X legislatura, e dell'On.le Zaniboni, Atto Camera n. 341, X legislatura) entrambe assegnate alla Commissione affari costituzionali in sede referente nell'ottobre 1987. Dopo l'approvazione della predetta commissione nella seduta del 31 luglio 1990 il disegno di legge è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 15 agosto 1990 per una nuova deliberazione ai sensi dell'art. 74 della Costituzione. Nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio 1991 è stato trasmesso al Senato dal Presidente della Camera il 18 febbraio 1991; l'approvazione definitiva ha avuto luogo il 30 gennaio 1992.

Gli esaminati correttivi dovrebbero ridurre il frequente, e non sempre giustificato, ricorso alle ordinanze in deroga, che ha caratterizzato, in passato, la gestione degli interventi di protezione civile.

L'aspetto più rilevante della richiamata normativa è, senz'altro, la trasformazione della gestione fuori bilancio in quella di gestione di somme su ordinari capitoli di bilancio dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei quali confluiranno le disponibilità esistenti nella contabilità speciale (art. 19).

Per le attività ordinarie è prevista la forma di controllo preventivo mentre per quelle di emergenza, di cui all'art. 5, comma 2 e comma 3, è previsto il modulo di controllo successivo con ordini di accreditamento non soggetti alle norme generali di contabilità sui limiti di somme, a favore di soggetti titolari di pubbliche funzioni anche se non dipendenti statali (art. 19, comma 3); per gli ordini di accreditamento non estinti nell'esercizio di emissione è previsto il trasporto a favore dell'esercizio successivo.

La legge ha, altresì, stabilito per la verifica degli atti e delle procedure poste in essere in relazione alle attività di emergenza un sistema di ispezioni che dovrà essere disciplinato da apposito regolamento (art. 20)

L'adozione di più rigorosi criteri nella definizione del concetto di emergenza e nella regolamentazione dei poteri degli organi di protezione civile dovrebbe meglio garantire l'osservanza dei principi generali in un contesto in cui le riconosciute esigenze di eccezionalità od urgenza sono progressivamente cresciute in rapporto all'aumento dei fattori di rischio e specialmente di grande rischio.

Tale condizione, difatti, può risultare pienamente realizzabile soltanto se le autorità agenti operino secondo canoni consolidati di correttezza e di unitarietà di indirizzo dell'azione pubblica che consentano di individuare nel caso concreto parametri di opportunità ed imparzialità in grado di assicurare il rispetto della legge e di rendere significativamente produttivo l'intervento pubblico nel contesto sociale.

Per contro si è notato che, in precedenza, gli interventi di protezione civile sono stati caratterizzati da disfunzioni qualitative e quantitative come più diffusamente sarà di seguito evidenziato.

Tra le cause più frequenti delle cennate disfunzioni vanno ricomprese, esemplificativamente, l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione, la carente capacità amministrativa degli organi agenti, la difficoltà di applicazione delle disposizioni normative a causa del concreto atteggiarsi dei rapporti istituzionali e l'incertezza e genericità della normativa nell'individuare quei tratti che la calamità deve avere per attenersi al sistema di protezione civile.

L'atipia degli interventi di protezione civile e l'esorbitanza dei poteri di deroga confermano il verificarsi di frequenti fenomeni distorsivi sui quali la Corte, in passato, più volte ha richiamato l'attenzione soprattutto con riferimento alla utilizzazione in modo improprio di strumenti eccezionali, alla forzatura dei meccanismi procedurali legislativamente previsti e alla snaturazione del ruolo del Ministro per il coordinamento della protezione civile (2) rappresentando l'esigenza di un puntuale intervento legislativo in materia (3).

1.2. I poteri di ordinanza in deroga

Le risultanze negative che hanno caratterizzato l'andamento della gestione del Fondo per la protezione civile e la connotazione sempre più ampia che gli atti di emergenza hanno progressivamente assunto al di là degli specifici riconoscimenti normativi, impongono una generale riconsiderazione dell'uso del potere di ordinanza in deroga al fine di una verifica puntuale e rigorosa della sua convenienza funzionale sotto il profilo dell'efficacia, efficienza e regolarità.

Presupposto di tale potere è il verificarsi di un evento al quale possa riconoscersi la qualificazione dell'eccezionalità e della straordinarietà che impedisce di far fronte attraverso gli ordinari meccanismi amministrativi.

2) Vedasi Relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 1990, vol. II, tomo I, p. 543 e 545.

3) Vedasi Relazione al Parlamento per l'esercizio finanziario 1990, vol. II, tomo I, p. 106.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'attività di protezione civile consiste, allora, in misure di pronto intervento e in indispensabili operazioni di primo soccorso e di sistemazione provvisoria delle popolazioni colpite dalle calamità dirette a ripianare situazioni eccezionali o di pericolo e a ricondurre le situazioni ripianate nell'area di governabilità secondo la politica amministrativa prestabilita.

L'esperienza dell'attività di emergenza, sin qui svolta, mostra che la gestione della straordinaria necessità non è stata sempre condotta in modo da realizzare una congrua coniugazione dei principi di imparzialità, correttezza, efficienza e buon andamento della gestione stessa.

Una più approfondita indagine condotta sul contenuto dei provvedimenti d'urgenza, ha evidenziato che il più delle volte, anziché trattarsi di provvedimenti finalizzati a fronteggiare le calamità, si è trattato di provvedimenti eterogenei e disorganici costituiti da una pluralità di disposizioni di contenuto ulteriore rispetto alle immediate esigenze della calamità verificatasi e che sono stati causa di deviazioni dalla normativa vigente. Possono citarsi i casi delle norme susseguitesi dal 1976 per fronteggiare gli eventi sismici del Friuli, della Campania e della Basilicata e per fronteggiare l'inquinamento atmosferico nella zona di Seveso, la stessa legge istitutiva del Fondo per la protezione civile (4) e la pluralità di provvedimenti normativi urgenti ripetutamente emanati per far fronte alle calamità naturali (5).

Ne è seguito un notevole ampliamento degli originari poteri dei Commissari straordinari e del Ministro della protezione civile che hanno finito per agire al di fuori dei modelli di necessità ed urgenza desumibili dalle fonti legislative autorizzative del potere (6). È agevole notare che tale sistema ha determinato riflessi negativi sul piano organizzativo dell'efficacia ed economicità degli atti di intervento.

La progressiva espansione dell'azione dell'organo straordinario in un ambito non più limitato alla sola emergenza, in un contesto non ordinato e debolmente programmato, ha generato, via via, disfunzioni gestorie, squilibri alle competenze di spesa e distorsioni istituzionali di rilievo (7) e ha favorito la commistione tra interventi per la prevenzione, interventi per l'emergenza e, talora, interventi successivi relativi alle fasi di ricostruzione e sviluppo.

Attraverso un uso improprio delle procedure d'urgenza, a poco a poco, in talune ipotesi di emergenza, si è assistito ad una graduale, ma progressiva, sostituzione degli organi straordinari alle strutture ordinarie, non già per provvedere ad una situazione di fatto nuova che non è possibile fronteggiare con mezzi normali, ma a causa dell'inefficienza usuale degli organi cui spetta l'esercizio ordinario del potere (8).

4) Cfr. DL 13 maggio 1976, n. 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e DL 18 settembre 1976, n. 648 convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 recanti disposizioni per interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976; DL 3 agosto 1976, convertito nella legge 19 agosto 1976, n. 615 recante disposizioni per fronteggiare l'inquinamento atmosferico nella zona di Seveso; DL 26 ottobre 1978, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1980, n. 874 finalizzato al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980; legge n. 219 del 1981 avente ad oggetto la ricostruzione edilizia e le attività produttive nelle zone terremotate; DL 27 febbraio 1982, n. 57, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 187, concernente la disciplina per la gestione stralcio dell'attività del Commissario per le zone terremotate della Campania e la Basilicata; DL 2 aprile 1982, n. 129, convertito nella legge 29 aprile 1982, n. 303 e DL 12 novembre 1982, n. 829 convertito nella legge 29 dicembre 1982, n. 938; DL 10 luglio 1982, n. 428, convertito nella legge 12 agosto 1982, n. 547 concernente misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi.

5) Cfr., esemplificativamente, il DL 3 maggio 1991, n. 142, convertito nella legge 3 luglio 1991, n. 195.

6) Vedasi la sentenza della Corte Costituzionale 27 maggio 1987, n. 201.

7) Cfr. Deliberazione 3 luglio 1981 con la quale il Consiglio dei Ministri ha conferito all'On.le Zamberletti l'incarico di provvedere alla predisposizione di strumenti amministrativi per il coordinamento dei servizi di protezione civile; deliberazione 28 agosto 1981 con la quale è stato istituito il comando unico per la direzione alla lotta contro gli incendi boschivi e la Commissione centrale per il coordinamento dei servizi di soccorso tecnico urgente; deliberazione 13 maggio 1982 con la quale viene affidato al Ministro per la protezione civile il compito di provvedere alla pianificazione degli interventi di soccorso aereo a mare; provvedimento del 29 aprile 1982 relativo all'istituzione di un Dipartimento per la protezione civile organizzato poi in servizio con DPCM 14 settembre 1984.

Vedasi anche DL 18 novembre 1986, n. 760 e DL 26 gennaio 1987, convertito nella legge 27 marzo 1987, n. 120 che hanno attribuito al Ministro per la protezione civile ulteriori competenze inerenti agli interventi connessi con catastrofi idrogeologiche e alla cooperazione con Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità od eventi straordinari di particolare gravità e, da ultimo, il DPR 8 marzo 1991 con il quale il Ministro per la protezione civile è stato nominato Commissario straordinario per un periodo di tre mesi.

7) È quanto si è verificato a seguito dell'emanazione della legge n. 219 del 1981 (art. 84) e del decreto-legge n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980 (art. 1).

8) Trattasi di fenomeno frequentemente verificatosi in occasione degli interventi per fronteggiare l'emergenza del sisma del 1980.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il raggio della protezione civile si è, allora, andato estendendo dall'intervento per frenare l'emergenza ad attività sociali interessanti anche la protezione civile ma che debbono farsi rientrare nella competenza degli organi ordinari, quali i servizi aeroportuali o lo smaltimento dei rifiuti fino ad attività di ricostruzione edilizia e di effettuazione di lavori pubblici (9).

In tali casi occorrerebbe, invece, procedere ad una revisione dei meccanismi esistenti.

Analogamente esulano dal contenuto del potere di ordinanza gli interventi e le attività di ricostruzione ai quali dovrà provvedersi nell'ambito di ulteriori e successivi provvedimenti da assumersi sulla base di una definitiva stima dei danni e dei fabbisogni.

Nè corrisponde a criteri di buona e corretta amministrazione il principio della permanente emergenza che ha continuato a caratterizzare il settore della protezione civile. Ciò ha comportato il perdurare della titolarità di poteri eccezionali derogatori al di là della fase dell'emergenza o quando essa si è già conclusa con la conseguente adozione di norme eterogenee e dissimili, utilizzazione di stanziamenti previsti da altre leggi ordinarie e destinati a interventi di carattere organico, utilizzazione del Fondo per la protezione civile per pagamenti che avrebbero dovuto gravare sugli ordinari capitoli di bilancio (10) e invasione di competenze locali e regionali.

Trattasi di situazioni abbastanza frequenti come emerge da un'analisi condotta su recenti ordinanze del Ministro per la protezione civile con le quali sono stati previsti interventi urgenti in relazione a fenomeni, anche eccezionali, verificatisi molti anni prima come nel caso di misure relative a sismi o altre calamità di anni pregressi.

Possono citarsi, a tal proposito, alcune ordinanze emanate nel 1991 che hanno riguardato interventi relativi ai sismi del 1980, 1982 e 1987, agli incendi boschivi del 1983 e al fenomeno bradisismico del 1985 (11).

Con la legge n. 225 del 1992 il ruolo straordinario della protezione civile è stato ricondotto nell'ambito della fase dell'emergenza e del coordinamento delle attività di soccorso per cui gli atti da adottarsi nell'esercizio dei poteri di protezione civile dovranno essere, esclusivamente, quelli compiuti nell'immediatezza della situazione di emergenza e non già quelli esplicantesi oltre il periodo considerato dalla stessa normativa che prevede tali poteri.

Le ulteriori innovazioni contenute nella richiamata normativa dovrebbero costituire validi rimedi avverso la complessa stratificazione di disfunzioni gestorie e amministrative che ha caratterizzato il Fondo per la protezione civile.

9) Cfr. l'intervento costruttivo di Monteruscello di cui all'ordinanza n. 2091/FPC di proroga dell'ordinanza n. 524/FPC/ZA del 4 febbraio 1985.

10) Cfr. deliberazione della Sezione del controllo della Corte n. 80/91 resa nell'adunanza del 6 giugno 1991 con la quale è stato dichiarato irregolare il rendiconto unico presentato dalla Prefettura di Massa Carrara in data 11 agosto 1989 concernente l'impiego della somma di 1,121 miliardi per fronteggiare l'evento calamitoso di cui all'ordinanza n. 1538 del 12 agosto 1988 in quanto il «pagamento corrisposto ai dipendenti della richiamata Prefettura dei compensi per lavoro straordinario prestato in occasione dell'evento calamitoso in argomento non sarebbe dovuto gravare sul Fondo per la protezione civile, bensì sugli ordinari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministro dell'interno».

11) Tra le ordinanze di tale contenuto vanno menzionate: Ord. n. 2110/FPC del 21 marzo 1991 (G.U. 25 marzo 1991) recante modificazioni ed integrazioni alla ordinanza n. 933/FPC/ZA del 25 marzo 1987, concernente la disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione degli immobili dei comuni della Basilicata, Calabria e Campania danneggiati dal terremoto del 21 marzo 1982; Ord. n. 2136/FPC del 25 maggio 1991 (G.U. 30 maggio 1991) recante integrazioni e modificazioni al piano di finanziamento per interventi su edifici pubblici e privati danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nella province di Modena e Reggio Emilia; Ord. n. 2092/FPC del 9 febbraio 1991 (G.U. 16 febbraio 1991) concernente il trasferimento al Comune di Santa Caterina dello Ionio della gestione del patrimonio edilizio ed infrastrutture realizzato in attuazione delle ordinanze n. 65 del 1983 e n. 170 del 1984 per la sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa dell'incendio divampato il 29 luglio 1983; Ord. n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 (G.U. 7 dicembre 1991) relativa ad interventi urgenti per danni causati dal maltempo nel secondo semestre 1990; Ord. n. 2079/FPC del 19 gennaio 1991 (G.U. 11 febbraio 1991) recante misure dirette a consentire al Comune di Venafro di completare i lavori di riparazione degli edifici assoggettati a progetto edilizio unitario danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1980; Ord. n. 2114/FPC del 29 marzo 1991 e Ord. n. 2186/FPC del 21 dicembre 1991 concernenti la proroga delle convenzioni stipulate dal Comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico.

Vedasi anche paragrafo 2.3.5.

Tra l'altro è auspicabile che, nell'applicazione della nuova normativa, nella misura in cui riconduce la gestione del Fondo per la protezione civile in un alveo di maggior normalità, si pongano i criteri ed i parametri perchè venga iniziato un controllo interno che risponda a quanto disposto in merito dalla legge n. 1037 del 1939 concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Il Fondo per la protezione civile

2.1. Aspetti organizzativi

Il Fondo per la protezione civile è stato istituito dall' art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 428.

Tale fondo, costituito con trasferimenti dal capitolo 7602 dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio, doveva far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del DL n. 428 del 1982, in particolare per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, finalità poi mutata dalla legge di conversione in «misure urgenti per la protezione civile»; di talchè tale capitolo ha assunto la denominazione di Fondo per la protezione civile.

In realtà esso rappresenta lo strumento dotato di più ingenti mezzi finanziari per far fronte alla vasta gamma di interventi posti in capo al Ministro per la protezione civile.

Numerosi provvedimenti legislativi, infatti, hanno interessato la gestione nel corso degli anni, sia in occasione di eventi calamitosi, sia in relazione a situazioni di calamità verificatesi in precedenza.

Le disponibilità del Fondo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma; i relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Ministro per la protezione civile o di uno o più suoi delegati. Il Ministro concorda con le amministrazioni statali competenti le rispettive modalità di intervento e trasferisce dal Fondo sui singoli stati di previsione della spesa le risorse occorrenti.

Sull'attuazione delle norme relative al Fondo per la protezione civile deve, annualmente, essere presentata apposita relazione al Parlamento da parte del Governo mentre i rendiconti amministrativi sono soggetti al controllo successivo della Corte.

Il Fondo, inizialmente costituito dalle disponibilità residue del Fondo per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980 (art. 2 del DL n. 776 del 1980, convertito nella legge n. 874 del 1980) è, attualmente, alimentato con risorse statali e comunitarie.

La legge finanziaria 1985, all'art. 19, c. 10, ha poi autorizzato per le spese di ricostruzione e manutenzione dell'immobile occupato dagli uffici del Ministro, il ricorso a prestiti BEI con ammortamento delle rate a carico dello Stato.

Il Fondo per la protezione civile, in previsione della generale soppressione delle gestioni fuori bilancio sancita dall'art. 8 della legge n. 155 del 1989, è stato ricompreso nel disegno di legge recante norme sulla disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, approvato dalla Commissione bilancio del Senato nella seduta del 21 dicembre 1991 (12).

Come già detto la legge n. 225 del 1992, all'art. 19, ha previsto la cessazione del Fondo per la protezione civile con conseguente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità esistenti nella contabilità speciale.

Trattandosi di gestione fuori bilancio caratterizzata da tipologia ad oggetto unitario è stato anche previsto che l'attuale modulo gestorio sia sostituito dallo strumento dell'ordine di accreditamento assistito da talune deroghe alle norme di contabilità dello Stato quali la eliminazione del limite di somma e del controllo preventivo sull'accREDITAMENTO e la previsione del trasporto all'esercizio successivo in caso di mancata estinzione al termine dell'esercizio.

12) Disegno di legge A.C. n. 6266 (X legislatura), art. 2, n. 3.

Con successivo decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, art. 39, comma 3, l'autorizzazione alla gestione del Fondo per la protezione civile è stata prorogata fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal predetto art. 19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992.

2.2. *Quadro normativo*

Nel corso del 1991 il Fondo per la protezione civile, sul piano normativo, è stato interessato dalla legge 3 luglio 1991, n. 195 di conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, reiterativo del precedente analogo decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65 e recante provvedimenti a favore delle popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni a favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

Il cennato provvedimento oltre riguardare gli interventi urgenti di primo soccorso per le popolazioni colpite dal terremoto del dicembre 1990, contiene una serie di altre disposizioni relative ad interventi di ricostruzione, di ripresa delle attività produttive e di tutela dell'ambiente che esulano dalla puntuale situazione di emergenza.

Disposizioni organiche per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal sisma del dicembre 1990 sono state, poi, dettate dalla legge 31 dicembre 1991, n. 433 con la quale sono stati stanziati 200 miliardi per il 1991, 245 miliardi per il 1992, 435 miliardi per il 1993 e 950 miliardi per il 1994.

Alla decretazione d'urgenza si è fatto nuovamente ricorso per fronteggiare le avversità atmosferiche dell'ottobre 1991.

A tal fine con il decreto-legge 31 ottobre 1991, n. 347 il Fondo per la protezione civile è stato integrato di 145 miliardi per l'anno 1991 e di 25 miliardi per l'anno 1992.

L'anzidetto decreto, non convertito nei termini di legge, è stato reiterato con decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 3 a sua volta decaduto e reiterato con decreto-legge n. 194 del 29 febbraio 1992 e con decreto-legge n. 273 del 30 aprile 1992.

2.3. *Tipologie di interventi*

Le ordinanze emanate dal Ministro per la protezione civile nell'anno 1991 sono state 132. Gli oneri finanziari da esse disposti sono ammontati a 614,8 miliardi, di cui 314,9 miliardi (percentualmente pari al 51,22%) sono posti a carico del Fondo per la protezione civile e 299,9 miliardi sono coperti con fondi previsti da leggi diverse (13).

2.3.1. Il 49% delle ordinanze riguarda i provvedimenti diretti a eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo. Trattasi di interventi urgenti nel territorio nazionale finalizzati a rimuovere situazioni di incombente pericolo per la pubblica incolumità dovute a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici.

Rispetto al precedente anno in cui le ordinanze per fronteggiare i rischi del suolo avevano costituito il 23% delle ordinanze della protezione civile va sottolineata la rilevante crescita di casi di condizioni di rischio del suolo.

Tale considerazione induce ad una riflessione sulla effettiva eccezionalità e straordinarietà del fenomeno in mancanza di specifici eventi calamitosi che ne siano stati causa efficiente e determinante.

Va anche aggiunto che il più delle volte si è trattato di situazioni di pericolo riferentesi a periodi di gran lunga precedenti (14) per cui è da chiedersi se sussistano ancora le condizioni di emergenza che potrebbero giustificare l'adozione di provvedimenti d'urgenza.

13) Esemplicativamente si riportano i seguenti provvedimenti normativi: legge n. 730 del 1986, decreto-legge n. 8 del 1987, convertito nella legge n. 120 del 1987, legge n. 65 del 1991 e decreto-legge n. 142 del 1991, convertito nella legge n. 195 del 1991.

14) Vedasi nota 11.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È da ritenere che, in molti casi, si sia in presenza di situazioni di dissesto riconducibili, evidentemente, ad una carente attività di manutenzione ordinaria.

In tali ipotesi andrebbero, più opportunamente, predisposti interventi sulla base della legislazione ordinaria.

2.3.2. Nel 1991 la percentuale di ordinanze concernenti interventi diretti a fronteggiare le situazioni di emergenza connesse con gli incendi boschivi ha un valore minimale, pari allo 0,036%, di gran lunga inferiore alla percentuale del 1990 (8%).

Il dato soprariportato evidenzia una sensibile diminuzione dei fenomeni di incendio che, specie nel periodo estivo, caratterizzano il territorio nazionale.

Tuttavia va rilevato che la maggior parte dei provvedimenti in materia non attiene all'adozione di misure d'urgenza dirette a fronteggiare situazioni di straordinaria emergenza, ma è diretto a dotare le regioni di organici sistemi elettronici di monitoraggio con finalità di prevenzione antincendio.

Al riguardo va fatto presente che lo svolgimento di attività di prevenzione costituisce una anticipazione delle linee di quello che dovrà essere il sistema della protezione civile previsto dalla legge n. 225 del 1992. Nè appare conferente lo strumento normativo dell'ordinanza, occorrendo, all'uopo, una legge organica che predisponga piani di risanamento adeguati che tengano conto dello stretto legame tra incendi dolosi e cementificazione del territorio e provveda al potenziamento delle strutture esistenti.

2.3.3. Nel campo delle operazioni antisismiche si assiste ad un notevole aumento degli interventi della protezione civile: nel 1991 il 29% delle ordinanze ha riguardato l'emergenza sismica, mentre nel 1990 la percentuale era stata del 12%.

Tale crescita appare dovuta al fatto che molti dei cennati provvedimenti non sono diretti a fronteggiare effettive situazioni di emergenza connesse ai sismi, ma riguardano la predisposizione di programmi, la realizzazione di sistemi antisismici, il potenziamento del servizio geofisico, la sorveglianza sul rischio sismico e la conoscenza e il controllo dell'ambiente (15). In alcuni casi le ordinanze in questione sono dirette a fronteggiare situazioni di emergenza di carattere derivato (es. emergenza scolastica) (16) oppure contengono disposizioni relative al personale impegnato nelle attività emergenziali ed, in un caso particolarmente emblematico, con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile si è disposta, addirittura, la corresponsione di benemerienze (17).

Anche in questo caso va rappresentato che l'attività di prevenzione costituisce una sorta di anticipazione delle attività di protezione civile che la successiva normativa qualifica fronteggiabili con mezzi ordinari.

2.3.4. Nel 1991 l'emergenza idrica ha richiesto minori interventi rispetto al precedente anno: soltanto il 13% delle ordinanze ha riguardato tale fenomeno contro il 27% del 1990.

15) Vedasi paragrafo 2 e, in particolare, il decreto-legge n. 142 del 1991, convertito nella legge n. 195 del 1991.

Cfr., altresì, Ord. n. 2140/FPC del 5 giugno 1991 (G.U. 15 giugno 1991) recante assegnazione di un contributo di L. 1.682 milioni all'osservatorio vesuviano per il potenziamento dell'attività di ricerca e sorveglianza sui vulcani attivi italiani, nell'ambito del programma per il 1991 del Gruppo nazionale per la vulcanologia del Consiglio nazionale delle ricerche; Ord. n. 2151/FPC del 17 luglio 1991 (G.U. 27 luglio 1991) e Ord. n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991 (G.U. 11 novembre 1991) contenenti disposizioni relative al programma di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio e delle infrastrutture nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal sisma del dicembre 1990 di cui all'art. 2, c. 1, del DL 142 del 1991, convertito nella legge 195 del 1991.

16) Cfr. Ord. n. 2168/FPC del 18 settembre 1991 (G.U. 23 settembre 1991) concernente interventi di emergenza sull'edilizia scolastica danneggiata dal sisma del 5 maggio 1990 nel Comune di Potenza e Ord. n. 2182/FPC del 29 novembre 1991 (G.U. 5 dicembre 1991) recante modificazioni all'ordinanza 2064/FPC concernente le misure dirette a fronteggiare l'emergenza scolastica in Basilicata a seguito del sisma del 5 maggio 1990.

17) Decreti del Ministro per la protezione civile 30 dicembre 1989 n. 1264 e 19 dicembre 1990 n. 1225 concernenti il conferimento del diploma con medaglia di benemerienza al personale che ha operato nelle zone colpite dal terremoto del 7 dicembre 1988 in Armenia (U.R.S.S.).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2.3.5. La percentuale residuale delle ordinanze, pari all' 8,64%, ha riguardato una pluralità di situazioni connesse alle condizioni delle strade, al bradisismo, ai problemi degli extracomunitari, ai fenomeni migratori e ai fenomeni alluvionali etc.

Anche in questi casi occorre verificare la sussistenza delle effettive condizioni di emergenza che giustificano l'adozione di detti provvedimenti ovvero l'attuale sussistenza di tali condizioni.

Resta infatti perplessità l'adozione di misure urgenti per il bradisismo ove si consideri che la fase critica dell'emergenza deve ritenersi esaurita sin dal dicembre 1985 (18) e la predisposizione di interventi urgenti, con ordinanza del dicembre 1991, per danni causati dal maltempo nel secondo semestre 1990 (19).

2.4. Profili finanziari

a) Gli stanziamenti previsti dalla normativa d'emergenza hanno carattere previsionale di larga massima a fronte di una serie di spese e di interventi urgenti da assumere o da compiere, di volta in volta, con immediatezza per fronteggiare le evenienze conseguenti il grave evento.

Non sempre si realizza una corretta ripartizione ed utilizzazione delle risorse ove manchi una prima ed effettiva ricognizione dei danni ed una valutazione delle reali necessità.

Si è anche notata una distorsione delle possibilità offerte dalle risorse finanziarie legislativamente previste, ovvero la loro inadeguatezza in caso di mancata previsione dei tempi di realizzazione degli interventi o di ritardi nella effettuazione degli stessi.

Sono state finanziate a carico del Fondo di protezione civile spese destinate ad interventi per i quali non si ravvisano gli estremi dell'eccezionalità e dell'emergenza. Possono citarsi i casi di alcune ordinanze volte all'istituzione di un sistema di collegamento via satellite dei Centri italiani grandi ustionati, all'ammmodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale e alla realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica (20).

Per converso con un provvedimento finalizzato ad interventi di somma urgenza sono stati predisposti interventi di altro genere (21).

b) Sotto il profilo più strettamente contabile si segnala che nel 1991 sono state accertate entrate per 1.394 miliardi (che hanno portato a 14.209 miliardi le entrate complessivamente accertate dall'inizio della gestione nell'anno 1981) e sono state impegnate spese per 1.242 miliardi, di cui 39 miliardi per oneri di organizzazione, (che hanno portato a 12.439 miliardi le spese complessivamente impegnate dall'inizio della gestione); l'avanzo è stato pari a 1.770 miliardi con un aumento di 153 miliardi rispetto al 1990 (percentualmente +8,64%).

Dall'esame dei conti riassuntivi del tesoro emerge che alla data del 31 dicembre 1991 sul Fondo per la protezione civile erano stati effettuati pagamenti per 1.195 miliardi a fronte di incassi pari a 2.013 miliardi per cui, a quella data, il saldo della gestione risultava di 3.131 miliardi (+1.118 miliardi rispetto al 31 dicembre 1990, percentualmente +35,70%).

18) Cfr. ordinanze n. 2114/FPC del 29 marzo 1991 e n. 2186/FPC del 21 dicembre 1991 concernenti la proroga delle convenzioni stipulate dal Comune di Monte di Procida per la esecuzione delle riattazioni degli immobili danneggiati dal fenomeno bradisismico.

19) Vedasi nota 11, Ord. n. 2183/FPC.

20) Cfr. Ord. n. 2121/FPC dell'8 aprile 1991 (G.U. 22 aprile 1991), concernente l'istituzione di un sistema di collegamento via satellite dei Centri italiani per grandi ustionati; Ord. n. 2108/FPC del 14 marzo 1991 (G.U. 23 marzo 1991) concernente la concessione di finanziamento straordinario al Ministro dell'industria, commercio e artigianato per il parziale potenziamento ed ammodernamento della rete di rilevamento della radioattività ambientale sul territorio nazionale; Ord. n. 2132/FPC del 7 maggio 1991 (G.U. 8 maggio 1991) recante provvedimenti urgenti diretti alla realizzazione di sistemi di sorveglianza sismica e di ricerca sui precursori dei terremoti nella Sicilia orientale e di sistemi di sorveglianza vulcanica e di ricerca dei precursori delle eruzioni nei vulcani attivi della Sicilia.

21) Vedasi paragrafo 2, DL n. 142 del 1991, convertito nella legge n. 195 del 1991.

2.5. *Rendicontazione*

In tema di rendicontazione va rappresentato che la Sezione del Controllo della Corte, con deliberazioni n. 94 e 95 rese nell'adunanza del 4 aprile 1991, ha affermato la non sottoposizione al riscontro della Corte dei rendiconti relativamente a «contributi» assegnati alle Regioni a carico del Fondo per la protezione civile in quanto le assegnazioni di fondi costituiscono interventi finanziari disposti a favore delle Regioni per funzioni ad esse delegate.

Le richiamate delibere sono state adottate in conformità della sentenza della Corte Costituzionale 21 gennaio - 2 febbraio 1989, n. 30 che si è pronunciata sulla questione sollevata in sede di conflitto di attribuzioni dalla Regione Lombardia.

Riguardo il rendiconto della gestione dell'esercizio 1986 si segnala che i relativi atti sono stati trasmessi alla Sezione del controllo in data 3 febbraio 1992 essendo state riscontrate irregolarità non superabili attraverso la risposta dell'Amministrazione.

Nel corso del 1991 è proseguito l'esame del rendiconto relativo all'esercizio 1987 mentre quelli relativi agli esercizi 1988, 1989 e 1990 si trovano, allo stato, presso la Ragioneria centrale.

Al riguardo la Corte deve, ancora una volta, sottolineare i ritardi che caratterizzano il controllo da parte della Ragioneria.

Capitolo XXXI

ANALISI SPECIALI

FONDO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

- Sommario: — 1. **Premessa.**
2. **Considerazioni generali;** 2.1 *Attività istruttoria della Corte ex art. 16 del R.D. 12.7.1934, n. 1214;* 2.2 *Bilancio del Fondo.*
3. **Profili della gestione finanziaria.**
4. **Attività programmatica e di controllo.**
5. **Profili organizzativi;** 5.1 *Aspetti generali;* 5.2 *Unità tecnica centrale e Unità tecniche locali;* 5.3 *Particolari situazioni operative;* 5.4 *Coordinamento dell'azione della D.G.C.S. con gli interventi simili di altri organismi;* 5.5 *Attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.*
6. **Profili inerenti il personale.** 6.1 *La consistenza numerica;* 6.2 *Missioni all'estero;* 6.3 *La formazione professionale del personale e il ricorso agli esperti esterni;* 6.4 *Determinazione e monitoraggio carichi funzionali di lavoro.*
7. **Attività delle organizzazioni non governative (ONG).**
8. **Attività contrattuale.** 8.1 *Aspetti generali;* 8.2 *Contratti di formazione professionale a favore dei PVS;* 8.3 *Controlli sull'attività contrattuale.*

Premessa

Il rendiconto dell'esercizio 1991 del Ministero degli Affari Esteri evidenzia al capitolo 4620, relativo al Fondo per la Cooperazione allo sviluppo, la seguente situazione contabile:

(importi in miliardi)		
Competenza:	Stanziamiento	2.390,8
	Somme impegnate	2.390,8
	Somme pagate	1.829,9
	Residui	560,9
Cassa:	Autorizzazione	2.510,8
	Somme pagate	1.949,9
	Saldo	560,9
Residui:	Somma iniziale	0,1
	Somme pagate	0,1

La gestione è caratterizzata da residui pari al 23,4% dello stanziamento, rivelando ancora una volta le difficoltà gestionali della competente Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (D.G.C.S.).

Per un esauriente intendimento della situazione finanziaria vanno, altresì, considerati i dati consuntivi di cassa del Fondo, così schematizzati:

Esercizio Finanziario 1991	
(importi in miliardi)	
Entrate:	1.953,1
Debito trasportato:	1.802,7
Totale generale:	3.755,8
Spese:	1.575
Titoli inestinti	88,6
resto disponibile:	2.092,2

Anche da tali elementi è dato desumere la scarsa capacità di spesa e la lentezza nell'utilizzazione degli stanziamenti di bilancio.

2. Considerazioni generali

A — Gli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo (PVS) costituiscono un momento qualificante della politica estera dei paesi industrializzati e dei più rilevanti organismi internazionali (Comunità Europea e Organizzazione delle Nazioni Unite) nel quadro dell'innalzamento delle qualità culturali, sociali e civili dei paesi arretrati, anche a causa del basso livello di scolarizzazione e di formazione professionale, dalle inadeguate infrastrutture dei trasporti e delle comunicazioni, della limitatezza del retroterra istituzionale e macroeconomico, del divario tecnologico-professionale con i paesi avanzati.

Attualmente la cooperazione allo sviluppo assorbe lo 0,2% circa del PIL e riguarda una massa spendibile di circa 3.000/3.500 miliardi annui.

I controlli eseguiti dalla Corte nonché le indagini svolte ai fini del referto hanno evidenziato che la gestione del Fondo presenta discrasie, che possono essere così schematizzate:

a) inadeguatezza di un quadro di riferimento in cui siano enunciate le «linee-guida» cui deve ispirarsi la cooperazione, con l'indicazione delle priorità temporali e geografiche e della natura degli interventi, nonché di una pianificazione dettagliata delle singole iniziative;

b) difettosa conoscenza delle azioni similari poste in essere dalla Comunità Europea e dagli altri partners europei al fine di armonizzare l'intervento italiano col contesto internazionale e di evitare così duplicazioni ovvero interventi incoerenti;

c) normativa di bilancio inadeguata a fornire una prospettazione trasparente della gestione amministrativo-contabile;

d) difettosa coerenza dell'apparato di gestione col disegno normativo, specie per quanto attiene ai compiti del Comitato Direzionale (CD), dell'Unità tecnica Centrale (UTC) e delle Unità Tecniche Locali (UTL);

e) scarsa conoscenza delle altre iniziative nazionali e regionali avviate da amministrazioni statali o regionali;

f) inadeguatezza del sistema per la determinazione dei prezzi e del sistema di controllo interno.

B — Nel 1991 il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) ha provveduto ad elaborare le linee programmatiche, cui avrebbero dovuto ispirarsi il Comitato direzionale e la Direzione generale per l'amministrazione del Fondo.

La programmazione è apparsa generica, per cui il Comitato direzionale (CD) ha proceduto ad una più puntuale specificazione, assumendo, in concreto, il ruolo di organo di definizione politica degli interventi. La mancanza di precisi e completi piani d'attuazione ha costretto la D.G.C.S. ad attuare le singole misure con notevole dispendio di energie, dovendo determinarsi, caso per caso, in una serie di opzioni con negative ripercussioni sui tempi e sui modi di realizzazione, cui si è aggiunta un'incerta definizione del ruolo degli esperti dell'UTC.

La D.G.C.S. ha comunicato che nel corso del 1991 sono state costituite le seguenti commissioni, per far fronte ad effettive esigenze organizzative e funzionali:

— Commissione permanente per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi speciali di professionisti di fiducia — D.M. 128/1012/1 del 22 aprile 1991;

— Commissione permanente per la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale delle imprese di costruzione — D.M. 128/1011/0 del 22 aprile 1991;

— Commissione per la valutazione terza prova concorsuale della candidatura per il completamento dell'U.T.C. (art. 12 legge 49/87).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C — Nel marzo u.s. è entrata in vigore la legge 26 febbraio 1992 n. 212, recante «Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale».

Si è in presenza di una iniziativa composita, cui risultano interessati molti ministeri (affari esteri, tesoro, commercio con l'estero, interno, ecc.) ed enti (SACE, mediocredito centrale, istituto nazionale per il commercio estero, regioni, province ed altri enti locali, università, organizzazioni non governative, ecc.) senza che peraltro siano puntualmente definite le strutture preposte alla gestione.

Per una migliore comprensione dei vari compiti e ruoli, sarà pertanto necessario attendere l'emanazione della normativa di attuazione nonché degli indirizzi generali e delle direttive previsti dalla legge stessa.

2.1 Attività istruttoria della Corte

A — Le Sezioni Riunite della Corte con ordinanza istruttoria (n. 219 del 4 giugno 1991) hanno richiesto ai sensi dell'art. 16 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, utili elementi in ordine alla gestione del Fondo, in particolare per quanto attiene ai profili programmatici, organizzativi, attuativi e di controllo interno.

Il Ministro degli Affari Esteri con nota del 16 dicembre 1991 ha trasmesso una documentazione (documento di programmazione 1990-1992; relazione previsionale e programmatica sull'attività 1990; documento di programmazione triennale 1991-93; «appunto», datato 14 giugno 1991, concernente le stime dei lavori, forniture e servizi nonché la valutazione di congruità ed analisi dei prezzi) accompagnata da una relazione sulle osservazioni della Corte ove si pone in evidenza che le disfunzioni operative riscontrate sulla gestione del Fondo sono imputabili alla necessità di porre in essere, come richiesto dalla Corte, un sistema di bilancio misto (competenza e cassa) in luogo di quello di cassa, mentre gli affidamenti assunti oltre le disponibilità finanziarie, sono stati riconsiderati e correlati alle disponibilità di cassa fino al maggio 1989 e a quelle di competenza in epoca successiva. Saggiunge il documento in questione che le iniziative deliberate dal Comitato Direzionale ammontavano al 31 ottobre 1989 a 3.310 miliardi, di cui solo una parte aveva già dato luogo a contratti (circa 780 miliardi), mentre l'importo restante era stato opportunamente scadenzato, nell'ambito della programmazione pluriennale, con i criteri generali posti dalla relazione previsionale per l'anno 1990 del Ministro degli Affari Esteri e nel documento di programmazione triennale 1990-92. Il documento precisa che tutte le partite di spesa sono state contabilizzate e che il sistema di verifica della congruità dei prezzi dei lavori, delle forniture e dei servizi è stato potenziato con il reclutamento di personale tecnico, addetto all'Unità Tecnica Centrale (UTC), e con la costituzione di un gruppo di lavoro, composto da esperti interni ed esterni (tratti dalle amministrazioni con particolare esperienza in materia: Lavori pubblici, Provveditorato generale dello Stato, Ministero dell'agricoltura).

B — Pur prendendo atto dei chiarimenti forniti, la gestione del fondo non appare ancora improntata alla trasparenza necessaria per l'elaborazione di un appropriato quadro di riferimento in cui attivare gli strumenti idonei alla globale valutazione dei molteplici profili interessanti la gestione che vanno, in particolare, dall'eventuale esistenza di impegni definiti «politici» non provvisti dell'occorrente copertura finanziaria, ai notevoli ritardi con cui le diverse iniziative vengono attuate.

Il rilievo di tali inconvenienti rende difficoltosa la verifica della rispondenza degli interventi ai bisogni dei Paesi interessati, anche alla luce delle ulteriori anomalie, massime quella del mancato coordinamento delle iniziative italiane con quelle assunte in sede internazionale (O.N.U. e Fondo monetario) e comunitaria.

A ciò va aggiunto che il sistema di congruità dei prezzi, nonostante l'avvenuto potenziamento dell'UTC, non s'appalesa pienamente soddisfacente a causa della carenza, nelle strutture amministrative, di personale specializzato nell'approvvigionamento di beni e servizi e nel monitoraggio dei molteplici aspetti amministrativi, finanziari e tecnici propri delle operazioni afferenti alle singole iniziative.

La Corte prosegue la propria indagine in tale rilevante settore, i cui risultati saranno riferiti nella prossima relazione.

2.2 Bilancio del fondo

2.2.1 In presenza degli intenti programmatori perseguiti, non può certo dirsi che la vigente legge organica sulla cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1987 n. 49) si caratterizzi per chiarezza e linearità se il primo avvio applicativo ha ingenerato dubbi sul tipo di gestione del Fondo, da tale legge voluto. E invero la

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Direzione generale competente, che è subentrata al Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo, ha inizialmente ritenuto che la gestione fuori bilancio, mantenuta dalla nuova legge per il Fondo, fosse dello stesso tipo della precedente e cioè una gestione di cassa. Inoltre i compiti assegnati dall'art. 9 al C.D. sembravano essere di natura decisoria, laddove si precisa che esso approva le iniziative di cooperazione, la costituzione delle unità tecniche di cooperazione ai paesi in via di sviluppo, i nominativi degli esperti da inviare nei paesi in via di sviluppo per periodi superiori ai 4 mesi, ecc.; mentre i compiti del Ministro e del Direttore generale, desumibili soprattutto dall'art. 14 ultimo comma, apparivano essere di carattere operativo e attinenti all'erogazione della spesa.

È pur vero che altre disposizioni, quali l'art. 15, comma 9, parlano di impegni di spesa, ma ciò non è bastato ad impedire che il nuovo sistema della cooperazione fosse condotto inizialmente sulla base di una gestione di cassa, secondo gli schemi praticati nel passato.

L'interpretazione «atecnica» data al termine «impegno» ha fatto sì che gli «impegni» in principio assunti, intesi in senso prevalentemente politico, eccedessero di gran lunga le disponibilità finanziarie con intuibili negative ricadute sulla auspicata programmazione. Sta di fatto che alla fine del 1989, a fronte di una disponibilità finanziaria valutata, con riferimento all'intero triennio 1990-92, di 9.515 miliardi, sono stati assunti impegni per 20.354 miliardi. Allorché la Sezione del controllo, con la deliberazione n. 2166 del 26 ottobre 1989, ha ricondotto la materia, di per sé complessa, nell'esatto alveo della gestione di competenza e cassa, si è avuto non solo un temporaneo arresto dell'attività di cooperazione, ma addirittura un elevatissimo dispendio di attività per ridimensionare quelle iniziative e quegli impegni che erano stati assunti, a livello prevalentemente politico, nel convincimento che i limiti imposti dalla normativa fossero solo ed esclusivamente di cassa.

Il tentativo di razionalizzazione ha dovuto peraltro tener conto delle «promesse» fatte a molti dei Paesi beneficiari, con la conseguenza che si è verificata una sorta di immobilizzo delle disponibilità finanziarie che venivano via via aggiungendosi, con susseguente sensibile contrazione dei margini di manovra per molte iniziative da intraprendere.

2.2.2 Un ulteriore rilevante profilo attiene alla scarsa trasparenza della gestione finanziaria derivante dalla rappresentazione di bilancio degli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo.

A riguardo si osserva che il cap. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il 1991 evidenzia iniziali 820 miliardi, incrementati in corso di esercizio di altri 1.571 miliardi in virtù di tre variazioni di bilancio disposte dal Ministro del tesoro in data 10 giugno, 19 novembre e 20 dicembre 1991 con contestuale riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9005 (fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo): e ciò per effetto dell'art. 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1990 n. 406, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, il quale autorizza il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, a provvedere con propri decreti al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova costituzione, degli stanziamenti iscritti per competenza e cassa al cap. 9005 dello stato di previsione del ministero del tesoro.

Da quanto precede emerge che solo una parte dello stanziamento destinato al Fondo è allocato sin dall'inizio nello stato di previsione del ministero degli affari esteri (cap. 4620), mentre la parte più consistente delle risorse viene iscritta nel bilancio del Tesoro.

I fondi iscritti nello stato di previsione del ministero degli affari esteri sono poi accreditati con appositi mandati di pagamento sul conto n. 5/1337 aperto presso la tesoreria provinciale di Roma, dando luogo ad una gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Tale sistema d'accredito degli stanziamenti statali al Fondo rimane di difficile comprensione sotto il profilo della gestione amministrativo-contabile, in quanto le singole operazioni inerenti all'utilizzazione degli stanziamenti non si discostano da quelle normalmente previste per la gestione del bilancio dello Stato.

Una volta accreditate, le somme sono iscritte in conto entrate del bilancio del Fondo, mentre le spese sono imputate in conto uscite. A ben vedere, sorgono sensibili complicazioni: in primo luogo a causa degli storni di bilancio dal capitolo 9005 al cap. 4620; poi, per l'accredito sul conto di tesoreria n. 5/1337

ovvero sui conti aperti presso le Banche convenzionate; inoltre, per la redazione di un bilancio da parte dell'amministrazione da riferire non solo alle spese, ma anche alle entrate; infine, per l'osservanza delle procedure amministrativo-contabili proprie della gestione finanziaria, ivi compresi il controllo di legittimità e di merito della Ragioneria centrale e quello di legittimità della Corte dei conti, esercitato in via successiva.

Gli inconvenienti riposano sulla scarsa trasparenza del bilancio di previsione, in quanto la valutazione autorizzativa del Parlamento non è assistita dalla completa conoscenza dei fondi realmente posti a disposizione del Fondo nel corso dell'esercizio nonché dai risultati della gestione finanziaria dell'esercizio precedente, non evidenziando il rendiconto generale dello Stato le risultanze proprie del consuntivo del Fondo.

Sarebbe pertanto auspicabile che la gestione del Fondo fosse ricondotta nei tradizionali binari della gestione di bilancio con il ricorso, in determinati casi, alle procedure di snellimento amministrativo-contabile (contabilità speciali e ricorso al funzionario delegato). Tuttavia, ove si optasse per la conservazione dell'attuale sistema (cfr. l'art. 3, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412), sarebbe opportuno, al fine di assicurare la migliore trasparenza contabile, che tutti gli stanziamenti destinati al Fondo fossero scritti sin dall'origine nell'apposito cap. 4620 dello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri. In tal modo si permetterebbe al Parlamento di conoscere l'esatta entità della spesa prevista per l'esercizio in causa, nonché di evitare l'appesantimento delle procedure di gestione, con il ricorso ai decreti di variazione di bilancio adottati, su proposta del Ministro degli affari esteri, dal Ministro del tesoro. Quest'ultimo conserverebbe pur sempre il potere d'intervenire nel quadro dei compiti demandatigli dall'art. 6 della legge 1987/49.

3. Profili della gestione finanziaria

A — Come segnalato nella precedente relazione al Parlamento, l'amministrazione del Fondo — che fino alla data della deliberazione della Sezione del controllo n. 2166 del 26 ottobre 1989 aveva operato nell'ottica di una gestione fuori bilancio con il sistema di cassa, ha dovuto ricostruire gli interi accadimenti gestionali dal 1989 secondo il sistema della competenza.

Il riallineamento a tali criteri di gestione ha messo in evidenza quelle anomalie contabili che avevano portato a contabilizzare nell'esercizio 1989 numerosi rilevanti affidamenti dati negli anni precedenti ai Paesi in via di sviluppo senza la necessaria assunzione formale dell'impegno di spesa.

A partire dalla metà del 1989, tutti i decreti di spesa per programmi che non si esauriscono in un solo anno prevedono la ripartizione delle imputazioni anche sugli esercizi successivi, in funzione della natura e della durata delle prestazioni stabilite dai sottostanti contratti.

I risultati delle istruttorie espletate in sede di controllo nel 1991 hanno evidenziato casi in cui i progetti di finanziamento superano il limite triennale stabilito dalla legge finanziaria.

Per l'art. 14 della legge 49/1987, il Fondo è alimentato, oltre che dagli stanziamenti di bilancio, determinati annualmente con legge di bilancio, da:

- eventuali apporti conferiti, in qualsivoglia valuta, dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi e enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;
- fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;
- donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
- qualsiasi altro provento, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie in conto aiuti nazionali.

In genere le entrate sono costituite da rimborsi CEE, da interessi attivi e da rimesse di privati a favore dei Paesi in via di sviluppo.

Le entrate sopra descritte ammontano nel 1991 a lire 2.328 miliardi.

Formalmente non esistono residui passivi in quanto l'art. 15 della legge n. 49 stabilisce, al comma 9, che le somme non impegnate o non erogate nell'ambito di ciascun esercizio finanziario — ivi comprese quelle accreditate alle rappresentanze italiane all'estero per le finalità della presente legge — confluiscono nella dotazione degli anni successivi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Come già ricordato, con delibera n. 2166 del 26 ottobre 1989, la Sezione del controllo ha stabilito che la tenuta della contabilità di cui trattasi debba intendersi come gestione da attuarsi con il sistema di competenza e cassa, e non già per sola cassa come precedentemente avveniva.

Conseguentemente, al 31 dicembre di ciascun esercizio vengono determinate sia le differenze tra stanziamenti ed impegni (residui di stanziamento) e tra impegni e pagamenti (residui propri), sia il saldo tra entrate e spese.

In applicazione del disposto del citato comma 9 dell'art. 15 della legge n. 49 del 1987, alla riapertura delle scritture di ogni nuovo esercizio tali somme perdono la loro natura di residui e sono reiscritte nel conto dello stanziamento della competenza del nuovo esercizio.

Ciò non toglie che una minore o maggiore capacità di spesa da parte della D.G.C.S. determini, a fine di ciascun esercizio, la formazione di residui aventi la natura sopra specificata.

In particolare, per il 1991, va evidenziato che, oltre al solito periodo di fermo annuale dovuto alle operazioni di chiusura dell'esercizio verificatesi nel periodo 4-31 dicembre 1991, vi è stato, come già detto, un fermo nella gestione nel periodo 28 febbraio 1991/21 maggio 1991, dovuto alla ritardata proroga del termine di cessazione delle gestioni fuori bilancio, di cui all'art. 8 comma 4 del D.L. 2 marzo 1989 n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989 n. 155.

Tale situazione ha comportato sia una minore assunzione di impegni rispetto alle possibilità offerte dagli stanziamenti, sia una minore erogazione di somme rispetto agli impegni assunti, con conseguente passaggio alla gestione 1992 di un maggiore importo sia dei residui di stanziamento che di residui propri.

B - Il bilancio consuntivo per l'esercizio 1991, ancora all'esame della Ragioneria centrale, evidenzia i seguenti dati finanziari (in miliardi):

		Variazione % rispetto eserc. '90
ENTRATE:		
a) Accertamenti	4.316,9	27,4
b) Somme riscosse	3.755,8	15
c) Somme rimaste da riscuotere	561,1	363
		Variazione % rispetto eserc. '90
USCITE:		
a) Impegni	3.122	20,5
b) Somme pagate	1.575	7,6
c) Somme rimaste da pagare	1.547	37,3

Emerge dai dati suesposti che le entrate accertate superano le spese impegnate, dando origine ad un avanzo d'amministrazione di 1.194,8 miliardi, con un incremento del 49,9% rispetto all'esercizio precedente. Va notato, come si vedrà nell'analisi delle entrate, che le somme rimaste da riscuotere ammontano a 561,1 miliardi e che detta somma trova corrispondenza per 229 milioni nel totale degli interessi attivi maturati nell'esercizio 1991 da acquisire nel 1992 e per 560,9 miliardi nelle somme riportate al 31.12.1991 al conto dei residui del consuntivo del Ministero degli Affari Esteri (cap. 4620) e da acquisire al conto 5/1337 intestato al Fondo nell'esercizio 1992.

ANALISI DELLE ENTRATE

Entrate accertate

Risultano in bilancio entrate accertate per complessivi 4.316,9 miliardi. Tale importo è comprensivo sia delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio 1991, sia di quelle rimaste da riscuotere al 31 dicembre 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entrate riscosse

Sono esposte in bilancio entrate riscosse per complessivi 3.755,8 miliardi. Detto importo corrisponde alla somma tra la consistenza di cassa esistente al 1° gennaio 1991 sul conto di contabilità speciale n. 5/1337 pari a 1.802,7 miliardi e le entrate acquisite nel corso della gestione 1991 per 1.953,1 miliardi alla data del 31 dicembre 1991.

Entrate rimaste da riscuotere

Risultano in bilancio somme rimaste da riscuotere per 561,1 miliardi. Detta somma trova corrispondenza, come già detto, per 229 milioni nel totale degli interessi attivi maturati nell'esercizio 1991 da acquisire nel 1992 e per 560,9 miliardi nelle risorse riportate al 31 dicembre 1991 al conto dei residui del consuntivo del Ministero degli Affari Esteri (cap. 4620) e da acquisire al conto 5/1337, intestato al Fondo, nell'esercizio 1992.

ANALISI DELLE USCITE

Somme impegnate

Sono esposte in bilancio somme impegnate per complessivi 3.122 miliardi. Tale importo è comprensivo sia delle somme pagate nel corso dell'esercizio 1991, sia di quelle rimaste da pagare al 31 dicembre 1991.

Nel corso della gestione 1991, la Ragioneria ha vistato 4730 provvedimenti comportanti l'assunzione di oneri a carico del Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo.

Somme pagate

Risultano esposte in bilancio somme pagate per 1.575 miliardi. Tale importo corrisponde alla differenza tra l'ammontare di n. 8734 ordinativi di pagamento emessi nella gestione 1991 per complessive L. 663,6 miliardi e l'ammontare di 1056 titoli di spesa per complessivi 88,6 miliardi, rimasti inestinti al 31 dicembre 1991.

Somme rimaste da pagare

Sono esposte in bilancio risorse rimaste da pagare per 1.547 miliardi. Detta cifra corrisponde alla somma tra la consistenza effettiva di cassa al 31 dicembre 1991 del conto 5/1337 pari a 2.180,8 miliardi, e l'importo accertato e rimasto da riscuotere al 31 dicembre 1991 pari a 561,1 miliardi meno l'avanzo di amministrazione pari a 1.194,9 miliardi. La situazione generale del Fondo di cooperazione al 31 dicembre 1991 si presenta pertanto nel modo seguente:

	miliardi	Var. % eser. '90
ATTIVITÀ		
Fondo di cassa al 31.12.91	2.180,8	20,96
Residui attivi al 31.12.91	561,1	363,60
TOTALE	2.741,9	42,59
PASSIVITÀ		
Residui passivi al 31.12.91	1.547,0	37,27
Avanzo di amm.ne al 31.12.91	1.194,9	49,93
TOTALE	2.741,9	42,59

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso della gestione 1991 risultano assunti impegni a carico dell'esercizio 1992 per 458 miliardi (+12,25% rispetto al precedente esercizio) e dell'esercizio 1993 per 141 miliardi (+14,63% rispetto al precedente esercizio).

Presso gli Istituti di credito che operano in base ad apposite convenzioni stipulate con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sono risultate esistenti al 31 dicembre 1991 le seguenti giacenze in denaro:

ATTIVITÀ	Milioni	Var. % '91
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (convenzione del 30.5.1988)	8.044,9	-91,23
Cassa di Risparmio di Roma (convenzione del 10.5.1988)	1.782,5	7,25
Istituto Bancario S. Paolo di Torino (convenzione dell'11.12.1987)	79,6	43,9
Banca Nazionale del Lavoro (convenzione del 6.4.1987)	(*)-942,6	32,88
Banca Nazionale del Lavoro (convenzione del 16.12.1982)	9.685,8	59,07

* Nel 1990 il saldo passivo era di L. 2.858.295 con un incremento della passività del 32,88%

C - Come si evince dalla seguente tabella, elaborata dalla D.G.C.S., gli interventi a favore dei PVS comprendono oltre agli «impegni a dono» anche gli «impegni a credito di aiuto».

COOPERAZIONE BILATERALE
FONDO DI COOPERAZIONE E FONDO ROTATIVO

Anno	Voci/Area	IMPEGNI (riepilogo per area)					(milioni di lire)	
		BMVO	Africa Subs	America Lat.	Asia	Europa	Totale	
1988	Doni	214.398	1.295.204	387.040	93.151		1.989.793	
	Crediti	321.332	499.117	355.181	91.488		1.267.118	
	Totale	535.730	1.794.321	742.221	184.639	0	3.256.911	
1989	Doni	90.835	732.007	185.362	58.006		1.066.210	
	Crediti	406.001	288.634	435.977	62.477		1.193.089	
	Totale	496.836	1.020.641	621.339	120.483	0	2.259.299	
1990	Doni	150.010	672.296	235.969	37.042	11.833	1.107.150	
	Crediti	291.186	97.226	264.566	283.266		936.244	
	Totale	441.196	769.522	500.535	320.308	11.833	2.043.394	
Triennio	Doni	455.243	2.699.507	808.371	188.199	11.833	4.163.153	
	Crediti	1.018.519	884.977	1.055.724	437.231	0	3.396.451	
	Totale	1.473.762	3.584.484	1.864.095	625.430	11.833	7.559.604	
	% sul Totale	19,5%	47,4%	24,7%	8,3%	0,2%	100,0%	

Anno lire per S Nota per Impegni a Credito di Aiuto:

1988 1.305,765 Cambio S U.S. comunicato dal Mediocredito centrale a fine anno

1989 1.271,000 Cambio S U.S. comunicato dal Mediocredito centrale a fine anno

1990 1.130,145 Cambio S U.S. comunicato dal Mediocredito centrale a fine anno

Per quanto concerne i beneficiari delle iniziative a dono, si rinvia alle tabelle riportate nell'allegato C.

4. Attività programmatica e di controllo

Le priorità geografiche, per settori e strumenti di intervento, nel quadro degli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo, sono di competenza del CICS. Alla relativa individuazione hanno provveduto la delibera n. 17 dell'8 settembre 1987 ed i successivi aggiornamenti. Compete poi al Comitato direzionale definire le direttive per l'attuazione degli indirizzi stabiliti dal CICS, di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 49 del 1987, tramite apposite deliberazioni.

Sono stati così stabiliti alcuni criteri per la cooperazione bilaterale e multilaterale, un sistema di priorità geografiche ed un sistema di priorità settoriali, alle cui indicazioni si ispirano le attività e le iniziative di cooperazione.

Particolare rilievo rivestono i seguenti criteri:

- valorizzazione delle direttrici di azione che l'Italia intende perseguire nelle diverse aree geografiche. In ogni area geografica si deve tener conto delle condizioni presenti nell'area stessa, nel rispetto delle realtà socio-culturali dei singoli paesi beneficiari, della loro sovranità e della loro indipendenza politica;
- considerazione per l'attività di coordinamento con gli altri donatori effettuata dalla Banca Mondiale, dall'OCSE e dalla CEE, in modo da assicurare che lo sforzo dell'Italia si integri, per quanto possibile, con quello dei principali donatori bilaterali e multilaterali;
- utilizzazione di strumenti differenziati d'intervento per aree geografiche o gruppi di Paesi, in funzione del diverso grado di sviluppo economico e sociale e della diversità dei problemi che si trovano ad affrontare;
- effettiva corrispondenza delle singole iniziative alle priorità di sviluppo definite dal Paese ricevente;
- trasferimento di tecnologie adeguate in relazione allo stato di sviluppo economico e sociale del Paese ricevente;
- creazione di una capacità di impiego autonomo da parte del Paese ricevente tali tecnologie;
- impiego integrato dei vari strumenti di intervento, nel quadro di una programmazione pluriennale per Paese.

In generale i detti criteri appaiono intesi ad evitare la sovrapposizione di interventi «a pioggia», siano essi di tipo geografico o di tipo settoriale, in vista di un disegno complessivo che presti la dovuta attenzione al sistema di sviluppo del Paese ricevente. Tuttavia, l'analisi della gestione del 1991 evidenzia che tale obiettivo non è stato conseguito.

Secondo notizie fornite dall'amministrazione, nel corso del 1991 è stato ulteriormente sviluppato il sistema della programmazione triennale delle risorse attraverso la standardizzazione di tabelle di calcolo, la riclassificazione dei settori di iniziative e progetti di cooperazione allo sviluppo, lo studio di modalità di gestione del sistema stesso con supporti informatici.

In concomitanza con la Conferenza sulla Cooperazione, tenutasi nell'ottobre del 1991, è stata anche avviata una revisione dei dati sul decennio di cooperazione 1980-1990, che formeranno oggetto di un secondo libro bianco da pubblicarsi entro l'autunno del 1992.

Sul piano dell'organizzazione degli uffici è stato ultimato lo studio commissionato al consulente esterno per il servizio informatico gestito dall'Ufficio 2° della D.G.C.S. È attualmente oggetto di valutazione il «seguito» più opportuno da dare a tale studio.

Per quanto attiene agli aspetti amministrativo-contabili e del controllo, gli interventi posti in essere l'anno riguardato prevalentemente il consolidamento e la razionalizzazione di dati gestiti dal «Sistema Informativo» con procedure operanti sul sistema centrale e sui sistemi locali. Ulteriori miglioramenti, pure considerati per quanto riguarda in particolare il passaggio ad una contabilità ordinaria del Fondo di Cooperazione, sono stati condizionati dal non lineare percorso parlamentare del d.d.l. di riordino delle istituzioni fuori bilancio.

Circa il raccordo col Dipartimento della funzione pubblica, è stata elaborata una proposta relativa ad un piano di sviluppo a medio termine per l'organizzazione e l'informatica, coerente con gli indirizzi di razionalizzazione nell'area delle tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione, di cui alla circolare del suddetto Dipartimento 21 maggio 1990 n. 51223.

Agli uffici della Direzione generale sono stati consegnati nel mese di novembre 1991 altri 50 personal computer Olivetti M300, destinati a rafforzare le dotazioni di apparecchiature informatiche.

Infine, è stato acquisito un elaboratore IBM 9370, destinato a sostituire l'attuale elaboratore 4381.

La D.G.C.S. ha stipulato convenzioni per incarichi di consulenza ad enti pubblici ovvero a privati per lo svolgimento di compiti connessi con le attività della D.G.C.S. a favore dei Paesi in via di sviluppo. La scelta delle controparti è stata effettuata sulla base delle competenze specifiche verificate ed a seguito della dichiarata impossibilità di reperire analoghe competenze nell'ambito dell'amministrazione.

5. Profili organizzativi

5.1 Aspetti generali

La Corte ha illustrato nell'ultima relazione la struttura organizzativa preposta alla gestione del Fondo, i cui tratti più significativi sono schematizzati nell'organigramma allegato al presente capitolo (cfr. all. A).

Si ricorda che la legge 49/1987 affida il potere politico-programmatico al CICS. Il Comitato è, tra gli organi collegiali operanti nel settore nella cooperazione, quello che ha la rilevanza maggiore, avendo il compito di determinare gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo, di stabilire le priorità per aree geografiche, i settori e gli strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale. Delibera, inoltre, in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che, per la loro articolazione e dimensione finanziaria, il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

Al CD, che si avvale di un nucleo di valutazione di cinque esperti, è affidato il compito di definire le direttive, di deliberare la pianificazione annuale delle iniziative da effettuare nonché gli interventi ed i provvedimenti di maggiore rilievo (fino a due miliardi è competente il Direttore generale). Organo esecutivo della politica di cooperazione è la D.G.C.S.. Il canale fino ad oggi più comunemente utilizzato dalla cooperazione è l'aiuto bilaterale.

La D.G.C.S. opera in base ad un progetto, approvato dall'organo competente, in genere classificato numericamente, definito «Project Aid», per il quale viene fissato un determinato finanziamento.

Per progetto si intende qualsiasi tipo d'intervento (forniture, infrastrutture, servizi, ecc.) per l'attuazione del quale l'Amministrazione può contemporaneamente stipulare uno o più contratti, erogare contributi o assegnare fondi alle rappresentanze diplomatiche.

In sede di controllo, anche a causa della mancanza di un adeguato sistema informatico collegato con la D.G.C.S., è emersa la difficoltà di collocare esattamente gli interventi nel quadro dei programmi cui fanno riferimento. Ciò impedisce, allo stato, di verificare in maniera esaustiva l'andamento dei singoli progetti e soprattutto di conoscere se il totale degli impegni derivanti dai provvedimenti emessi per un progetto abbia o meno superato il tetto di spesa fissato dalle delibere approvative dello stesso.

5.2 Unità tecnica centrale e Unità tecniche locali

Il modello organizzativo risente della mancata definizione dei compiti tecnici delle suddette «unità» e del loro collegamento con gli organi decisionali e con l'apparato amministrativo del Fondo: omissione questa generatrice di notevoli disfunzioni che è bene eliminare prontamente prima del loro consolidamento.

In proposito si osserva che ex art. 12 della citata legge n. 49 l'UTC è costituita «a supporto dell'attività della DGCS e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativa alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo di programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione nonché per le attività di studio e di ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo». La sua articolazione funzionale, soggiunge lo stesso testo legislativo, va determinata in modo «da specchiare al massimo l'articolazione funzionale della D.G.C.S.».

Da tali enunciazioni legislative si desume che spetta alla Direzione generale - in ottemperanza ed in armonia con le scelte programmatiche del CICS specificate dal CD - elaborare i singoli programmi, iniziative ed interventi secondo la propria articolazione funzionale, diretta e coordinata dal direttore generale e dai suoi collaboratori responsabili dei diversi uffici, alla luce della ripartizione di competenze operata con D.M. del 17 gennaio 1990.

Il corretto funzionamento dell'UTC e delle UTL è normativamente concepito e articolato in stretta dipendenza funzionale con la Direzione generale e le rappresentanze diplomatiche, istituzionalmente preposte alla trattazione dei profili politico-istituzionale e negoziale, in cui la conoscenza tecnica costituisce un elemento essenziale per l'adozione, la programmazione e l'esecuzione delle diverse iniziative.

In buona sostanza, i principi di buona amministrazione impongono il collegamento diretto tra i diversi «protagonisti» amministrativi e gli esperti delle Unità tecniche per l'acquisizione pronta e completa di tutti i dettagli tecnici necessari ai fini conoscitivi e di supporto dell'attività del CICS e del CD e di concreta attuazione delle singole misure.

L'estensione agli esperti di funzioni diverse da quelle previste dall'art. 12 della legge n. 49, cioè di «supporto all'attività della Direzione Generale, limitatamente allo svolgimento di compiti di natura tecnica», può arrecare elementi di confusione nelle procedure amministrative e inficiare il principio di responsabilità di direzione, che incombe invece in forma piena ai funzionari diplomatici ed amministrativi in servizio all'Amministrazione centrale o all'estero. La mancata definizione dei limiti dell'azione degli esperti potrà produrre disfunzioni nei contatti tra unità tecniche locali ed unità tecnica centrale per il possibile sovrapporsi di valutazioni. Ne consegue che sarebbe appropriato dettare apposite istruzioni per ben precisare i suddetti limiti della attività dell'UTC e UTL nonchè per ribadire i diritti e doveri dei funzionari titolari della potestà decisionale anche per le correlate responsabilità d'ordine amministrativo contabile.

Infine, va sottolineato che il personale dell'UTC, assunto con contratto di diritto privato per una durata quadriennale, è al 31 dicembre 1991 costituito, a fronte di un organico di 120 unità, da 89 esperti, di cui si prevede nel 1992 l'incremento di altre sei unità, mentre le UTL (art. 13 legge n. 49 del 1987), a distanza di quattro anni dall'entrata in vigore della legge, non sono ancora costituite. Entro il 1992, l'Amministrazione ha predisposto gli atti necessari per l'entrata in funzione di sei UTL (Albania, Tunisia, Senegal, Egitto, Argentina e Cina).

Risulta che il personale dell'UTC viene talvolta utilizzato per valutare progetti non rientranti nel settore di specializzazione per il quale il personale stesso ha concorso.

5.3 Particolari situazioni operative

L'art. 16 della legge n. 49 stabilisce che il personale considerato è costituito da:

a) dipendenti del Ministero degli affari esteri, di cui non viene stabilito il numero e che risultano essere rappresentati — per la cronica carenza degli organici — da un certo numero di funzionari ed impiegati, per giunta soggetti ad un pressochè biennale «turn over», con riflessi non certo positivi sull'acquisizione di una professionalità specifica, data anche la complessità della normativa da applicare;

b) magistrati ordinari o amministrativi ed avvocati dello Stato «comandati» o da nominare con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, in misura di 7 unità, peraltro presenti in misura ridotta (n. 4);

c) esperti e tecnici assunti con contratti di diritto privato, da adeguare numericamente alle esigenze dell'Unità tecnica centrale e delle Unità tecniche locali;

d) dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali, di enti pubblici non economici, in posizione di fuori ruolo o di comando, che non sono quantificati nel numero, riferendosi i «contingenti» di cui all'art. 21, comma 1, della legge, al personale da inviare in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi e non a quello da destinare all'anzidetta Direzione generale; tra l'altro, la normativa vigente è carente per ciò che attiene alla procedura da adottare per il collocamento in posizione di comando o fuori ruolo dei dipendenti degli enti locali e degli enti pubblici non economici;

e) «funzionari esperti» aventi la cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali, nei limiti di un contingente massimo di 30 unità (attualmente sono presenti 18 funzionari).

La situazione del personale risultante dall'applicazione della ricordata normativa, evidenzia diverse anomalie. Oltre quella riguardante gli esperti dell'UTC, è stata riscontrata la carenza di personale qualificato per gli approvvigionamenti e le procedure contrattuali. Ciò determina gravi difficoltà e rilevantissimi ritardi nel portare avanti le iniziative di cooperazione; perfino nei casi di interventi straordinari, di cui all'art. 11 della legge, spesso caratterizzati da estrema urgenza, l'attuazione delle iniziative deliberate richiede tempi che talora raggiungono i 2 o 3 anni.

È evidente che, nel prevedere e disciplinare un sistema di cooperazione allo sviluppo che comporta ogni anno l'erogazione di ingenti risorse finanziarie, si sarebbe dovuto porre in essere prontamente una struttura operativa in grado di assicurare il migliore e più efficiente sistema di erogazione dei fondi assegnati dal Parlamento, in vista degli obiettivi prefissati.

D'altra parte, la confusione e la sovrapposizione dei ruoli fra «personale diplomatico», «personale amministrativo» e «personale tecnico», più volte censurate dalla Corte compromette l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

5.4 *Coordinamento dell'azione della D.G.C.S. con gli interventi similari di altri organismi*

Il coordinamento tra le varie Amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della cooperazione è, nonostante i tentativi anche recenti posti in essere dal legislatore, di portata estremamente limitata, mentre la stessa programmazione, a livello della struttura che alla cooperazione è in via primaria preposta, appare ancora incerta e non ben definita.

In particolare, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), chiamato in via istituzionale a determinare gli indirizzi generali della politica italiana di cooperazione ed a svolgere le conseguenti funzioni di programmazione e di coordinamento, oltre che di verifica dello stato di attuazione dell'attività di cooperazione stessa, si è — almeno nella fase iniziale — disperso in iniziative per lo più settoriali, spesso volte ad assicurare un «continuum» rispetto alla gestione condotta sulla base delle vecchie leggi, espressamente abrogate: gestione che, più che proseguita, avrebbe dovuto essere avviata a sollecita conclusione, in vista del conseguimento dei nuovi obiettivi segnati dalla legge n. 49 del 1987.

Ciò ha comportato da un lato, una iperfunzionalità del Comitato direzionale che, da organo di attuazione di direttive politiche, si è talora trasformato in organo di definizione politica degli interventi e, dall'altro, una ipofunzionalità della neo- costituita Direzione generale, che ha dovuto ripartire le proprie limitate capacità organizzative fra gestione di vecchi progetti, cui sono state assegnate ulteriori risorse finanziarie, ed avvio — così reso più complesso ed arduo — di nuovi programmi, da condurre in una ottica coordinata moderna ed efficientistica.

La D.G.C.S., più volte interpellata dalla Corte in merito alla conoscenza che essa ha di iniziative nazionali di cooperazione assunte da altri soggetti non ha ancora fornito appaganti elementi di risposta. Risulta che talvolta la conoscenza delle iniziative di cooperazione decise in sede CEE è assunta in occasione delle sessioni del Consiglio, nonché delle riunioni dei Comitati di finanziamento (Comitato del Fondo europeo di sviluppo, Comitato dell'aiuto ai PVS d'America Latina e Asia, Comitato Aiuto Alimentare, Comitato art. 6, ecc.) ai quali la Commissione sottopone le proposte di finanziamento di progetti e programmi di cooperazione.

Circa gli interventi svolti dagli altri Stati membri, è generalmente fornita una sintetica informativa in occasione delle periodiche «pledging conferences» o delle riunioni annuali dei donatori di un singolo Paese.

Infine, la conoscenza delle iniziative assunte dalla FAO come dagli altri organismi agricoli delle Nazioni Unite è resa possibile grazie al collegamento assicurato dalla Rappresentanza Permanente accreditata presso i suddetti organismi.

Tuttavia, non risulta che tali elementi di conoscenza siano portati alla cognizione del CICS e del CD per la loro migliore determinazione programmatica.

Sebbene la legge 49/1987, all'art.2, quarto e quinto comma, non attribuisca una competenza autonoma alle Regioni e agli Enti locali in ordine alla realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo, prevedendo unicamente una capacità propositiva ai fini di un eventuale affidamento dell'esecuzione di interventi di cooperazione da parte della D.G.C.S. (mediante convenzioni), il regolamento di attuazione, agli artt. 18 e 19, sembra presupporre una tale competenza allorché prevede la concessione anche a detti Enti di contributi limitatamente alle attività di formazione in Italia, educazione allo sviluppo, informazione.

Sulla base di tale presupposto, la delibera 12/89 del CICS include le predette attività tra quelle che le Regioni e gli Enti locali possono promuovere autonomamente e che possono essere cofinanziate mediante contributi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel 1991 sono stati approvati dal Comitato Direzionale e parzialmente finanziati cinque programmi di educazione allo sviluppo e informazione, proposti dalle Regioni Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto e da un consorzio di Enti locali costituito dalla Provincia di Alessandria.

Sfuggono al coordinamento della D.G.C.S. le attività del tipo considerato totalmente autofinanziate dai soggetti predetti.

Va inoltre rilevato che, nonostante la legge n. 49 del 1987 e la delibera n. 12 del 1989 del CICS non estendano agli interventi straordinari la facoltà propositiva delle Regioni e degli Enti locali, nè tantomeno prevedano una capacità autonoma dei predetti soggetti in questo campo, di fatto sono state approvate alcune leggi regionali che disciplinano l'intervento delle Regioni con risorse proprie in casi di calamità, sia direttamente che mediante contributi a organismi internazionali o di volontariato. È questo il caso della Regione Toscana, che ha recentemente emanato una legge «ad hoc», così come delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Le suddette leggi dispongono che gli interventi vengano approvati dal MAE.

D'altra parte, anche in mancanza di apposite leggi, Regioni ed Enti locali si attivano spesso in casi di calamità raccogliendo fondi tra la popolazione e chiedendo poi al MAE consigli sul loro migliore utilizzo per curarne la spedizione e la distribuzione «in loco».

La D.G.C.S. ha sinora cercato di far fronte a queste richieste, riuscendovi solo in parte. Di recente, è stato creato un Gruppo di lavoro interno con il compito di elaborare un piano di potenziamento del settore.

Le Regioni hanno recentemente costituito una associazione denominata «Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo» del quale fanno parte, a titolo consultivo, la D.G.C.S., l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), l'Unione delle Province Italiane (UPI), nonché le ONG idonee. In quella sede potrà attuarsi un più efficace coordinamento tra l'attività della D.G.C.S. e quella degli altri soggetti sovrammenzionati.

Il coordinamento dei programmi ed interventi di cooperazione di competenza della D.G.C.S. con quelli di altre amministrazioni ed enti nonché di organizzazioni internazionali dovrebbe avvenire ad opera degli Uffici territoriali e dei funzionari con incarichi speciali.

Nell'anno in riferimento non sono state emanate direttive o indirizzi riguardanti le modalità di coordinamento.

5.5 Attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241

Al pari del Ministero degli affari esteri, nel cui ambito la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo opera istituzionalmente, nessun atto risulta adottato per dare concreta attuazione ai principi di trasparenza amministrativa dettati con la legge surriferita.

Attualmente essa sta procedendo alla raccolta degli elementi necessari per l'elaborazione di una regolamentazione applicativa della legge. A tal fine gli uffici interessati stanno svolgendo un lavoro approfondito nelle singole disposizioni della citata legge per trarne indicazioni utili per il raggiungimento degli obiettivi voluti dal legislatore.

Al riguardo, la Corte rileva il ritardo con cui i competenti organi direzionali procedono all'attuazione di una fondamentale normativa adottata dal Parlamento nella precipua ottica di modernizzazione dell'apparato pubblico e di trasparenza della gestione amministrativo-contabile per stabilire rapporti di proficua collaborazione con i cittadini.

5. Profili inerenti il personale

5.1 La consistenza numerica

Tra febbraio e settembre 1991 sono state assunte, con contratti biennali, 97 unità appartenenti a varie qualifiche funzionali (70 unità di V q. f., 24 di VI e 3 di VII) di guisa che il personale della D.G.C.S. ammonta al 31 dicembre a 584 unità.

Per il 1992, sono in corso le procedure concorsuali per l'assunzione di 21 esperti dell'Unità tecnica centrale, a completamento dell'organico di 120 unità previsto dall'art. 12, comma 3, della legge n. 49/1987.

È prevista infine l'assunzione di 12 esperti provenienti da Organismi internazionali, per integrare il contingente di 30 unità stabilito dall'art. 16, primo comma, punto e) della legge sopra citata.

La D.G.C.S. segnala carenze di personale, soprattutto della III, IV e V qualifica funzionale, nonché per i profili professionali direttivi (settori amministrativo e della contrattualistica).

6.2 *Le missioni all'estero*

La realizzazione dei progetti di cooperazione si ripercuote ovviamente sull'andamento delle missioni all'estero, sia di breve durata che per periodi eccedenti i quattro mesi. Tali missioni sembrano venir disposte «sul momento», al di fuori cioè di un piano organico che tenga conto dell'indispensabile raccordo con le iniziative intraprese e da intraprendere; autorizzate per esigenze di natura la più diversa, ma sempre rapportabili alla cooperazione allo sviluppo, esse incontrano un limite numerico nei contingenti di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 49 del 1987, fissati con decreto interministeriale 2 maggio 1988, con riguardo però a quelle di durata eccedente il quadrimestre, mentre non esiste alcun limite per le missioni di breve durata.

Si è già detto che i contingenti previsti dal richiamato art. 21 sono stati riferiti non al personale da adibire alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'art. 16, bensì a quello da inviare in missione all'estero ex art. 17. Ciò comporta ovviamente che per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici non economici da collocare in posizione di fuori ruolo o di comando presso la detta Direzione generale non solo non è prevista una procedura di utilizzazione (ci si riferisce in modo particolare al personale degli enti locali e degli enti pubblici non economici) ma neppure un contingentamento massimo entro cui i fuori ruolo ed i comandi possono essere richiesti e autorizzati, a differenza di quanto avveniva in vigore della legge n. 38 del 1979.

Una tale situazione si presenta suscettibile di ingenerare un uso distorto, soprattutto dell'istituto del fuori ruolo.

6.3 *La formazione professionale del personale e il ricorso agli esperti esterni.*

In aggiunta all'attività svolta dal Ministero degli affari esteri a favore del proprio personale (corsi di informatica e di insegnamento delle lingue straniere), la D.G.C.S. svolge una propria, complementare, attività di formazione nel settore dell'informatica per il proprio personale.

Tale attività ha carattere permanente e concerne le procedure gestite dal Sistema informatico ed i relativi «pacchetti» applicativi dei singoli uffici.

È stato inoltre affidato all'IBM il compito di effettuare un corso di formazione «ad hoc» per tre operatori su elaboratore centrale.

Sono infine in corso contatti con l'Istituto diplomatico per l'organizzazione, nell'anno 1992, di corsi di formazione per il personale della Direzione generale sui principali aspetti relativi all'attività di cooperazione allo sviluppo.

La legge 49/1987, all'art. 37 comma 4, prevede la possibilità da parte della D.G.C.S. di sovvenire ai fabbisogni per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento proprio e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico ed operativo.

A tal fine l'art. 23 del regolamento di attuazione della legge dispone che la D.G.C.S. può avvalersi, a supporto delle attività di carattere tecnico, contrattuale ed operativo di cui alla legge, di servizi di consulenza ed ausiliari acquisiti contrattualmente da enti e società, pubblici e privati, da consorzi e cooperative; dispone, altresì, che la stessa Direzione generale può effettuare studi, rilevazioni, analisi e consulenze per lavori ed attività di carattere specialistico mediante contratti di ricerca e consulenza con Università, Istituti pubblici e privati di ricerca, con esperti del settore pubblico e privato; prevede inoltre la possibilità di ricorrere a terzi per traduzioni, redazione di articoli, corsi di dattilografia, trasporto, spedizioni, ecc..

Ai sensi di tali disposizioni sono stati esaminati, nel corso del 1991, alcuni decreti approvativi di convenzioni o contratti di cui sopra, nonché contratti per studi e ricerche, la cui istruttoria è ancora in corso.

6.4 Determinazione e monitoraggio dei carichi funzionali di lavoro

A seguito di apposita istruttoria è emerso che da parte della D.G.C.S. non è stato proceduto ad alcun rilevamento proteso a dare attuazione alla direttiva della Presidenza del Consiglio (circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 50017 del 19.7.1989) afferente alla definizione dei carichi funzionali di lavoro ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 febbraio 1986 n. 13 e dell'art. 12 del D.P.R. 23 agosto 1988 n. 395.

Tale omissione assume una peculiare rilevanza nel quadro della revisione delle piante organiche definite prima del 31 dicembre 1989 da sottoporre all'approvazione formale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e rende di difficile accertamento le lagnanze formulate, a più riprese, dagli organi responsabili della gestione del Fondo sulla carenza di personale.

7. Attività delle organizzazioni non governative (ONG)

A seguito di accertamenti specifici compiuti dalla Corte ai fini del presente referto, considerazioni particolari possono essere svolte sulle Organizzazioni non governative (ONG), la cui disciplina positiva risulta innovata, per quanto riguarda i volontari ed i cooperanti, dalla legge 29 agosto 1991 n. 288. Tali organizzazioni sono particolarmente attive nel presentare iniziative ex art. 29, comma 2, della legge n. 49, che peraltro rispondono a programmi autonomamente assunti, anche su gradimento delle Autorità dei Paesi in via di sviluppo, e spesso non si inseriscono nel contesto dei piani della Direzione generale, non sempre puntualmente definiti a livello di Comitato Direzionale. Va anzi detto che non sono frequenti le ipotesi in cui la stessa Direzione generale si avvale, per proprie iniziative ed interventi, di O.N.G., con cui può stipulare convenzioni e contratti ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge n. 49. In effetti, le iniziative ex art. 29 — spesso pregevoli — che per il disposto dell'art. 5, ultimo comma, dovrebbero essere finanziate in via eccezionale, stanno acquistando carattere di generalità, grazie anche all'appoggio ricevuto dai Paesi beneficiari, mentre gli interventi ex art. 15, comma 5, della Direzione generale, che dovrebbero avere carattere di normalità, divengono sempre meno ricorrenti. A questo proposito è da osservare che l'eccezione al sistema della gara pubblica di aggiudicazione, introdotto dall'art. 3 della legge n. 412 del 1991, sembra dover essere limitata alle sole iniziative delle O.N.G. ex art. 29 della legge n. 49, con esclusione di quelle ex art. 15, comma 5.

In merito all'attività concretamente svolta dalle O.N.G. non può sottacersi che nel 1991 sono stati superati i criteri di discrezionalità prevalsi negli ultimi anni mediante la valorizzazione del ruolo della Commissione O.N.G. prevista dal comma 10, art. 8 della legge n. 49 che ha consolidato metodi di valutazione, di controllo e di rettifica delle scelte operate, suggerendo altresì una politica di finanziamenti fondata su regole certe, tese ad evitare fluttuazioni accentuate. In questo compito di ordine generale, le riunioni della Commissione O.N.G. hanno costituito una valida sede di valutazione ai fini di un'equilibrata politica di sostegno basata sulla trasparenza.

Sembra emergere un'attenzione maggiore nei confronti dei mutamenti internazionali verificatisi così rapidamente dopo la caduta del muro di Berlino e del comunismo sovietico, favorendo approcci più articolati nei Paesi in via di sviluppo. Le ONG infatti sono associazioni che hanno dato grande valore alla loro autonomia considerata come una caratteristica distintiva della propria identità.

Sotto l'aspetto più operativo, sono state portate a compimento le seguenti realizzazioni:

a) aumento del numero delle O.N.G. idonee, che sono ora 119 rispetto alle 110 del 1990. Anche se presentano una particolare concentrazione al Nord e nella capitale, sono presenti su tutto il territorio nazionale. Le dimensioni sono diverse: organismi grandi e medi coesistono con una maggioranza di piccole O.N.G. di ridotta capacità progettuale;

b) aumento degli stanziamenti: è stata elevata nel corso del 1991 la quota annuale riservata ai programmi «promossi» che passa da 150 a 160 miliardi.

Nell'ambito della programmazione triennale è stata mantenuta uguale l'analoga disponibilità per i programmi «affidati», cifrata ad un tetto di 150 miliardi. Si aggiungono poi gli stanziamenti per programmi straordinari e di emergenza. L'impegno finanziario per il sostegno delle attività delle O.N.G. ammonta quindi nel triennio 1991-1993 a circa mille miliardi. Anche in questo campo specifico, c'è stata una tendenza all'aumento.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto ai contributi concessi nel 1989 per programmi promossi di 122 miliardi, a quelli concessi nel 1990 di 117 miliardi, sono stati assegnati nel 1991 contributi per quasi 154 miliardi;

c) fissazione dei criteri di scelta dei programmi affidati: nella perdurante instabilità e discrezionalità dei programmi affidati, la Direzione generale ha opportunamente proposto alcuni criteri di scelta che sono stati deliberati dalla Commissione O.N.G. il 24 aprile 1991 e recepiti in sede di Comitato direzionale, assumendo quindi veste formale. Essi sono: capacità gestionale, indicazioni che pervengono da parte dei Governi dei Paesi in via di sviluppo unite a quelle delle Rappresentanze diplomatiche italiane, specializzazione in settori di intervento, presenza nel Paese o nell'area geografica e professionalità del personale volontario e cooperante. Per tal via si è introdotto nel settore delle O.N.G. una procedura simile a quella della gara che la legge n. 412 del 30 dicembre 1991 ha voluto applicata ad ogni iniziativa di cooperazione, escludendo però espressamente il sistema delle O.N.G..

Ciò ha consentito di sottoporre al parere della Commissione O.N.G. «affidamenti» ad O.N.G. per un ammontare di circa 75 miliardi;

d) maggiore chiarezza e tutela sul piano normativo dei volontari e dei cooperanti destinati all'estero. La legge n. 288 del 29 agosto 1991 ha introdotto alcune modifiche in materia previdenziale ed assicurativa per i volontari civili e cooperanti che lavorano all'estero in programmi di cooperazione. È stata avviata la stesura del regolamento di esecuzione. Le principali innovazioni legislative sono le seguenti:

a) il rapporto dei volontari e cooperanti con le O.N.G. non è di lavoro subordinato. Ogni contratto con tale caratterizzazione è considerato nullo;

b) sono integralmente a carico della Direzione generale i contributi previdenziali ed assistenziali nonché i premi per i rischi di infortuni, morte e malattia dei volontari, cooperanti e loro familiari a carico;

c) obbligo della Direzione generale di provvedere direttamente all'accredito dei contributi presso gli istituti previdenziali.

Tale normativa ha superato una circolare della Direzione generale, adottata nel dicembre 1990, che aveva modificato la prassi invalsa nel settore dei contributi previdenziali ed assistenziali. Secondo tale atto amministrativo l'obbligo della Direzione generale doveva essere correlato solo al «rimborso» dei contributi stessi proposti dalle O.N.G. e non al pagamento diretto. La vertenza giudiziaria-amministrativa è stata così risolta dalla legge citata.

È da notare ancora che le iniziative realizzate dalle O.N.G. sono sottoposte ad una complessa procedura di valutazione, controllo e monitoraggio. Innanzitutto i programmi promossi vengono sottoposti al vaglio degli esperti del competente ufficio della Direzione generale.

Successivamente i programmi con le relazioni degli esperti sono inoltrati all'Unità Tecnica Centrale che li riesamina fornendo la necessaria valutazione di congruità. Quindi le iniziative sono sottoposte al vaglio della Commissione O.N.G. che esprime il proprio parere obbligatorio. Espletata tale fase, i programmi sono sottoposti all'approvazione del Comitato direzionale. La verifica e il monitoraggio delle realizzazioni O.N.G. sono poi svolte dalla Direzione generale.

In conclusione, il settore delle O.N.G. sembra caratterizzato da iniziative articolate in modo da favorire trasparenza e rapida gestione. È da tempo comunque presente la fondamentale differenza esistente tra le iniziative di cooperazione gestite da imprese e quelle delle O.N.G. che per poter ottenere fondi statali debbono aver ottenuto il preventivo riconoscimento della loro «idoneità»: beneficio peraltro che la Direzione generale può revocare a seguito di ispezioni che a partire dal 1991 si è deciso di effettuare con cadenza regolare ed in modo organico. C'è da chiedersi se le tappe della procedura burocratica autorizzativa della spesa, e cioè: a) controllo dell'idoneità dell'O.N.G., b) primo esame del progetto da parte di un gruppo di esperti, c) secondo esame dello stesso da parte di un altro gruppo di esperti che fanno capo all'U.T.C., d) terzo esame del progetto da parte della Commissione O.N.G., e) quarto esame dello stesso da parte del nucleo di valutazione, f) quinto esame con eventuale approvazione da parte del Comitato Direzionale, non costituiscano un fattore di rallentamento di istruttorie che dovrebbero essere, per loro natura più agili.

8. Attività contrattuale

8.1 Aspetti generali

Per l'esecuzione dei propri interventi, la Direzione generale deve ricorrere ai soggetti privati mediante sia appositi contratti sia specifiche convenzioni con organismi specializzati.

Nel corso del 1991 non sono stati stipulati contratti mediante pubblici incanti, licitazione privata ed appalto concorso, in quanto la D.G.C.S. ai fini della aggiudicazione dei lavori o dei servizi ovvero delle forniture (artt. 2 e 11 della legge n. 49 del 1987) ha fatto costantemente ricorso alla trattativa privata ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 177/88. Nel 70% circa dei casi la trattativa privata è stata preceduta da gare officiose.

Per il rimanente 30% l'Amministrazione si è rivolta direttamente ad una determinata impresa o perchè verificantesi la fattispecie prevista dall'art. 8, comma 1, p. B) del D.P.R. 177/88 (Ente esecutore designato dal Paeve beneficiario) oppure per interventi da portare a termine, sovente con atti aggiuntivi, dall'impresa che aveva iniziato la prestazione (lavori o forniture).

Inoltre l'attività contrattuale della D.G.C.S. si è svolta senza tenere conto alla disciplina comunitaria in materia di pubbliche forniture ed appalti (Direttive CEE 26 luglio 1971 n. 304 e 305; recepite nell'ordinamento italiano con D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 e legge 30 marzo 1988 n. 113).

A partire dal gennaio 1992, l'Amministrazione dovrà attenersi alla normativa CEE per effetto dei decreti legislativi 19 dicembre 1991 n. 406 e 15 gennaio 1992 n. 48, come espressamente disposto dall'art. 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, anche per le iniziative di cui al comma 6 dell'art. 15 della legge n. 49 del 1987, stante l'esplicita abrogazione di quest'ultima disposizione ad opera della citata legge n. 412.

La legge n. 49 del 1987 non contempla il parere obbligatorio del Consiglio di Stato; prevede soltanto che le delibere ed i pareri del Comitato Direzionale sulle singole iniziative di cooperazione siano obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'art. 12 e, nel caso di trattativa privata, che il contratto e le relative valutazioni tecniche siano pubblicati nel bollettino di cui all'art. 9, comma 5 della legge.

Va rilevato che tale procedura di pubblicità ai fini della trasparenza, nel caso della trattativa privata non risulta efficace, atteso che solo nel febbraio 1992 sono stati pubblicati i contratti del gennaio 1991.

In ottemperanza alla normativa vigente, nelle more del pieno funzionamento dell'Unità tecnica centrale, la D.G.C.S., per la valutazione della congruità dei prezzi (deliberazione della Sezione del controllo della Corte dei conti n. 38/1991), ha l'obbligo di acquisire motivati pareri tecnico-consultivi, che possono essere forniti:

- da un esperto dell'Unità tecnica centrale (parere approvato successivamente dal funzionario responsabile del settore interessato);
- da una Commissione informale composta da funzionari interni all'amministrazione;
- dall'Ufficio tecnico erariale;
- da organismi con i quali la D.G.C.S. ha una convenzione.

Tuttavia, come già rilevato, la D.G.C.S. spesso non fa ricorso, agli organi dei ministeri tecnici.

Per ciò che attiene all'applicazione dell'art. 33, commi 2 e 3, della legge n. 41 del 1986, l'Amministrazione si è attenuta al disposto della normativa, mentre per l'affidamento dei lavori con il metodo del «prezzo chiuso» (art. 33, comma 4, della legge n. 41 del 1986), si osserva che finora nessun provvedimento di questo tipo ha formato oggetto di controllo da parte della Corte.

Le anticipazioni sono state adeguate alla disciplina stabilita dal D.L. n. 165 del 1989, convertito in legge 26 aprile 1989 n. 155.

8.2 Contratti di formazione professionale a favore dei PVS

Particolari problemi si pongono per il settore della formazione professionale a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991, che — come si è più volte ricordato — con l'art. 3 ha reso obbligatorie le gare pubbliche di aggiudicazione per le iniziative di cooperazione. Ed invero, non risultando la formazione professionale fra le materie escluse dal nuovo sistema, sembrerebbe che le gare pubbliche siano necessarie anche per le relative iniziative, per le quali peraltro si era sempre proceduto, in passato, in forma privata, in considerazione dell'«intuitu personae» del rapporto, avuto riguardo alla specifica competenza professionale richiesta nei soggetti chiamati ad impartire la formazione stessa.

8.3 Controlli sull'attività contrattuale

Non sono tuttora pervenuti all'esame della Corte gli atti relativi all'attuazione dei contratti per il 1991.

Da notizie assunte presso la competente Ragioneria risultano altresì essersi verificati casi di pagamenti di penali per ritardata consegna di merci; risulta, sempre secondo la stessa fonte, che l'affidamento di collaudi a singoli collaudatori od a Commissioni di collaudo, avviene con notevole ritardo sui tempi dovuti; i ritardi sarebbero conseguenti alla mancata previsione dell'onere dei collaudi stessi all'atto di approvazione dei progetti.

Nel corso dell'anno 1991, la D.G.C.S. non ha stipulato contratti di concessione, ai sensi dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge n. 49 del 1987.

Per un decreto relativo all'approvazione di un contratto di concessione stipulato in data 9 maggio 1990 con la Soc. Italgenco nel 1990, la Corte a seguito di accertamenti, effettuati nel novembre 1990 e diretti a verificare lo stato di attuazione dell'intervento straordinario di cooperazione, relativo alla costruzione di 5.000 alloggi popolari e di centri polivalenti socio-sanitari in Buenos Aires e provincia (affidato in concessione alla Italgenco S.p.A. per un costo complessivo di circa 80 miliardi) ha rilevato notevoli ritardi nell'esecuzione dell'opera.

Inoltre nel corso dell'anno 1991 sono state stipulate convenzioni, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 177 del 1988, con le Organizzazioni non governative, con altre amministrazioni dello Stato, con enti pubblici, ivi comprese le società a partecipazione statale come da prospetto allegato (cfr. all. B), con enti privati riconosciuti, per lo svolgimento di interventi straordinari o di emergenza nei Paesi in via di sviluppo, con enti pubblici e privati, per la esecuzione di iniziative di formazione, e con enti pubblici per le attività di informazione.

Con D.P.R. 27 gennaio 1990 n. 116 (G.U. 113 del 17 maggio 1990) è stato approvato il regolamento per i lavori, le somministrazioni, i servizi e le spese in economia dell'amministrazione degli affari esteri. Si segnala in proposito l'art. 8, che rende applicabili alla D.G.C.S. (in quanto compatibili) gli artt. da 2 a 7 del regolamento stesso.

La D.G.C.S., interpellata in merito alla concreta applicazione del citato regolamento, con nota n. 229 del 14 aprile 1992, ha confermato che nel 1991 non ha effettuato acquisti e servizi in economia, né esecuzione di lavori a cottimo fiduciario.

Per la scelta dei privati fornitori di beni e servizi, l'amministrazione utilizza procedure differenziate secondo quanto previsto dalla legge 49/1987 e dal regolamento di esecuzione (D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177).

Nel corso del 1991 la D.G.C.S. ha proceduto all'affidamento di iniziative di cooperazione ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 177/1988 (procedura concorsuale) ovvero a trattativa privata o diretta ai sensi dell'art. 15, comma 6 della legge 49/1987, in presenza delle condizioni ivi richiamate, previa autorizzazione del Comitato direzionale.

Nel 1991 sono state inoltre costituite le commissioni per la formazione di elenchi di imprese specializzate e di liberi professionisti.

Interventi correttivi e di adeguamento sembrano a questo punto indifferibili, specie dopo che i compiti della Direzione generale sono stati resi più impegnativi per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 412 del 1991.

È noto che in vigenza della legge n. 49 del 1987, gli organi operativi della Cooperazione allo sviluppo erano ampiamente facoltizzati a ricorrere allo strumento della trattativa privata, non solo in tema di spese di funzionamento ma anche in materia di iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari, la Direzione generale poteva stipulare convenzioni e contratti con soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato, eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata, previa autorizzazione del Comitato direzionale.

Con l'entrata in vigore dell'art. 3 della ricordata legge n. 412 del 1991, è divenuta obbligatoria «l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione secondo la vigente normativa comunitaria» per «l'attuazione delle iniziative di cooperazione», ad esclusione di quelle finanziate ai sensi degli articoli 11 (interventi straordinari) e 29 (interventi a favore delle Organizzazioni non governative) della legge n. 49 del 1987, mentre, come già detto, il comma 6 dell'art. 15 di quest'ultima legge è stato espressamente abrogato.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al di là dei complessi problemi interpretativi e di natura transitoria che la nuova norma comporterà e che attengono soprattutto all'estensione e alla portata della previsione nonché al seguito delle iniziative deliberate dal Comitato direzionale, il ricorso a «gare pubbliche» implicherà soluzioni organizzative che la Direzione generale competente, già in difficoltà con le «procedure» semplificate, dovrà porre allo studio e risolvere in tempi brevi.

Con riguardo ai più significativi profili emersi in sede di controllo non può non rilevarsi la mancanza di un «quadro d'insieme» idoneo a fornire quei connotati di pianificazione e di coordinamento che il legislatore del 1987 aveva previsto ed auspicato.

Va precisato che la «Banca dati informativi», prevista dall'art. 36 della legge n. 49 non ha ancora raggiunto livelli operativi soddisfacenti, per cui la possibilità di accesso alla medesima è risultata di scarso ausilio ai fini dell'esercizio del controllo.

In particolare, nell'esame delle convenzioni e dei contratti, non è stato possibile focalizzarne, tramite il ricorso al sistema informativo, l'esatta collocazione nel quadro dei programmi cui si riferivano, nè la coerenza con la relazione previsionale e programmatica che il Ministro degli affari esteri è tenuto annualmente a predisporre (art. 2, comma 2).

Sempre con riferimento alle convenzioni e contratti, che rappresentano il settore più rilevante della cooperazione allo sviluppo, va detto che, in attesa di un potenziamento del «multilaterale», in linea con gli orientamenti emersi nel corso della Conferenza sulla cooperazione allo sviluppo tenutasi a Roma dal 17 al 19 ottobre 1991, molto intensa è risultata l'attività «bilaterale».

Pertanto, dai numerosi contratti esaminati non è stato possibile ricavare un piano organico e finalizzato agli obiettivi prefissati, ma piuttosto una serie di iniziative talora scoordinate fra loro. Un tale «modus procedendi», reso possibile dalla normativa, sia pure in via eccezionale, ha assunto via via dimensioni sempre più significative, per cui è da supporre che la gravità della situazione abbia concorso all'abrogazione espressa dell'art. 15 comma 6 della legge n. 49 del 1987.

Talvolta sono stati evidenziati da parte dell'Ufficio di controllo la possibilità ed il pericolo di scostamenti dalle direttive contenute nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge n. 49 del 1987.

È da osservare invece che, una volta approvata l'iniziativa e formalizzato il contratto o la convenzione, la Direzione generale — per quanto è stato dato rilevare anche in sede di «accertamenti diretti» — non è in grado di seguirne compiutamente lo svolgimento e di effettuarne una esaustiva valutazione «ex post», con la conseguenza che ogni apprezzamento in termini di economicità, di efficienza e di efficacia dell'azione svolta risulta allo stato difficile, incompleto e lacunoso.

A tale inconveniente potranno forse porre rimedio la prevista, ma non ancora attuata, costituzione di Unità tecniche locali nei Paesi in via di sviluppo beneficiari della cooperazione italiana e una più attenta e mirata azione di controllo delle iniziative, da effettuarsi ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 177 del 1988.

Capitolo XXXII

TRASFERIMENTI E CONFERIMENTI ALLE IMPRESE

Sommario: — **Premessa e avvertenze metodologiche.**

Considerazioni Generali.

1. **Analisi dei dati - Le erogazioni alle imprese.** 1.1. *I trasferimenti alle imprese nel 1990. Trasferimenti all'AIMA ed agli Istituti finanziari.* 1.1.1. *Trasferimenti alle «altre imprese».* 1.1.2. *Gli aiuti all'investimento.* 1.1.3. *Ripartizione dei trasferimenti tra impresa privata ed impresa pubblica.* 1.1.4. *I trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.* 1.1.5. *Trasferimenti non classificati nella sottovoce «imprese».* 1.2. *I trasferimenti alle imprese nel 1991.* 1.2.1. *Trasferimenti all'impresa pubblica.* 1.2.2. *Trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno.* 1.3. *Erogazioni alle imprese non classificate in bilancio come trasferimenti.* 1.3.1. *Partecipazioni azionarie e conferimenti alle imprese pubbliche.* 1.3.2. *Erogazioni a carico di particolari capitoli.*

2. **Le regole della libera concorrenza e gli aiuti alle imprese.** 2.1. *Problemi di coordinamento del sistema nazionale.* 2.2. *La disciplina comunitaria.* 2.2.1. *Le determinazioni della Commissione CEE sugli aiuti alle imprese.* 2.2.2. *Le sentenze della Corte di giustizia europea.* 2.3. *L'attività dell'Autorità Garante della concorrenza.*

Premessa

La Corte dei conti, sulla base dei provvedimenti pervenuti al suo controllo, ha già dal 1988 impostato uno studio – supportato dall'utilizzazione di programmi informatici di elaborazione dei dati – sui flussi finanziari che, in funzione di stimolo o sostegno alle imprese e a determinati settori produttivi e commerciali, escono dal bilancio dello Stato, fornendo altresì le proprie osservazioni e valutazioni in ordine alla natura degli interventi, ai trends evolutivi delle spese, ad una loro rispondenza agli indirizzi di politica economica programmati (1).

La rilevanza che la questione degli aiuti statali al comparto imprenditoriale continua ad avere in sede comunitaria, sotto il profilo del rispetto delle regole della concorrenza nell'obiettivo dell'integrazione del mercato, ha indotto la Corte ad un approfondimento del fenomeno nei suoi andamenti finanziari, dedicando alla materia per la prima volta autonomo capitolo della Relazione (2).

Nei paragrafi che seguono pertanto:

a) si procede ad un aggiornamento al 1991 dei dati e delle considerazioni già svolte nelle passate Relazioni e nei Referti specifici del 1990 sugli Aiuti alle imprese e sulla Spesa ordinaria nel Mezzogiorno, evidenziando gli impegni di competenza piuttosto che il dato dei pagamenti, peraltro indicato nelle tabelle allegate;

1) Cfr. Referto al Parlamento sugli aiuti alle imprese, C.C. Sezioni Riunite del 13 novembre 1989; Referto al Parlamento sulla spesa ordinaria nel Mezzogiorno, parte II, C.C. Sezioni riunite del 5 dicembre 1990; Relazioni annuali al Parlamento sul Rendiconto generale dello Stato, Parte generale – Gestione della spesa – e capitoli sul Ministero dell'Industria, commercio e artigianato, sulle privatizzazioni, sugli interventi nel Mezzogiorno; nonché Relazione della Sezione controllo enti sull'Agenzia per il Mezzogiorno.

2) Lo scorso anno la materia è stata trattata nel capitolo dedicato al Ministero dell'Industria, commercio e artigianato, con riferimento particolare e limitato agli interventi di competenza di tale Ministero.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) si individuano le lacune della codifica ufficiale di bilancio di cui la Corte ha più volte in passato auspicato la revisione, revisione che sembra ora ancor più urgente per rispondere a quelle esigenze di trasparenza delle poste di bilancio richieste da ultimo dalla Comunità europea a tutti gli Stati membri, nonchè dalla necessità di disporre di dati omogenei nell'ambito della contabilità nazionale per le impostazioni di politica di sviluppo in coerenza con gli indirizzi di politica comunitaria;

c) si indicano le particolari problematiche conseguenti al processo di rinnovamento normativo in atto e ci si sofferma sui più recenti indirizzi comunitari in materia di aiuti statali alle imprese. In proposito è possibile delineare, come specificato nella seconda parte del presente capitolo, i criteri generali cui ormai si ispira la Comunità sulla base dei vari atti della Commissione e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, che non possono essere trascurati nell'opera di coordinamento tra i due ordinamenti.

— Avvertenze metodologiche.

Si è ritenuto di evidenziare i dati finanziari presi in considerazione in apposite tabelle (allegate), elaborate e redatte distintamente per ciascuno degli anni 1988 - 1989 - 1990 - 1991, mantenendo la ripartizione delle classifiche di bilancio ufficialmente adottate nel sistema integrato Ragioneria-Corte dei conti. Ciò in quanto consente l'immediata individuazione dei flussi e la possibilità di ulteriori agevoli operazioni di aggregazione e disaggregazione dei dati di rendiconto, ove in futuro utili per più specifiche indagini, ed in quanto permette di rimarcare le carenze della classifica.

Vengono esaminate nell'ordine le poste finanziarie allocate nelle seguenti categorie:

— Cat. 1.5.2 - Trasferimenti alle imprese (spesa corrente) nelle sottocategorie 1.5.2.1 (AIMA), 1.5.2.2 (Imprese finanziarie), 1.5.2.9 (Altre imprese);

— Cat. 2.12.2 - Trasferimenti alle imprese (in conto capitale) nelle sottocategorie 2.12.2.1 (Aiuti all'investimento), 2.12.2.2 (Altre imprese), 2.12.6 (Enti pubblici dell'Amministrazione centrale) limitatamente ai capitoli interessati (7758, 7830 del Min. Tesoro, e 7546, 7548, 7551 del Min. Industria);

— Cat. 2.14 - Concessioni di crediti e agevolazioni per finalità produttive nelle sottocategorie 2.14.1 (Istituti di credito) limitatamente ai capitoli 8176 del Min. Tesoro e 7551 del Min. Università e ricerca scientifica, e 2.14.2 (Altre imprese) limitatamente al capitolo 8172 del Min. Tesoro;

— Cat. 2.13.1 - Partecipazioni azionarie e conferimenti all'impresa pubblica (in conto capitale);

— Cat. 2.12.9 - Trasferimenti alla Cassa per il mezzogiorno, nella denominazione ancora adottata dalla codifica ufficiale, in relazione all'intervento straordinario.

La particolare attenzione riservata agli impegni di competenza trova motivo nelle seguenti considerazioni.

Quando si prende ad esame il dato dei pagamenti, come ha dovuto fare la Corte in occasione dei due Referti specifici sugli aiuti statali alle imprese e sulla spesa ordinaria nel Mezzogiorno (il dato degli impegni nell'attuale sistema informatico integrato RGS-Corte dei Conti non è infatti disponibile in corso di esercizio finanziario), non si ha la percezione degli sfasamenti temporali connessi alle differenti specifiche procedure di erogazione. Sui pagamenti, infatti, si trascinano gli effetti di provvedimenti presi anche in un lontano passato (si pensi alle erogazioni per il pagamento di interessi per crediti agevolati concessi anni addietro, assai frequenti nella tipologia di spesa che qui si esamina), che confondono i fatti gestori propri della competenza e non consentono una immediata individuazione dell'incidenza finanziaria dei nuovi interventi.

Più utile, ai fini di una identificazione della reale natura del fenomeno dei trasferimenti in un dato esercizio, si rivela dunque un esame degli impegni condotto oltretutto a livello di capitolo di bilancio, o addirittura di singolo titolo di spesa quando un capitolo ricomprenda stanziamenti per interventi a carattere promiscuo o quando, per le imperfezioni della classificazione o per le particolari procedure di spesa, non sia possibile identificare altrimenti le destinazioni finali delle erogazioni (3).

3) È ciò che la Corte ha fatto già da alcuni anni rilevando che i titoli di spesa per trasferimenti alle imprese, che pervengono al proprio controllo, sono dell'ordine di 13.000 all'anno.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tali più approfondite analisi, ove necessarie, sono state effettuate dalla Corte.

Come sarà spiegato nella trattazione, ad esempio, l'analisi degli impegni rilevati su ogni singolo capitolo di spesa ha evidenziato che il totale dei trasferimenti correnti alle imprese per l'esercizio 1990 è inficiato da un rilevante ammontare per regolazioni debitorie per debiti pregressi, non figuranti nell'esercizio precedente. Nella Tabella n. 1 relativa al 1990 è indicata la somma per regolazioni debitorie da scorporare.

Sempre in ordine alla metodologia seguita deve aggiungersi che è stato necessario considerare, oltre alla codifica «trasferimenti alle imprese», anche le altre come sopra enumerate per una serie di constatazioni.

Le analisi sui flussi finanziari che dal bilancio statale si riversano sul comparto delle imprese, hanno messo infatti in evidenza, come già detto, lacune e incongruità della classificazione di bilancio così rilevanti da non consentire: 1) di distinguere immediatamente la spesa destinata all'impresa privata da quella per l'impresa pubblica allocata nella codifica unica «trasferimenti alle imprese»; 2) di calcolare esattamente la spesa della competenza nella sua distribuzione territoriale; 3) di identificare, con una approssimazione sufficiente a formulare significative valutazioni, i destinatari finali delle erogazioni.

I casi sub 2) e 3) si verificano ad esempio per i pagamenti effettuati ad intermediari della spesa (es AIMA, Istituti di credito, Agenzia per il mezzogiorno etc.) e interessano ammontari non irrilevanti. Limitandoci agli ultimi due esercizi finanziari, non costituiscono per l'intero ammontare somme effettivamente incassate dalle imprese nello stesso anno i 1.447,6 miliardi di pagamenti in competenza 1990 e i 1.185,9 miliardi di pagamenti in competenza 1991 (parte corrente) effettuati dallo Stato all'AIMA, che vengono ripartiti in un secondo momento tra le singole imprese agricole sulla base di criteri di riparto fissati dal CIPE come previsto dalla specifica normativa di intervento. Stessa situazione si verifica per tutti i fondi gestiti da istituti bancari e di finanziamento, oltre che per risorse classificate tra i trasferimenti sotto diverse voci, ma assai importanti, come quelle gestite dall'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno cui risultano pagati sul bilancio statale 4.159,3 miliardi nel 1990 e 3.597,1 nel 1991, per le quali tutte occorre rifarsi ai rendiconti di tali diversi centri gestori della spesa.

Per la spesa per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, esposta nelle allegate tabelle nel suo totale ammontare, viene indicata in una nota alla tabella 1990 la parte che presuntivamente, sulla base di stime effettuate, è da ritenersi destinata alle imprese. Nessuno scorporo, nemmeno in via presuntiva, è stato fatto per il 1991, atteso che nell'anno l'intervento è andato lentamente a ridursi e modificarsi per la prossima scadenza della legge n. 64 del 1986 e la riduzione degli stanziamenti disposta, elementi che cambiano in modo considerevole il trend dell'intervento rispetto agli anni immediatamente precedenti.

È emersa nel corso dell'indagine la generale necessità di approfondire l'esame dei trasferimenti classificati nella sottovoce «ad altre imprese». Tale sottovoce, che ai fini di una maggiore trasparenza delle poste in bilancio dovrebbe essere meramente residuale, è quella che raccoglie invece per la parte corrente la maggiore spesa. Riferendoci al 1990 nella voce «altre» si hanno in parte corrente 8.087,8 miliardi di impegni complessivi, 8.078,7 di impegni effettivi e 7.724,5 di pagamenti complessivi di cui 7.457,2 in competenza, su un totale di categoria rispettivamente di 9.560 miliardi e 9.550,9 miliardi e 9.306,3 miliardi. Nel 1991 la stessa voce, sempre in parte corrente, registra 3.071,1 miliardi di impegni complessivi, 3.068,2 di impegni effettivi e 3.026,5 pagamenti complessivi di cui 2.640 in competenza su totali di categoria per spesa corrente rispettivamente di 6.115,5, 6.112,6, 5.088,8 e 4.700 miliardi. Come si vede, pur riducendosi il rapporto sui totali di categoria anche nel 1991 la voce «trasferimenti ad altre imprese» continua ad includere notevoli poste di bilancio (4).

Ciò, come agevolmente desumibile dal confronto delle tabelle allegate, vale anche per gli esercizi precedenti in quanto il fenomeno dipende essenzialmente dalla codifica utilizzata, piuttosto che da fatti contingenti connessi all'attuazione di questo o quell'intervento nei diversi esercizi finanziari.

4) La Corte ha ripetutamente rilevato la necessità di rivedere le classificazioni di bilancio non rispondenti alle attuali esigenze di una lettura e interpretazione dei dati finanziari per obiettivi, leggi di intervento, tipologia e natura dei provvedimenti, aree di intervento, beneficiari immediati e destinatari finali etc. Per maggiori precisazioni in ordine ai riflessi sulla lettura dei dati relativi ai trasferimenti alle imprese si richiama il referto specifico «Aiuti statali alle imprese» del 1989 già citato.

Si avverte che se considerazioni più puntuali sulle erogazioni al comparto imprese possono essere fatte con riferimento all'esercizio 1990, per quanto riguarda il 1991 oltre ai dati d'insieme risultanti dal rendiconto, vengono evidenziati i più interessanti elementi di raffronto e di scostamento con l'esercizio precedente, rinviando ogni valutazione dopo la conclusione dei necessari accertamenti.

Considerazioni generali

Dopo una flessione registratasi nel triennio precedente, l'ulteriore riduzione dei trasferimenti alle imprese sul bilancio dello Stato, prevista dal piano di rientro del maggio 1988 e ribadita nel documento di programmazione economico-finanziaria predisposto dal Governo per il triennio 1990-1992, nel 1990 non si è verificata. Al contrario i dati finanziari segnano in tale anno un consistente aumento rispetto al 1989. La divergenza rispetto all'obiettivo è tuttavia in gran parte da imputare alla sistemazione nel 1990 dei debiti pregressi nei campi della sanità e del trasporto locale (complessivi 4.581,5 miliardi impegnati), che per la codifica ufficiale di bilancio sono annoverati tra i trasferimenti al comparto (5).

Comunque, anche al netto delle poste debitorie pari a 4.581,5 miliardi, sul totale degli impegni effettivi per trasferimenti ottenuto detraendo tale posta (12.307,6) si era registrato nel 1990 rispetto all'anno precedente un incremento degli impegni dell'aggregato del 12,5 %.

Infatti considerando gli impegni effettivi (scorporando cioè i residui di stanziamento di nuova formazione) il 1990 ha segnato per «trasferimenti» al comparto — secondo la classifica di bilancio — la complessiva somma di 16.889,1, che al netto delle predette regolazioni diminuisce a 12.307,6 miliardi, ammontare comunque superiore rispetto all'omologo dato 1989 (11.033,9 miliardi) (6).

Nel 1991 poi, a fronte di stanziamenti di competenza per «trasferimenti» alle imprese pari a 13.896,6 miliardi, sono stati assunti impegni effettivi per un totale di 11.810,5 miliardi di cui pagati 7.502,8 miliardi. Sui residui sono stati pagati 4.993,5 miliardi, compensando la flessione dei pagamenti registratasi al 31 dicembre 1990. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia una considerevole flessione degli impegni di competenza rispetto al 1990 se si assume in tale anno il dato comprensivo delle regolazioni debitorie, una lieve flessione se si opera il raffronto con il dato 1990 depurato delle regolazioni debitorie, ma tuttavia un dato impegni 1991 superiore a quello relativo al 1989.

Il fenomeno richiede più approfondita analisi, atteso: a) che proseguire nella revisione del regime dei trasferimenti alle imprese costituisce uno degli impegni ribaditi nel documento di programmazione economico-finanziaria del Governo presentato il 21 maggio 1991, e ciò in linea con i più recenti indirizzi adottati dalla Comunità europea in vista del completamento del libero mercato; b) che segnali di revisione del regime delle erogazioni alle imprese e dei relativi controlli sono, come rilevato in più occasioni dalla Corte, da individuarsi in interventi significativi degli ultimi due anni e dai quali dovrebbero derivare effetti anche sul piano quantitativo, oltre che qualitativo della particolare spesa.

Ci si riferisce alla emanazione di disposizioni di particolare interesse. A parte la legge n. 297 del 10 ottobre 1990 sulla concorrenza, che più che una legge di intervento costituisce un nuovo quadro di riferimento di portata generale di tutti gli interventi per il comparto, e la legge n. 218 del 30 luglio 1990 che ristruttura in parte il sistema delle aziende di credito, vanno almeno ricordate le leggi nn. 9 e 10 del 9 gennaio 1990 sugli interventi energetici e di salvaguardia ambientale, che privilegiano incentivi coerenti con un piano di risanamento ambientale e di ricerca di energie alternative al posto di un mero sostegno alle

5) Cfr. Relazione sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 1990, capitolo V.

6) Nel 1988 si erano registrati impegni lordi per complessivi 13.948,7 miliardi, impegni effettivi per 11.261,2 e pagamenti totali per 12.259,1 miliardi.

imprese come avveniva in passato; il decreto-legge n. 386 del 5 dicembre 1991 convertito nella legge n. 35 del 29 gennaio 1992 sulla trasformazione degli enti pubblici economici e sulle dismissioni delle partecipazioni statali, che costituisce l'avvio per le reali condizioni di libera concorrenza e per una maggiore trasparenza degli aiuti concessi dallo Stato; la legge n.317 del 5 ottobre 1991 per le piccole e medie imprese industriali, che affianca ad incentivi finanziari tradizionali interventi di diversa natura come le agevolazioni fiscali; la legge n. 222 del 27 febbraio 1992 che tende a promuovere le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia, in linea con gli indirizzi più recenti dello sviluppo tecnologico; oltre ad altre numerose leggi richiamate nei capitoli della presente Relazione riguardanti i singoli Ministeri ai quali si rinvia.

Si è registrata in alcuni specifici settori o per determinati interventi una riduzione progressiva nell'ultimo triennio degli stanziamenti di bilancio, non collegata alle misure di contenimento della spesa statale per investimenti, ma alla dichiarata determinazione di non rifinanziare azioni non più rispondenti alle concrete esigenze di un mercato in netta trasformazione. In altri settori non sono stati prorogati i termini di scadenza di pregressi interventi in quanto destinati, a breve, ad essere sostituiti e le risorse già assegnate se in esubero per la gestione stralcio delle iniziative avviate ed in via di completamento sono state con legge destinate a finanziare nuovi e diversi interventi. Sono stati inoltre adottati in molti casi più chiari indirizzi di coordinamento con la regolazione dell'eventuale cumulo delle varie agevolazioni (7).

In particolare sono in corso di trasformazione, e sono oggetto di rimodulazioni considerevoli i relativi stanziamenti, gli interventi a favore dell'industria di competenza del Ministero dell'Industria. Si è evidenziata (cfr. capitolo sul Ministero) una diminuzione degli stanziamenti negli ultimi esercizi per la spesa in conto capitale, un rallentamento nell'attività normativa di previsione di ulteriori aiuti finanziari a carattere meramente di sostegno, contro un semplice proseguimento di interventi avviati durante gli anni della ristrutturazione dell'apparato produttivo. In tal senso si è anche espressa nel proprio rapporto annuale sull'attività 1991 la Commissione tecnica per la spesa pubblica (C.R. 2/92).

Specificamente sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria in competenza 1990 si è avuta, in conseguenza dei minori stanziamenti, una flessione dei trasferimenti alle imprese in conto capitale sia in termini di impegni, passati a 1.446 miliardi nel 1990 rispetto ai 2.523 del 1989, che in termini di pagamenti (soli 1.090 miliardi contro i 2.255,2 miliardi pagati in competenza nel 1989). Tale flessione, confermata anche nel 1991, costituisce uno dei segnali della revisione in atto del regime normativo degli interventi per le imprese private, in linea con gli indirizzi di riduzione della spesa di comparto dettati dalla CEE e con le direttive comunitarie sulla concorrenza e le disposizioni della citata legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (8).

Valutazioni sulle conseguenze dei mutamenti in atto della politica di intervento per il settore privato sono premature. Da una parte il processo di revisione del sistema trova riscontro più immediato in quei campi in cui l'applicazione di nuove disposizioni viene a colmare vuoti lasciati da precedenti norme non attivate da diverso tempo; quando invece recenti disposizioni, che perseguono diversi obiettivi, coesistono almeno in un primo momento con l'applicazione «a stralcio» di vecchie normative, è ovvio che i concreti risultati riduttivi o modificativi della spesa a carico del bilancio statale ritardano a manifestarsi. Dall'altra molte delle leggi emanate a partire dal 1990 sono ancora al primo avvio e gli effetti connessi alla loro attuazione cominceranno a manifestarsi nel corso del 1992, se non negli esercizi successivi.

Non ci sono segni di flessione, se non episodica, come sarà chiarito, per le erogazioni all'impresa pubblica e, in tale settore, appare oltretutto confuso il piano di azione e non chiara la strategia anche in presenza della nota legge n. 35 del 1991 sulle privatizzazioni (9).

7) Cfr. ad esempio delibera CIPE del 26 novembre 1991 in materia di coordinamento interventi per il risparmio energetico e per le fonti rinnovabili di energia.

8) Cfr. capitolo della presente Relazione sul Ministero dell'Industria, commercio e artigianato.

9) Cfr. sulle problematiche connesse all'attuazione della legge n. 35 del 1991 il capitolo della presente relazione sul Ministero delle Partecipazioni statali.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso deve affermarsi per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, dopo una riduzione degli stanziamenti nel 1991 vede attribuite nel 1992 ulteriori dotazioni, sulla base di mere leggi di rifinanziamento piuttosto che di una revisione organica dell'intervento (10).

Per quanto attiene all'impresa pubblica va tenuto conto, nell'attuale fase di revisione del sistema normativo degli interventi per il comparto imprese e della politica appena avviata per la medesima impresa pubblica, che questa — come si vedrà — concorre ad assorbire una grossa parte dei «trasferimenti» alle imprese. In particolare 2.208 miliardi in conto capitale nel 1990 a fronte di un totale in capitale di 7.338,2 (senza considerare le ulteriori erogazioni per partecipazioni azionarie e conferimenti), e 314,4 miliardi nel 1991 su 5.697,8 miliardi di impegni. Per partecipazioni azionarie si sono avuti impegni effettivi per 140 miliardi nel 1990 e soli 15 miliardi nel 1991.

Per comprendere l'evoluzione discontinua di tali flussi va tenuto presente che, al contrario che per l'impresa privata, i mutati indirizzi appena avviati nell'intervento statale per quella pubblica non hanno avuto negli anni considerati alcun riflesso sul bilancio, e se una flessione, peraltro notevole, delle erogazioni all'impresa pubblica si è avuta nel 1991 rispetto all'esercizio precedente, ciò è dovuto ad altri e del tutto contingenti fattori.

Infatti in generale va osservato che l'impostazione dei processi di privatizzazione, di cui alla legge n. 35 del 1992, anche se di conversione di decreto-legge emanato antecedentemente, potranno dare effetti solo negli esercizi successivi. La diminuzione dei «trasferimenti» all'impresa pubblica nel 1991 non dipende dai nuovi indirizzi cui tende ad ispirarsi l'intervento statale, ma da fenomeni diversi. In primo luogo il ritiro del finanziamento per rimborso per rate di ammortamento (sia in capitale che interessi) per prestiti obbligazionari emessi e per i mutui contratti in base alle leggi n. 749 del 1985 (per 870,8 miliardi) e n. 41 del 1986 (per 894,8 miliardi), disposto dal Parlamento con la legge finanziaria per il 1991 (legge n. 405 del 29 dicembre 1990); in secondo luogo le conseguenze sul bilancio 1991 connesse alle vicende cui è andata incontro la legge n. 42 del 7 febbraio 1991, che rifinanziava le partecipazioni statali.

Come noto la legge autorizzava gli enti di gestione a contrarre mutui ed emettere obbligazioni nel 1990 per un ammontare massimo di 10.000 miliardi di lire, dei quali lo Stato assumeva sia l'onere per interessi del 4% annuo, che l'ammortamento della quota capitale. Nel complesso l'onere, a fronte di impegni da assumere subito, sarebbe gravato sullo Stato nei vari anni a venire per complessivi 7.200 miliardi.

Nel maggio 1991 la legge era ancora inoperante: mancava la decisione del CIPE sulle aree geografiche e sui settori di applicazione; la Commissione della CEE aveva formulato la propria notifica manifestando il sospetto che la legge potesse celare un aiuto di Stato non coerente con le regole della libera concorrenza.

Sempre nel mese di maggio, poi, la Corte dei conti ha sollevato questione di costituzionalità delle disposizioni relative alla copertura degli oneri, questione che è stata risolta con sentenza n.384 dell'8 - 17 ottobre 1991 dalla Corte costituzionale. La sentenza ha deciso nel senso del mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione in quanto l'indicazione della copertura finanziaria non può limitarsi ad una generica affermazione programmatica per gli anni successivi al primo, ma deve con chiarezza indicare i canali di reperimento dei fondi necessari per l'intero periodo di operatività del provvedimento normativo.

Per il 1992 il Governo con D.L. n. 2 del 2 gennaio 1992 (poi reiterato due volte con D.L. 192 del 28 febbraio e con D.L. 271 del 30 aprile 1992), ha conferito all'IRI e all'EFIM i fondi di dotazione rispettivamente per 210 e 190 miliardi, e con D.L. n. 14 del 21 gennaio 1992, articolo 7 (poi decaduto e reiterato con i successivi nn. 237 del 20 marzo e 293 del 20 maggio 1992), per tenere conto della sentenza della Corte costituzionale, ha modificato la legge n. 42 del 1991 con l'indicazione della copertura finanziaria per gli anni a venire.

10) Cfr. in proposito la legge n. 32 del 1992.

A prescindere dal problema se tali provvedimenti soddisfino il reale fabbisogno finanziario delle partecipazioni statali per portare avanti i programmi di investimento presentati dagli enti di gestione per il periodo 1991-1994, ciò che qui rileva è che gli effetti sul bilancio statale sono destinati ad evidenziarsi a partire dall'anno in corso.

Tutto quanto considerato, mediante operazioni di disaggregazione dei dati di consuntivo, si procede dunque nei successivi paragrafi ad evidenziare i risultati dell'analisi meramente finanziaria effettuata dalla Corte rinviando, per diverse osservazioni sull'attuazione delle singole leggi di intervento, a quanto esposto nei capitoli della presente Relazione relativi ai vari Ministeri (11).

1. Analisi dei dati

1.1. I trasferimenti alle imprese nel 1990.

Sul rilevato fenomeno della lievitazione dei trasferimenti complessivi al comparto nel 1990, dopo una flessione registrata nel triennio precedente ed accertata anche dalla Commissione CEE nel II Rapporto sugli aiuti alle imprese completato alla fine dello stesso anno (sul quale ci si soffermerà in seguito), va esaminata l'incidenza di regolazioni debitorie pregresse e il dato residuale viene scomposto per specifiche destinazioni ed obiettivi di spesa (12).

I trasferimenti alle imprese (categorie 5.2 e 12.2) devono essere depurati di quelle somme che, per essere collegate a regolazioni di debiti pregressi, accrescono la spesa dell'esercizio incidendo negativamente sulla valutazione esatta delle erogazioni di competenza.

Simile fenomeno si era già verificato con particolare rilevanza nel 1985, anno nel quale sulla voce «trasferimenti alle imprese» di parte corrente pari a 11.791 miliardi di impegni e 11.716 miliardi di pagamenti, le regolazioni debitorie avevano inciso per 8.725 miliardi in termini di impegni e 8.625 in termini di erogazioni.

Nel 1990 su 16.889,1 miliardi di impegni effettivi (al netto dei residui di stanziamento di nuova formazione), si sono come anticipato in premessa, registrate regolazioni debitorie per 4.581,5 miliardi destinati al settore della sanità e dei trasporti.

Si avverte incidentalmente che, mentre il fenomeno delle regolazioni debitorie è assente nel 1991, le previsioni per il 1992 tornano ad esprimere nella spesa corrente una sua ripresa (in particolare si richiamano i 492 miliardi per il ripiano della spesa sanitaria sostenuta nel periodo 1987 - 1988).

Al netto di dette regolazioni debitorie, la competenza 1990 registra impegni per trasferimenti alle imprese pari a 12.307,7 miliardi.

Di questi la classifica di bilancio individua i versamenti all'AIMA (impegni effettivi di 1.451,4 miliardi e pagamenti di competenza per 1.447,6 miliardi codificati in Cat.1.5.2.1) e i versamenti alle Imprese finanziarie e assicurative, peraltro cumulativamente considerati (impegni effettivi per soli 20,9 miliardi e pagamenti di competenza per 20,7 codificati in Cat.1.5.2.2). L'ammontare più rilevante è ricompreso nella voce «trasferimenti alle altre imprese» (Cat. 1.5.2.9 e Cat. 2.12.2.2) sia per la spesa corrente che in conto capitale e nella voce «aiuti all'investimento» (Cat. 2.12.2.1) per il solo conto capitale, voci che necessitano di specifiche analisi.

11) Si richiamano in particolare i capitoli della presente Relazione relativi ai Ministeri dell'Industria, delle Partecipazioni statali, del Commercio con l'estero, dell'Agricoltura.

12) Nel 1988 si sono registrati complessivi impegni lordi per 13.948,7 miliardi, impegni effettivi per 11.261,2 e pagamenti totali per 12.259,1.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.1.1. Trasferimenti alle altre imprese

Esaminando dunque la sottovoce «trasferimenti alle altre imprese» (Cat. 1.5.2.9 e Cat. 2.12.2.2) infatti si rilevano nel 1990 per la spesa corrente impegni effettivi per ben 8.078,7 miliardi di cui pagati 7.457,1; per la spesa in conto capitale impegni effettivi per un totale di 2.606 miliardi, di cui pagati 1.686,5.

Nel 1989 gli impegni effettivi ed i pagamenti in competenza erano stati, per la stessa codifica di bilancio, notevolmente inferiori: rispettivamente 3.187,3 miliardi e 2.793,5 miliardi per spesa corrente e 2.457,8 miliardi e 1.610,5 miliardi in conto capitale.

L'operazione di disaggregazione per singoli capitoli di spesa dei dati ora esposti per una migliore comprensione della gestione sottostante ha evidenziato che proprio nella sottovoce ora esaminata (altre imprese) incidono le rilevanti somme per regolazioni debitorie più sopra indicate; inoltre l'operazione ha posto in rilievo l'incidenza della spesa sui vari stati di previsione e la ripartizione funzionale della stessa.

Si forniscono sinteticamente i risultati più significativi cui si è pervenuti.

a) Trasferimenti alle «altre imprese» in parte corrente.

Gli impegni effettivi, pari a 8.078,7 miliardi, sono di entità assai elevata sul totale di voce (9.560 miliardi). Vanno ad incidere in prevalenza sugli stati di previsione del Tesoro (5.636,1 miliardi) e dei Trasporti (1.448,8); seguono — ad una notevole distanza — quelli sullo stato di previsione della Marina Mercantile (689,9 miliardi) e del Turismo (142,4 miliardi).

Le rilevazioni sui capitoli maggiormente interessati hanno evidenziato che, mentre le somme impegnate dal Ministero del Tesoro sono per la maggior parte relative alle regolazioni per debiti pregressi (capitolo 5948 per il ripiano dei disavanzi USL per 1.592,1 miliardi, e capitolo 5949 per le regolazioni dei debiti delle aziende di trasporto per la più elevata cifra di 2.889,3 miliardi), gli altri impegni sono tutti a fronte di effettivi interventi a favore del comparto imprese.

Peraltro va tenuto presente quanto detto nell'avvertenza metodologica che tale «comparto», con riferimento alle cifre indicate, è quello risultante dalla codifica ufficiale di bilancio, ma la rilevazione per singoli capitoli ha fatto rilevare che dei 1.448,8 miliardi impegnati dal Ministero dei Trasporti ben 910 incidono sul capitolo 1653 e riguardano spese per l'esercizio di gestioni dirette di ferrovie da parte dello Stato. Sulle perplessità di considerare proprie del comparto imprese tali spese si è già detto in diverse precedenti occasioni.

Come anticipato nelle considerazioni generali, anche escludendo le regolazioni debitorie, il confronto con il 1989 fa rilevare un lieve aumento di tutte le somme impegnate dai vari Ministeri.

b) Trasferimenti alle «altre imprese» in conto capitale.

Gli impegni effettivi in tale sottovoce, pari a 2.606 miliardi, hanno una incidenza minore sul totale dei trasferimenti in conto capitale (7.338,2) di quanto non ne abbiano quelli in parte corrente sul totale della spesa corrente. Gravano nell'ordine sui seguenti stati di previsione della spesa: Tesoro con 1.201,7 miliardi (in prevalenza sui capitoli 7834 per 630 miliardi «oneri per ammortamento dei mutui contratti dagli enti di gestione delle partecipazioni statali» e capitolo 7743 per 550 «incremento fondo per il credito delle imprese artigiane»); Marina mercantile con 719,9 miliardi; Industria commercio e artigianato con 326,9 miliardi; Lavori pubblici con 209,1 miliardi (in prevalenza sul capitolo 8226 per 92,3 miliardi «contributi a favore dell'istituto di credito fondiario ed edilizia» e capitolo 8237 per 97,8 miliardi «contributi negli interessi sui mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici per la concessione di aree di superficie ecc.»).

Rispetto all'esercizio 1989 nel 1990 si registra un aumento degli impegni presi dal Ministero del Tesoro, passati da 954,3 a 1.201,7. Diminuiscono quelli relativi allo stato di previsione del Ministero dell'Industria, in lieve aumento invece, con qualche lievitazione in più per il Ministero della Marina mercantile, gli impegni effettivi per gli altri Ministeri.

In ordine alla classifica funzionale, la spesa interessa prevalentemente la sezione 14 «industria, commercio e artigianato» per un ammontare di impegni pari a 1.531,7 miliardi e risulta impegnata per la maggior parte dal Ministero del Tesoro (1.194,7 miliardi per il comparto di cui 550 a sostegno dell'artigianato); seguono a distanza la sezione 12 «trasporti e comunicazioni» con 771 miliardi perlopiù impegnati dal

Ministero della Marina mercantile (719,9 miliardi); la sezione 13 «agricoltura e alimentazione» con 48,8 miliardi sempre in prevalenza impegnata dal Ministero della Marina mercantile per interventi nelle attività di pesca e trasformazione di prodotti ittici.

1.1.2. Gli aiuti all'investimento.

Per la sottovoce «aiuti all'investimento», che figura solo per la spesa in conto capitale, si è proceduto a rilevazioni analoghe a quelle effettuate per i trasferimenti alle «altre imprese».

Il dato totale degli impegni effettivi, sempre nel 1990, è stato di 4.732,2 miliardi. Di questi ben 2.767,8 incidono sulla spesa del Ministero del Tesoro prevalentemente sul capitolo 7819 per 1.050 miliardi e sul capitolo 7775 per 980 miliardi. Sul capitolo 7855, che pure interessa la presente analisi, si sono avuti impegni solo sui residui (715 milioni). Si tratta nel primo caso di spese per rimborsi all'IRI, ENI ed EFIM delle rate di ammortamento per prestiti obbligazionari; nel secondo di assegnazioni al Mediocredito centrale per contributi per operazioni di finanziamento alle esportazioni; da ultimo di spese per oneri a carico dello Stato per ammortamento di mutui contratti dalle Regioni e dalle Province autonome con la BEI e con la Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico.

Gli impegni del Ministero del Tesoro risultano superiori a quelli presi dallo stesso per aiuti all'investimento nell'esercizio precedente. Infatti nel 1989 figuravano 1.975,8 miliardi a fronte dei 2.767,8 del 1990.

Quanto alla rilevazione della ripartizione funzionale della spesa per aiuti all'investimento gli impegni sulla competenza 1990, essenzialmente presi a carico dello stato di previsione del Tesoro, incidono maggiormente sulla sezione 14 «industria, commercio e artigianato» (sul capitolo 7819 già citato per 1.050 miliardi all'impresa pubblica, e sul capitolo 7775 per 980 miliardi per l'export).

1.1.3. Trasferimenti all'impresa privata e all'impresa pubblica

Sulla ripartizione dei «trasferimenti» tra impresa privata e c.d. impresa pubblica (Enti gestori delle partecipazioni statali), del tutto ignorata dalla codifica di bilancio, l'analisi sui singoli capitoli ha portato a rilevare quanto segue.

Nel 1990 su un totale di impegni effettivi per trasferimenti al comparto imprese di 16.889,1 miliardi (di cui 7.338,2 in conto capitale), a favore dell'impresa pubblica possono ricostruirsi impegni dell'ordine di circa 2.208 miliardi (363,3 miliardi su capitoli dello stato di previsione del Ministero delle Partecipazioni statali e la somma maggiore su capitoli dello stato di previsione della spesa del Tesoro).

Le erogazioni per trasferimenti effettuate dal Ministero delle Partecipazioni statali incidono sui capitoli 7543, 7548, 7549 mentre gli oneri di ammortamento posti a carico dello Stato per emissioni obbligazionarie e per i mutui BEI vengono fatti gravare sullo stato di previsione del Ministero del Tesoro e precisamente sui capitoli 7805, 7807, 7819 (già richiamato nel precedente paragrafo 2.1.2) e 7834 (13).

Simili casi mal si conciliano con l'esigenza di trasparenza del documento di bilancio. Il bilancio sperimentale 1991, pur accorpando buona parte degli oneri di che trattasi in un'unica unità (n.67) dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, dedicata ai «trasferimenti» agli enti di gestione delle partecipazioni statali e comprendente i capitoli 7805, 7807, 7819 e 7834, mantiene i restanti capitoli 4696 e 9542 in aggregati diversi (rispettivamente, unità 92 - interessi mutui CREDIOP e BEI; unità 96 - Mutui CREDIOP e BEI) che comprendono analoghi oneri per altri enti.

Quanto ai 363,3 miliardi impegnati dal Ministero delle Partecipazioni statali si registra una percentuale di aumento rispetto all'omologo dato del 1989 di circa il 4% (14).

13) Agli impegni per trasferimenti assunti dal Ministero delle Partecipazioni statali vanno poi aggiunti quelli sui capitoli ricompresi nella categoria 13 e precisamente capitoli 7558, 7559, 7560, 7562, 7565, 7566 per complessivi 115 miliardi nel 1990.

Insieme agli impegni per trasferimenti del Ministero del Tesoro vanno per completezza considerati anche quelli sui capitoli 4696 (codifica 6.1.9) e 9542 (codifica 20.2.2) per complessivi 170 miliardi impegnati nel 1990.

14) Per ulteriori precisazioni sulle erogazioni all'impresa pubblica cfr. paragrafo 1.3.1.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le serie storiche sui capitoli della categoria 12 (trasferimenti) interessati denotano che il lieve progressivo aumento dal 1986 ha avuto un'impennata nel 1989 per raggiungere gli indicati 363,3 miliardi nel 1990 (25 miliardi nel 1986, 25 miliardi nel 1987, 65 miliardi nel 1988, 362,5 miliardi nel 1989).

Il maggior aumento percentuale verificatosi nell'esercizio 1989 è in gran parte dovuto alla istituzione del fondo speciale di reindustrializzazione iscritto al capitolo di spesa 7549 dello stato di previsione del Ministero delle Partecipazioni statali, ammontante a 660 miliardi (330 miliardi per ciascuno degli esercizi 1989 e 1990) (15).

Per un quadro che esprima il fenomeno complessivo della spesa per trasferimenti a favore del sistema delle partecipazioni statali occorre non solo aggregare ai «trasferimenti» a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero delle Partecipazioni statali quelli gravanti sullo stato di previsione del Ministero del Tesoro (impegni per 1.845 miliardi nel 1990), ma anche le erogazioni per «dotazioni e conferimenti» ai fondi di gestione delle partecipazioni statali di cui si tratterà al successivo paragrafo 1.3.1.

Nel suo complesso considerata, la spesa per l'impresa pubblica presenta, rispetto al passato, una lievitazione delle partite per trasferimenti rispetto a quelle per partecipazioni azionarie e conferimenti. Ciò si lega al processo evolutivo del modello del pubblico intervento nel settore, ove appare in progressivo considerevole aumento l'assunzione a carico dello Stato di consistenti oneri, sia per il servizio relativo a mutui stipulati dagli enti di gestione (rimborso di capitale ed interessi), sia per la remunerazione e l'ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti stessi. Sulla stessa linea si muove la legge 7 febbraio 1991, n. 42, concernente «interventi a favore degli enti a partecipazione statale», come successivamente modificata dal citato D.L. n. 14 del 1992 poi reiterato.

Come la Corte aveva già evidenziato nella Relazione dello scorso anno (cap.XVIII), e come ribadito nel corso del 1991 quando ha sollevato questione di costituzionalità sulle disposizioni di copertura degli oneri introdotti dalla citata legge n. 42, la forma dell'intervento con «trasferimenti», se presenta il vantaggio di conferire tempestività nell'acquisizione delle risorse ed un più stretto controllo sul mercato delle operazioni, rischia di creare illusioni circa una presunta minore onerosità delle forme di capitalizzazione indiretta rispetto all'aumento dei fondi di dotazione. Ciò in quanto l'onere dell'operazione grava solo in minima parte sull'esercizio in corso al momento del perfezionamento dell'operazione, ma viene a scaricarsi, e con progressione crescente, su quelli futuri (16).

1.1.4. *I trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*

Un cenno a parte va fatto alle erogazioni per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. La spesa a carico del bilancio statale è da tenere distinta dai «trasferimenti alle imprese» non solo perchè classificata a parte nella codifica 2.12.9, ma perchè destinata ad una molteplicità di interventi anche di carattere più specificatamente sociale di cui sono destinatari enti e famiglie oltre alle imprese.

In totale, nella competenza 1990, gli impegni effettivi sul bilancio statale risultano pari a 4.159,3 miliardi e i pagamenti di pari importo in quanto si tratta di erogazioni effettuate per intero nei confronti dell'Agenzia che cura la gestione straordinaria.

Circa la destinazione alle imprese, private e pubbliche, piuttosto che ad altri soggetti (enti o aggregato famiglie) di tali risorse finanziarie occorre pertanto basarsi su puntuali analisi dei singoli fatti gestori esaminando gli interventi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel mezzogiorno posti in essere ai sensi delle disposizioni di intervento di settore (in particolare la legge n. 64 del 1986).

Sulla gestione dell'Agenzia la Corte riferisce, come noto, al Parlamento ex lege n. 259 del 21 marzo 1958. Nell'ultima Relazione dell'apposita Sezione enti, comunicata in data 30 gennaio 1991 e relativa agli

15) Di detto fondo restavano al 31 dicembre 1990 ancora da erogare 480 miliardi (166,8 sui residui al 1 gennaio 1990 e 313,2 a chiusura dell'esercizio).

16) La questione sollevata dalla Corte dei Conti è stata risolta con sentenza della Corte costituzionale n.384 dell'8-17 ottobre 1991, che ha dichiarato incostituzionali le disposizioni relative alla copertura degli oneri introdotti dalla legge n. 42 del 1991.

esercizi dal 1987 al 1989, è stato evidenziato come l'attività gestoria dell'Agenzia si svolge mediante l'utilizzazione delle risorse in rapporto ad una molteplicità di interventi nei vari settori economici «segnatamente in quello industriale, ed attraverso l'erogazione di fondi per il completamento di opere e per i trasferimenti e conferimenti agli enti promozionali».

Nel rinviare ai dati finanziari ed alle specifiche osservazioni contenute in detta Relazione sembrano utili comunque alla presente indagine le indicazioni riassunte dalla Sezione Enti della Corte nella tabella di ripartizione delle dotazioni annuali all'Agenzia tra i diversi interventi, che pertanto viene ora allegata (allegato n. 4).

Nel 1989 rilevavano, ai fini della presente indagine, essenzialmente le seguenti voci:

- Contributi in conto capitale ad iniziative industriali per 1.991,2 miliardi;
- Contributi in conto interessi per mutui industriali per 369,7 miliardi.

A parte vanno considerati poi:

- Partecipazioni e conferimenti agli enti di promozione per complessivi 175,7 miliardi.

Si può stimare intorno ai 1.900 miliardi l'intervento straordinario a favore del comparto imprese anche nel 1990 ove restino inalterate le ripartizioni tra le diverse finalizzazioni, riscontrate nell'esercizio precedente.

Per una visione delle erogazioni nell'ambito degli interventi straordinari per il Mezzogiorno a favore delle imprese a partire dall'emanazione della legge n. 64 del 1986 fino al 1990, si rinvia al capitolo della presente Relazione «La spesa statale nel Mezzogiorno».

1.1.5. *Trasferimenti non classificati nella sottovoce «imprese»*

Vi sono poi altri «trasferimenti» su particolari capitoli di bilancio non classificati nella sottovoce «imprese» che, per la presente analisi, richiedono attenzione. Ci si riferisce specialmente alle spese sui capitoli 7758, 7830 del Ministero del Tesoro e 7546, 7548, 7551 del Ministero dell'Industria, commercio e artigianato. Nel 1990 su detti capitoli, tranne il 7830 che non presenta stanziamenti di competenza, incidono somme erogate «agli enti pubblici dell'Amministrazione centrale» (cod. 12.6) per un totale di impegni di competenza 1990 pari a 436,1 miliardi e pagamenti di competenza di pari importo.

Si tratta infatti di spese a carico dello stato di previsione del Tesoro per accrediti alla contabilità speciale per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 21 della legge 219 del 14 maggio 1981 (capitolo 7758), e per somme da versare alla Cassa depositi e prestiti per la contabilità separata per l'erogazione delle agevolazioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità ai sensi della legge n. 848 dell'11 dicembre 1984 (capitolo 7830). Per quest'ultimo, come indicato, non si sono registrate erogazioni nel 1990, ma erogazioni ricompaiono nella competenza 1991.

Le spese impegnate dal Ministero dell'Industria sui capitoli sopra riportati sono a fronte di conferimenti al fondo per la ricostruzione industriale (capitolo 7546) ai sensi di leggi ormai in esaurimento (leggi nn. 675 del 1977 e 155 del 1989), ed al fondo per l'innovazione tecnologica (capitoli 7548 e 7551) per gli interventi previsti dalla legge n. 46 del 1982, questi ultimi di rilevante ed anche attuale interesse per il comparto imprese.

1.2. *I trasferimenti alle imprese nel 1991*

Si passa ora all'esercizio 1991 per il quale, secondo quanto esplicitato in premessa è possibile, al momento, fornire solo dati globali della gestione degli stanziamenti interessati, occorrendo per più specifiche indicazioni una serie successiva e approfondita di analisi sui diversi specifici capitoli di spesa ancora in corso.

Per il 1991 i dati complessivi relativi ai «trasferimenti alle imprese» (impegni effettivi 11.810,5 miliardi, pagamenti competenza 7.502,8 e complessivi per 12.496,3 miliardi) se confrontati a quelli globali dell'esercizio 1990 denotano una flessione netta sia in termini di impegni che soprattutto di erogazioni.

Peraltro è da notare che il livello degli impegni del 1991 si attesta in sostanza sull'ammontare registrato nel 1989. Ciò evidenzia che, se si escludono le regolazioni debitorie che hanno fatto crescere considerevolmente il dato complessivo per il 1990, i «trasferimenti» al comparto interessato non sono negli ultimi due anni diminuiti nonostante l'avvio di politiche di revisione degli interventi.

Poichè come anticipato nelle considerazioni generali vi sono settori di spesa che invece risultano in progressiva diminuzione, sarà utile approfondire l'esame per individuare i singoli interventi che concorrono a determinare il fenomeno. È infatti necessario stabilire se pur in presenza di un dato finanziario stazionario, vi sia una modificazione qualitativa degli interventi e cioè se erogazioni in passato effettuate alle imprese per finalità non rispondenti alle attuali politiche di settore, siano state sostituite da erogazioni ad esempio per la ricerca applicata, l'innovazione tecnologica, misure di disinquinamento industriale, promozione della cooperazione etc. secondo quelli che sono gli ultimi obiettivi di piano anche a livello comunitario.

1.2.1. *Trasferimenti all'impresa pubblica*

Al momento è stato possibile solo ricostruire l'ammontare di «trasferimenti» all'impresa pubblica sui medesimi capitoli già individuati nel precedente paragrafo 1.1.3, per un totale di soli 314,4 miliardi impegnati in competenza sul dato complessivo di categoria di 11.810,5 miliardi.

Ai «trasferimenti» vanno aggiunte le erogazioni per partecipazioni azionarie e conferimenti pari a soli 30 miliardi di impegni effettivi.

Sulle valutazioni della flessione dei dati rispetto a quelli del 1990 si è già riferito.

1.2.2. *Trasferimenti per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno*

Per quanto riguarda la spesa straordinaria nel Mezzogiorno in competenza 1991 sono stati versati all'Agenzia 3.597,1 miliardi, somma ben inferiore a quella erogata l'anno precedente.

Per elementi di informazione sulla gestione di tali risorse e sull'ammontare effettivamente destinato alle imprese nel 1991, non disponendo al momento di dati definitivamente accertati dall'apposita Sezione della Corte, si riportano alcuni elementi conoscitivi pubblicati dalla Commissione sulla revisione degli incentivi per lo sviluppo del mezzogiorno, istituita presso la Presidenza del CNEL (17).

Le domande per agevolazioni industriali istruite dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 sarebbero state in numero di 1.765 per contributi in conto capitale richiesti pari a 1.235,1 miliardi e contributi in conto interessi pari a 510,7 miliardi. Quanto alla distribuzione per settori di attività vi sarebbe la netta prevalenza delle industrie meccaniche, seguite dal comparto alimentare atteso che — come noto — l'agricoltura è stata tradizionalmente considerata dall'intervento straordinario come settore di primo piano.

Tali dati, ove accertati nell'indicato ammontare, sarebbero notevolmente inferiori, in tutti gli aggregati, rispetto a quelli del 1990. Nel 1990 le domande presentate erano infatti in numero di 3.651 per contributi in conto capitale di 4.332,1 miliardi e in conto interessi in 2.191,7 miliardi.

Si tratta di dati che riguardano le domande di agevolazione e non, come evidente, gli impegni e le erogazioni pubbliche a favore delle imprese. È quindi impossibile ogni raffronto con quanto indicato al precedente punto 1.1.4.

Sono come noto in corso progetti per la revisione degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, revisione che è prevista negli ultimi programmi governativi non soltanto, per quanto riguarda le agevolazioni alle imprese, al fine di un riavvicinamento agli indirizzi di politica comunitaria. Sono infatti avvertite da tempo esigenze di razionalizzazione di un intervento che, nell'esperienza attuativa della legge n. 64, ha rivelato non pochi difetti specie in ordine al coordinamento con l'intervento ordinario. Vi è poi la necessità di introdurre nuovi e diversi sistemi di sviluppo della ricerca, dell'incremento di reti e servizi telematici, della fornitura di più efficienti servizi (18).

Con riferimento al sostegno alle imprese appare più utile, nell'attuale momento caratterizzato da forti mutamenti connessi all'allargamento del mercato, che l'intervento a favore del Mezzogiorno non si sostanzii esclusivamente in meri trasferimenti finanziari e, sotto altro profilo, sia maggiormente valorizzata la

17) Cfr. Commissione c/o CNEL, Rapporto del settembre 1991.

18) Tra i vari studi cfr. il recente Rapporto 1991 sull'economica del mezzogiorno dello SVIMEZ, Bologna 1991, Il Mulino.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

capacità propositiva ed attuativa dei soggetti locali. Si è evidenziata più volte infatti nel periodo di applicazione della legge n. 64 la difficoltà di avvio di azioni organiche di rilevante interesse, quali ad esempio quelle a fini di forestazione, zootecnia e coltivazioni tipiche meridionali, a causa della poca efficienza e scarsa tempestività degli interventi delle Regioni interessate.

1.3. Erogazioni alle imprese non classificate in bilancio come trasferimenti

Con i dati relativi al 1991, che andranno nell'anno in corso ad essere oggetto di più approfondite analisi, si è completata la trattazione dei «trasferimenti». Tuttavia, come anticipato, vanno esaminate erogazioni di un certo interesse che trovano allocazione in diverse categorie di spesa.

Tali erogazioni si esaminano sempre con particolare riferimento all'esercizio 1990 ed in termini di impegni effettivi e di pagamenti di competenza, secondo la linea fin qui seguita, onde consentire la disponibilità di dati omogenei per ulteriori eventuali elaborazioni. Per il 1991 si fornisce anche per tali erogazioni il dato d'insieme.

1.3.1. Partecipazioni azionarie e conferimenti

Innanzitutto nella Categoria 13 sono classificate le partecipazioni azionarie e i conferimenti alle imprese pubbliche. Queste non possono essere trascurate per una visione il più possibile completa delle erogazioni a tale specifico comparto che, come sarà precisato in seguito, è attualmente oggetto di particolare attenzione da parte della Comunità europea.

I dati di consuntivo 1990, se riferiti al triennio precedente, denotano dal 1988 la tendenza ad una lieve riduzione degli impegni effettivi e dei pagamenti di competenza fino a tutto il 1990. Si registra invece una netta discesa nel 1991.

Si sono avuti impegni effettivi per 285 miliardi nel 1988, 267 nel 1989, 140 miliardi nel 1990, di cui 115 impegnati dal Ministero delle Partecipazioni statali sui già richiamati capitoli 7558, 7559, 7560, 7562, 7565, 7566. I pagamenti di competenza sono stati negli anni rispettivamente di 285,257, e 130 miliardi (19).

Nel 1991 si scende a soli 15 miliardi di impegni effettivi ed altrettanti di pagamenti in competenza.

Circa il regresso della spesa per partecipazioni azionarie e conferimenti nel 1990 vi è da osservare che esso è stato influenzato dal ritardo intervenuto nell'approvazione della normativa di rifinanziamento. Questa è infatti stata dettata solo nell'anno successivo con l'emanazione della nota legge del 7 febbraio 1991, n. 42, concernente «interventi a favore degli enti a partecipazione statale» la cui applicazione, per le già descritte vicende cui questa è andata incontro per la insufficiente copertura degli oneri introdotti, è stata ritardata al 1992.

Successivamente modificata con il citato D.L. 14 del 1992, più volte reiterato, la legge porterà effetti sul bilancio, anche per la gestione degli stanziamenti 1990 e 1991 a partire dall'esercizio ancora in corso.

Per quel che riguarda il dato di consuntivo 1990 l'analisi economica delle erogazioni della categoria 13 «partecipazioni azionarie e conferimenti» di che trattasi — in confronto con i «trasferimenti» alle imprese pubbliche della categoria 12 come sopra individuati (cfr. punto 2.1.1) — ha rilevato un progressivo spostamento del baricentro della spesa in conto capitale per «partecipazioni azionarie e conferimenti» alla spesa per «trasferimenti», sino al punto che al 31 dicembre 1990 la seconda presenta — sia in termini di stanziamenti definitivi che di impegni — maggiore consistenza della prima (377,5 miliardi la categoria XII e 130 miliardi la categoria XIII) (20).

Per il 1991, per le suddette vicende della normativa di stanziamento, gli impegni per partecipazioni statali e conferimenti sono stati come detto solo di 15 miliardi sulla competenza.

19) Cfr. tabella all'allegato B).

20) Per una distribuzione degli stanziamenti sui vari fondi cfr. il capitolo XVIII della presente Relazione sul Ministero delle Partecipazioni statali.

1.3.2. Erogazioni a carico di particolari capitoli

Nella categoria 14 «concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive» nelle sottovoci 14.1 e 14.2 rilevano essenzialmente i capitoli 8176 e 8172 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro. Il primo concerne l'aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, che peraltro non ha avuto nel 1990 stanziamenti e quindi non risultano impegni in competenza (nei due esercizi precedenti gli impegni erano stati di 750 miliardi), il capitolo è stato infatti sostituito dal capitolo 7551 dello stato di previsione del Ministero dell'Università sul quale sono stati assunti nel 1990 impegni effettivi per 291,6 miliardi; il secondo capitolo riguarda l'aumento del fondo delle anticipazioni dello Stato a favore di imprese danneggiate per pubbliche calamità (6,2 miliardi impegnati).

Trattandosi di crediti ed anticipazioni è appena il caso di precisare che si tratta di temporanei oneri per lo Stato, dovendo poi le somme erogate rientrare secondo i piani di restituzione approvati. Ma i casi vengono qui segnalati perchè di tali piani di rientro dovrebbe curarsi l'evidenziazione nel rendiconto annuale anche ai fini dei necessari raccordi con le previsioni del bilancio pluriennale.

Per il 1991 continuano a non esserci stanziamenti di competenza sul capitolo 8176 del Tesoro, che permane in bilancio, mentre si sono avuti stanziamenti per 18 miliardi sul capitolo 8172, a fronte dei quali gli impegni e i pagamenti sono stati assai limitati (0,4 miliardi). Sul citato capitolo del Ministero dell'Università gli impegni di competenza nel 1991 sono stati di 350 miliardi, quasi pari a quelli dell'anno precedente.

2. Le regole della libera concorrenza e gli aiuti alle imprese

006n2.1. Problemi di coordinamento del sistema nazionale alle nuove regole

L'analisi sulle erogazioni al comparto imprenditoriale risponde all'intento di concorrere a quella maggiore chiarezza, trasparenza ed informazione in materia, necessaria nell'attuale fase di revisione della normativa di comparto. Più trasparenza è stata anche di recente auspicata dalla Commissione CEE nell'VIII Rapporto sulla concorrenza completato nel dicembre 1990 e nella Nota di accompagnamento della comunicazione (ottobre 1991) agli Stati membri, con la quale la Commissione ha tra l'altro invitato i vari Stati a presentare una relazione annuale sugli aiuti in vigore e realmente efficaci e sulla loro prevista «pratica evoluzione», per consentire alla Comunità una visione globale ed un controllo consapevole e via via aggiornato del rispetto delle regole della concorrenza. Ciò in aggiunta ai controlli sui singoli aiuti in corso d'anno cui la Commissione provvede ai sensi e con le procedure dell'articolo 93 del Trattato.

Circa la rispondenza delle erogazioni alle imprese, sopra esaminate, alle linee ed agli indirizzi comunitari sulla libera concorrenza si rileva che gli stessi interventi già evidenziati dalla Corte dei conti nel 1989 (cit. Referto specifico sugli aiuti alle imprese) perchè caratterizzati da particolari aspetti di problematicità, continuano a risultare meritevoli di attenzione.

Per gli stessi interventi sono ora da rilevare ulteriori profili in ordine alla coerenza con la normativa nel frattempo introdotta dalla citata legge anti-trust e alla coerenza con gli ultimi indirizzi comunitari.

Riassuntivamente si tratta innanzi tutto di quegli interventi straordinari per i quali i presupposti di eccezionalità e gli obiettivi di peculiare interesse che li avevano generati sembrano con il tempo venuti meno o comunque affievoliti, così che appaiono giustificati i timori avanzati dalla Commissione CEE in ordine ad ipotesi di «pratiche distorsive della concorrenza». Sono note ad esempio le perplessità su alcune disposizioni di particolare favore contenute nella legge n. 64 del 1986 per gli interventi nel Mezzogiorno che la Corte, peraltro, tiene ben presenti nell'esercizio delle sue funzioni di controllo (21).

21) La Corte, nelle varie sedi del controllo, ha sempre presenti le disposizioni e le direttive sulla libera concorrenza di cui tiene conto nell'esercizio delle sue funzioni. Tra le determinazioni assunte in corso di esercizio interessanti la materia di che trattasi, si richiama la Deliberazione della Sezione del controllo Stato del 5 novembre 1991 n. 105. La Sezione, chiamata a decidere sulla legittimità di un contratto di fornitura di cui era parte l'Amministrazione della difesa, ha rilevato la non rispondenza alle regole vigenti del libero mercato dell'applicata riserva di fornitura a favore di determinate imprese. Il tema della «riserva di forniture» applicata sulla base della normativa preferenziale per il Mezzogiorno (legge n. 64 del 1986) è stato, come noto oggetto di recenti pronunce (sentenza Corte giustizia CEE del 20 marzo 1990) e critiche da parte della Comunità (cfr. citato rapporto della Commissione sulla concorrenza).

Per gli interventi ordinari si segnalano i seguenti profili che, a parere della Corte, meritano attenzione.

a) Per i trasferimenti alle imprese private e pubbliche sono richieste nuove valutazioni, sotto l'aspetto della coerenza degli interventi finanziati a carico del bilancio statale con la disposizione dell'articolo 8 della legge 287 e tenendo presenti le ultime precisazioni contenute nel II Rapporto CEE sugli aiuti alle imprese, nonché le determinazioni desumibili dalla citata Comunicazione CEE. In particolare rilevano le definizioni in sede comunitaria di «impresa in difficoltà», di «aiuti di salvataggio», di «aiuti di ristrutturazione», di «fondi in partecipazione» con le indicazioni dei relativi limiti di ammissibilità, di «investitore in economia di mercato», al quale equiparare i comportamenti dell'imprenditore pubblico.

b) Sotto il profilo del rispetto delle regole della concorrenza vanno altresì riguardati gli interventi agevolativi alle Banche e agli Istituti finanziari come concessi in base alla normativa da tempo in vigore, ma anche le politiche di privatizzazione ancora in fase di prima applicazione. È da seguire in special modo il processo di attuazione delle nuove disposizioni in materia creditizia (legge Amato) e della legge n. 35 del 1992 sulle privatizzazioni. Con riferimento a quest'ultima la rideterminazione delle aree di esclusiva delle partecipazioni statali va esaminata alla luce della disciplina della legge n. 287 del 1990, tenendo conto dell'equiparazione tra impresa privata ed impresa pubblica dalla stessa recepita. Problemi di coerenza con la disciplina della libera concorrenza potrebbero poi sorgere dalle modalità in concreto seguite per il finanziamento delle partecipazioni.

c) Quanto ai settori nei quali si attenua la disciplina della concorrenza rilevano:

— Gli interventi per il trasporto ferroviario che, come noto, si differenzia nei comparti dell'Ente ferrovie, del trasporto locale, delle ferrovie in concessione e delle ferrovie in gestione commissariale, e riguardano un servizio di interesse economico generale con prezzo imposto (particolari regimi tariffari). Qui, si ricorda, sono posti a carico del bilancio dello Stato i ripianamenti dei disavanzi delle aziende di trasporto ed i fondi versati alle imprese a diverso titolo. Il problema è di individuare e valutare gli interventi pubblici tenendo presente la natura del servizio reso, nonché la legittimità della «spartizione del mercato o aree di operatività» a fronte della disposizione del 2° comma dell'articolo 8 della citata legge n. 287, che esclude l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti alle imprese di gestione di servizi di interesse economico generale ovvero alle imprese che operino in regime di monopolio di mercato. Per le ferrovie dello Stato va tenuto presente il già noto problema della determinazione della tariffa tecnico-economica.

Sotto il peculiare aspetto della trasparenza contabile si avverte che occorre provvedere al più presto alle necessarie modifiche conseguenti alla costituzione dell'Ente Ferrovie. Infatti nel 1991 le spese ancora a carico dello Stato per il passaggio della gestione a tale ente, hanno continuato ad essere ricomprese nelle erogazioni alle Aziende pubbliche.

— Gli interventi nel settore delle telecomunicazioni con riferimento al quale è recente la conferma da parte della Corte di giustizia del potere della Commissione CEE di operare per eliminare situazioni di monopolio pubblico. I problemi non sono dissimili da quelli indicati per il settore dei trasporti al punto precedente, sebbene sia diverso il quadro normativo e l'assetto di riferimento, modificato ulteriormente dalla legge n. 223 del 1990.

2.2. La disciplina comunitaria (Artt. 92-94 del Trattato)

Per un riesame dell'intero sistema delle erogazioni pubbliche alle imprese, ai fini di eventuali modifiche da apportare, appare utile ricordare i principi della materia, le recenti precisazioni della Commissione CEE e la giurisprudenza della Corte di giustizia europea.

Come noto, l'articolo 92 del Trattato di Roma dichiara incompatibili con il Mercato Comune gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Derogano a tale principio tre categorie di aiuti: gli aiuti a carattere sociale concessi ai consumatori finali (art. 92, 2, a); gli aiuti volti a riparare i danni conseguenti a calamità naturali o altri eventi eccezionali (art. 92, 2, b); gli aiuti destinati a compensare gli squilibri economici derivanti dalla divisione della Germania (art. 92, 2, c).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vi sono poi aiuti ammissibili per decisione discrezionale del Consiglio con riguardo all'interesse comunitario (decisioni a valenza generale, per intere categorie di aiuti ai sensi dell'art. 92, 3, d, o decisioni singolari quando circostanze eccezionali lo giustifichino ai sensi dell'art. 93, 2, c. 3).

L'articolo 92, 3 del Trattato stabilisce altresì che, al di là dei casi sopra menzionati, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, previa autorizzazione della Commissione (art.93), gli aiuti di Stato che perseguono uno dei seguenti obiettivi:

- lo sviluppo delle regioni arretrate;
- la realizzazione di progetti di «comune interesse europeo»;
- il rimedio ad un «grave turbamento dell'economia di uno Stato»;
- lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche purchè gli aiuti non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Si tratta di disposizioni di grande rilievo, poichè dal controllo discrezionale della Commissione viene a dipendere la portata concreta della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese.

Quanto alla procedura di esame da parte della Commissione, i «regimi di aiuto» sono sottoposti ad un esame permanente da parte della Commissione ai sensi dell'art. 93, 1 del Trattato. Tale norma, inizialmente utilizzata per l'esame da parte della Commissione di misure di aiuto preesistenti all'entrata in vigore del Trattato, è stata recentemente attivata per un nuovo vaglio di provvedimenti già formalmente approvati dagli organismi comunitari (si consideri il caso della riapertura della procedura relativamente al Fondo per l'innovazione tecnologica di cui alla legge 46 del 1982).

Anche i progetti istitutivi di nuovi aiuti devono essere sottoposti ad un esame preventivo da parte della Commissione previa comunicazione dello Stato membro «in tempo utile» data la statuizione che lo Stato «non può dare esecuzione alle misure progettate prima che la procedura di controllo abbia dato luogo ad una decisione finale da parte della Commissione».

Sul concetto di «aiuto», ai sensi degli artt. 92-94 del Trattato di Roma, si precisa che è un concetto più ampio di quello di «sovvenzione», comprendendo non soltanto le erogazioni di denaro pubblico ad imprese, ma tutte le misure atte ad avvantaggiare artificialmente certe imprese nel gioco della concorrenza.

Ne restano escluse solo le misure a carattere generale, che riguardino cioè, tutte le imprese operanti in uno Stato, come ad esempio riduzioni generalizzate delle aliquote fiscali o contributive, riduzioni del tasso di sconto.

Rientrano invece nel concetto di «aiuto», per la cui definizione è irrilevante la forma giuridica assunta:

- le misure di sostegno all'import-export, in quanto solo formalmente dirette a tutte le imprese, ma in realtà fruibili solo dalle imprese esportatrici;
- la riserva di forniture a favore di determinate imprese (prevista, ad esempio, dalla nostra legislazione per il mezzogiorno);

- le assunzioni di partecipazioni pubbliche in funzione di aiuto o salvataggio. A tale proposito la Commissione ha affermato fin dal 1984 il principio che le partecipazioni rientrano nel campo degli artt. 92 e seguenti ogni qualvolta gli Stati forniscano alle imprese una dotazione di capitale a condizioni diverse da quelle proprie di un investitore operante in condizioni di mercato (Bollettino CEE9 -1984). Tale principio è stato di recente ribadito e meglio definito, come si dirà in seguito.

In ordine al soggetto erogatore dell'aiuto, l'art. 92 del Trattato parla di aiuti concessi «dagli Stati, ovvero mediante risorse statali». La normativa si applica, quindi, agli aiuti concessi da qualsiasi ente territoriale, ma anche da enti pubblici non territoriali, e, da enti comunque sovvenzionati con denaro pubblico.

Spetta, come detto, alla Commissione rilevare la conformità alle regole della libera concorrenza poste nel Trattato degli aiuti di Stato.

Un aiuto a suo tempo ammesso può poi divenire nel suo concreto esplicarsi contrario alla disciplina della libera concorrenza nei casi in cui si riscontri una eventuale concentrazione di erogazioni a favore dello stesso beneficiario o di determinate categorie di beneficiari ed, altresì, ove si effettuino erogazioni sia pure di modesto ammontare, ma per periodi di tempo prolungati. Così può rilevare una concentrazione di aiuti in singoli settori dell'economia o in singole regioni.

Non basta, dunque individuare l'obiettivo, cui l'aiuto è destinato per stabilirne la compatibilità con il Trattato, ma occorrono tutta una serie di rilevazioni, anche statistiche, per una corretta valutazione del concreto esplicarsi dell'intervento pubblico.

2.2.1. *Le determinazioni della Commissione C.E.E.*

Quanto alle determinazioni della Commissione CEE nello svolgimento della propria attività di controllo si assiste ad una evoluzione a partire degli anni '60, per il rilievo in quegli anni della progressiva attuazione dell'unione doganale, al successivo rilievo della crisi petrolifera della metà degli anni '70 ed alla rilevanza della ristrutturazione industriale che ne è seguita per gli anni successivi. In tutte queste fasi dello sviluppo economico della Comunità sono mutati i riconoscimenti e le definizioni di «aiuto sleale». Una nuova, importante modificazione nelle valutazioni sulle misure distorsive della concorrenza sembra essere in corso al momento attuale, in considerazione della prevista realizzazione a breve del mercato unico europeo.

Dal complesso delle decisioni adottate nell'ultimo triennio dalla Commissione, nell'esercizio del suo potere discrezionale di controllo e valutazione, emergono alcuni criteri generali che possono essere così sintetizzati.

Per essere giudicata al momento compatibile con il mercato comune occorre che la misura di aiuto adottata da uno Stato membro della CEE abbia una sua validità a livello comunitario e non soltanto nazionale (ad esempio è stato ritenuto incompatibile l'aiuto ad un'industria eccedentaria seppure localizzata in una regione svantaggiata); che l'aiuto sia necessario, nel senso della improbabilità che si verifichi, in sua assenza, un aggiustamento spontaneo ad opera del mercato; che l'aiuto sia proporzionato all'obiettivo prescelto (di qui il frequente ricorso ai massimali di aiuto stabiliti dalla Commissione); che l'aiuto sia efficace e non si limiti ad assolvere una funzione assistenziale, ma punti ad introdurre elementi di concorrenza dinamica; che la misura sia trasparente e che le tecniche di erogazione consentano la quantificazione dell'incidenza dell'aiuto sui costi dell'impresa e permettano, quindi, comparazioni fra i vari strumenti di sostegno.

Su tutte le accennate questioni la Commissione CEE ha fornito precise indicazioni (cfr. VIII Relazione sulla politica della concorrenza completata alla fine del 1990, punti 2, 3, 4, e 7 e segg.) individuando anche circostanze eccezionali di ammissibilità.

In ordine alla rilevazione delle diverse realtà e dei differenti regimi di aiuto nei vari Stati la Commissione delle Comunità Europee ha terminato nel 1990 il già citato secondo Rapporto sugli aiuti di Stato alle imprese relativamente ai settori dell'agricoltura e pesca, dell'industria manifatturiera, delle ferrovie e del carbone.

Come evidenziato in tale rapporto in particolare la Commissione:

- ha rivisto, relativamente all'Italia ed all'Irlanda, le stime effettuate nella prima indagine con riferimento al periodo 1981-1986;
- ha aggiornato i dati al triennio 1986-1988;
- ha incluso nell'indagine la Spagna e il Portogallo completando così la prima fase di rilevazione per il complesso dei Paesi CEE.

Il volume totale di aiuti rilevato per l'Italia dall'indagine della CEE è pari a 14.423 miliardi nella media di periodo 1986-88 e particolarmente interessante risulta la distribuzione effettuata degli aiuti al settore manifatturiero per obiettivo. Il 47% degli aiuti concessi mediamente nel periodo 1986-1988 sembra sia stato finalizzato ad interventi per il Mezzogiorno, contro il 38% del periodo 1981-1986. Risulta inoltre ridotto il peso degli interventi settoriali, passati dal 21%, quale media del periodo 1981-1986 all'11% del triennio 1986-1988. Risultano aumentati gli aiuti alla ricerca e per l'innovazione tecnologica (5% contro il 2%) e si è ridotto il sostegno all'esportazione (7% contro il 10%).

A conclusione del suo rapporto la Commissione CEE ha ritenuto che il volume e la varietà degli aiuti recensiti nei vari Paesi giustifica un più rigoroso e nuovo esame delle differenti realtà. È infatti risultato che sono attualmente in vigore nella Comunità più di 1000 regimi di aiuti (senza considerare gli aiuti concessi dalle autorità locali dei diversi Paesi). La questione è quindi per la Comunità ancora aperta e si presenta in tutta la sua complessità.

Ed invero ulteriori approfondimenti specie con riferimento ai regimi nei vari Stati relativi alla c.d. impresa pubblica sono già contenuti nella Comunicazione agli Stati membri sull'applicazione alle imprese pubbliche degli articoli 92 e 93 del Trattato e dell'articolo 5 delle Direttive 80/723 e 85/413 della CEE, Comunicazione, che per quanto riguarda l'Italia, è stata trasmessa con protocollo SG(91) D/18507 in data 8 ottobre 1991. Tale Comunicazione è di particolare interesse per l'indicazione degli orientamenti della Commissione, anche se riferiti al solo comparto dell'industria manifatturiera (22).

In particolare gli aiuti concessi alla impresa pubblica devono, alla stessa stregua di quelli alle imprese private, essere previamente notificati alla Commissione affinché esamini se incidano sugli scambi e falsino o minaccino di falsare la concorrenza; spetta alla Commissione determinare se possano beneficiare di una delle deroghe generali previste dal trattato, cosicché l'aiuto diventi compatibile con il mercato comune di concorrenza; tenuto conto delle innumerevoli forme assunte dalle imprese pubbliche nei diversi Stati membri, vi è l'esigenza da parte della Commissione di ottenere informazioni supplementari; per stabilire il rispetto della parità di trattamento l'aiuto all'impresa pubblica va valutato secondo il principio «dell'investitore operante in economia di mercato» (23).

Sulla base di tali assunti la Commissione, unitamente a detta Comunicazione e con riferimento a tutte le imprese pubbliche del settore manifatturiero con fatturato superiore ai 250 milioni di ECU per gli esercizi 1989 e 1990, ha chiesto ai vari Stati un elenco aggiornato e la trasmissione dei bilanci annuali per un controllo della regolarità della concorrenza nel settore manifatturiero.

Si tratta di un impegno per una maggiore trasparenza ai fini del completamento del mercato interno, che consenta alla Commissione di valutare caso per caso il reale rispetto delle disposizioni del Trattato (articoli 92 e 93) e delle regole contenute nelle Direttive sulla concorrenza.

2.2.2. *Le sentenze della Corte di giustizia europea*

A questo punto sembra utile richiamare la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 21 novembre 1991 sulla Causa C- 354/90, perchè definisce la competenza della Commissione CEE e la competenza dei giudici nazionali in materia di aiuti (24).

Vi si legge infatti che: «Per quanto riguarda il ruolo della Commissione, la Corte ha già osservato che il Trattato, attribuendo alla Commissione con l'articolo 93, l'esame permanente ed il controllo degli aiuti, intende far sì che il riconoscimento dell'eventuale incompatibilità di un aiuto con il mercato comune sia il risultato di un procedimento appropriato - sottoposto al controllo della Corte di Giustizia - la cui attuazione è di competenza della Commissione». Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze tra giudici nazionali e Commissione CEE la Corte ha dichiarato che «mentre la Commissione deve esaminare la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune» invece «i giudici nazionali devono soltanto tutelare i diritti dei singoli, fino alla decisione definitiva della Commissione» precisando che la compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune è valutazione «di esclusiva competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte di giustizia».

22) La direttiva 80/723/CEE c.d. «sulla trasparenza» è stata pubblicata sulla Gazz. Uff. CEE n. L 195 del 29 luglio 1980, pag. 35. È stata modificata dalla direttiva 85/413/CEE, pubblicata sulla Gazz. Uff. CEE n. L 229 del 28 agosto 1985, pag. 20, ed include settori precedentemente esclusi.

23) L'aiuto deve essere valutato come corrispondente alla differenza fra le condizioni alle quali lo Stato ha assegnato i fondi all'impresa pubblica e le condizioni alle quali un investitore privato, operante secondo la logica di un investitore in condizioni normali di economia di mercato, avrebbe accettato di finanziare un'impresa privata (pag. 8, paragrafo III della Comunicazione della Commissione CEE agli Stati membri trasmessa all'Italia l'8 ottobre 1991, prot. SG(91) D/18507.

24) Causa C-354/90: Federation nationale du commerce extérieur des produits alimentaire a./Republique Francaise, massima pubblicata sul Bollettino n.20/91 dell'attività della Corte di giustizia europea.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per casi specifici in materia di aiuti riguardanti l'Italia si citano le seguenti sentenze della Corte di giustizia europea emesse nel 1991: Sentenza del 21 marzo 1991 sulla causa C-305/89 tra Repubblica italiana e Commissione CEE in ordine a conferimenti di capitale nel settore automobilistico (apporti di capitale al gruppo Alfa Romeo attraverso le società finanziarie IRI e Finmeccanica); Sentenza del 21 marzo 1991 sulla causa C-303/88, sempre tra Repubblica Italiana e Commissione CEE in ordine ad aiuti di Stato nel settore tessile/abbigliamento (conferimenti di capitale al gruppo ENI-Lanerossi).

La Commissione CEE nel corso del 1991 ha, come noto, sollevato osservazioni sugli incentivi previsti dalle recenti leggi n. 9 e 10 del 9 gennaio 1991 nel settore delle attività energetiche. In particolare ha rilevato, con riferimento al rispetto delle regole del libero mercato, l'intensità degli aiuti, il cumulo degli aiuti, l'estensione dell'area agevolata. La questione è stata superata con i chiarimenti forniti dal Ministero dell'Industria che ha evidenziato che: a) i contributi previsti sono in media del 30% e tale limite è oltrepassato solo per interventi di limitato valore assoluto e in settori dove si voglia accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie, secondo quanto autorizzato in generale dalle direttive CEE; b) il cumulo può avvenire solo con agevolazioni della legge n. 64 del 1986 che sono residuali stante il termine conclusivo per gli interventi al mezzogiorno previsti da tale legge; d) l'estensione dell'area agevolata va valutata tenendo conto anche degli obiettivi, di cui si fa carico in special modo la legge n. 10 citata, di disinquinamento e salvaguardia ambientale che vanno perseguiti particolarmente nel settore industriale coordinando proprio gli aiuti alla trasformazione tecnologica delle imprese.

1.3. *L'attività dell'Autorità garante della concorrenza*

Per un impegno al rispetto delle regole della libera concorrenza in ambito nazionale un cenno va poi fatto all'attività che ha iniziato a svolgere l'Autorità Garante prevista dalla legge n. 287 del 1990. Sui casi esaminati di operazioni di concentrazione, sui controlli delle intese effettuati, sulle segnalazioni e sull'attività consultiva svolta l'Autorità ha, come noto, redatto una relazione in data 30 aprile 1991 ed una seconda in data 30 aprile 1992. Tra le recenti determinazioni maggiormente significative vi è quella adottata nella seduta del 4 marzo 1992 sulla questione del rispetto da parte della Soc.p.A. SIP della disposizione dell'articolo 3 della legge n. 287 (abuso di posizione dominante). La determinazione si ricollega alla Direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati anche dei servizi di telecomunicazioni.

Il secondo rapporto analizza la distribuzione e la struttura dei mercati e alcuni aspetti dimensionali delle imprese interessate alle concentrazioni.

Le determinazioni dell'Autorità Garante, assunte su casi concreti e specifici tenendo presenti la regolamentazione e gli indirizzi comunitari via via emessi, vengono a costituire riferimento preciso dei comportamenti delle Amministrazioni e degli operatori economici in quanto dettano indicazioni sulle intese e sulle concentrazioni di impresa.

Si è venuta a creare in ambito nazionale, ai sensi della legge n. 287 del 1990, una funzione di garanzia e tutela della libera concorrenza complementare rispetto a quella svolta in sede comunitaria. Rilevante per tale complementarità il quarto comma dell'articolo 1 della legge secondo il quale l'interpretazione delle norme contenute nel titolo I (che individua le figure anticoncorrenziali vietate) deve essere effettuata in base ai principi dell'ordinamento comunitario. Inoltre anche l'Autorità Garante riconosce il fondamentale principio comunitario della importanza dell'analisi del caso concreto (rule of reason) e la nozione di intesa in senso economico e non meramente giuridico.

25) Cfr. Relazione dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato al Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 1

TABELLA 1 - ESERCIZIO 1991

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE CORRENTI - Cat. 1.5.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Trasferimenti alle imprese A.I.M.A.</i>				
Cat. 1.5.2.1.	1.186,99	1.186,99	1.185,99	1.187,68
<i>Trasferimenti alle imprese finanziarie (credito ass.)</i>				
Cat. 1.5.2.2.	1.857,41	1.857,41	874,39	874,60
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 1.5.2.9.	3.071,17	3.068,29	2.640,02	3.026,53
<i>Totale trasferimenti correnti alle imprese</i>				
Cat. 1.5.2.	6.115,56	6.112,69	4.700,40	5.088,81
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.12.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Aiuti all'investimento</i>				
Cat. 2.12.2.1.	4.919,50	3.585,55	1.743,78	4.722,32
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 2.12.2.2.	2.496,05	2.112,31	1.058,71	2.685,18
<i>Totale trasferimenti in c/capitale alle imprese</i>				
Cat. 2.12.2	7.415,55	5.697,86	2.802,49	7.407,50
TOTALE Cat. 1.5.2 e Cat. 2.12.2 . . .				
	13.531,11	11.810,54	7.502,89	12.496,31

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

TABELLA 2 - ESERCIZIO 1991

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
EROGAZIONI IN CONTO CAPITALE SU SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO relativi alle seguenti categorie: Cat. 2.12.6, 2.14.1, 2.14.2				
Cat. 2.12.6. - Enti pubblici ammin. centrale				
(cap. 7758 - Min. Tesoro) (**)				
(cap. 7830 - Min. Tesoro)	100,00	100,00	100,00	100,00
(cap. 7546 - Min. Ind. Comm. Art.)	0,00	0,00	0,00	0,00
(cap. 7548 - Min. Ind. Comm. Art.)	0,00	0,00	0,00	0,00
(cap. 7551 - Min. Ind. Comm. Art.)	227,11	22,45	22,45	156,57
Totale . . .	327,11	122,45	122,45	256,57
Cat. 2.14.1. - (Cap. 8176 - Min. Tesoro) (***) <i>Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'I.M.I. ora Cap. 7551 - Min. Univ. e Ric. Scient.</i>				
	350,00	350,00	20,00	214,11
Cat. 2.14.2. - (Cap. 8172 - Min. Tesoro) <i>Aumento del fondo delle antic. dello Stato a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità</i>				
	18,00	0,42	0,42	8,60

*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

**) Capitolo non previsto nello stato di previsione della spesa 1991 del Ministero del Tesoro.

***) Capitolo non previsto nello stato di previsione della spesa 1991 del Ministero del Tesoro, ma del Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica come capitolo 7551.

TABELLA 3 - ESERCIZIO 1991

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.13.1				
Cat. 2.13.1. - Partecipazioni azionarie e conferimenti alle imprese pubbliche				
	315,00	15,00	15,00	700,00

*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3

TABELLA 4 - ESERCIZIO 1991

(in miliardi)

	<i>Impegni lordi (*)</i>	<i>Impegni effett.</i>	<i>Pagamento competenze</i>	<i>Pagamento totale</i>
SPESE IN CONTO CAPITALE - INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO				
Cat. 2.12.9.	3.605,869	3.597,16	3.597,16	3.693,19
<i>Trasferimenti alla Cassa per il Mezzogiorno</i>				

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 4

TABELLA 1 - ESERCIZIO 1990

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE CORRENTI - Cat. 1.5.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Trasferimenti alle imprese A.I.M.A.</i>				
Cat. 1.5.2.1.	1.451,32	1.451,32	1.447,61	1.448,21
<i>Trasferimenti alle imprese finanziarie (credito ass.)</i>				
Cat. 1.5.2.2.	20,92	20,92	20,71	133,50
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 1.5.2.9.	(**) 8.087,83	8.078,72	7.457,18	7.724,59
<i>Totale trasferimenti correnti alle imprese</i>				
Cat. 1.5.2.	9.560,07	9.550,96	8.925,50	9.306,30
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.12.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Aiuti all'investimento</i>				
Cat. 2.12.2.1.	6.161,14	4.732,22	2.188,64	3.269,09
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 2.12.2.2.	3.750,00	2.606,00	1.686,59	3.157,90
<i>Totale trasferimenti in c/capitale alle imprese</i>				
Cat. 2.12.2	9.911,14	7.338,22	3.875,23	6.426,99
TOTALE Cat. 1.5.2 e Cat. 2.12.2 . . .				
	19.471,21	16.889,18	12.800,73	15.733,29

*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.
 **) Di cui 4.581,5 mid. per regolazioni di debiti pregressi in materia di trasporti e sanità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 5

TABELLA 2 - ESERCIZIO 1990

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
EROGAZIONI IN CONTO CAPITALE SU SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO relativi alle seguenti categorie: Cat. 2.12.6, 2.14.1, 2.14.2				
<i>Cat. 2.12.6. - Enti pubblici amministr. centrale</i>				
(cap. 7758 - Min. Tesoro)	200,00	200,00	200,00	200,00
(cap. 7830 - Min. Tesoro) (**)	—	—	—	—
(cap. 7546 - Min. Ind. Comm. Art.)	220,00	220,00	220,00	220,00
(cap. 7548 - Min. Ind. Comm. Art.)	0,00	0,00	0,00	0,00
(cap. 7551 - Min. Ind. Comm. Art.)	150,29	16,17	16,17	191,38
Totale . . .	570,29	436,17	436,17	611,38
<i>Cat. 2.14.1. - (Cap. 8176 - Min. Tesoro) (***)</i> <i>Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'I.M.I. ora Cap. 7551 - Min. Univ. e Ric. Scient.</i>				
	350	291,66	0	331,89
<i>Cat. 2.14.2. - (Cap. 8172 - Min. Tesoro)</i> <i>Aumento del fondo delle antic. dello Stato a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità</i>				
	20,00	6,20	0,02	17,75

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

(**) Capitolo non previsto nello stato di previsione della spesa 1990 del Ministero del Tesoro.

(***) Capitolo non previsto nello stato di previsione della spesa 1990 del Ministero del Tesoro, ma del Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica come capitolo 7551.

TABELLA 3 - ESERCIZIO 1990

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.13.1				
<i>Cat. 2.13.1. - Partecipazioni azionarie e conferimenti alle imprese pubbliche</i>	190,00	140,00	130,00	350,00

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 6

TABELLA 4 - ESERCIZIO 1990

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO				
Dat. 2.12.9.	4.159,55	(**) 4.159,35	4.159,35	4.357,00
<i>Trasferimenti alla Cassa per il Mezzogiorno</i>				

Impegni + residui di stanziamento di competenza.
 *) Ddi cui stimati circa 1.990 miliardi alle imprese, presupponendo inalterata la ripartizione incentivi alle imprese, infrastrutture ed opere pubbliche ecc.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 7

TABELLA 1 - ESERCIZIO 1989

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE CORRENTI - Cat. 1.5.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Trasferimenti alle imprese A.I.M.A.</i>				
Cat. 1.5.2.1.	1.650,12	1.650,12	1.649,99	1.686,79
<i>Trasferimenti alle imprese finanziarie (credito ass.)</i>				
Cat. 1.5.2.2.	525,10	525,10	98,09	98,10
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 1.5.2.9.	3.196,36	3.187,38	2.793,56	3.506,93
<i>Totale trasferimenti correnti alle imprese</i>				
Cat. 1.5.2.	5.371,58	5.362,60	4.541,64	5.291,82
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.12.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Aiuti all'investimento</i>				
Cat. 2.12.2.1.	4.335,79	3.213,50	2.453,01	3.392,48
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 2.12.2.2.	3.526,86	2.457,85	1.610,59	3.144,94
<i>Totale trasferimenti in c/capitale alle imprese</i>				
Cat. 2.12.2.	7.862,65	5.671,35	4.063,60	6.537,42
TOTALE Cat. 1.5.2 e Cat. 2.12.2 . . .				
	13.234,23	11.033,95	8.605,24	11.829,24

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 8

TABELLA 2 - ESERCIZIO 1989

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
EROGAZIONI IN CONTO CAPITALE SU SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO relativi alle seguenti categorie: Cat. 2.12.6, 2.14.1, 2.14.2				
Cat. 2.12.6. - Enti pubblici amministraz. centrale				
(cap. 7758 - Min. Tesoro)	70,00	70,00	70,00	157,00
(cap. 7830 - Min. Tesoro) (**)	—	—	—	—
(cap. 7546 - Min. Ind. Comm. Art.)	5,00	5,00	5,00	45,00
(cap. 7548 - Min. Ind. Comm. Art.)	200,00	200,00	200,00	200,00
(cap. 7551 - Min. Ind. Comm. Art.)	175,21	0,00	0,00	65,77
Totale . . .	450,21	275,00	275,00	467,77
Cat. 2.14.1. - (Cap. 8176 - Min. Tesoro) <i>Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'I.M.I.</i>				
	750,00	750,00	— 0,00	457,86
Cat. 2.14.2. - (Cap. 8172 - Min. Tesoro) <i>Aumento del fondo delle antic. dello Stato a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità</i>				
	0,00	0,00	0,00	0,00

) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

*) Capitolo non previsto nello stato di previsione della spesa 1989 del Ministero del Tesoro.

TABELLA 3 - ESERCIZIO 1989

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.13.1				
Cat. 2.13.1. - Partecipazioni azionarie e conferimenti alle imprese pubbliche	1.242,00	267,00	257,00	257,00

) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 9

TABELLA 4 - ESERCIZIO 1989

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO				
Cat. 2.12.9.	5.912,249	5.910,34	5.827,32	5.967,45
<i>Trasferimenti alla Cassa per il Mezzogiorno</i>				

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 10

TABELLA 1 - ESERCIZIO 1988

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE CORRENTI - Cat. 1.5.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Trasferimenti alle imprese A.I.M.A.</i>				
Cat. 1.5.2.1.	1.591,90	1.591,90	1.549,50	1.551,55
<i>Trasferimenti alle imprese finanziarie (credito ass.)</i>				
Cat. 1.5.2.2.	29,16	29,16	29,16	29,16
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 1.5.2.9.	3.098,65	3.098,63	2.726,12	3.243,18
<i>Totale trasferimenti correnti alle imprese</i>				
Cat. 1.5.2.	4.719,71	4.719,69	4.304,78	4.823,89
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.12.2 - TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE				
<i>Aiuti all'investimento</i>				
Cat. 2.12.2.1.	5.026,83	3.767,38	3.072,50	4.055,43
<i>Trasferimenti alle altre imprese</i>				
Cat. 2.12.2.2.	4.202,25	2.774,28	1.989,19	3.379,77
<i>Totale trasferimenti in c/capitale alle imprese</i>				
Cat. 2.12.2	9.229,08	6.541,66	5.061,69	7.435,20
TOTALE Cat. 1.5.2 e Cat. 2.12.2 . . .				
	13.948,79	11.261,35	9.366,47	12.259,09

Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 11

TABELLA 2 - ESERCIZIO 1988

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
EROGAZIONI IN CONTO CAPITALE SU SPECIFICI CAPITOLI DI BILANCIO relativi alle seguenti categorie: Cat. 2.12.6, 2.14.1, 2.14.2				
Cat. 2.12.6. - Enti pubblici amministraz. centrale				
(cap. 7758 - Min. Tesoro)	69,00	69,00	69,00	69,00
(cap. 7830 - Min. Tesoro)	780,00	780,00	780,00	780,00
(cap. 7546 - Min. Ind. Comm. Art.)	365,50	325,50	325,50	365,50
(cap. 7548 - Min. Ind. Comm. Art.)	500,00	500,00	500,00	500,00
(cap. 7551 - Min. Ind. Comm. Art.)	39,20	0,00	0,00	14,87
Totale . . .	1.753,70	1.674,50	1.674,50	1.729,37
Cat. 2.14.1. - (Cap. 81176 - Min. Tesoro) <i>Aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata, costituito presso l'I.M.I.</i>	750,00	750,00	0,00	381,31
Cat. 2.14.2. - (Cap. 8172 - Min. Tesoro) <i>Aumento del fondo delle antic. dello Stato a favore delle imprese danneggiate da pubbliche calamità</i>	19,00	12,68	3,30	10,30

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

TABELLA 3 - ESERCIZIO 1988

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - Cat. 2.13.1				
Cat. 2.13.1. - Partecipazioni azionarie e conferimenti alle imprese pubbliche	305,00	285,00	285,00	285,00

(*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 12

TABELLA 4 - ESERCIZIO 1988

(in miliardi)

	Impegni lordi (*)	Impegni effett.	Pagamento competenze	Pagamento totale
SPESE IN CONTO CAPITALE - INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO				
Cat. 2.12.9.	2.930,85	2.885,51	2.856,86	2.859,78
<i>Trasferimenti alla Cassa per il Mezzogiorno</i>				

*) Impegni + residui di stanziamento di competenza.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 13

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

(in milioni di lire)

N. d'ord.	Comparto di riferimento	1987	1988	1989	+ —	%
1	Partecipazione al fondo di dotazione degli Istituti Speciali Meridionali	19.339	2.093	—	- 2.093	- 100
2	Partecipazione agli Enti di promozione	96.047	76.710	83.899	+ 7.189	+ 9,4
3	Conferimento agli Enti di promozione	21.000	45.000	91.900	+ 46.500	+ 102,4
4	Oneri liquidazione ITALTRADE	—	—	74.534	+ 74.534	+ 100
		137.046	124.203	250.333	+ 126.130	+ 101,5
5	Contributi in c/capitale ad iniziative industriali	776.840	814.838	1.291.284	+ 476.446	+ 58,5
	A agevolazioni tariffarie Sardegna	—	2.987	18.999	+ 16.012	+ 536
	Occupazione giovanile (legge n. 113/1986)	—	—	5.314	+ 5.314	+ 100
	Contributo in c/interessi per mutui industriali	361.192	532.970	369.793	- 163.793	- 30,6
		1.138.032	1.350.795	1.685.390	+ 334.595	+ 24,8
6	Finanziamenti:					
	Sostegno all'innovazione	68.365	50.897	120.787	+ 69.890	+ 137
	Turismo	—	7.300	23.384	+ 16.084	+ 220
	FIO	—	—	134.951	+ 134.951	+ 100
	Studi, progettazioni ed opere per aree attrezzate di sviluppo industriale, per aree irrigue, per sistemi idrici ed urbani, per disinquinamento area metropolitana	73.978	929.251	1.025.733	+ 96.482	+ 10
	Gestione infrastrutture	8.000	450	9.807	+ 9.357	+ 2.079
	Fondo definizione progetti strategici e attivazione accordi programma	—	—	1.102	+ 1.102	+ 100
	Sostegno tecnico finanziario comunità Montane	390	3.738	4.159	+ 421	+ 11
		150.733	991.636	1.319.923	+ 328.287	+ 33
	TOTALE spese per attività istituzionali	1.425.811	2.466.634	3.255.646	+ 789.012	+ 32

Capitolo XXXIII

I SERVIZI PUBBLICI DESTINABILI ALLA VENDITA

- Sommario: — 1. **Premessa e introduzione al tema.**
2. **I servizi pubblici destinabili alla vendita: un «insieme» significativo.**
3. **L'influenza della disciplina comunitaria nel ripensamento dei modelli di gestione.**
4. **Le telecomunicazioni.** 4.1. *Principi e regole di diritto comunitario.* 4.2. *La disciplina degli assetti proprietari.* 4.3. *Andamento delle gestioni: A) l'ASST.* 4.3.1. *Segue: B) il gruppo STET.*
5. **Il settore radiotelevisivo.** 5.1. *Principi di diritto comunitario e disciplina nazionale.* 5.2. *La Rai.* 5.2.1. *La gestione. Qualche considerazione.* 5.2.2. *Le risorse del sistema radiotelevisivo pubblico.*
6. **Il servizio postale.** 6.1. *Il «Libro verde» sui servizi postali e l'evoluzione dei modelli di organizzazione in alcuni paesi europei.* 6.2. *I servizi dell'amministrazione postale.* 6.3. *La gestione dell'azienda p.t.*
7. **Il trasporto ferroviario.** 7.1. *La disciplina e gli obiettivi di politica economica comunitaria.* 7.2. *L'ente ferrovie dello Stato nel programma di trasformazione.* 7.3. *Considerazioni sugli andamenti e sui «modi» della gestione.*
8. **L'energia elettrica.** 8.1. *Principi comunitari e disciplina nazionale.* 8.2. *La gestione dell'E-nel: considerazioni.* 8.2.1. *Segue: le tariffe elettriche.*
9. **Prezzi dei servizi pubblici e oneri a carico del bilancio dello Stato: spunti conclusivi.**

. Premessa e introduzione al tema

La relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992, nel tracciare gli andamenti di finanza pubblica e dei relativi aggregati, riserva una speciale analisi ai servizi pubblici sottoposti al regime delle tariffe o prezzi pubblici. L'intento dichiarato è quello di una verifica sugli esiti della politica di controllo dei prezzi, la cui evoluzione ha influenza sia sull'indice del costo della vita, sia sul tasso d'inflazione; speculare alla prima è poi la questione degli oneri a carico del bilancio dello Stato, per quanto il costo non coperto dal prezzo tende a tradursi in ulteriore motivo di spesa. Donde l'opportunità di un'indagine che questa Corte si è determinata a svolgere sulle gestioni del comparto.

Il punto di partenza sta in questa constatazione: nonostante gli impegni di volta in volta assunti in sede di programmazione finanziaria e di bilancio, il divario fra obiettivi e risultati di consuntivo permane e nostra, specialmente nel più recente periodo, preoccupanti sintomi di progressiva divaricazione. È, questo, un fenomeno sul quale la Corte non ha mancato di fermare l'attenzione, avvisando più volte dei rischi compresi in una costruzione previsionale non puntuale nella valutazione delle basi di partenza assunte, come pure nella stima degli effetti della manovra tracciata. D'altra parte, è stato altresì riscontrato come la gestione della finanza pubblica rivela – se analizzata nella sua interna dinamica – l'esistenza di tendenze strutturali distanti e, perciò, non coerenti con il percorso di rientro fissato nei documenti programmatici e con i vincoli di compatibilità derivanti dal quadro macroeconomico.

L'idea, pertanto, è quella di un approccio ai fenomeni della gestione, che, senza limitarsi all'analisi puramente finanziaria degli aggregati di entrata e di spesa, possa integrarne il risultato conoscitivo mediante un più mirato approfondimento, il quale, una volta definito l'ambito soggettivo ed oggettivo delle gestioni, ne colga tipologie e modi di essere da cui poter desumere ragionevoli ipotesi ricostruttive del quadro generale.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se questo è l'obiettivo, resta l'esigenza di individuare un ambito la cui significatività possa includere due essenziali coordinate: a) l'omogeneità in senso economico e finanziario; b) le implicazioni in termini quantitativi e qualitativi sui risultati di finanza pubblica.

A riguardo, va allora sottolineato come recenti indagini di centri specializzati – del resto confermate dai dati ufficiali – abbiano formulato l'ipotesi che l'alto tasso di inflazione e l'incapacità del nostro paese di annullare il differenziale nella crescita dei prezzi rispetto a quelli degli altri Stati europei sia l'effetto del mancato risanamento economico riscontrabile nel settore dei servizi, in particolare di quelli destinabili alla vendita.

Invero, l'evoluzione dei prezzi dei servizi – fra i quali figurano quelli sottoposti al regime delle tariffe pubbliche – ha avuto, nel periodo 1985-1991, la seguente evoluzione rispetto all'indice generale dei prezzi al consumo:

(1990 = 100)	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Indice generale *	75,9	80,3	84,1	88,4	93,9	100	106,4
Servizi	70,8	77,1	81,3	86,6	93,2	100	107,5
Tariffe pubbliche	78,8	84,5	86,3	89,6	94,0	100	107,6

* Prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
Fonte: Banca d'Italia.

Altro motivo di preoccupazione e attenzione è offerto dai diversi andamenti di costi e prezzi nel settore dei servizi e in quello dell'industria. In quest'ultimo è possibile riscontrare, nel periodo 1988-1991, una divaricazione crescente fra la dinamica dei costi e la più modesta dinamica dei prezzi; nei servizi, invece, il ritmo di aumento di prezzi e costi è superiore.

Da ciò, due prime considerazioni. Nell'ultimo quinquennio, il contributo inflazionistico proveniente dal settore terziario esprime valori costantemente più elevati e tendenzialmente crescenti (1). Inoltre, la riduzione del margine di profitto, riscontrabile nel settore dell'industria – dipendente dalla limitata possibilità di traslazione dei costi sui prezzi – oltre che con fattori interni di natura strutturale, va posta in relazione con i prezzi elevati dei servizi che del prodotto industriale costituiscono gli input.

Di qui, l'interesse crescente rivolto al settore dei servizi vendibili, i quali, se da un lato hanno assunto un ruolo centrale nell'ambito dell'economia (2), mostrano, tuttavia, indici di produttività inferiori rispetto agli altri comparti e, soprattutto, nel confronto con gli altri paesi europei.

1) Il costo dei beni di consumo, al netto dei prodotti alimentari ed energetici, è aumentato nel 1990 del 4,5% (5,1% nel 1989). I prezzi dei beni durevoli hanno risentito più prontamente della mutata situazione congiunturale con una crescita del 3% nel 1990 rispetto al 3,6% del 1989. I prezzi dei servizi (incluse le tariffe) hanno invece mantenuto una dinamica più sostenuta di quella dell'indice generale: 7,3% contro il 7,7 del 1989; fra questi, quelli non sottoposti a controllo pubblico sono rincarati dell'8,2%. Fra il 1985 e il 1990, il tasso medio di crescita del prezzo dei servizi è stato del 7,2%, contro il 5,2% di quello dei beni (esclusi quelli alimentari ed energetici), con una tendenza del differenziale ad ampliarsi. I prezzi al consumo sottoposti a controllo pubblico sono aumentati del 7% nel 1990, contro il 5% dell'anno precedente; in tale ambito, le tariffe pubbliche sono cresciute, nel 1990, del 6,3%, contro una crescita del 6% nel 1989. Banca d'Italia, Relazione del Governatore sull'esercizio 1990, pagg.102-110.

Nel 1991, le tariffe pubbliche sono rincarate più della media (7,6%); al netto di quelle energetiche, l'aumento (7%) ha superato quello del 1990 di quasi due punti. Id. sull'esercizio 1991, pag.108.

2) Il valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi destinabili alla vendita è aumentato, a prezzi costanti, del 3,3% nel 1990, incrementando ulteriormente il proprio peso nella struttura produttiva. Valutata a prezzi correnti, la quota dei servizi vendibili ha superato nel 1990 il 51% del valore aggiunto totale dell'economia; negli ultimi dieci anni, questa quota è cresciuta di 7 punti percentuali, dei quali quasi la metà a causa della variazione dei prezzi relativi. Così in Banca d'Italia, relazione cit. sull'esercizio 1990, pag. 78. Nel 1991, il valore aggiunto al costo dei fattori dei servizi vendibili aumenta solo del 2,6%, rallentando rispetto al 1990; tuttavia la quota, a prezzi correnti, supera il 54% del valore aggiunto totale dell'economia. Id. sull'esercizio 1991, pag.85.

Va notato, poi, come nel settore medesimo confluiscono gestioni le quali — seppure fra loro differenziate sotto il profilo istituzionale e organizzativo e per il modo di collegarsi alla finanza statale — costituiscono momenti essenziali nella produzione, erogazione e distribuzione di servizi di pubblica utilità alimentati da risorse provenienti dal bilancio dello Stato.

2. I servizi pubblici destinabili alla vendita: un «insieme» significativo

Nell'ambito del più vasto aggregato economico dei servizi destinabili alla vendita è individuabile una più ristretta angolazione conoscitiva, la cui delimitazione assume specifico interesse di indagine in ragione di una coerenza di «insieme». Vi sono comprese le telecomunicazioni, il servizio radiotelevisivo, le poste, il trasporto ferroviario, l'energia elettrica (3), la cui gestione — pubblica o in comando pubblico — si traduce nella fornitura di beni e servizi verso il pagamento di un «prezzo». Per ciò, «imprese»; ma anche prezzi soggetti a discipline particolari e relativi ad attività più o meno «protette» da diritti esclusivi o speciali (c.d. monopoli legali). Intorno, insieme, per tutti, uno scenario reso fluido e mutevole dalle nuove regole imposte dall'apertura del mercato europeo, dal restringersi dell'area «riservata» e di monopolio, dall'esigenza del confronto con la concorrenza interna e internazionale. Nella prospettiva del cambiamento, la tentazione è, sempre più, quella di coniugare «privato» e «mercato», con una maggiore attenzione prestata al «peso» delle gestioni pubbliche e alla loro insufficiente produttività. In ultimo — ma non per influenza — l'attenzione riservata all'«insieme» da parte dei centri istituzionali cui sono assegnate competenze di relazione e avviso al Parlamento (4) e, perciò, l'esigenza di seguirne l'evoluzione attraverso gli strumenti propri di questa Corte.

Un quadro complesso, quello delineato, sul quale premono un'accelerata tendenza alla privatizzazione e le esigenze di adeguamento agli obblighi comunitari, in parte già assolti ma con le difficoltà e le incertezze dipendenti da un assetto economico-istituzionale che ha messo radici profonde e ha intessuto una rete di rapporti e di equilibri di forze, difficili da modificare qualora alle nuove discipline non si accompagni un rinnovamento di cultura più consono e in linea con gli obiettivi di convergenza e integrazione europea.

La convergenza richiesta per «entrare» nell'unione europea, seppure graduata, esige un ravvicinamento cadenzato su tappe e passaggi fissati e definiti: mercato aperto, libera prestazione di servizi, concorrenza, restrizione delle posizioni di monopolio. Ma è chiaro che l'intervento pubblico in tanto sarà e potrà essere «gestione», in quanto sia capace di «stare nel mercato»; altrimenti, non potrà che regredire, nella migliore delle ipotesi, a sistema di regolazione di imprese privatizzate.

Una prima considerazione va fatta per riscontrare la linea, lungo la quale sta muovendo il cambiamento dei rapporti fra Stato ed economia; laddove, dalla modificazione del quadro organizzativo-istituzionale, già visibile o in corso di attuazione, è possibile desumere come il progetto non sia quello di una vera e propria recessione, quanto invece una modificazione del modo di essere della «presenza pubblica», la quale tende ad assumere il ruolo di «regolatore» di quei settori la cui privatizzazione viene a coniugarsi con una pubblicizzazione di disciplina. Ne è prova il progressivo abbandono del modello di azienda autonoma, di ente di gestione o di ente impresa cui viene a sostituirsi la tipologia del gruppo, con società in «comando pubblico» o in vario modo controllate e governate mediante il sistema della concessione e/o dei contratti-convenzione.

Tale mutamento, mentre per un verso include una consistente frantumazione di modelli conseguente ad una moltiplicazione di tipologie societarie cui corrispondono esigenze e scopi diversi, d'altro canto pone più di un problema per la necessità di una ricomposizione di insieme, capace di raccordare vecchio e nuovo

3) I servizi radiotelevisivo, ferroviario e dell'energia elettrica sono esercitati da enti la cui gestione finanziaria è controllata da una apposita sezione di questa Corte. Nell'ambito della presente indagine, se, per un verso, sulla gestione di tali servizi sono offerte valutazioni di sintesi — senza pregiudizio per gli ulteriori approfondimenti da parte della sezione competente — d'altro canto, le considerazioni svolte assumono un «proprio» specifico rilievo nel discorso generale che coinvolge tutto l'«insieme».

4) Una analisi sui servizi oggetto della presente indagine è tratteggiata nella relazione previsionale e programmatica 1991, con particolare riferimento all'evoluzione dei prezzi pubblici e alle prospettive del 1992, 104 segg. Ulteriori dati ed elementi di «insieme» sono forniti da ISTAT, Banca d'Italia e nella relazione generale sulla situazione economica del paese (1991, vol. I).

nella linea di un'istituzionale coerenza. Il rischio, da evitare, è che l'enfasi del cambiamento produca allineamenti troppo affrettati anche a costo di far premio su istituti e valori posti per costituzione a garanzia di ogni gestione nella quale siano coinvolti servizi di utilità pubblica, i quali, per loro natura e in ragione del compito affidato, postulano la misura di un controllo esterno per escludere il quale non possono avere influenza modi e forme di organizzazione.

3. L'influenza della disciplina comunitaria nel ripensamento dei «modelli» di gestione

L'attuazione del mercato unico procede speditamente, sia per gli interventi della legislazione comunitaria, sia per il cresciuto grado di recepimento negli ordinamenti interni (5).

Gran parte dei principi sono già fissati; alcuni recepiti o da recepire dalla legislazione nazionale, altri già operativi in ragione di una «diretta applicabilità» che, se da un lato fa salva la ripartizione di competenze implicita nella pluralità degli ordinamenti giuridici, non manca d'altro canto di ricomporre l'unità sulla base di un coordinamento che sconta l'effetto di una limitazione di sovranità statale. I regolamenti, per primi (6), ma poi le sentenze interpretative (7) e le stesse norme «come interpretate» dalla Corte di giustizia (8), infine le direttive, purchè incondizionate e sufficientemente precise (9), assumono un grado di inderogabile precettività che si misura sull'affermazione, più volte ribadita, di un obbligo di osservanza da parte delle autorità amministrative e giurisdizionali degli Stati membri (10) sino al punto di far ricorso a misure cautelari — anche se non previste o contrarie a principi costituzionali — allorchè siano un mezzo per l'operatività della norma comunitaria (11).

Un coinvolgimento, dunque, degli organi pubblici statali nel processo di applicazione del diritto comunitario che trae fondamento e significato dal generale «obbligo di cooperazione» previsto dall'art. 5 del trattato (12).

Settori come quelli delle poste, delle telecomunicazioni, degli audiovisivi, delle ferrovie, dell'energia hanno formato oggetto di una particolare attenzione, tradottasi in una disciplina comunitaria la cui applicazione pone per ciascuno di essi più di una questione in tema di ridefinizione di ambiti, di attività e di ripensamento organizzativo. Disciplina, che si inquadra negli indirizzi di politica economica comunitaria, di recente confermati nella relazione annuale 1991-1992 del 25 febbraio 1992.

L'obiettivo è quello di un mercato aperto dei servizi, ritenuto presupposto indispensabile per lo sviluppo economico e, perciò, in linea con i principi espressi dall'art. 2 del trattato; laddove, poi, concorrenza (artt. 85, 86, 90), libera circolazione di merci e servizi (artt. 30-37), libertà di prestazione e di stabilimento (artt. 52-66) sono considerati strumenti essenziali per la sua realizzazione.

5) Il «Libro bianco» sul completamento del mercato interno (1985) prevedeva l'adozione di 282 misure - fra regolamenti, direttive e decisioni generali - per la realizzazione della libera circolazione di persone, merci e capitali e la libera prestazione di servizi. Sulla base dei dati riportati nella relazione annuale 1991-1992 sulla situazione economica della Comunità, adottata dal Consiglio con decisione 25 febbraio 1992 (GUCE L.3.1992 n. L 85/1), di tali misure, solo 69 erano in attesa di una decisione del Consiglio; delle 166 già entrate in vigore, 134 richiedevano misure nazionali di applicazione.

6) Cfr.: Corte cost. n. 170 del 1984.

7) Cfr.: Corte cost. n. 113 del 1985.

8) Cfr.: Corte cost. n. 389 del 1989.

9) La diretta applicabilità delle direttive è stata riconosciuta, per la prima volta, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 64 del 1990. Più esplicita e ampiamente motivata la decisione 8 aprile 1991 n. 168, con la quale sono stati chiariti i presupposti e le condizioni cui sono subordinati tali effetti. Per i primi, il riferimento è all'art. 11 cost. e alla possibilità di limitazione alla sovranità statale che serve a fondare l'effetto di «non applicazione». In realtà, la Corte costituzionale si è adeguata, con le predette pronunce, alla giurisprudenza già da tempo elaborata dalla Corte di giustizia in materia di «diretta applicabilità»; in tal senso: C. giust. CE 22 giugno 1989, in causa 103/88; 20 settembre 1988, in causa 31/87; 8 ottobre 1987, in causa 80/86; 24 marzo 1987, in causa 286/85.

10) La Corte di giustizia ha avuto modo di precisare come la diretta applicabilità della normativa comunitaria si fonda su un obbligo di cooperazione (art. 5 del trattato) che incombe su tutti gli organi pubblici comunque coinvolti nel processo di applicazione del diritto comunitario. Si vedano, in proposito, C. giust. CE 22 giugno 1989, in causa n. 103/88; 19 giugno 1990, in causa 213/89.

11) Il ricorso ad un provvedimento d'urgenza, per bloccare una disposizione di legge in contrasto con la norma comunitaria (effetto «d'estoppel»), è ritenuto necessario e doveroso dalla Corte di giustizia nel quadro dell'obbligo di cooperazione prevista dall'art. 5 del trattato. In tal senso, C. giust. CE, 19 giugno 1990, in causa 213/89.

12) Cfr.: C. giust. CE, in causa 213/89, cit.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale quadro generale, l'ambito soggettivo di riferimento è definito con precisione. Soggetti privati e pubblici sono posti su uno stesso piano; siano essi aziende, amministrazioni o enti, qualora forniscano beni e/o servizi verso il pagamento di un prezzo, ricadono nella nozione di impresa (direttiva 90/388, par. 3 dei considerando) o di società commerciale (direttiva 91/440, artt. 3 e 5, par. 1) (13) e, nell'esercizio della relativa attività, sono anch'essi esposti alle regole della concorrenza; pertanto, eventuali diritti speciali o di esclusiva, con la posizione dominante che viene a costituirsi, non possono tradursi in uno sfruttamento abusivo o in attività e comportamenti discriminatori in danno di altri operatori.

Duplici, per i settori considerati, il piano di implicazione nell'ambito della disciplina comunitaria. Da un lato, la progressiva erosione delle situazioni di monopolio legale modifica il quadro di riferimento tradizionale con l'introduzione di nuove regole di comportamento. D'altro canto, al dilatarsi dell'area non protetta consegue l'esposizione ad una disciplina di mercato la cui applicazione pone altrettanti interrogativi sulla funzionalità degli attuali modelli di organizzazione.

Il regolamento 4064/89, approvato dal Consiglio ed entrato in vigore il 21 settembre 1990, ha integrato le norme del trattato in materia di concorrenza. La dimensione comunitaria presa in considerazione esige in realtà un volume d'affari di importo considerevole; tuttavia, per quel che vi resta escluso, ha provveduto la legge 10 ottobre 1990 n. 287 recante «norme per la tutela della concorrenza e del mercato». Una legge, vale notarlo, che introduce un principio di coordinamento con il diritto comunitario sia per evitare un doppio sistema di controlli, sia — ed è quel che più conta — individuando un unico criterio ermeneutico, valevole per entrambi gli ordinamenti ma che privilegia, fra le possibili interpretazioni, quella più conforme al diritto comunitario. Se la politica della concorrenza resta una delle linee fondamentali lungo cui procede l'azione comunitaria, d'altro canto, coniugandosi al principio di libertà nella prestazione dei servizi, crea le premesse di un progressivo restringimento dell'area, sino a ieri riservata alle pubbliche amministrazioni, dei diritti esclusivi o speciali. «Infrastruttura di rete» e «servizi di base» sono il limite tracciato per il mantenimento di un ambito protetto il quale, peraltro, per un verso esige di essere interpretato restrittivamente e, nel contempo, non può tradursi in un ostacolo allo sviluppo tecnologico e alla utilizzazione delle reti per la prestazione in concorrenza dei servizi a valore aggiunto.

La realizzazione di un mercato aperto presuppone, d'altra parte, trasparenza e parità di condizioni nei contratti e nelle forniture. Per i settori dell'energia, della fornitura dell'acqua, dei trasporti e delle telecomunicazioni, la direttiva n. 90/531, approvata dal Consiglio il 17 settembre 1990, ha fissato i principi e ha definito le procedure per l'aggiudicazione degli appalti (14): procedure aperte, ristrette o negoziate (art. 15); ma il sistema di indizione delle gare deve necessariamente ispirarsi ai criteri della trasparenza e della pubblicità (art. 16), sulla base di «specifiche tecniche» concordate a livello comunitario secondo i principi dell'equivalenza e del reciproco riconoscimento. L'obbligo di adeguamento per gli Stati è fissato al 1° luglio 1992, prorogabile al 1° gennaio 1993 (15).

Una disciplina, quella sugli appalti, la quale continua a formare oggetto di particolare attenzione; il 25 febbraio 1992 è stata emanata la direttiva 92/13 CEE del Consiglio, allo scopo di attuare un coordinamento legislativo e, soprattutto, per introdurre strumenti speciali volti a garantire l'effettiva operatività delle

13) Vale ricordare quanto di recente affermato dalla Corte di giustizia a proposito della nozione di impresa; con riferimento al principio di libera concorrenza e prestazione di servizi, la sentenza 24 aprile 1991 in causa 41/90, ha precisato che nella nozione di «impresa» rientra «qualsiasi entità che eserciti un'attività economica» a prescindere dal suo stato giuridico e dal suo modo di finanziamento.

14) I settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, della fornitura di servizi di trasporto e di telecomunicazione erano stati esplicitamente esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive emanate in precedenza in materia di aggiudicazione di appalti di lavori pubblici e pubbliche forniture (71/305, 89/440, 77/62, 88/295).

15) Con legge 19 febbraio 1992 n. 142 (comunitaria 1991), art. 1 e art. 3, il Governo è stato delegato all'attuazione della direttiva 90/531 mediante decreto legislativo da sottoporre al parere delle commissioni permanenti di Camera e Senato. Il termine massimo è di un anno dall'entrata in vigore della legge medesima (7 marzo 1992). Per rispettare la data del 1° gennaio 1993 fissata nella direttiva, il Governo dovrà provvedere in via anticipata rispetto al termine massimo indicato nella legge comunitaria.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

norme contenute nella direttiva 90/531. L'osservanza e l'efficacia precettiva di quest'ultima disciplina viene, infatti, rafforzata attraverso un duplice meccanismo. In primo luogo, è prevista l'azionabilità immediata di una procedura di ricorso, ad iniziativa di imprenditori e fornitori che abbiano - o abbiano avuto - interesse a ottenere l'aggiudicazione di un appalto e che siano stati - o rischino di essere - lesi a causa della violazione della disciplina comunitaria o della normativa nazionale in materia di procedure disciplinate dalla direttiva 90/531. Altro strumento, di natura procedimentale e certificatoria, consiste nel riscontro e nell'attestazione - da parte di un organo istituzionalmente indipendente - della conformità delle condizioni generali e delle clausole, applicate dagli enti appaltanti, ai principi comunitari vigenti in materia di appalto, come pure alle norme nazionali che li hanno recepiti (artt. 3-7, direttiva 92/13 CEE). Gli enti appaltanti che abbiano ottenuto l'attestato, possono farne menzione negli avvisi da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della direttiva 90/531/CEE. A riguardo va osservato che un'attività di riscontro e attestazione di conformità - quale funzionalmente prospettata dalla direttiva 92/13 CEE - coinvolge in certo modo anche la competenza di questa Corte, per quanto vi siano implicate le attribuzioni intestate dall'art. 100 cost., più tradizionalmente coerenti con il ruolo riservato di organo separato e indipendente dall'amministrazione, professionalmente qualificato in materia di riscontri di legittimità. Ciò detto, va riconosciuto che il cambiamento in atto non è di poco conto, nel senso che esso è destinato ad influenzare e modificare regole e comportamenti dei soggetti cui è affidata la gestione di servizi di pubblica utilità; il che costituisce una ragione ulteriore per spiegare l'accelerata «fuga» dal modello pubblico, in direzione di forme più o meno accentuate di privatizzazione, attraverso la trasformazione in società per azioni di enti di gestione, enti pubblici economici e aziende autonome.

Un'osservazione a riguardo - salvo ritornare sull'argomento - è che il problema del dosaggio fra impresa pubblica e privata sta fuori dalla norma comunitaria; in realtà, la generosa apertura ai modelli privatistici, che si coglie nella più recente legislazione nazionale, si iscrive in una nuova strategia la quale, di fronte all'offensiva del mercato e della concorrenza, valuta maggiormente praticabile e più svincolato un intervento pubblico il cui ruolo sia meno implicato nella gestione e nella competizione di mercato ma più pervasivamente influente nella regolazione dei settori considerati. Va altresì notato come tale tendenza sia ulteriormente sollecitata dall'indirizzo comunitario volto ad esigere una netta separazione, nei settori considerati, fra funzioni indirizzo e attività di gestione, con la conseguente necessità di individuare formule per l'eliminazione di quella sovrapposizione che è stata, sin qui, la regola nel nostro paese.

Tutto ciò assume maggiore evidenza qualora dalle considerazioni generali si passi all'esame degli specifici settori, per ognuno dei quali il confronto con la disciplina comunitaria ha effetti diversamente «spiazzanti» per il diverso grado in cui vi vengono coinvolti l'ampiezza degli ambiti di concorrenza, la politica dei prezzi, la produttività delle gestioni, la trasparenza contabile e finanziaria; la quale ultima esige di trasformare in costo e prezzo oneri impropri e obblighi di servizio. È anche in relazione a tali aspetti che è possibile avere qualche elemento in più per valutare i pro e i contro del «quanto» e «come» privatizzare.

4. Le telecomunicazioni

4.1 Principi e regole di diritto comunitario

Lo sviluppo tecnologico e le potenzialità legate al collegamento con l'informatica, sono state all'origine di un processo di trasformazione che ha contribuito a mettere in discussione - non solo in Italia - alcuni temi tradizionalmente legati agli assetti organizzativi del settore. «Voce» e «dati»: la possibilità di integrazione reciproca ha moltiplicato la capacità di fornitura di nuovi servizi (telematica), determinando una suddivisione dei mercati le cui possibilità di differenziazione, hanno giocato un ruolo decisivo nel mettere in crisi gli stessi presupposti di non contestabilità del monopolio pubblico. Le nuove tecnologie nelle telecomunicazioni a lunga distanza (microonde, satellite, radiomobile cellulare) hanno dischiuso un fronte di concorrenza con i sistemi tradizionali «via cavo coassiale».

L'opzione, a livello comunitario, è nel senso di una apertura graduale alla concorrenza del mercato dei servizi di telecomunicazione e di una sempre maggiore integrazione delle tecnologie, funzionale ad un mercato aperto dei terminali e ad una offerta coerente con l'esigenza di crescita e di sviluppo economico

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

delle Comunità. Rete aperta (ONP), quindi, e — in prospettiva — reti numeriche a integrazione di servizi (RNIS), comunicazioni integrate a larga banda (IBC), reti digitali integrate (ISDN); tecniche, queste, destinate a spostare l'articolazione, la delimitazione e le condizioni di offerta dei servizi dal versante delle reti a quello dei terminali. Insieme a tutto ciò, quale indispensabile corollario, la definizione di procedure di appalto intese a favorire e rendere operativi i principi di libera concorrenza e di libera prestazione dei servizi nell'ambito comunitario, neutralizzando gli ostacoli e le barriere all'entrata.

In questa linea di azione si colloca l'obiettivo di una progressiva restrizione del monopolio legale, enunciata dalla Commissione sin dal 1987, allorchè con il «Libro Verde» sulle telecomunicazioni ha formulato le sue proposte al Consiglio (16).

Nella delimitazione fra settori «riservati» e settori «esposti», la logica prevalsa e tradottasi in altrettante direttive è funzionale a due esigenze, cui si è ritenuto di dover dare riconoscimento: l'universalità del servizio e perciò «la rete», ma, allo stesso tempo — ad evitare e proteggere dai fenomeni di «scrematura» e per tener conto delle esigenze di adeguatezza finanziaria — la «telefonia vocale», la cui fornitura è stata stimata nell'85- 90% delle entrate per servizi di telecomunicazioni. Se questo è l'ambito fissato alla conservazione dei diritti esclusivi, per il resto i principi da applicare sono quelli della libertà di accesso alla rete, per la fornitura di servizi cui vengono garantite condizioni di non discriminazione e libera concorrenza (direttive 90/387 e 90/388).

I punti di arrivo, ormai fissati in corrispondenti direttive (86/659 del 13 dicembre 1986, 90/387 e 90/388 del 28 giugno 1990, 90/531 del 17 settembre 1990, 92/13 del 25 febbraio 1992) si possono così riassumere:

- abolizione di diritti esclusivi o speciali, consentiti solo per la gestione dell'infrastruttura di rete e per la fornitura di servizi «di base» (dir. 90/388);
- introduzione di «condizioni armonizzate» per la fornitura di una rete aperta (dir. 90/377);
- introduzione coordinata di una rete numerica integrata nei servizi, ISDN (dir. 90/377, all. 3);
- apertura alla concorrenza del mercato dei terminali (17);
- necessità di un settore competitivo per i servizi «a valore aggiunto»;
- separazione delle funzioni regolatrici da quelle gestionali (dir. 88/301, 90/388);
- politica dei prezzi misurata sul costo dei servizi;
- definizione di una procedura per gli appalti pubblici coerente con libera concorrenza e prestazione dei servizi.

Per l'attuazione, i termini sono graduati fra la fine del 1990 ed il 1993.

Con la legge comunitaria per il 1991 (l. 19 febbraio 1992 n. 142), il Governo è stato delegato alla trasposizione delle direttive 90/387 e 90/388. All'art. 72, viene indicato nel 1° gennaio 1996 il termine per l'abolizione del divieto di rivendita di capacità di circuiti affittati; non risulta tuttavia se tale proroga, rispetto alla data del 1° gennaio 1993, sia stata consentita dalla Commissione previa valutazione delle effettive difficoltà di rete, come previsto dalla direttiva 90/387.

16) Il «Libro verde sullo sviluppo «du marché commun des services et équipements des telecommunications» è stato presentato dalla Commissione al Consiglio nel giugno 1987. Esso contiene i principi ispiratori dell'azione comunitaria per la regolamentazione e la promozione di un mercato aperto e competitivo. Le conclusioni assunte, in linea con una evoluzione ritenuta «inévitabile», scontano le diversità nelle situazioni di partenza fra gli Stati membri, per sollecitarne il progressivo e rapido superamento in direzione di un mercato aperto e competitivo.

17) La direttiva 88/301 prevedeva l'abolizione, entro il 1° giugno 1989, dei diritti speciali o esclusivi in materia di importazione, commercializzazione, fornitura di terminali. Con sentenza 19 marzo 1991, la Corte di giustizia, accogliendo in parte il ricorso proposto da Francia, Italia, Germania, Grecia e Belgio, ha annullato la direttiva nella parte in cui impone l'abolizione — oltre che dei diritti esclusivi — anche dei diritti speciali, dal momento che «ni les dispositions de la directive ni ses considérants ne précisent le type de droits qui est concrètement visé et en quoi l'existence de ces droits serait contraire aux différentes dispositions du traité».

Per quanto riguarda la disciplina contenuta nella direttiva 90/531 sulle procedure di appalto, va osservato come buona parte delle regole e dei principi fissati risultino sufficientemente precisi, nè lascino margine di discrezionalità per l'attuazione, salvo il termine fissato al 1° luglio e prorogabile al 1° gennaio 1993. Ciò significa diretta applicabilità a decorrere dall'ultima delle due date indicate (18).

4.2. La disciplina degli assetti proprietari

Il settore è stato di recente interessato dalla disciplina introdotta con la legge 29 gennaio 1992 n. 58, che ha avviato un processo di sostanziale ridefinizione degli assetti proprietari. Sino ad oggi l'espletamento del servizio è avvenuto sulla base di una organizzazione complessa. Da un lato l'ASST, azienda del ministero delle poste e telecomunicazioni, dall'altro le concessionarie SIP, ITALCABLE, TELESPAZIO, tutte partecipate dall'IRI, tramite la finanziaria STET. I relativi rapporti sono definiti dalla convenzione approvata con d.p.r. 13 agosto 1984 n. 523, la quale, se per un verso riserva alla parte pubblica controllo e vigilanza sui servizi telefonici affidati in concessione, d'altro canto affida alla azienda medesima compiti di gestione che si intrecciano in vario modo con quelli dati in concessione. Servizio pubblico, quindi e/o in «comando pubblico», poi ripartito sulla base di una delimitazione che, se è prevalentemente di competenza, per quanto riguarda ASST e concessionarie, è invece caratterizzata da una divisione dei mercati fra queste ultime; in particolare — a parte la comune gestione della rete da parte di ASST e SIP — le attività si ripartiscono fra le concessionarie secondo un ambito che è nazionale per la SIP, extraeuropeo per ITALCABLE, mentre i collegamenti a mezzo satellite artificiale sono affidati a TELESPAZIO.

Per quanto riguarda la STET, lo sviluppo tecnologico ha influito in modo decisivo sulla tendenza del gruppo ad una progressiva accentuazione nel processo di integrazione verticale che ha coinvolto l'industria manifatturiera, attraverso il controllo di ITALTEL, con conseguenti rapporti di interlocuzione privilegiata (19).

Il servizio delle telecomunicazioni gode di una posizione di monopolio legale la quale, a tener conto della disciplina comunitaria, deve considerarsi ormai circoscritta alla gestione della infrastruttura di rete e della telefonia vocale. Un'area protetta, condivisa da una pluralità di gestori pubblici ma — occorre sottolinearlo — poco permeabile ad una incisiva attività di vigilanza e controllo. A voler rappresentare in sintesi i rapporti fra ministero e ASST, da una parte, e gruppo societario pubblico, dall'altra, l'impressione che si trae è quella di una inversione negli equilibri di influenza, come pure di capacità di indirizzo; dove la debolezza direzionale può in certo senso ricondursi anche ad un difetto di informazione, subordinata e per ciò dipendente dallo stesso soggetto controllato. Tuttavia, il problema nel settore pubblico ha caratteristiche «proprie», per l'esigenza di scontare una complessità che è di natura politico-istituzionale e nella quale convergono interessi differenziati ma collegati in una molteplicità di intrecci, nei quali altrettanto pesano forze economiche e pressioni esterne, mentre cedevole è lo spazio e l'influenza che, in termini di razionalità strategica, riesce a ritagliarsi l'interesse pubblico.

In questo quadro si colloca l'indicata iniziativa legislativa volta alla privatizzazione del settore. Essa sembra scontare la complessità di un sistema che non è stato in grado di cogliere l'occasione per rafforzare lo sviluppo innovativo dell'industria nazionale, utile a favorirne capacità di competizione con la concorrenza internazionale; ma, d'altro canto, va anche osservato come l'indicato disegno di privatizzazione non dia ancora sufficiente certezza di essere razionalmente e strategicamente calibrato per tener conto di tutte le

18) La legge comunitaria per il 1991 (l. 19 febbraio 1992 n. 142) ha delegato il Governo per l'attuazione, fissando il termine di un anno dall'entrata in vigore (7 marzo 1992); resta pertanto uno scarto di qualche mese rispetto al termine indicato dalla direttiva comunitaria, fermo restando, poi, quanto possa ritenersi di immediata applicabilità a partire dal 1° gennaio 1993.

19) La maggiore impresa italiana nel mercato delle telecomunicazioni, oltre ITALTEL, era TELETTTRA (gruppo Fiat). Mentre ITALTEL - impresa integrata con la società SIP, a sua volta partecipata dalla STET - ha storicamente concentrato le proprie iniziative sul mercato interno, TELETTTRA aveva viceversa mostrato una elevata propensione all'internazionalizzazione della propria produzione. A seguito del fallimento dell'accordo di progettata fusione fra le due società - strategicamente concepito per dare maggiore forza competitiva all'industria italiana sui mercati esteri - la TELETTTRA è stata ceduta alla francese ALCATEL.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

coordinate. Fra le quali, vi è quella di una necessaria prospettiva in termini di utilità, cioè di vantaggio economico e finanziario; per quanto, cioè, entrate e uscite possono significare in un settore che gode di una protezione largamente conservata dalla stessa disciplina comunitaria e i cui indici di produttività non divaricano nel confronto con gli altri paesi europei, seppure ammettono possibilità di miglioramento in termini di risultati.

La legge 29 gennaio 1992 n. 58 ha tracciato il percorso per quella che pure è stata chiamata una «pseudo-privatizzazione». La soppressione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici coincide con la costituzione, da parte dell'IRI, di una società, le cui azioni sono totalmente possedute dal medesimo istituto, alla quale il ministero delle pp.tt. (sentito il ministero delle pp.ss.) affida in concessione esclusiva i servizi di telecomunicazione ad uso pubblico, attualmente gestiti dall'ASST e dall'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nonché l'istallazione e gestione dei relativi impianti. Concessione, accompagnata da una convenzione che definisce standard, controlli, modalità di utilizzo degli impianti, ma che tuttavia non avrà durata superiore ad un anno; tempo necessario per procedere ad un riassetto del settore, ivi comprese le attività svolte dalle altre concessionarie, in conformità a criteri di omogeneità di funzioni, di efficienza ed economicità di gestione, di trasparenza nell'articolazione tra servizi in monopolio e in concorrenza, nel rispetto della normativa comunitaria e del coordinamento dei servizi (art. 1, 5° comma).

Nel frattempo, la predisposizione di un piano di ristrutturazione delle tariffe da approvarsi dal CIP entro il 1992, inteso a stabilire una stretta correlazione fra le tariffe dei singoli servizi e il costo delle relative prestazioni, nonché una armonizzazione con quelle in vigore nei paesi della Comunità europea (art. 2, 1° comma).

Riassumendo, questi i tempi previsti per l'attuazione: entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge (20 febbraio 1992) — quindi entro il 20 agosto 1992 — l'affidamento in concessione e la stipula della convenzione; entro l'anno successivo, la riorganizzazione del settore nel quadro dei rapporti con le attività delle altre concessionarie; entro il 1992, la nuova disciplina delle tariffe.

Cambia l'assetto proprietario: non più azienda-impresa dello Stato, ma società totalmente partecipata da un ente di gestione. A stare all'oggi, il punto di arrivo è questo e, per ciò, servizio in «comando pubblico». Resta da stabilire quanto del più generale processo di privatizzazione, disegnato con la legge 29 gennaio 1992 n. 35 — e la cui programmata attuazione la si coglie nelle motivazioni addotte a sostegno della deliberazione CIPE 25 marzo 1992 — sia destinato, poi, ad interessare anche il settore considerato.

Tuttavia — e sempre per stare all'oggi — il cambiamento non è da poco, qualora vi si voglia leggere il rischio di una sottrazione ai controlli costituzionali, previsti per ogni attività di gestione nella quale siano coinvolte risorse direttamente o indirettamente provenienti dal bilancio dello Stato e indirizzate ad obiettivi di pubblica utilità. La «missione» — così è definito il fine pubblico a livello comunitario — giustifica e dà sostegno ad altrettante eccezioni al regime della libera concorrenza. Nondimeno, il controllo del mercato sfuma e regredisce, per quanto diritti speciali ed esclusivi tracciano il confine dell'area riservata; una protezione che non può significare «zona franca» dai controlli ma, anzi, tanto più ne postula l'esistenza per quanto il fine pubblico — coesistente a universalità di prestazione e ad obiettivi di sviluppo economico e crescita culturale e strategica — chiama in causa il necessario sostegno delle risorse pubbliche. Tanto ciò è vero, per quanto in sede comunitaria i diritti esclusivi in materia di telecomunicazioni — ma, come si dirà, anche di servizio postale — sono stati delimitati per tener conto, oltre che del necessario coinvolgimento finanziario pubblico nelle infrastrutture di rete, anche per garantire un'entrata finanziaria adeguata a far fronte alle esigenze connesse con la missione pubblica. Il riferimento vale per i servizi «di base» che, coniugandosi con la gestione dell'infrastruttura, fondano il monopolio. Va osservato allora come, proprio nei settori «riservati» e perciò esclusi dalla concorrenza, occorra il bilanciamento di un'adeguata garanzia di funzionalità e buon andamento, da assicurare mediante un controllo esterno sulla gestione, quale è quello intestato alla Corte dei conti e iscritto nell'art. 100 cost..

4.3. *Andamento delle gestioni: A) l'ASST*

Si espongono di seguito i dati relativi all'ultimo quinquennio, desunti dai consuntivi trasmessi alla Corte.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Avanzo dell'esercizio

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) Entrate	3.270	2.806	4.552	5.111	5.241
b) Spese *	2.927	3.429	3.985	4.632	4.991
c) Avanzo	343	377	567	479	430
b) + c)	3.270	3.806	4.552	5.111	5.241

* Al netto del cap. 253: avanzo da versare al Tesoro.

Entrate

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) Correnti	1.904	2.093	2.405	2.768	2.976
% Tot. entr.	58,2	54,9	52	54	54,8
b) Conto capit.	1.226	1.373	1.446	1.743	1.945
% Tot.entr.	37,4	36	31,8	34	35,8
c) Accens. prest. *	140	340	700	600	500

* Ricavo anticip. Cassa dd.pp. piano di sviluppo e potenziamento servizi.

Entrate correnti: principali voci

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) Proventi traffico tel.	1.243	1.373	1.555	1.741	1.896
b) Canoni concessioni.	306	343	375	412	433
a) + b)	1.549	1.716	1.930	2.153	2.335

Spese (al netto di: avanzo, ammort. e prov. da riserv. in entrata) *

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) Correnti	754	816	883	1.055	1.144
- % tot.	44,2	39,4	34,7	36,3	37,5
b) Conto capit.	916	1.213	1.596	1.765	1.795
- % tot.	53,8	58,5	62,8	60,7	58,9
c) Rimb. prestiti	33	41	60	84	108
Totale	1.703	2.070	2.538	2.904	3.046

* Spesa totale al netto dei capitoli 253, 331,332.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Spese per il personale

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) In servizio	430	472	484	584	601
- % incr. annuo		9,7	2,5	20,5	2,9
- % spesa corr.	57	57,8	54,8	55,3	52,5
b) In quiescenza	88	92	100	108	130
Totale	518	564	584	692	731

L'esame di tali dati consente alcune valutazioni globali:

- la gestione espone un avanzo in tutti gli esercizi considerati;
- le entrate, complessivamente, hanno andamento crescente ed una composizione percentuale in prevalenza di parte corrente (sempre superiore al 50%);
 - fra le entrate correnti, prevalgono i proventi del traffico telefonico, mentre assai minori sono le entrate per i canoni delle concessioni;
 - nella composizione delle uscite hanno una incidenza percentualmente maggiore quelle in conto capitale (59,9% in media nei cinque anni), con un andamento che, rispetto al totale della spesa, si mantiene abbastanza costante;
- la spesa per il personale in servizio, pur costantemente crescente un valore assoluto - con un punta considerevole nel 1990 - tuttavia, se riferita al totale della spesa corrente, presenta un rapporto che è decrescente nel quinquennio (l'incremento del 20,5% nell'89 va posto in relazione con la disciplina contrattuale introdotta a seguito dell'accordo recepito con d.p.r. 4.8.1990 n. 335);
- a fronte di un incremento di entrate per proventi del traffico pari al 52,5% nel quinquennio, la spesa per il personale in servizio è cresciuta nel medesimo periodo del 39,7%.

Va altresì evidenziata la seguente situazione numerica del personale in servizio riferita alle date 1° luglio 1987, 1° agosto 1988, 1° agosto 1989, 1° settembre 1990, dicembre 1991:

	Totale generale	Personale di esercizio
1987	12.892	12.448
1988	13.204	12.772
1989	13.041	12.621
1990	12.704	12.311
1991	12.016	—

Fonte: amministrazione p.t.

che espone una flessione nel numero del personale di 876 unità, pari ad una percentuale di presenze inferiore del 2,4% rispetto a quelle del 1987, a fronte della quale si è registrato invece un incremento di entrata per traffico del 40%.

Per minuti di conversazione, il traffico telefonico internazionale continentale (i cui proventi per traffico uscente sono di competenza dell'ASST al 78,3% e al 100% per quello entrante) ha registrato la seguente evoluzione negli anni 1985-1989:

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in milioni)

	Traffico uscente	Traffico entrante	%	incremento
1985.....	461	588	10 %	5,6%
1986.....	501	629	8,7%	7,0%
1987.....	572	710	14,2%	13,0%
1988.....	639	815	11,6%	14,8%
1989.....	733	906	14,8%	11,1%
1990 *.....	806	996	13,3%	11,5%

* (stima di preconsuntivo)
Fonte: amministrazione p.t.

Lo sviluppo della rete numerica (in sistemi equivalenti a 140 Mbt/s) mostra un progressivo recupero rispetto al 1987, passando dai 4.653 km ai 130.000 del 1991.

I dati esposti consentono un giudizio sostanzialmente positivo, soprattutto in rapporto ad altri settori e servizi pubblici; ma neppure è negativo nel confronto con gli altri paesi europei. Invero, nel rapporto addetti/conversazioni, la produttività del nostro paese è superiore a quella del Regno Unito, non distante dalla Germania, anche se inferiore a quella della Francia; resta, nel confronto internazionale, la distanza nel campo dell'innovazione, effetto di una strategia che sino ad oggi ha privilegiato il mercato tradizionale in coerenza con una posizione di monopolio poco stimolata sul versante della nuova tecnologia (20).

4.3.1. Segue : B) il gruppo STET

Il discorso su produttività ed efficienza gestionale delle telecomunicazioni non può prescindere da un esame delle dinamiche e dei risultati riferibili agli altri soggetti che, oltre l'ASST, esplicano la loro attività nel settore considerato. Tuttavia – tenuto conto del particolare assetto proprietario nel cui ambito operano SIP, ITALCABLE e TELESPAZIO – una visione di insieme, attraverso gli andamenti del gruppo che fa capo alla STET, offre forse una percezione più immediata e di sintesi.

La STET – lo si è già detto – detiene la maggioranza del pacchetto azionario di Sip, Italcable e Telespazio, rispettivamente concessionarie dei servizi di telecomunicazione per il territorio nazionale, internazionale e delle comunicazioni a mezzo satellite. A sua volta, la maggioranza del pacchetto azionario della STET appartiene all'IRI. Con riferimento alla situazione 1990, l'IRI possedeva il 64% del capitale STET. Quest'ultima partecipa al 57% del capitale della SIP, al 46% di Italcable, al 33% di Telespazio, cui va aggiunto l'80% della società manifatturiera ITALTEL.

Per quanto riguarda gli andamenti gestionali, il gruppo STET nel quinquennio 1985-90 espone i seguenti risultati:

- aumento del fatturato nella misura del 57%;
 - diminuzione degli addetti del 5%;
- addetti del 5%;
- rapporto investimenti lordi/fatturato pari al 50%, nel 1990;
 - utili lordi pari al 11-12% del fatturato nel 1990 e nei due precedenti;

20) Fonte: elaborazioni del Consorzio MIP - Politecnico di Milano su dati CEPT e SIP.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– rapporto decrescente dell'indebitamento rispetto alle immobilizzazioni (23% nel 1990) (21).

L'attività del gruppo è in crescita; l'aumento del fatturato depone per una espansione dell'attività, mentre il rapporto investimenti/fatturato dimostra la capacità di autoalimentare la propria presenza sul mercato. Il rapporto fra indebitamento e immobilizzazioni non desta preoccupazione e comunque espone una flessione nell'andamento percentuale, cui si associa un margine operativo non eroso da oneri finanziari.

Le osservazioni che precedono sul modo di conduzione del servizio delle telecomunicazioni offrono un elemento in più per valutare, in termini di razionalità economica e finanziaria, se e in che misura preme l'esigenza di ridefinizione e ricomposizione organizzativa del settore medesimo.

Certo, l'eccessiva disarticolazione direzionale e strategica, inclusa in un assetto proprietario sin'ora soggettivamente frammentato, ha contraddetto con l'esigenza di efficace decisionalità imposta dal dinamismo di un mercato contrassegnato dall'evoluzione rapida di uno sviluppo tecnologico esposto alle offensive di una competizione tanto più aggressiva per quanto diversificata e sofisticata diviene la domanda di utenza. La situazione attuale sconta tutt'ora il ritardo accumulato nel passato decennio sul fronte di un insufficiente rinnovamento delle infrastrutture di rete. Il che ha pesato sulla possibilità delle aziende pubbliche di fruire positivamente delle opportunità offerte dallo sviluppo di nuovi servizi a valore aggiunto, ove le insufficienze della rete si sono coniugate con la mancanza di una chiara regolamentazione dei mercati (22). Tutto ciò si è tradotto in un «freno» anche per l'iniziativa economica privata, nei settori contigui delle utenze d'affari ma in specie nei servizi di telematica, mentre d'altro canto il settore pubblico, troppo ripiegato su posizioni di monopolio, ha finito per perdere colpi sul piano del vantaggio aquisibile dallo sviluppo complessivo del settore (23).

Per ciò, la scelta di unificare in un medesimo gruppo tutta la gestione del servizio delle telecomunicazioni presenta una coerente razionalità di disegno. D'altra parte il gruppo STET – superata la fase negativa della seconda metà degli anni '70 – ha dato prova, nel periodo più recente, di saper affrontare adeguatamente le sfide di un mercato complesso come quello considerato.

Impresa pubblica o società in comando pubblico; entrambe le formule possono funzionare ma ne è presupposto essenziale prevedere sulle relative gestioni un controllo esterno e indipendente che la mera vigilanza ministeriale non sarebbe in grado di assicurare. Al di là del modello e della forma di volta in volta

21) Si espongono, di seguito, i dati riscontrati in esito alla ricerca svolta dalla commissione tecnica della spesa pubblica nell'ambito della convenzione con l'IRS (novembre 1991):

Gruppo STET	1985	1986	1987	1988	1989	1990
– Fatturato (mld)	12.697	14.413	15.522	15.853	17.727	19.964
Var. %	+ 13	+ 14	+ 12	+ 11	+ 12	+ 12,6
– Addetti	133.200	132.900	124.300	116.200	122.653	125.958
– Invest. lordi/fatt.	—	—	28%	35%	40,9%	49,9%
– Indeb. fin. netto/imm. lorde	—	—	27,4%	23,6%	21,7%	23,1%
– Ind. fin. netto/fatturato	—	—	93%	80%	81%	87%
– Utile lordo/fatturato	7,8%	7,4%	9,3%	11,9%	12,5%	11,6%

22) È quanto accaduto nella disciplina del servizio radiomobile. Istituito nel 1985, attualmente è gestito in esclusiva dalla SIP in base alla supposizione che tale servizio sia ricompreso nella concessione attualmente vigente e che accorda alla SIP l'esclusiva delle telecomunicazioni a livello nazionale; il principio di rete aperta e l'esperienza degli altri paesi non confortano tuttavia l'ulteriore protezione del mercato (in questo senso: relazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, 30 aprile 1992, pag.99).

23) Una conferma è nel ritardo con il quale è stato introdotto in Italia il videotel, servizio fra i più significativi, fra quelli a valore aggiunto, per il ruolo centrale nella diffusione di massa delle applicazioni telematiche. Il servizio nasce nel 1986, quando in Francia era già consolidato da tempo e sino al 1989 vengono installati due soli centri, a Roma e a Milano. Il cambiamento di strategia del periodo più recente coincide con l'affermarsi a livello europeo della liberalizzazione del mercato dei servizi a valore aggiunto.

assunti, il servizio di pubblica utilità postula, per costituzione, strumenti a garanzia di una corretta e trasparente gestione per la tutela della finanza pubblica e l'interesse stesso della collettività e degli utenti. La recente riforma delle poste e telecomunicazioni attuata in Francia può essere un utile riferimento, laddove per la Cour des comptes è stata prevista una forma di controllo sulla gestione dei due servizi, da svolgere a consuntivo (24).

5. Il settore radiotelevisivo

5.1. *Principi di diritto comunitario e disciplina nazionale*

Duplica il piano di osservazione per cogliere tendenze e punti di arrivo nell'evoluzione della disciplina comunitaria. Da un lato, uno sviluppo tecnologico che innesta il settore televisivo e la sua disciplina nel più ampio quadro delle telecomunicazioni a lunga distanza; per altro verso, un percorso normativo mirato sull'informazione come servizio. Due piani distinti, che tuttavia si intrecciano per quanto, poi, mercato aperto e libera concorrenza sono in entrambi i casi le linee portanti della disciplina.

Risalgono al 20 novembre 1990 le proposte della Commissione per la realizzazione di una politica comune europea nel campo delle comunicazioni via satellite (25). I principi formulati ricalcano in larga misura quelli fissati con il precedente Libro Verde sulle telecomunicazioni (1987). Questi i principali obiettivi: a) liberalizzazione dei terminali per la ricezione e trasmissione via satellite e conseguente abolizione di restrizioni per i terminali di ricezione non connessi alla rete pubblica; b) separazione delle funzioni di regolazione da quelle di gestione nel campo delle trasmissioni via satellite; c) revisione delle condizioni e delle clausole contenute nelle convenzioni intergovernative con INTELSAT, INMARSAT e EUTELSAT, per renderle coerenti con il principio di libera concorrenza e con la disciplina di diritto comunitario; d) adeguamento delle tariffe ai costi per l'utilizzazione della capacità di trasmissione via satellite; e) adeguamento dell'attività televisiva nell'alta definizione (HDTV) con le nuove tecniche spaziali.

Per quel che riguarda l'espletamento del servizio, va notato come a livello comunitario l'esercizio delle attività televisive assumano rilevanza nel quadro del potenziamento e della maggiore diffusione delle informazioni, quale strumento per la creazione di maggiori opportunità nella realizzazione di un mercato aperto coerente allo sviluppo economico.

Prevale, per ciò, nella disciplina del settore l'aspetto della «fornitura» di un servizio per il quale vengono in considerazione i principi della libera concorrenza e della libertà di prestazione, con il profilo particolare che solo la pluralità dell'informazione costituisce prodotto utilmente fruibile a livello comunitario.

Va detto tuttavia che, se il principio di libera prestazione si fonde con il principio di libera espressione — anch'esso assunto a regola e valore — entrambi vanno poi calibrati per tener conto di una adeguata protezione degli interessi della particolare categoria di consumatori, rappresentata dai telespettatori.

La direttiva del Consiglio n. 552 del 3 ottobre 1989, nota come «televisioni senza frontiere», ha dato applicazione a tali principi con l'intento di eliminare le differenze nelle legislazioni degli Stati membri ritenute di ostacolo al raggiungimento dei sopraindicati obiettivi.

Tre gruppi di norme, ciascuno dei quali è rivolto a salvaguardare, nel contemperamento reciproco, interessi individuati come essenziali e assunti a livello di principi. In primo luogo, la libertà di prestazione e di espressione e, per ciò, la raccomandazione rivolta ai paesi della Comunità di vigilare affinché non sia favorita «la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà della informazione televisiva nonché dell'informazione in genere». Insieme, il sostegno e l'agevolazione all'indu-

24) Sul punto, più diffusamente, il § 6.1. di questo capitolo.

25) Commissione delle Comunità europee, «Livres vert sur une approche commune dans le domaine des communications par satellites dans la Communauté européenne», Bruxelles, 20 novembre 1990.

stria televisiva europea, mediante una quota di trasmissione riservata alle «opere europee». Infine, la tutela del consumatore, soprattutto dei minorenni ma anche di una cultura e di una informazione che non ammette oltre certi limiti un ascolto interrotto e/o affollato dai messaggi pubblicitari.

Proprio la pubblicità ha formato oggetto di una disciplina dettagliata, sia con riguardo ai modi e ai limiti delle interruzioni (art. 11), sia per i tempi massimi di affollamento (art.18). È ammessa una disciplina più rigida da parte dei singoli Stati semprechè le esigenze dell'informazione e della cultura siano opportunamente conciliate con la salvaguardia del pluralismo. Resta comunque salva la facoltà di prevedere condizioni diverse per le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale, ma fermo restando — anche in questo caso — il rispetto dei principi comunitari.

All'obbligo di trasposizione della direttiva — il cui termine massimo era fissato al 3 ottobre 1991 — il nostro paese ha provveduto con la legge 6 agosto 1990 n. 223 che tuttavia fissa una decorrenza posticipata per alcune disposizioni. Il recepimento ha coinciso con l'urgenza di riordino del sistema radiotelevisivo nazionale, cresciuto in un quadro di monopolio pubblico progressivamente sfaldatosi a seguito dei numerosi interventi del giudice costituzionale; di qui, la sua progressiva erosione in nome del pluralismo dell'informazione, ma il cui effetto è stato il definitivo delinearci di una situazione di duopolio.

Alcune norme vanno evidenziate, per quanto più direttamente si connettono con la gestione del servizio pubblico che, pur chiamato, ora, ad operare sul mercato in concorrenza con l'iniziativa privata, deve tuttavia assolvere un ruolo centrale per qualità di informazione, per sviluppo tecnologico e adeguamento ad un dimensione internazionale che impone al nostro paese una continua sperimentazione e attività di ricerca nelle tecnologie avanzate.

Un gruppo di disposizioni riguarda il divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa (art. 15). La legge, nel registrare l'esistente — in certo senso omologandolo — ha fissato contemporaneamente tre limiti di concentrazione, uno dei quali riferito ad una acquisizione di risorse (20%-25%), la quale, seppure non superabile, trova come parametro un concetto di mercato, quello della comunicazione di massa, per gran parte del quale non sono facilmente concepibili possibilità di ingresso nell'attività di diffusione radiofonica e televisiva.

Da altro punto di vista, meritano attenzione le disposizioni che riguardano la pubblicità (art. 8). La disciplina nazionale, in più di un punto, è meno rigida di quella comunitaria. Certo, lo si è detto, la direttiva ha lasciato liberi gli Stati di dettare una regolamentazione diversa per le trasmissioni nazionali, ma nel rispetto, comunque, dei principi comunitari; fra questi, quello della concorrenza ma, poi, anche quelli della salvaguardia del pluralismo e delle esigenze dell'informazione.

I rapporti fra la concessionaria pubblica e il ministero concedente sono tuttora regolati sulla base della convenzione approvata con d.p.r. 1° agosto 1988. Una concessione che di esclusivo conserva: l'obbligo dell'universalità del servizio (art. 1), l'impegno di potenziare la rete dei collegamenti e i relativi impianti adeguandoli al progresso tecnologico, anche impiegando nuovi mezzi trasmissivi (satelliti, fibre ottiche) (art. 9), l'impegno alla sperimentazione dei programmi via satellite, compresa la tv ad alta definizione (art. 12), l'obbligo di trasmettere gratuitamente i messaggi di utilità sociale o di interesse delle amministrazioni dello Stato che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio (art. 7).

All'attuazione della legge n. 223 del 1990 si è provveduto con il regolamento adottato con d.p.r. 27 marzo 1992 n. 255 ed emanato a seguito dell'adeguamento, da parte del Governo, alle modifiche richieste da questa Corte, concernenti, in particolare, le disposizioni contenute all'art. 40 e relative al rilascio, in sede di prima applicazione, delle concessioni sulla base di elementi e criteri inizialmente non corrispondenti a quelli indicati agli artt. 34, 3° comma e 16, 17° comma, della legge n. 223.

Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per l'emittenza televisiva è stato approvato con d.p.r. 20 gennaio 1992. È stabilito in 12 il numero delle reti televisive nazionali, comprese quelle destinate al servizio pubblico.

In attuazione della delega contenuta all'art. 29 della legge n. 223, è stato emanato il decreto legislativo 22 febbraio 1991 n. 73, contenente modificazioni al titolo II della legge 14 aprile 1975 n. 103. La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo — in precedenza limitata all'ambito locale e al cavo monocabale — viene estesa anche all'ambito nazionale e al cavo pluricanale. Per quanto concerne l'installazione e la gestione degli impianti, attribuite in via ordinaria agli attuali gestori del servizio pubblico (ASST,

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SIP, RAI), essa è riservata allo Stato che vi provvede direttamente o tramite concessionari; è richiesta, invece, una autorizzazione per la distribuzione dei programmi. I rapporti fra i soggetti autorizzati e i gestori delle reti e degli impianti vengono regolati sulla base di accordi da concludere ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

5.2. La Rai

La legge n. 223 del 1990 prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo sia affidato mediante concessione ad una società a totale partecipazione pubblica; un servizio da svolgere in concorrenza con l'emittenza privata ma sul cui ruolo non sono fissati né valori, né principi che, pure, sarebbero stati necessari per misurarvi poi la coerenza di un disegno organizzatorio che, a parte la formula proprietaria, esige un ripensamento su modi di finanziamento, su obblighi di risultato, sulla qualità del prodotto, sul grado di efficienza, ma soprattutto sulla separazione del momento imprenditoriale — con le sue scelte e con le sue risorse — da quello funzionale, corrispondente all'obbligo di servizio e ai suoi oneri.

Attualmente la società concessionaria, cui fanno capo responsabilità di gestione e competenze di progettazione coerenti a indici di produttività competitivi, è chiamata ad operare nell'ambito di un intreccio di rapporti e di regole, le quali, pur fuori dell'attività aziendale, sono tuttavia influenti sulle scelte tecnico-operative. Così è per gli indirizzi della commissione parlamentare, chiamata ad esprimersi in materia di politica culturale e dell'informazione, come pure sul limite da fissare all'introito pubblicitario; altrettanto vale per le determinazioni del Governo che, attraverso il ministero delle poste e delle telecomunicazioni, approva i piani di investimento e l'aumento dei canoni. Senza contare poi il potere di nominare il consiglio di amministrazione che spetta alla commissione parlamentare, mentre il direttore dell'azienda è scelto dall'assemblea dei soci e per ciò dall'IRI. Un quadro decisionale complesso, volto a calibrare una pluralità di interessi e di esigenze, pur conservando alla rappresentanza parlamentare un ruolo centrale riguardo a un settore ove è prevalente l'interesse della collettività ad una informazione quanto più possibile libera e non condizionata. Un sistema, tuttavia, che denota evidenti discrasie laddove, nell'intreccio degli interventi e delle competenze, sfuma il confine fra quanto nell'informazione è servizio — e perciò gestione — e quanto invece è, e deve restare, valore di libertà e di cultura da garantire.

In realtà, al di là di possibili ridefinizioni strutturali di assetti proprietari o di ricomposizioni di competenze e rapporti, quel che appare indispensabile è piuttosto una netta separazione — sul piano della rappresentazione contabile e del sistema di finanziamento — fra l'attività imprenditoriale affidata alla società nel quadro degli obiettivi prestabiliti e gli obblighi e oneri di cui la società è gravata per corrispondere alle istanze di pubblica utilità.

5.3. La gestione Rai. Qualche considerazione

Si espongono di seguito alcuni dati significativi desunti dai consuntivi 1986-91:

Debiti, ratei, riscontri						(miliardi)
1986	1987	1988	1989	1990	1991	
805,2	1.373,7	1.818	2.498	2.374,2	2.514,9	

Indebitamento netto						(miliardi)
1986	1987	1988	1989	1990	1991	
209	640,6	997	1.605	1.516,2	1.444,4	

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indebitamento medio

(miliardi)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
54	180,6	776	989	1.411,9	1.304,5

Indebitamento medio netto

(miliardi)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
- 118,9	115,1	776	984,5	1.411,9	1.189,4

Oneri finanziari

(miliardi)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
10,9	24,8	89,8	121,5	171,4	159,2

Patrimonio netto

(miliardi)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
214	173,5	174,1	174,6	120,3	318,7

Utile/perdita di esercizio

(miliardi)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
+ 0,5	- 40,5	+ 0,5	+ 0,5	- 54,4	+ 2,3

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I dati esposti evidenziano:

– l'indebitamento cresce precipitosamente nel primo triennio (1986-1988) e nel 1988 espone, nel valore medio netto, l'incremento massimo del periodo in rapporto all'anno precedente (+ 574%); il biennio successivo mostra una netta flessione di incremento percentuale annuo in tutti e tre i valori (medio, medio netto e fine anno), sino ad invertire nel 1991 l'andamento in senso decrescente, senza tuttavia poter recuperare l'elevato squilibrio rappresentato dall'elevato debito accumulatosi;

– il patrimonio netto nel 1990 risulta quasi dimezzato rispetto al 1986 (120.214); nel 1991 espone un valore pari a 318,7 miliardi, ma l'incremento è poco significativo poichè vi sono inclusi 141,2 miliardi di rivalutazione obbligatoria dei beni immobili effettuata ai sensi della legge 30 dicembre 1991 n. 413;

– gli oneri finanziari hanno avuto un andamento in marcata crescita nel quinquennio '86-'90; il 1991 segna un cambiamento di tendenza con una flessione del 12,8% rispetto all'anno precedente che, congiunta al miglioramento nella effettiva sostanza patrimoniale (depurata cioè dei 141 mld. di rivalutazione), consente un recupero nel rapporto fra i due valori, pur restando attestata su una percentuale elevata e di molto superiore nel confronto con il 1986 (gli oneri finanziari nel 1986 rappresentavano il 5,1% del patrimonio netto, il 142,5% nel 1990, nel 1991 l'89,6%);

– i risultati di esercizio hanno un andamento oscillante; la perdita del 1990 di 54 miliardi è stata integralmente ripianata dall'Iri; resta tuttavia lo squilibrio fra capitale «proprio» e debito.

L'azienda è in condizioni di difficoltà originate da un eccessivo indebitamento e da una progressiva sottocapitalizzazione.

Qualche dato in più può servire a individuare le ragioni dell'alimentarsi del debito.

Costo personale

(miliardi)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Tot.	782	933	1.045	1.125	1.214	1.352
Var. %	—	19,3	12	7,6	7,9	11,2
Retrib.	520	606	661	721	790	871
Var. %		16,5	9	9	9,5	10,3

Fonte: consuntivi Rai

Dipendenti in servizio (a tempo indeterminato)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
13.557	13.760	13.752	13.503	13.365	13.280

Fonte: dati statistici, Rai

Abbonamenti TV (abbonati iscritti a ruolo - migliaia)

1986	1987	1988	1989	1990	1991
14.605	14.687	14.717	14.851	15.001	15.094

Fonte: dati statistici, Rai

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Impianti trasmettenti					
1986	1987	1988	1989	1990	1991
2.943	3.196	3.807	4.218	4.629	4.743

Fonte: dati statistici Rai

I dati soprariportati evidenziano:

- il numero dei dipendenti in servizio è diminuito rispetto al 1986 di 277 unità;
- il costo del personale, sia totale che per sole retribuzioni, è cresciuto in valore assoluto, tuttavia rispetto al 1986 è rimasta sostanzialmente invariata la sua percentuale rispetto al costo totale (35%), mentre per altro verso l'incremento percentuale delle retribuzioni riferite al periodo 1987-1991 - analogo a quello preso in considerazione per l'ASST - è di poco superiore a quello registrati presso quest'ultima azienda (43,7% per la Rai, 39,7% per l'ASST) (26);
- a fronte della flessione, pur di modesta entità, nel numero complessivo di dipendenti in servizio, gli abbonamenti televisivi sono cresciuti del 2,7% e gli impianti trasmettenti sono aumentati del 57% rispetto a quelli del 1986.

5.4. Le risorse del sistema radiotelevisivo pubblico

L'individuazione delle cause strutturali del progressivo deteriorarsi dei conti aziendali non può prescindere da una analisi del sistema che sino ad oggi ha regolato il finanziamento della Rai. Canone di abbonamento e proventi pubblicitari costituiscono le principali entrate, pari circa al 90% del totale.

I dati che seguono ne espongono la rispettiva consistenza nel periodo 1986-91:

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
% 100 canoni	56,5	57,6	56,1	51,8	52,6	52,7
Pubblicità	32,7	32,2	33,5	31,7	32,7	30,8

Fonte: consuntivi Rai

26) L'aumento del costo del lavoro va posto in relazione con gli effetti dei rinnovi contrattuali e con l'aumento dei contributi sociali all'ENPALS e all'INPDAL.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È interessante valutare le percentuali di incremento delle entrate con riferimento allo stesso periodo:

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Proventi (mdl)						
- canone	1.046	1.240	1.430	1.498	1.650	1.929
- pubblicità	606	694	855	916	1.026	1.130
Totale	1.652	1.934	2.285	2.414	2.676	3.059
Var. % (1986 = 100)	—	17	17,9	5,6	10,2	14,4

da cui si desume che il «trend» di crescita delle entrate, proseguito sino al 1988, decresce bruscamente a partire dal 1989 mentre il miglioramento percentuale degli anni successivi non recupera i favorevoli andamenti del periodo precedente.

Qualche dato può essere utile a conferma della situazione deteriorata venutasi a creare per la gestione pubblica.

Fra le varie voci di costo, il maggiore aumento si riscontra nei cosiddetti «diritti di ripresa», riferibili principalmente a manifestazioni sportive, particolarmente preferite dal pubblico e con più elevato indice di ascolto; altrettanto vale per la voce di bilancio relativa al «magazzino programmi» per l'esigenza di rafforzare i palinsesti allo scopo di consolidare i livelli di «audience».

Lo dimostrano i seguenti dati:

Costi per diritti di ripresa

(miliardi)

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
42,3	62,6	81,3	124,6	137,7	175,4	207,9

Fonte: Rai

Costi capitalizzati per programmi

(miliardi)

1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
375	514	727	1.053	1.198	1.164	1.177

Fonte: Rai

che evidenziano come il costo per diritti di ripresa è quasi quintuplicato nel confronto con il 1985, mentre di 802 miliardi è l'aumento dei costi per capitalizzazione programmi, con una spesa per tale voce che è quasi tre volte quella dell'85.

Per quanto riguarda poi la presenza della Rai sul mercato pubblicitario, alla riduzione di risorse complessivamente acquisibili nel campo della pubblicità televisiva si è aggiunta l'ulteriore flessione

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nella ripartizione fra emittenza pubblica e privata. La relazione del collegio sindacale sul consuntivo Rai 1988 segnala che alla riduzione di presenza dell'azienda nel mercato pubblicitario (pari a due punti percentuali rispetto al 1985, dal 17,5% al 15,6%) ha corrisposto una maggiore regressione nel mercato televisivo, dove rispetto al 33,3% del 1985 la presenza in soli due anni è scesa al 29%. Valore, questo, rimasto sostanzialmente invariato anche nel 1989 e 1990 (29,3%) e sceso ancora, anche se di poco, nel 1991 (29,1%). Per i medesimi anni la presenza sul mercato pubblicitario televisivo risulta così ripartita fra le emittenti private: FININVEST 57%, altre emittenti 13% (27).

A completare il quadro, può essere utile un riferimento ai dati esposti nella relazione del Garante per la radiodiffusione e l'editoria (28). Dall'esame dei bilanci dei soggetti tenuti all'iscrizione nel Registro delle imprese è risultato che la pubblicità rappresenta il 50% dei ricavi complessivi. Gli investimenti pubblicitari sui quotidiani sono passati dai 521 miliardi del 1982 ai 2.770 del 1990: una quota pari al 25% del totale del mercato pubblicitario. In più, le 35 maggiori aziende (pari all'11% del totale) concentrano l'82% della pubblicità. Viene inoltre esposto (29) che l'ammontare per spese pubblicitarie effettuate da amministrazioni pubbliche nel 1990 è complessivamente asceso alla somma di 341 miliardi. È, questa, una risorsa destinata ad affluire a giornali e quotidiani (50%), nonché alle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale (25%) (30).

Qualche considerazione, infine, la si può trarre confrontando l'andamento dei prezzi nei settori dello spettacolo e della informazione relativi all'ultimo decennio: tutti i prezzi sono cresciuti da tre a quattro volte, ad eccezione del canone Rai, neppure raddoppiato.

Prezzi nei settori dello spettacolo e dell'informazione

(lire)

	1980	1990	1991
Abbonamento TV (quota giornaliera)	216	342	405
Quotidiano	400	1.200	1.200
Periodico*	726	2.493	2.693
Biglietto cinema	1.660	6.033	6.702
Biglietto calcio (serie A e B)	4.987	22.223	29.272
Biglietto teatro e musica	3.683	15.252	16.712

(media dei prezzi di 15 periodici fra i più diffusi)
Fonte: Rai

27) Fonte: Media Key- 6 marzo 1992.

28) Relazione annuale al Parlamento per la radiodiffusione, al 31 marzo 1991.

29) Relazione al Parlamento sullo stato dell'editoria per l'anno 1991, pag. 123.

30) La quota è così fissata per quotidiani e periodici dalla legge 25 febbraio 1987 n. 67 (art. 15), che ha abrogato la disposizione dell'art. 13 della legge 5 agosto 1981 n. 416 che fissava una riserva del 70%.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per finire, può essere interessante il confronto con altri paesi europei in relazione all'ammontare annuo dei rispettivi canoni di abbonamento:

Canoni di abbonamento in lire italiane

	al 31 dicembre 1990	al 31 dicembre 1991
Belgio	226.900	235.300
Germania R.F.	171.400	172.800
Gran Bretagna	155.700	165.900
Italia	142.000	148.000
Francia	122.000	125.500

Fonte: Rai

Emerge da quanto esposto come il sistema di finanziamento della Rai non sia questione secondaria nel quadro di un generale ripensamento funzionale e organizzativo. Va tuttavia sottolineato come ogni scelta a riguardo presupponga di definire, anche attraverso una rappresentazione contabile adeguata, la separazione fra obblighi di servizio e attività imprenditoriale, necessaria per restituire all'impresa pubblica efficienza e produttività. I rapporti di servizio pubblico e di gestione aziendale dovrebbero sempre correre su binari distinti anche se funzionalmente collegati, con la possibilità di leggere e individuare il costo delle scelte, il peso sulla finanza pubblica, la copertura, come pure gli esiti sui singoli settori e sull'economia nel suo complesso.

A decorrere dal 31 dicembre 1992 cesseranno di avere validità le disposizioni contenute agli artt. 8, 6° e 16° comma, della legge n. 223 del 1990, come pure l'art. 15 della legge 14 aprile 1975; di qui, l'esigenza di una nuova disciplina degli introiti della concessionaria pubblica. L'opinione prevalente in seno all'organo di amministrazione della Rai è nel senso di conservare al finanziamento del pubblico servizio il contemporaneo sostegno del canone di abbonamento e degli introiti pubblicitari, da fissare in coerenza con l'impegno di servizio della azienda e regolati sulla base di un collegamento di reciproche pattuizioni da definire mediante un contratto di programma.

Si tratta di una formula già fatta propria dal Governo in occasione della relazione previsionale e programmatica per il 1992 e recepita dal CIP nella deliberazione 18 dicembre 1991 n. 34 nel quadro di una nuova regolamentazione del sistema tariffario delle aziende di pubblici servizi.

Il principio di fondo, mutuato dal sistema recentemente adottato in Francia nei settori elettrico e telefonico — di cui si dirà più diffusamente in seguito — è quello di un meccanismo incentivante la produttività, ma capace di cogliere specificità aziendali ed offrire al contempo all'impresa pubblica una sufficiente certezza di risorse su cui calibrare strategie operative.

6. Il servizio postale

6.1. Il «Libro verde» dei servizi postali e l'evoluzione dei modelli di organizzazione in alcuni Stati europei

A livello europeo, la liberalizzazione del mercato dei servizi postali ha dato luogo a non poche difficoltà. La maggior parte degli Stati europei non ha manifestato eccessivo favore per una rapida ed estesa apertura alla concorrenza in questo settore.

È di questi giorni, tuttavia, l'approvazione da parte della Commissione del «Libro Verde sui servizi postali» (13 maggio 1992).

Principi e linee strategiche scontano alcuni presupposti evolutivi della più recente dottrina economica i cui orientamenti sono valsi a porre in dubbio l'esistenza per il servizio postale di effettive condizioni di

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

monopolio naturale, sia con riferimento alla «sub-addittività» dei vari servizi, come pure agli stessi fenomeni di «scrematura», se riferiti individualmente a ciascuno di essi.

Si tratta di questione non puramente teorica, dal momento che la diversa impostazione, se da un lato ha pesato sulle soluzioni adottate in sede comunitaria, al tempo stesso vale a modificare le coordinate su cui misurare il «quanto» e il «perchè» di pubblico e privato, rispetto ad un confine tutt'ora mobile e ad una dimensione fluida di mercato aperto e ambiti riservati.

Una volta eliminata la pregiudiziale del monopolio naturale e, perciò, la coesistente vocazione di «missione» pubblica, la questione della riserva legale ha assunto una dimensione diversa, necessariamente più coerente e più centrata sul problema della maggiore o minore utilità dell'una o dell'altra formula, in termini di maggiore efficienza e produttività e, quindi, di benessere per la collettività e risparmio complessivo di risorse.

Il ripensamento organizzativo e strutturale, se, da un lato, deve tener conto degli indirizzi e della evoluzione degli istituti di diritto comunitario, per altro verso non può mancare di fondare le proprie strategie su un quadro di certezze quanto più possibile esauriente, scontando ognuno degli elementi che hanno influenza ed effetti sul modo di essere delle gestioni e sulla funzionalità delle stesse, per desumerne quanto dell'attuale assetto vada o no conservato in rapporto a qualità del servizio, a minor peso sulla finanza pubblica, a maggiore crescita economica del paese.

A riguardo, anche il riferimento e il confronto con le esperienze di altri Stati europei può costituire elemento da non trascurare, pur senza dimenticare che ogni realtà nazionale ha esigenze proprie intimamente connesse con tradizioni, prassi, culture di cui l'assetto istituzionale è espressione e, per ciò, con esse profondamente intrecciato.

Detto ciò, va del resto notato come l'obiettivo del cambiamento sia stato affrontato e attuato con percorsi e soluzioni in parte diverse in Gran Bretagna, Germania e Francia.

In Gran Bretagna, sin dal 1969, è stata costituita una impresa pubblica (British Post Office) per l'esercizio del servizio postale, prima di allora affidato alla competenza ministeriale. Nel 1984, sono state privatizzate le telecomunicazioni, previo scorporo dal Post Office e costituzione del British Telecom, società mista di cui lo Stato conserva il 49% del capitale (31). La telefonia di base viene aperta alla concorrenza di un operatore «istituzionale», la società Mercury (filiale del Cable and Wireless); anche il servizio radiomobile è gestito in concorrenza da due gestori privati, Cellnet (British Telecom) e Racal Vodafone (Racal Telecom). Il Post Office, a partire dal '86, è stato ristrutturato con la separazione dei quattro servizi di: sportello, postagiorno, lettere e pacchi. Nel 1990, i servizi finanziari sono stati privatizzati e ceduti all'*Alliance and Leicester Building Society*; per l'attività di corrispondenza è stata costituita una società anonima a capitale pubblico (Post Office).

In Germania, con la legge di riforma del settore in vigore dal 1° luglio 1989, l'azienda postale è stata suddivisa in tre entità organizzative, soggettivamente distinte e finanziariamente autonome, rispettivamente competenti all'esercizio dei servizi: postale, di telecomunicazioni e bancari. Per i servizi postali è stato abolito il monopolio, che è invece conservato per la rete telefonica e il trasporto della «voce».

In Francia, a seguito della recente riforma attuata con la legge 2 giugno 1990 n. 90/568, LA POSTE e FRANCE TELECOM — sin dal 1923 appartenenti all'amministrazione PTT — sono stati trasformati in imprese pubbliche con autonomia finanziaria e con disciplina delle tariffe modulata sulla base di un «contrat de plan». Il servizio postale e le telecomunicazioni (voce e dati) sono offerti in regime di monopolio; sono, invece, aperti alla concorrenza i servizi di radiomobile e teleavviso. Il distacco dei due servizi dall'amministrazione e il loro affidamento ad imprese pubbliche, ha creato problemi a riguardo del controllo parlamentare, perchè, in quell'ordinamento, la riforma avrebbe potuto implicarne un restringimento; ad evitare ciò, l'attribuzione è stata riaffermata e la relativa competenza affidata alla Commissione

31) Recentemente, con il white paper 1991, è stata formulata l'ipotesi di una vendita della restante quota pubblica ai privati.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Superiore parlamentare del servizio pubblico delle poste e telecomunicazioni. In coerenza, per salvaguardare il rapporto istituzionale esistente fra Chambres e Cour des comptes, le attribuzioni di quest'ultima — sin'allora esercitate nella forma del controllo giurisdizionale e di legittimità — sono state rimodulate sulla base di un controllo sulla gestione, ritenuto più funzionale alla conoscenza dei fenomeni economici e finanziari attinenti i due settori (artt. 31 e 39, legge 90/568); una forma e un modo di controllo, del resto già entrato nella prassi della Corte dei conti francese.

In questo quadro generale, di evoluzione di discipline e di riorganizzazione a livello nazionale, si è svolta sin dal 1989 l'attività del gruppo di lavoro, cui hanno partecipato i rappresentanti di tutti i paesi membri, per offrire sostegno istruttorio e conoscitivo alle competenze della Commissione le cui proposte sono contenute nel «Libro Verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali», approvato il 13 maggio 1992, i cui principi di fondo sono i seguenti:

a) universalità del servizio e necessità di garantire economie di scala sono alla base del mantenimento di un ambito riservato e, per ciò, di diritti speciali ed esclusivi;

b) anche per il servizio postale — come già per le telecomunicazioni — viene enucleata una nozione di «rete», implicita nell'esigenza di una infrastruttura che ha i suoi costi, a garanzia e tutela dei quali si è ritenuto di dovere assicurare un volume minimo di traffico, per la cui delimitazione il riferimento saranno «peso» e «prezzo» (della corrispondenza);

c) i prezzi di ciascun servizio vanno fissati in relazione al costo medio;

d) salva una limitata perequazione tariffaria, sono vietati sussidi incrociati fra area riservata e servizi in concorrenza, come pure fra gruppi di utenti;

e) le funzioni di «regolamentazione» devono essere «indipendenti» e separate dalla attività di gestione, a garanzia di un trattamento imparziale fra operatori pubblici e privati e per la tutela degli interessi degli utenti;

e) gli Stati devono istituire meccanismi e sistemi di controllo per assicurare la funzionalità (performance) del servizio riservato.

Pur in estrema sintesi, i principi esposti valgono come riferimento conoscitivo delle linee fissate in sede comunitaria. Occorre perciò tenerle presenti e, fra tutte, lo spazio riservato alla concorrenza, al modo di determinazione dei prezzi, al divieto di sussidi incrociati, non sono di poco conto.

A tale proposito — oltre a quanto esposto sul nuovo assetto delle telecomunicazioni, cui si fa rinvio — va ricordato che, nella passata legislatura, era all'esame della I commissione della Camera, sede referente, il d.d.l. n. 3805 contenente disposizioni per la riforma del ministero delle poste e telecomunicazioni (32).

Da sottolineare come — al pari di quanto previsto dalla legge n. 58 del 1952 per il settore delle telecomunicazioni — anche qui viene disposta la correlazione fra tariffe e costo delle prestazioni, cui non è estraneo un intento di armonizzazione della disciplina con l'analogo principio fissato in sede comunitaria. Disciplina, che del resto va raffrontata e coniugata con gli indirizzi espressi dal Governo in occasione della relazione previsionale e programmatica per il 1992, nonché nella deliberazione del CIP 18 dicembre 1991; laddove la regolamentazione in materia tariffaria, assumendo a base la formula del «price cap» inserita in un contratto di programma, riproduce sostanzialmente il medesimo meccanismo adottato in Francia per le telecomunicazioni e il settore elettrico. È, questo, un ulteriore elemento che accosta il nostro paese a quello francese, cui peraltro non può non seguire altrettanta coerenza nella disciplina dei relativi controlli.

6.2. I servizi dell'amministrazione postale

L'attività dell'amministrazione p.t. si ripartisce nei seguenti servizi (33):

— postale, che a sua volta comprende: a) raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza; b) trasporto e distribuzione pacchi;

— bancoposta, i quali si distinguono in: a) risparmio postale (libretti e buoni postali fruttiferi); b) conti correnti postali; c) servizio vaglia; d) riscossione di crediti;

32) Riguardo alle linee di riforma contenute nel d.d.l. n. 3805, in particolare in tema di controlli, si vedano le osservazioni e proposte formulate nel volume IIIx di questa relazione, al capitolo dedicato all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

33) L'attuale ripartizione dei servizi dell'amministrazione p.t. è contenuta nel testo unico approvato con d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— telecomunicazioni, comprensivi di: servizi telegrafici (telegrafico pubblico, telex, facsimile, bureau-ax e telematici) e radioelettrici (radiomobile marittimo, controllo emissioni radioelettriche);

Con riferimento ai dati di bilancio, il servizio postale incide per circa il 59%, seguito dal bancoposta (30%) e dai servizi telegrafici e radioelettrici (8%).

Ai servizi postali e telegrafici si devono le maggiori difficoltà gestionali dell'azienda, espresse nei isavanzi di gestione, mentre il servizio di bancoposta è tradizionalmente in attivo.

Sulla base di quanto previsto dal testo unico in materia postale (d.p.r. n. 156 del 1973), i servizi postali di telecomunicazione sono riservati allo Stato per essere esercitati in regime di esclusiva. Va tuttavia osservato che lo sviluppo della tecnologia, come pure una domanda sempre più differenziata, ha frammentato i mercati creando altrettante occasioni e opportunità alla concorrenza, del resto favorita e sollecitata alla disciplina comunitaria. In questa ottica, mentre per quello postale, che è servizio maturo, rileva maggiormente la «qualità», nel servizio di bancoposta l'handicap è rappresentato dalla limitazione dei servizi a fronte della concorrenza con il sistema bancario, in rapporto al quale, fra i motivi di debolezza, vi è anche il largo impiego di danaro a «costo zero» in operazioni di tesoreria delle quali neppure è possibile rilevare compiutamente il risvolto finanziario. Sotto quest'ultimo aspetto, è forse opportuno ricordare che il servizio di bancoposta fa parte di un complesso meccanismo che coinvolge anche Cassa depositi e prestiti Tesoro. Innanzitutto, la gestione Vaglia e Risparmi funge da tesoriere dell'amministrazione p.t. secondo un sistema di vasi comunicanti, che solo successivamente viene ricomposto e riclassificato nelle voci di entrata e spesa del bilancio. D'altra parte, le operazioni di conto corrente e a risparmio determinano una iacenza di fondi da depositare nel conto fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti. Questo non trova, tuttavia, rappresentazione nel bilancio finanziario dell'amministrazione p.t. e viene utilizzato per far fronte alle esigenze della tesoreria centrale, cioè costituisce una fonte di finanziamento dello Stato a costo reso che nullo, in alternativa all'emissione di bot. Quando si parla di disservizio dei servizi p.t., andrebbe anche valutato questo aspetto, che — a parte il profilo economico e finanziario — toglie trasparenza ai conti aziendali.

3. La gestione dell'azienda p.t.

Si espongono, di seguito, alcuni dati della gestione riferiti al periodo 1987-91, tratti dai consuntivi di competenza.

(Voci di consultivo in miliardi di lire)

	1987	1988	1989	1990	1991
- vendita B & S	7.031	7.870	8.484	9.215	9.067
- trasf. Stato	1.038	613	614	1.527	1.077
(sovv.rimborso rate ammort.)	(775)	(353)	(315)	(904)	(775)
- ammortamenti + cat. VI	631	683	665	704	814
- altre	421	452	640	499	621
A) Totale entrate	9.121	9.618	10.403	11.945	11.579
A.a.) Tot. entrate al netto sovv. rimb.	8.346	99.262	10.088	11.041	10.804
- spese correnti	10.265	10.898	11.700	13.179	13.864
- spese c/capitale	1.258	1.457	1.146	1.273	1.353
B) Spese finali	11.523	12.355	12.846	14.452	15.217
- spese rimborso prestiti	147	179	198	206	237
C) Totale spesa	11.670	12.534	13.044	14.658	15.454
Saldo da finanziare (C-A)	2.540	2.916	2.641	2.714	3.875
accensione prestiti (anticipazioni tesoro)	2.540	2.916	2.641	2.714	3.875*
per copertura Disavanzo	1.736	1.945	1.910	1.952	1.810
Oneri a carico del Bilancio Stato (B - A.a.)	3.177	3.093	2.758	3.411	4.413

Il cui: 1286 miliardi per maggiore disavanzo es. 1991, in più rispetto ad art. 3, l. 406/1990 (legge di bilancio)

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Una prima sommaria valutazione evidenzia:

- la presenza di crescenti disavanzi di competenza, i quali, pur con andamento discontinuo (+ 14,8% nell'88, - 9,9% nell'89, + 2,7% nel '90, - 3,8% nel '91), risultano complessivamente in aumento nel quinquennio 1987-91;

- nella composizione delle spese finali, quelle correnti rappresentavano nel 1987 l'89% mentre quelle in conto capitale il 10,9%; nel 1991 le spese correnti erodono un altro 2% (91,1%) a scapito di quelle in conto capitale che si restringono del 2% (8,9%);

- il quinquennio 1987-1991, se complessivamente espone un miglioramento dal lato dell'entrata, che tuttavia peggiora già nel 1991 del 3%, per altro verso non recupera la maggiore variazione percentuale della spesa corrente, rispetto a quella in conto capitale (il 1991 esprime rispetto al 1987 un incremento percentuale, in termini nominali, del 31% per le spese correnti, del 7,5% per quelle in conto capitale);

- le anticipazioni del Tesoro mostrano una crescita marcata rispetto al 1990 (42,7%), destinata a gravare sul bilancio dello Stato (34);

- la misura del disavanzo è fuori controllo, né valgono a mascherarla strategie esclusivamente formali che si riflettono poi in irregolarità contabili; nelle pieghe del bilancio e nei rapporti con la tesoreria si alimentano oneri per la finanza pubblica ben più gravi di quelli esplicitati di anno in anno nelle contabilità: ne è prova l'iscrizione nel consuntivo 1991 della somma a ripiano del disavanzo dell'esercizio per 1266 miliardi, in più rispetto a quella autorizzata con la legge di bilancio e confermata in sede di assestamento che, proprio per ciò, non è stata ricompresa nella pronuncia di approvazione del conto consuntivo dell'amministrazione p.t., assunta - in sede di purificazione del rendiconto generale dello Stato - previsione stralcio della posta a credito di 1266 miliardi;

- gli oneri effettivi a carico dello Stato sono ancora più elevati qualora il confronto fra entrate e spese venga depurato da trasferimenti e rimborso prestiti, laddove la percentuale di crescita, rispetto al 1990 mostra un incremento che, in un solo anno, è del 29,3% (4413,3411 mld.).

Per quanto riguarda la spesa corrente, la voce di maggior peso è costituita dalle retribuzioni e indennità per il personale, che negli anni considerati ha avuto il seguente andamento in rapporto alla spesa corrente:

(in miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
Spesa personale					
- in servizio	6.376	6.828	7.320	8.529	9.026
- in quiescenza	913	1.029	1.064	1.285	1.302
A) totale	7.289	7.857	8.384	9.714	10.328
B) spese correnti	10.265	10.898	11.700	13.179	13.864
C) spese finali	11.523	12.355	12.846	14.452	15.217
A/B %	71	72,0	71,6	73,7	74,4
A/C %	63,2	63,5	65,2	67,2	67,9

I dati esposti dimostrano il peso crescente del costo del personale nell'ambito delle altre spese correnti. Tale spesa, nei cinque esercizi considerati, ha assorbito totalmente i proventi della vendita di beni e servizi e, anzi, nel 1991 è stata addirittura superiore.

34) Nella prospettiva della riforma, come delineata nel d.d.l. 3085, il debito pregresso coperto dalle anticipazioni del Tesoro viene accollato allo Stato come trasferimento definitivo a tutti gli effetti (art. 5).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il numero dei dipendenti in servizio è passato dalle 233.579 unità del 1987 alle 237.259 del 1990, con un incremento di 3.680, pari all'1,5%. Sono valori i cui andamenti mostrano una sensibile flessione rispetto a quelli riscontrabili nel quinquennio precedente, allorché il personale era aumentato di 24.480 unità, con un incremento percentuale dell'11,7%. Tuttavia, nel confronto con gli altri servizi, quello postale è l'unico che continua a segnare un aumento di personale, mentre ASST, STET, Rai, ente ferrovie, Enel mostrano, tutti, una diminuzione nello stesso periodo. Va allora notato come, malgrado l'impegno più volte espresso dall'amministrazione nel senso della riduzione della spesa, permanga, proprio nella gestione del personale, una delle condizioni che più influisce su di essa.

Particolare preoccupazione desta poi il fatto che gran parte dei dipendenti dell'amministrazione p.t. è utilizzata in attività burocratico-amministrative con conseguente improduttività della relativa spesa. Una ristrutturazione del servizio non può prescindere da un disegno organizzativo volto a ridurre sensibilmente il personale adibito a funzioni non operative.

L'andamento della spesa per investimenti la si desume dai dati sottoindicati, in relazione ai quali - considerato il particolare tipo dell'aggregato - si è estesa l'osservazione ad un arco di tempo più ampio (1985-1991).

Spesa in c/capitale, al netto rimborso di prestiti

(in miliardi)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Int. ord.	406	312	445	486	504	510	—
Int. str.	1.087	955	813	971	731	762	—
Totale	1.493	1.267	1.258	1.457	1.146	1.273	1.353
% invest./spese finali	15	13	10,9	11,7	8,9	8,8	8,9

Fonte: amministrazione p.t.

L'andamento conferma una flessione nella percentuale destinata agli investimenti, che neppure è valsa a sollecitare un più rapido smaltimento dei residui passivi che, viceversa, segnala semmai un rallentamento (35).

Quanto agli effetti della stessa e a quanto vi si colleghi in termini di funzionalità e di realizzazione di obiettivi, una particolare attenzione merita il programma relativo alla meccanizzazione della rete del movimento postale, nei cui propositi espliciti figurava la celerità del servizio ma, implicitamente connesso, non poteva che esservi quello di una riduzione o, quanto meno, una razionalizzazione nell'utilizzazione del personale. A riguardo va detto che, seppure la capacità di spesa non ha fatto difetto - tanto che dei 757 miliardi disponibili (105 per il '90) ne sono stati impegnati 739 e i pagamenti hanno assorbito per intero le autorizzazioni di cassa, pari per il 1990 a 105 miliardi - quel che è mancato, tuttavia, è la positiva ricaduta nell'innalzamento della frontiera qualità-costi. Invero, né la gestione del personale mostra (nel dato globale) indici migliorativi riguardo a numero, consistenza, retribuzione complessiva, né l'aumento qualitativo del servizio ha influito nell'investire o, quanto meno, nel migliorare sostanzialmente il rapporto favorevole quantità-prezzo.

È, questo, un aspetto da non sottovalutare; esso schiude la riflessione su quel mancato recupero di efficienza, il quale si è sin qui tradotto in un servizio costoso per la finanza pubblica e qualitativamente poco apprezzato, con il rischio di offrire spazio sempre maggiore ad un'erosione di mercato da parte di operatori privati, le cui iniziative con la progressiva apertura dei mercati alla concorrenza tanto più si alimentano nell'inefficienza pubblica.

35) La percentuale di smaltimento dei residui passivi ha avuto, nel periodo 1987-90, il seguente andamento: 35%, 31,8%, 30,3%, 8,2%.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Non risale a molto tempo fa l'indagine condotta a livello europeo sui costi e sulla qualità dei servizi postali (36); è vero che l'amministrazione p.t. nelle proprie relazioni non manca di esporre argomenti a favore di un progressivo miglioramento qualitativo, tuttavia - poiché il confronto è un modo di approccio particolarmente efficace ad un tema sfuggente come quello della «qualità» - si ravvisa utile riferirne qualche dato.

Corrispondenza internazionale

ANNO 1990	Tariffe		Tempo di consegna		Velocità	
	In ECU	Indice (minimo = 100)	In giorni	Indice (minimo = 100)	Km/giorno	Indice
Belgio	0,35	129,6	3,1	100	139,9	141,4
Francia	0,34	125,9	4,6	148,4	178,6	130,3
Germania	0,49	181,5	3,3	106,5	173,4	126,5
Gran Bret.	0,27	100	4,1	132,3	197,2	140,2
Grecia	0,35	129,6	—	—	—	—
Italia	0,53	196,3	6,2	200,0	137,1	100
Lussemburgo	0,29	107,4	—	—	—	—
Paesi Bassi	0,33	122,2	3,9	125,8	225,3	164,3
Portogallo	0,31	114,8	4,3	138,7	276,3	201,5
Spagna	0,33	122,2	5,3	171,0	253,6	185,0

Corrispondenza nazionale

(tempi di consegna in giorni successivi all'inoltro - dati % cumulati)

ANNO 1990	g + 1	g + 2	g + 3	g + 4
Belgio	67,7	93,4	96,1	97,6
Gran Bretagna	78,0	—	—	—
Italia * Ptt	55,0	78,0	95,0	95,0
A.C.	16,6	36,7	52,5	98,5
Paesi Bassi	81,2	90,1	95,0	97,5
Portogallo	3,5	37,5	63,2	75,8

* (Per l'Italia, oltre ai dati dell'amministrazione p.t., sono riportati quelli dell'indagine condotta da una organizzazione dei consumatori: Comitato Difesa consumatori pubblicata in Altro Consumo, 22 novembre 1990. Per gli altri paesi i dati sono forniti da organizzazioni nazionali di consumatori).

I suesposti confronti, pur se riferiti al 1990 e in parte incompleti, mostrano che il nostro paese - nella graduatoria formata per indici di qualità - si colloca agli ultimi posti relativamente al servizio «corrispondenza internazionale», mentre, con riferimento ai tempi di consegna nell'ambito del servizio interno, è dietro a: Paesi Bassi, Gran Bretagna e Belgio; superiore, ma di poco, al Portogallo.

36) Bureau Européen de l'Union des Consommateurs, «Les services postaux dans la Cee», Bruxelles, Juin 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Considerazione particolare meritano le tariffe che, se per un verso risultano elevate rispetto a quelle degli altri paesi, scontano tuttavia esigenze non funzionali alla trasparenza e alla economicità della gestione. Fra queste, non indifferente, l'onere delle agevolazioni che, seppure giustificate come sostegno a settori meritevoli di tutela, creano un intreccio di perdite e ripiani non facilmente quantificabili in termini di effettivo peso economico (37). Aspetto che si aggrava allorché, nel relativo procedimento di determinazione, siano coinvolti interessi «altri» rispetto alla gestione, come nel caso delle «agevolazioni». La complessità delle esigenze che premono nel momento decisionale può rendere incerti i tempi e l'entità degli adeguamenti tariffari con deteriori effetti in termini di corretta impostazione dei bilanci aziendali, per quanto ne sia influenzata la coerenza di quegli elementi previsionali che dovrebbero rappresentare un quadro di sufficiente certezza nella dislocazione delle risorse da destinare alla produzione. Recenti esperienze ne sono esempio; fra il 1990 e il 1992 si assiste ad un reiterarsi di interventi, legislativi e ministeriali, intesi all'adeguamento delle tariffe agevolate, i cui effetti, progettati per il 1991, sono slittati al 16 gennaio 1992, in coincidenza, cioè, di quella globale rideterminazione delle tariffe, rispetto alla quale il settore agevolato è comunque rimasto indietro di un anno (38).

In ultimo e a conclusione, si espongono i dati relativi all'indebitamento complessivo dell'azienda p.t., il cui onere - a stare al d.d.l. 3085 - sembra destinato a tradursi in trasferimento definitivo. In base alle elaborazioni contenute nella relazione dell'azienda per il 1990, l'ammontare complessivo del debito, a partire dai mutui contratti dal 1960 e sostenuto con «anticipazioni» del Tesoro, ammontava a tutto il 1988 a 23502 miliardi, di cui 5931 per far fronte ad investimenti e 17571 per ripiano di disavanzi. I dati esposti in precedenza consentono di aggiornare la situazione al 1991:

Indebitamento

(miliardi)

	Per disavanzo	Per investimenti	Totale
Situazione 1988	17.571	5.931	23.502
Incremento 1989	1.910	731	2.641
1990	1.952	762	2.714
1991	+ 1.810	—	—
	1.266*	—	—
	3.076	799	3.875
Totale (a fine 1991)	24.509	8.223	32.732

* Maggiore disavanzo es. 1991 non autorizzato dalla legge di bilancio e stralciato in sede di parificazione del rendiconto generale Stato.

Il quadro delineato consente di valutare la dimensione riorganizzativa e razionalizzatrice affidata dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 al programma pluriennale da predisporre, entro il 30 aprile 1992, dal Ministro delle poste e telecomunicazioni. Equilibrio del bilancio, integrale copertura del costo di

37) A sostegno, si vedano le osservazioni e gli argomenti riportati nel volume IIIx di questa relazione, capitolo relativo all'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

38) L'aumento delle tariffe postali delle stampe periodiche spedite in abbonamento postale era stato disposto, con decorrenza 1° gennaio 1991, dal decreto ministeriale 20 dicembre 1990 (g.u. 29.12.1990 n. 302). Il TAR del Lazio ha prima sospeso, poi annullato i predetti aumenti. La legge 12 luglio 1991 n. 202, in sede di conversione del d.l. 13 maggio 1991 n. 151, ha reintrodotto con l'art. 18 bis gli aumenti tariffari previsti dal citato decreto, la cui decorrenza peraltro avrebbe dovuto coincidere con l'entrata in vigore della legge non gennaio, quindi, ma luglio 1991). Senonché, gli interventi ministeriali, seguiti nel corso del 1991, sono valsi solo a confermare la prevista riduzione del 50% della tariffa ordinaria, il cui definitivo adeguamento è avvenuto con il d.m. 4 gennaio 1992 (G.U. 14.1.1992 n. 10), con decorrenza 16 gennaio 1992.

tutti i servizi, eliminazione degli oneri impropri, eliminazione degli uffici con minor tasso di utilizzazione se questi sono gli obiettivi, i passaggi, non solo programmatici, coinvolgono interventi anche legislativi volti a definire un nuovo «statuto» dell'impresa pubblica, ispirato quanto più possibile ai seguenti criteri

– delimitazione dell'area «propria» del servizio e della sua gestione, da tenere distinta da altri oneri e obblighi assegnati, i quali dovrebbero trovare autonoma, separata disciplina quanto a finanziamento e rappresentazione;

– previsione di un separato sistema di contabilizzazione per le due gestioni, coerente, l'uno, alla natura imprenditoriale del servizio e l'altro, in linea con l'esigenza di trasparenza, idoneo a rappresentare quantitativamente l'onere per il bilancio statale degli interventi di ordine sociale e/o a favore di obiettivi di sviluppo economico o comunque redistributivi;

– delimitazione, gestionale e contabile, fra servizi in regime di monopolio e servizi in concorrenza, ad evitare sussidi incrociati e con attenta considerazione agli sviluppi del diritto comunitario, alle scadenze già fissate o quanto meno già iscritte negli indirizzi adottati dalla Commissione e recepiti negli orientamenti di politica economica approvati dal Consiglio;

– ritocchi e revisioni al sistema delle incentivazioni retributive e dei premi di produttività al personale i cui indici sarebbero forse da ripensare in chiave di confronti internazionali per rapportarli ai livelli di realizzazione qualitativa degli altri paesi della Comunità;

– meccanismi di raccordo fra gli interventi di sviluppo tecnologico e le ricadute positive sul costo del personale, il cui ridimensionamento, sia per numero che per livello, andrebbe d'altra parte perseguito utilizzando al meglio l'istituto della mobilità o, se necessario, anche valutando la possibilità di gestione autonome per la ricollocazione funzionale e produttiva del personale in esubero, soprattutto di quello appartenente ai ruoli amministrativo-burocratici;

– istituzione di un organo di controllo interno alla struttura di gestione e previsione di un suo raccordo con la funzione di controllo esterno sulla gestione, attribuito per costituzione a questa Corte, ma da precisare e opportunamente modulare, anche sulla base delle esperienze degli Stati europei più vicini alla realtà istituzionale del nostro paese, privilegiandone l'attività di riscontro a consuntivo secondo i modi e le forme in precedenza indicati.

7. Il trasporto ferroviario

7.1. *La disciplina e gli obiettivi di politica economica comunitaria*

La politica dei trasporti è stata da sempre uno dei temi centrali della politica comunitaria. Abbassamento del prezzo e miglioramento dell'efficienza sono alla base di quel processo di scambio e di mobilità interpersonale cui è condizionata l'unificazione del mercato europeo. Ma, a fronte di tale postulato, la composita realtà economico-istituzionale dei singoli Stati; di cui, pure, le direttive comunitarie hanno tenuto conto nel dettare la disciplina. Con essa, sin dall'inizio, si sono intesi perseguire gli obiettivi di fondo attraverso un percorso graduale e di progressivo avvicinamento. Punto di partenza, l'enucleazione del trasporto su rotaia come momento centrale di una politica cui far riferimento per l'armonizzazione calibrata di tutto il sistema; laddove, poi, autotrasporto e trasporto aereo avrebbero trovato più facile armonizzazione, quanto a limiti e spazi concorrenziali, nell'ambito del confronto libero di un mercato aperto e competitivo. Una logica, questa, che non ha mancato di scontrarsi con le molte difficoltà implicate da un sistema come quello ferroviario, ove – a parte le differenze nazionali – rilevano caratteri e condizioni tecniche le quali, per le modalità di accesso alle infrastrutture, restringono notevolmente le possibilità e capacità delle imprese di operare in concorrenza.

Sulla concorrenza, tuttavia, non ha smesso di puntare l'opzione comunitaria, che sin dal 1969 ha inteso aggredirne gli ostacoli mediante una rete di regole e precetti che valessero a depotenziarli e ridurli progressivamente. Perciò, come principio generale, l'eliminazione degli obblighi di servizio: di esercizio, di trasporto, tariffari. Ma, anche alcune eccezioni; quelle necessarie a tener conto, sì, di una realtà diversificata

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e complessa, ma non di meno sapientemente disciplinate e calibrate sulla base di condizioni valide a distillare dall'intreccio di pubblico e privato una dimensione di impresa sulla quale e per la quale ricostruire e riaffermare il principio di mercato e di concorrenzialità.

Questi i traguardi e queste le scansioni graduate per il definitivo appuntamento di una precettività «precisa e incondizionata» (reg. Cons. 20.6.1991 n. 1893) (39):

1) soppressione, entro il 1° luglio 1992, degli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico imposti nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile;

– eccezioni: necessità di garantire condizioni di trasporto coerenti con esigenze sociali, ambientali e di assetto del territorio o tariffarie per determinate categorie di passeggeri;

– condizioni: a) regolamentazione convenzionale di modi, qualità, quantità, tempi di prestazione e fornitura dei servizi imposti e loro finanziamento, sulla base della stipulazione di un «contratto di servizio»; b) separazione contabile della gestione dei servizi imposti, dalle altre attività di impresa;

2) onere di «compensazione» per gli obblighi mantenuti, il cui computo, misurato sulla «corrispettività», è suscettibile di revisione annuale (o semestrale per le tariffe) a richiesta da parte dell'impresa.

Sulla base di questa definita e «ritrovata» imprenditorialità, la direttiva 29 luglio 1991 n. 440 del Consiglio colma l'ultimo tratto ritenuto necessario per immettere, a far data dal 1° gennaio 1993, le ferrovie nell'integrazione comunitaria dei trasporti, di cui (così, il considerando n.1) costituiscono un «elemento vitale» ed «essenziale per il mercato interno». «Impresa», e, perciò, autonomia per operare e «stare» in un mercato aperto, che consenta alle «associazioni comunitarie» di imprese ferroviarie diritto di accesso e di transito sulle infrastrutture dei relativi Stati; ma, anche – attraverso il gioco della concorrenza – l'assestamento calibrato fra modi diversi di trasporto, laddove tutta la disciplina mostra, poi, di tener conto di un'opzione che sconta assenza di inquinamento ambientale e coinvolgimento di assetto territoriale. Quindi, un'«impresa ferroviaria» che possa non risentire l'aggravio del ruolo che pure deve assolvere, per essere la fornitrice di un servizio di utilità pubblica.

Il punto vero di equilibrio, fra pubblico e privato, fra obiettivo comunitario ed esigenze nazionali, fra impresa, mercato e collettività con il suo benessere e la sua utilità da garantire e proteggere, seppure sembra scomporsi nel conflitto di «filosofie contrapposte», viene definitivamente ricomposto nella «separazione» fra ciò che è «obbligo di servizio» e quel che è convenienza secondo la logica imprenditoriale. Il criterio, la formula assumono dimensione concreta sulla base di alcune condizioni essenziali:

– risanamento finanziario delle aziende ferroviarie, per segnare e consentire il passaggio alla nuova disciplina di «impresa»;

– separazione dalla gestione di impresa di ciò che, appartenendo all'utilità pubblica, si traduce nello «svantaggio economico» di logica mercantile;

– infrastruttura e servizio di trasporto separati, se non istituzionalmente, quanto meno contabilmente;

– ammortamento del debito pregresso gestito autonomamente, attraverso distinta contabilità.

Il termine per l'adeguamento è fissato al 1° gennaio 1993.

Il 25 febbraio 1992 il Consiglio ha adottato gli orientamenti di politica economica da valere per il 1992: gli obiettivi macroeconomici presuppongono percorsi di aggiustamento strutturale e, fra questi, il miglioramento delle infrastrutture, «specialmente quelle di trasporto», ritenute indispensabili per la realizzazione del mercato interno ed elemento essenziale nel processo di coesione. Riduzione del costo dei trasporti e delle comunicazioni sono condizioni «per il ravvicinamento delle regioni periferiche al centro della Comunità».

A voler rintracciare nel settore del trasporto ferroviario il senso e l'ampiezza di un'apertura al mercato e alla concorrenza, occorre scontare quelle modalità di accesso alle infrastrutture le quali costituiscono una condizione tecnica idonea a restringere il numero delle imprese capaci di entrare nel mercato. Tanto più, questo vale per le infrastrutture che, proprio per ciò, sono mantenute nella responsabilità degli Stati

39) Il regolamento CEE n. 1893/91, adottato dal Consiglio in data 20 giugno 1991 (GUCE 29.6.1991 n. L 169/1), va opportunamente integrato, unificando e coordinando le relative disposizioni con quelle contenute nel precedente regolamento CEE n. 1191 del 26.6.1969, il quale, per le parti non modificate, conserva validità.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

membri (art. 7, 5° considerando, dir. 91/440), i quali devono garantirne uno sviluppo che sia coerente con le esigenze della Comunità. In sintesi, se per un verso l'infrastruttura è fuori dalla concorrenza, in quanto preconditione ad un mercato aperto, quest'ultimo d'altra parte si esprime sostanzialmente in una libertà di accesso, di transito e di prestazione di servizi di trasporto internazionale e combinato di merci, le cui condizioni vanno ricercate sulla base di accordi amministrativi, tecnici, e finanziari con i gestori dell'infrastruttura (art. 10 dir. 91/440).

Opzione per le ferrovie, lo si è detto; ma, nell'ambito di queste, una linea è già indicata: lo sviluppo dell'«alta velocità» (proposta della Commissione, 25.1.1990), per il ravvicinamento e la compatibilità dei vari sistemi con l'intera rete ferroviaria europea e per «garantire servizi di qualità». Nelle medie distanze, l'effetto è la competizione con il trasporto aereo e con quello privato. Su altro versante, il trasporto combinato il quale, con le facilitazioni suggerite nella proposta della Commissione 89/564, è probabilmente destinato a mettere in discussione il vantaggio sin qui acquisito dall'autotrasporto.

Uno scenario fluido nel quale l'apertura alla concorrenza vuole dire soprattutto nuovi equilibri fra sistemi, prima che fra singole imprese. Ma, presupposto essenziale, attorno a cui ruota tutta la strategia di insieme, è la ricostituzione della realtà e del concetto di «impresa ferroviaria». Per ciò, la previsione di un contratto di servizio pubblico che, seppure è esplicita conferma dell'interesse di cui è partecipe tale attività, è meccanismo per la sua riconduzione al concetto negoziale e privatistico di controprestazione (40).

7.2. L'ente ferrovie dello Stato nel programma di trasformazione

Quanto sin qui esposto consente una prima valutazione sul significato e le prospettive del cambiamento destinato a riflettersi in ambito nazionale. Ad esserne influenzati sono i comportamenti; anche in questo caso, «modello» e forma di gestione sono fuori della norma comunitaria, che si limita ad assimilarle («in blocco») in un'unica categoria, più funzionale che strutturale, corrispondente alla società commerciale. Allora, il 1° gennaio 1993:

a) segna la fine della cosiddetta «normalizzazione», da sussumere tutt'al più nell'ambito della contrattazione degli obblighi di servizio;

b) impone la separazione, quanto meno contabile, fra gestione del servizio e oneri relativi all'infrastruttura, la cui responsabilità fa capo allo Stato; ma, anche, una valutazione convenzionale di impegni reciproci, nei quali trovi altresì soluzione ogni questione connessa con l'interdipendenza esistente fra infrastruttura, esercizio, traffico;

c) elimina la praticabilità di formule di compensazioni, soprattutto se tarate sulla base di «forfettizzazioni», ma anche di contributi finanziari, di aiuti e sovvenzioni che non siano contrattati e disciplinati convenzionalmente;

d) rende necessaria una gestione separata per l'ammortamento del debito pregresso.

C'è da chiedersi quanta influenza possa esercitare questo nuovo «codice di comportamento» nel ripensamento del modello strutturale. Da ente pubblico «impresa», a società partecipata; per stare all'oggi, questa sembra essere l'opzione privilegiata. Ed invero, a seguito della delibera 25 marzo 1992, adottata dal CIPE in attuazione di quanto disposto all'art 1 del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386 (conv. in l. 29.1.1992 n. 35), l'ente «ferrovie dello Stato» ha trasmesso al ministero competente, oltre che al Tesoro, alle Finanze e al Bilancio, il programma di trasformazione in società per azioni (30 aprile 1992). Queste, in sintesi, le proposte:

— successione della nuova società p.a. in tutto il «compendio ferroviario» e quindi in tutte le attività che compongono il tessuto aziendale (v. pag. 6 del programma);

40) L'articolo 1, punto 4) del regolamento del Consiglio 20 giugno 1991 n. 1893/91 (GUCE 26.6.1991 n. L. 169/1), ha sostituito la sezione V° del precedente reg. CEE n. 1191/69, condizionando la facoltà degli Stati di imporre obblighi di servizio alla stipulazione di contratti di servizio; nella definizione delle clausole e condizioni negoziali le imprese ferroviarie si ispirano alle regole e ai principi propri delle società commerciali (art. 5 direttiva Cons. 29 luglio 1991 n. 440 in GUCE 24.8.1991 n. L. 237/25).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– separazione, in sezioni di conto economico distinte, della gestione relativa alla «rete commerciale» da quella della «rete non commerciale» e ricomposizione in altra sezione di conto delle attività diversificate (41);

– rapporti fra società e amministrazione regolati sulla base di strumenti negoziali per definire obblighi di servizio, investimenti, obiettivi;

– mantenimento, in capo alla società, del servizio ferroviario di pubblica utilità e del conseguente ambito di attività riservata;

– gestione «separata» del debito pregresso, il cui ammontare è stimato, a fine 1992, in 43.000 miliardi con un onere di gestione a carico del Tesoro di 4.251 miliardi.

Due considerazioni, a riguardo. La prima per notare come l'economicità e la produttività aziendale possono essere influenzate, oltre che dal modello organizzativo, anche dal disegno dei rapporti e dei collegamenti con il momento dell'indirizzo politico. L'esigenza, in realtà, resta sempre quella di dare più forza all'autonomia dell'impresa, nel senso, cioè, di favorire un nuovo modo di «fare» servizio pubblico, a vantaggio di risultati la cui coerenza economica possa confrontarsi sul piano della competizione internazionale. Perciò, ente impresa o società partecipata restano solo formule qualora all'una o all'altra non vi si accompagni un disegno di «autonomia rafforzata» capace di riscattare l'impresa dall'ingerenza di una motivazione politica che dovrebbe essere in grado di rispettare l'ambito che le è proprio.

Altra osservazione è implicita negli stessi appuntamenti comunitari, dal momento che gli adeguamenti imposti e ineludibili scontano una dialettica di concorrenza e mercato cui non è più consentito sottrarsi in nome di un interesse pubblico che non sia al tempo stesso ispirato e non si traduca in un risultato di comune crescita economica, nel quadro di gestioni sane e proficue.

Perciò, preconditione essenziale, per un nuovo modo di fare servizio di pubblica utilità, è la separazione contabile del «momento impresa» – con strategie e rischi a carico di chi gestisce – dagli obblighi «altri», connessi con obiettivi che spettano alla decisione politica, ma il cui costo finanziario, destinato a pesare sui contribuenti, deve avere puntuale e trasparente rappresentazione contabile.

3.3. Alcune considerazioni sugli andamenti e sui modi della gestione (42).

Per una visione sintetica dell'andamento economico, si espongono i seguenti risultati desunti dal conto patrimoniale e dal conto profitti e perdite, con riferimento al periodo 1986-1991:

Indebitamento (debiti a medio e lungo termine) *

1986	1987	1988	1989	1990	1991
16.503	20.273	24.171	27.978	35.965	38.461

(miliardi)

41) La separazione delle gestioni sconta la differente capacità reddituale fra reti ad alto e basso traffico. Sui 16.000 km di rete, no ad oggi gestiti in modo indifferenziato, solo 5.000 km assorbono oltre l'80% del volume di traffico, mentre i restanti 11.000, che gravano quasi proporzionalmente sulla struttura dei costi fissi, offrono un contributo reddituale che non raggiunge il 20% di quello complessivo (v. pag. 6 del progr. trasformazione). Su queste due realtà vengono ricostruite le due gestioni separate e i rispettivi ambiti contabili.

42) Per una analisi più dettagliata, si vedano: relazione della Corte dei conti, sezione controllo enti, sulla gestione finanziaria dell'ente ferrovie dello Stato per gli esercizi 1986/1987/1988, pagg. 194 ss. e Id., sugli esercizi 1989 e 1990, pag. 182 ss.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Interessi e oneri finanziari *

1986	1987	1988	1989	1990	1991
2.002	1.750	2.065	2.788	3.367	4.083

Contributi del Tesoro sugli interessi dei prestiti *

1986	1987	1988	1989	1990	1991
1.558	1.428	1.779	2.455	3.033	3.791

Patrimonio netto *

1986	1987	1988	1989	1990	1991
15.539	20.161	26.508	29.438	36.707	47.181

Indebitamento/patrimonio netto %

1986	1987	1988	1989	1990	1991
106,2	100,5	91,1	95,0	97,9	81,5

Perdita di esercizio *

1986	1987	1988	1989	1990	1991
0	0	1.018	0	1.224	2.521

* (miliardi)

dai quali emerge che:

- l'indebitamento nel periodo considerato è più che raddoppiato e il 1991 espone rispetto al 1986 un incremento percentuale del 133% (43);
- raddoppiati nei sei anni gli oneri finanziari, con un incremento percentuale complessivamente pari al 103,9%;
- nel 1991 la gestione espone una perdita di 2521 miliardi, la più elevata di tutto il periodo.

43) Nel programma di trasformazione, predisposto dall'ente in adempimento di quanto disposto con la delibera CIPE, 25 marzo 1992, il debito complessivo da assumere a carico dello Stato contestualmente alla costituzione della nuova società, viene stimato a 1992 in 43.181 miliardi nei quali è computata anche la somma corrispondente ai cosiddetti rinnovi (2000 mld. nel 1991).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I risultati della gestione per i sei anni considerati sono evidenziati dalle seguenti voci di costo e ricavo:

(in miliardi)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
- materiali impiegati	664	325	413	555	400	591
- lavoro subordinato	7.516	8.563	8.860	9.539	9.933	10.736
(% su T. costi)	68	67,7	68,2	72,1	75,3	76,3
- incaricati di servizi	43	38	32	28	25	25
- energia elettrica	105	112	125	143	160	194
- prestazione terzi	1.896	2.310	2.336	2.159	2.031	2.137
- costi diversi	95	39	99	163	173	155
a) Totale costi	10.319	11.387	11.865	12.587	12.722	14.064
- prodotti del traffico	2.602	2.862	3.168	3.453	3.657	3.949
- ricavi diversi	474	301	336	407	417	414
- proventi diversi *	110	137	129	134	160	188
- capitalizzazioni **	81	289	405	326	332	366
b) Totale ricavi	3.267	3.398	4.038	4.320	4.566	4.917
Risultato Gestione	-7.052	-7.989	-7.827	-8.267	-8.156	-9.147

* Escluse sopravvenienze attive;
 ** Esclusi materiali per investimenti.

e dimostrano che:

- il risultato di gestione, negativo in tutti gli esercizi, vede un sensibile peggioramento nel 1991 ed espone comunque in tutto il periodo un livello di preoccupante scompenso;
- i ricavi registrano un incremento rispetto al 1986 pari al 50,5%, che tuttavia copre di poco lo scarto con i costi, del resto aumentati del 36,2%;
- il personale pesa per il 76,3% sul costo di gestione (60% circa sul costo totale) e registra nel 1990 un incremento del 42,8% rispetto al 1986 e dell'8% sull'anno precedente.

Riguardo a quest'ultima voce, il raffronto che segue

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
a) costo del personale	7.516	8.562	8.860	9.539	9.932	10.736
variaz. annua %	—	14	3,5	7,6	4,1	8,0
b) numero dipendenti *	214.789	216.553	211.714	206.505	186.688	170.741
variaz.		+ 1.764	-4.839	-5.209	-19.817	-15.947

* Consistenza al 31 dicembre

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dimostra che la flessione nel numero dei dipendenti, pari al 20,5% rispetto alla consistenza numerica (44) del 1986 (- 44.048 unità), non è valsa a recuperare l'incremento del costo del personale, attestato su un aumento medio percentuale del 7% annuo.

A fronte di tale situazione, gli stessi indici di produttività aziendale, seppure di andamento positivo, non espongono tuttavia quel decisivo «salto di qualità» che sarebbe necessario sia per ridurre i costi della gestione, sia per assicurare all'azienda maggiori quote di mercato; ed invero, malgrado il positivo andamento di alcuni fra i principali indicatori (45):

(in migliaia)

	1986	1987	1988	1989	1990
a) produttività economica carrozze *	37,12	39,15	42,91	43,83	45,02
b) produttività tecnica del personale *	497,30	495,30	552,50	578,18	608,77
c) produttività economica del personale *	254,8	262,0	297,87	314,53	336,07

Fonte: vedi nota n. 45.

* legenda: a) rapporto fra: viaggiatori km e posti offerti;
 b) rapporto fra: tonn. km lorde rimorchiate e numero addetti;
 c) rapporto fra: unità di traffico e numero addetti.

44) Un primo avvio, per la soluzione del problema dell'adeguamento della consistenza del personale al fabbisogno effettivo, lo si trova nell'art. 2 del d.l. 25 novembre 1989, in base al quale l'ente ferrovie avrebbe dovuto sottoporre al Ministro dei trasporti, entro il 31 gennaio 1990, un programma inteso: a) al pre-pensionamento di una quota di personale; b) alla riduzione della copertura dei posti vacanti; c) alla sperimentazione contrattata di riduzioni di orario. Nel luglio 1989, l'amministratore straordinario ha stipulato con le organizzazioni sindacali (FILT, FIT, UILT) un accordo per la «programmazione» delle risorse umane e per la definizione delle eccedenze/carenze relative. L'accordo ha sostituito al concetto di «pianta organica» quello di «fabbisogno organico». In esecuzione delle intese concordate e delle sopravvenute disposizioni in materia di pensionamento anticipato (l. 7.6.1990 n. 141 e d.i. 13.7.1990 n. 102/T), ente e organizzazioni hanno raggiunto un accordo (17.7.1990) per la definizione dei fabbisogni per il 1990 e, sia pure in via programmatica, per il 1991 e 1992. L'accordo, allegato al C.C.N.L. stipulato il 18.7.1990, costituisce riferimento per il pre-pensionamento delle eccedenze da attuare nei primi tre anni del programma quinquennale previsto dalla legge n. 141 del 1990. Alla data del 6.9.1991, risultavano conclusi tre procedimenti di pensionamento anticipato (due nel 1990, il terzo nel 1991), per effetto dei quali hanno lasciato il servizio: a) n. 10.187 dipendenti il 1° novembre 1990; b) n. 3.328 il 28 dicembre 1990; c) n. 4.624 il 1° luglio 1991; per un totale di 18.129 unità, di cui 13.515 nel 1990. Un quarto procedimento di pre-pensionamento si è reso possibile a seguito dell'accordo sindacale stipulato il 20 dicembre 1990.

45) Ministero dei trasporti - dir. gen. programmazione, organizzazione e coordinamento (su dati ferrovie dello Stato), «Radiografia delle Ferrovie dello Stato», 1990. Con il contratto di programma 1991-92 l'ente si è impegnato a misurare il miglioramento dei risultati gestionali e di produttività sulla base di 21 indicatori. I riscontri relativi al 1991 sono tuttavia ancora in corso.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo sviluppo del traffico viaggiatori è tuttavia inferiore alla crescita complessiva di tale segmento di mercato, mentre per altro verso il traffico merci sconta la maggiore crescita dell'autotrasporto; le tabelle che seguono ne danno conto:

Traffico interno viaggiatori su medie e lunghe distanze

(in milioni di P./Km)

	1986	1987	1988	1989	1990
- ferrovie dello Stato	40.500	41.335	43.343	44.443	45.543
%/100	12,0	11,8	11,85	11,75	11,71
- ferrovie in concessione	2.854	2.885	2.859	2.754	2.754
%/100	0,85	0,83	0,78	0,73	0,69
- autobus (autostr. ss.)	45.781	48.115	50.133	52.415	54.878
%/100	13,56	13,74	13,71	13,86	14,12
- autovetture (autostr. ss.)	241.807	250.868	268.014	270.727	277.347
%/100	71,66	71,61	71,64	71,59	71,34
- navigazione di cabotaggio	1.929	1.996	2.077	2.076	2.149
%/100	0,57	0,57	0,57	0,55	0,55
- navigazione aerea	4.594	5.088	5.294	5.733	6.192
%/100	1,36	1,45	1,46	1,52	1,59
Totale traffico	337.465	350.287	365.720	378.148	388.773

Traffico interno di merci su medie e lunghe distanze

(in milioni di T./Km)

	1986	1987	1988	1989	1990
- ferrovie dello Stato	18.333	19.447	20.849	21.299	21.837
%/100	11,57	11,76	11,90	12,29	12,35
- navigazione interna	161	209	137	129	217
%/100	0,10	0,13	0,08	0,07	0,12
- navigazione di cabotaggio	32.802	33.091	34.969	33.872	34.193
%/100	20,71	20,01	20,31	19,55	19,34
- navigazione aerea (interna)	26	28	29	33	35
%/100	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
- autotrasporto (oltre 50 km)	97.897	103.076	107.559	108.296	111.035
%/100	61,78	62,35	62,47	62,49	62,79
- oleodotti (oltre 50 km)	9.228	9.484	8.995	9.674	9.507
%/100	5,82	5,73	5,22	5,58	5,38
Totale traffico	158.447	165.335	172.178	173.303	176.824

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Due considerazioni allora vanno fatte: innanzitutto, per notare come una politica volta a migliorare la produttività implichi un necessario ridimensionamento del costo del personale, il cui onere rappresenta circa il doppio dei ricavi della gestione mentre il numero dei dipendenti, rispetto ai servizi resi, annulla la possibilità di un sostanziale recupero di competitività del nostro rispetto agli altri paesi europei; inoltre, per evidenziare come l'obiettivo di produttività non possa prescindere da una strategia più mirata sulla qualità del servizio, capace di far premio su quella fascia di utenza sensibile più a tempi e modi, che non al prezzo.

Osservazioni che si intrecciano, entrambe, con la questione delle tariffe e su quanto siano esse capaci di scontare l'elasticità della domanda. È, questo, un aspetto su cui si tornerà fra breve; preme ora verificare i dati e gli elementi sin qui considerati nel confronto con quelli di altri paesi europei. Con riferimento al 1990 la situazione è la seguente:

	Prezzo (300 Km) tariffa ordinaria *		Trasf. Stato (% entrate)	Agenti su Km linea	Traffico (milioni)	
	I cl.	II cl.			P - Km *	Mt - Km *
Italia.	100	100	64,5	100	45.512	21.303
Francia	168	191	28,2	46	63.589	50.667
Germania	246	279	32,1	68	41.306	62.452
Regno U.	—	—	14,4	62	38.784	14.563

* Passeggeri per chilometro; tonnellate merci per chilometro.

Fonte: ministero dei trasporti e FS

e consente di rilevare che: a) l'Italia ha le tariffe più basse rispetto agli altri paesi; b) la più alta percentuale di trasferimenti statali; c) il numero più elevato di agenti per chilometro di linea; d) ciò nonostante dimostra, quanto a traffico, di essere superiore solo al Regno Unito, ma di gran lunga distante dai livelli della Francia.

Alla luce di quanto esposto, assumono maggiore significatività i dati relativi agli oneri complessivamente sostenuti dal bilancio dello Stato per far fronte ai trasferimenti a vario titolo erogati a favore dell'ente. Prima di darne conto, è però utile esporre la situazione degli investimenti realizzati dall'ente e desunti nel rapporto fra stanziamenti assegnati e importi contabilizzati:

Investimenti

(miliardi)

	1986	1987	1988	1989	1990	Totale
Stanz. ass.	4.450	3.850	19.450	3.580	3.325	34.655
Inv. contab.	3.520	3.943	4.446	3.817	3.371	19.103

Fonte: ferrovie dello Stato

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Oneri a carico del bilancio dello Stato

(miliardi)

	1986	1987	1988	1989	1990	1991
a) obblighi servizio pubbl. + normalizzazione conti	3.438	3.455	3.708	4.500 *	4.300 *	4.300 *
b) mancati adeguam. tarif.	730	730	730	730	730	730
c) oneri di infrastrut.	2.137,5	2.627,5	2.960	2.360	2.360	1.500
Totale	6.305,5	6.812,5	7.398	7.590	7.390	6.530
d) contributi T. int. prest.	1.558	1.428	1.779	2.455	3.033	3.791
e) interv. T.						
- per rinnovi	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- equilibrio bilancio	1.370	1.297	1.097	878	658	438,8
A) Totale **	10.533,5	11.537,5	12.274	13.023	13.081	12.759
B) Sovvenz. dir. Stato ***	325	870	580	150	325	150
C) Quote capit. rimborsate ***	1.181	1.465	2.542	3.033	1.659	1.625
B) + C)	1.506	2.335	3.122	3.183	1.984	1.775
D) Disavanzo fondo pensioni ****	920,4	1.050,4	978	1.188	1.338	1.803
E) Contributo prepensionamento *****	—	—	—	—	249	291
A) + B) + C) + D) + E)	12.959,9	14.922,9	16.374	17.394	16.742	16.628
Perdita es.	—	—	1.018	—	1.224	2.521
Oneri a carico dello Stato	12.959,9	14.922,9	17.392	17.394	17.966	19.149

Fonte: conti aziendali e dati forniti dall'ente.

* Quota forfettizzata con l'art. 6, legge n. 160 del 1988.

** Le voci sub A) trovano esposizione nel conto economico fra le poste attive.

*** Quote di capitale rimborsate, ma conteggiate nel conto patrimoniale.

**** Riportato al netto delle partite di conguaglio per crediti IVA.

***** Contributo previsto dalla legge n. 141 del 1990.

Una valutazione di sintesi consente di notare che:

– cresce, nei sei anni, l'esposizione del bilancio dello Stato per far fronte a obblighi di servizio, normalizzazione conti, oneri infrastrutturali, perdite di esercizio, contributi, sovvenzioni e interessi; complessivamente, rispetto al 1986, l'incremento è pari al 53,7% e, riguardo all'anno precedente, il 1991 mostra un incremento percentuale dell'esposizione dello Stato del 6,5% (superiore di 0,1 punto percentuale sull'indice dei prezzi al consumo);

– perciò, l'azienda non ha recuperato margini apprezzabili in termini di produttività, malgrado le attese riconducibili alla nuova disciplina fissata con il contratto di programma (gennaio 1991);

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

— con riferimento alle singole voci, va notato che i trasferimenti da parte dello Stato registrano un incremento del 94,6% per contributi sugli interessi per i prestiti, del 53,8% per rinnovi, del 45,4% per rimborsi di quote capitale sui mutui, cui corrisponde per converso una flessione nelle spese per investimento pari al 7% nel quinquennio 1986- 1990 (46).

Ciò sta a significare che - a parte obblighi di servizio e normalizzazioni, come pure aspetti propriamente connessi con la gestione di tesoreria - gli oneri a carico del bilancio sono occorsi in gran parte per finanziare spese di funzionamento. Soprattutto va notato che i propositi di rigore e fermezza, legislativamente codificati nei precetti di predeterminazione forfettizzata per obblighi di servizio, non mancano di essere aggirati attraverso ulteriori meccanismi a ripiano, nei quali è la presa d'atto di una sostanziale incapacità di governo della spesa.

Società o ente economico; il vero problema tuttavia, prima che di «forma» o modello, è una seria riflessione sui modi della gestione i quali implicano innanzitutto il risanamento del settore ferroviario.

Questi i passaggi ineludibili e del resto imposti dalla disciplina comunitaria:

- individuazione del debito pregresso, per una separata gestione del suo ammortamento;
- separazione contabile della gestione dell'infrastruttura dal servizio ferroviario, ad evitare che i sussidi agli investimenti possano tradursi in una sovvenzione delle disfunzioni di gestione;
- individuazione degli obblighi di servizio, siano essi di esercizio, di trasporto o di tariffa sociale, sulla base di un prezzo da contrattare con l'impresa, ma soprattutto da verificare in coerenza e sulla base della loro compatibilità con le risorse finanziarie e di bilancio loro attribuibili;
- più autonomia all'impresa, anche sul piano delle tariffe, che devono lucrare, nel gioco della concorrenza, quella rendita di utenza che privilegia la qualità sul prezzo;
- proprio per ciò, come contrappeso necessario, più responsabilità a chi gestisce, ma anche più controllo: esterno, indipendente, obiettivo, di cui questa Corte sin da ora si assume il compito, nel quadro della funzione di referto e di ausiliaria collaborazione con il Parlamento, cui è destinata per costituzione;
- i rapporti fra amministrazione e impresa, regolati, non solo con la forma, ma con la volontà tipica e, quindi, con lo «scopo» di natura negoziale; proprio per questo, dalla parte pubblica, più attenzione ai risultati e alla loro disciplina in un quadro di effettiva sinallagmaticità.

Di un rischio si vuole avvertire; la forma e l'uso di formule privatistiche non esclude, ma all'opposto presuppone una migliore cura degli interessi da regolare, che non smettono tuttavia di appartenere alla collettività e ai contribuenti, quindi, pur sempre compresi in un rapporto che, istituzionalmente, tanto più è coinvolto in una funzione che essenzialmente resta di «utilità pubblica».

Ciò detto, alcune osservazioni vanno fatte sul primo esperimento di rapporto negoziale fra amministrazione e impresa: il contratto di programma stipulato nel gennaio 1991. Per notare:

- il riferimento al quadro macroeconomico, contenuto all'art. 2, è parametro troppo generico per dimensionarvi le attese di risultato gestionale, le quali, in una ritrovata realtà di impresa, devono potersi collegare ad un meccanismo di automaticità capace di rifondare quel «rischio» senza il quale la competizione propria della logica mercantile viene depotenziata delle sue essenziali caratteristiche e dei suoi vantaggi rispetto al modello pubblico;
- gli incrementi nel volume di traffico previsti all'art. 3, punto 2, sono in linea con il trend degli ultimi quattro anni, per quanto riguarda l'indicatore «viaggiatori-Km», addirittura inferiori al biennio precedente per le «tonnellate-Km»; dalla nuova formula negoziata, non solo non ci si è atteso niente di più di quanto già non realizzato, ma è sfuggito che il vero traguardo da fissare era piuttosto un margine ulteriore di mercato, più che una percentuale di viaggiatori o di merci avulsa dallo sviluppo dei relativi segmenti.

46) La Corte non ha mancato di rilevare (relaz. sez. contr. enti, es. 1990, cit., pagg. 151 e 152) come fra le disponibilità dell'ente presso la tesoreria dello Stato, al 31 dicembre 1990, vi fosse la somma di 8.329,5 miliardi che sulla base delle stesse dichiarazioni dell'ente, era da imputare ad un maggiore ricorso al mercato dei capitali e alla contemporanea flessione delle spese di investimento.

Ulteriori considerazioni potrebbero farsi su tempi e modi di adempimento: il punto non è questo. Il contratto è, in certo modo, superato dal processo di ripensamento in corso; altri appuntamenti premono e suggeriscono più un'osservazione di prospettiva. Resta l'esempio, il primo esempio di sperimentazione convenzionale, che non sembra giocato con l'attenta riflessione agli interessi della finanza e del bilancio dello Stato. Per ciò, lo si ripete, modelli e forme mutate dal diritto privato tanto più esigono il vaglio di un momento di controllo referente e neutrale per assicurare al Parlamento e alla collettività la conoscenza e l'informazione sul come e sul quanto i servizi di pubblica utilità corrispondano alla garanzia di una loro legittima attesa. La Corte non mancherà di assolvervi per quanto di competenza e attribuzione propria.

8. L'energia elettrica

8.1 Principi comunitari e disciplina nazionale

Un settore, quello dell'energia, ove hanno pesato a livello di disciplina europea le resistenze dei singoli Stati ad una rinuncia di regolamentazione nazionale che è sembrato potesse compromettere o troppo condizionare le esigenze di garanzia nell'approvvigionamento energetico.

I principi del mercato aperto e della libera concorrenza, pur scontando questa realtà, non hanno mancato di trovare uno spazio applicativo mediante un percorso di avvicinamento e cooperazione che, attraverso regole di trasparenza e omogeneizzazione di costi e tariffe, persegue l'obiettivo di una concorrenza sia pure limitata alle imprese nazionali, non importa se titolari di diritti speciali o esclusivi.

Sin dal 1989 la Commissione ha presentato al Consiglio, un «pacchetto» di proposte intese ad attenuare i maggiori ostacoli nella realizzazione di una comune politica energetica: l'opacità dei prezzi e la compartimentazione nazionale dei mercati. Proposte, poi tradottesi nelle direttive del Consiglio 29 ottobre 1990 n. 547 (47), 29 giugno 1990 n. 377 (48), 31 maggio 1991 n. 296 data del 1° luglio 1991:

- obbligo di informazione nei confronti della Commissione sulla composizione dei prezzi di energia elettrica e gas (dir. 90/377);
- libero transito sulle reti di interconnessione ad alta tensione e onere di vettoriamento verso il corrispettivo di un prezzo a favore del gestore della rete (dir. 90/547 e 90/296).

Il monopolio, lì dove esiste, è quindi rispettato, mentre la regola della concorrenza viene piegata per tenere conto della «specifica missione», del resto fatta salva dall'art. 90, par. 2, del trattato dal rischio di una eventuale compromissione.

Riaffermato, invece, è il divieto di discriminazione, come pure l'esigenza di trasparenza nei rapporti fra imprese, sia sul versante dei prezzi, sia con riguardo alle forniture e agli appalti. Di qui, l'inclusione del settore dell'energia nella regolamentazione delle procedure per l'aggiudicazione degli appalti, fissata con la cosiddetta «direttiva settori esclusi» n. 531, approvata dal Consiglio il 17 settembre 1990 e ulteriormente precisata e definita, quanto a strumenti applicativi, dalla direttiva 25 febbraio 1992 n. 13 (49).

Anche per l'energia elettrica, dunque, un coinvolgimento nel quadro di regole e principi, in linea con le esigenze del mercato interno europeo; a prima vista, inferiore rispetto ai settori in precedenza esaminati, per il minore spazio imposto alla concorrenza e all'abolizione di ambiti protetti, non di meno influente a tener conto degli sviluppi di politica comunitaria. Laddove, se da un lato la graduale evoluzione in direzione di un mercato unico espone la produzione elettrica italiana alla competizione con gli altri paesi europei che beneficiano dei minori costi della tecnologia nucleare, per altro verso il progressivo gravitare del settore nell'ambito della politica dell'ambiente condiziona strategie e comportamenti, aumentando il «peso» di una internalizzazione di oneri.

47) GUCE 13.11.1990 n. L. 313/30. Per l'attuazione, v. legge 19.2.1992, n. 142 (comunitaria 1991), art. 63.

48) GUCE 12.6.1991 n. L. 147/37. Per l'attuazione, v. legge n. 142 del 1992, cit.

49) GUCE 12.6.1991 n. L. 147/37.

In questo quadro si colloca la decisione di ridurre l'area dei diritti esclusivi riservata all'Enel e l'ambito di attività protetta (legge 9.1.1991 n. 9, art. 20 e 22) (50); essa non va iscritta comunque negli obblighi di adeguamento comunitario, ma in una scelta nazionale che, quanto meno cronologicamente, è andata di pari passo con l'intento di privatizzazione di questo e di altri settori (51). Il modo per realizzare, nel servizio elettrico, questa apertura al mercato sembra in parte ricalcare, adattandola alla diversa realtà nazionale, l'esperienza di altri paesi, quella inglese in particolare; fondamento teorico ne è la separabilità delle tre fasi del servizio: produzione, trasporto, distribuzione, dal momento che, per la prima, sempre più sono state contestate condizioni di monopolio naturale e per ciò vantaggi ad esso ricollegabili. In questa linea, i provvedimenti legislativi del gennaio 1991 hanno introdotto la possibilità per qualunque soggetto di operare nella produzione — salva la cessione all'Enel degli esuberanti di energia — con l'intento di ritagliare un segmento di mercato competitivo. Senonché, complessità di procedure ed esiguità di incentivi ne hanno sostanzialmente limitato gli effetti, mentre d'altro canto la conservazione del monopolio nelle fasi a «valle» del relativo processo ha mantenuto nel disegno legislativo una posizione dominante all'ente pubblico.

Una ricomposizione strategica di assetti, in realtà più complessa di quanto non mostri di avere pienamente colto l'ente elettrico che, nel programma, approvato dal consiglio di amministrazione il 27 aprile 1992 — in attuazione della deliberazione Cipe 25 marzo 1992 — sottolinea il rischio di una perdita di riserva legale, implicita in una privatizzazione non accompagnata da una ricomposizione del quadro legislativo per ridefinire appartenenza del monopolio e disciplina dei rapporti con il nuovo concessionario del servizio di pubblica utilità. Certo, difficoltà potrebbero sorgere, ma solo se il traguardo fosse quello di affidare «totalmente» il servizio alla gestione privata, laddove, in questo caso sì, la conservazione di uno spazio di riserva legale sarebbe condizionata ad una riappropriazione da parte dello Stato di quel diritto di esclusiva che è tutt'ora intestato all'Enel.

Due, tuttavia, le fasi individuate dall'Enel nel programma di privatizzazione. La prima, necessaria per una ricomposizione di assetti e modi organizzativi del settore, nonché per le misure volte ad assicurarne economicità ed efficienza; e, fra queste: ricapitalizzazione dell'ente, copertura dei fabbisogni, adeguamento dei ricavi con riguardo, soprattutto, agli aspetti fiscali. Poi, una fase «procedimentale» con vari passaggi, cadenzati attraverso operazioni per la valutazione delle attività, di momenti deliberativi di trasformazione e ulteriori adempimenti di carattere formale. C'è però un'alternativa, sottoposta alla valutazione del Governo: la possibilità di una maggiore utilizzazione da parte dell'ente medesimo di modelli privatistici, nell'ambito di una attività «propria» maggiormente orientata a cogliere le prospettive offerte dall'art. 34 della legge n. 9 del 1991, come pure i vantaggi finanziari per il bilancio dello Stato connessi con la remunerazione da corrispondere a fronte del fondo di dotazione, ai sensi dell'art. 26 della legge 30 dicembre 1991.

Ciò detto, resta poi da dimostrare la convenienza di consistenti «iniezioni» di concorrenza, in termini di acquisibilità di risorse al bilancio dello Stato e di miglioramento di efficienza del settore; soprattutto, qualora si intenda depurare la questione dall'incidenza che sembrano giocare aspetti collegabili alle distorsioni alimentate da forze e pressioni estranee al servizio e agli obiettivi propri di utilità pubblica al cui peso sono da ascrivere buona parte delle perdite di efficienza. Sotto questo aspetto, sono invece ancora da valutare i benefici ritraibili da una puntuale applicazione del principio di «separazione» della gestione imprenditoriale e da una migliore definizione di obblighi di servizio e di tariffe incentivanti la produttività;

50) In argomento, si veda quanto esposto al par. 3, pagg. 6, 7.

51) Sulle modifiche introdotte dalla legge 9 gennaio 1991 n. 9 all'ordinamento dell'ente nazionale per l'energia elettrica, si veda, diffusamente: relazione della Corte dei conti, sezione controllo enti, sulla gestione finanziaria dell'ENEL, esercizio 1990, pagg. 5-7. Per quanto qui interessa, vale solo ricordare che l'art. 20 della citata legge, modificando l'art. 1 della legge istitutiva, ha fissato come regola generale che a tutte le imprese è «consentita...la produzione d'energia elettrica», con la precisazione che l'eventuale eccedenza rispetto alla quota consumata debba essere ceduta all'ENEL. L'art. 22 ha poi eliminato il limite fissato dall'art. 4 della legge n. 308 del 1982 per la produzione di energia elettrica mediante impianti utilizzanti fonti rinnovabili.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

non ultimo, lo strumento del contratto di programma, ma utilizzato per tener conto realmente di tali esigenze. Condizione, questa, non pienamente avverata con il contratto stipulato fra l'Enel e l'amministrazione il 10 aprile 1991; il che vale, fra l'altro, con riguardo alla definizione dell'ambito e della natura propria di pubblica utilità del servizio elettrico, non sufficientemente precisi per assicurare protezione da distorsioni e oneri esterni. Cosa privatizzare e perchè: in realtà, gli aspetti sono molteplici e non facilmente calibrabili. Il maggior difetto di ogni soluzione è comunque di non scontare tutte le implicazioni, o, dopo averlo fatto, non applicarla nella coerenza della filosofia che è propria di ognuna delle alternative. Fra i tanti elementi, profili e aspetti, uno in più, nel ricomporre il quadro delle alternative, può offrirlo anche l'andamento della gestione.

8.2 La gestione dell'Enel. Considerazioni di sintesi (52)

Si espongono di seguito alcune voci significative tratte dai bilanci consuntivi relativi agli esercizi 1987-91:

Patrimonio netto				
(miliardi)				
1987	1988	1989	1990	1991
12.283	13.961	15.117	15.256	15.510

Di cui per prestiti con oneri a carico dello Stato				
(miliardi)				
1987	1988	1989	1990	1991
—	3.000	4.000	3.885	3.885

Indebitamento finanziario complessivo				
(miliardi)				
1987	1988	1989	1990	1991
27.248	26.232	27.762	29.324	32.170

52) La disciplina sulla trasformazione degli enti pubblici economici, la dismissione delle partecipazioni statali e l'alienazione di beni patrimoniali è stata definitivamente approvata con la legge 29 gennaio 1992 n. 35 di conversione del d.l. 5 dicembre 1991 n. 386; tuttavia, va pure ricordato come analoghe norme fossero pure contenute nel precedente d.l. 3 ottobre 1991 n. 309, poi decaduto e, prima ancora, nel d.d.l. comunicato alla presidenza del Senato il 5 giugno 1991 (A. Senato, X Leg., n. 2863); il quale ultimo, nel prevedere la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici, faceva un'esplicito riferimento all'ENEL.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Indebitamento finanz./patrimonio netto %				
1987	1988	1989	1990	1991
221,8	187,8	183,6	192,2	207,9

Oneri finanziari					(miliardi)
1987	1988	1989	1990	1991	
3.350	2.964	2.963	3.297	4.002	

Utile/perdita di esercizio					(miliardi)
1987	1988	1989	1990	1991	
+ 134	+ 138 (+ 2,9%)	+ 156 (+ 13%)	+ 211 (+ 35,2%)	+ 229 (+ 8,5%)	

da cui emerge che:

– il patrimonio netto nei cinque anni considerati è aumentato del 26,2%, minore invece la crescita percentuale dell'indebitamento complessivo (18,4%);

– il risultato di esercizio è di segno positivo con andamento crescente in percentuale annua per tutti gli esercizi sino al 1990.

Risultati in certo senso positivi, ma alla cui formazione ha contribuito in larga misura la quota di sovvenzione assunta a carico dello Stato per gli oneri connessi ai prestiti contratti dall'ente ai sensi delle leggi 41 e 910 del 1986; sovvenzione che, dal 1991, è venuta meno in base a quanto disposto con la legge 22 dicembre 1990 n. 405 (finanziaria 1991). Aspetto, che ridimensiona l'esito degli esercizi, in relazione ai quali va pure considerato:

– l'indebitamento, nel suo valore complessivo, è pari a due volte circa il patrimonio netto, ma tale rapporto sin dal 1990 peggiora ed è destinato a dilatarsi con il cessare delle sovvenzioni previste dalle citate leggi 41 e 910 e del relativo meccanismo di incremento del fondo di dotazione in corrispondenza dei rimborsi delle quote maturate (53). A tale riguardo, va altresì osservato che – a tener conto della disciplina comunitaria ma altresì di quella nazionale – la restrizione dell'area riservata viene a coniugarsi con la necessaria eliminazione di aiuti e sovvenzioni statali suscettibili di alterare il regime di concorrenza in relazione alle attività dell'Enel che vi sono assaggettate.

53) Le considerazioni relative alla gestione dell'Enel sono funzionali ad una valutazione di sintesi; maggiori approfondimenti si trovano nelle relazioni della Corte dei conti, sez. controllo enti, sulla gestione finanziaria dell'Enel, esercizi 1988-1989 ed esercizio 1990.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tuttavia gli andamenti percentuali annui delle seguenti voci, tratte dal conto economico dell'attività di esercizio (54):

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
Margine operativo (netto)	2.423	2.279	2.398	2.656	3.238
Oneri finanziari (netti)	2.289	2.141	2.189	2.445	3.009
Saldo	134	138	209	211	229
Imposte	—	—	53	—	—
Risultato di esercizio	134	138	156	211	229

dimostrano che l'aumento del margine operativo netto fronteggia positivamente l'incremento degli oneri finanziari a carico dell'ente, il cui andamento, seppure in crescita, non riduce il margine netto e il positivo risultato di esercizio.

Altra angolazione valutativa sugli andamenti gestionali la offre la diversa influenza che sul margine operativo esercitano le due voci di maggiore peso: costo del personale (ivi compresi gli accantonamenti) e oneri esterni (in gran parte costituiti dai combustibili). Dal raffronto seguente (che utilizza le voci del conto economico riclassificato).

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
a) ricavi netti	20.125	20.510	22.613	24.608	27.222
b) oneri esterni	7.397	7.069	8.668	9.999	10.662
c) costo lavoro	6.155	6.063	6.423	7.082	7.802
b/a %	36,7	34,4	38,3	40,6	39,1
c/a %	30,5	29,5	28,4	28,7	28,6
Margine lordo	6.573	7.378	7.522	7.527	8.758

si ricava che gli oneri esterni, in rapporto ai ricavi netti, rappresentano una percentuale crescente nel periodo considerato, passando dal 36,7% del 1987 al 39,1% del 1991; viceversa il costo del personale, pur aumentando in valore assoluto, riduce il peso percentuale sui ricavi netti dal 30,5% del 1987 al 28,6% del 1991.

54) Nella tabella E allegata alle leggi 29 dicembre 1990 n. 405 (finanziaria '91) e 31 dicembre 1991 n. 415 (finanziaria '92) sono portati in detrazione, rispettivamente, 441 e 444 miliardi, in corrispondenza agli oneri per capitale e interesse a carico dello Stato per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Enel, cap. 7832/Tesoro (art. 11, comma 23, legge n. 41 del 1986).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D'altra parte, i prezzi dei combustibili nel periodo segnano una crescita accelerata sino al 1990, seguita da una flessione nel 1991 che peraltro non recupera l'indice del 1989:

Prezzi dei combustibili (indici 1977 = 100)

	1987	1988	1989	1990	1991
Italia	188,0	155,7	200,3	242,1	211,6
Mondo	128,3	105,9	129,0	177,2	150,1

Fonte: Banca d'Italia

situazione, che si è coniugata con un aumento della copertura del fabbisogno elettrico nazionale mediante un incremento di produzione di energia termoelettrica passata da 155,6 kwh del 1987 ai 172,6 kwh del 1991 e maggiore utilizzo di derivati petroliferi e altri combustibili (55).

Sono considerazioni il cui peso va posto altresì in relazione con l'apertura del mercato europeo e con una competizione internazionale ove l'Italia sconta l'«handicap» del blocco totale sul nucleare a fronte del quale diviene prioritaria una efficace strategia mirata sulla produttività del settore.

Su tale aspetto valgono le considerazioni cui si perviene attraverso i confronti su dati globali, non sottoposti a riclassificazioni:

	1973	1981	1983	1987	1988	1989	1990	1991
a) costo del personale (mld) . .	774	3.089	4.135	6.018	6.523	6.990	7.816	
b) numero dipendenti	100.787	117.905	115.643	114.082	112.777	112.624	112.220	
c) energia prodotta (Twh)	109,2	—	149,2	169,5	170,2	176,1	181,3	
d) n.utenti/dipendenti	197	—	213	228	230	241		
e) costo compl. Kwh, moneta cost. '63=100	74,0	—	98,7	67,2	62,2	*	*	
f) energia importata (Twh)	3,2	—	14,0	24,8	31,9	*	*	
g) energia esportata (Twh)	2,3	—	2,8	1,6	0,7	*	*	
Saldo (f-g)	0,9	—	11,1	23,2	31,2	33,7	34,6	

* Dato non pervenuto

— il numero dei dipendenti in servizio, che nel 1973 aveva raggiunto il suo livello massimo, diminuisce continuamente negli esercizi successivi e il 1990 espone rispetto al 1987 un'ulteriore riduzione di 1.862 unità pari al 1,6% (con riferimento allo stesso periodo l'ente ferrovie espone tuttavia una diminuzione del 13,7%);

— il costo del personale cresce e l'incremento nel periodo 1987-90 è pari al 29,8%;

55) Una completa esposizione delle voci del conto economico con le valutazioni e ossevazioni relative, come pure dei dati patrimoniali e finanziari degli esercizi 1987-1989 e dell'esercizio 1990, è contenuta nelle relazioni della Corte dei conti, sez. controllo enti, sulla gestione Enel.

- nel rapporto con i costi di produzione e di funzionamento (personale, acquisti e lavori, oneri finanziari, spese diverse) il personale, negli esercizi considerati, pesa percentualmente in misura oscillante fra il 28-32%, mentre la media del quadriennio è pari al 29,7%;
- tuttavia nel raffronto con ASST e Rai, riferito al periodo 1987-90, l'Enel mostra un incremento percentuale di costo del personale del 29,8% corrispondente all'incirca a quello della Rai (30,1%) ma inferiore a quello (35,8%) dell'ASST;
- la riduzione del numero dei dipendenti a partire dal 1973, oltre che ad allentare la crescita del costo del personale, ha influito positivamente sul rapporto addetti/utenti, il cui indice mostra un andamento costantemente positivo;
- positivo è, altresì, l'indice di costo per Kwh che, se da un lato nei periodi '73-'75 e '78-'81 ha ammortizzato il rialzo di prezzo petrolifero e lo sfavorevole cambio lira-dollaro, successivamente registra una continua flessione pari al 40% circa nel confronto '80-'90;
- meno favorevole, viceversa, il rapporto fra importazioni ed esportazioni di energia elettrica, il cui saldo negativo espone valori in continua crescita; a riguardo rilevano però, in positivo, i minori oneri in termini di esternalità connesse ai processi di produzione.

8.2.1 *Segue: le tariffe elettriche*

L'avvio ad un aumento delle tariffe è stato dato dal contratto di programma stipulato fra amministrazione e ente elettrico il 10 aprile 1991. Cambia la logica dei rapporti; una nuova prospettiva, più attenta alla realtà di impresa e, per ciò, rispettosa — almeno negli intenti — ad una dimensione di risultato economico che sconta autonomia e separazione, quanto ad influenza e commistione, con un amministrare che per logica istituzionale è ispirato e condizionato alla cura di un interesse che è «funzione». Un contratto di programma che vuole essere mezzo, strumento di una definitiva cesoia fra il momento politico dell'amministrare e il momento della gestione di impresa, ma pure raccordandoli in un interesse comune: il benessere e l'«utile» della collettività, a cui favore l'uno e l'altro sono e restano preordinati, seppure con logiche e strumenti differenti. Sono solo i modi a cambiare, in una proiezione che, invece, resta identica; ma, di questi modi occorre tenere conto perchè, pure, sono importanti. Lo sono, nei limiti in cui valgono a mutare principi e regole cui ispirare comportamenti e da cui trarre parametri e logiche di razionalità.

Il contratto di programma, stipulato fra l'Enel e l'amministrazione, assicura un aumento delle tariffe elettriche — ferme dal gennaio '84, quelle di utenza normale e dal gennaio '85, le altre — pari al 4,4% a decorrere dal 1991 e poi sei incrementi bimestrali dell' 1,6%, sino al traguardo del 14% fissato per l'agosto 1992. Maggiori entrate quindi per l'Enel, con lo scopo, sì, di restituire quel margine operativo eroso dalla diminuzione di aiuto statale, ma pure in linea con un incentivo di produttività, cui è assegnato l'obiettivo di un recupero dell'1,5% annuo, rispetto al tasso di inflazione.

Resta da dimostrare se, così calibrato, il meccanismo sia o meno in grado di assicurare più funzionalità alla gestione, laddove in realtà esso sconta in anticipo andamenti macroeconomici e variabili esterne rispetto alle quali non viene definito il margine, positivo o negativo, di assunzione del rischio.

In proposito, per quanto possa valere il confronto con realtà istituzionali diverse, va pure ricordato come l'analoga formula adottata in Inghilterra fissi un meccanismo di determinazione assai puntuale, cui corrisponde, poi, un vincolo automatico.

D'altra parte, seppure l'inserimento di troppi parametri entro la formula di «price cap» può turbarne la facilità di applicazione, tuttavia un margine troppo ampio di discrezionale contrattazione rischia di reintrodurre elementi distortanti nei rapporti fra Stato e impresa, questa volta giustificati sulla base di una incontrollabilità di alcune categorie di costi, come quelli dei combustibili per le imprese elettriche.

9. **Prezzi dei servizi pubblici e oneri a carico del bilancio dello Stato: spunti conclusivi**

Punto di partenza nello svolgimento di questa indagine — lo si è precisato in apertura di discorso — era una constatazione o, meglio, la preoccupazione per una crescita del prezzo dei servizi pubblici destinabili alla vendita più dinamica rispetto all'indice generale e di quello dei beni di consumo in particolare.

L'ipotesi, da verificare, ruotava attorno ad una diagnosi: che l'elevato tasso di inflazione, soprattutto il differenziale con gli altri paesi europei, fosse riconducibile al mancato risanamento economico riscontrabile nel settore dei servizi destinabili alla vendita e, fra questi — per la parte che interessa — ai servizi di pubblica utilità.

In sostanza, la pressione sui prezzi sarebbe l'effetto di andamenti e risultati gestionali non competitivi e inefficienti, a fronte dei quali, per quanto non coperto dal prezzo, altrettanto è l'onere sul bilancio dello Stato per trasferimenti a pareggio e sovvenzioni.

Per altro verso, intorno e insieme, una logica di impresa da ripensare e ricomporre, nei termini e per le misure imposte dalla concorrenza e dall'apertura del mercato interno europeo.

Un equivoco va allora dissipato, nel riscontrare il rischio di un sistema la cui maggiore, se non unica, preoccupazione sono stati gli effetti di ordine macroeconomico collegabili al livello delle tariffe. Questo vale per i nessi esistenti fra costo della vita, costo del lavoro, inflazione, in nome dei quali si è tuttavia innescata una spirale che, coinvolgendo il bilancio dello Stato per il sovraccarico degli oneri, ha finito per pesare sul debito complessivo. Oggi i problemi sono «altri» e risentono del quadro complessivo degli impegni internazionali; se il debito pubblico è questione prioritaria nel percorso di convergenza, lo è tanto più nella prospettiva di un sistema di cambi fissi che rende debole e dipendente ogni strategia nazionale allorché tassi di interesse imposti da altre economie trovino alimento pervasivo nell'alto ammontare del debito pubblico. Tanto peggio, poi, se ad alimentare questo debito è una spesa improduttiva, provocata da disfunzioni e squilibri di gestione al cui seguito crescono gli oneri di funzionamento a scapito della crescita e dello sviluppo economico dei settori finanziati, con l'ulteriore negativo effetto di non compensare il debito con l'accresciuta capacità produttiva.

Questo per dire che il discorso sulle tariffe non costituisce momento isolato dal quadro generale; in realtà, esso è parte di uno scenario più ampio, nel quale, ad essere rimessa in discussione è, prima di tutto, la validità e l'efficacia di una politica dei prezzi che intenda conseguire il loro contenimento senza far leva sulla dinamica dei costi.

L'esperienza di questi ultimi anni ha mostrato: a) prezzi controllati ma sempre superiori all'indice del costo della vita; b) frequenti disavanzi di gestione nei servizi pubblici e conseguenti oneri per il bilancio dello Stato. L'esito, in certo senso scontato, è il mutamento di strategia. L'economia deve crescere pur in presenza di politiche restrittive e di una prevedibile flessione della domanda interna; presupposto, è un incremento di produttività che coinvolga tutto il sistema, ivi compresi i servizi pubblici (56).

Perciò, nuove regole; prima fra tutte, ma non la sola, una nuova disciplina dei prezzi. Offerta, domanda, qualità, costo e prezzo: un mosaico che si compone nella logica di impresa, denominatore comune fra interesse pubblico e utilità degli utenti. Ma, pure, l'esigenza della transizione e, quindi, ancora una volta una «disciplina», per la gradualità del passaggio ma utile altresì a definire e fissare, insieme con la nuova filosofia dei prezzi, anche i limiti e gli ambiti di una pubblica utilità del servizio, depurata ma legata e per ciò rispettosa agli equilibri di impresa.

L'indicazione a livello di disciplina europea è nel senso del collegamento del prezzo al costo; la risposta nazionale già muove nella medesima direzione: ne è conferma la delibera CIP del dicembre 1991 che, da un lato richiama e applica gli analoghi principi delineati nella relazione previsionale e programmatica per il '92, ma allo stesso tempo li definisce individuando i meccanismi necessari per una dinamica delle tariffe ispirata e collegata al miglioramento della produttività, efficienza e qualità dei servizi pubblici.

Resta ancora molto da dimostrare sul piano della coerenza.

I risultati sin qui maturati consentono di trarre qualche conclusione utilizzando dati ed elementi raccolti con la presente indagine:

a) le tariffe dei servizi pubblici hanno avuto nel periodo 1987-1991 un'evoluzione superiore rispetto all'indice dei prezzi al consumo;

56) I dati sono tratti da: Relazione sulla situazione economica del paese (1991).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) i costi hanno comunque registrato aumenti percentualmente superiori agli incrementi tariffari con una dinamica del resto indipendente, in quanto gli uni e gli altri influenzati da logiche proprie e non collegate; ciò tanto più è evidente nel caso delle poste e delle ferrovie, ove tariffe agevolate e obblighi di servizio, come pure operazioni di bancoposta con riflussi sulla tesoreria, inquinano la trasparenza e leggibilità degli elementi di costo attribuibili alla gestione propria dei due servizi;

c) per l'Enel, le tariffe non sono aumentate che a seguito del contratto di programma del '90, ma il sovrapprezzo termico — per essere automaticamente collegato alla dinamica del prezzo dei combustibili — non ha esercitato alcuno stimolo incentivante ad un risparmio sugli acquisti;

d) per la Rai, canone e proventi pubblicitari non hanno tenuto conto, nella rispettiva dinamica, della coerenza funzionale che vuole il primo collegato con l'obbligo di servizio e i secondi evolvere secondo la logica della concorrenza.

Vanno poi considerati gli effetti prodottisi sul bilancio pubblico, come conseguenza della divaricazione fra costo e prezzo; a questo proposito, una differenza va fatta per distinguere, ove possibile, oneri di investimento funzionali ad una crescita economica e infrastrutturale, e sussidi o sostegni connessi con inefficienze gestionali, entro le quali non è poi facile distinguere quanto sia piuttosto da ascrivere a politiche sociali e redistributive. Malgrado ciò, con l'approssimazione che è implicita in un sistema di rapporti e di rappresentazioni contabili poco ispirati a trasparenza e leggibilità, i risultati sono:

(miliardi)

	1987	1988	1989	1990	1991
Servizio postale	3.177	3.093	2.758	33.411	4.413
Rai (57)	—	—	200	—	—
Ferrovie	14.922,9	17.392	17.394	17.966	19.149
Enel (58)	120	120	410	452	0

A fronte dei descritti oneri, annualmente incidenti sul bilancio dello Stato, va poi tenuto conto delle situazioni di indebitamento di ferrovie, Rai, Enel e azienda postale, il cui peso è comunque destinato a gravare sullo Stato:

al 31.12.1991:

Rai — indebitamento netto	(miliardi)	1.444,3;
FF.SS. — indebitamento	(miliardi)	38.461 *
Enel — indebitamento	(miliardi)	32.170
serv. postale — indebitamento	(miliardi)	32.732

* A tale importo va aggiunto quello relativo ai rinnovi.

57) In questo senso le indicazioni del Governatore della Banca d'Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, 30 maggio 1992, relazione, pagg. 62-66.

58) V. d.l. n. 415 del 1989, conv. nella legge n. 38 del 1990. Con d.l. 28 febbraio 1992 n. 192 è stato disposto un conferimento a favore dell'Iri di 210 miliardi, di cui 100 miliardi da destinare alla Rai, con effetto dal 31 dicembre 1991.

Con queste conclusive puntualizzazioni, il discorso sul regime delle tariffe, ma pure sul ripensamento di modi e forme per gestire i servizi di pubblica utilità, acquista maggiore concretezza.

Quanto alle tariffe: la disciplina, per essere funzionale ad incrementi di produttività, deve puntare sulla diminuzione del costo dei servizi; può bene utilizzare formule di «price cap» collegate a contratti di programma, a condizione che: a) la gestione, cui va applicata la formula, sia tenuta separata dal debito pregresso; b) il servizio di pubblica utilità sia reso autonomo dagli obblighi di servizio, che vanno compensati sulla base di una regola di controprestazione e con distinta contabilizzazione; c) lo scarto di incremento delle tariffe rispetto all'indice dei prezzi al consumo (RPI) sia computato ed esplicitato per tener conto di una automaticità capace di escludere il rischio di ulteriori intrecci con interessi non coerenti con la gestione del servizio, suscettibili di offuscare la trasparenza dei conti e di distorcere la regola della concorrenza là dove è imposta, dando vita a forme di sussidio incrociato, nelle cui pieghe continuerebbero a perdurare inefficienze di gestione.

Per quel che riguarda i modi di gestione: la vera questione non è tanto «pubblico» o «privato». Il nodo da sciogliere è sul piano della trasparenza: in altre parole, i servizi pubblici non possono essere piegati oltre un certo limite ad interessi diversi da quelli «propri»; quand'anche loro tramite si intenda dare risposta ad obiettivi sociali e redistributivi occorre separarne e quantificarne il costo ad evitare distorsioni e commistioni suscettibili di annullare responsabilità di gestione ed incentivi alla produttività.

Sul versante della finanza pubblica: un controllo dei prezzi dei pubblici servizi esclusivamente mirato sull'obiettivo del contenimento rischia di scontare altrettanti oneri a carico del bilancio dello Stato. Per quanto crescita economica, pil, debito pubblico e cambi fissi, sono fra loro intimamente legati con effetti reciproci, allora è anche sul costo dei servizi che occorre puntare, attraverso una ritrovata produttività e qualità, destinate a coniugarsi positivamente con l'innalzamento del livello di domanda e utilità complessiva del sistema.

Capitolo XXXIV

INDAGINE SPECIALE INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

- Sommario: 1. **Premessa.**
2. **La legge 5 febbraio 1992, n. 139.**
3. **L'attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798.** 3.1 *Complessità del quadro decisionale;* 3.2 *Il Comitato di coordinamento;* 3.3 *Il problema delle risorse finanziarie.*
4. **Gli interventi di competenza statale.** 4.1 *La salvaguardia fisica della laguna (4.1.1 Le opere in concessione; 4.1.2 L'attuazione delle convenzioni; 4.1.3 Gli interventi diretti del Magistrato alle acque);* 4.2 *Le attribuzioni di altri soggetti istituzionali.*
5. **Le competenze della Regione Veneto.** 5.1 *Il disinquinamento del «bacino scolante».*
6. **Gli interventi dei Comuni di Venezia e Chioggia.** 6.1 *Nuove tipologie di intervento;* 6.2 *Il progetto integrato per l'escavo dei rii.*

1. Premessa

A quasi vent'anni di distanza dalla emanazione della prima legge speciale (legge 16 aprile 1973, n. 171), il problema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna – fin da allora dichiarato «di preminente interesse nazionale» – sembra ormai avviato ad una definitiva e soddisfacente soluzione.

Recenti avvenimenti – tra i quali vanno ricordati il contestato concerto dei Pink Floyd, le polemiche suscitate dalla candidatura di Venezia come sede dell'«Expo 2000», la proliferazione delle alghe all'interno della laguna, il ricorrente fenomeno dell'acqua alta e, da ultimo, l'acceso dibattito sorto sulla realizzazione della metropolitana nell'area veneziana – hanno riproposto in tutta la loro gravità gli interrogativi sul futuro della città lagunare.

Interrogativi giustificati anche dalla mancata conversione in legge dei provvedimenti urgenti adottati alla fine del 1990 e più volte reiterati dal Governo (1) nel corso del 1991, con i quali si intendeva assicurare le risorse finanziarie per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 29 novembre 1984, n. 798 (cd. «legge di salvaguardia-bis»).

Peraltro, nell'ultimo scorcio del 1991 è stata approvata la legge 8 novembre 1991 n. 360, che ha autorizzato la complessiva spesa di 100 miliardi per la realizzazione di interventi urgenti per Venezia e Chioggia, disponendo il mantenimento in bilancio dei fondi recati dai decreti-legge non convertiti, di cui si è fatto cenno.

Lo stanziamento – che è stato ripartito dalla stessa legge (art. 2) tra i diversi soggetti istituzionali – concerne iniziative di competenza statale, finalizzate ad arrestare il processo di degrado del bacino lagunare (compreso il controllo della proliferazione algale), e interventi di disinquinamento, risanamento e tutela ambientale da parte della Regione Veneto; particolare rilievo è dato al recupero e alla rivitalizzazione socio-economica dei centri storici di Venezia e Chioggia, attraverso un piano pluriennale di ristrutturazione generale e di opere edilizie e una serie di misure volte a fronteggiare l'esodo della popolazione.

1) Si tratta dei DD.LL. n. 364 del 4.12.1990, n. 38 dell'11.2.1991 e n. 134 del 22.4.1991.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 139

Una svolta significativa nell'ambito della legislazione speciale per Venezia è poi intervenuta con l'emanazione della recente legge n. 139 del 5 febbraio 1992, che — pur ponendosi espressamente (art. 1) il fine di proseguire i programmi di salvaguardia e recupero architettonico, urbanistico e ambientale previsti dalla legge n. 798 del 1984 — affronta in modo nuovo alcuni «nodi» essenziali del «problema Venezia», emersi dalle esperienze operative dell'ultimo quinquennio e recentemente messi a fuoco da un'approfondita «indagine conoscitiva», condotta dall'VIII Commissione permanente della Camera (2).

In primo luogo viene fortemente accentuato il profilo del coordinamento e — ove possibile — dell'integrazione delle attività di competenza dei diversi soggetti operanti sul territorio, al fine di evitare le lentezze, le dispersioni, le sovrapposizioni del passato: in particolare, è stabilito (art. 4) che gli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale sono eseguiti dalla Regione Veneto «in un quadro programmatico unitario all'interno del bacino scolante in laguna» e sono coordinati con quelli di competenza statale.

Inoltre, allo scopo di garantire l'omogeneità tecnico-progettuale e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie, l'art. 5 dispone che gli interventi spettanti al Comune di Venezia per l'escavo dei rii ed il consolidamento statico degli edifici ad essi prospicienti siano eseguiti «in forma unitaria», contestualmente alle opere igienico-sanitarie (fognature) di competenza regionale. A tal fine la Regione, il Comune e le Amministrazioni statali interessate all'esecuzione degli interventi per «insulae» sono tenute a sottoscrivere un apposito «accordo di programma» ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990.

È espressamente previsto, altresì, che tutti gli interventi di pertinenza del Magistrato alle acque, affidati in regime di concessione al «Consorzio Venezia Nuova», sono realizzati secondo il «piano generale» approvato in data 19 giugno 1991 dal Comitato di coordinamento di cui all'art. 4 della legge n. 798 del 1984.

Tale strumento programmatico costituisce — sia in termini qualitativi che finanziari — l'aggiornamento della «Proposta di piano degli interventi» redatta nel 1987 dal Magistrato alle acque in collaborazione con il Consorzio concessionario, sentiti la Regione Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia (cfr. tab. 1).

Rispetto alle previsioni originarie il piano generale del 1991 conferma sostanzialmente le scelte operative concernenti la difesa dalle acque alte, i marginamenti lagunari, le opere a difesa dei litorali, la riapertura delle valli da pesca, il progetto «insulae» e l'estromissione del traffico petrolifero: modifiche importanti riguardano invece gli interventi finalizzati al recupero morfologico e all'arresto del degrado della laguna, che vengono notevolmente ampliati e assumono autonoma rilevanza rispetto agli interventi incentrati su temi di idraulica marittima e lagunare (tabella 1/bis).

Sotto il profilo finanziario, la nuova previsione di spesa per gli interventi in concessione al Consorzio «Venezia Nuova» è di 3.654,5 miliardi, mentre le opere in gestione diretta del Magistrato alle acque ammontano a 1.442,2 miliardi. Sommando a tali importi la spesa prevista per gli interventi della Regione Veneto, dei Comuni di Venezia e Chioggia e degli altri soggetti istituzionali, si ottiene un fabbisogno complessivo di 9.553,7 miliardi.

Per garantire l'armonica ed equilibrata prosecuzione di tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambiente lagunare l'art. 3, comma 4, della legge n. 139 del 1992 stabilisce che la effettiva realizzazione delle opere di regolazione delle maree (paratie mobili per la chiusura delle bocche di porto) è subordinata alla verifica, da parte del predetto Comitato, di un adeguato avanzamento degli altri interventi di salvaguardia, con esplicita priorità per il ripristino della morfologia lagunare e l'arresto del processo di degrado, cui viene destinata una quota non inferiore al 25% dei fondi destinati ai lavori in concessione.

2) L'indagine — deliberata in data 18.7.1990 dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici — ha riguardato lo stato di attuazione della legislazione speciale di salvaguardia ed è stata curata dal Comitato permanente per i problemi di Venezia, presieduto dall'On.le Santuz.

Al Comitato medesimo l'art. 7 della legge attribuisce uno specifico potere di controllo sullo stato di attuazione dei lavori e sulla effettiva utilizzazione dei fondi da parte delle singole amministrazioni: sulla base di tale verifica, fissata per il 1994, saranno determinati gli ulteriori finanziamenti della legislazione speciale per Venezia.

Per il periodo 1992-94 la stessa legge n. 139 autorizza limiti di impegno quindicennali che consentono la contrazione di mutui per circa 1.750 miliardi, con oneri di ammortamento per capitali ed interessi a carico dello Stato.

In base ai criteri di ripartizione fissati dall'art. 2, 647,5 miliardi sono destinati agli interventi affidati in concessione al Consorzio «Venezia Nuova», 500 miliardi alla Regione Veneto e 511 miliardi ai Comuni di Venezia e Chioggia.

3. L'attuazione della legge 29 novembre 1984, n. 798

Le considerazioni appena svolte sui punti salienti della nuova legge per Venezia forniscono un'utile chiave di lettura per tentare un bilancio degli interventi di salvaguardia finora realizzati, con riferimento sia agli aspetti organizzativi e procedurali, sia ai profili di carattere finanziario.

3.1 *Complessità del quadro decisionale*

Per quanto riguarda il primo ordine di problemi, la scelta compiuta dal legislatore nel senso di una sostanziale continuità tra la legge n. 139 del 1992 e la normativa speciale del 1984 (legge 29 novembre 1984, n. 798) sgombra il campo da tutta una serie di soluzioni impiegate su un forte accentramento di competenze e sul «commissariamento» di tutte le opere da realizzare.

Per altro verso, vengono respinte le tesi di quanti sostenevano l'abbandono della legislazione speciale a beneficio della normativa ordinaria, specie dopo l'entrata in vigore delle nuove norme sulla difesa del suolo (legge n. 183 del 1989) e sull'ordinamento delle autonomie locali (legge n. 142 del 1990) e dopo l'istituzione dell'Autorità per l'Adriatico disposta dalla legge 19 marzo 1990, n. 57.

Viene dunque confermato il riferimento a tutti i soggetti istituzionali presenti sul territorio, ma nel contempo si disciplina in modo più analitico la ripartizione degli interventi (e dei relativi stanziamenti), incrementando — e sanzionando anche con la previsione di poteri sostitutivi — le forme di coordinamento tra Stato, Regione ed Enti locali e incentivando altresì il concorso dei privati negli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio.

Gli stessi «correttivi» adottati dal legislatore focalizzano l'attenzione su gran parte delle carenze e degli squilibri emersi nell'attuazione della citata legge n. 798 del 1984.

Non v'è dubbio, infatti, che l'eccessiva segmentazione delle competenze, in presenza di un coordinamento non sempre efficace e troppo saltuario, abbia favorito interferenze e sovrapposizioni ovvero abbia creato un clima di «separatista» e talvolta di contrapposizione tra i diversi soggetti interessati all'azione di salvaguardia (3).

3.2 *Il Comitato di coordinamento.*

Va detto preliminarmente che l'impianto normativo della legge n. 798 del 1984 è fortemente caratterizzato da una visione «ingegneristica» del problema, che dà netta prevalenza alla salvaguardia fisica di Venezia e della sua laguna, assegnando un ruolo preminente al Ministero dei lavori pubblici e, in sede

3) In particolare, dall'indagine conoscitiva condotta in sede parlamentare è emersa l'opinione che il Comitato ex art. 4 della legge n. 798 del 1984 avrebbe potuto meglio esercitare le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento se il Presidente del Consiglio lo avesse presieduto direttamente (e non per delega) e se le riunioni (anche per gruppi di lavoro) fossero state più frequenti.

decentrata, al Magistrato alle acque: coerentemente con tale impostazione, la citata legge conferisce l'incarico di Segretario del Comitato misto di indirizzo e coordinamento (istituito dall'art. 4) al Presidente del Magistrato alle acque, «che assicura, altresì, con le strutture dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso» (4).

Peraltro, deve ricordarsi che proprio l'azione svolta dal Comitato ha determinato — dopo il primo triennio (1984-1986) di applicazione della normativa speciale — un progressivo e consistente cambiamento dell'originario disegno programmatico, incentrato sugli interventi di chiusura delle bocche di porto, mediante sbarramenti fissi e paratie mobili in grado di contrastare il fenomeno dell'acqua alta in laguna.

Sia in sede di ripartizione degli ulteriori fondi stanziati dalle leggi finanziarie per il 1987 e per il 1988 (5), sia in sede di emissione dei pareri sulle convenzioni stipulate dal Magistrato alle acque con il Consorzio «Venezia Nuova», il Comitato ha infatti riconosciuto crescente importanza agli aspetti ambientali dell'azione di salvaguardia (di competenza della Regione Veneto), fino a sancire l'obbligo della contestualità tra gli interventi alle bocche di porto e l'opera di disinquinamento dell'intero «bacino scolante» nella laguna di Venezia.

Si è così giunti, nel novembre del 1988, all'approvazione del cosiddetto «Progetto Venezia» che — com'è noto — è la risultante dell'integrazione del programma degli interventi di salvaguardia, predisposto dal Magistrato alle acque, con il «Piano di disinquinamento e risanamento dell'ecosistema lagunare» elaborato dal Ministero dell'ambiente.

Per meglio coordinare le due tipologie di intervento nel marzo del 1989 è stato costituito — in seno al Comitato misto di cui all'art. 4 della legge n. 798 più volte citata — un «Comitato tecnico permanente per l'ambiente lagunare», composto da esperti della Regione Veneto e dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Infine va evidenziato che la legge n. 360 del 1991 — concernente interventi urgenti per Venezia e Chioggia — ha destinato, tra l'altro, cinque miliardi al Ministero dell'ambiente per realizzare un sistema di monitoraggio e controllo di tutti gli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale e al disinquinamento della laguna di Venezia e del bacino scolante, autorizzando il ricorso alla «concessione unitaria» di cui all'art. 3 — comma 3 — della legge n. 798 del 1984.

Analoga facoltà è stata riconosciuta alla Regione Veneto per gli interventi di sua competenza, allo scopo di «garantire l'unitarietà, anche sotto l'aspetto tecnico, degli interventi per la tutela e il recupero della laguna di Venezia».

Con riferimento a quest'ultimo profilo — tenuto conto che la norma in questione autorizza l'affidamento in concessione «a trattativa privata, anche in deroga alle disposizioni vigenti» — si pone, tuttavia, il problema della compatibilità di quanto disposto dall'art. 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 360 del 1991 con la nuova direttiva CEE n. 440 del 1989, recepita dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

Pur considerando il carattere di specialità della normativa per la salvaguardia di Venezia, deve ricordarsi che numerose pronunce della Corte europea di giustizia e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale hanno sancito la prevalenza della disciplina comunitaria sulla legislazione interna dei Paesi membri.

3.3 Il problema delle risorse finanziarie.

Altro punto dolente dell'azione di salvaguardia è quello dell'entità e — soprattutto — della regolarità dei flussi finanziari.

4) La ricordata indagine parlamentare ha registrato numerose e autorevoli opinioni favorevoli alla creazione di una struttura di supporto del Comitato più consistente ed in posizione «neutrale», in grado di favorire — da un lato — la collaborazione interistituzionale e — dall'altro — di svolgere più ampie ed approfondite attività istruttorie, di consulenza e di verifica tecnico-amministrativa.

5) Legge 22.12.1986, n. 910 (art. 7, comma 1) e legge 11.3.1988, n. 67 (art. 17, comma 12).

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Deve ricordarsi in proposito che la più volte citata legge n. 798 del 1984, dopo aver autorizzato la spesa di 600 miliardi per il triennio 1984-86, stabili (art. 21) che «ulteriori finanziamenti» per la realizzazione o per il completamento degli interventi di salvaguardia «sono disposti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987».

In effetti la legge finanziaria 1987 (legge n. 910 del 1986 - art. 7, comma 1) ha recato uno stanziamento aggiuntivo di 700 miliardi nel triennio 1987-89, successivamente incrementato di 800 miliardi per il periodo 1988-90 dalla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria 1988 - art. 17, comma 12), per complessivi 1.500 miliardi, che, sommati ai 600 stanziati in origine, portano il totale delle risorse a 2.100 miliardi.

Peraltro, a decorrere dall'esercizio 1989 e fino al 1991 le leggi finanziarie si sono limitate ad includere nel «fondo speciale di conto capitale» una serie di accantonamenti, rimasti inutilizzati per la mancata emanazione delle successive norme di autorizzazione della spesa (6).

Nel contempo le stesse leggi, attraverso ripetute rimodulazioni dei fondi già stanziati in precedenza, hanno fatto «slittare» la quasi totalità della quota relativa al 1989 e parte della quota relativa al 1990 al successivo triennio 1991-93 (cfr. tabella 2).

Le somme disponibili, infine, sono state ulteriormente decurtate in applicazione dall'art. 6, comma 2, del D.L. n. 65 del 1989 convertito dalla legge 26 aprile 1989 n. 155, che - com'è noto - ha autorizzato il Tesoro a ridurre la dotazione di competenza dei singoli capitoli di bilancio per l'esercizio 1989 fino al 50% dei residui di stanziamento esistenti al 31 dicembre 1988.

Come è agevole notare, negli ultimi anni è mancato un quadro finanziario di riferimento sufficientemente stabile e quantitativamente adeguato: carenze, queste, tanto più rilevanti in presenza di un'azione di salvaguardia oggettivamente complessa e non breve, che postula gradualità e continuità di interventi e un equilibrato sviluppo dalle attività nei diversi comparti.

Le maggiori ripercussioni si sono avute sui rapporti concessori instaurati dal Magistrato alle acque con il Consorzio «Venezia Nuova», poiché il flusso dei finanziamenti si è interrotto mentre era in corso la fase degli studi e delle progettazioni: giova ricordare in proposito che il quadro generale degli interventi del 1987 prevedeva un onere complessivo di oltre 3.600 miliardi, rispetto al quale risultano stanziati solo 813 miliardi, di cui 692,2 attribuiti al Consorzio in base alle convenzioni esecutive finora perfezionate.

Non meno rilevante rispetto al problema della certezza e continuità dei flussi finanziari è quello della entità delle risorse, specie in rapporto alla crescente importanza e ampiezza che nell'ambito dell'azione di salvaguardia hanno assunto gli interventi di disinquinamento e risanamento ambientale, estesi a ben 92 comuni del bacino scolante in laguna. Per comprendere appieno le proporzioni di tale mutamento di prospettiva basterà ricordare che le provvidenze disposte dalla prima legge speciale n. 171 del 1973 riguardavano, oltre a Venezia e Chioggia, soltanto 6 comuni della gronda lagunare (7).

Vale aggiungere che, mentre nell'ambito della legge n. 798 (art. 5) gli interventi di competenza regionale erano limitati alla realizzazione nei predetti Comuni di opere igienico-sanitarie e di approvvigionamento idrico, nonché di impianti di depurazione, la recente legge n. 360 del 1991 (art. 2, comma 1 - lett. b) assegna alla Regione Veneto 16 miliardi per iniziative di risanamento, disinquinamento e prevenzione da inquinamenti, nonché per interventi di tutela ambientale da realizzarsi «in un quadro programmatico unitario riguardante l'intero bacino scolante».

Il processo evolutivo innanzi descritto è stato ora definitivamente sanzionato dall'art. 4 della recente legge 5 febbraio 1992 n. 139, il quale dispone che i predetti interventi di competenza della Regione Veneto sono eseguiti in applicazione del «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia» (cd. «Piano direttore»), approvato dal Consiglio regionale il 19 dicembre 1991.

6) Per evitare tali inconvenienti la Regione Veneto ha, tra l'altro, proposto - in sede di audizione parlamentare - che il rifinanziamento della legislazione speciale per Venezia sia inserito nella tab. C (anziché nella tab. B) delle leggi finanziarie, al fine di superare l'ostacolo dell'emanazione annuale delle norme autorizzative della spesa.

7) Ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge i Comuni interessati sono Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, Isesolo e Musile di Piave.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo scenario degli interventi di salvaguardia negli anni '90 si presenta dunque molto diverso da quello delineato dalla legge n. 798 del 1984: sotto il profilo finanziario, in particolare, i fabbisogni stimati appaiono notevolmente superiori alle reali disponibilità, soprattutto in dipendenza della vastità e onerosità dell'opera di disinquinamento in terraferma.

Appare indispensabile, quindi, anche in questa specifica direzione, la ricerca di tutte le possibili sinergie, ad esempio tra risorse nazionali e contributi di organismi internazionali, tra legislazione speciale e legislazione ordinaria, ma soprattutto tra finanza pubblica e capitale privato, sollecitando le imprese a finanziare la realizzazione di impianti remunerabili in sede di gestione attraverso idonee manovre tariffarie.

4. Gli interventi di competenza statale

4.1 *La salvaguardia fisica della laguna*

Il riconoscimento della salvaguardia di Venezia come «problema di preminente interesse nazionale», contenuto nella prima legge speciale del 1973, ha trovato pieno riscontro in una presenza preponderante dell'Amministrazione dello Stato, soprattutto attraverso il Ministero dei lavori pubblici, con le sue strutture centrali (Direzione generale delle opere marittime) e periferiche (Magistrato alle acque).

Infatti, l'art. 7 della legge n. 171 espressamente riservava alla competenza statale le opere di regolazione delle maree per la difesa dalle acque alte, le opere portuali marittime e di difesa dei litorali, i marginamenti lagunari, la sistemazione di corsi d'acqua interessanti la laguna, nonché interventi di consolidamento e restauro di edifici demaniali e di carattere storico-artistico destinati all'uso pubblico, di ponti, canali e fondamenta, nonché di conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico.

A tali interventi venivano destinati 118 miliardi in cinque anni, pari al 39,4% dello stanziamento complessivo di 300 miliardi: le quote di pertinenza dei Comuni di Venezia e Chioggia (per interventi di restauro e risanamento dei rispetti centri storici) e della Regione Veneto (per opere igienico-sanitarie e impianti di depurazione) ammontavano rispettivamente a 100 miliardi – pari al 33,3% – e a 82 miliardi, corrispondenti al 27,3% del totale.

Siffatta configurazione è stata ulteriormente accentuata dalla legge n. 798 del 1984 che ha attribuito alle Amministrazioni dello Stato 375 miliardi in tre anni pari al 62,5% dei fondi stanziati (600 miliardi), riservando 145 miliardi (24,2%) ai Comuni di Venezia e Chioggia e 80 miliardi (13,3%) agli interventi di competenza regionale (cfr. tabella 4).

All'interno del comparto statale più del 90% delle somme autorizzate (341,5 miliardi) è stato assegnato all'Amministrazione dei lavori pubblici, mentre quote molto più ridotte sono state attribuite ai Ministeri della marina mercantile (21 miliardi per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia), dell'industria, commercio e artigianato (10 miliardi per la conversione produttiva di aziende) e per i beni culturali (500 milioni per la compilazione di un elenco aggiornato dei beni da assoggettare alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939).

Per completezza deve aggiungersi che la legge finanziaria 1988 (legge n. 67 del 1988 – art. 17, comma 12) – che, com'è noto, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 800 miliardi per la salvaguardia di Venezia – ha attribuito una quota di 20 miliardi al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica (ora Ministero dell'Università e della ricerca), destinati a studi complementari e verifiche in ordine agli interventi di riequilibrio idrogeologico e di salvaguardia ambientale della laguna. Un'ulteriore quota di 25 miliardi è stata assegnata all'Università degli studi di Venezia per il risanamento e il restauro di edifici del centro storico destinati alle attività didattiche.

4.1.1 *Le opere in concessione.* Venendo ad un esame più approfondito degli interventi di maggiore rilevanza e complessità spettanti al Ministero dei lavori pubblici, va sottolineata preliminarmente l'importanza della norma (art. 3, comma 3, della legge n. 798 del 1984) che ha autorizzato l'Amministrazione ad affidarli in concessione unitaria, a trattativa privata anche in deroga alla legislazione vigente, ad imprese di costruzione, cooperative e loro consorzi, ritenuti idonei dal punto di vista imprenditoriale e tecnico-scientifico.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale modo è stata superata l'«impasse» verificatasi in precedenza per il mancato perfezionamento della convenzione, stipulata nel dicembre 1982 dal Magistrato alle acque con un Consorzio di imprese denominato «Venezia Nuova», per l'esecuzione in regime di concessione di un programma di opere per la conservazione dell'equilibrio idrogeologico della laguna e l'abbattimento delle acque alte (8).

Avvalendosi della facoltà di deroga prevista dalla predetta disposizione, il Magistrato alle acque ha infatti stipulato nel luglio 1985 una nuova convenzione con il medesimo consorzio, nell'importo di 234,5 miliardi, per studi, progettazioni e sperimentazioni incentrati sulle opere di chiusura delle bocche di porto.

A partire dal 1987 successive varianti in corso d'opera, introdotte su richiesta del Comitato misto di cui all'art. 4 della legge n. 798 del 1984, hanno sostanzialmente modificato l'originario disegno programmatico, dapprima riducendo e poi azzerando le risorse destinate alle opere di regolazione delle maree (come si evince dal prospetto che segue), e infine inserendo un intervento suppletivo urgente per l'asportazione delle alghe nell'ambito lagunare, assistito da un finanziamento aggiuntivo di 20,5 miliardi.

(in miliardi)

Tipologia dell'intervento	Progetto originario	Variante 4-9-1987	Variante e suppli 24-2-1988
Studi e sperimentazioni	40,0	54,5	(b) 87,0
Interventi interni alla laguna	56,0	103,2	103,2
Opere di chiusura delle bocche di porto	138,5	—	—
Difesa di insediamenti urbani e lagunari	—	64,8	64,8
Studi e interventi sulle fognature di Venezia	—	(a) 12,0	—
TOTALE . . .	234,5	234,5	255

a) Somma stralciata in seguito a pronuncia della Corte (Sez. del controllo - deliberazione n. 2009 del 20.10.1988), che ha escluso dalla convenzione gli interventi sulle fognature in quanto rientranti nella competenza della Regione Veneto;

b) Il precedente importo di 54,5 miliardi è stato incrementato di 12 miliardi, provenienti dallo stralcio delle opere fognarie, e di 20,5 miliardi quale stanziamento aggiuntivo per la rimozione urgente delle alghe dai canali lagunari.

Due successive perizie di variante e suppletive - approvate rispettivamente il 31 maggio 1989 e il 26 settembre 1990 - hanno poi elevato l'importo complessivo a 266,5 miliardi.

Tale mutamento di indirizzo - che, come già accennato nel par. 3.2, si ricollega al crescente rilievo assunto dai problemi del inquinamento e del risanamento ambientale nell'ambito dell'azione di salvaguardia della laguna - è stato solo parzialmente corretto da una seconda convenzione con la quale, nel corso del 1988, al Consorzio «Venezia Nuova» sono stati affidati ulteriori interventi in concessione per l'importo di 171 miliardi (poi elevati a 174): 93 miliardi sono stati, infatti, destinati al rafforzamento dei fondali e alla realizzazione di un prototipo delle paratoie mobili, opere propedeutiche alla chiusura delle bocche di porto.

8) Il relativo decreto di approvazione era stato dichiarato non conforme a legge dalla Corte (Sez. del controllo - deliberazione n. 1370 del 17 luglio 1983) per violazione della disciplina comunitaria degli appalti, recepita dalla legge n. 584 del 1977.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le ulteriori risorse recate dalla legge finanziaria 1988 (800 miliardi) hanno consentito la stipulazione, nel dicembre 1989, della terza convenzione tra il Magistrato alle acque e il predetto Consorzio per un importo complessivo di 196 miliardi, poi ridotto a 124,2 miliardi per lo stralcio della spesa di 70 mld. disposto in ottemperanza alle osservazioni formulate dalla competente Delegazione regionale della Corte circa la indisponibilità dei fondi per gli esercizi successivi al 1990, sancita dalla legge n. 407 del 1989 (legge finanziaria 1990).

Deve aggiungersi, per completezza, che nel periodo considerato altre due convenzioni sono state stipulate con il medesimo concessionario dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere marittime).

Con la prima, in data 21 novembre 1987, è stato impegnato l'intero importo di 7,5 miliardi stanziato dalla legge n. 798 del 1984 (art. 3, lett. d) per la realizzazione di opere portuali marittime e di difesa del litorale di Venezia; la seconda, in data 20 aprile 1989, ha utilizzato per la prosecuzione di tali interventi la quota di 40 miliardi, assegnata dal Comitato di coordinamento nell'ambito delle ulteriori risorse (700 miliardi) recate dalla legge finanziaria per il 1987.

Va peraltro segnalato che il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto del 2 agosto 1990 (adottato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 798 del 1984), ha ora concentrato nel Magistrato alle acque tutte le competenze attribuite al predetto Dicastero dalla legge speciale per la salvaguardia di Venezia, al fine di evitare dispersioni e rendere più omogenea la realizzazione dell'intero programma di interventi affidati in concessione al Consorzio «Venezia Nuova».

Tale impostazione unitaria ha trovato applicazione nella successiva convenzione, stipulata dal Magistrato alle acque con il Consorzio «Venezia Nuova» in data 21 febbraio 1991: il totale della spesa approvata, pari a 80 miliardi, è stato infatti ripartito tra studi e progettazioni per il riequilibrio idrogeologico della laguna (33 mld.), interventi per la rimozione delle biomasse algali (22 mld.) e opere marittime a difesa dei litorali (25 mld.)

Al 31 dicembre 1991 i finanziamenti destinati dal Magistrato alle acque ai lavori in concessione ammontano pertanto, a 644,7 miliardi, cui vanno aggiunti 47,5 miliardi delle opere affidate dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, per un totale di 692,2 miliardi, come risulta dal seguente prospetto:

CONSORZIO «VENEZIA NUOVA»

		(in miliardi)
Convenzione rep. n. 6479 del 1985.	importo L.	266,5
Convenzione rep. n. 1568 del 1987.	importo L.	7,5 (*)
Convenzione rep. n. 6745 del 1988.	importo L.	174,0
Convenzione rep. n. 1685 del 1989.	importo L.	40,0 (*)
Convenzione rep. n. 7025 del 1990.	importo L.	124,2
Convenzione rep. n. 7138 del 1991.	importo L.	80,0
	TOTALE L.	692,2

(*) Convenzioni stipulate dalla Direzione generale delle opere marittime.

4.1.2 *L'attuazione delle convenzioni.* Il programma delle opere in concessione si basa sul piano generale degli interventi redatto dal Magistrato alle acque che, nell'ultima stesura aggiornata all'aprile 1991, postula un investimento complessivo di oltre 5.400 miliardi fino all'anno 2000 e prevede una serie articolata e complessa di attività di studio, di progettazione, di sperimentazione e di esecuzione delle opere di salvaguardia.

A) Per quanto attiene al primo comparto, il Consorzio «Venezia Nuova» ha svolto una vasta attività di studio e ricerca che ha consentito di impiantare e sviluppare una grande banca-dati territoriale, che raccoglie in modo sistematico e costante tutte le conoscenze e i riferimenti utili sull'ecosistema lagunare.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di recente è stato deciso di collegare stabilmente il sistema informativo della Regione Veneto con quello del Magistrato alle acque, gestito dal predetto Consorzio, allo scopo di evitare duplicazioni e disomogeneità nella raccolta e catalogazione dei dati.

Approfondimenti e ricerche specifiche hanno riguardato tutti gli aspetti dei diversi interventi finalizzati alla salvaguardia fisica della laguna: in particolare, sono stati ultimati gli studi necessari per la definizione del piano di regolazione delle maree alle bocche di porto, che hanno richiesto la realizzazione di modelli fisici (presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo— Padova) e di modelli matematici, eseguiti presso istituti scientifici sia italiani che stranieri (9); sono tuttora in corso gli studi finalizzati alla gestione dell'ecosistema e alle modalità di utilizzazione delle paratoie mobili.

B) Notevole è stata anche l'attività di sperimentazione, tanto più necessaria e rilevante in rapporto alle caratteristiche di novità e di particolare complessità tecnica delle soluzioni teoriche ideate per la chiusura delle bocche di porto.

La stessa legge n. 798 del 1984 (art. 3 - lett. a, ultima parte), del resto, dispone che tutte le iniziative volte al riequilibrio idrogeologico della laguna siano svolte «nel rispetto delle caratteristiche di sperimentabilità, reversibilità e gradualità contenute nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 201 del 1982».

Il risultato di maggiore interesse ed importanza su questo versante è costituito dalla realizzazione, a grandezza naturale, del «modulo sperimentale di paratoia a spinta di galleggiamento», denominato «MOSE»: il prototipo di sbarramento mobile delle bocche di porto, da utilizzare per la difesa dalle acque alte in laguna, è stato completato alla fine del 1988 e nel corso degli ultimi tre anni è stato sottoposto ad una serie di verifiche, sperimentazioni e collaudi nelle diverse condizioni meteo-marine.

Altre sperimentazioni sono state positivamente condotte nel settore della ricostruzione della morfologia lagunare, al fine di arrestare il processo di degrado mediante interventi di vivificazione delle acque che ne migliorino il ricambio.

In prossimità dei centri abitati di Pellestrina, Malamocco, Treporti e Sottomarina sono state ripristinate (o realizzate «ex novo») velme e barene, cioè bassifondi e dune sabbiose sui quali ha attecchito la vegetazione, la cui presenza favorisce la formazione delle correnti ostacolando fenomeni di eutrofizzazione dovuti al ristagno delle acque; nel contempo esse costituiscono ostacoli naturali al moto ondoso, rallentando i fenomeni di erosione.

Per attenuare gli effetti negativi nella parte centrale della laguna, derivanti dalla realizzazione del canale petroli, il Consorzio sta anche verificando, con l'ausilio di modelli matematici, l'ipotesi dell'utilizzazione del Canale Fisolo per il traffico portuale, con conseguente modifica della «bocca» di Malamocco.

Con riferimento al problema dell'eutrofizzazione - oltre ad interventi di urgenza per la raccolta e il trattamento delle alghe all'interno della laguna - sono stati promossi esperimenti finalizzati al risanamento dei sedimenti lagunari, in grado di favorire la capacità di autodepurazione della laguna («progetto Aida» nell'area di Campalto).

C) Sotto il profilo progettuale, la realizzazione più importante è quella del progetto di massima (che sarà presentato nel prossimo mese di luglio) riguardante gli interventi alle bocche di porto per la regolazione delle maree.

9) Il programma di studi predisposto dal Consorzio - secondo le risultanze dell'indagine conoscitiva esperita dall'VIII Commissione della Camera - consta di 180 iniziative specifiche, di cui 89 risultano ultimate e 42 in corso di attuazione o in fase di avvio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale progetto, denominato «Riequilibrio e Ambiente» (REA) è incentrato sull'installazione di barriere mobili ampiamente sperimentate con il prototipo di paratoia «MOSE», in grado di opporsi al fenomeno delle acque alte (oltre i 110 cm. sul medio mare); le barriere verrebbero attivate solo quando si verificano le eccezionali circostanze meteorologiche che producono detto fenomeno, senza influire — in condizioni normali — sull'idrodinamica lagunare e sul transito navale.

Giova ricordare in proposito che la recente legge 5 febbraio 1992, n. 139 — ponendo fine ai contrasti e alle polemiche sviluppatasi in seguito alla citata pronuncia del Consiglio superiore dei lavori pubblici che, nel marzo 1990, proponeva di sospendere la realizzazione degli sbarramenti mobili — ha espressamente stabilito (art. 3, comma 4) che la concreta realizzazione del «progetto REA» è subordinata alla verifica (da parte del Comitato di coordinamento) di «un adeguato avanzamento» di tutti gli altri interventi di salvaguardia fisica della laguna e all'acquisizione del parere della Regione Veneto e dei Comuni di Venezia e Chioggia.

Il Consorzio «Venezia Nuova» ha già predisposto — in applicazione delle convenzioni stipulate con il Magistrato alle acque — lo studio di fattibilità del progetto «Insulae» per la difesa dei centri storici dalle maree medie e i progetti esecutivi per la riapertura delle valli da pesca e per l'estromissione del traffico petrolifero dalla laguna.

Entro il 1992 saranno anche completati i progetti di massima per il recupero morfologico della laguna e per l'arresto del degrado ambientale.

In attuazione delle due coeve convenzioni, concluse con la Direzione generale delle opere marittime, risultano inoltre completate le progettazioni relative alle opere di difesa del litorale del Cavallino, in località Cà Pasquali, e del «murazzo» di Cà Roman a Pellestrina e ai lavori di sistemazione della Riva Saloni a Chioggia.

È altresì prevista l'ultimazione entro l'anno dei progetti esecutivi per il rinforzo dei moli foranei che proteggono le tre bocche di porto e per il ripascimento degli arenili, lungo tutto il litorale della laguna.

Alcuni interventi urgenti — oltre a quelli ricordati in precedenza per la rimozione delle alghe — sono già stati eseguiti soprattutto a difesa dei litorali e dei centri urbani più esposti: si tratta delle opere di protezione di sponda di alcune isole e della scarpata del Forte di S. Andrea, nonché di marginamenti lagunari.

Infine sono state avviate alcune opere per il recupero della morfologia lagunare e la vivificazione delle aree marginali, come la riapertura dei canali nelle «casse di colmata» e lavori di dragaggio per la ricalibratura dei canali.

4.1.3 Gli interventi diretti del Magistrato alle acque. L'ampio rapporto concessorio con il Consorzio «Venezia Nuova», pur rappresentando l'asse portante dell'azione per la salvaguardia fisica della laguna, non esaurisce tuttavia le competenze in materia dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Ai sensi dell'art. 3 — comma 1, lett. b), e), f), g), h), i) e m) — della legge n. 798 del 1984 al Magistrato alle acque di Venezia, organo decentrato della predetta amministrazione, spetta la realizzazione di tutta una serie di interventi speciali nei settori delle opere idrauliche, dell'edilizia demaniale, monumentale e universitaria (cfr. tabella 5).

Nell'ambito del primo comparto lo stanziamento più consistente (53 miliardi) riguarda le opere di consolidamento di ponti, canali e fondamenta su canali: al 31 dicembre 1991 tali fondi risultano impegnati per oltre i due terzi, mentre i pagamenti sul pertinente cap. 9421 ammontano a 25,1 miliardi pari al 47,4% del totale.

Oltre a numerosi interventi di somma urgenza per il ripristino di banchine, muri di sponda e fondamenta soprattutto nella zona del Rio Nuovo e del Sestiere di Canareggio a Venezia e lungo il Canale di San Domenico a Chioggia, nel corso del 1991 lavori similari sono stati eseguiti in alcune zone del Canal Grande, del Canale Salso a Mestre (loc. San Giuliano) e in alcuni canali di accesso al Lido di Venezia. L'intervento di maggiore rilevanza (1,2 miliardi) concerne la prosecuzione dei lavori di restauro e consolidamento statico delle fondamenta del compendio demaniale dell'Isola di S. Giorgio a Venezia.

Per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali ed artificiali, rilevanti ai fini della salvaguardia di Venezia (cap. 7735) risultano erogati 5,1 miliardi, corrispondenti al 38% delle somme disponibili (13,3 miliardi); nel periodo 1985-1991 il servizio di vigilanza e antinquinamento nella laguna ha comportato una

spesa complessiva di 2,4 miliardi per il personale specializzato assunto con contratto triennale di diritto privato (cap. 1037), mentre 1,2 miliardi — pari a meno del 20% dello stanziamento di 7 miliardi — sono stati spesi per la ristrutturazione e acquisto di attrezzature (cap. 7011).

Le maggiori risorse in gestione diretta al Magistrato alle acque riguardano il restauro di edifici demaniali e di quelli di carattere storico ed artistico destinati all'uso pubblico: a tutto il 31 dicembre 1991 i finanziamenti ammontano a 114,5 miliardi (impegnati per quasi i due terzi) mentre i pagamenti, sul relativo capitolo 8650 sfiorano i 30 miliardi, pari a circa il 26% del totale.

Per quanto concerne gli edifici demaniali, gli interventi più significativi hanno riguardato il palazzo delle «Fabbriche nuove», sede del Tribunale (4,2 miliardi), il Palazzo Corner-Mocenigo sede del comando della Guardia di finanza (1,4 miliardi), il Palazzo dei Camerlenghi (1,3 miliardi) a Venezia; sono stati anche appaltati nel 1991 i lavori per il restauro dell'edificio già sede del «Consiglio dei Dieci» al Lido (1,8 miliardi), nonché quelli per il risanamento dei fabbricati adibiti a sede della Capitaneria di porto e dell'Ufficio del Genio civile per le opere marittime (spesa complessiva 875,5 milioni).

Nel comparto degli immobili di interesse storico e artistico la maggior parte delle iniziative di restauro riguarda edifici ecclesiastici e di culto.

Tra gli interventi finanziati nel corso del 1991 possono ricordarsi quelli concernenti la Basilica di S. Marco, le chiese di S. Marziale, S. Sofia, S. Fosca e della Madonna dell'orto in Venezia, oltre ai restauri della Chiesa di S. Martino a Burano e del Duomo di Chioggia.

La legge n. 798 del 1984 prevede, inoltre, due specifici stanziamenti (art. 3, lett. f e lett. m., rispettivamente) da destinare al recupero del complesso edilizio dell'Arsenale e ad interventi di edilizia universitaria per l'Istituto di architettura di Venezia.

Con riferimento al primo intervento va evidenziato che l'originaria dotazione di 16,5 miliardi (cap. 8649) è stata poi portata a 22,2 miliardi, completamente impegnati: al 31 dicembre 1991 i pagamenti sfiorano i 5 miliardi, pari al 22,5% del totale, mentre i residui propri ammontano a 8,7 miliardi.

Per quanto concerne l'Istituto universitario di architettura l'utilizzazione delle risorse ad esso destinate (complessivamente 11,1 miliardi sul cap. 9420) appare più soddisfacente, in quanto i pagamenti a tutto il 31 dicembre 1991 hanno raggiunto l'importo di 4 miliardi, corrispondente al 36% dello stanziamento, mentre i residui ammontano a 6,7 miliardi di cui 5,8 miliardi sono residui propri e 0,9 miliardi sono residui di stanziamento.

4.2 Le attribuzioni di altri soggetti istituzionali

Come già accennato nel precedente par. 4, finanziamenti di carattere particolare sono stati assegnati, sia dalla legge n. 798 del 1984, sia dalle leggi finanziarie per il 1987 e per il 1988, ad amministrazioni ed enti diversi per l'espletamento di interventi complementari all'azione di salvaguardia affidata al Ministero dei lavori pubblici (cfr. tabella 7).

A) Va qui ricordato, in primo luogo, lo stanziamento di 20 miliardi in due anni, destinato alla legge n.67 del 1988 (art. 17, comma 12) allo svolgimento di ricerche, studi complementari e verifiche, relativi all'esecuzione degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico ed alla salvaguardia ambientale della laguna di Venezia.

Tali fondi — inizialmente iscritti nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio e poi affluiti al bilancio del *Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica* (cap. 7402) — hanno consentito l'avvio di un programma di ricerca a medio-lungo termine, volto ad accrescere le informazioni e le competenze sulla laguna sul piano strettamente scientifico, indipendentemente dagli studi collegati alle opere da realizzare.

Sono stati definiti tre progetti fondamentali, concernenti rispettivamente la metodologia di sperimentazione e di rilevamento dei processi, la modellistica del sistema lagunare, studi di impatto ambientale. Specifiche convenzioni sono state stipulate con l'UNESCO (importo 2,6 miliardi), con il CNR (per l'ammontare di 6,2 miliardi) e con le Università di Padova e Venezia nei rispettivi importi di 1,4 e 4 miliardi.

Al 31 dicembre 1991 sul citato cap. 7402 risulta impegnato l'intero stanziamento di 20 miliardi, mentre i pagamenti effettuati superano di poco i 5 miliardi.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel corso dell'esercizio è stata anche impegnata sul cap. 7312 l'ultima «tranche» di 3 miliardi, su un totale di 25 miliardi, da trasferire (ai sensi della citata legge finanziaria 1988) all'Università «Cà Foscari» di Venezia per interventi di risanamento, restauro conservativo e adattamento di edifici siti nel centro storico, da destinare alle attività didattiche e di ricerca o di supporto.

B) Al Ministero dei beni culturali e ambientali la legge n. 798 del 1984 (art. 2, lett. g, e art. 9) assegnava 500 milioni — poi elevati a 1,5 miliardi — per redigere un elenco aggiornato dei beni immobili, siti nel territorio dei Comuni di Venezia e Chioggia, da assoggettare alle disposizioni della legge n. 1089 del 1939.

Tali risorse — peraltro assai limitate — sono state interamente impegnate (sul cap. 8018) entro l'esercizio 1990 e pagate in ragione del 78,5%.

Deve tuttavia aggiungersi che la legge n. 360 del 1991 (art. 2, lett. a) — accogliendo le critiche, emerse anche in seno al Comitato di coordinamento, in ordine al ruolo marginale riservato al Ministero dei beni culturali nell'ambito della salvaguardia di Venezia — ha disposto lo storno della somma di 7 miliardi dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici per il 1991 (cap. 7540) in favore della predetta Amministrazione, da destinare ad interventi di restauro di edifici di carattere storico-artistico (6 miliardi) e alla «Fondazione Querini Stampalia» di Venezia per l'ampliamento della propria sede (1 miliardo).

C) Quest'ultima legge ha ulteriormente ampliato i soggetti destinatari degli stanziamenti per la salvaguardia di Venezia, inserendo il Ministero dei trasporti, al quale sono destinati 2 miliardi per interventi relativi all'Aeroporto «Marco Polo» (cap. 7513).

Vale aggiungere che a beneficio della stessa Amministrazione la recente legge n. 139 del 5 febbraio 1992 ha previsto limiti di impegno quindicennali, rispettivamente di 3 miliardi a decorrere dal 1993 e di 1 miliardo a decorrere dal 1994, autorizzando la Società concessionaria dei lavori di completamento e della gestione del predetto aeroporto a contrarre mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato.

D) Uno stanziamento di 21 miliardi era previsto dalla legge n. 798 del 1984 (art. 2, lett. d, e art. 17) a favore del Ministero della marina mercantile per la concessione di un contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia, al fine di favorire il risanamento e il riequilibrio della gestione dell'ente portuale.

Tale sovvenzione, articolata in 8 miliardi per il 1984, 7 miliardi per il 1985 e 6 miliardi per il 1986, è stata tempestivamente erogata a carico del cap. 2578 secondo le scadenze stabilite.

E) Allo scopo di promuovere la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria, assicurando la vitalità socio-economica del territorio veneziano la stessa legge n. 798 del 1984 (art. 2, lett. e, ed art. 18) ha assegnato al Ministero dell'industria, commercio e artigianato la somma di 10 miliardi in due anni per la concessione di incentivi alla conversione e diversificazione produttiva di aziende manifatturiere esistenti nelle zone industriali della laguna veneta.

Al 31 dicembre 1991 sul pertinente capitolo 7550 risultano assunti impegni per 4,8 miliardi, mentre le economie ammontano a 5,2 miliardi; i primi pagamenti sono intervenuti nell'ultimo esercizio e sfiorano l'importo di 0,5 miliardi.

F) Come già accennato nel par. 3.2, anche il Ministero dell'ambiente ha ricevuto un finanziamento speciale dalla legge n. 360 del 1991, concernente interventi urgenti per Venezia e Chioggia. L'art. 2, comma 1, lett. a) ha infatti stanziato 5 miliardi (a valere sulla disponibilità in conto residui del cap. 7602) per realizzare un sistema di coordinamento e controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico e al disinquinamento della laguna e del bacino scolante.

Con proprio decreto del 23 aprile 1992 il Ministro dell'ambiente — d'intesa con i Ministri dei lavori pubblici, dei beni culturali, dell'Università e della ricerca scientifica, nonché con la Regione Veneto e i Comuni di Venezia e Chioggia — ha nominato una Commissione di esperti, dotata di una Segreteria tecnica presso la Regione, ed ha individuato specifici programmi di studio e ricerca da affidare mediante la stipula di apposite convenzioni.

Sono stati contestualmente individuati gli enti e i consorzi, cui affidare le varie attività e conseguentemente ripartite anche le risorse finanziarie: ENEA 950 milioni; Consorzio «Venezia Nuova», concessionario dello Stato, 1,7 miliardi; Consorzio «Venezia Disinquinamento», concessionario della Regione, 1,7 miliardi; Consorzio «Venezia Servizi», concessionario del Comune di Venezia, 650 milioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G) Per completezza va ricordata in questa sede la deliberazione in data 31 marzo 1992, con la quale il Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ha fissato le direttive concernenti il programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa, di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211.

Prendendo le mosse dalla legge n. 142 del 1990, che all'art. 17, comma 1, ha incluso la città di Venezia tra le aree metropolitane, e tenuto conto del piano regionale dei trasporti approvato dalla Regione Veneto il 23.2.1990 — il quale prevede interventi di trasporto rapido di massa a servizio dell'«area diffusa Veneta» nella quale si integra la città di Venezia —, il CIPET ha incluso tra le iniziative considerate prioritarie (art. 4) la realizzazione di tratte funzionali della Metropolitana di Venezia e dell'area diffusa Veneta.

Al relativo progetto è stato anche riconosciuto (con altra delibera in pari data) «carattere di particolare urgenza, ai fini dell'attuazione del Piano generale dei trasporti».

5. Le competenze della Regione Veneto

Un ruolo crescente nell'ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia è venuta assumendo la Regione Veneto, di pari passo con l'affermarsi di una sempre maggiore attenzione nei confronti dei problemi dell'inquinamento della laguna.

Giova ricordare che la prima legge speciale n. 171 del 1973 era imperniata sulla predisposizione da parte della Regione di «un piano comprensoriale» relativo al territorio di Venezia e al suo entroterra, che avrebbe dovuto stabilire — tra l'altro — le limitazioni relative alla «tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione dell'unità ecologica e fisica della laguna, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico e idrico».

Tale piano — com'è noto — fu ultimato nel 1979, ma la legge regionale di approvazione non venne mai emanata: conseguentemente l'intero sistema programmatico e operativo della legge non decollò, anche se — soprattutto sul fronte degli interventi di salvaguardia fisica di competenza dello Stato — furono realizzate alcune iniziative di indubbio rilievo, quali l'appalto-concorso per la regolazione dei livelli marini in laguna (indetto nel 1975 e rimasto senza esito) e l'acquisizione, nel maggio del 1981, di uno studio di fattibilità e progetto di massima per la difesa della laguna di Venezia dalle acque alte.

La successiva legge speciale n. 798 del 1984 — che stanziava 600 miliardi in tre anni — ha riservato alla Regione soltanto il 13,3% dei fondi pari a 80 miliardi, da utilizzare (art. 2, lett. b, e art. 5), quanto a 68 miliardi, per il completamento, da parte dei Comuni di Venezia, Chioggia e degli altri sei centri della «gronda» lagunare, di opere di approvvigionamento idrico, igienico-sanitarie, nonché di impianti di depurazione e, quanto a 12 miliardi, per opere di ristrutturazione dell'Ospedale civile dei SS. Giovanni e Paolo.

Nell'ambito delle ulteriori risorse (1.500 miliardi, complessivamente) recate dalle leggi finanziarie per il 1987 (legge n. 910 del 1986) e per il 1988 (legge n. 67 del 1988), alla Regione Veneto sono stati assegnati 475 miliardi nel periodo 1987-90, corrispondenti al 31,7% del totale.

La quota dei finanziamenti di pertinenza regionale risulta, pertanto, più che raddoppiata rispetto al riparto iniziale disposto dalla legge e ciò riflette in modo evidente l'evoluzione degli interventi di salvaguardia, culminata nel «Progetto Venezia» che ha sancito il principio della contestualità tra la salvaguardia fisica di Venezia e il disinquinamento della laguna.

Va considerato, tuttavia, che per effetto delle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie (esposte in dettaglio nella tabella 3) lo stanziamento di 300 miliardi proveniente dalla legge n. 67 del 1988 è parzialmente «slittato» fino all'esercizio 1993.

Pertanto, a fronte di un'autorizzazione di spesa complessiva di 555 miliardi, i fondi resi disponibili al 31 dicembre 1991 ed effettivamente trasferiti alla Regione Veneto dal Ministero del tesoro sul cap. 8812 ammontano a 425,6 miliardi, cui vanno sommati i 16 miliardi recati dall'art. 2, lett. b della legge n. 360 del 1991.

Tale norma, tra l'altro, ha completato il processo evolutivo degli interventi di salvaguardia iniziato nel 1988, introducendo due modifiche sostanziali: la prima, di carattere qualitativo, estende gli interventi di competenza regionale (prima limitati ad opere igienico-sanitarie) ad iniziative di disinquinamento e risanamento ambientale; la seconda, di carattere quantitativo, allarga gli interventi stessi (prima circoscritti alla gronda lagunare) all'intero bacino scolante.

5.1 Il disinquinamento del «bacino scolante»

Alla luce delle considerazioni che precedono, appaiono superate le perplessità e le incertezze a suo tempo emerse in ordine ai problemi di compatibilità tra il cd. «Piano direttore» predisposto dalla Regione e la legislazione speciale per Venezia. Tanto più che la recente legge n. 139 del 1992 (art. 4) ha formalmente recepito tale strumento programmatico come base di riferimento per gli interventi di competenza regionale, da coordinare con quelli di competenza dello Stato.

Il piano direttore — che è stato approvato dal Consiglio regionale nel dicembre del 1991 — considera in una visione unitaria tutte le azioni finalizzate alla rimozione del carico inquinante della laguna.

Partendo da un'analitica rilevazione della situazione esistente in via di fatto, il piano definisce l'ambito geografico di applicazione (bacino scolante) e comprende interventi in agricoltura per la riduzione dei carichi agricoli e zootecnici, anche mediante opere di regolazione idraulica, il completamento delle strutture fognarie, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l'abbattimento delle emissioni gassose, la riduzione dei rischi industriali (10).

Per l'attuazione del piano la Regione Veneto ha assentito, nel novembre del 1990, una concessione di servizi ad un Consorzio di imprese pubbliche e private denominato «Venezia disinquinamento», per l'importo di 83 miliardi.

Il Consorzio fornisce assistenza tecnica e organizzativa nelle attività di programmazione, progettazione e affidamento delle opere da realizzare: nella prima fase della sua attività è stata data priorità alle procedure di appalto di numerose opere fognarie nei Comuni della gronda lagunare, per le quali la Regione aveva già acquisito le progettazioni da parte di professionisti privati.

Particolare rilevanza rivestono anche le attività di studio per l'applicazione di nuove tecnologie in materia di risanamento ambientale e quelle volte a realizzare e sviluppare un sistema di monitoraggio e controllo di tutti i parametri significativi, i fini dell'azione di disinquinamento.

Il Consorzio è stato anche incaricato di redigere il «piano guida» degli interventi, cioè uno strumento che traduca i criteri e gli indirizzi fissati dal «piano direttore» in scelte operative e progetti esecutivi, correlati alle risorse finanziarie di volta in volta disponibili.

Per quanto attiene al profilo della progettazione, è stato recentemente messo a punto un progetto-pilota per la valorizzazione dei reflui zootecnici; altri interventi sperimentali sono previsti per la risoluzione dei problemi connessi agli allevamenti bovini e suini dell'entroterra (area di Trebaseleghe, Piombino Dese e Loreggia) e per l'avvio di sistemi di fitobiodepurazione, come ad esempio la valorizzazione dell'area di San Giuliano mediante bonifica della vecchia discarica e la creazione del cosiddetto «bosco di Mestre».

6. Gli interventi dei Comuni di Venezia e Chioggia.

Nell'ambito dell'azione complessiva di salvaguardia un ruolo considerevole è riconosciuto ai Comuni di Venezia e Chioggia, soprattutto sotto il profilo del recupero urbanistico e socio-economico dei rispettivi centri storici.

In particolare l'art. 6 della legge n. 798 del 1984 destina la complessiva somma di 145 miliardi — pari al 24,2% del totale di 600 miliardi nel triennio 1984-86 — all'acquisizione e restauro conservativo di immobili residenziali, nonché ad attività (sociali e culturali, produttive, artigianali e commerciali) essenziali per conservare le caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari; sono inoltre finanziati interventi per opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione di ponti, canali e fondamenta su canali di competenza comunale e per la concessione di contributi a privati per il restauro e risanamento di fabbricati.

10) In sede di audizione parlamentare è emerso che il fabbisogno finanziario per la completa realizzazione del piano entro l'anno 2000 è stato stimato in 4.233 miliardi, così suddivisi: 2.500 miliardi per l'abbattimento dei carichi inquinanti puntiformi, sia urbani che industriali; 937 miliardi per la depurazione dei carichi agricoli; 250 miliardi per interventi di manutenzione delle strutture esistenti; 210 miliardi per lo smaltimento dei rifiuti; 70 miliardi per la conservazione della qualità dell'aria; 200 miliardi per la riconversione dei processi produttivi; 30 miliardi per la tutela delle risorse idropotabili nell'area del Veneziano.

Sui fondi relativi a tali interventi è stabilita una riserva del 15% a favore del Comune di Chioggia; uno stanziamento di 10 miliardi è destinato al solo Comune di Venezia per l'acquisizione di aree da destinare ad insediamenti produttivi.

Nell'ambito delle ulteriori risorse recate dalle leggi finanziarie per il 1987 (700 miliardi) e per il 1988 (800 miliardi) ai Comuni di Venezia e Chioggia sono state riservate quote di 180 e di 96 miliardi; con riferimento a quest'ultimo importo si rileva che in termini percentuali (12% del totale) il finanziamento degli interventi di competenza comunale è sceso a meno della metà dell'accantonamento iniziale (24,2%) previsto dalla legge n. 798 del 1984.

Al riguardo deve, peraltro, aggiungersi che una quota di 4,5 miliardi è stata attribuita alla Provincia di Venezia, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della legge n. 67 del 1988, per interventi di restauro del patrimonio immobiliare di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia.

I finanziamenti complessivamente destinati a interventi di competenza comunale ammontano a 421 miliardi.

Per effetto delle rimodulazioni disposte dalle successive leggi finanziarie, parte delle quote relative al 1989 e al 1990 sono «slittate» rispettivamente al 1992 e al 1993, e pertanto le somme effettivamente disponibili alla predetta data ammontano a 394,6 miliardi, cui vanno aggiunti 48 miliardi recati dalla legge n. 360 del 1991 — art. 2, lett. c) e d), per un totale di 442,6 miliardi.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 798 del 1984 i fondi sono annualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per essere trasferiti ai Comuni di cui sopra in relazione alle previsioni dei programmi comunali di intervento.

Sempre attraverso capitoli di bilancio del predetto Dicastero vengono inoltre erogati i fondi assegnati dalla legge n. 67 del 1988 alla Provincia di Venezia (4,5 miliardi), per il restauro del patrimonio di sua pertinenza nei centri storici di Venezia e Chioggia, e alla Procuratoria di S. Marco (4,5 miliardi) per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della omonima basilica. Al 31 dicembre 1991 risulta trasferita alla predetta Amministrazione provinciale l'intera somma disponibile sul cap. 9451 (2,9 miliardi), mentre alla Procuratoria di S. Marco sono stati versati 2,25 miliardi, pari ai due terzi dello stanziamento (3 miliardi) interamente impegnato sul cap. 8711.

Nell'unità tabella 6 sono riportati i dati di consuntivo relativi ai singoli capitoli di bilancio.

6.1 Nuove tipologie d'intervento

Con riferimento alla tipologia degli interventi va sottolineato che la legge n. 360 del 1991 ha esteso lo spettro di azione dei Comuni di Venezia e Chioggia, destinando (art. 2, comma 1, lett. d) uno stanziamento di 9 miliardi anche alla concessione di contributi, in conto capitale e in conto interessi, a privati per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Per l'avvio di un piano pluriennale volto al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle due città è stato, inoltre, disposto uno specifico accantonamento (39 miliardi, di cui 36 per Venezia e 3 per Chioggia) per la realizzazione di infrastrutture generali e opere edilizie nei settori ospedaliero e giudiziario, dello sport e della cultura (11).

Le ulteriori innovazioni legislative — che comprendono, tra l'altro, una serie di norme derogatorie in materia di rilascio di immobili e di assegnazione di alloggi (sospensione degli sfratti per un periodo di tre anni, diritto di prelazione dei conduttori di abitazioni poste in vendita, agevolazioni per coppie che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente) — richiamano l'attenzione su uno degli aspetti più delicati del «problema Venezia», e cioè il degrado del patrimonio edilizio urbano e il preoccupante fenomeno dell'esodo della popolazione.

11) Con decreto del Ministro del tesoro tali fondi sono stati iscritti, rispettivamente, nel cap. 9452 e nel cap. 8563 appositamente istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Vale ricordare in proposito che fin dal 1971 era stata prevista (art. 12 del D.P.R. n. 1791 del 1973) la costituzione di due società per azioni a prevalente capitale pubblico, una per Venezia e una per Chioggia, al fine di realizzare interventi (anche sostitutivi) di restauro e risanamento conservativo degli immobili.

Mentre per Chioggia tale previsione normativa non ha avuto seguito, è stato costituito un Consorzio denominato «EDIL Venezia» — al quale partecipano lo Stato (40%), il Comune (30%), la Provincia e la Regione Veneto (entrambe con il 5%), oltre a soggetti privati (per la restante quota del 20%) — con il compito di provvedere al restauro conservativo dei «comparti edificatori», individuati dalla prima legge speciale in agglomerati urbani del centro storico e delle isole della laguna aventi caratteristiche strutturali e tipologiche unitarie.

La peculiarità (ma anche il punto debole) di tale intervento era costituita dal trasferimento temporaneo della popolazione residente in sedi sostitutive, per consentire la ristrutturazione interna degli edifici al fine di aumentare il numero degli alloggi disponibili.

La mancata approvazione del «piano comprensoriale» previsto dalla legge n. 171 del 1973 e degli strumenti urbanistici ad esso collegati (piani particolareggiati) ha fortemente ritardato l'avvio dell'iniziativa, che successivamente è stata «spiazzata» dall'eliminazione della nozione del comparto edilizio, operata dalla legge speciale-bis del 1984.

Il bilancio finale dell'operazione è quindi circoscritto alla realizzazione di 90 alloggi nel periodo 1987-89 che, a causa della forte tensione abitativa, non hanno potuto svolgere la prevista funzione di sedi sostitutive ma sono stati completamente utilizzati per fronteggiare l'emergenza-casa.

Va tuttavia evidenziato che la recente legge n. 139 del 1992 — nell'autorizzare due limiti d'impegno quindicennali, decorrenti rispettivamente dal 1993 e dal 1994, a favore dei Comuni di Venezia e Chioggia — ha stabilito (art. 2, comma 5) che almeno la metà di tali risorse è destinata all'acquisizione e al restauro di immobili da destinare alla residenza, nonché alle attività (sociali, culturali, produttive) essenziali per il mantenimento delle caratteristiche socio-economiche degli insediamenti urbani lagunari, ivi compresi «quelli finalizzati all'apprestamento di sedi sostitutive necessarie in conseguenza di altri interventi di restauro e risanamento».

6.2 Il progetto integrato per l'escavo dei rii

Altro settore particolarmente delicato, nell'ambito delle competenze spettanti al Comune di Venezia, è quello degli interventi finalizzati alla manutenzione dei rii e alla conservazione degli edifici ad essi prospicienti.

È noto, infatti, che l'escavo di rii e canali di Venezia — salvo sporadiche eccezioni — non viene effettuato da oltre trent'anni, con gravi conseguenze sulla percorribilità e sulle condizioni igienico-sanitarie degli stessi, tenuto conto dell'inesistenza di strutture fognarie. Le incertezze in ordine alla delimitazione delle competenze tra il Comune e il Magistrato alle acque, prodotte dalla legge n. 171 del 1973 e mai del tutto dissipate dalla successiva legge n. 798 del 1984, hanno favorito il perdurare di una situazione di stallo.

Ulteriori difficoltà sono venute dalle concomitanti competenze regionali in materia di disinquinamento e dalle vivaci polemiche sollevate dagli ambientalisti sul delicato problema dello scarico dei fanghi asportati in laguna.

Quest'ultimo ostacolo è stato ora rimosso dalla legge n. 360 del 1991 che, all'art. 4 — comma 6 —, ha espressamente stabilito che i siti destinati alla discarica e al seppellimento dei fanghi non tossici e nocivi estratti dai canali di Venezia potranno essere ubicati in qualsiasi area ritenuta idonea dal Magistrato alle acque, anche all'interno del contermino lagunare, «purchè sia garantita la sicurezza ambientale».

Lo spinoso problema dell'intreccio delle competenze è stato invece affrontato dalla successiva legge n. 139 del 1992, che (art. 5) ha sancito l'obbligo della esecuzione in forma unitaria degli interventi di manutenzione dei rii, spettanti al Comune di Venezia, e delle opere igienico-sanitarie, di competenza della Regione; i due predetti soggetti e il Magistrato alle acque sono tenuti a concludere «un accordo di programma» (ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142 del 1990), al fine di «garantire l'omogeneità tecnico-progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie».

A conferma della particolare importanza attribuita alla realizzazione di tale progetto integrato, il legislatore ha assegnato al Comune di Venezia uno specifico stanziamento (due limiti di impegno quindicennali di 6 e 5 miliardi, rispettivamente a decorrere dal 1993 e dal 1994), stabilendo contestualmente un accantonamento del 10% sui fondi destinati alla Regione Veneto, corrispondente ai limiti di impegno di 3,65 miliardi (dal 1993) e di 3,5 miliardi (dal 1994).

Sono dunque state poste — sia sul piano normativo, che in termini finanziari — le condizioni per il sollecito avvio di una serie di interventi effossori, manutentori e di bonifica delle vie d'acqua nel centro storico di Venezia che tutti gli addetti ai lavori ritengono essenziali, anche per i loro riflessi sui problemi dell'inquinamento e delle stesse acque alte nella laguna.

Va detto in proposito che fin dal 1990 il Comune ha affidato in concessione ad un Consorzio di imprese private, denominato «Venezia Servizi», la realizzazione di uno studio di fattibilità concernente l'escavo dei canali, corredato da un'indagine conoscitiva sui sottoservizi e sugli scarichi inquinanti e sullo stato di conservazione delle fondamenta dei fabbricati prospicienti i rii (importo 2 miliardi).

Nel gennaio del 1991 il Consorzio ha presentato un piano generale di interventi (esteso anche alle isole veneziane) che, modificando le tecniche tradizionali di ripulitura dei canali, prevede inizialmente l'impiego di nuovi macchinari che consentono l'escavo «a umido», evitando la chiusura dei rii; solo in una seconda fase verrebbero realizzati interventi mirati di escavo «a secco».

Tenuto conto dell'indice medio di intasamento dei rii rispetto alla profondità teorica (−1,85 metri, pari a 5 piedi veneti), il Consorzio stima in 500 mila metri cubi la quantità di fanghi da asportare in un arco temporale di dieci anni; entro i primi quattro anni, tuttavia, gli interventi «a umido» potrebbero consentire la rimozione di circa il 60% del fango e la riapertura di alcuni canali attualmente preclusi alla navigazione.

Oltre alla predisposizione del piano il Consorzio «Venezia Servizi» ha anche effettuato un intervento di escavo dei rii compresi tra la Banca d'Italia e il bacino Orseolo; alla fine del 1990 l'improvviso crollo di un fabbricato ha reso necessario un intervento d'emergenza per la chiusura del Rio Nuovo e la protezione con palancole di molti edifici prospicienti, per il cui rafforzamento è intervenuta anche la Società «EDIL Venezia».

Quest'ultima esperienza ha riproposto con forza il problema dei dissesti delle fondamenta dei fabbricati a contatto con le vie d'acqua e la correlativa esigenza del tempestivo coinvolgimento dei proprietari privati nei lavori di consolidamento.

Anche questo tema — che in passato aveva puntualmente sollevato contestazioni e causato ritardi nella realizzazione dell'intervento pubblico — è stato ora affrontato dalla legge n. 139 del 1992: l'art. 5, comma 2, stabilisce infatti che in occasione dell'escavo dei rii il Comune verifica lo stato di consistenza e di manutenzione delle fondazioni degli immobili prospicienti, individuando gli eventuali lavori da realizzare.

I proprietari privati sono quindi invitati ad avviare le opere di loro pertinenza entro il termine massimo di 90 giorni con ordinanza del Sindaco, che specifica anche l'ammontare del contributo concesso e il termine di ultimazione dei lavori.

Decorso inutilmente il citato termine di novanta giorni, il Comune è autorizzato a procedere all'esecuzione in danno, anche avvalendosi della Soc. «EDIL Venezia», addebitando ai privati il costo dei lavori di manutenzione, al netto del contributo ad essi spettante.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Piano generale degli interventi
 (Aprile 1991)

TABELLA 1

(in miliardi)

STATO		
Ministero dei Lavori Pubblici (Magistrato alle acque)		
- In concessione (lett. a, c, d, l, art. 3, legge 798/84)	3.654,5	
- In gestione diretta (lett. b, e, f, g, h, i, m, art. 3, legge 798/84)	<u>1.442,2</u>	
Totale Ministero LL.PP.		5.096,7
Ministero Beni Culturali		1,5
Provveditorato al Porto		21,0
Varie (esoneri, contributi)		<u>12,0</u>
Totale Stato		5.131,2
COMUNI (Venezia-Chioggia)		1.335,0
REGIONE		
- Comuni gronda lagunare	1.509,0	
- Comuni extra gronda lagunare	<u>1.514,0</u>	
		3.023,0
ALTRI (Università, Provincia, Basilica S. Marco, CNR)		<u>64,5</u>
Totale		9.553,7

SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Interventi di competenza del Magistrato alle acque
 (Quadro di dettaglio)

TABELLA 1-bis

(in miliardi)

In concessione		
Studi e sperimentazioni (lett. a, l)		168,4
Servizio Informativo (lett. a, l)		32,0
Indagini geognostiche (lett. a)		43,7
Difesa centri urbani dalle acque alte (lett. a)		195,3
Opere di difesa dal mare (lett. d)		372,5
Opere arresto degrado ambientale (lett. a, c)		276,0
Opere riequilibrio morfologico (lett. a)		288,1
Opere di regolazione alle bocche di porto (lett. a)		2.102,5
Interventi per la portualità (lett. a)		94,0
Rinforzo argini conterminazione (lett. c)		<u>82,0</u>
Sommano		3.654,5
In gestione diretta		
Vigilanza e antinquinamento (lett. b)		40,0
Marginamenti (lett. c)		8,0
Edifici demaniali (lett. e)		1.133,0
Arsenale (lett. f)		50,5
Ponti, canali, fondamenta (lett. g)		137,0
Corsi d'acqua naturali e artificiali (lett. h)		17,2
Patrimonio artistico mobiliare (lett. i)		27,0
Edilizia universitaria (lett. m)		<u>29,0</u>
Sommano		1.442,2

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

TABELLA 2

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Stanziamenti complessivi ripartiti per esercizio finanziario
 (Situazione al 31-12-1991)

L E G G I	(in miliardi)										TOTALE RISORSE STANZIATE	
	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993		
Legge 29 novembre 1984, n. 798 (600 mid. nel triennio 1984-86)	200	200	200	—	—	—	—	—	—	—	—	600
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 - legge finanziaria 1987 - art. 7, comma 1 (700 mid. nel triennio 1987-89)	—	—	—	100	300	300	—	—	—	—	—	700
Legge 11 marzo 1988, n. 67 - legge finanziaria 1988 - art. 17, comma 12 (800 mid. nel triennio 1988-90)	—	—	—	—	100	(a) 20	(b) 350	(c) 80	(d) 150	(e) 100	100	800
Legge 8 novembre 1991, n. 360 (100 mid. per il 1991)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100	100
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	200	200	200	100	400	320	350	180	150	100	2.200	

(a) Una quota di 280 mid., sul totale di 600 mid., è «elittata» al 1981 per effetto della legge n. 541/88 (legge finanziaria 1989 - Tab. A);

(b) Una quota di 50 mid., sul totale di 400 mid., è «elittata» al 1982 per effetto della legge n. 407/88 (legge finanziaria 1990 - Tab. F);

(c) Parte della quota proveniente dall'esercizio 1989 (250 mid.), pari a complessivi 200 mid., è stata trasferita al 1992 (100 mid.) e al 1993 (100 mid.) della legge n. 405/90 (legge finanziaria 1991 - Tab. F);

(d) Di cui 50 mid. quale parte della quota relativa al 1990 e 100 mid. quale parte della quota relativa al 1988;

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Trasferimenti alla regione Veneto (cap. 8812 - Tesoro)
(Stanziamanti ripartiti per esercizio finanziario)

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	TOTALE RISORSE STANZIATE
L E G G I											
Legge 29 novembre 1984, n. 798 (80 mid. nel triennio 1984-86)	24	54	2	—	—	—	—	—	—	—	80
Legge 22 dicembre 1986, n. 910 art. 7, comma 1 (175 mid. nel triennio 1987-89)	—	—	—	25	75	75	—	—	—	—	175
Legge 11 marzo 1988, n. 67 art. 17, comma 12 (300 mid. nel triennio 1988-90)	—	—	—	—	35,5 (a)	—	(b) 104,5	(c) 30,6	(d) 89,7	(e) 39,7	300
Legge 8 novembre 1991, n. 360 art. 2, comma 1 - lett. b) (16 mid. per il 1991)	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—	16
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	24	54	2	25	110,5	75	104,5	46,6	89,7	39,7	571

(a) L'intera quota di 110 mid. è «sittata» al 1991, per effetto della legge n. 541/86 (legge finanziaria 1986 - Tab. A) e della legge n. 407/89 (legge finanziaria 1990 - Tab. F);

(b) Una quota di 50 mid., sul totale di 154,5 mid., è «sittata» al 1992 per effetto delle due leggi finanziarie citate nella nota precedente;

(c) Una parte della quota proveniente dall'esercizio 1989 (110 mid.), pari a 79,4 mid., è stata suddivisa in due quote di eri importo (39,7 mid.), trasferite rispettivamente al 1992 e al 1993 dalla legge n. 405/90 (legge finanziaria 1991 - Tab. F);

(d) Di cui 50 mid., quale parte della quota relativa al 1990 e 39,7 mid., quale parte della quota relativa al 1989;

(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Investimenti diretti e trasferimenti dello Stato
(Situazione al 31 dicembre 1991)

CAPITOLI	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	Tipologia dell'intervento	Stanziam.enti		Impegni		Pagamenti		Residui al 31 dicembre 1991		TOTALE
			(A) A tutto il 1991	(B) Valore assoluto	(B/A) %	(C) Valore assoluto	(C/B) %	Propri	Di stanziamento		
			(in miliardi)	(in miliardi)	(in miliardi)	(in miliardi)	(in miliardi)	(in miliardi)	(in miliardi)		
Categoria X											
7733-7734		Interventi affidati in concessione al Consorzio	736,66	670,19	91,0	397,75	59,3	311,65	14,10	325,75	
7510-7012		«Venezia Nuova»									
7540		- art. 3, lett. a), c), d) e l) della legge n. 798/84; - art. 2, comma 1, lett. a) della legge n. 360/91.									
7011-1037		Interventi in gestione diretta del Magistrato alle	233,01	177,81	76,3	73,58	41,4	131,98	3,84	135,82	
8650-8649		acque di Venezia									
9421-7735		- art. 3, lett. b), e), f), g), h), i) e m) della legge									
8651-9420		n. 798/84.									
		Totale . . .	969,67	848,00	87,5	471,33	55,6	443,63	17,94	461,57	
Categoria XII											
9449-9446		Interventi di competenza dei Comuni di Venezia e	442,60	442,60	100,0	398,91	90,2	43,67	—	43,67	
8273-9450		Chioggia (*)									
8563-9452		- art. 2, lett. c) e 6 della legge n. 798/84; - art. 2, lett. c) e d) della legge n. 360/91.									
9451		Interventi della Provincia di Venezia per il restau- ro del patrimonio immobiliare di sua pertinen- za	2,90	2,90	100,0	2,90	100,0	—	—	—	
		- art. 17, comma 12, legge n. 67/88.									
8711		Somma da assegnare alla Procuratoria di S. Mar- co per la manutenzione ordinaria e straordina- ria della Basilica	3,00	3,00	100,0	2,25	75,0	0,75	—	0,75	
		- art. 17, comma 12, legge n. 67/88.									
		Totale . . .	448,50	448,50	100,0	404,06	90,1	44,42	—	44,42	

(*) Di norma al Comune di Chioggia è riservata una quota pari al 15% del totale degli stanziamenti.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 5

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

Opere di competenza del Magistrato alle Acque

(Quadro analitico della gestione)

(in miliardi)

CAPITOLI	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	Autorizzazioni di spesa		Impegni		Pagamenti		Residui al 31 dicembre 1991	
		(A) A tutto il 1991	(B) Valore assoluto	(B/A) %	(C) Valore assoluto	(C/B) %	Propri	Di stanziam.	TOTALE
7733	Spese per studi, progettazioni, sperimentazioni ed opere volte al recupero idrogeologico della laguna (art. 3a).	574,35	541,35	94,3	352,83	65,2	207,42	14,10	221,52
7011	Spese per l'acquisto di attrezzature occorrenti per il servizio vigilanza e antinquinamento (art. 3b).	6,94	5,66	78,2	1,22	21,6	2,84	—	0,45
1037	Spese in dipendenza dell'assunzione, mediante contratto privato a termine di durata triennale, di personale specializzato (art. 3b).	3,79	3,20	84,5	2,37	74,0	0,45	—	0,45
7734	Interventi per marginamenti lagunari (art. 3c).	52,50	49,03	93,4	25,27	51,5	23,75	—	23,75
7510	Interventi per opere portuali marittime e di difese del litorale di Venezia (art. 3d).	77,50	47,50	61,3	1,33	2,8	70,00	—	70,00
8650	Interventi per il restauro di edifici demaniali e di carattere storico artistico destinati all'uso pubblico (art. 3e).	114,55	82,27	71,8	29,62	36,0	80,25	1,93	82,18
8649	Interventi per il recupero del complesso edilizio dell'Arsenale di Venezia (art. 3f).	22,20	19,60	88,3	4,97	22,4	8,75	—	8,75
9421	Consolidamento e sistemazione di ponti, canali e fondamenta (art. 3g).	53,00	38,53	72,7	25,09	65,1	25,85	0,89	26,74
7735	Interventi per la sistemazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali (art. 3h).	15,02	12,02	80,0	5,14	42,8	3,73	0,12	3,85
8851	Interventi per il restauro e la conservazione del patrimonio artistico mobiliare pubblico (art. 3i).	6,35	5,37	84,6	1,18	22,0	4,34	—	4,34
7012	Spese per studi e progettazioni relativi alle opere di competenza dello Stato (art. 3l).	10,31	10,31	100,0	4,93	47,9	1,87	—	1,87
9420	Interventi di edilizia universitaria per l'Istituto di architettura di Venezia (art. 3m).	11,16	11,16	100,0	3,99	36,0	5,77	0,9	6,67
7540	Iniziative volte all'arresto del processo di degrado dei bacini lagunari, ivi compresi gli interventi utili al controllo della proliferazione algale (art. 2, comma 1, lett. a) legge n. 360 del 1991).	29,00 (22,00)	29,00 (22,00)	100,0 (100,0)	13,39 (13,39)	46,2 (60,9)	15,61 (8,61)	—	(*) 15,61 (8,61)

(*) Tale importo comprende anche la somma di 7 miliardi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero dei beni culturali e ambientali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 360.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 7

SALVAGUARDIA DI VENEZIA
Interventi di altri soggetti istituzionali
(Quadro analitico della gestione)

CAPITOLI DI BILANCIO	AMMINISTRAZIONE	Stanzamenti			Impegni		Pagamenti		Residui al 31 dicembre 1991	
		(A) A tutto il 1991	(B) Valore assoluto	(B/A) %	(C) Valore assoluto	(C/B) %	Propri	Di stanziamento	TOTALE	
										(in miliardi)
Art. 17, comma 12, legge n. 67/88 7402	Ministero dell'Università e della ricerca scientifica Ricerche, studi complementari e verifiche per il riequilibrio idrogeologico e ambientale della laguna.	20,00	20,00	100,0	5,02	25,1	14,98	—	14,98	
7312	Somma da trasferire all'Università di Venezia per restaurare edifici destinati all'attività didattica	25,00	25,00	100,0	16,00	64,0	9,00	—	9,00	
Art. 20 e 9 legge n. 798/84 8018	Ministero dei Beni Culturali Redazione di un elenco aggiornato dei beni immobili, siti nel territorio di Venezia e Chioggia	1,50	1,50	100,0	1,18	78,7	0,31	—	0,31	
Art. 20 e 17 legge n. 798/84 2578	Ministero della Marina Mercantile Contributo straordinario al Provveditorato al porto di Venezia per favorire il riequilibrio della gestione.	21,00	21,00	100,0	21,00	100,0	—	—	—	
Art. 20 e 18 legge n. 798/84 7550	Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato Incentivi alla conversione produttiva di aziende nella zona industriale della laguna Veneta.	10,00	4,81	48,1	0,48	10,0	4,32	—	4,32	
Art. 2 lett. a) legge n. 360/91 7513	Ministero dei Trasporti Interventi relativi all'aeroporto «Marco Polo» di Venezia.	2,00	2,00	100,0	—	—	—	2,00	2,00	
Art. 2 lett. a) legge n. 360/91 7602	Ministero dell'Ambiente Realizzazione del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi di salvaguardia e disinquinamento della laguna e del «bacino scolante».	5,00	5,00	100,0	—	—	—	5,00	5,00	
Art. 2b e 5 legge n. 798/84: art. 2 lett. b) legge n. 360/91 8812	Ministero del Tesoro Interventi di competenza della Regione Veneto per opere igienico-sanitarie, impianti di depurazione, disinquinamento e tutela ambientale.	441,60	441,60	100,0	441,60	100,0	—	—	—	

Capitolo XXXV

LA SPESA SANITARIA

Sommario: — 1. **Il quadro normativo.**

2. **Le risultanze del bilancio dello Stato e dei rendiconti delle UU.SS.LL.** 2.1 *Le risultanze di bilancio; 2.1.1 Fondo sanitario nazionale. Parte corrente; 2.1.2 Fondo sanitario nazionale. Parte in conto capitale; 2.1.3 Entrata; 2.2 L'andamento della spesa sanitaria secondo i dati del S.C.P.S. e gli effetti della manovra per il 1991.*

3. **Il ripianamento dei disavanzi delle UU.SS.LL.**

4. **Il controllo demandato alla Corte sul ripiano dei disavanzi.**

1. Il quadro normativo

Anche per l'anticipata fine della X legislatura, il d.d.l. di riordinamento del servizio sanitario nazionale (A.C. 2375), già collegato alla legge finanziaria 1990, non ha avuto definitiva approvazione parlamentare.

L'esigenza fortemente avvertita di una ridefinizione complessiva delle strutture, delle procedure e delle responsabilità nel sistema sanitario, ove si continuano a registrare gravi disfunzioni e preoccupanti disavanzi (1) è dunque rimessa alle valutazioni delle nuove Camere.

Peraltro, nell'anno si sono avute rilevanti modifiche nell'assetto del Servizio Sanitario Nazionale, anticipatorie del disegno globale di riforma. In particolare con il D.L. 6 febbraio 1991 n. 35, convertito con legge 4 aprile 1991 n. 111, è stata disciplinata la gestione transitoria delle unità sanitarie locali, con la previsione dell'amministratore unico e del comitato dei garanti.

Con l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, facente parte della manovra finanziaria per il 1992, sono state approvate significative disposizioni, miranti al contenimento della spesa sanitaria, non solo attraverso misure di inasprimento del regime di compartecipazione dell'utenza, ma anche attraverso interventi di più ampio respiro programmatico, anticipando taluni punti qualificanti della prevista riforma.

In particolare con il comma 1 dell'art. 4 citato, è stata prevista, con effetto dal 1° gennaio 1992, la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale, nonché gli standards organizzativi e di attività da utilizzare per il calcolo del parametro capitaro di funzionamento di ciascun livello assistenziale per l'anno 1992. Il provvedimento in parola va adottato dal Governo d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, alla quale ultima è demandata dallo stesso comma 1, lett. c) la verifica dell'andamento della spesa ed il rispetto dell'uniformità delle prestazioni. La norma prevede anche la comunicazione dei risultati di tale verifica al Parlamento, nelle date del 31 luglio e del 31 dicembre, anche ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

Tale importante previsione normativa, tendente a definire livelli uniformi di prestazioni da assicurare comunque sul territorio nazionale ed una correlata ripartizione delle risorse, disancorata dalla «spesa storica» e collegata invece a più obiettivi parametri organizzativi e di popolazione – pur con la previsione, lett d), di un fondo di riequilibrio per sostenere il rientro delle Regioni dotate di servizi eccedentari – non ha ancora trovato attuazione.

1) Cfr. successivo paragrafo 3.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ciò comporta gravi problemi, non solo per l'imminenza della prevista verifica di luglio, ma in quanto può porre in discussione gli stessi criteri sia di programmazione della spesa sanitaria che di puntuale conformità alla legge dei provvedimenti di ripartizione del fondo sanitario nazionale. La mancanza di questo strumento, in base a quanto espresso dal Governo in sede di relazione di cassa, può concorrere altresì a determinare anche per il 1992 uno sfondamento degli stanziamenti di bilancio per il fondo sanitario nazionale.

Altre significative disposizioni di carattere programmatico sono quelle contenute nei commi 2 e 3, che abilitano le Regioni a rivedere le convenzioni in atto per la specialistica esterna e con le case di cura e a rideterminare il fabbisogno di attività convenzionate necessarie per assicurare i livelli obbligatori uniformi di assistenza, nonché a provvedere alla ristrutturazione della rete ospedaliera per il raggiungimento dei parametri indicati dalla norma.

L'inasprimento del regime di compartecipazione dell'utenza è definito dal comma 4, che prevede anche modalità di controllo della spesa farmaceutica, con la previsione dell'intervento dei nuclei antisofisticazione e sanità, con il coinvolgimento delle Regioni e dei Comuni, e con l'affermazione della diretta responsabilità degli amministratori straordinari delle UU.SS.LL., in ordine agli abusi nelle esenzioni dai «tickets».

Una diretta corresponsabilizzazione delle Regioni, in caso di superamento della spesa sanitaria determinata sulla base di parametri uniformi, è sancita dal comma 5, che prevede il ricorso alla loro autonoma capacità impositiva o all'attivazione delle altre misure di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Significativa anche la previsione (comma 6), in deroga alla normativa vigente, di sperimentazioni gestionali, anche in ordine alle modalità di pagamento e di remunerazione dei servizi, e la definizione del regime di incompatibilità nei rapporti di lavoro con il servizio sanitario nazionale (comma 7).

Perplexità desta l'abolizione (comma 8) del controllo del CO.RE.CO. sulle UU.SS.LL. (e sugli altri enti già sottoposti ad esso) e la sostituzione con un diretto controllo della Regione, peraltro esplicabile anche attraverso il silenzio-assenso, e limitato ai soli bilanci, agli atti programmatici e di portata più generale.

Al riguardo la Corte non può non prospettare, a prescindere dalle discrasie evidenti con recenti disposizioni che estendevano alle UU.SS.LL. il controllo dei CO.RE.CO. nelle forme previste per gli altri enti locali (art. 49 della legge n. 142 del 1990), il pericolo conseguente alla eliminazione di una forma di controllo, avvenuta, invero, in maniera non contestuale con una nuova configurazione soggettiva delle UU.SS.LL. (aziendalizzazione), e mentre ancora in fase di avvio risultano i controlli di «gestione» previsti da diverse disposizioni normative (2).

Una corresponsabilizzazione delle Regioni anche in materia di accordi riguardanti il comparto del personale del servizio sanitario nazionale è prevista dal comma 9, con modalità e procedure che si discostano da quelle previste per gli altri comparti del pubblico impiego; per l'analisi dei risvolti problematici di tali innovazioni, si fa rinvio alle puntuali valutazioni svolte nel cap.X dalla relazione dedicato al personale della P.A.

Il comma 11 prevede una maggiorazione della partecipazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome al F.S.N., già prevista dall'art. 19, comma 1, del D.L. n. 415 convertito nella legge n. 38 del 28 febbraio 1990. Tale disposizione è stata impugnata avanti alla Corte costituzionale.

Per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, le Regioni a statuto ordinario sono autorizzate per l'anno 1992, in base al comma 13, ad assumere mutui decennali per un importo complessivo di 1.500 miliardi; l'importo mutuabile da parte di ciascuna regione è definito dal CIPE, su proposta del Ministero della sanità e sentita la Conferenza Stato-Regioni. Gli oneri di ammortamento verrebbero a gravare su di una quota vincolata del fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale.

2) Cfr. cap.XXIII, par.2.4.

La disposizione conferma il «trend» legislativo orientato a consentire l'effettuazione di spese d'investimento attraverso la contrazione di mutui e la ricaduta in bilancio dei soli oneri di ammortamento. Peraltro, mentre generalmente siffatti oneri, come quelli previsti per il programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge n. 67 del 1988, vanno a ricadere su capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro (nella specie il 7855), la disposizione ora esaminata appare innovativa anche sotto tale profilo contabile. Al riguardo, come rilevato anche nel capitolo dedicato al Ministero della sanità (3), appare opportuno anche un riesame della allocazione in bilancio dei capitoli di spesa in materia sanitaria, onde pervenire ad una più puntuale correlazione con i centri responsabili degli indirizzi e delle politiche di settore.

L'attuazione delle disposizioni ora sinteticamente richiamate è considerata dalla legge (comma 6) condizione preliminare per l'ammissione alla verifica, da compiersi entro il 31 luglio 1992 nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni, sugli andamenti di spesa nelle varie regioni.

Nella imminenza di tale scadenza, non risultano ancora attuate alcune fondamentali prescrizioni, come quella già ricordata relativa alla determinazione, con d.P.R., dei livelli uniformi di prestazioni sanitarie, sulla cui base andrebbe effettuata la ripartizione del fondo sanitario nazionale, finora ancora operata seguendo i precedenti criteri.

Per altro verso, anche gli amministratori straordinari, cui sono commessi importanti compiti anche in base alle disposizioni ora richiamate (in particolare commi 4 e 18) si trovano in una posizione di transitorietà nella imminenza della scadenza del loro incarico, di cui peraltro si prevede la proroga.

L'esigenza di una definizione normativa dei compiti e delle correlate responsabilità nell'articolazione del servizio sanitario nazionale appare dunque indilazionabile, sia per la individuazione degli organi di gestione delle UU.SS.LL., che dei rapporti con gli enti territoriali ed in particolare con le Regioni, di cui appare crescente il peso decisionale, sia in sede di definizione delle linee e degli indirizzi di politica sanitaria (conferenza Stato-Regioni) che di pianificazione e controllo nel proprio ambito territoriale.

Parallelo a tale maggiore attribuzione di funzioni è il processo di corresponsabilizzazione che non sembra poter prescindere dal riconoscimento più pieno dell'autonomia impositiva, attuando il precetto dell'art. 119 della Costituzione: l'individuazione di un più stretto legame tra organi attributari delle decisioni di settore e responsabilità nel reperimento delle correlate risorse pubbliche sembra infatti dover costituire un punto qualificante del nuovo assetto del sistema. In tale prospettiva un ripensamento dei soggetti, delle procedure e delle finalità di controllo, in un settore di così ampia rilevanza sociale e finanziaria, costituisce, ad avviso della Corte, un altro dei punti centrali di riflessione, così come l'attuazione di una revisione anche delle strutture e delle funzioni di vigilanza e di monitoraggio da parte degli organi centrali (4).

Il mancato avvio di una riforma anche dell'apparato ministeriale non contribuisce infatti ad una compiuta esplicazione delle funzioni in tal senso riconosciute agli organi centrali anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (5) e che, nel rispetto delle autonomie e delle responsabilità degli enti territoriali, appaiono comunque necessarie per un corretto funzionamento del sistema.

2. Le risultanze del bilancio dello Stato e dei rendiconti delle UU.SS.LL.

2.1 Le risultanze del bilancio.

2.1.1. Fondo sanitario nazionale . Parte corrente.

Anche per il 1991 l'incremento della spesa sanitaria di parte corrente è risultato particolarmente rilevante: i pagamenti complessivi (cap.5941) sono stati infatti pari a 79.814,9 miliardi (di cui 77.948,6 sulla competenza e 1.866,3 in conto residui), con un aumento del 24,4% rispetto al 1990 (64.301,6 miliardi); il corrispondente aumento era stato nei tre esercizi precedenti rispettivamente del 9,8%, del 10% e del 13,5%.

3) Cap.XXIII, par. 1.1.

4) Cfr. quanto esposto in sede di considerazioni generali (par.1.1.) relative al capitolo XXIII, dedicato al Ministero della sanità.

5) Cfr. sent. n.452 del 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il massiccio aumento delle risorse poste a disposizione del settore non è però stato sufficiente ad impedire la formazione di ulteriori passività, analogamente a quanto avvenuto negli esercizi precedenti: secondo notizie fornite dall'amministrazione sanitaria, risulterebbero dai dati contenuti nei rendiconti delle unità sanitarie locali impegni complessivi per oltre 92.000 miliardi (6).

Invero, già la Conferenza permanente Stato-Regioni, nell'esprimere il proprio parere favorevole sulla proposta di ripartizione delle somme del fondo fra le Regioni e le Province autonome formulata dal Ministero della sanità, aveva rilevato che la quantificazione del Fondo stesso risultava già fin dall'inizio fortemente inadeguata all'effettivo fabbisogno. La Corte in sede di audizione sul progetto di bilancio a legislazione vigente per il 1991 aveva altresì segnalato, sulla base dell'esperienza a consuntivo dei precedenti esercizi e nell'assenza di misure strutturali di contenimento della spesa sanitaria, il pericolo di una non adeguata quantificazione del F.S.N. (7).

Una parte di tali passività (5.600 miliardi) è stata fatta emergere con il D.L. n. 12/1992, reiterato con il D.L. n. 234/92 e successivamente con il D.L. 290/92, mediante il quale le Regioni sono state autorizzate ad assumere mutui con onere a carico dello Stato per ripianare le maggiori spese risultanti dai conti consuntivi: l'onere di ammortamento dei mutui in questione, la cui durata è stabilita in 15 anni, è valutato in 978 miliardi per ciascun anno a decorrere dal 1993. Resta comunque da far fronte ad un ulteriore disavanzo, valutabile in circa 5.000 miliardi sulla base dei dati emergenti dai rendiconti delle UU.SS.LL., dalle Regioni e dalla stessa amministrazione sanitaria.

Sulla base del parere sopra indicato, il CIPE, con delibera del 12 marzo 1991, ha determinato le quote annue provvisorie da assegnare alle Regioni, alle Province autonome e all'Associazione italiana della Croce Rossa. Anche nell'esercizio su cui si riferisce, a causa della perdurante mancanza di approvazione del piano sanitario nazionale, la ripartizione è stata effettuata — in applicazione della deroga di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 663/79, convertito con legge n. 33/80 — prescindendo dagli indici e dagli standards previsti dall'art. 51, comma 2, della legge n. 833 del 1978.

I criteri di ripartizione adottati non si sono discostati da quelli utilizzati per il 1990, anche nella considerazione del momento attraversato dal sistema sanitario, tuttora in attesa di un nuovo assetto istituzionale e finanziario già delineato nel citato d.d.l. di riordinamento (8) e di cui una parte, come si è detto al par.1, risulta anticipata con la legge n. 412 del 1991. Il Ministero della sanità, nella proposta di ripartizione formulata in data 27.02.1991, si era peraltro riservata la possibilità di adottare nuovi criteri e di effettuare i conseguenti conguagli per la seconda metà dell'anno; tale riserva non ha poi peraltro avuto alcun seguito.

In relazione alla citata delibera CIPE del 12 marzo, l'importo dello stanziamento 1991 (78.750 miliardi) è stato così ripartito: 77.060,7 miliardi (59.788 miliardi nel 1990 e 57.520 nel 1989) sono stati assegnati alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e, come di consueto, interamente pagati sulla competenza in quattro trimestralità; 125 miliardi (110 nel 1990 e 105 nel 1989), anch'essi interamente pagati, alla Croce Rossa italiana, ancora in attesa dello scorporo dei servizi di assistenza sanitaria; 1.564,3 miliardi (1340 nel 1990) sono stati accantonati e ripartiti poi sulla base di successive proposte del Ministero della sanità. È quest'ultimo l'unico settore di spesa che ha prodotto formazione di residui: i pagamenti sulla competenza sono stati infatti pari a soli 651,4 miliardi ed hanno riguardato gli interventi contro l'AIDS (253 miliardi), l'attività di ricerca corrente (165 miliardi), il finanziamento delle attività correnti degli istituti zooprofilattici sperimentali (112 miliardi), i servizi per i tossicodipendenti (107,6 miliardi), nonché le erogazioni in favore della Cassa depositi e prestiti per la rata di ammortamento dei mutui pre-riforma (13,8 miliardi).

6) Cfr. successivo par. 2.2. Va comunque considerato che, come riferito al successivo par. 2.1.3, sul cap. 3342 (entrata del F.S.N.) si registrano, per il 1991, accertamenti per 47.000 miliardi ed incassi per 51.600 miliardi. Va altresì tenuto presente l'ammontare delle entrate proprie delle UU.SS.LL. (par. 2.2), stimato in circa 2.500 miliardi.

7) Cfr. Referto sul bilancio a legislazione vigente per il 1991.

8) A.C. 2375.

Successivamente, lo stanziamento del fondo sanitario nazionale è stato integrato per un totale di 147,5 miliardi, destinati per 90 miliardi (pagati sulla competenza) a far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione, ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, delle norme in materia di proroga dei termini di assistenza sanitaria (D.L. 29 dicembre 1990, n. 415, convertito con legge 26 febbraio 1991, n. 58) e per 57,5 miliardi (confluiti nei residui) a quelli relativi al finanziamento della formazione dei medici specialisti di cui alla legge n. 428 del 29 dicembre 1990 (legge comunitaria 1990). Nel complesso, comprese ulteriori integrazioni, lo stanziamento definitivo del capitolo di spesa in argomento è stato di 78.993,5 miliardi (63.979,8 nel 1990 e 58.908 nel 1989); di tale somma, 77.948,6 miliardi sono stati pagati in conto competenza e 1.044,9 sono stati impegnati e sono confluiti nel conto dei residui.

L'analisi della gestione di questi ultimi continua a evidenziare taluni ritardi nella effettuazione delle spese, peraltro più contenuti rispetto agli esercizi precedenti.

Si è così dovuto provvedere alla reinscrizione in bilancio e alla conseguente riassegnazione dei residui perenti, per un totale di 49 miliardi circa (162,9 nel 1990), relativi a spese a suo tempo deliberate dal CIPE afferenti in massima parte alle attività a destinazione vincolata e alla ricerca biomedica finalizzata.

Per quanto riguarda i residui di provenienza 1989, su un totale iniziale di 86,7 miliardi sono stati effettuati pagamenti per 29,8 miliardi, suddivisi tra la ricerca corrente, la ricerca biomedica finalizzata, la cura e prevenzione del diabete mellito e l'assistenza agli hanseniani.

L'importo dei residui perenti a fine 1990 è risultato pari a 56,8 miliardi, a fronte di 290,5 esistenti al termine dell'esercizio 1989.

Elevato è stato il tasso di smaltimento degli ingenti residui di provenienza 1990, la cui consistenza iniziale era pari a 1.999,9 miliardi: sono stati infatti effettuati pagamenti per 1.833,1 miliardi, con conseguente riduzione dei residui stessi a fine esercizio a 166,8 miliardi.

I pagamenti più consistenti hanno riguardato gli oneri per i rinnovi contrattuali, la ricerca corrente, l'assistenza agli extracomunitari, il risanamento degli allevamenti e l'indennità di abbattimento nell'ambito della profilassi dell'fta epizootica, nonché l'assistenza e gli interventi nel settore della tossicodipendenza.

2.1.2 Fondo sanitario nazionale. Parte in conto capitale.

Lo stanziamento del Fondo sanitario nazionale — parte in conto capitale — è annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (cap.7082). Trattasi di un capitolo di trasferimento in quanto, in base alle ripartizioni del F.S.N. deliberate dal CIPE, i fondi in conto capitale, con decreti del Ministro del bilancio, vengono trasferiti alle Regioni nonché agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

I criteri di riparto delle somme stanziare, così come proposti dal Ministro della Sanità, sono semplici e tendono a sopperire alle basilari esigenze di manutenzione del patrimonio sanitario: il 50% delle somme viene attribuito secondo il parametro del numero dei posti letto; l'altro 50% secondo il parametro della popolazione. Occorre evidenziare che i programmi di rinnovo e di ristrutturazione del patrimonio sanitario sono stati finanziati con una norma «ad hoc» e non più ricompresi nel F.S.N.. L'art. 20 della legge n. 67/88 (finanziaria 1988) ha infatti autorizzato un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, per un importo complessivo di 30.000 miliardi (di cui 10.000 per il triennio 1989/91).

Tale programma viene finanziato con operazioni di mutuo che le Regioni e Province Autonome sono autorizzate ad effettuare, a seguito di una procedura che prevede l'esame del Ministero della sanità, del Nucleo di valutazione per gli investimenti pubblici e la delibera CIPE: ai relativi oneri provvede il cap.7855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Sempre in materia di investimenti per la sanità, la legge 5 giugno 1990, n. 135 ha autorizzato un programma triennale di costruzioni e ristrutturazioni delle strutture ospedaliere per malattie infettive (soprattutto per l'AIDS) per complessivi 2.100 miliardi; agli interventi si provvede con operazioni di mutuo

(come per l'art. 20 della legge 67/88) ed i finanziamenti sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità (9).

Sul cap. 7082, a fronte di una previsione di competenza per il 1991 di 1.500 miliardi e di una autorizzazione di cassa per 3.149,5 miliardi, emergono pagamenti complessivi per 2.651,4 miliardi (1.321,4 sulla competenza e 1.330 sui residui). I residui complessivi sul capitolo a fine esercizio sono pari a 516,8 miliardi, di cui 178,6 relativi alla competenza e 338,2 provenienti da esercizi precedenti. I residui di stanziamento sono pari a 161 miliardi.

2.1.3 Entrata.

Sul cap. 3342 del competente stato di previsione risultano, per il 1991, accertamenti per 47.167,4 miliardi ed incassi per 51.672,5 miliardi.

Gli accertamenti erano stati pari a 44.451,3 miliardi nel 1990, a 39.912,1 miliardi nel 1989, a 35.372,6 miliardi nel 1988 ed a 34.803,6 miliardi nel 1987. Gli incassi dell'esercizio 1990 erano stati pari a 50.899,8 miliardi con un sensibile aumento (+30,5%) rispetto al 1989.

Per ulteriori analisi di dettaglio si rinvia al capitolo IV della relazione, dedicato alla gestione dell'entrata nel bilancio dello Stato. Per una stima delle entrate proprie delle UU.SS.LL., si rinvia al successivo par. 2.2.

2.2 L'andamento della spesa sanitaria secondo i dati del S.C.P.S. e gli effetti della manovra per il 1991.

A fronte dei dati di bilancio esposti nel precedente paragrafo con riferimento a previsioni e consuntivo del F.S.N., gli impegni di spesa desumibili dai rendiconti trasmessi dalle UU.SS.LL. al Servizio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, risultano, come già nei precedenti esercizi, sensibilmente maggiori.

Come si è anticipato, rispetto ad uno stanziamento di parte corrente del F.S.N. pari a circa 79.000 miliardi — che pure aveva registrato un notevole aumento rispetto alle previsioni di competenza dei precedenti esercizi (64.000 miliardi nel 1990 e 59.000 nel 1989), nell'intento di porre un rimedio al ripetersi della sottostima nella relativa quantificazione — gli impegni delle UU.SS.LL., quali emergono dai citati rendiconti, superano i 92.000 miliardi.

Depurando tale importo dalle entrate proprie delle UU.SS.LL., residuano oneri non coperti dagli stanziamenti di bilancio per oltre 10.000 miliardi.

Una parte soltanto di tali oneri appare dunque coperta con il provvedimento di ripiano di cui al citato D.L. n. 12/1992, reiterato con il D.L. n. 234/1992 e successivamente con il D.L. 290/1992.

Sull'ammontare complessivo della spesa del 1991 (92.000 miliardi) la incidenza maggiore è degli oneri per il personale, con 37.000 miliardi (40%) ed un incremento del 16% rispetto al 1990, conseguente per larga parte agli oneri dell'accordo per il triennio 1988-1990, seguita dall'acquisto di beni e servizi (16.000 miliardi) +11% rispetto al 1990, dalla farmaceutica convenzionata (14.679 miliardi) +5% rispetto al 1990, dalla spesa ospedaliera convenzionata +10% rispetto al 1990 (8.790 miliardi), dalla medicina generica in convenzione (5.700 miliardi). Per la specialistica convenzionata esterna risultano impegnati 2.632 miliardi, per quella interna 1.176 miliardi, mentre 4.542 miliardi risultano assorbiti per altre prestazioni sempre attinenti all'assistenza sanitaria. Per gli obiettivi del piano sanitario sono stati impegnati 500 miliardi, mentre 600 miliardi attendono ad interessi passivi.

Una disaggregazione degli impegni di spesa del 1991, ripartiti su base regionale e con riferimento alle voci ora sistematicamente richiamate è contenuto nella tabella 1 (fonte S.C.P.S.; dati contabili al 1° giugno 1992; importi in migliaia di lire).

9) Cfr. in particolare il par.2 del capitolo dedicato al Ministero della sanità (cap.XXIII).

Per quanto riguarda gli effetti della manovra finanziaria per il 1991, in particolare in tema di compartecipazione dell'utenza, mancano dati che quantifichino in modo certo l'ammontare dei versamenti effettuati dai cittadini a tale titolo, in quanto quelli relativi alla spesa farmaceutica e specialistica convenzionata, costituendo una riduzione di spesa a carico del fondo sanitario nazionale, non figurano nei rendiconti presentati dalle UU.SS.LL., mentre quelli concernenti la specialistica ambulatoriale interna affluiscono ad un capitolo comprensivo di altre entrate.

È stato comunque possibile ricavare, mediante un altro flusso parallelo ai rendiconti, i dati mensili provvisori della spesa per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1991 in misura corrispondente al 70% circa del volume della spesa stessa. Da tali dati, secondo valutazioni dell'amministrazione, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 407/1990 e del D.M. 1° febbraio 1991 di attuazione del suo terzo comma (10), la partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria è stata pari a 1.800 miliardi circa; conseguentemente, può ipotizzarsi, con verosimiglianza, che per l'intero anno il gettito complessivo dell'entrata ammonti a 2.500 miliardi, con 800 miliardi in più rispetto al 1990 (11).

3. Il ripianamento dei disavanzi delle Unità sanitarie locali

A completamento del quadro della spesa sanitaria a carico del bilancio dello Stato, si indicano gli oneri che hanno gravato sul bilancio nello scorso esercizio e che soprattutto graveranno su quelli futuri per effetto dell'assunzione a carico del bilancio stesso dell'ammortamento di una serie di mutui, autorizzati per ripianare le ingenti passività che costantemente si formano nel sistema.

Al riguardo la Corte ha più volte espresso la propria preoccupazione, rilevando gli effetti negativi sul bilancio dello Stato, anche in termini di oneri aggiuntivi per interessi.

1) Per i disavanzi dal 1980 al 1984, oltre all'art. 26 della legge n. 730 del 27 dicembre 1984 (legge finanziaria 1985), modificato con D.L. 25.1.1985, n. 8 convertito nella legge n. 103 del 27.3.1985, l'art. 1 del D.L. n. 528 del 29 agosto 1984, convertito nella legge n. 733 del 31 ottobre 1984, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno finanziario 1986, dell'onere di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per la copertura delle spese effettuate in eccedenza alla dotazione del Fondo sanitario o alle altre entrate previste per il finanziamento per la spesa sanitaria corrente.

Il rimborso operato sul cap. 5957 nel corso dell'esercizio 1991 a favore della Cassa depositi e prestiti è stato pari a 1.285,2 miliardi (1.077,3 nel 1990 e 774 nel 1989), di cui 1.173,2 in conto competenza (892 nel 1990) e 112 in conto residui (185,3 nel 1990).

2) Gli artt. 1 e 3 del D.L. n. 201 del 29 maggio 1989, convertito con legge 28 luglio 1989, n. 262, hanno dettato disposizioni al fine di ripianare parte della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1985 e 1986, autorizzando i tesoriери delle Regioni e delle UU.SS.LL. a concedere anticipazioni straordinarie di cassa entro il limite dell'importo della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, finanziabile con operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 382 del 19 settembre 1987, convertito nella legge n. 456 del 29 ottobre 1987, al netto delle somme già erogate dalla cassa stessa.

10) Con il 3° comma dell'art. 5 della legge n. 407/90 è stata abrogata la lettera a) del comma 1° dell'art. 3 del D.L. 25.11.89, n. 382, convertito con modificazioni nella legge 25.1.90 n. 8, a decorrere dal 1° gennaio 1991 ed è stata stabilita la perdita di efficacia delle attestazioni di esenzione rilasciate dai Comuni. Con D.M. del 1° febbraio 1991 sono state rideterminate le forme morbose che incidono gravemente sull'autosufficienza e sulla qualità della vita e le modalità per ottenere, in relazione ad esse, il diritto all'esenzione.

L'ultima parte del citato comma 3 dell'art. 5 sancisce l'esenzione dal ticket di tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza, fruite presso strutture pubbliche.

Il successivo quarto comma esclude dal pagamento della quota fissa per ricetta i pensionati esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito.

11) Va, peraltro, precisato che su tale aumento di entrata ha influito anche l'elevazione da L. 30.000 a L. 40.000 del limite massimo di partecipazione per ogni ricetta e la fissazione di L. 1.500 per il singolo prodotto di ogni ricetta (L. 1.000 se trattasi di antibiotici), ad eccezione dei farmaci di cui all'art. 10, comma 2, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 463, per i quali la quota di partecipazione alla spesa gravante sul malato ammonta al 30% del prezzo di vendita del prodotto.

Le norme citate hanno inoltre disposto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'esposizione debitoria delle Regioni e delle Unità sanitarie locali, nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse: il Ministero del tesoro, nel corso del 1990, ha così provveduto ad emettere titoli di Stato per un ricavo netto (1.692,1 miliardi) pari agli importi delle anticipazioni da ripianare.

Nel corso del 1991 nessun pagamento è stato effettuato a favore dei tesorieri a titolo di interessi sulle anticipazioni straordinarie sopra indicate, con conseguente mancata utilizzazione delle disponibilità in conto residui di provenienza 1989 per oltre 314 miliardi.

3) Il D.L. n. 382 del 25 novembre 1989, convertito con legge n. 8 del 25 gennaio 1990, recante «disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali», ha disposto (art. 4, comma 2) il finanziamento, entro determinati limiti, della maggiore spesa sanitaria corrente per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 da parte delle Regioni e delle Province autonome, mediante l'impiego delle somme eventualmente non utilizzate del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e mediante operazioni di mutuo, con onere di ammortamento a carico dello Stato.

In attuazione delle suddette disposizioni, il Ministero del tesoro ha provveduto, in data 7 dicembre 1989, ad emanare un decreto di determinazione delle modalità, criteri e procedure ai fini della contrazione ed ammortamento dei mutui stipulati con la Cassa DD.PP. e, in data 7 maggio 1990, ad individuare le aziende ed istituti di credito con i quali possono essere attivate le operazioni di mutuo.

I pagamenti per l'ammortamento degli indicati mutui sono ammontati nel 1991 a 856,9 miliardi, interamente in conto competenza (cap. 4575).

Per il saldo della residua quota dei disavanzi 1987 e 1988 è intervenuta la legge n. 334 del 19 novembre 1990, di conversione del D.L. n. 262 del 15 settembre 1990, recante appunto «misure urgenti per il finanziamento del saldo della maggiore spesa sanitaria relativa agli anni 1987-1988 e disposizioni per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1990». In base a tale legge (art. 2) presupposto per l'erogazione del saldo è l'avvenuto controllo di regolarità contabile effettuato ai sensi dell'art. 19 della legge n. 155 del 1989 da parte delle Delegazioni regionali della Corte dei conti (12).

4) La stessa legge n. 334 ha previsto che le eccedenze della spesa sanitaria per l'esercizio 1989 siano coperte in via prioritaria con i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali, non soggetti a vincoli. I disavanzi in eccesso alla copertura con le accennate alienazioni sono ripianati dalle Regioni mediante operazioni di mutuo, da stipulare nel secondo semestre del 1992 con aziende ed istituti di credito. Gli oneri di ammortamento dei suddetti mutui (valutati in 1.500 miliardi a decorrere dal 1993) sono a carico delle Regioni, le quali vi faranno fronte, a partire dal 1993, impiegando le specifiche quote del Fondo sanitario all'uopo destinate e vincolate.

5) Per l'anno 1990, sempre in base alla citata legge n. 334 del 1990 le spese sostenute in eccedenza agli stanziamenti di parte corrente sono poste a carico dei bilanci regionali e sono finanziate mediante operazioni di mutuo con ammortamento a carico dello Stato, fino alla concorrenza di L. 90.000 a cittadino residente per ciascuna regione. Alla differenza residua debbono far fronte le Regioni per il 25% (anche avvalendosi delle entrate previste dalla legge n. 158 del 14 giugno 1990 e dei proventi dell'alienazione dei beni disponibili), mentre il restante 75% deve essere coperto con l'accensione di mutui il cui onere è a carico dello Stato.

L'onere per l'ammortamento dei mutui di pertinenza statale è valutato, a decorrere dal 1992, in 2.185 miliardi.

Secondo quanto comunicato dall'amministrazione, non risultano effettuate alienazioni in base alla citata normativa. Le modalità di copertura dei disavanzi previsti nel citato D.L. n. 262 del 1990 convertito con legge n. 334 del 1990, sono state impugnate da numerose Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che avevano ravvisato diversi profili di contrasto con i principi costituzionali.

12) Cfr. *amplius*, il successivo par. 4.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 283 del 23 maggio - 18 giugno 1991, ha peraltro dichiarato non fondate le questioni poste ed ha rilevato positivamente i segnali di corresponsabilizzazione delle Regioni soprattutto in ordine alla verifica della «effettiva improcrastinabilità e della assoluta urgenza delle spese in eccedenza che le unità sanitarie locali intendono compiere», verifica che presuppone l'attivazione di più penetranti controlli da parte delle Regioni stesse (13).

6) Da ultimo, come già indicato nel precedente paragrafo 2.1.2, il D.L. n. 12/92, reiterato con i decreti legge n. 234/92 e n. 290/92, ha preso in considerazione 5.600 miliardi delle maggiori occorrenze finanziarie del servizio sanitario nazionale per il 1991, ed ha autorizzato le Regioni e le Province autonome ad assumere mutui con onere a carico dello Stato per il loro ripianamento. L'onere per l'ammortamento di tali mutui è valutato in 978 miliardi per ciascun anno a partire dal 1993, utilizzando la quota del F.S.N. all'uopo vincolata. Peraltro nel provvedimento legislativo è previsto il divieto per il triennio 1992-1994 di destinare ulteriori quote del F.S.N. di parte corrente per la «copertura del servizio del debito». È altresì previsto che i provvedimenti legislativi per il ripiano del bilancio del S.S.N. debbano fornire nelle relazioni tecniche specifici elementi desunti dalla contabilità di ciascuna Unità sanitaria locale, al fine del calcolo delle dimensioni effettive del fabbisogno aggiuntivo per ciascuna di esse.

4. Il controllo demandato alla Corte sul ripiano dei disavanzi

Il decreto legge 2 marzo 1989 n. 65, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 aprile 1989 n. 155, ha attribuito alle Delegazioni regionali della Corte dei conti l'esercizio di un «controllo di regolarità contabile di legittimità» sugli «atti ricognitivi delle spese e delle entrate» deliberati dalle Unità sanitarie locali a fini di ripiano dei disavanzi di amministrazione.

Tale previsione risulta ribadita e rinforzata dal decreto legge 15 settembre 1990 n. 262 (convertito nella legge 19 novembre 1990 n. 334), il cui articolo 2, secondo comma, prevede che le istanze di mutuo relative alle quote della spesa sanitaria finanziabile a saldo - per gli anni 1987 e 1988 - devono contenere apposita dichiarazione attestante che le Unità sanitarie locali hanno trasmesso alle Delegazioni regionali della Corte dei conti la documentazione occorrente per il controllo di regolarità contabile di legittimità e che risultano acquisite le determinazioni e le eventuali osservazioni della Corte, ai sensi del già citato art. 19 del decreto legge n. 65/89 (14).

Nella G.U. n. 90 del 17 aprile 1991 è stato pubblicato il decreto ministeriale 31 gennaio 1991 con cui sono stati definiti i modelli da utilizzare per la determinazione dei disavanzi delle Unità sanitarie locali per gli anni 1987 e 1988.

Anche per tale ritardata pubblicazione, nonchè per le notevoli difficoltà interpretative ed applicative poste dalle citate norme (15), l'inoltro da parte delle UU.SS.LL. degli atti ricognitivi e della relativa documentazione ha subito notevoli ritardi, che hanno determinato un più lento avvio delle prescritte procedure di controllo. È da rilevare altresì che la ricorrente rimodulazione delle disponibilità (alla ripartizione del CIPE seguono in genere le autorizzazioni regionali ad assumere impegni di spesa entro nuovi e più elevati limiti) non contribuisce a determinare chiarezza nell'ammontare delle risorse «ex ante» destinate ai centri decentrati di spesa. Oltre a profili di irregolarità contabile e gestionale, per i quali è in corso la relativa attività istruttoria, le eccedenze maggiori di spesa riscontrate ad un primo esame concernono il personale, l'assistenza convenzionata medico-specialistica ed ospedaliera, la spesa farmaceutica, l'acquisto di beni e servizi.

13) In tale prospettiva può essere inquadrato anche il controllo della Corte dei conti, ribadito dall'art. 2 della legge stessa e di cui *infra*, par. 4.

14) Nell'adunanza del 7 marzo 1991 le Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, hanno espresso un parere, a richiesta del Presidente della Corte medesima, sulle modalità di applicazione dell'art. 19 del citato decreto legge n. 65/89.

15) Cfr. il parere n.287/D delle SS.RR della Corte in data 7 marzo 1991.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene in generale segnalata una inadeguata quantificazione in sede nazionale del fondo sanitario, e delle conseguenti ripartizioni del CIPE, che si ripercuote negativamente sull'equilibrio finanziario, rendendo necessari ulteriori autorizzazioni da parte delle Regioni.

Pur essendo per le riferite ragioni le istruttorie tuttora in corso, salvo qualche eccezione (16), si è ritenuto — con riserva di formulare un resoconto organico una volta portate a termine le relative procedure di controllo — di fornire egualmente un quadro sintetico dello stato di attuazione della normativa con riferimento agli esercizi espressamente contemplati (1987 e 1988) ed alle richieste sinora effettuate, su base regionale, dalle UU.SS.LL.

Alla Delegazione della Corte per il Piemonte e la Valle d'Aosta, a fronte di 64 UU.SS.LL. complessivamente operanti, sono pervenuti gli atti ricognitivi relativi agli esercizi 1987 e 1988 di 58 UU.SS.LL. della Regione Piemonte e della U.S.L. della regione Valle d'Aosta.

Per la Liguria, su 20 UU.SS.LL. operanti, risultano pervenuti alla competente Delegazione regionale n. 18 atti ricognitivi, di cui 9 per l'esercizio 1987 e 9 per l'esercizio 1988 (17).

Su 99 UU.SS.LL. operanti in Lombardia, 69 hanno sinora inviato gli atti per il controllo di regolarità contabile (18).

A seguito di una prima ricognizione sugli atti pervenuti, è stata riscontrata una notevole carenza di documentazione relativa agli atti ed alle procedure contabili prescritte dalla normativa statale e regionale (19).

Risultano altresì pervenuti gli atti ricognitivi e la documentazione contabile di alcuni presidi multizonali gestiti dalle UU.SS.LL. (20).

16) L'unica eccezione concerne le UU.SS.LL. della provincia di Trento.

17) Al riguardo è in corso una intensa attività istruttoria, anche attraverso opportuni contatti con l'Assessorato regionale, per l'acquisizione della necessaria documentazione ed in particolare dei: 1) conti consuntivi degli esercizi 1987 e 1988 e successivi; 2) del libro mastro degli impegni; 3) dei prospetti di raccordo tra i citati atti contabili.

Sono stati altresì avviati accertamenti diretti presso talune unità sanitarie locali ai sensi dell'art.16, terzo comma, del d.l. 13 maggio 1991, n.152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991 n.203, al fine di esaminare in primo luogo la regolarità dei contratti di fornitura di beni e servizi e della situazione del personale.

18) Non hanno ancora trasmesso gli atti prescritti le seguenti UU.SS.LL.:

U.S.L. n.12 Cantù; U.S.L. n.18 Menaggio; U.S.L. n.32 Treviglio; U.S.L. n.41 Brescia; U.S.L. n.43 Leno; U.S.L. n.49 Suzzara; U.S.L. n.50/52 Viadana; U.S.L. n.55 S.Angelo L.; U.S.L. n.60 Vimercate; U.S.L. n.62 Meda; U.S.L. n.65 Sesto S.G.; U.S.L. n.72 Magenta; U.S.L. n.73 Abbiategrasso; U.S.L. n.74 Corsico; U.S.L. n.75/2 - 75/3 - 75/4 - 75/5 - 75/7 - 75/8 - 75/9 - 75/10 - 75/11 - 75/12 - 75/13 - 75/14 - 75/15 - 75/16 di Milano; U.S.L. n.76 Rozzano; U.S.L. n.80 Campione d'Italia.

19) In sede istruttoria è stata eccepita: 1) la mancanza dei bilanci di previsione, delle variazioni e dell'assestamento degli stessi, in base alla L.R. 31.12.1980 n.106; 2) mancata trasmissione delle relazioni del collegio dei revisori in merito alla documentazione di cui al punto precedente; 3) carenze nella documentazione afferente la situazione dei residui attivi e passivi, le variazioni degli stessi, la loro eliminazione e l'applicazione dell'istituto della perenzione; 4) autorizzazione regionale all'iscrizione, in entrata del conto consuntivo 1987, delle somme a ripiano oneri esercizi 1985/86, nonché autorizzazioni all'iscrizione nei conti consuntivi degli esercizi in esame, dei maggiori oneri e delle sopravvenienze passive relative agli stessi esercizi.

Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti in merito: a) alla discordanza fra alcuni importi risultanti dal mod. B allegato agli atti ricognitivi e quelli iscritti nei conti consuntivi per la stessa voce; b) alla mancata approvazione di alcuni atti di gestione da parte degli organi espressamente previsti dalla normativa di settore (legge 23.12.1978 n. 833, L.R. 31.12.1980 n. 106, legge 15.1.1986 n. 4); c) alla mancanza del visto del Comitato regionale di controllo su alcuni documenti contabili, così come previsto e con le modalità di cui all'art. 49 della legge 833/78; d) ai ritardi nell'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi (secondo comma art. 19 D.L. 463/1983, convertito nella legge 638/83 e terzo comma art. 76 della L.R. 106/1980); e) alle cause che hanno dato luogo ai disavanzi nel periodo considerato (1987/88); f) alle ragioni per cui il prospetto ricognitivo delle entrate e delle spese è stato redatto dal comitato di gestione, mentre le deliberazioni approvative dei conti consuntivi sono state adottate dall'amministratore straordinario, con apparente disarmonia nell'ordine delle competenze e nel procedimento temporale previsto per la formazione degli atti (l'atto ricognitivo andava, infatti, formulato sulla base di un bilancio approvato).

20) Tali atti saranno presi in considerazione in relazione all'obbligo di rendiconto di tali enti ospedalieri nei confronti delle UU.SS.LL. per le attività esercitate per conto delle stesse. Sussiste, infatti, per la U.S.L. il dovere di documentare in sede di bilancio consuntivo non soltanto gli importi trasferiti, ma anche la rendicontazione degli stessi da parte dell'ente ospedaliero convenzionato (secondo e quinto comma art. 14 della L.R. 11.4.1980 n. 39, come modificato dalla L.R. 19.05.1980 n. 623 - artt. 41 e 76 della L.R. 106/1980).

Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, nella Provincia di Trento risulta effettuato il controllo degli atti per gli esercizi 1987 e 1988; per la provincia di Bolzano, ove operano 4 unità sanitarie locali, è in corso di definizione l'attività di controllo da parte del competente ufficio della Corte. Per le altre peculiari problematiche in ordine all'assistenza sanitaria in tale Provincia, come in quella di Trento, si fa rinvio alla relazione che accompagna il giudizio sui relativi rendiconti.

Alla Delegazione regionale per il Veneto risultano pervenuti n. 72 atti ricognitivi, riferiti agli esercizi 1987 e 1988, da parte delle 36 UU.SS.LL. operanti sul territorio.

Per la Regione Friuli-Venezia Giulia, ove operano n. 12 UU.SS.LL., solo recentemente sono pervenuti n. 3 atti ricognitivi, per i quali è iniziata l'attività di controllo, con la predisposizione di rilievi istruttori. Per la Regione Emilia-Romagna, ove operano n. 41 UU.SS.LL., risultano pervenuti al competente ufficio della Corte n. 34 atti ricognitivi relativi all'esercizio 1987 e n. 33 relativi all'esercizio 1988.

Per la Regione Toscana, ove operano 40 UU.SS.LL., tutte con disavanzo da ripianare sia per il 1987 che per il 1988, risultano pervenuti alla Corte gli atti ricognitivi, unitamente ai conti consuntivi, solo da parte di 13 UU.SS.LL., mentre altre hanno inviato una documentazione parziale. Le rimanenti UU.SS.LL. non hanno trasmesso alcuna documentazione, nonostante le richieste effettuate sia direttamente che per il tramite della Regione.

Nella Regione Marche, le 24 UU.SS.LL. operanti sul territorio hanno trasmesso gli atti ricognitivi (48) per gli esercizi considerati alla competente Delegazione regionale della Corte, che ha proceduto in data 30 maggio 1992 alla comunicazione di un atto istruttorio concernente l'esattezza delle iscrizioni di talune poste contabili e l'acquisizione di elementi in ordine ad emergenti possibili profili di irregolarità (21).

Nella Regione Umbria operano 12 unità sanitarie locali, che hanno trasmesso alla competente Delegazione della Corte gli atti ricognitivi per gli esercizi 1987 e 1988. Si è rilevata in via preliminare una difficoltà nella definizione delle risorse finanziarie disponibili, che ha inciso sugli equilibri di gestione; alla insufficienza delle assegnazioni del F.S.N. si sono accompagnate le autorizzazioni regionali per far fronte alla lievitazione della spesa, in particolare di quella farmaceutica, di quella per le convenzioni e per i contratti del personale, non consentendo «ex ante» un quadro certo delle risorse su cui fare affidamento.

Per il Lazio il numero delle unità sanitarie locali complessivamente operanti sul territorio regionale è di 51, di cui 10 nella provincia di Frosinone, 6 nella provincia di Latina, 3 nella provincia di Rieti, 27 nella provincia di Roma e 5 in quella di Viterbo.

Quasi tutte le UU.SS.LL. della regione hanno dichiarato di aver fatto ricorso a ripiani di disavanzi per gli anni 1987 e 1988 (solo la USL Ri/03 ha comunicato di non aver richiesto alla Regione Lazio il ripianamento, in quanto non si sarebbe registrato disavanzo di amministrazione).

L'entità dei disavanzi desumibili dagli atti ricognitivi pervenuti da parte di 23 UU.SS.LL. (su 51) è di . 107.795.446.850 per l'anno 1987 e di lire 224.720.192.484 per l'anno 1988, ammontare che ha rappresentato, rispetto all'anno precedente, un aumento di lire 116.924.745.634 pari al 108,47% della spesa globale.

Anche per il Lazio, sulla base delle prime rilevazioni effettuate, la causa principale del disavanzo è apparsa la sottostima iniziale del fondo sanitario nazionale che avrebbe determinato, per le singole UU.SS.LL., una correlata insufficienza delle quote di finanziamento assegnate.

Ciò ha contribuito a provocare sfondamenti di capitoli di spesa destinati a riversarsi sui bilanci degli anni successivi, aggravati dal peso degli interessi.

Oltre alle eccedenze di spesa connesse alla non prevedibilità di talune voci, legate alla domanda dell'utenza, altre ragioni sono rappresentate dagli acconti ai dipendenti delle UU.SS.LL. sui miglioramenti economici, derivanti dall'applicazione dei contratti di lavoro, nonché dagli oneri dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78.

21) Sotto il profilo gestionale, emerge ancora la problematica legata all'applicazione del contratto collettivo di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 348 del 1983.

Anche le variazioni nel prezzo delle forniture e dei servizi impiegati per l'erogazione dell'assistenza sanitaria costituiscono altrettante cause di disavanzo, così come la rideterminazione delle rette di degenza per le case di cura private convenzionate, che ha finito per creare un notevole divario tra le risorse messe a disposizione dalla Regione e le effettive necessità dell'utenza.

Per la Regione Abruzzo, delle 15 unità sanitarie operanti sul territorio, alle quali la competente Delegazione ha trasmesso le necessarie richieste istruttorie, 9 denunciano un disavanzo di amministrazione per gli esercizi considerati (1987 e 1988); 3 una situazione di avanzo di amministrazione; le rimanenti unità sanitarie locali non hanno sinora corrisposto alle richieste informative.

Nel Molise, su 7 UU.SS.LL. operanti sul territorio, 5 hanno inoltrato gli atti ricognitivi relativi agli esercizi considerati, per i quali la Regione ha autorizzato ad iscrivere obbligazioni per sopravvenienze passive, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 382 del 1989, per un totale di lire 3.512.977.668 (lire 105.403.492 per l'es. 1987 e lire 3.407.574.176 per l'es. 1988).

Per la Campania, su 61 UU.SS.LL. operanti sul territorio solo 22 hanno fatto pervenire al competente ufficio di controllo gli atti ricognitivi relativi agli esercizi 1987 e 1988. Due unità sanitarie locali hanno comunicato di aver chiuso i conti consuntivi con un avanzo di amministrazione.

Nella Regione Puglia operano 55 UU.SS.LL., che hanno tutte fatto ricorso al ripiano dei disavanzi per gli esercizi 1987 e 1988. Al competente ufficio di controllo risultano però pervenuti solo 22 atti ricognitivi relativi all'esercizio 1987 e 9 all'esercizio 1988. In base a tali atti l'entità del disavanzo dell'esercizio 1987 ammonta a 68,765 miliardi, e quello dell'esercizio 1988 a 74,325 miliardi. Le principali voci di spesa sono costituite dal personale, dall'acquisto di beni e servizi, dall'assistenza farmaceutica, dalla assistenza generica convenzionata, dall'assistenza specialistica interna ed esterna.

Per la Regione Calabria, ove operano n. 31 unità sanitarie locali, delle quali 10 hanno fatto ricorso al ripiano, sono pervenuti n. 14 atti ricognitivi alla Delegazione della Corte.

Nessun atto ricognitivo è pervenuto agli uffici della Corte della Regione Basilicata, nonostante i ripetuti solleciti e le iniziative istruttorie adottate dalla competente Delegazione.

Una sostanziale inadempienza del disposto legislativo emerge anche in Sicilia, dove su 62 UU.SS.LL., solo 6 hanno trasmesso gli atti ricognitivi relativi agli esercizi 1987 e 1988.

Nella Regione Sardegna, al competente ufficio della Corte sono recentemente pervenuti i primi atti ricognitivi, mentre alcune unità sanitarie locali hanno comunicato una situazione di avanzo di amministrazione per gli esercizi considerati.

Nel rappresentare la situazione in atto e le difficoltà di avvio delle procedure di verifica, la Corte ritiene tuttavia di rilevare, pur nel quadro non del tutto coerente del sistema dei controlli in materia sanitaria (22), l'utilità di una funzione svolta da un organo neutrale, in un settore in cui, insieme al ripetuto emergere di disavanzi, si palesano anche contrastanti valutazioni sull'entità e sulle ragioni degli stessi.

In tema di confronto e comparazione di dati vanno lette anche le recenti previsioni normative contenute nella legge n. 412 del 1991, che riconoscono un crescente ruolo alla Conferenza Stato-regioni, in particolare in tema di verifica degli andamenti della spesa sanitaria (23), propedeutica anche ad una più corretta ripartizione delle risorse pubbliche del settore.

22) Cfr. Par. 1.1 e par. 2.4 del cap. XXIII - Ministero della sanità.

23) Cfr. par. 1.

Capitolo XXXVI

RELAZIONE ANNUALE SUI PROFILI FINANZIARI DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA ELEMENTARE

- Sommario:** 1. *Il quadro normativo di riferimento*
2. *La metodologia dell'indagine*
3. *Elementi emersi per l'anno scolastico 1990-1991*

Premessa

Oggetto della presente analisi specifica è l'esame, sotto il profilo finanziario, dell'applicazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Tale analisi, prevista dall'art. 15, comma 12, della legge 5 giugno 1990, n. 148, è diretta a fornire elementi conoscitivi, a livello provinciale, dei profili finanziari connessi all'attuazione della stessa legge.

La delimitazione dell'ambito dell'analisi va fatta agendo per una tripla via.

A – Con riferimento all'ambito temporale, tenuto conto che il nuovo ordinamento della scuola elementare è entrato in vigore dall'anno scolastico 1990-1991, secondo criteri di gradualità definiti dalla stessa legge, l'analisi prende in considerazione le vicende relative al medesimo anno scolastico ed i raffronti sono effettuati rispetto al precedente anno 1989-1990.

La ridotta significatività dei raffronti è conseguenza delle immissioni in ruolo, avvenute in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge n. 66 del 27 febbraio 1991, sul 50% dei posti indicati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia.

Solo a partire dall'anno scolastico 1992-1993, quando si saranno esauriti gli effetti delle immissioni in ruolo sui posti resi disponibili dalla stessa legge n. 66 del 1991, potranno essere più puntualmente individuati gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione della riforma della scuola elementare.

B – Sotto il profilo quantitativo, è pregiudizialmente da precisare che solo 64 dei 95 Provveditorati agli studi hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della relazione sui profili finanziari connessi all'applicazione della legge n. 148 del 1990. L'incompletezza dei dati complessivi sugli oneri finanziari di tutte le province non consente di dare, per quest'anno, precisa applicazione alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 12 della stessa legge; ciò è conseguenza di inadempienze da parte di diversi Provveditorati agli studi e su di esse viene richiamata l'attenzione del Ministro per le iniziative di competenza.

Pur tuttavia va considerata la laboriosità degli adempimenti preliminari connessi all'applicazione della stessa legge, che hanno richiesto notevole impegno da parte degli Uffici scolastici provinciali. Difatti, la legge aveva previsto la predisposizione da parte dei Provveditorati agli studi di appositi piani di fattibilità della riforma, da redigersi entro sei mesi e da fondare, tra l'altro, sulla preliminare ricognizione delle risorse e sulla conseguente individuazione delle esigenze. L'acquisizione delle risultanze dei piani provinciali ha comportato uno slittamento dei tempi per la predisposizione degli indispensabili adempimenti applicativi.

È sembrato tuttavia prevalente e prioritario riferire, in questa prima occasione, sugli elementi comunque pervenuti, perchè in ogni caso una rassegna dei primi effetti della legge n. 148 del 1990 potrà contribuire a chiarire i termini della riforma della scuola elementare nel suo insieme, anche nella prospettiva delle evoluzioni che in essa si dovranno registrare nei successivi esercizi.

La parzialità dei primi risultati ha indotto a soprassedere per quest'anno dal formulare ampi giudizi di sintesi, limitandosi a prime sommarie valutazioni di carattere generale.

C – Sotto il profilo degli strumenti finanziari coinvolti, cioè con riferimento agli oneri sostenuti in ciascuna provincia per l'applicazione del nuovo modulo organizzativo, sono stati acquisiti dati più completi

circa le spese sostenute dallo Stato per supplenze temporanee, nonché le altre comunque a carico dello Stato. Non sono stati, invece, acquisiti elementi completi per quanto riguarda le spese sostenute dagli enti locali per l'applicazione della riforma: trasporti, servizio mensa, personale ausiliario, riscaldamento, varie.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il processo innovativo sviluppato nella scuola elementare negli ultimi anni ha raggiunto un importante grado di realizzazione con la legge di riforma 5 giugno 1990 n. 148 che definisce finalità e caratteri della nuova scuola, nonché modalità e condizioni per la sua realizzazione.

Il nuovo ordinamento è entrato in vigore dall'anno scolastico 1990-1991, secondo criteri di gradualità definiti dalla stessa legge, per consentire il passaggio dall'attuale alla nuova impostazione della scuola elementare, nei limiti delle dotazioni di personale esistente. Tale gradualità è stata ritenuta necessaria per la predisposizione degli indispensabili adempimenti preliminari. Sono stati, nel corso del 1992, predisposti, da parte dei provveditori agli studi, appositi piani di fattibilità della riforma, sulla base di una ricognizione delle risorse e sulla conseguente individuazione delle esigenze. L'acquisizione delle risultanze dei piani provinciali è stata prevista come condizione necessaria per le nomine sui posti vacanti, al fine di evitare l'accentuazione di squilibri nella distribuzione provinciale dei posti, che, in definitiva, potevano compromettere i tempi di realizzazione della riforma.

Il Ministero, con diverse circolari (n. 1824 del 22 giugno 1990, n. 2180 del 21 luglio 1990, n. 2725 del 28 settembre 1990, n. 4290 del 29 novembre 1990), ha dettato criteri per la predisposizione dei piani provinciali, previsti dall'art. 15 della legge n. 148 del 1990; in esse sono stati definiti contenuti e modalità della ricognizione delle risorse disponibili e delle esigenze dell'utenza.

Sono stati delineati elementi di priorità nella valutazione delle strutture e dei servizi, tenendo conto, in particolare, dei tempi occorrenti per percorrere le distanze e dei mezzi di collegamento esistenti.

Con legge n. 66 del 27 febbraio 1991 riguardante «Nomina in ruolo degli insegnanti della scuola elementare nel corso dell'anno scolastico 1990-1991», è stata modificata, nella prima attuazione della legge n. 148 del 5 giugno 1990, la disciplina per gli insegnanti delle scuole elementari, consentendo nomine in ruolo sul 50% dei posti indicati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia.

La legge considera coperte dalle precedenti leggi le spese per le nomine in ruolo dei docenti.

Sul punto la Corte ha già espresso perplessità in quanto le modifiche apportate ora dalla legge n. 66 al sistema introdotto dalle leggi precedenti sono tali da presentare nuovi o rilevanti riflessi sulla spesa.

La riforma dell'ordinamento della scuola elementare e dei docenti, introdotta dalle leggi n. 426 del 1988 e n. 148 del 1990, basata sulla stabilità per un certo periodo dei posti in organico, avrebbe infatti dovuto entrare a regime nell'anno scolastico 1995-1996 previa valutazione delle effettive esigenze sulla base di particolareggiati piani provinciali. La legge in esame consente invece le nomine in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1990 ed economica dal 1° settembre 1991, considera l'ultimo anno di servizio non di ruolo come «periodo di prova» ed allarga altresì ai cosiddetti posti soprannumerari il numero dei posti consolidati e disponibili ed utilizzabili per le nuove immissioni in ruolo.

2. La metodologia dell'indagine

Circa l'impostazione del referto, fermo restando che una migliore definizione potrà essere raggiunta dopo almeno un anno di sperimentazione, sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari.

È stata iniziata una analisi generale degli oneri complessivi sostenuti per ciascuna provincia per la riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Per la raccolta degli elementi sui risvolti finanziari della riforma è stata predisposta una scheda di rilevazione, inviata a tutti i Provveditorati agli studi, nella quale sono posti in evidenza i dati, relativi all'esercizio 1990-1991, posti a raffronto con quelli dell'esercizio 1989-1990, con riferimento ai seguenti aspetti:

- popolazione scolastica complessiva;
- numero classi con modulo;

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- numero classi a tempo pieno;
- numero classi normali;
- totale posti in organico;
- totale posti dotazione organica aggiuntiva;
- totale insegnanti in servizio;
- totale insegnanti immessi in ruolo con decorrenza inizio anno scolastico per l'anno scolastico 1989-90 e 1990-91;
- totale supplenti annuali in servizio per ciascuno anno;
- totale insegnanti di sostegno;
- totale alunni portatori handicaps;
- totale insegnanti utilizzati in progetti formativi.

Inoltre, è stata attivata, con la stessa metodologia, una rilevazione dei costi connessi con l'estensione dell'orario pomeridiano, nonché con l'applicazione del nuovo modulo organizzativo dei tre insegnanti per due classi.

In particolare sono stati desunti dati relativi agli oneri sostenuti dallo Stato per ciascuna provincia:

a) spese per supplenze annuali e brevi, valutate rispetto al precedente esercizio in relazione alla indisponibilità di insegnanti delle dotazioni organiche aggiuntive;

b) spese conseguenti alle immissioni in ruolo nei posti risultati disponibili;

Inoltre, sono stati ricavati alcuni parziali dati circa gli oneri sostenuti dagli enti locali per:

- 1) spese di trasporto;
- 2) spese per riscaldamento di edifici scolastici adibiti a scuola elementare;
- 3) servizio mensa;
- 4) personale ausiliario.

Nella fase di raccolta dei dati provenienti dai Provveditorati non sarebbero mancate incertezze e contraddizioni; inoltre molti Provveditori (33) non hanno adempiuto all'obbligo legislativo della presentazione dei dati; tra di essi alcuni importanti Uffici scolastici provinciali, quali Palermo e Firenze.

I risultati dell'indagine sono riportati nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente referto.

I dati sono esposti distintamente per provincia, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 12, della legge n. 148 del 1990, secondo le quali la presente relazione è diretta a fornire elementi conoscitivi, a livello provinciale, dell'applicazione della riforma dell'ordinamento della scuola elementare.

Al fine di consentire elementi di raffronto degli effetti finanziari della riforma tra zone diverse, gli stessi dati sono stati raggruppati, in apposite tabelle, per 4 aree geografiche:

- Nord Ovest: comprendenti le province della regione Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia Romagna;
- Nord Est: Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise;
- Sud e Isole: Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia Sardegna.

Tale schema territoriale, spesso adottato dal Ministero della pubblica istruzione in sede di relazione sul funzionamento della scuola elementare a tempo pieno, favorisce il riferimento alla diversità delle condizioni ambientali, senza peraltro prefigurare omogeneità o divergenze, che i soli dati oggettivamente considerati possono legittimare.

3. Elementi emersi per l'anno scolastico 1990-1991

I normali tempi di applicazione della riforma non hanno consentito nel presente primo referto di definire un quadro generale della spesa complessiva per ogni Provveditorato; difatti, non è stato possibile rilevare i costi connessi con l'estensione dell'orario pomeridiano, nonché con l'applicazione del nuovo modulo organizzativo dei tre insegnanti per due classi.

Inoltre, la parzialità dei dati raccolti, e la stessa indicazione contenuta nell'art. 15, comma 12, della legge n. 148 del 1990, che richiede una analisi disaggregata a livello provinciale dei profili finanziari derivanti dalla riforma, hanno suggerito di non riassumere dati complessivi generali.

Si è ritenuto, per questo anno, di esporre esclusivamente i dati raccolti senza esprimere valutazioni di insieme o parziali.

Tuttavia, è sembrato opportuno segnalare la entità della spesa derivante dal conferimento di supplenze temporanee, previste, tra l'altro, dall'art. 12 della stessa legge in conseguenza della attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, oltre che dell'applicazione completa del D.P.R. n. 399 del 23 agosto 1988.

In particolare, secondo i dati forniti dai Provveditorati agli studi risultano situazioni di particolare onere finanziario per le supplenze nelle seguenti province: Milano (29,3 miliardi), Bari (17,3 miliardi), Napoli (16,5 miliardi), Torino (16,3 miliardi), Reggio Calabria (10,5 miliardi), Bergamo (10,2 miliardi).

In disparte gli ulteriori oneri, per ora non quantificabili, conseguenti alle immissioni in ruolo degli insegnanti elementari ed all'estensione dell'orario al pomeriggio per il personale non docente, sembra da escludere che la riforma non abbia comportato spese aggiuntive.

Le condizioni essenziali per il contenimento della spesa sono la riduzione del numero degli alunni in conseguenza del calo demografico, la stabilizzazione del numero degli alunni per classe, il mantenimento del numero di posti di sostegno e di classi a tempo pieno, l'adozione del tempo prolungato per tutti gli alunni in conseguenza del modulo di 3 insegnanti per 2 classi, la riduzione dell'orario di lavoro a 22 ore.

Fermo restando che sono prive di realistica concretezza ipotesi di mobilità di personale docente per sopperire a carenze in alcune zone geografiche, spesso nel Nord, non è stato possibile verificare nel presente referto l'avvenuta combinazione di questi elementi per il contenimento della spesa.

Vi è da osservare l'aumento delle supplenze annuali, conferite quasi tutte su posti di sostegno, dovuto all'indisponibilità di personale delle dotazioni organiche aggiuntive.

Tale aumento nell'anno scolastico 1990-1991 è diretta conseguenza del blocco delle nomine (C.M. 231 del 1990) che ha consentito la realizzazione della riforma nei soli limiti delle risorse di personale già in servizio, rinviando le nomine in ruolo alla successiva definizione degli organici.

Un limite già segnalato per quanto riguarda gli accorpamenti di plessi sottodimensionati sta nella particolare ubicazione di alunni in zone di montagna o di campagna per i quali sono state incontrate difficoltà di collegamento e quindi di trasporto degli alunni.

In conclusione, sulla base delle risultanze del presente anno scolastico, anno di transitoria fase sperimentale e fase di attuazione obbligatoria, si può ritenere che il costo della riforma, introdotta nella scuola elementare dalla legge n. 148 del 1990, sia stato di qualche significatività, con quote di incremento non rilevanti per quanto riguarda gli enti locali e una spesa per il personale docente di ruolo relativamente alta, ma in probabile ridimensionamento nei successivi esercizi.

Decisamente preoccupante appare, invece, la spesa per il personale supplente secondo un meccanismo di difficile correzione; resta, in prospettiva, la possibilità di una valutazione dei costi-benefici da effettuare ponendo a raffronto lo standard qualitativo della scuola riformata con quello fornito dalla struttura tradizionale affidata al maestro unico.